GIORNALE MILITARE

1901

PARTE PRIMA



VOGHERA ENRICO
TIPOGRAFO EDITORE DEL GIORNALE MILITARE

Roma, 1901

GIORNALE MILITARE

ANNO 1901

PARTE PRIMA

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
29 giu. 1900	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione . .	12	15
9 ott. 1900	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto n. 494 che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare	19	23
9 dic. 1900	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 491 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	13	18
13 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 485, col quale si stabiliscono le norme per la revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina	45	117
23 »	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 488, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1901 .	5	7

23 dic.	1900	Servizio territoriale. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo alla consegna della bandiera dell'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese all'ispettore generale d'artiglieria	6	8
23	»	Servizio territoriale. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo alla concessione della bandiera all'arma del genio	7	9
23	»	Disposizioni varie. — R. Decreto n. CCCXCI, che costituisce in ente morale la fondazione « Rossi » e ne approva lo statuto organico	31	43
23	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. Decreto n. 502 che determina il numero e le divisioni in classi degli ufficiali di scrittura	32	46
30	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. Decreto n. 503 che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio.	33	47
30	»	Servizio del genio. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Acqui.	46	118
3 gen.	1901	Equipaggiamento. — Tenda conica con cassetta armatura	1	1
3	»	Servizio sanitario. — Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901	2	5
3	»	Truppe nell'Estremo Oriente. — Istruzioni amministrative per le truppe in Cina . . .	3	5
4	»	Servizio territoriale. — Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale	4	6
8	»	Onorificenze. — Medaglia di bronzo alla bandiera del genio.	8	10
10	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria	9	10
10	»	Disposizioni varie. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice dell'annata 1900. . .	10	11
11	»	Servizio del genio. — R. Decreto n. 32 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari	49	123
12	»	Tiro a segno nazionale. — Servizio degli ispettori provinciali	11	11

13 gen.	1901	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — R. Decreto col quale è approvata una nuova edizione del regolamento di guerra per le piazze marittime	47	119
13	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 20 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio della amministrazione centrale della guerra.	74	191
17	»	TRASPORTI. — Istituzione della commissione militare di linea di Napoli	14	19
17	»	TRASPORTI. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . .	15	20
17	»	RECLUTAMENTO. — Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . .	16	20
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	17	20
18	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	18	21
19	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione .	20	24
20	»	SERVIZIO SANITARIO. — Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino . .	21	31
21	»	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (Allegato n. 1 al regolamento sul servizio sanitario militare)	22	31
23	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nozioni di topografia per i carabinieri reali.	23	36
24	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie	24	36
24	»	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme (Allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare). . . .	25	36
24	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile modello 70/87.	26	37
29	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi	27	39
29	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di edifizi militari	28	40

29 gen.	1901	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Vicenza	29	40
31	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fort-zza	30	41
31	»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 23 concernente disposizioni sull'emigrazione . .	38	55
31	»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. Decreto n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero, e relative istruzioni.	39	76
3	febbr. 1901	SERVIZIO TERRITORIALE. — R. Decreto n. 33 portante modificazioni all'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni. . . .	40	113
3	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	50	156
6	»	AVANZAMENTO — Istruzione per la nomina a sottotenente di complemento	34	48
6	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria (edizione 1892) . .	35	52
6	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per le varie armi ed all'istruzione per le riviste e parate	36	53
8	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Scatolette di carne di bue in conserva dello stabilimento militare di Casaralta (Bologna)	37	53
12	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale	41	114
12	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzioni sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria	42	115
14	»	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa di ufficiali del genio	43	115
15	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione alle disposizioni relative alla giubba da campagna per gli ufficiali	44	115

17 febbr. 1901	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che approva il regolamento per la gestione ad economia delle spese d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari . .	67	183
21 »	TRASPORTI. — Arrotondamento di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto sulle ferrovie.	48	120
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Prezzo della bicicletta pneumatica mod. 901 completa	51	159
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera del baluardo di S. Paterniano in Fano	68	186
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera di Cesana Torinese.	69	187
28 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra di Nocera Inferiore	70	188
28 »	PENSIONI. — R. Decreto n. 96 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848 49.	80	195
1° marzo 1901	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi	52	160
7 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI — Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento	53	163
7 »	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901	54	164
12 »	TRASPORTI. — Trasformazione della fermata di Frontone in stazione, e conseguente estensione dei servizi nella medesima. — Aggiunte da introdursi nell'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta. — Estensione del servizio cumulativo nelle stazioni di Palazzolo Veneto e di Risano. — Trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma. — Servizio alla casa cantoniera di Caldè. — Cambiamento di nome della stazione di San Valentino	55	165
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC ret. e BR ret. muniti di alzo mod. 1887. . . .	56	166

13 marzo	1901	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pubblicazioni militari periodiche (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*)	57	167
15	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2° e 3°) . . .	58	174
15	»	TRASPORTI. — Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie.	59	174
17	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia	86	207
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria e pel genio ed all'istruzione per le riviste e parate	60	177
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Appendice all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.	61	177
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	62	178
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	63	179
21	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 102 per l'attuazione del nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra.	75	192
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio.	64	181
28	»	ONORIFICENZE. — Duplicati di brevetti e di medaglie.	65	181
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Quietanza sui documenti di viaggio relativi agli ufficiali ed impiegati	66	182
28	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — R. Decreto n. 114 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra — Parte 1ª — Servizio delle truppe . . .	81	196
28	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 126 che stabilisce le norme per la rivocazione dall'impiego degli assistenti locali del genio militare e per la formazione delle relative commissioni di disciplina	87	216

31 marzo 1901		RECLUTAMENTO. — Relazione a S. M. il Re e Regi Decreti n. 138 per l'andata in vigore degli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901 e n. 139 per l'amnistia dei renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero . . .	89	219
31	»	RECLUTAMENTO. — R. Decreto n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero	93	227
4 aprile 1901		ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. BE.	71	188
4	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Domande per trasferimento degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali. .	72	189
5	»	TRASPORTI. — Trasporti sulla linea Mandela-Subiaco e su quella di Bari-Putignano .	73	190
10	»	TRASPORTI. — Nuovo regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — Parte 1ª — Trasporti per ferrovia in tempo di pace.	76	193
11	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901	77	193
11	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di nome alla caserma di proprietà demaniale a Bitetto.	78	194
11	»	TRASPORTI — Trasporti in treno diretto sulla linea Udine-Portogruaro	79	194
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alle tavole di tiro del cannone da 9 BR ret. incavalcato su affusto da campagna in lamiera, edizione 1892	82	197
18	»	TRASPORTI. — Accordi da prendersi coi funzionari superiori ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni o riparti maggiori.	83	197
18	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900	84	205
19	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894	85	205
25	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione per la cavalleria di una coperta sottosella di lana grigio marrone	88	217

28 aprile 1901	AVANZAMENTO. — R. Decreto n. 177 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero stabiliti i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	107	253
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 197, che regola la ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri d'artiglieria	123	279
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 198, che regola la ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare.	124	285
28 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 202, che regola la ammissione e l'avanzamento del personale dei capitecnici d'artiglieria e genio. . .	125	291
1 mag. 1901	UFFICIALI IN CONGEDO. — Libretto di riconoscimento degli ufficiali in congedo . . .	90	224
2 »	MILITARI DI TRUPPA. — Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare	91	226
2 »	TRASPORTI. — Spedizioni dei veicoli per ferrovia.	92	226
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 151, per autorizzazione di spese straordinarie militari per il sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906	94	230
7 »	AVANZAMENTO. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.	95	234
7 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Aggiunta all'*Atto* 106 del 1898 riflettente la dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio (ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa)	96	234
8 »	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione della vettura per malati	97	234
9 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	98	235

12	mag. 1901	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. Decreto n. 185, che stabilisce le somme complessive da assegnarsi ai vari capitoli della parte straordinaria del bilancio nel sessennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1906.	108	254
15	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari. . . .	99	237
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	100	238
21	»	TRASPORTI. — Computo dei prezzi di trasporto sulle ferrovie.	101	239
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896.	102	239
23	»	DISCIPLINA MILITARE. – SERVIZIO TERRITORIALE. — Modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena ed al regolamento pel servizio territoriale	103	240
23	»	RECLUTAMENTO. — Legge n. 484 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1881 .	109	256
23	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto n. 247, che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale .	138	319
23	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto n. 248 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . .	139	321
24	»	SERVIZIO SANITARIO. — Pubblicazione di specchi di caricamento della tasca di sanità e delle sezioni di sanità	104	240
24	»	TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — Modificazioni alle istruzioni amministrative per le truppe in Cina.	105	242
24	»	DISCIPLINA MILITARE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) — al regolamento sull'uniforme — all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°) . .	106	243
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Sacchetto per sale, zucchero e caffè	110	257
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Telo per tenda . . .	111	257
28	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Tenda da comandante di corpo, e tenda someggiabile da ufficiali . .	112	259

28	mag. 1901	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).	113	264
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma.	114	265
29	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio	115	265
29	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Asti	116	265
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa (edizione 1899)	117	266
4	giug. 1901	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Esercizi di tiro con la pistola per gli ufficiali.	118	267
4	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°)	119	272
6	»	RECLUTAMENTO. — Servizio di leva all'estero.	120	272
6	»	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. Decreto numero 281, riguardante la sostituzione di uno dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale. . . .	156	339
7	»	TRASPORTI. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva residenti nel regno od all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento	121	272
7	»	AVANZAMENTO. — Nomina ed obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.	122	275
14	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conti delle masserizie di proprietà del corpo presso i distretti di 2ª classe	126	297
18	»	UFFICIALI IN CONGEDO. — Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo . .	127	298
19	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	128	298
19	»	DISCIPLINA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito ed alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore	129	299

20 giug. 1901		CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale per il servizio del genio	130	303
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Pagamento del sale per il condimento del rancio.	131	303
20	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (edizione 1896) . .	132	304
20	»	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia	133	304
20	»	EQUIPAGGIAMENTO — Giubbe e pantaloni di tela spinata (mod. 1896)	134	305
20	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	135	316
21	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari	136	316
21	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazione all'*Atto* 106 del corrente anno relativo alle disposizioni sulla divisa degli ufficiali . .	137	316
23	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.	157	340
23	»	ONORIFICENZE. — R. Decreto n. 338 che istituisce una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina). .	164	347
24	»	SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	140	323
25	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. (R. P.)	141	323
26	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Errata-corrige all'*Atto* 118 del corrente anno	142	323
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ristampa dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.	143	324
26	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Adozione del pioppo in luogo della quercia per le suole d'attrito	144	325
26	»	MILITARI DI TRUPPA. — Attestato di lodevole servizio per militari dei plotoni guide alpine	145	325

27 giug. 1901		TRASPORTI. — Cambiamento di nome della stazione di Porto Vecchio Toscano e della fermata di Lazzarone. Apertura all'esercizio delle stazioni di Sala al Barro Galbiate e di Incoronata, e delle fermate ferroviarie di Castel Vetere e di Marcantone. Estensione dei servizi nella stazione di Galatone. Trasporto di esplodenti da e per Roma Trastevere. Esercizio economico sulla linea Bologna-S. Felice sul Panaro	146	327
30	»	SERVIZIO DEL GENIO. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta magistrale della piazza di Alessandria.	198	501
4 lugl. 1901		TRASPORTI. — Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi	147	331
4	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Pavia	148	331
4	»	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — Variante al regolamento per la prova delle polveri da fuoco.	149	332
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento	150	332
5	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Differenze nel conteggio dei posti di letto	151	332
7	»	ORDINAMENTO NEL R. ESERCITO. — Legge numero 285 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito . .	152	335
7	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 286 che modifica il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito	153	336
7	»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 287 che stabilisce l'impiego del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli.	154	337
7	»	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 288 che autorizza la spesa di lire 350.000 per l'invio di truppe in Oriente (Candia)	155	338
7	»	STATO DEGLI UFFICIALI. — R. Decreto che istituisce una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali.	158	341
10	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896	159	343

10 lugl. 1901		DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.	160	343
11	»	DISCIPLINA MILITARE. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali delle R. truppe d'Africa.	161	343
11	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Orbetello	162	344
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti all'istruzione sulle colombaie militari.	163	344
13	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Regolamento di esercizi per i carabinieri reali.	165	349
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	166	349
16	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme amministrative per le infermerie da campo alle manovre di campagna	167	350
17	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Giubbe e pantaloni di tela spinata (modello 1896).	168	351
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 21 ARC ret., edizione 1895	169	351
18	»	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e sulle linee tramviarie Ponte a Moriano-Lucca, Camaiore-Viareggio, Pisa-Marina e Navacchio-Calci	170	351
18	»	TRASPORTI. — Trattamento vitto ad alcuni militari di truppa nei viaggi per mare .	171	354
20	»	TRASPORTI. — Atto addizionale alla convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata	199	503
25	»	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Verona-Caprino-Garda, su quelle della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane nonchè su quelle tramviarie Verona-Lonigo-Cologna, Caldiero-Tregnago, Vicenza-Valdagno, S. Vitale-Arzignano, Padova S. Sofia-Fusina-Venezia, Padova S. Sofia-Bagnoli, Padova S. Sofia Piove, Bologna Porta Mazzini-Imola ed Udine-S. Daniele.	172	357

25 lugl. 1901	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Modificazioni ad istruzioni per l'avvenuta concessione della bandiera alle armi di artiglieria e genio.	173	369
25 »	SERVIZIO SANITARIO. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali in vigore dal 1° gennaio 1901	174	374
26 »	TRASPORTI. — Istituzione in via di esperimento di una biglietteria militare nel presidio di Roma	175	375
26 »	CAVALLI. — Cavalli di servizio per gli ufficiali.	176	375
26 »	CAVALLI. — Modificazione all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza . .	177	376
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo	178	377
28 »	TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti per i sottufficiali ed i carabinieri reali in Cina	193	489
30 »	COLONIA ERITREA. — R. Decreto n. 419 che porta modificazioni all'articolo 3 (2° e 3° comma) dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea	241	699
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria	179	381
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe.	180	388
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.	181	409
31 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.	182	444
31 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione della scatola di legno per micce con cassula da cavalleria	183	463
1 agos. 1901	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Ventimiglia.	184	463

1 agos. 1901		ISTRUZIONE ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare	185	463
1	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie. . .	186	464
2	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	187	469
2	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Cambiamento nelle sedi e dipendenze dei riparti del corpo invalidi e veterani	188	469
2	»	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Modena, Modena-Cavezzo-Mirandola e Cavezzo-Finale nonchè su quelle tramviarie Modena-Maranello, Bologna-Pieve di Cento, Bologna Malalbergo, Bologna-Bazzano-Vignola, Forlì-Ravenna, Forlì-Meldola e Ferrara-Codigoro	189	470
7	»	DISCIPLINA MILITARE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, all'istruzione per le riviste e parate, al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª, all'*Atto* 672 della *Raccolta*	190	481
8	»	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle ferrovie secondarie Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana), Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe, Montevecchio-S. Gavino, nonchè sulla tramvia Bari-Barletta	191	484
8	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Aggiunta all'istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari	192	488
10	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Richieste di stampati	194	491
14	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia	195	491
15	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Regolamento per il servizio postale in tempo di guerra . . .	196	492

16 agos. 1900		TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Guastalla e Reggio Emilia-Carpi, nonchè sulle linee tramviarie Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche, Cremona-Ca' de' Soresini-San Giovanni in Croce, Parma-Soragna-Busseto, Borgo San Donnino-Soragna, Parma-Traversetolo, Parma-Langhirano, Parma-Ragazzola-Busseto, Borgo San Donnino-Salsomaggiore, Mantova-Brescia, Mantova-Ostiglia, Verona-Albaredo, Verona-S. Giacomo di Tomba .	197	492
17	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. 417 che istituisce presso la R. Accademia di S. Cecilia un Ufficio tecnico centrale per le musiche militari.	215	563
21	»	MATRICOLA. — Computo delle campagne dell'Estremo Oriente. — Inscrizione a matricola.	200	514
21	»	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento spettante ai militari ciclisti . . .	201	515
22	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare	202	515
22	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe . .	203	526
25	»	TRASPORTI. — Matrici dei registri dei documenti di viaggio	204	535
28	»	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Suzzara-Ferrara, Fossano-Mondovì e Monteponi-Portovesme, nonchè sulla linea tramviaria Ravenna-Classe. .	205	535
29	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi . .	206	541
29	»	TRASPORTI. — Aggiunte e varianti al prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi	207	541
2 sett. 1901		DISCIPLINA MILITARE. — Passaporti per gli ufficiali che si recano in licenza all'estero.	208	543
3	»	MILITARI DI TRUPPA. — Guardamagazzini nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più	209	543

4	sett. 1901	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Bergamo-Ponte della Selva, Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino, nonchè sulle tramvie Milano-Gallarate, Milano-Seregno-Giussano, Milano-Monza-Carate e Bologna-Bazzano-Vignola	210	545
5	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	211	550
5	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio.	212	551
9	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Corba di giunchi per viveri ordinari da truppa.	213	559
11	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Istruzione provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento.	214	561
16	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Musiche dei reggimenti di fanteria.	216	564
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	217	572
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57	218	573
17	»	MATRICOLA. — Computo delle campagne d'Africa.	219	573
19	»	TRASPORTI. — Aggiunta all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia.	220	574
19	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali	221	574
19	»	TRASPORTI. — Aggiunta all'*Atto* 58 del 1896 (Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace)	222	579
19	»	SERVIZIO SANITARIO. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.	223	579
23	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Conteggio dei vestiari speciali di proprietà del corpo.	224	583

23	sett. 1901	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 446 che determina il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali di scrittura	245	700
27	»	RECLUTAMENTO — Rassegne dei militari in congedo illimitato ed in licenza i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare . . .	225	583
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	226	587
30	»	TRASPORTI. — Trasporti sulle linee ferroviarie secondarie Basaluzzo-Frugarolo e Tortona-Castelnuovo Scrivia	227	588
1	ott. 1901	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del volume 12° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul servizio aereostatico)	228	588
2	»	SERVIZIO SANITARIO. — Impianto di una infermeria presidiaria ad Ivrea	229	589
2	»	DISCIPLINA MILITARE. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . .	230	589
2	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901	231	590
3	»	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza . .	232	590
3	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Telegrammi di Stato in franchigia	233	627
3	»	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie.	234	634
3	»	SERVIZIO SANITARIO. — Modificazioni all'*Atto* 257 del 1898 riguardante la conservazione dei medicinali velenosi	235	688
3	»	CAVALLI. — Modificazioni all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria . .	236	688
3	»	DISCIPLINA MILITARE. — Disposizioni relative all'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna da parte degli ufficiali.	237	689

4	ott. 1901	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. 447 che nomina il presidente ed i membri dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari.	253	719
15	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Aggiunte e varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale	238	691
15	»	SERVIZIO DEL GENIO. — Cambio di denominazione di caserma in Padova	239	692
15	»	EQUIPAGGIAMENTO. — Portafogli de ciclisti per la corrispondenza	240	692
16	»	TRASPORTI. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda	241	693
16	»	SERVIZIO SANITARIO. — Corso bimestrale di igiene, presso la scuola d'applicazione di sanità militare	241	696
17	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da costa e da fortezza	243	697
18	»	DISPOSIZIONI VARIE. — R. Decreto n. 452 per la sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari .	254	720
20	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Nuovo regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°)	246	701
23	»	SERVIZIO TERRITORIALE. — Intervento di una rappresentanza del R. esercito alle funzioni pel conferimento di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina, alle guardie di finanza , ...	247	702
24	»	TRASPORTI. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea), Verona-Caprino-Garda, nonchè sulle tramvie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola, Grazzano Rivergaro e Cagliari-Quarto Sant'Elena . . .	248	704
30	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75-A da campagna	249	715
31	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	250	716
31	»	TRASPORTI. — Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito pel trasporto dei quadrupedi.	251	717

1	nov. 1901	Servizio d'artiglieria. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	252	717
9	»	Servizio sanitario. — Soppressione delle infermerie presidiarie di Potenza e di Cosenza	255	721
9	»	Trasporti. — Cambiamento di nome delle stazioni di Castagneto, Sorbizzi e San Miniato. — Apertura all'esercizio della stazione di Rocchetta Tanaro e della fermata di Borgonato e soppressione della fermata di Cerro. — Estensione dei servizi nelle stazioni di Valmazzola, Cisternino e Capannelle, e nelle fermate di San Giano, Varedo e Legnasco e nelle case cantoniere di Bolzano Novarese e Villapiana. — Esercizio economico sulle linee Brescia-Iseo, Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia	256	721
9	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione per le manovre d'assedio coi quadri	257	724
14	»	Trasporti. — Facilitazioni per trasporti militari sulle linee tramviarie Torino-Venaria Reale, Torino-Collegno-Pianezza e Torino-Druent	258	725
14	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 *A*	259	726
14	»	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. Decreto n. 466 che determina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri.	260	727
14	»	Truppe nell'Estremo Oriente. — R. Decreto che aumenta l'indennità di equipaggiamento agli ufficiali delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente.	268	749
17	»	Disposizioni varie. — R. Decreto n. 501 per la sostituzione del segretario dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari .	280	765
20	»	Amministrazione e contabilità. — Acquisto ad economia della paglia per giacitura e dei combustibili per la cottura del rancio.	261	732
20	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 *A*	262	732

21	nov. 1901	Ammistrazione e contabilità. — Servizio dei viveri per la truppa	263	733
22	»	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito di allevamento cavalli di Bonorva.	264	743
23	»	Trasporti. — Trasporti sulle linee Milano-Varese, Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Arona e Gallarate-Luino	265	743
27	»	Trasporti. — Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo nella stazione di Torino succursale	266	745
28	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna 75 *A*	267	748
1	dic. 1901	Ordinamento del R. esercito — R. Decreto n. 508 col quale si provvede con ufficio autonomo, alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, al servizio del genio militare nella piazza della Maddalena . .	289	779
4	»	Trasporti. — Varianti ed aggiunte al libro II del regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti.	269	750
4	»	Servizio di commissariato. — Istruzione sull'uso e trasporto dei forni carreggiato e someggiato mod. 1897	270	751
4	»	Amministrazione e contabilità — Norme da seguire nei casi di notificazioni di atti di pignoramento, sequestro, opposizioni, ecc., che colpiscano somme pagabili ai creditori dello Stato con mandati diretti	271	752
5	»	Disposizioni varie. — Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni comune del regno . . .	272	753
5	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Varianti alle tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57.	273	755
5	»	Tiro a segno nazionale. — Aggiunte e varianti al compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale . . .	274	755
9	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabiniere modello 1870	275	757

10 dic.	1901	Trasporti — Facilitazioni pei trasporti militari sulle tramvie a motore meccanico Saluzzo-Cuneo, Saluzzo-Revello Paesana, Cuneo-Dronero, Saluzzo-Pinerolo, Saluzzo-Torino, Costigliole-Venasca, Torino-Cuneo, Casale-Montemagno-Alessandria, Asti-Casale, Asti-Cortanze ed Asti-Montemagno . .	276	758
10	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 A . . .	277	759
10	»	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio	278	759
13	»	Servizio sanitario. — Cambio di recipienti per liquidi nei carri e carrette di sanità.	279	762
15	»	Servizio sanitario. — Adozione di una busta chirurgica tascabile per ufficiali medici .	281	766
18	»	Reclutamento. — Ristampa della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento	282	769
18	»	Trasporti. — Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Piacenza-Borgonovo-Pianello, Piacenza-Carpaneto e Cremona-Lugagnano .	283	771
19	»	Amministrazione e contabilità. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	284	773
19	»	Tiro a segno nazionale. — Cambio dei fucili mod. 1891 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale	285	774
19	»	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche e regolamenti d'artiglieria.	286	774
19	»	Trasporti. — Cambiamento di nome delle stazioni di Cavaliere e Pizzo Maierato — Apertura della stazione di Marcatobianco — Ammissione delle stazioni di Siracusa P. e Castelnuovo Berardenga rispettivamente al servizio viaggiatori e bagagli pei treni diretti e al servizio della piccola velocità ordinaria — Riduzione di servizio alla stazione di San Donato di Lecce	287	775
20	»	Disciplina militare. — Divisa degli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.	288	776
26	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni	290	781

26	dic. 1901	DISCIPLINA MILITARE. — Divisa degli ufficiali.	291	793
26	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi. . .	292	793
27	»	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	293	845
28	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Modificazione al regolamento d'amministrazione .	294	845

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

degli *Atti* contenuti nel *Giornale Militare* 1901.

DATA	OGGETTO	Numero dell'Atto	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.		
30 dic. 1901	R. Decreto n. 502, che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura	32	46
30 »	R. Decreto n. 503, che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio	33	47
13 »	R. Decreto n. 485, col quale si stabiliscono le norme per la revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina	45	117
4 aprile .	Domande per trasferimento degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali.	72	189
13 gennaio .	R. Decreto n. 20, che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio della amministrazione centrale della guerra . .	74	191
21 marzo .	R. Decreto n. 102, per l'attuazione del nuovo ruolo organico del personale di servizio della amministrazione centrale della guerra . .	75	192
28 » .	R. Decreto n. 126, che stabilisce le norme per la rivocazione dall'impiego degli assistenti locali del genio militare e per la formazione delle relative commissioni di disciplina	87	216
28 aprile .	R. Decreto n. 197, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragonieri d'artiglieria	123	279
28 » .	R. Decreto n. 198, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare	124	285

28 aprile .	R. Decreto n. 202, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei capitecnici d'artiglieria e genio	125	291
31 luglio .	Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere di artiglieria .	179	381
31 » .	Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe.	180	388
31 » .	Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.	181	409
31 » .	Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe	182	444
22 agosto .	Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare	202	515
22 » .	Norme e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe	203	526
5 settembre.	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio	212	551
19 » .	Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali.	221	575
23 » .	R. Decreto n. 446, che determina il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali di scrittura	245	700
26 dicembre.	Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni	290	781
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
17 gennaio .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.	17	20
18 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.	18	21
19 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	20	24
28 febbraio .	Prezzo della bicicletta pneumatica militare, mod. 901	51	159

13 marzo	Pubblicazioni militari periodiche (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*)	57	167
28 »	Quietanza sui documenti di viaggio relativi agli ufficiali ed impiegati	66	182
17 febbraio	R. Decreto che approva il regolamento per la gestione ad economia delle spese d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari	67	183
17 marzo	R. Decreto che approva il regolamento per la esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia	86	207
15 maggio	Acquisto delle pubblicazioni regolamentari	99	237
28 »	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)	113	264
29 »	Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma	114	265
14 giugno	Conti delle masserizie di proprietà del corpo presso i distretti di 2ª classe	126	297
20 »	Pagamento del sale per il condimento del rancio	131	303
20 »	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	135	316
26 »	Ristampa della istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra	143	324
5 luglio	Riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento	150	332
5 »	Differenze nel conteggio dei posti di letto	151	332
16 »	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto	166	349
16 »	Norme amministrative per le infermerie da campo alle manovre di campagna	167	350
2 agosto	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	187	469
10 »	Richieste di stampati	194	491
29 »	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	206	541
23 settembre	Conteggio dei vestiari speciali di proprietà del corpo	224	583
31 ottobre	Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	250	716
20 novembre	Acquisto ad economia della paglia per giacitura e dei combustibili per la cottura del rancio, ecc.	261	732

21 novembre.	Servizio dei viveri per la truppa	262	733
4 dicembre.	Norme da seguire nei casi di notificazioni di atti di pignoramento, sequestro, opposizione, ecc., che colpiscano somme pagabili ai creditori dello Stato con mandati diretti	271	752
19 » .	Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi	284	773
26 » .	Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi	292	793
28 » .	Modificazioni al regolamento d'amministrazione	294	845
	AVANZAMENTO.		
9 dic. 1900	R. Decreto n. 491 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa	13	18
6 febbraio .	Istruzione per la nomina a sottotenente di complemento	34	48
7 maggio .	Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta . .	95	234
28 aprile .	R. Decreto n. 177 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero stabiliti i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa .	107	253
7 giugno .	Nomina ed obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari	122	275
	CAVALLI.		
26 luglio .	Cavalli di servizio per gli ufficiali . . .	176	375
26 » .	Modificazione all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza.	177	376
3 ottobre .	Modificazioni all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria	236	688

	CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.		
19 giugno .	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	128	298
20 » .	Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	130	303
2 » .	Cambiamento nelle sedi e dipendenze dei riparti del corpo invalidi e veterani . . .	188	469
27 dicembre .	Circoscrizione territoriale pel servizio del genio.	293	845
	COLONIA ERITREA.		
30 luglio . .	R. Decreto n. 449 che porta modificazioni all'articolo 3 (2° e 3° comma) dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea . .	244	699
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO.		
15 agosto. .	Regolamento pel servizio postale in tempo di guerra	196	492
3 ottobre .	Telegrammi di stato in franchigia	233	627
3 » .	Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie	234	634
22 novembre.	Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva	265	743
10 dicembre.	Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio	278	759
	DISCIPLINA MILITARE.		
24 gennaio .	Aggiunta al regolamento sull'uniforme (allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare)	25	36
14 febbraio .	Divisa di ufficiali del genio	43	115
15 » .	Modificazioni alle disposizioni relative alla giubba da campagna per gli ufficiali . .	44	115

23 maggio .	Modificazioni al regolamento per le compagnia di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena ed al regolamento pel servizio territoriale	103	240
24 » .	Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) — al regolamento sull'uniforme — all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°)	106	243
19 giugno .	Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito ed alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore.	129	299
21 » .	Modificazione all'*Atto* 106 del corrente anno relativo alle disposizioni sulla divisa degli ufficiali	137	316
11 luglio . .	Modificazioni alla divisa degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa	161	343
7 agosto .	Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, all'istruzione per le riviste e parate, al regolamento di servizio in guerra — Parte 1ª, all'*Atto* 672 della *Raccolta*	190	481
2 settembre.	Passaporti per gli ufficiali che si recano in licenza all'estero	208	543
2 ottobre .	Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito	230	589
3 » .	Disposizioni relative all'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna da parte degli ufficiali	237	689
20 dicembre.	Divisa per gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re	288	776
26 » »	Divisa degli ufficiali	291	793
	DISPOSIZIONI VARIE.		
10 gennaio .	Pubblicazione della 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1900.	10	11
23 dic. 1900	R. Decreto n. CCCXCI, che costituisce in ente morale la fondazione « Rossi » e ne approva lo statuto organico	31	43
11 aprile .	Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.	77	193

10 luglio .	Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.	160	243
8 agosto .	Aggiunta all'istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . .	192	488
17 » .	R. Decreto n. 417 che istituisce presso la R. Accademia di S. Cecilia un ufficio tecnico centrale per le musiche militari	215	563
16 settembre.	Musiche dei reggimenti di fanteria	216	564
2 ottobre .	Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.	231	590
4 » .	R. Decreto n. 447 che nomina il presidente ed i membri dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari	253	719
18 » .	R. Decreto n. 452 per la sostituzione di un membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari	254	720
5 dicembre.	Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni comune del regno.	272	753
17 novembre.	R. Decreto n. 501 per la sostituzione del segretario dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari	280	765
	EQUIPAGGIAMENTO.		
3 gennaio .	Tenda conica con cassetta armatura . . .	1	1
25 aprile . .	Adozione per la cavalleria di una coperta sottosella di lana grigio marrone	88	217
28 maggio .	Sacchetto per sale, zucchero e caffè	110	257
28 » .	Telo per tenda.	111	257
28 » .	Tenda da comandante di corpo, e tenda someggiabile da ufficiali	112	259
20 giugno .	Giubbe e pantaloni di tela spinata (mod. 1896).	134	305
17 luglio .	Giubbe e pantaloni di tela spinata (mod. 1896).	168	351
31 » .	Adozione della scatola di legno per micce con cassula da cavalleria.	183	463
9 settembre.	Corba di giunchi per viveri ordinari da truppa.	213	559
15 ottobre .	Portafogli da ciclisti per la corrispondenza. .	240	692
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
10 gennaio .	Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria	9	10
23 » .	Nozioni di topografia per i carabinieri reali.	23	36
24 » .	Istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile modello 70/87.	26	37

29	gennaio	Aggiunta ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi	27	39
31	»	Istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza	30	41
6	febbraio	Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per le varie armi e all'istruzione per le riviste e parate	36	53
12	»	Istruzioni sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria.	42	115
7	marzo.	Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento	53	163
12	»	Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC ret. e BR ret. muniti di alzo mod. 1887. . .	56	166
15	»	Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2° e 3°).	58	174
20	»	Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria e pel genio ed all'istruzione per le riviste e parate	60	177
21	»	Appendice all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.	61	177
21	»	Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio	62	178
21	»	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche dell'arma d'artiglieria	63	178
26	»	Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio	64	181
4	aprile	Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. RE.	71	188
28	marzo	R. Decreto n. 114 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra — Parte 1ª — Servizio delle truppe . . .	81	196
16	aprile	Varianti alle tavole di tiro del cannone da 9 BR ret. incavalcato su affusto da campagna in lamiera, edizione 1892.	82	197
18	»	Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900.	84	205
9	maggio	Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria	98	235
16	»	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	100	238
21	»	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896	102	239

24 maggio	Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) — al regolamento sull'uniforme — all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°)	106	243
29 »	Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio	115	265
30 »	Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa (edizione 1899).	117	266
4 giugno	Esercizi di tiro colla pistola per gli ufficiali.	118	267
4 »	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°) .	119	272
21 »	Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari	136	316
25 »	Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret (R. P.).	141	323
26 »	Errata-corrige all'*Atto* 118 del corrente anno.	142	323
10 luglio	Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896	159	343
11 »	Varianti all'istruzione sulle colombaie militari.	163	344
13 »	Regolamento di esercizi per i carabinieri reali.	165	349
17 »	Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 21 ARC ret, edizione 1895	169	351
25 »	Modificazioni ad istruzioni per l'avvenuta concessione della bandiera alle armi di artiglieria e genio.	173	369
1 agosto	Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare.	185	463
1 »	Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie.	186	464
7 »	Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, all'istruzione per le riviste e parate, al regolamento di servizio in guerra-Parte 1ª, all'*Atto* 672 della *Raccolta*.	190	481
5 settembre.	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	211	550
11 »	Istruzione provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento .	214	561
16 »	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche di artiglieria	217	572
16 »	Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57	218	573

30 settembre.	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna	226	587
1 ottobre .	Pubblicazione del volume 12° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul servizio areostatico)	228	588
17 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da costa e da fortezza	243	697
20 » .	Nuovo regolamento di esercizi per la cavalleria.	246	701
30 » .	Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 *A* da campagna.	249	715
9 novembre.	Istruzione per le manovre d'assedio coi quadri.	257	724
14 » .	Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 *A*	259	726
26 » .	Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 *A*	262	732
28 » .	Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 *A*	267	748
5 dicembre.	Varianti alle tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57	273	755
9 » .	Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabiniere mod. 1870 . .	275	757
10 dicembre.	Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 *A* . . .	277	759
19 » .	Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche e regolamenti d'artiglieria	286	774
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
31 gennaio .	Legge n. 23 concernente disposizioni sull'emigrazione.	38	55
31 » .	R. Decreto n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero, e relative istruzioni. .	39	76
5 maggio .	Legge n. 151. per autorizzazione di spese straordinarie militari per il sessennio finanziario dal 1900-901 al 1905-906 . . .	94	230
12 » .	R. Decreto n. 185 che stabilisce le somme complessive da assegnarsi ai vari capitoli della parte straordinaria del bilancio nel sessennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1906	108	254
7 luglio. .	Legge n. 287 che stabilisce l'impiego del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli	154	337

7 luglio .	Legge n. 288 che autorizza la spesa di 350,000 lire per l'invio di truppe in Oriente (Candia).	155	338
14 novembre.	R. Decreto n. 466 che determina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri	260	727
	MATRICOLA.		
21 agosto .	Computo delle campagne dell'Estremo Oriente. — Inscrizione a matricola	200	514
17 settembre.	Computo delle campagne d'Africa	219	573
	MILITARI DI TRUPPA.		
2 maggio .	Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare	91	226
26 giugno .	Attestato di lodevole servizio per militari dei plotoni guide alpine	145	325
3 settembre.	Guardamagazzini nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più.	209	543
	MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA.		
29 giug. 1900	Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione	12	15
13 gennaio .	R. Decreto col quale è approvata una nuova edizione del regolamento di guerra per le piazze marittime	47	119
3 ottobre .	Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza. . . .	232	590
	ONORIFICENZE.		
8 gennaio .	Medaglia di bronzo alla bandiera del genio .	8	10
28 marzo .	Duplicati di brevetti di medaglie	65	181
23 giugno .	R. Decreto n. 338 che istituisce una medaglia commemorativa della campagna dell'Estremo Oriente (Cina).	164	347

	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO.		
1 marzo.	Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi	52	160
7 luglio .	Legge n. 285 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito.	152	335
1 dicembre .	R. Decreto n. 508 col quale si provvede con un ufficio autonomo, alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, al servizio del genio militare nella piazza della Maddalena	289	779
	PENSIONI.		
28 febbraio .	R. Decreto n. 96 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49	80	195
	RECLUTAMENTO.		
23 dic. 1900	R. Decreto n. 488 che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1901.	5	7
17 gen. 1901	Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo	16	20
31 marzo .	Relazione a S. M. il Re e Regi Decreti n. 138 per l'andata in vigore degli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione dal 31 gennaio 1901 e n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero	89	219
31 » .	R. Decreto n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero	93	227
23 maggio .	Legge n. 181 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1881	109	256
6 giugno .	Servizio di leva all'estero	120	272
27 settembre.	Rassegne dei militari in congedo illimitato od in licenza i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare	225	583
18 dicembre.	Ristampa della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.	282	769

	SERVIZIO D'ARTIGLIERIA.		
24 gennaio .	Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricole delle artiglierie	24	36
6 febbraio .	Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria (edizione 1892).	35	52
19 aprile. .	Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894.	85	205
8 maggio .	Adozione della vettura per malati	97	234
20 giugno .	Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (edizione 1896).	132	304
26 » .	Adozione del pioppo in luogo della quercia per le suole d'attrito	144	325
4 luglio. .	Variante al regolamento per la prova delle polveri da fuoco	149	332
1 novembre.	Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni	252	717
	SERVIZIO DEL GENIO.		
9 ott. 1900.	R. Decreto n. 494 che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare	19	23
29 gen. 1901	Cambio di denominazione di edifizi militari.	28	40
29 » .	Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Vicenza	29	40
30 dic. 1900	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Acqui	46	118
11 gen. 1901	R. Decreto n. 32 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari.	49	123
28 febbraio .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera del baluardo di San Paterniano in Fano	68	186
28 » .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera di Cesana Torinese	69	187

28 febbraio .	R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno ai magazzini per munizioni da guerra di Nocera Inferiore.	70	188
11 aprile . .	Cambio di nome alla caserma di proprietà demaniale a Bitetto.	78	194
29 maggio .	Cambio di denominazione di caserma in Asti	116	265
4 luglio .	Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Pavia	148	331
11 » .	Cambio di denominazione di caserma in Orbetello	162	344
1 agosto .	Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Ventimiglia	148	463
14 » .	Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia	195	491
30 giugno .	R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta magistrale della piazza di Alessandria.	190	501
15 ottobre .	Cambio di denominazione di caserma in Padova	239	692
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO.		
8 febbraio .	Scatolette di carne di bue in conserva dello stabilimento militare di Casaralta (Bologna).	37	53
20 giugno .	Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia	133	304
4 dicembre.	Istruzione sull'uso e trasporto dei forni carreggiato e someggiato mod. 1897. . . .	270	751
	SERVIZIO SANITARIO.		
3 gennaio .	Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901. .	2	5
20 » .	Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino	21	31
21 » .	Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (allegato n. 1 al regolamento sul servizio sanitario militare).	22	31
7 marzo . .	Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901. .	54	164
24 maggio .	Pubblicazione di specchi di caricamento della tasca di sanità e delle sezioni di sanità . .	104	240
24 maggio .	Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali	140	323

25 luglio .	Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901. .	174	374
19 settembre.	Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie	223	579
2 ottobre .	Impianto di una infermeria presidiaria ad Ivrea.	229	589
3 » .	Modificazioni all'*Atto* 257 del 1898 riguardante la conservazione dei medicinali velenosi	235	688
16 » .	Corso bimestrale d'igiene presso la scuola di applicazione di sanità militare.	242	696
9 novembre.	Soppressione delle infermerie presidiarie di Potenza e di Cosenza	255	721
13 dicembre.	Cambio di recipienti per liquidi nei carri e carrette di sanità	279	762
15 » .	Adozione di una busta chirurgica tascabile per ufficiali medici.	281	766

SERVIZIO TERRITORIALE.

4 gennaio .	Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale	4	6
23 dic. 1900	Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto relativo alla consegna della bandiera dell'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese all'ispettore generale d'artiglieria	6	8
23 » .	Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto relativo alla concessione della bandiera all'arma del genio	7	9
3 febbraio .	R. Decreto n. 33 portante modificazioni all'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni	40	113
12 » .	Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale	41	114
23 maggio .	Modificazioni al regolamento pel servizio territoriale	103	240
15 ottobre .	Aggiunte e varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale	238	691
23 » .	Intervento di una rappresentanza del R. esercito alle funzioni pel conferimento di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina, alle guardie di finanza.	247	702

	STATO DEGLI UFFICIALI.		
7 luglio .	R. Decreto che istituisce una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali	158	341
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
3 febbraio .	Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali	50	156
7 luglio. .	Legge n. 286 che modifica il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito	153	336
26 » .	Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo.	178	377
21 agosto. .	Trattamento spettante ai militari ciclisti . .	201	515
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
12 gennaio .	Servizio degli ispettori provinciali	11	11
23 maggio .	R. Decreto n. 247 che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale	138	319
23 » .	R. Decreto n. 248 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale	139	321
6 giugno .	R. Decreto n. 281 riguardante la sostituzione di uno dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale	156	339
5 dicembre.	Aggiunte e varianti al compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale	274	755
19 » .	Cambio dei fucili modello 1891 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale.	285	774
	TRASPORTI.		
17 gennaio .	Istituzione della commissione militare di linea di Napoli	14	19
17 » .	Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace	15	20
21 febbraio .	Arrotondamento di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto sulle ferrovie	48	120

12	marzo	Trasformazione della fermata di Frontone in stazione, e conseguente estensione dei servizi nella medesima. — Aggiunta da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta. — Estensione del servizio cumulativo nelle stazioni di Palazzolo Veneto e di Risano. — Trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma. — Servizio alla casa cantoniera di Caldè. — Cambiamento di nome della stazione di San Valentino	55	165
15	»	Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie	59	174
5	aprile	Trasporti sulla linea Mandela-Subiaco e su quella Bari-Putignano	73	190
10	»	Nuovo regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi). — Parte 1ª — Trasporti per ferrovia in tempo di pace	76	193
11	»	Trasporti in treno diretto sulla linea Udine-Portogruaro	79	194
18	»	Accordi da prendersi coi funzionari superiori ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni o riparti maggiori	83	197
2	maggio	Spedizioni dei veicoli per ferrovia	92	226
21	»	Computo dei prezzi di trasporto sulle ferrovie	101	239
7	giugno	Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva residenti nel regno od all'estero che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento	121	272
27	»	Cambiamento di nome della stazione di Porto Vecchio Toscano e della fermata di Lazzarone. — Apertura all'esercizio delle stazioni di Sala al Barro Galbiate e di Incoronata, e delle fermate ferroviarie di Castel Vetere e di Marcantone. — Estensione dei servizi nella stazione di Galatone. — Trasporto di esplodenti da e per Roma Trastevere. — Esercizio economico sulla linea Bologna-San Felice sul Panaro	146	327
4	luglio	Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi	147	331
18	»	Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e sulle linee tramviarie Ponte a Moriano-Lucca, Camaiore-Viareggio, Pisa-Marina e Navacchio-Calci	170	351

18 luglio.	Trattamento vitto ad alcuni militari di truppa nei viaggi per mare	171	354
25 »	Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Verona-Caprino-Garda, su quelle della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane nonchè su quelle tramviarie Verona-Lonigo-Cologna, Caldiero-Tregnago, Vicenza-Valdagno, San Vitale-Arzignano, Padova-Santa Sofia-Fusina-Venezia, Padova-Santa Sofia-Bagnoli, Padova Santa Sofia Piove, Bologna Porta Mazzini-Imola ed Udine San-Daniele . .	172	357
26 »	Istituzione in via di esperimento di una biglietteria militare nel presidio di Roma .	175	375
2 agosto	Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Modena, Modena-Cavezzo-Mirandola e Cavezzo-Finale nonchè su quelle tramviarie Modena-Maranello, Bologna-Pieve di Cento, Bologna-Malalbergo, Bologna-Bazzano-Vignola, Forlì-Ravenna, Forlì-Meldola e Ferrara-Codigoro . . .	189	470
8 »	Facilitazioni pei trasporti sulle ferrovie secondarie Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana), Napoli-Ottaiano-San Giuseppe, Montevecchio-San Gavino, nonchè sulla tramvia Bari-Barletta	191	484
16 »	Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Guastalla e Reggio Emilia-Carpi, nonchè sulle linee tramviarie Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche, Cremona-Cà dei Soresini-San Giovanni in Croce, Parma-Soragna-Busseto, Borgo San Donnino-Soragna, Parma-Traversetolo, Parma-Langhirano, Parma-Ragazzola-Busseto, Borgo San Donnino-Salsomaggiore, Mantova-Brescia, Mantova-Ostiglia, Verona-Albaredo, Verona-San Giacomo di Tomba	197	492
20 luglio.	Atto addizionale alla convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata	199	502
25 agosto	Matrici dei registri dei documenti di viaggio.	204	535

28 agosto .	Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Suzzara-Ferrara, Fossano-Mondovì e Monteponi-Portovesme, nonchè sulla linea tramviaria Ravenna-Classe	205	535
29 » .	Aggiunte e varianti al prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi	207	541
4 settembre.	Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Bergamo-Ponte della Selva, Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino, nonchè sulle tramvie Milano-Gallarate, Milano-Seregno-Giussano, Milano-Monza-Carate e Bologna-Bazzano-Vignola	210	545
19 » .	Aggiunta all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia.	220	574
19 » .	Aggiunta all'*Atto* 58 del 1896 (Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace)	222	579
30 » .	Trasporti sulle linee ferroviarie secondarie Basaluzzo-Frugarolo e Tortona-Castelnuovo Scrivia.	227	588
16 ottobre .	Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . .	241	693
24 » .	Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea), Verona-Caprino-Garda, nonchè sulle tramvie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola, Grazzano-Rivergaro e Cagliari-Quarto Sant'Elena.	248	704
31 » .	Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi . .	251	717
9 novembre.	Cambiamento di nome delle stazioni di Castagneto, Sorbizzi e S. Miniato. — Apertura all'esercizio della stazione di Rocchetta, Tanaro e della fermata di Borgonato, e soppressione della fermata di Cerro. — Estensione dei servizi nelle stazioni di Valmazzola, Cisternino e Capannelle, e nelle fermate di S. Giano, Varedo e Legnasco e nelle case cantoniere di Bolzano Novarese e Villapiana. — Esercizio economico sulle linee Brescia-Iseo, Foggia-Lucera e Foggia Manfredonia	256	721

14 novembre.	Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Torino-Venaria Reale, Torino-Collegno-Pianezza e Torino-Druent . . .	258	725
23 » .	Trasporti sulle linee Milano-Varese, Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Arona e Gallarate-Luino.	265	743
27 » .	Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo nella stazione di Torino succursale.	266	745
4 dicembre.	Varianti ed aggiunte al libro II del regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti	269	750
10 » .	Facilitazioni pei trasporti militari sulle tramvie a motore meccanico Saluzzo-Cuneo, Saluzzo-Revello-Paesana, Cuneo-Dronero, Saluzzo-Pinerolo, Saluzzo-Torino, Costigliole-Venasca, Torino-Cuneo, Casale-Montemagno-Alessandria, Asti-Casale, Asti-Cortanze ed Asti-Montemagno	276	758
18 » .	Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Piacenza-Borgonovo-Pianello, Piacenza-Carpaneto e Cremona-Lugagnano	283	771
19 » .	Cambiamento di nome delle stazioni di Cavaliere e Pizzo Maierato. — Apertura della stazione di Marcatobianco. — Ammissione delle stazioni di Siracusa P. e Castelnuovo Berardenga rispettivamente al servizio viaggiatori e bagagli pei treni diretti e al servizio della piccola velocità ordinaria. — Riduzione di servizio alla stazione di San Donato di Lecce	287	775
	TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE.		
3 gennaio .	Istruzioni amministrative per le truppe in Cina	3	5
21 maggio .	Modificazioni alle istruzioni amministrative per le truppe in Cina	105	242
28 luglio. .	R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti pei sottufficiali ed i carabinieri reali in Cina	193	489
14 novembre.	R. Decreto che aumenta l'indennità di equipaggiamento agli ufficiali delle truppe di staccate nell'Estremo Oriente.	268	749

UFFICIALI IN CONGEDO.

1 maggio .	Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo	90	224
7 » .	Aggiunta all'*Atto* 106 del 1898 riflettente la dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio (ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa)	96	234
19 giugno .	Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo	127	298

DECISIONI DI MASSIMA

N. d'ordine	OGGETTO	Pagina
1	Data dei movimenti di scarico nelle cessioni di materiali .	38
2	Assegni per gli uomini che vengono congedati mentre si trovano in piccola licenza	54
3	Collocamenti a riposo per motivi disciplinari	116
4	Prelevamento delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali.	121
5	Conteggio delle spese di viaggio per gli uomini fuori-forza.	162
6	Aggregazione delle reclute in esperimento presso panifici militari	175
7	Vidimazione dei titoli di cassa	179
8	Croce per anzianità di servizio	179
9	Ufficiali in congedo richiamati in servizio senza assegni provvisti di cavallo proprio	194
10	Variazioni relative agli aumenti sessennali dei capi musica.	205
11	Accertamento delle infermità, lesioni e ferite dipendenti da cause di servizio	206
12	Differenze nel prelevamento delle razioni caffè o vino . .	236
13	Assegno di primo corredo per le reclute trasferte di corpo prima della vestizione	317
14	Concessione della licenza ordinaria ai sottotenenti medici e veterinari effettivi di nuova nomina	345
15	Indennità di trasferta nei viaggi misti	355
16	Quadro suppletivo d'avanzamento dei graduati di truppa .	355
17	Indennità chilometrica agli ufficiali ed impiegati per servizio sulle vie ordinarie.	499
18	Uniforme degli ufficiali d'ispezione alle guardie	542
19	Alloggio agli ufficiali nelle località abitate di alta montagna.	586
20	Passaggio dalla 3ª alla 2ª classe dei militari che si ammalano in viaggio.	697
21	Obbligo di chiedere ai comuni gli alloggi per gli ufficiali e casi nei quali può corrispondersi agli ufficiali l'indennità relativa	712
22	Documenti di viaggio pei militari di truppa che si recano in licenza all'estero	713
23	Soprassoldo di solennità.	713
24	Indennità spettanti agli ufficiali membri delle commissioni d'esame	717
25	Parificazioni dei fogli matricolari mod 59 con ruoli mod. 57.	718
26	Compilazione di verbali per ferite, infermità, ecc. pei militari di truppa aggregati	763

DISPENSA 1ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 gennaio.

GENNAIO 3. — Tenda conica con cassetta armatura, *pag.* 1.
» 3. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore al 1° gennaio 1901, *pag.* 5.
» 3. — Istruzioni amministrative per le truppe in Cina, *pag.* 5.
» 4. — Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 6.

Atto N. 1. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tenda conica con cassetta armatura.** (Con 2 tavole di disegno) (1). — 3 gennaio.

Il Ministero ha determinato di comprendere tra i materiali di modello regolamentare, la tenda conica con cassetta armatura.

Descrizione.

La tenda conica è costruita con tela in cotone greggia forte per tende da sussistenze e si compone di un corpo e di uno zoccolo.

Il corpo è formato con 20 teli tagliati a forma di triangolo isoscele, avente l'altezza di m. 2,88 e la base di cm. 71, questa ultima però è leggermente curva. In corrispondenza delle basi di detti teli ve ne sono cuciti altrettanti rettangolari della stessa tela aventi la lunghezza di cm. 71 e l'altezza di cm. 56 formanti lo zoccolo della tenda.

L'apertura della tenda è praticata lasciando due teli triangolari ed i corrispondenti dello zoccolo scuciti per un tratto di m. 2,20 circa a partire dall'orlo inferiore. A completare la chiusura è applicata alla parte sinistra dell'apertura, un telo

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 266 del 1900. — Al 5° capoverso, *alle parole:* « Una trecciuola di lana nera, identica a quella in uso per la divisa degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa », *sostituire le seguenti:* « Una trecciuola di lana o di seta nera, larga 12 mm. e identica, nella tessitura, a quella in uso per la divisa degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa.

Il numero della decisione di massima inserita nella dispensa 50ª del 1900, a pag. 757, *invece di:* 22, *dev'essere:* 21.

avente la forma di triangolo isoscele dell'altezza di m. 1,90 e di cm. 34 di base; in corrispondenza di quest'ultima, è applicato un altro telo rettangolare di cm. 34 per cm. 56; la chiusura poi si eseguisce con tre lacciuoli di cordone bianco del diametro di mm. 3 e con tre corrispondenti ghiandine di legno. Superiormente l'apertura della tenda è rinforzata con un pezzo di cuoio naturale tagliato a forma di triangolo. La parte superiore dei teli triangolari è coperta da altri simili di tela rasata bleu, questi ultimi hanno l'altezza di m. 1,19 e la base di cm. 30.

L'orlo del margine inferiore della tenda, quello dell'apertura, come pure tutte le cuciture dei vari teli, fra loro, sono rinforzati con nastro di cotone largo mm. 30 circa.

L'estremità superiore dei teli formanti il corpo della tenda e quelli di tela rasato bleu, sono raccolti fra due dischi di cuoio naturale del diametro di mm. 240, foderati con tela identica a quella della tenda, e sovrapposti l'uno all'altro, l'inferiore è perforato al centro per dar passaggio al piuolo della cassa armatura.

Ai vertici dei rettangoli di tela formanti lo zoccolo della tenda, e precisamente nel punto in cui i nastri si incrociano, sono praticati superiormente 21 occhielli circolari, ed inferiormente 22, orlati di filo grezzo e rinforzati all'interno della tenda con pezzi di cuoio naturale.

In ognuno di tali occhielli sono passate apposite cordicelle che servono ad assicurare la tenda allorchè la si deve impiantare. Le cordicelle passate negli occhielli superiori, hanno la lunghezza di m. 1,30, ad ognuna di esse è assicurato un tassello.

Le cordicelle applicate agli occhielli inferiori, sono disposte a forma di cappio ed hanno la lunghezza di cm. 50.

La tenda ultimata dovrà avere le seguenti dimensioni:

altezza del corpo della tenda	m.	2,84
altezza dello zoccolo	»	0,54
altezza della parte ricoperta con tela rasato bleu	»	1,15
circonferenza	»	13,80

Ogni tenda è fornita di una cassetta per tende coniche, che serve per allogarvi la tenda stessa coi relativi accessori, e ne costituisce l'armatura.

La cassetta ha forma parallelepipeda, è costruita nel senso della lunghezza, con assicelle di legno pioppo della grossezza di mm. 20 circa ed ai lati corti, o testate, con tavole di legno d'essenza forte (quercia o frassino) dello spessore da mm. 25 a 30.

Il lato superiore della cassetta è diviso in tre parti, di cui due estreme, lunghe rispettivamente cm. 35 e 40 circa, sono fisse, e la centrale, lunga m. 1,75 circa ne forma il coperchio che è tenuto collegato da tre cerniere larghe mm. 28 circa e dello spessore di mm. 2,5 a 3. Le cerniere fasciano la cassetta ai quattro lati, e quella centrale è munita di un nottolino con relativa linguetta di ferro costituente il sistema di chiusura della cassetta stessa.

Sui fianchi scorrono entro appositi fori n. 6 maniglie di corda, del diametro di mm. 7 e della lunghezza di cm. 50 circa.

Internamente, la cassetta è divisa in sei scompartimenti mediante cinque diaframmi di legno dello spessore di mm. 10 circa, scorrevoli entro apposite scannellature. Esternamente la testata superiore è fornita di un piuolo di legno del diametro di mm. 30 circa e sporgente per un tratto di cm. 3 circa.

Gli spigoli di tale testata sono smussati.

La cassetta ha le seguenti dimensioni:

lunghezza	m. 2,500
larghezza	» 0,260
altezza della parte superiore	» 0,245
altezza della parte inferiore	» 0,255

Della cassetta fanno parte i seguenti accessori:

25 paletti grandi di legno quercia o frassino, lunghi non meno di cm. 37 e della grossezza di mm. 25 circa;

25 paletti piccoli dell'istesso legno di quelli grandi, lunghi non meno di cm. 30 e della grossezza di mm. 15 circa.

1 mazzuolo, di forma parallelepipeda di legno quercia o frassino, ed avente le seguenti dimensioni:

lunghezza del mazzuolo	mm. 150 a 160
larghezza » »	» 90 a 95
grossezza » »	» 55 a 60
lunghezza totale compreso il manico	» 340 a 350

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda conica senza cassetta armatura.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone greggia forte per tende da sussistenze alta m. 0,75	M.	42 00	0 70	29 40
Tela in cotone rasato bleu alta da m. 0,66 a 0,67	»	6 00	0 75	4 50
Nastro in cotone bianco alto da mm. 25 a 30	»	101 00	0 08	8 08
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	— —	— —	26 90
Prezzo di costo. . . L.				68 88
Prezzo di conteggio. . . L.				68 90

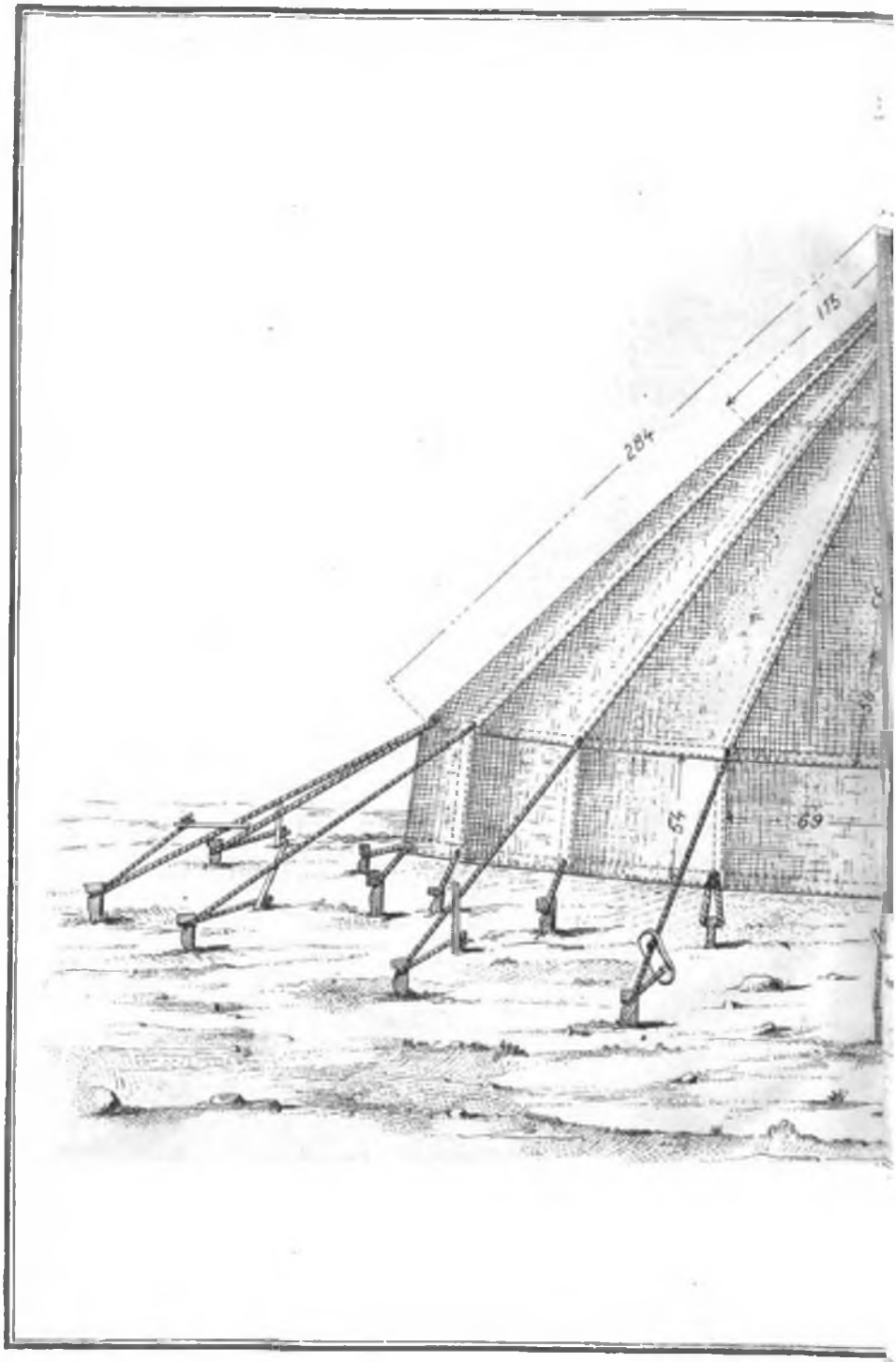
(1) Nella fornitura sono compresi m. 38.50 di funicella del diametro da mm. 4 a 5; m. 2 di cordone in cotone bianco del diametro di mm. 3; n. 3 ghiandine di legno; n. 21 tasselli di legno noce; kg. 0,850 di cuoio naturale ed il filato ritorto di canapa del n. 7 per le cuciture dei due cappelletti e dei rinforzi di cuoio; nonchè il refe di lino o canapa forte per le cuciture a mano ed a macchina.

CONTO DI COSTRUZIONE *della cassetta armatura con accessori per tende coniche.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Perni di legno forte del diametro di mm. 30 e lunghi mm. 45.	N	1 —	0 03	0 030
Mazzuoli vari per tende.	»	1 —	0 45	0 450
Paletti vari per tende (corti)	»	25 —	0 06	1 500
Paletti vari per tende (lunghi)	»	25 —	0 09	2 250
Funicella del diametro di mm. 7 . . .	kg	0 130	1 90	0 247
Tavole di pioppo dello spessore di mm. 48	m.²	1 800	3 00	5 400
Tavole diverse ed assortite (di quercia dello spessore di mm. 30)	»	0 160	4 50	0 720
Ferro in verga assortito	kg.	2 200	0 40	0 880
Chiodi diversi ed assortiti (di ferro per legnami da ribadire, lunghi mm. 28) . .	»	0 045	0 70	0 031
Bullette diverse ed assortite (di ferro da ribadire con testa accecata, lunghe mm. 10)	»	0 025	0 70	0 017
Punte metalliche assortite (di ferro lunghe da mm. 60 a 70) (1).	»	0 370	0 70	0 259
Viti da legnami diverse ed assortite (di ferro del diametro di mm. 5)	»	0 085	2 50	0 212
Mano d'opera	—	— —	— —	4 000
Prezzo di costo . . . L.				15 996
Prezzo di conteggio . . . L.				16 000

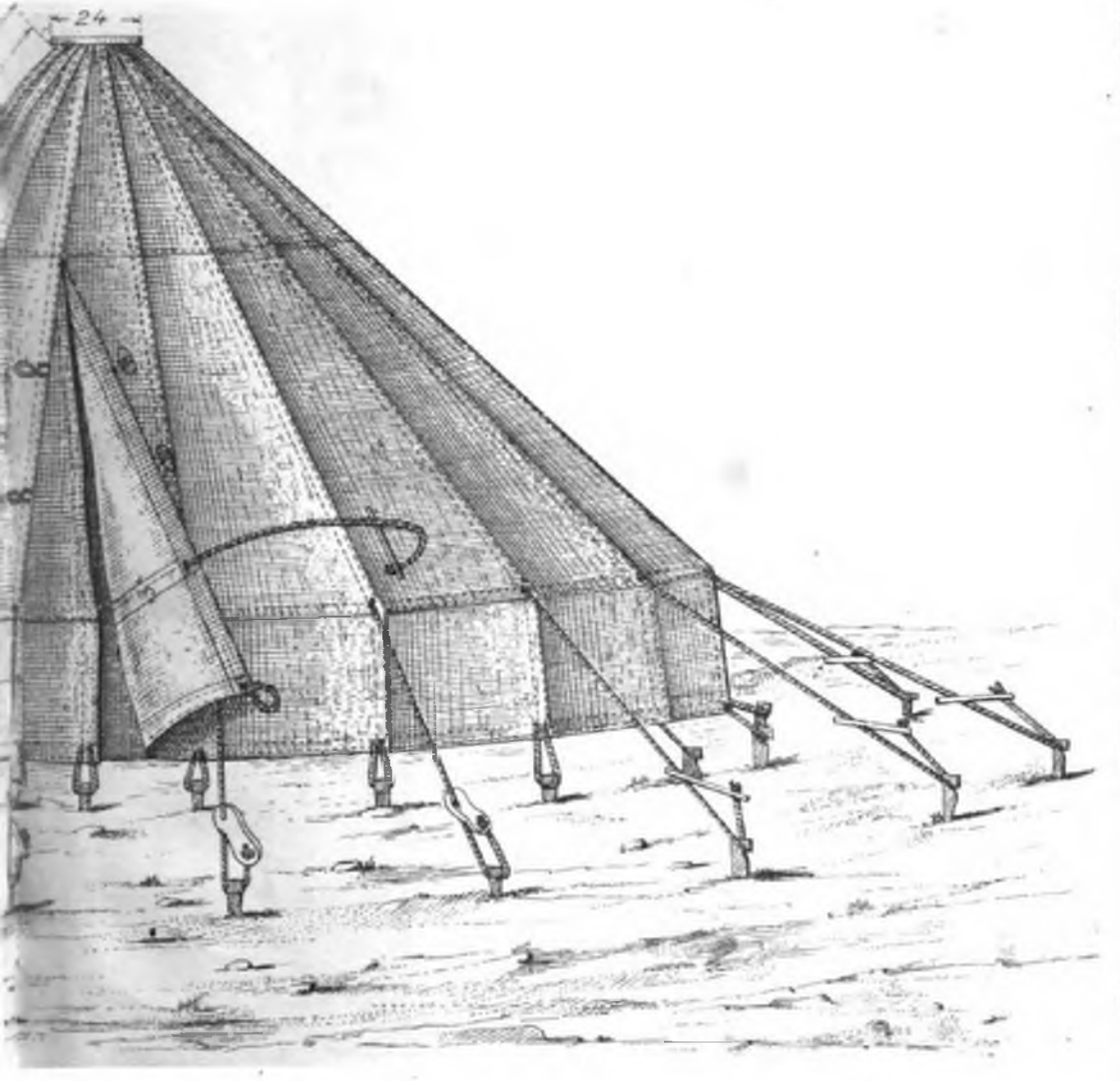
(1) Kg. 0,296 della lunghezza di mm. 60 e kg. 0,074 di mm. 70.





Laboratorio

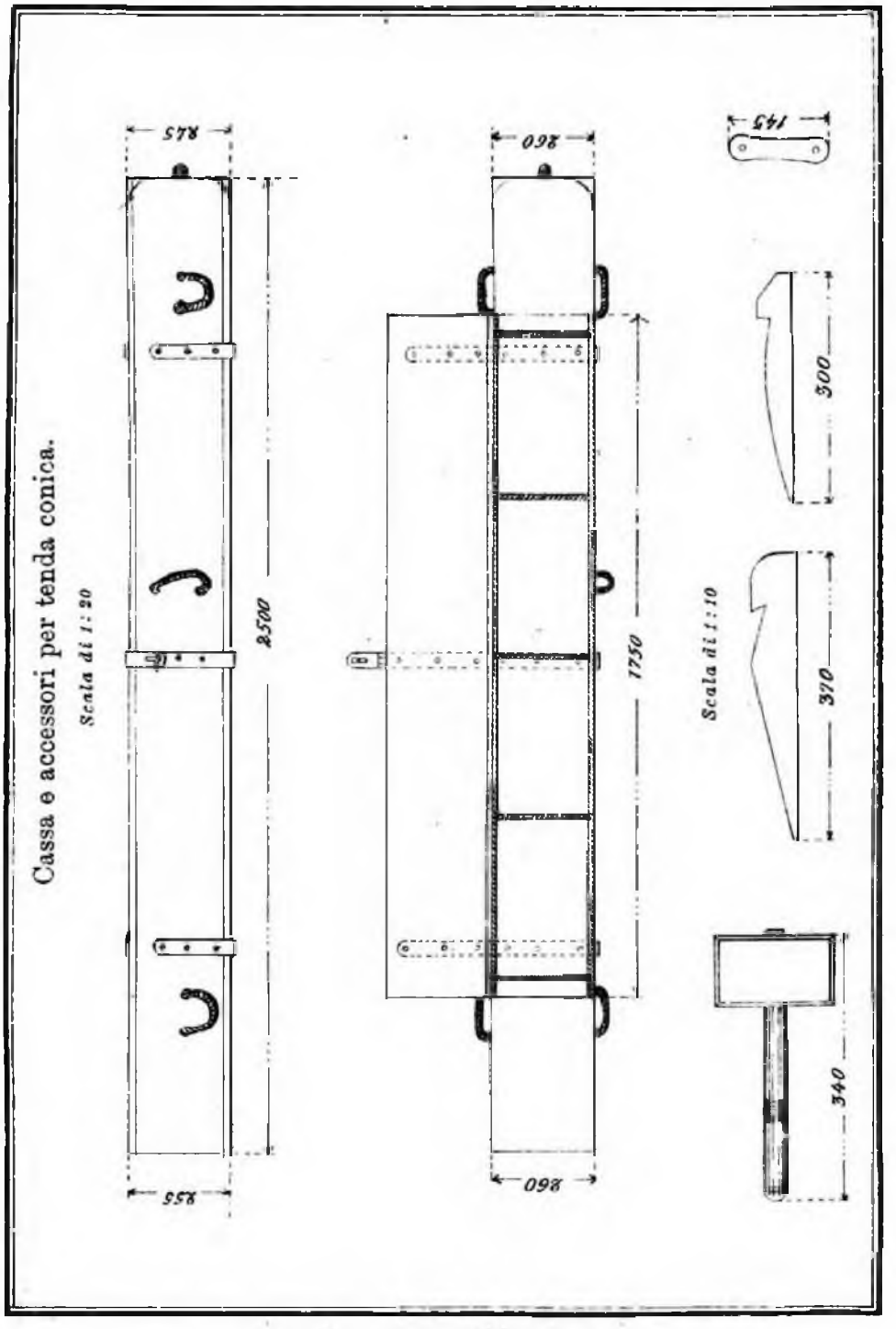
Tenda conica.



Scala di 1 : 30

Stab. Biografico del Ministero della Guerra





Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra



Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
II	85	Cassette armatura, con accessori, per tende coniche	N.	16 00	Aggiunta
»	201	Tende coniche con cassetta armatura	»	84 90	Id.
»	202	Tende coniche senza cassetta armatura	»	68 90	Id.
»	420	Cassette armatura, con accessori, per tende coniche	»	16 00	Abolito
»	515	Tende coniche con cassetta armatura	»	84 90	Id.
»	516	Tende coniche senza cassetta armatura	»	68 90	Id.
VII	352	Tela in cotone rasato bleu alta da m. 0,66 a 0,67	M.	0 75	Aggiunta

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 2. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunte all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901.** — 3 gennaio.

Nella prima colonna della pag. 7 dell'elenco generale e tariffa dei medicinali in vigore dal 1° gennaio 1901, la cui pubblicazione fu annunziata con *Atto* 225 del 1900, *aggiungere:*

al N. categorico 45, la lettera *A*,
id. 46, id. *A*,
id. 47, id. *F*,
id. 48, id. *O*,
id. 49, id. *F*,
id. 50, id. *F*,
id. 51, id. *O*,
id. 52, id. *F*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 3. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **Istruzioni amministrative per le truppe in Cina.** — 3 gennaio.

Sono state approvate e verranno prossimamente pubblicate le *Istruzioni amministrative per le truppe in Cina*, per le

quali cessano di avere effetto le varie istruzioni sin qui date in via provvisoria per esse truppe e segnatamente quelle del 14 luglio 1900, n. 5750 (Direzione generale servizi amministrativi).

I comandi, corpi ed uffici militari ne acquisteranno il numero di copie che loro occorrono, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è fissato in lire 0.30.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 4. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale.** — 4 gennaio.

Per effetto delle disposizioni contenute nel R. Decreto 27 dicembre 1900 (*Atto* 261 stesso anno) dovranno essere introdotte nell'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nella categoria IV, dopo il n. 3. *aggiungere*:

« 3.*bis* Tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra — capo di stato maggiore dell'esercito. »

Dopo il n. 6 della predetta categoria, *aggiungere*:

« 6.*bis* Tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata — vice ammiragli comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo — presidente del consiglio superiore di marina — comandanti in capo titolari delle squadre navali — tenente generale comandante titolare dell'arma dei carabinieri reali, se assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata — ispettori generali di artiglieria e del genio, se assimilati di rango ai comandanti di corpo d'armata. »

Le suaccennate autorità, a senso del 2° comma dell'art. 6 del R. Decreto 19 aprile 1868, rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato, e godono quindi del titolo di Eccellenza.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 2ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 gennaio.

DICEMBRE 23. — R. Decreto n. 488, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1901, *pag.* 7.
» 23. — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto relativo alla consegna della bandiera dell'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese all'ispettore generale d'artiglieria, *pag.* 8.
» 23 — Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto relativo alla concessione della bandiera all'arma del genio, *pag.* 9.
GENNAIO 8. — Medaglia di bronzo alla bandiera del genio, *pag.* 10.
» 10. — Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali di artiglieria, *pag.* 10.
» 10. — Pubblicazione della 4ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, coll'indice dell'annata 1900, *pag.* 11.
» 12. — Servizio degli ispettori provinciali, *pag.* 11.

Atto N. 5. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 488, che stabilisce la somma da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1901.** — 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 116 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. Decreto 6 agosto 1888, n. 5655;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma da pagarsi al tesoro dello Stato per contrarre l'arruolamento volontario di un anno nel R. esercito per l'anno 1901 è stabilita in lire *millesicento* per l'arruolamento nell'arma di cavalleria ed in lire *milleduecento* per l'arruolamento nelle altre armi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.

N. 6. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto relativo alla consegna della bandiera dell'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese all'ispettore generale d'artiglieria.** — 23 dicembre 1900.

SIRE,

Quando nel 1850 il Corpo Reale d'artiglieria dell'esercito piemontese, istituito dall'illustre Vostro Avo Amedeo VIII, fu ampliato ed ordinato in tre reggimenti, l'antica sua bandiera che rappresentava più secoli di gloriose gesta e di inalterata devozione al Re ed alla patria, veniva tolta al Real Corpo e depositata nella Armeria Reale di Torino, ove trovasi tuttora.

Ora che l'altissimo valore morale del sacro vessillo nazionale, dato alle truppe come segno di onore, di fede e di gloria, si fa sempre più manifesto; tanto che il Magnanimo Vostro Genitore volle fossero restituiti ai reggimenti di cavalleria gli antichi loro stendardi, e fosse concesso l'uso della bandiera nazionale alla legione allievi carabinieri come rappresentante dell'intera arma benemerita; sembra dovrebbe essere restituita l'antica bandiera del predetto Corpo Reale all'arma di artiglieria, legittima erede di quel venerato vessillo, di cui seppe accrescere il lustro, arricchendolo di preziose insegne d'onore per gli splendidi atti di valore compiuti nelle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Potrebbe esserne depositaria la più elevata autorità dell'arma, l'ispettorato generale, il quale, nelle grandi funzioni militari, come le riviste, dovrebbe affidarlo a reparti di artiglieria perchè vi intervenga al pari delle bandiere degli altri corpi del Regio Esercito.

Pertanto, colla fiducia di ottenere la benigna approvazione della Maestà Vostra, mi onoro di sottoporre all'Augusta Sua firma il qui annesso schema di Decreto:

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 1° ottobre 1850;

Visto il R. Decreto 17 giugno 1860;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La bandiera dell'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese, ora depositata nella R. Armeria, è restituita all'arma d'artiglieria e per essa affidata all'ispettore generale dell'arma stessa.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.

N. 7. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Relazione a Sua Maestà il Re e R. Decreto relativo alla concessione della bandiera all'arma del genio.** — 23 dicembre 1900.

SIRE,

Dopochè la Maestà Vostra ha benignamente concesso che la antica bandiera del Corpo Reale d'artiglieria sia restituita all'artiglieria, il sacro emblema che simboleggia l'unità della patria italiana sotto la gloriosa Vostra Dinastia è posseduto da tutte le armi combattenti del R. Esercito, ad eccezione di quella del genio.

Parmi che di un così alto onore non debba rimanere priva quell'arma, che, erede delle nobili tradizioni del Corpo Reale del genio, si illustrò, non meno delle armi sorelle, per insigni servizi resi alla patria e per segnalati atti di valore compiuti nelle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia.

Perciò, inspirandomi agli altissimi sentimenti che indussero i gloriosi Vostri Antenati a dare il vessillo nazionale ai reggimenti di fanteria e di cavalleria ed all'arma d'artiglieria, presento alla Maestà Vostra la proposta di concedere la bandiera all'arma del genio, di ordinare che, a somiglianza di quanto è disposto per l'artiglieria e per gli stessi motivi, essa sia affidata all'ispettore generale dell'arma, e che, al pari di quelle degli altri corpi del R. Esercito, essa intervenga alle grandi funzioni militari, come le riviste, consegnandola ad un riparto dell'arma del genio.

Nella fiducia che la Maestà Vostra vorrà concedere l'alta Sua approvazione alla mia proposta, mi onoro sottoporre all'Augusta Sua firma il qui unito schema di Decreto:

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 25 marzo 1860;

Visto il R. Decreto 23 dicembre 1900;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È concesso all'arma del genio l'uso della bandiera nazionale conforme a quella adottata per i reggimenti di fanteria.

La bandiera dell'arma del genio è data in consegna all'ispettore generale.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. 8. — ONORIFICENZE. — **Medaglia di bronzo alla bandiera del genio.** — 8 gennaio.

Durante la campagna del 1860-61 nelle Marche, Umbria e Bassa Italia, quattro delle sette compagnie del 2° reggimento zappatori del genio, che facevano parte dell'armata d'operazione, meritarono la menzione onorevole per gli atti di valore da esse compiuti.

Considerato che le dette quattro compagnie rappresentavano la maggioranza dei riparti del 2° reggimento zappatori che partecipò a quella campagna, e che si sarebbero verificate per l'antico 2° reggimento zappatori, se fosse stato provvisto di bandiera, le condizioni stabilite nell'*Atto* 107 del 1895 (§§ V e IX), le quali danno diritto al corpo di fregiare la propria insegna delle decorazioni ottenute;

Tenuto conto che il suindicato reggimento venne poi fuso, col 1°, nel *Corpo zappatori del genio*, d'onde, per successive trasformazioni, sono derivati gli attuali reggimenti del genio;

Questo Ministero, in conformità a quanto è disposto dal R. Decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, relativo alla istituzione di una medaglia di bronzo al valor militare in sostituzione della menzione onorevole, determina che alle menzioni onorevoli di cui furono insignite le quattro compagnie zappatori di cui sopra è parola, sia sostituita una medaglia di bronzo al valor militare, della quale sarà fregiata la bandiera concessa all'arma del genio col R. Decreto 23 dicembre 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 9. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria.** — 10 gennaio.

Sono state pubblicate in un solo fascicoletto le seguenti serie di aggiunte e varianti ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria, e cioè:

a) *Caricamento dei carri delle batterie da campagna.* (Edizione 1896), 8ª serie;

b) *Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione.* (Edizione 1897), 9ª serie;

c) *Caricamento delle fucine da campagna mod. 1884 per batterie di riserva.* (Edizione 1900), 1ª serie;

d) *Caricamento dei carri delle batterie da 7, a cavallo.* (Edizione 1897), 5ª serie.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto surriferito quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di lire 0,10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **10**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 4ª dispensa della *Disposizioni speciali per l'artiglieria* coll'indice dell'annata 1900**. — 10 gennaio.

È stata pubblicata la 4ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, coll'indice dell'annata 1900.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 40.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **11**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Servizio degli ispettori provinciali**. — 12 gennaio.

Con *Atto* n. 126 e Circolare n. 115 del 1896, furono istituiti gli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale, stabilite relazioni di ufficio e di dipendenza di essi con i prefetti delle rispettive provincie e con i comandanti delle rispettive divisioni militari, e determinati i criterî del principio gerarchico fondamentale, per cui il funzionamento tecnico delle società è regolato dai direttori del tiro, membri delle presidenze, e subordinatamente dai vice direttori e commissari alla dipendenza e sotto la vigilanza degli ispettori provinciali.

Per completare le dette disposizioni e rendere più efficace e regolare il servizio, si stabilisce quanto segue:

I. L'ispettore provinciale è investito di funzioni amministrative quale membro della direzione provinciale, e di funzioni tecniche quale delegato dell'autorità militare.

Le relazioni d'ufficio dell'ispettore provinciale, con i prefetti e con i comandanti di divisione militare da cui dipendono, devono quindi limitarsi agli affari di competenza di ciascuna delle due autorità.

E però gli ispettori riferiscono ai prefetti ed eseguiscono gli ordini di essi negli affari riguardanti il funzionamento generale delle società, le condizioni dei campi di tiro ed i provvedimenti che per questi occorrono indipendentemente dalle pratiche fatte o da farsi all'uopo direttamente dalla presidenza, le condizioni economiche delle società ed i bilanci preventivi e consuntivi, la distribuzione delle armi ed i locali ad esse adibiti, la condotta dei direttori del tiro nei rapporti cogli altri membri della presidenza; ed, in relazione alle attribuzioni delle direzioni provinciali, circa i certificati di idoneità per gli effetti degli articoli 8 e 9 della legge 2 luglio 1882, n. 883, la regolare tenuta dei registri di tiro, dei libretti di tiro e delle tabellette giornaliere.

Riferiscono invece ai comandanti di divisione militare ed eseguiscono gli ordini di essi negli affari riguardanti l'andamento tecnico delle società, la capacità e condotta dei direttori e vice direttori del tiro e l'eventuale loro sostituzione, lo stato e l'impiego delle armi e delle munizioni; ed, in relazione alla responsabilità dei direttori e vicedirettori di tiro, la regolare tenuta dei registri di tiro, dei libretti di tiro e delle tabellette giornaliere.

II. I direttori del tiro, che fanno parte delle presidenze e sono solidali con gli altri membri in tutti gli atti di queste, dipendono, per la parte tecnica del loro servizio, dal rispettivo ispettore provinciale, al quale rispondono personalmente della regolarità delle esercitazioni, dei registri, libretti e tabellette di tiro, e della conservazione ed impiego delle armi e delle munizioni.

Corrispondono per tali affari con l'ispettore provinciale, sottoponendo la corrispondenza al visto del presidente.

III. Annualmente gli ispettori provinciali riferiscono alle autorità civile e militare per la parte per cui da esse dipendono sulle condizioni e sui bisogni di ciascuna società in appositi moduli, inviati dal Ministero, dopo che sui medesimi avranno riferito il presidente e il direttore del tiro. Sui moduli stessi faranno risultare il loro parere i prefetti del Regno ed i comandanti di divisione militare e di corpo d'armata.

IV. Gli ispettori provinciali hanno l'obbligo di eseguire tutte le ispezioni nel modo e nel periodo di tempo ordinati dal Ministero.

Solo in caso di comprovato impedimento temporaneo, le ispezioni potranno essere differite con autorizzazione dei prefetti o dei comandanti di corpo d'armata.

Queste autorità proporranno al Ministero in sostituzione dell'ispettore che non ottemperasse, salvo i casi su accennati, al dovere di eseguire le ispezioni ordinate, o che non rispondesse ai doveri tutti della carica.

V. Le ispezioni da eseguirsi sono *ordinarie* e *straordinarie*, tutte autorizzate singolarmente dal Ministero su proposta del prefetto o del comandante del corpo d'armata, da cui l'ispettore dipende, secondo la competenza di ciascuno, accennata nell'articolo I del presente *Atto*.

Nel presentare la proposta, le dette autorità dovranno sempre specificare i giorni occorrenti per eseguire l'ispezione.

L'ispezione *ordinaria* ad una società avrà luogo quando questa lascia a desiderare sul suo funzionamento generale, e quindi interessi conoscere dall'ispettore quali siano i difetti amministrativi del sodalizio, e quali rimedi possono apportarvisi.

L'ispezione *straordinaria* avrà luogo quando un fatto anormale e grave richieda pronti ed illuminati provvedimenti.

L'ispezione ordinaria sarà eseguita attenendosi, per quanto è possibile, alle norme qui sotto indicate, e quella straordinaria seguendo le istruzioni che saranno volta per volta impartite all'ispettore dalle autorità superiori, e sussidiariamente, per quanto è possibile, le norme delle ispezioni ordinarie.

VI. Entro un mese dalla esecuzione, l'ispettore dovrà riferire al prefetto e comandante di divisione militare sulle ispezioni passate alle società, secondo la competenza dell'articolo I.

VII. Le ispezioni ordinarie dovranno possibilmente essere eseguite con intervento dell'ufficio di presidenza della società, ed i risultati esposti in apposito processo verbale, redatto dal segretario della società stessa, e firmato da tutti i membri di presidenza presenti e dall'ispettore, da trasmettersi alle autorità civile e militare insieme con il giudizio sul funzionamento del sodalizio e con le proposte che l'ispettore crederà del caso.

VIII. L'ispezione comprenderà due parti: l'una sulla situazione e sul funzionamento amministrativo della società; l'altra sul funzionamento tecnico.

L'ispettore potrà consultare prima di partire per eseguire le ispezioni, le pratiche ufficiali che riflettono questioni relative alle società da visitare; e sul luogo potrà attingere dalle autorità locali e dall'arma dei carabinieri reali le informazioni occorrenti per l'esatto adempimento delle sue mansioni.

Sul luogo l'ispettore s'informerà pure se vi hanno ufficiali in congedo, od in mancanza, sottufficiali e caporali maggiori in congedo, idonei e disposti ad assumere le funzioni di direttori e vice direttori, tenendone nota *per il caso* ne fosse richiesto dal comandante della divisione militare.

IX. L'ispettore provinciale, prendendo come base l'ultimo rapporto, di cui all'articolo III, eseguirà l'ispezione sulle seguenti materie:

a) Funzionamento dell'ufficio di presidenza — esame di tutti i registri prescritti — visita dei locali — ufficio di segreteria e impiegati;

b) Situazione dei soci — confronto fra le cifre segnate nell'ultimo rapporto e le corrispondenti nell'ultimo bilancio sociale approvato — registro generale dei fogli individuali in confronto con le tabellette giornaliere — controllo di qualche libretto individuale — esame rigoroso dei documenti relativi ai tiratori dichiarati idonei agli effetti degli articoli 8 e 9 della legge sopra citata;

c) Esame dei conti consuntivi approvati — esame del registro dei mandati di pagamento in confronto dei corrispondenti titoli di spesa inscritti nei relativi articoli del bilancio approvato — esame degli storni e se furono regolarmente approvati dalla direzione provinciale — in casi dubbi, confronto dei documenti della società con quelli dell'incaricato del servizio di cassa della società stessa o dell'esattore;

d) Locali ove si custodiscono le armi e le munizioni — stato delle armi e delle munizioni e loro uso nelle esercitazioni regolamentari e nelle gare;

e) Visita al campo di tiro — sue condizioni generali e particolari — possibilmente assistere a qualche esercitazione.

X. Compiuta l'ispezione, l'ispettore espone i suoi apprezzamenti all'ufficio di presidenza, impartisce, ove occorra, disposizioni, istruzioni, consigli tanto per porre riparo ad inconvenienti verificati, quanto per dare incremento alla società.

Di ogni cosa in fine, riferisce alle autorità civile e militare secondo il prescritto dall'articolo VI del presente *Atto*, aggiungendo tutte quelle informazioni di carattere riservato che non potevano trovar posto nel processo verbale di cui sopra.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 3ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 gennaio.

GIUGNO 29. — Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione, *pag.* 15.
DICEMBRE 9. — R. Decreto n. 491 che modifica l'altro R. Decreto in data 6 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 18.
GENNAIO 17. — Istituzione della commissione militare di linea di Napoli, *pag.* 19.
» 17. — Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace, *pag.* 20.
» 17. — Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo, *pag.* 20.
» 17. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 20.
» 18. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 21.

Atto N. **12**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Somministrazione dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione.** — 29 giugno 1900.

IL MINISTRO DELLA GUERRA,
IL MINISTRO DEL TESORO
ED IL MINISTRO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Visti i Decreti Ministeriali 20 maggio 1887 e 13 agosto 1888, coi quali furono date norme speciali per la somministrazione dei fondi per taluni corpi e comandi del R. esercito in caso di mobilitazione;

Ritenuta la convenienza di provvedere, in seguito al nuovo ordinamento dell'esercito, che i procedimenti per la più pronta somministrazione dei fondi per la mobilitazione siano estesi, in genere, a tutti i corpi, comandi ed uffici militari, pei quali sia ciò riconosciuto necessario;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

DECRETANO:

Art. 1.

Sono approvate le annesse istruzioni speciali per la somministrazione dei fondi ai corpi, comandi ed uffici del R. eser-

ERRATA-CORRIGE.

Atto 11, pag. 13 — Nella prima riga del secondo capoverso della pagina, *leggasi:* Queste autorità proporranno al Ministero la sostituzione, ecc.

cito in caso di mobilitazione, le quali sostituiscono quelle approvate coi sopra citati Decreti 20 maggio 1887 e 13 agosto 1888.

Art. 2.

Il presente Decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 29 giugno 1900.

C. di S. Martino.
G. Rubini.
A. Pascolato.

ISTRUZIONI SPECIALI *per la somministrazione di fondi ai corpi, comandi ed uffici del R. esercito in caso di mobilitazione.*

1. La somministrazione dei fondi ai corpi, comandi ed uffici del R. esercito per le spese occorrenti al momento della mobilitazione è fatta con *ordini di pagamento speciali*, emessi, per disposizione del Ministero della guerra, dall'ufficio d'amministrazione dei personali militari varî sino dal tempo di pace, ma che non potranno essere riscossi se non all'atto della mobilitazione.

2. Siffatti ordini di pagamento — muniti di matrice, contromatrice ed avviso di emissione — sono stampati sopra carta verde-mare con la intestazione: « Fondi per la mobilitazione » e con la generica indicazione: « con quietanza del destinatario o della persona all'uopo delegata, sulla presentazione del *libretto di riscossione* ».

Essi saranno rilasciati, senza distaccarne la contromatrice, per somme determinate, ma lasciandovi in bianco le indicazioni della sezione di tesoreria e del luogo ove dovrà farsene il pagamento.

3. Gli ordini di pagamento da riscuotersi fuori dei capoluoghi di provincia non dovranno però, in massima, eccedere ciascuno l'importo di lire 500; saranno rilasciati nelle quantità occorrenti a formare le somme necessarie, e verranno poi riscossi presso gli uffici postali di 1ª e 2ª classe.

4. Gli ordini emessi sono custoditi sotto la personale responsabilità delle autorità cui sono intestati (comandanti di reggimento, deposito o distaccamento o capi di servizio), con-

servandoli nella cassa del comando od ufficio dipendente (cassa di riserva, dove esiste).

5. Ricevuto l'ordine della mobilitazione, i comandi, corpi ed uffici completano essi medesimi gli ordini di pagamento e le contromatrici con la indicazione della sezione di tesoreria e del luogo in cui deve farsene la riscossione, e segnandovi la data del sopraggiunto ordine di mobilitazione.

6. Per gli ordini da riscuotersi presso la stessa sezione di tesoreria, i comandi, corpi ed uffici fanno tenere le relative contromatrici alla delegazione del tesoro della provincia e curano l'esazione degli ordini, mercè il *libretto di riscossione*, secondo i procedimenti consueti stabiliti dal regolamento di amministrazione.

Per quelli che debbono essere riscossi fuori del capoluogo di provincia, si osserveranno inoltre, per la riscossione, le speciali disposizioni che seguono.

7. *Disposizioni speciali per la riscossione dei fondi fuori dei capoluoghi di provincia.* — Per gli ordini di pagamento, che debbono essere riscossi fuori dei capoluoghi di provincia, i comandi, corpi ed uffici, appena ricevuto l'ordine di mobilitazione, daranno avviso per lettera alla direzione delle poste e dei telegrafi, dalla quale dipende l'ufficio che dovrà essere richiesto del pagamento, circa l'entità di questo. La detta lettera dovrà essere spedita in raccomandazione, suggellata a ceralacca.

I comandi, corpi ed uffici daranno quindi avviso all'ufficio postale dell'ora in cui i titolari degli ordini o i loro delegati vi si recheranno per farne la esazione; indicandone al tempo stesso il preciso importo complessivo, e attenderanno la risposta di esso ufficio per compilare gli atti del *libretto di riscossione.*

L'ufficio postale, se ha fondi sufficienti per la estinzione degli ordini, si terrà a disposizione dei comandanti per l'ora convenuta.

Diversamente, si affretterà ad assumere informazioni dagli altri contabili locali sulla disponibilità delle somme presso di essi esistenti, invitandoli a recarli di persona presso l'ufficio postale nella stessa ora predetta, al fine di completare, in quanto sia possibile, il fondo per il pagamento degli ordini relativi.

8. Dopo il pagamento, le contromatrici degli ordini estinti saranno, a cura dei comandi, corpi ed uffici, immediatamente trasmesse, in piego raccomandato, alla delegazione del

tesoro competente, e, in prova della fatta spedizione, ritireranno dall'ufficio postale la ricevuta corrispondente.

Inoltre gli stessi comandi ed uffici militari daranno avviso alla delegazione, con apposito telegramma, della somma riscossa, affinchè, allo arrivo delle contromatrici, possa confrontare se l'importo di esse corrisponda a quello indicato nel telegramma.

9. Ai contabili, che fornissero somme per completare il fondo necessario alla estinzione degli ordini suddetti, gli uffici postali di 1ª e di 2ª classe rilasceranno vaglia postali a favore della sezione di tesoreria nel capoluogo della provincia; e questi vaglia postali, all'atto della consegna, da farsene ai detti contabili in presenza dei comandanti dei corpi o loro delegati, dovranno essere da questi muniti del loro visto, onde resti accertato che le somme vennero appunto fornite per il pagamento degli ordini da essi presentati all'ufficio postale per la riscossione.

Resterà a cura degli uffici postali di dare al tempo stesso notizia telegraficamente, ovvero con lettera, alle direzioni postali-telegrafiche, da cui dipendono, delle somme pagate con i propri fondi e di quelle fornite da altri contabili contro rilascio di vaglia postali a favore delle sezioni di tesoreria.

10. *Comunicazioni al Ministero del tesoro.* — All'atto della mobilitazione, il Ministero della guerra trasmetterà al Ministero del tesoro, per opportuna sua norma, uno specchio dimostrativo degli ordini di pagamento che risultano emessi, coll'indicazione delle tesorerie dalle quali dovranno essere riscossi.

Roma, 29 giugno 1900.

C. DI S. MARTINO.
G. RUBINI.
A. PASCOLATO.

N. **13**. — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 491 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa** — 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Vista la legge 25 gennaio 1888, n. 5177 (serie 3ª), relativa agli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, modificato dal Nostro Decreto 16 agosto 1900, n. 334;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel testo dell'articolo 2°, § 8, del succitato R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, *alle parole*: « Entro un anno dal. . . » *sono sostituite le seguenti*: « Dopo il. . . . . ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **14.** — TRASPORTI. — **Istituzione della commissione militare di linea di Napoli**. — 17 gennaio.

1. Con le stesse norme contenute nei numeri 1, 2, 3 e 6 dell'*Atto* 251 del 1898 viene istituita, a datare dal 1° febbraio 1901, una commissione militare di linea con sede in Napoli.

2. La competenza di questa commissione si estende a tutte le linee ferroviarie del 2° compartimento della Rete mediterranea, nonchè a quelle delle Reti minori interposte.

3. Nel n. 2 del predetto *Atto*, *in luogo di*: « (R. Decreto 26 luglio 1874) », *sostituire*: « (R. Decreto 8 luglio 1900) ».

Nel n. 5 resta abolito il comma *a*).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **15.** — TRASPORTI. — **Varianti all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace.** — 17 gennaio.

Per effetto della istituzione di comandi militari permanenti di stazione a Parma ed a Messina (*Atto* 55 del 1900) e per effetto della costituzione della commissione militare di linea di Napoli (*Atto* 14 del corrente anno) dovranno essere apportate le varianti qui appresso indicate all' istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace (*Atto* 58 del 1896), già modificata cogli *Atti* 253 del 1898 e 123 del 1899:

§ 4, alinea 7ª, *alle parole*: « al comando del corpo di stato maggiore (Ufficio trasporti) i comandi di stazione di Pisa, Roma e Napoli », *sostituire le seguenti:* « alla commissione militare di linea di Napoli i comandi di stazione di Pisa, Roma, Napoli e Messina ».

Al medesimo § 4, alinea 7, aggiungere il comando di Parma a quelli che debbono riferire alla commissione militare di linea di Bologna. *Il Ministro* — C. di S. Martino.

N. **16.** — RECLUTAMENTO. — **Varianti all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo.** — 17 gennaio.

Per effetto della costituzione della commissione militare di linea di Napoli (*Atto* 14 del corrente anno) dovranno essere apportate le varianti qui appresso indicate all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi (art. 8), già modificata con l'*Atto* 254 del 1898:

N. 42. Nel comma c), *alle parole*: « al comando del corpo di stato maggiore (Ufficio trasporti) », *sostituire le seguenti*: « alla commissione militare di linea di Napoli »

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **17.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto.** — 17 gennaio.

Si sono pubblicati:

il 13° fascicolo di aggiunte e variante al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (Parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esem-

plari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari unitamente a quelli occorrenti, agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 13° fascicolo è di cent. 35 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di cent. 25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **18.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 18 gennaio.

La parte della categoria III del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, compresa sotto la denominazione « Caserme », dal n. 1 al n. 77 (*Atti* 95 del 1895 e 180 del 1899) è abrogata e le è sostituito l'allegato *A* al presente *Atto*.

Anche il materiale di tipo vario, cioè di modello abolito, ridotto, trasformato, di materia prima, foggia e dimensioni diverse, che ora viene designato sotto varie denominazioni e prezzi, dev'essere indicato nelle scritture con le sole voci e prezzi risultanti dal predetto allegato *A* e promiscuamente al materiale di tipo regolamentare della medesima specie se non esiste una voce speciale per designarlo.

I relativi movimenti contabili saranno attuati con la data del 1° luglio 1901. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO **A**.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
III	1	Armadi	N.	35 00	
»	2	Asciugatoi per ufficiali	»	1 00	
»	3	Assicelle da letti	»	1 40	
»	4	Attaccapanni di ferro, mobili	»	10 00	
»	5	Attaccapanni vari	»	6 50	
»	6	Bacini per l'acqua di rifiuto	»	1 50	
»	7	Badili	»	1 50	
»	8	Bicchieri	»	0 30	
»	9	Bottiglie	»	0 80	
»	10	Bracieri di ferro	»	4 00	
»	11	Brande di ferro	»	20 00	
»	12	Brocche di ferro smaltato	»	2 25	
»	13	Brocche di maiolica	»	1 00	
»	14	Candelieri	»	1 20	

III	15	Cappotti da sentinella, mod. 1885	N.	25	00
»	16	Cappotti da sentinella vari	»	18	00
»	17	Cassette da spazzature	»	1	50
»	18	Cassettoni	»	40	00
»	19	Catinelle di ferro smaltato	»	1	25
»	20	Catinelle di maiolica	»	1	00
»	21	Cavalletti di ferro	»	2	50
»	22	Cestini per carbone e brace	»	0	50
»	23	Coperte di lana, tipo regolamentare	»	14	00
»	24	Coperte varie	»	12	00
»	25	Copriletti per letti da ufficiali	»	7	00
»	26	Crine vegetale	kg.	0	80
»	27	Federe	N.	1	20
»	28	Fodere da capezzali per letti da truppa	»	0	55
»	29	Fodere da capezzali per letti da ufficiali	»	0	75
»	30	Fodere da guanciali	»	0	75
»	31	Fodere da materassi per letti da truppa	»	4	30
»	32	Fodere da materassi per letti da ufficiali	»	6	50
»	33	Fodere da pagliericci per letti da truppa	»	4	30
»	34	Fodere da pagliericci per letti da ufficiali	»	5	00
»	35	Granate di saggina	»	0	60
»	36	Lana	kg.	2	20
»	37	Lanterne per corpi di guardia	N.	1	50
»	38	Lavamani di ferro	»	3	50
»	39	Lenzuola per letti da truppa	»	4	30
»	40	Lenzuola per letti da ufficiali	»	6	50
»	41	Lettiere a due spalliere con rete metallica	»	40	00
»	42	Lettiere varie	»	25	00
»	43	Lumi ad olio per corpi di guardia	»	0	50
»	44	Molle di ferro	»	1	50
»	45	Pagliericci con elastici	»	20	00
»	46	Palette di ferro	»	1	50
»	47	Panche da caserma	»	3	50
»	48	Piccozze	»	2	00
»	49	Poltrone	»	20	00
»	50	Portamaterassi da brande	»	4	50
»	51	Recipienti per olio	»	0	50
»	52	Scendiletti	»	1	50
»	53	Secchie di legno	»	1	50
»	54	Secchie di metallo	»	3	50
»	55	Sedie impagliate	»	3	00
»	56	Sofà a letto	»	40	00
»	57	Soffietti	»	2	00
»	58	Specchi a toletta	»	15	00
»	59	Tabella di carico	»	1	25
»	60	Tavole da caserma	»	10	00
»	61	Tavolini da corpi di guardia	»	7	00
»	62	Tavolini da notte	»	10	00
»	63	Tavolini per scrivere	»	12	00
»	64	Tende da finestre, complete	»	8	00
»	65	Vasi di ferro smaltato	»	1	25
»	66	Vasi di maiolica	»	1	00
»	67	Vassoi	»	1	00

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 4ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 gennaio.

OTTOBRE 9. — R. Decreto n. 491 che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare, *pag.* 23.
GENNAIO 19. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag.* 24.
» 20. — Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino, *pag.* 31.
» 21. — Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (Allegato n. 1 al regolamento del servizio sanitario militare), *pag.* 31.
» 23. — Nozioni di topografia per i carabinieri reali, *pag.* 36.
» 24. — Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie, *pag.* 36.
» 24. — Aggiunta al regolamento sull'uniforme (Allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare), *pag.* 36.
» 25. — Istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile mod. 70/87, *pag.* 37.
——— Decisioni di massima, *pag.* 38.

Atto N. **19**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 491 che approva le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare**. — 9 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il Regio Decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª), col quale vennero approvate le condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare;

Visto lo schema delle modificazioni ed aggiunte alle dette condizioni generali, proposto dall'ispettore delle costruzioni del genio col foglio 28 luglio 1897;

Visto lo schema delle nuove condizioni generali, nel quale, oltre alle proposte dell'ispettorato delle costruzioni del genio, venne pur tenuto conto del parere 21 dicembre 1899 della R. avvocatura erariale generale;

Visti i pareri, 30 marzo 1900 dell'ispettore delle costruzioni del genio, 31 marzo 1900 dell'ispettore generale del genio;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 9, pag. 11. — Nell'alinea c) *invece di:* mod. 1884, *leggasi:* mod. 1844.

Ritenuto che è stato adempiuto alle prescritte formalità amministrative;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le qui annesse condizioni generali (1) per l'appalto dei lavori del genio militare, d'ordine Nostro firmate dal Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, da sostituirsi a quelle già approvate col R. Decreto 14 luglio 1887, n. 4879 (serie 3ª), e depositate in originale presso l'archivio di Stato, e per copia conforme presso la Corte dei conti del Regno.

Art. 2.

Con altro Decreto sarà provveduto a regolare le competenze ai funzionari militari e civili designati a comporre i collegi arbitrali di cui al capitolo VI delle condizioni generali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli Capodimonte, 9 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

(1) Le condizioni generali sono in corso di stampa e saranno prossimamente distribuite agli uffici interessati.

N. **20**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione.** — 19 gennaio.

Per mettere il *Regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi del regio esercito* in armonia alle innovazioni posteriormente avvenute in altre disposizioni, si determina che siano fatte in esso regolamento le modificazioni seguenti:

1.

§ 217. *Togliere* l'indicazione delle indennità n. 17 e 19.

2.

§ 219. Il comma *b*) è *soppresso.*

3.

§ 239. Comma *d*). *In luogo* di: « 11-*d* », *mettere*: « 11-*a*, *b* e *d* » e dopo il n. 16, *in luogo di*: « e 18 », *mettere*: « 17, 18 e 19 » *e aggiungervi alla fine,* « e le spese per le manovre coi quadri (cancelleria, carte, guide, nolo di cavalli o muli e simili) che occorrano oltre le diarie personali ».

4.

§ 241. *Aggiungere alla fine del primo comma*: « per le spese di servizio incontrate per le manovre coi quadri, le correlative note quitanzate ».

5.

§ 313. Nel secondo comma *togliere le indicazioni* « *a-b* ».

6.

§ 317. *Soppresso.*

7.

§ 525. *Togliere le parole*: « le fucine di cavalleria, e le casse d'armaiuolo », *e aggiungervi invece il comma seguente*:

« Per le fucine di cavalleria e per le casse d'armaiuolo sono da osservarsi le norme contenute nella *Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo C*, e nella *Istruzione sulla conservazione del materiale di artiglieria* ».

8.

§ 625. *Togliere le parole*: « e per le vettovaglie in carico agli stabilimenti delle sussistenze, le direzioni di commissariato » *e quindi aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:*

« Gli stabilimenti delle sussistenze e i corpi, che hanno in carico le vettovaglie di riserva dei forti, depositi speciali della zona alpina, magazzini delle prealpi, piazze marittime, batterie costiere, piazze forti interne, isole, ecc. compilano la *Situazione* mod. 355bis e la inviano parimente al comando del corpo d'armata (i primi per mezzo delle direzioni di commissariato) entro i primi cinque giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre ».

§ 627. *Sostituirlo col seguente*:

§ 627. I comandi di corpo d'armata, dopo aver accertata la esattezza delle *Situazioni* mod. 355 e 355bis, trascrivono le rimanenze finali profferte dalle medesime su apposito riepilogo e, non più tardi del giorno 10 del primo mese del trimestre successivo, inviano copia del riepilogo stesso al Ministero (*Div. sussistenze*) corredato delle situazioni ricevute dai corpi e stabilimenti) ».

§ 628. *In luogo di*: « 4° trimestre », *porre*: « 2° trimestre ».

§ 635. Nel primo comma, *in luogo di*: « (art. 26 del Regolamento generale sui dazi di consumo 25 agosto 1870, n. 5840) », *mettere*: « (art. 95 del Regolamento generale sui dazi di consumo 27 febbraio 1898, n. 84) ».

Al 2° comma *sostituire i seguenti*:

« Pertanto, negli acquisti di vettovaglie di riserva, non si tien conto dell'onere daziario e si pattuiscono le provviste fuori dazio.

« Trattandosi di avena o di fieno di riserva forniti dalle imprese del foraggio, si seguono, per l'onere daziario, le disposizioni contenute nei relativi capitoli d'oneri ».

§ 642. Nel comma *c*), *in luogo di*: « art. 22 del regolamento 25 agosto 1870 n. 5840 », *porre*: « art. 90 del regolamento 27 febbraio 1898 n. 84 ».

§ 644. *In luogo di*: « Le derrate avariate e vendute che gli acquirenti dichiarano di voler esportare... », *mettere*: « Le derrate avariate e vendute e quelle cedute che gli acquirenti od i cessionari dichiarino di voler esportare... ».

§ 649. Nel secondo comma, *invece di*: « giusta l'art. 6 del regolamento, ecc. », *porre*: « giusta l'art. 25 del regolamento 27 febbraio 1898, n. 84 ».

§ 651. Nell'ultimo comma, *dopo le parole*: « somma riconosciuta dovuta », *intercalare*: « negli uffici daziari alla persona incaricata della riscossione ».

§ 653. *Vi è sostituito il seguente*:

« § 653. Anche quando in un trimestre non abbiano avuto da pagare oneri daziari, i corpi invieranno ugualmente il *Conto* mod. 818 colle sole indicazioni, in quarta pagina, delle rimanenze e corredato, ove ne sia il caso, dei documenti che giustifichino i movimenti in aumento o diminuzione ».

9.

§ 674. *Sostituirvi il seguente*:

« § 674. Per gli uomini in congedo, che hanno concorso alla leva nell'isola di Sardegna, valgono le seguenti eccezioni:

a) quelli che hanno servito nei bersaglieri, nella cavalleria, nell'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — esercito permanente e milizia mobile — e quelli appartenenti alla artiglieria da costa, da fortezza, alle compagnie operai, al genio ed alle compagnie di sussistenza — esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale, compresa in questa i provenienti dalle varie altre specialità dell'artiglieria, meno il treno — sono tenuti in forza dal distretto militare di Cagliari;

b) quelli ascritti alle compagnie di sanità sono tenuti in forza dall'ospedale militare di Cagliari.

Il distretto e l'ospedale militare di Cagliari tengono, per gli uomini in congedo loro assegnati, appositi *Ruoli alfabetici* mod. 73 *B*, come se fossero depositi di corpo e colle stesse norme stabilite per questi. Il distretto vi inscriverà però solo gli uomini appartenenti per fatto di leva a quello di Sassari ».

10.

§ 714. Il primo comma *è surrogato dal seguente*:

« Il 2 ed il 17 d'ogni mese i corpi compilano pure e trasmettono al comandante della divisione territoriale il *Rapporto situazione di corpo* per il periodo della quindicina trascorsa, ma limitatamente a ciò che riguarda le compagnie stanziate nella divisione ».

11.

§ 726. Nelle righe prima e settima del primo comma ed ultima del secondo comma, *alla voce*: « aprile », *sostituire*: « luglio ».

§ 730. Alle righe seconda e quinta, *in luogo di*: « aprile », *mettere*: « luglio ».

12.

§ 750. *Aggiuntovi il comma seguente*:

« Pei trasferiti, che durante il viaggio per recarsi alla nuova destinazione entrino all'ospedale, il trasferimento dovrà effettuarsi, in ogni caso, dal giorno successivo a quello in cui sono entrati nei luoghi di cura ».

§ 753. *Aggiungervi quanto segue:*

« Nel caso di trasferiti che durante il viaggio siano stati ricoverati in stabilimenti sanitari, il corpo cui erano destinati, ricevendo dall'ospedale militare interessato la relativa notificazione (§ 1399), assume gli uomini nella forza senza assegna (§ 1397) con effetto dal giorno successivo a quello dell'entrato

nel luogo di cura, annullando la precedente variazione di passaggio eseguita sotto la data del giorno in cui gli individui avrebbero dovuto arrivare, e informandone contemporaneamente il corpo cui i medesimi appartenevano affinchè faccia esso pure la corrispondente variazione di rettifica » (1).

13.

§ 1048. Al quarto comma, *sostituire il seguente*:

« A quest'uopo sarà trasmesso al corpo, che deve effettuare l'operazione, il correlativo ordine di pagamento da quitanzare ed un vaglia bancario o postale intestato al relatore del corpo medesimo per l'importo della somma dovuta, sotto detrazione delle spese che siano occorse per la emissione del vaglia, le quali sono a carico del fornitore.

L'amministrazione incaricata, provveduto che dal relatore sia fatta sul vaglia la girata a favore del creditore colla formola indicata nel successivo § 1052, lo rimette al creditore stesso e, ritirata la quietanza della somma sull'ordine di pagamento, rinvierà questo al corpo committente.

Nel caso che il pagamento debba effettuarsi in luoghi dove non abbia sede alcun corpo, se ne darà l'incarico, nel modo anzidetto, al comandante locale dell'arma dei carabinieri reali » (2).

14.

§ 1212. Alla nota a piè di pagina *è sostituita la seguente*:

« (2) Esempio: Per gli ufficiali nominati entro l'anno 1898, il diritto all'indennità decorre dal 1° luglio 1899 e il primo pagamento ha luogo dal 15 luglio 1900 ».

15.

§ 1247. Nel primo comma *togliere entro la parentesi la parola:* « danaro », *e aggiungere invece ad esso comma il seguente periodo*:

« Se il defunto ha lasciato pure danaro, questo sarà introitato in cassa per essere poi pagato agli aventivi diritto ».

---

(1) A giustificare queste variazioni di rettifica, il corpo ricevente annetterà al *Prospetto* mod. 215 (§ 134) il *Preavviso* mod. 83 trasmesso dall'ospedale, ed il corpo perdente l'analoga comunicazione ricevuta dall'altro.

(2) La decisione di massima n. 5-1899 resta per conseguenza abolita.

16.

§ 1399. *Aggiungervi, come secondo comma, quanto segue:*

« Le stesse norme saranno osservate per i trasferiti in altri corpi, i quali, durante il viaggio per recarsi alla nuova destinazione, vengano accolti in stabilimenti sanitari, avvertendo che il preavviso dovrà essere mandato al corpo cui i militari erano diretti e al quale si considerano già transitati (§ 750) ».

17.

§ 1442. Nel primo comma, *dopo la parola*: « genio », *aggiungere*: « e della scuola di cavalleria ».

Al secondo comma, *aggiungere*: « lire 200 per la scuola di cavalleria ».

18.

§ 1502. *Aggiungervi come primo comma la disposizione seguente:*

« Entro i primi cinque giorni di ogni mese i corpi delle armi a cavallo trasmetteranno al Ministero la *Situazione della forza complessiva dei quadrupedi* mod. 180, nella quale saranno indicati i cavalli e muli esistenti al 1° del mese stesso ».

19.

§ 1520. *Vi è aggiunto il seguente comma:*

« Pei cavalli aggregati ad altri corpi in occasione delle grandi manovre o manovre di campagna, e in ogni altra circostanza in cui l'aggregazione non duri oltre giorni trenta, le spese per la manutenzione e rinnovazione della ferratura e bardatura, salvo le piccole riparazioni d'urgenza, sono a carico del corpo cui i quadrupedi sono effettivi. Epperò in questi casi l'assegno di aggregazione dovuto (§ 1519) è ridotto a L. 1,15 al giorno ».

20.

§ 1536. Nel primo comma, *in luogo di:* « nei dieci giorni », *porre:* « nei venti giorni ».

21.

§ 1570. *Aggiungere al secondo comma:*

« Dovendo però l'indennità essere corrisposta in relazione al carico della corrispondente spesa, saranno escluse le giornate relative ad aggregazioni non eccedenti i 30 giorni (§ 1520); ma

per contro si aggiungeranno le giornate dei cavalli effettivi che si trovano comandati altrove nelle medesime condizioni di aggregazione. »

22.

§ 1692. Nel comma *a*) *togliere le parole*: « della camera dell'ufficiale di picchetto ».

23.

§ 2158. *Togliere nel primo comma le parole*: « *internazionali* o *consolari* ».

§ 2159. *Soppresso.*

§ 2160. *Togliere, all'ultima riga, le parole*: « internazionali e consolari ».

§ 2161. *Sostituirlo col seguente*:

« I vaglia ordinari stati pagati ai destinatari dovranno, pel rimborso dall'ufficio di posta, essere compresi su apposite *Note descrittive* (color bianco) ».

§ 2162. Al primo comma, *dopo la parentesi* « (color verde) », *aggiungere*: « ed i vaglia *internazionali* o *consolari* ».

24.

§ 2576. Nel primo comma, *dopo le parole*: « servizio ausiliario », *aggiungere*: gli ufficiali in congedo del regio esercito e della regia marina provvisti di pensione vitalizia (1) ».

25.

§ 2692. Nell'ultimo comma *modificare come in appresso*: « ... per gli ufficiali della posizione ausiliaria, e per gli ufficiali in congedo provvisti di pensione, la retta è commisurata sul grado che rivestivano quando cessarono dal servizio attivo, senza, cioè, tener conto delle promozioni che abbiano successivamente conseguite ».

26.

Allegato *C*. Al secondo comma del n. 5 a pagina 904 *sostituire il seguente:*

« Se nel frattempo l'ufficiale od impiegato viene collocato in aspettativa, o passa in altra posizione nella quale lo stipendio sia ridotto, la ritenuta straordinaria viene parimenti ridotta

(1) *Atti* 65-1898 e 195-1899.

proporzionalmente allo assegno della nuova posizione e dovrà poi, se occorra, essere continuata nella misura primitiva al rientrare dell'ufficiale od impiegato nel godimento dello stipendio di attività di servizio, fino al compimento della somma che avrebbe dovuto ritenersi durante il primo anno della nomina o della promozione od aumento sessennale. Così pure, se durante il primo anno l'ufficiale od impiegato passa in una posizione nella quale lo stipendio rimane sospeso, rimane pure sospesa la ritenuta straordinaria, salvo a ripigliarla quando venga riacquistato il diritto allo stipendio ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **21.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino.** — 20 gennaio.

È stata pubblicata una nuova edizione delle *Norme per il servizio balneo-termale, idropinico e marino* (Allegato n. 2 al regolamento del servizio sanitario militare), che sostituisce quella in data 3 aprile 1887.

I comandi, corpi, direzioni ed uffici militari acquisteranno delle Norme predette il numero di esemplari che riterranno per essi necessari.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero farne acquisto a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare è di cent. 20.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **22.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni alle norme per la statistica sanitaria (Allegato n. 1 al regolamento sul servizio sanitario militare).** — 21 gennaio.

A pag. 11 delle norme suddette (edizione 20 gennaio 1898) *sopprimere* l'ultimo comma del § 13 che comincia con le parole: « Qualora occorrano modificazioni, ecc. » e *sopprimere* pure tutto il § 14, *sostituendovi* i seguenti:

§ 13bis. Allorchè le condizioni edilizie e igieniche dello spedale principale o dei dipendenti succursali, infermerie di presidio, depositi di convalescenza, e stabilimenti balneo-termali, richiedano lavori di maggiore importanza di quelli di ordinaria manutenzione, i direttori di ospedale principale compile-

ranno una breve relazione a parte, con quelle proposte concrete che crederanno opportune, e riporteranno dette proposte, in modo succinto, nel modello n. 15 del presente allegato.

§ 14. La relazione tecnica sanitaria è compilata in duplice copia e trasmessa al direttore di sanità non più tardi del 15 marzo, insieme alla relazione sulle condizioni edilizie ed igieniche, e al modello n. 15.

Il direttore di sanità, presane conoscenza e aggiuntevi le proprie osservazioni, invia direttamente all'ispettorato di sanità militare una copia della relazione tecnica per servire di base alla compilazione della statistica sanitaria; invia la seconda copia della relazione al comandante della divisione dalla quale dipende il direttore dell'ospedale che l'ha compilata, e la relazione edilizia col modello 15 alla direzione del genio militare, che la trasmette a sua volta al comando della divisione colle proprie osservazioni e proposte.

Il comandante della divisione, presane conoscenza e fattevi quelle annotazioni che crederà opportune, la trasmette al comandante del corpo d'armata, il quale, in base ai mezzi che ha disponibili, provvede per i lavori riconosciuti necessari. Dal comando di corpo d'armata poi, le relazioni suddette e il modello n. 15 sono inviati, non più tardi del 30 aprile, al Ministero della guerra, il quale sentito il parere dell'ispettorato di sanità militare, e avute dalle direzioni del genio interessate le relative proposte concrete, determina circa gli altri lavori, che non sono di spettanza dei comandanti di corpo d'armata.

Al § 16 *sostituire il seguente:*

§ 16. Tutto ciò che riguarda le condizioni edilizie ed igieniche delle infermerie speciali e delle infermerie dei corpi sarà pure oggetto di una breve relazione a parte, dei direttori di sanità, analoga a quella indicata al § 13bis pei direttori d'ospedale, e corredata dell'identico modello 15 del presente allegato, che verrà trasmessa, colle identiche modalità, unitamente alla relazione che essi inviano al Ministero dopo le ispezioni eseguite durante l'anno.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Regolamento del servizio sanitario militare
ALLEGATO N. 8. — Statistica sanitaria

N. . . . . del Catalogo.

MODELLO N. 15

DIREZIONE DELL'OSPEDALE MILITARE PRINCIPALE

di . . . . . .

PROPOSTE *di modificazioni e nuovi lavori ritenuti necessari per migliorare le condizioni edilizie e igieniche degli stabilimenti dipendenti dall'ospedale suddetto.*

AVVERTENZA.

Il presente elenco è compilato dal direttore dell'ospedale unitamente alla relazione prescritta dal § 13 bis delle norme per la Statistica sanitaria, e deve pervenire al Ministero con le osservazioni di tutte le autorità militari per il cui tramite è trasmesso.

DENOMINAZIONE dello stabilimento	PROPOSTE del direttore dello spedale principale	OSSERVAZIONI del direttore di sanità	PROPOSTE della direzione del genio

ANNOTAZIONI del comandante della divisone	DISPOSIZIONI del comandante del corpo d'armata	PARERE dell' ispettorato di sanità militare	DETERMINAZIONE del Ministero

N. **23**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nozioni di topografia per i carabinieri reali.** — 23 gennaio.

Sono state approvate nuove *Nozioni di topografia per i carabinieri reali* in sostituzione di quelle inserte nel regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali (8 dicembre 1892).

I vari comandi ed uffici dell'arma preleveranno tante copie della suddetta Istruzione, la quale verrà prossimamente pubblicata, quanti sono gli esemplari del regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie (edizione 1892) che, a mente del disposto dell'*Atto* 100 del 1892, devono avere in carico.

Gli altri comandi, corpi ed uffici si provvederanno di quel numero di esemplari che reputeranno necessario.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, dovranno essere fatte secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dell'istruzione, rilegata in tela, è di cent. 35.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **24**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.** — 24 gennaio.

È stata pubblicata in un fascicoletto la 1ª serie di aggiunge e varianti al regolamento predetto annunciato con *Atto* 75 del 1900.

I comandi, corpi, uffici e stabilimenti d'artiglieria acquisteranno tante copie del fascicoletto surriferito quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **25**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta al regolamento sull'uniforme (Allegato n. 1 al regolamento di disciplina militare).** — 24 gennaio.

In relazione a quanto venne disposto con l'*Atto* 266 del 1900, circa l'adozione della giubba da campagna per gli ufficiali, e con l'*Atto* 189 del 1895 circa l'uso, da parte degli ufficiali

decorati dell'ordine militare di Savoia e della medaglia d'oro o d'argento al valor militare, di un nastrino con cui essi, quando non siano obbligati a portare la decorazione, possono sostituirla, questo Ministero determina che sia apportata la seguente aggiunta al fine del secondo capoverso del comma *b*) del n. 16 del regolamento sull'uniforme, quale fu approvato col succitato *Atto* 189 del 1895:

« Tale nastrino sarà portato, colla giubba da campagna, attaccandolo al cordoncino al quale si appendono le decorazioni, ovvero ad uno degli occhielli per la spranghetta portadecorazioni ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **26**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile mod. 70 87**. — 24 gennaio.

È approvata l'istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile mod. 70 87 in sostituzione della istruzione sulle armi per la fanteria (24 maggio 1891) e della istruzione sul tiro per la fanteria (1° marzo 1892), le quali restano perciò abolite.

I comandi interessati si forniranno di una copia di tale istruzione per ciascun comando di brigata, di reggimento e di battaglione, o riparto corrispondente, di milizia territoriale; di una copia per ogni compagnia (comprese le compagnie costiere) e di una per gli altri minori riparti costieri. Inoltre ne acquisteranno: una copia almeno i comandi di corpo d'armata, di divisione, di distretto, ed i centri di mobilitazione delle compagnie d'artiglieria e genio di milizia territoriale.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari terrà un deposito di 360 copie della nuova istruzione, per conto di questo Ministero.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero acquistarla a proprie spese, dovranno essere fatte secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dell'istruzione, in semplice brochure, è di cent. 35.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

1.

Data dei movimenti di scarico nelle cessioni di materiali. — Per assicurare l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nel § 494 del Regolamento d'amministrazione, il Ministero avverte che negli atti deliberativi dei consigli per la diminuzione dal carico dei materiali ceduti ad altri corpi o magazzini (§ 485 *ivi*) si dovrà sempre far risultare anche la data sotto la quale va eseguito il movimento — cioè la data del corrispondente movimento di carico della parte ricevente — e così pure nella dichiarazione da firmarsi dal relatore nella relativa *Richiesta di scarico* mod. 235-B (*Div. assegni*).

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 5ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 febbraio.

GENNAIO 29. — Aggiunta ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi, *pag.* 39.
» 29. — Cambio di denominazione di edifizi militari, *pag.* 40.
» 29. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Vicenza, *pag.* 40.
» 31. — Istruzione sulle munizioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 41.

Atto N. 27. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi.** — 29 gennaio.

Questo Ministero determina che d'ora innanzi i furieri di compagnia (squadrone o batteria) concorrano nel servizio di ispezione alle caserme, quando le esigenze del servizio o il ristretto numero di sergenti disponibili lo richiedano. In conseguenza sono apportate ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno delle varie armi, le aggiunte indicate qui di seguito:

a) Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la fanteria:

In fine al n. 46, *aggiungere*: « Al servizio d'ispezione alle caserme possono concorrere, per determinazione del comandante del corpo, anche i furieri di compagnia, e ciò quando le esigenze del servizio o il ristretto numero di sergenti disponibili lo richiedano ».

b) Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per la cavalleria:

Al n. 45, *dove è detto* « un sergente d'ispezione » *apporre la chiamata* (1) *e, in corrispondenza a questa, mettere a piè di pagina la seguente nota*:

(1) « Al servizio d'ispezione alle caserme possono concorrere, per determinazione del comandante del corpo, anche i furieri degli squadroni, e ciò quando le esigenze del servizio o il ristretto numero di sergenti disponibili lo richiedano ».

c) Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per l'artiglieria:

Al n. 51, alla riga 15ª, *aggiungere:* « Al servizio d'ispezione alle caserme possono concorrere, per determinazione del

7 FEB. 01

comandante del corpo, anche i furieri delle batterie (o compagnie), quando le esigenze del servizio o il ristretto numero di sergenti disponibili lo richiedano ».

d) Al regolamento d'istruzione e di servizio interno per il genio:

Al n. 47, pag. 32, riga 14ª, *aggiungere*: « Al servizio d'ispezione alle caserme possono concorrere, per determinazione del comandante del corpo, anche i furieri delle compagnie, quando le esigenze del servizio o il ristretto numero di sergenti disponibili lo richiedano ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **28.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di edifizi militari**. — 29 gennaio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che i seguenti edifizi militari assumeranno d'ora innanzi la denominazione per ciascuno di essi controindicata.

LUOGO	DENOMINAZIONE ATTUALE	DENOMINAZIONE NUOVA
Milano.	Caserma del distretto . .	Caserma Magenta.
Milano.	Cavallerizza militare . . .	Cavallerizza Manfredo Fanti.
Lodi . .	Caserma del distretto . .	Caserma Melegnano.
Varese.	Caserma comunale	Caserma Garibaldi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **29.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Vicenza**. — 29 gennaio

Si porta a conoscenza delle autorità militari che d'ora innanzi la caserma « Riformati » in Vicenza sarà denominata « Caserma Giacomo Durando ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **30**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.** — 31 gennaio.

È stata pubblicata l'*Istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza*, e con tale pubblicazione sono conseguentemente abolite le istruzioni qui appresso specificate:

1° *Breve istruzione (litografata) sull'uso dei telefoni Adler*, 1899.

2° *Istruzione provvisoria (litografata) sulle segnalazioni pel servizio dell'artiglieria*, luglio 1890.

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno della nuova pubblicazione, tanto pei bisogni di mobilitazione quanto per quelli di pace, nella stessa misura indicata dal Tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito* e dall'*Elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace* rispettivamente per l'*Istruzione sul servizio delle artiglierie di assedio* e per l'*Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza*. Della nuova pubblicazione dovranno anche essere dotate le sezioni staccate delle direzioni d'artiglieria in ragione di un esemplare per ogni sezione, fatta eccezione delle sezioni staccate di Civitavecchia, Modena, Milano e Treviso.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio quanto per gli ufficiali che intendessero acquistarla a loro spese saranno fatte con le norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della nuova istruzione è di cent. 80.

Il Ministro. — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 6ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 febbraio.

DICEMBRE 23. — R. Decreto n. CCCXCI che costituisce in ente morale la fondazione « Rossi » e ne approva lo statuto organico, *pag.* 43.
» 30. — R. Decreto n. 502 che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura, *pag.* 46.
» 30. — R. Decreto n. 503 che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio, *pag.* 47.
FEBBRAIO 6. — Istruzione per la nomina a sottotenente di complemento, *pag.* 48.
» 6. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, *pag.* 52.
» 6. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per le varie armi e all'istruzione per le riviste e parate, *pag.* 53.
» 8. — Scatolette di carne di bue in conserva dello stabilimento militare di Casaralta (Bologna), *pag.* 53.
——— Decisioni di massima, *pag.* 54.

Atto N. **31.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. CCCXCI, che costituisce in ente morale la fondazione « Rossi » e ne approva lo statuto organico.** — 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testamento in data 18 gennaio 1896, col quale il capitano Umberto Rossi, caduto valorosamente nella battaglia di Adua, legava la somma di lire ottomila a favore del comandante la 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria, con l'obbligo di convertirla in consolidato italiano e di erogarne la rendita a beneficio dei caporali e soldati della compagnia stessa;

Visto l'articolo 51 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni di pubblica beneficenza;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 14 dicembre 1900;

Visto lo statuto organico della fondazione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il legato disposto dal capitano Umberto Rossi, con testamento olografo 18 gennaio 1896, depositato in atti del notaio Giovanni Socci di Siena, a beneficio dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria, è costituito in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di 8 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE

C. di S. Martino.

Statuto organico della fondazione « Rossi. »

Art. 1.

Avrà nome di fondazione « Rossi » il legato disposto dal capitano Umberto Rossi, caduto valorosamente nella battaglia di Adua, con testamento olografo 18 gennaio 1896, depositato in atti del notaio Giovanni Socci di Siena, a favore dei caporali e soldati della 2ª compagnia del 72° reggimento fanteria.

Art. 2

L'attività dell'ente è rappresentata dal capitale di lire ottomila investito in una cartella di rendita consolidata intestata al « Lascito Umberto Rossi » e depositata presso la cassa dell'ufficio d'amministrazione dei personali militari vari per conto del 72° reggimento fanteria.

Art. 3.

L'amministrazione del lascito è affidata al comandante della 2ª compagnia di esso reggimento, sotto l'alta sorveglianza del comandante e del consiglio amministrativo dello stesso corpo.

Art. 4.

La rendita proveniente dal legato sarà annualmente impiegata a favore dei caporali e soldati della predetta compagnia, come segue:

a) per soccorrere i più bisognosi in caso di malattia o segnatamente se trattasi di ferite o malattie incontrate per cause di servizio;

b) per fornire dei mezzi necessari coloro che non potessero usufruire di licenze per difetto di mezzi propri;

c) per sovvenire, in qualche caso eccezionale, i genitori dei caporali e soldati più bisognosi;

d) per dare gratificazioni agli uomini destinati in Africa, o ad altri presidi oltremare, che ne siano giudicati meritevoli, e per soccorrere le famiglie dei medesimi nel caso venissero a morire durante la permanenza fuori della madre patria;

e) infine per ricompensare quelli fra i caporali e soldati che abbiano compiuto qualche atto lodevole sia come militari, sia come cittadini; o che più si distinguono per specchiata condotta, disciplina, istruzione ed affezione al servizio militare.

Art. 5.

Le somme che rimanessero indistribuite alla fine dell'anno saranno cumulate colla rendita dell'anno successivo per essere erogate ai sensi dell'articolo precedente.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

La prima erogazione della rendita del lascito « Rossi » avrà luogo col prossimo anno 1901.

Art. 7.

Con la rendita degli anni già trascorsi, dopo dedotto l'importo della tassa di successione dovuta all'erario e degli altri oneri che fossero per gravare sul lascito, dovrà essere provveduto alla spesa per un quadro, nel quale sarà riprodotto in grande il ritratto del testatore, capitano Umberto Rossi.

Il quadro sarà tenuto nella camera di riunione della compagnia, in onore del benemerito ufficiale.

Art. 8.

Il fondo che sopravanzasse verrà impiegato in gratificazioni a quei caporali e soldati della compagnia che prestarono servizio in Africa ed in soccorsi alle famiglie dei medesimi che siano colà morti.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
C. DI S. MARTINO.

N. **32.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 502 che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura.** — 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901;

Visto il R. Decreto 14 gennaio 1900, n. 16, che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura sono determinati come in appresso:

1ª classe . . .	n.	802
2ª id. . . .	»	588
3ª id. . . .	»	234
Totale	n.	1624.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **33**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 503 che determina il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio.** — 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc, Re d'Italia.

Vista la legge d'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1900-901;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1899, che stabilisce il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli assistenti locali del genio sono determinati come in appresso:

1ª classe	. . .	n. 110
2ª id	. . .	» 73
3ª id.	. . .	» 47

Totale n. 230.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **34**. — AVANZAMENTO. — **Istruzione per la nomina a sottotenente di complemento.** — 6 febbraio.

1. Alla nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti provenienti dagli allievi ufficiali, dai volontari di un anno e dai militari di 1ª, 2ª e 3ª categoria, contemplati dal comma *d*) dei §§ 181 e 182 del regolamento 19 maggio 1898 per l'esecuzione della legge sull'avanzamento, si provvede colle norme contenute nel capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e negli *Atti* 97 e 127 del 1899.

Per quelli, invece, che provengono dai sottufficiali in congedo e dagli allievi degli istituti militari, il Ministero stabilisce quanto segue:

2. Le domande dei sottufficiali in congedo e degli allievi degli istituti militari, che si trovano in condizione da poter aspirare alla nomina a sottotenente di complemento, debbono essere indirizzate al Ministero della guerra, e presentate al comando del distretto militare del luogo di residenza degli aspiranti.

Esse dovranno essere redatte su carta da bollo da una lira, e conterranno le indicazioni del cognome, nome, qualità, domicilio e abitazione dello aspirante.

3. Alle domande dovranno essere uniti i documenti seguenti:

a) certificato di nascita, debitamente legalizzato dal presidente del tribunale civile;

b) certificato di penalità rilasciato da non oltre cinquanta giorni dalla cancelleria del tribunale civile e penale, nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante è nato all'estero od è naturalizzato italiano;

c) attestazione di buona condotta rilasciato da non oltre cinquanta giorni dal sindaco del comune, in cui l'aspirante ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, in cui il medesimo abbia dimorato durante gli ultimi dodici mesi, e debitamente vidimata dal rispettivo prefetto o sottoprefetto;

d) dichiarazione rilasciata dal sindaco, comprovante la posizione sociale, la professione, l'impiego dell'aspirante;

e) titolo di studio prescritto dal successivo n. 4;

f) dichiarazione colla quale l'aspirante si obbliga di prestare il servizio di prima nomina stabilito dall'*Atto* 3 del 1898, modificato dall'*Atto* 99 del 1900.

4. Il titolo di studio da allegarsi alla domanda di nomina a sottotenente di complemento sarà:

1° pei sottufficiali in congedo:

a) aspiranti alla nomina nei carabinieri e nella fanteria di linea, bersaglieri, alpini, cavalleria, treno d'artiglieria, e treno del genio, la pagella di passaggio dal 1° al 2° anno di liceo o d'istituto tecnico, ovvero, in difetto, una dichiarazione di sostenere apposito esame di coltura generale, conforme ai programmi stabiliti dall'allegato 18 all'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, quale fu modificato dall'*Atto* 200 del 1894;

b) aspiranti all'arma di artiglieria (eccettuato il treno): essere ascritti agli studi di matematica, d'ingegneria o di architettura nelle università, nelle scuole di applicazione, od in altri istituti superiori governativi o pareggiati, od anche aver conseguito la licenza di istituto tecnico in qualunque sezione o compiuto con successo uno o più anni di corso nella sezione fisico-matematica negli istituti tecnici;

c) aspiranti all'arma del genio (eccettuato il treno): la laurea in ingegneria od architettura;

d) aspiranti al corpo sanitario: la laurea in medicina e chirurgia;

e) aspiranti al corpo di commissariato: la licenza di istituto tecnico nella sezione commercio e ragioneria, ovvero un titolo di studi superiori compiuti nelle materie stesse;

f) aspiranti al corpo contabile: la pagella di passaggio al 2° anno di istituto tecnico, ovvero, in difetto, la dichiarazione di sostenere l'esame di coltura generale, indicato al precedente comma *a*);

g) aspiranti al corpo veterinario: la laurea in zooiatria;

2° per gli allievi che hanno cessato di appartenere all'accademia militare o alla scuola militare: un certificato del comandante dell'istituto al quale appartennero, dal quale risulti che l'aspirante compì gli studi del 2° corso, e che fu riconosciuto idoneo negli esami delle leggi e dei regolamenti militari. Quegli che non risultò idoneo in questi esami, dovrà unire alla domanda una dichiarazione di sottoporsi agli esami per la nomina a sergente;

3° per gli aspiranti provenienti dagli allievi dei collegi militari: un certificato del comandante del collegio, dal quale risulti che l'aspirante fu licenziato dall'istituto per compimento di studi (1).

---

(1) Questa disposizione si riferisce agli allievi che saranno licenziati dai collegi a cominciare dall'anno 1901.

5. Gli allievi di cui ai comma 2° e 3° del precedente n. 4 possono aspirare soltanto alla nomina a sottotenente di complemento nelle armi di fanteria e cavalleria.

6. I sottufficiali in congedo dovranno inoltre unire alla domanda:

a) una dichiarazione della commissione di avanzamento del corpo, al quale per ultimo appartennero, comprovante la assoluta idoneità dell'aspirante, sia per le qualità morali, sia per quelle intellettuali e militari, a ricoprire il grado di sottotenente di complemento;

b) il foglio di congedo illimitato.

7. Gli aspiranti provenienti dagli allievi dei collegi militari dovranno unire un certificato, rilasciato dal comandante dell'istituto cui appartennero, comprovante il contratto arruolamento.

8. Gli aspiranti, che abbiano appartenuto o che appartengano a società di tiro a segno o a società ginnastiche legalmente costituite, e che intendano fare risultare tale circostanza, sono tenuti a presentare i documenti comprovanti la inscrizione e la frequenza a tali società.

9. I comandanti dei distretti militari, ricevuta la domanda coi documenti relativi, si accertano della regolarità e validità loro, e che lo aspirante non si trovi compreso nelle categorie di persone dispensate dal rispondere alle chiamate per istruzione o per mobilitazione, a senso del n. 11 della *Istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi*, ovvero che non sia in attesa di uno degli impieghi specificati in detto numero.

Ciò stabilito, assumono presso le autorità politiche e presso l'arma dei carabinieri reali tutte quelle informazioni che sono necessarie per assicurarsi che per la condizione sociale ed economica, per l'indole delle ordinarie occupazioni, e in ispecial modo per la condotta morale e politica, lo aspirante può conseguire il grado di ufficiale del R. esercito, dando affidamento di bene adempierne le funzioni.

Nell'attesa delle informazioni, sottopongono a visita medica l'aspirante per accertarsi che possiede la voluta idoneità fisica.

Essi trasmettono quindi la domanda, coi documenti relativi, al rispettivo comandante di divisione militare, unendovi le informazioni suddette, la copia del foglio matricolare e caratteristico dell'aspirante, il certificato medico e il proprio esplicito parere sulla opportunità o meno di accogliere la domanda stessa.

10. I comandanti di divisione militare, alla lor volta, trasmettono domanda e documenti al rispettivo comandante di

corpo d'armata, corredandoli di quelle osservazioni che credessero di fare circa l'invocata nomina.

11. I comandanti di corpo d'armata disporranno perchè i sottufficiali sprovvisti del titolo di studio prescritto dal comma *a)* del precedente n. 4 vengano sottoposti alla prova degli esami, in quel numero stabiliti, e quelli provenienti dagli allievi dell'accademia militare e della scuola militare, non risultati idonei negli esami delle leggi e dei regolamenti militari, e dai collegi militari, siano sottoposti alle prove prescritte per la nomina a sergente nell'arma cui aspirano.

Per gli esami di coltura generale di cui al n. 4 precitato, le commissioni esaminatrici saranno composte come segue:

un maggiore generale o colonnello, presidente;
due ufficiali superiori e quattro capitani, membri.

Il meno anziano dei capitani funzionerà da segretario.

12. I già allievi dell'accademia militare, della scuola militare e dei collegi militari, aspiranti all'arma di cavalleria, saranno sottoposti a speciale esperimento di equitazione, pel quale la commissione giudicante sarà composta di:

un ufficiale superiore di cavalleria, presidente;
due capitani di cavalleria, membri.

In questo esperimento, il candidato deve dare prova della propria abilità nella equitazione, montando almeno due cavalli, non propri, in maneggio e in terreno vario.

13. Gli aspiranti, che fallissero in qualcuna delle prove stabilite dai precedenti numeri 11 e 12, potranno ripetere gli esami o l'esperimento, purchè siano trascorsi dalle prime almeno sei mesi. Risultati deficienti anche nella seconda prova, non saranno più ammessi a concorrere alla nomina cui aspirano; però quelli, che avessero fallita soltanto la prova di cui al n. 12, potranno concorrere alla nomina nell'arma di fanteria.

14. I comandanti di corpo d'armata trasmettono le domande degli aspiranti, insieme ai documenti che vi vanno annessi, e, a seconda del caso, anche il risultato degli esami o dell'esperimento di equitazione, al Ministero (direzione generale competente) facendo conoscere il proprio parere in merito alle domande stesse.

15. Il Ministero provvede allora per la nomina a sottotenente di complemento dei candidati provenienti dagli allievi dell'accademia militare, della scuola militare, e dei collegi forniti dei requisiti prescritti, e dispone perchè quelli non risultati idonei negli esami delle leggi e dei regolamenti militari, ma che hanno superato l'esame per la nomina a sergente di cui al primo

comma del precedente n. 11, nonchè i sottufficiali, siano ammessi agli esami per l'accertamento della idoneità a sottotenente di complemento, insieme agli allievi ufficiali che nell'anno compiono il loro corso di studi prescritto pei reparti allievi ufficiali di complemento.

Per questi esami, le autorità militari si atterranno alle prescrizioni del capo X della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

16. Pervenuti i risultati degli esami al Ministero, questo provvede per la nomina a sottotenente di complemento degli aspiranti dichiarati idonei.

17. Pubblicata la nomina sul *Bollettino*, ne viene dato avviso all'interessato a senso dell'*Atto* 3 del 1898 modificato dall'*Atto* 99 del 1900.

18. È lasciata facoltà agli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento di designare tre reggimenti, direzioni ecc., pel servizio di prima nomina, avvertendo però che, ove essi indicassero corpi lontani dalla loro residenza ordinaria, dovranno dichiarare contemporaneamente di rinunziare agli assegni di viaggio per recarsi ai corpi stessi e alla indennità di residenza eventualmente stabilita per le guarnigioni, sedi dei corpi prescelti. Resta, peraltro, invariato il diritto al trasporto a tariffa militare, a loro spese, mediante il rilascio che può esser loro fatto, dal distretto di residenza, degli scontrini mod. *B*, sia per l'andata alla sede del corpo, che pel ritorno al luogo di residenza ordinaria già dichiarata.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **35**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria (edizione 1892).** — 6 febbraio.

Il Ministero determina che all'istruzione predetta sia apportata la seguente aggiunta:

A pag. 357, linea 19ª, *dopo le parole:* « freni idraulici e loro impiego, » *aggiungere:* « Rotaie e carrelli a cingolo, loro applicazione — Vomeri di coda, loro applicazione ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **36**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per le varie armi e all'istruzione per le riviste e parate**. — 6 febbraio.

Questo Ministero ha determinato di modificare la posizione del *presentat'arm* per gli armati di fucile o moschetto e di adottare, anche per le altre armi, quella di *fianc'arm*, già in uso per i carabinieri reali e per la cavalleria. Ha inoltre determinato di apportare alcune altre modificazioni ai regolamenti di esercizi per le varie armi ed alla istruzione per le riviste e parate, e principale fra esse quella di stabilire che tutti i comandi per il maneggio delle armi siano divisi in due: uno di avvertimento ed uno di esecuzione.

Tali modificazioni, riunite in appositi fascicoletti di aggiunte e varianti ai regolamenti ed alla istruzione suddetti, andranno subito in vigore, in modo da essere attuate nella istruzione della classe di leva prossima a giungere alle armi.

I vari comandi, corpi, uffici, ecc. si provvederanno dei suddetti fascicoli nel numero di esemplari necessario per mettere al corrente i regolamenti e l'istruzione cui essi si riferiscono, avvertendo che, a tal uopo, i fascicoli hanno i fogli stampati da una sola parte, per poter essere ritagliati e incollati sui volumi sopra accennati.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo per la fanteria, che viene tosto pubblicato, è di cent. 5.

Il prezzo di quello della cavalleria, che pure viene subito pubblicato è di cent. 5.

Il prezzo degli altri fascicoli verrà comunicato in seguito.

Ciascuna delle suaccennate pubblicazioni, conterrà in fine le varianti all' istruzione per le riviste e parate.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **37**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Scatolette di carne di bue in conserva dello stabilimento militare di Casaralta (Bologna)**. — 8 febbraio.

Le scatolette fabbricate quest'anno nello stabilimento militare di Casaralta (Bologna) sono state chiuse secondo un nuovo sistema detto ad aggraffatura e non sono state verniciate. I

corpi e stabilimenti, che riceveranno tali scatolette, le conserveranno non verniciate. Le scatolette che venissero di poi a presentare segni di incipiente ossidazione saranno ripulite, stropicciando la macchia di ruggine con una pezzuola intrisa di olio e di polvere di calce d'Ascoli, o di pietra pomice od anche di polvere di mattone, e poi ungendole con un lieve strato di vaselina bianca.

In conseguenza, al § 575 del regolamento d'amministrazione sarà aggiunto il seguente comma:

« Però le scatolette ad aggraffatura, le quali non sono « verniciate all'atto della fabbricazione, non lo dovranno es- « sere neppure in seguito: e quelle che venissero a presentare « segni di incipiente ossidazione saranno ripulite, stropicciando « la macchia di ruggine con una pezzuola intrisa di olio e di « polvere di calce d'Ascoli, o di pietra pomice od anche di « polvere di mattone, e poi ungendole con un lieve strato di « vaselina bianca ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

DECISIONI DI MASSIMA

2.

Assegni per gli uomini che vengono congedati mentre si trovano in piccola licenza — Agli uomini di truppa, che, mentre si trovano in piccola licenza nel comune di domicilio, vengano per qualsiasi motivo congedati senza che più abbiano a far ritorno ai corpi, non sono dovute le indennità di viaggio di cui ai §§ 1808 e 1811 del regolamento d'amministrazione, ma spetta loro, sino a tutto il giorno del congedamento, il trattamento di piccola licenza (§ 849 ivi).

In tal caso, per le somme che debbono essere loro pagate, i corpi potranno provvedere per mezzo delle casse dei distretti militari, se i militari si trovino in sedi di distretto; oppure, se si trovino in altri luoghi, coll'invio ai creditori, per mezzo del comando locale o della più vicina stazione carabinieri, di vaglia postali o cartoline-vaglia (*Div. assegni*).

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 7ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 febbraio.

GENNAIO 31. — Legge n. 23 concernente disposizioni sull'emigrazione, *pag.* 55.
» 31. — R. Decreto n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero, e relative istruzioni, *pag.* 76.
FEBBRAIO 3. — R. Decreto n. 33 portante modificazione all'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni, *pag.* 113.
» 12. — Modificazioni all'allegato *C* al regolamento per il servizio territoriale, *pag.* 114.
» 12. — Istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria, *pag.* 115.
» 14. — Divisa di ufficiali del genio, *pag.* 115.
» 15. — Modificazione alle disposizioni relative alla giubba da campagna per gli ufficiali, *pag.* 115.
Decisioni di massima, *pag.* 116.

Atto N. **38**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 23 concernente disposizioni sull'emigrazione.** — 31 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Capo I.

Dell'emigrazione in generale.

Art. 1.

L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli inscritti di leva marittima e i militari del Corpo Reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del corpo.

I militari di prima categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal regolamento.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 20, pag. 30 — *Aggiungere quanto segue:*

La disposizione contenuta nel n. 26 deve avere effetto dal 1° febbraio 1901.

È libera l'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria, appartenenti all'esercito e alla marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con Decreto Reale, su proposta dei Ministri della guerra e della marina.

Il Ministro degli affari esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.

Art. 2.

Coloro che arruolino, conducano o mandino all'estero minori degli anni quindici, a scopo di lavoro, senza che siano stati sottoposti alla visita medica e forniti del libretto del sindaco, di cui all'articolo 3 del regolamento sul lavoro dei fanciulli, 17 settembre 1886, saranno puniti con la pena pecuniaria comminata dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1886, n. 3657.

Art. 3.

Chi arruoli o riceva in consegna, nel Regno, uno o più minori degli anni quindici, per impiegarli all'estero, sia in professioni girovaghe, sia in industrie che verranno indicate dal regolamento come dannose alla salute, o come pericolose, sarà punito con la reclusione fino a sei mesi e con multa da cento a cinquecento lire.

Con la stessa pena sarà punito chiunque conduca o mandi all'estero, o consegni a terze persone perchè conducano all'estero, minori degli anni quindici, con lo scopo d'impiegarli come è detto nella prima parte del presente articolo. In tal caso, il tutore decadrà dalla tutela e il genitore potrà esser privato della patria potestà.

Le medesime prescrizioni sono applicabili a chi induce una donna minorenne ad emigrare, per trarla alla prostituzione.

Art. 4.

Chi abbandoni in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel Regno per dare ad essi lavoro, sarà punito con la reclusione fino ad un anno e con multa da trecento a mille lire, senza pregiudizio delle maggiori pene in caso di maltrattamenti o di sevizie.

Se il minore non abbia compiuto quattordici anni, la pena sarà aumentata della metà.

L'imputato, cittadino o straniero, sarà giudicato a richiesta del Ministro della giustizia o a querela di parte; e se già fu, per lo stesso reato, giudicato all'estero, si applicheranno le disposizioni degli articoli 7 e 8 del codice penale.

Art. 5.

Le autorità competenti dovranno trasmettere la domanda per il passaporto, e rilasciarlo entro ventiquattro ore dal ricevimento della domanda, o del *nulla osta*, corredati dei documenti prescritti dalle disposizioni sulla concessione dei passaporti per l'estero.

Il passaporto rilasciato agli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e tutti gli atti necessarî per ottenerlo, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa.

Capo II.

Dell'emigrazione a paesi transoceanici.

Art. 6.

Emigrante, per gli effetti del presente capo, è il cittadino che si rechi in paese posto di là dal Canale di Suez, escluse le colonie e i protettorati italiani, o in paese posto di là dallo Stretto di Gibilterra, escluse le coste d'Europa, viaggiando in terza classe, o in classe che il commissariato dell'emigrazione dichiari equivalente alla terza attuale.

L'emigrante di nazionalità non italiana, che prenda imbarco in un porto del Regno, è pareggiato al nazionale, anche per gli effetti degli articoli 21, 26 e 27, ma non potrà fruire dell'opera degli uffici di protezione all'estero, indicati nell'articolo 12.

Il passaporto non è obbligatorio per coloro che non sono cittadini italiani.

I passeggieri che partono spontaneamente e a proprie spese, in terza classe o in classe equiparata alla terza, su piroscafi nazionali o stranieri, e viaggino oltre il Canale di Suez, non saranno considerati come emigranti se quelli di nazionalità italiana non superino il numero di cinquanta. Quando siano più di cinquanta, per considerarli non emigranti, occorrerà uno speciale permesso del commissariato.

Questa disposizione potrà essere sospesa con Decreto Reale.

È data facoltà al Ministro degli affari esteri di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela della emigrazione che si effettuasse per mezzo di bastimenti a vela.

Del commissariato e degli uffici dipendenti.

Art. 7.

Verrà istituito, sotto la dipendenza del Ministro degli affari esteri, un commissariato nel quale sarà concentrato tutto ciò che si riferisce ai servizî dell'emigrazione.

Il commissariato dell'emigrazione sarà composto: di un commissario generale, nominato tra gli impiegati superiori dello Stato su proposta del Ministro degli affari esteri, udito il Consiglio dei Ministri; di tre commissarî, nominati secondo le norme che saranno determinate nel regolamento, e degli ufficiali d'ordine richiesti dal servizio.

Gli stipendi e le indennità dei componenti il commissariato verranno fissati per Decreto Reale. Qualora essi siano scelti nelle amministrazioni dello Stato, conservano il grado e i diritti di carriera che loro competono nell'amministrazione da cui provengono, e nella quale possono sempre ritornare col grado e con l'anzianità che avrebbero conseguito se vi fossero rimasti.

Verrà pure istituito un consiglio dell'emigrazione, composto: del commissario generale come delegato del Ministero degli affari esteri; di cinque delegati dei Ministeri dell'interno, del tesoro, della marina, dell'istruzione pubblica e dell'agricoltura; di tre membri nominati per Decreto Reale, su proposta del Ministro degli affari esteri, tra i cultori delle discipline geografiche, statistiche ed economiche; e di due membri scelti, nei modi che saranno indicati dal regolamento, fra i cittadini italiani residenti in Roma, l'uno della Lega nazionale delle società cooperative italiane, e l'altro dalle principali società di mutuo soccorso delle più importanti città marittime del regno.

Il consiglio sarà udito nelle questioni più rilevanti relative alla emigrazione, e nella trattazione degli affari di competenza di più Ministeri.

Art. 8.

Il commissariato corrisponde con le autorità del regno, coi Regi consoli all'estero, con gli uffici d'emigrazione degli altri Stati, e con tutte le istituzioni che nel regno e all'estero si occupano della protezione degli emigranti.

Ha il diritto di affissione gratuita dei suoi manifesti, in ogni stazione o agenzia, nei piroscafi, vetture e altri mezzi di trasporto per terra o per acqua.

Il Ministro degli affari esteri dovrà presentare ogni anno al Parlamento, non più tardi del mese di aprile, una relazione sui servizi dell'emigrazione, allegando un rapporto del commissario generale sul movimento dell'emigrazione permanente e temporanea, sulle operazioni dei vettori e dei loro rappresentanti, sulle modificazioni che l'esperienza suggerisse di apportare alle norme vigenti, e sopra ogni altro punto che interessi la emigrazione.

Questa relazione dovrà essere iscritta all'ordine del giorno nella tornata successiva, per la sua discussione e approvazione.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri, di concerto col Ministro dell'interno, nominerà nei porti di Genova, Napoli e Palermo, e di quelle altre città che fossero determinate per Decreto Reale, un ispettore dell'emigrazione, investito anche della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza, e preso tra gli impiegati dell'amministrazione dell'interno.

L'ispettore eserciterà le attribuzioni che verranno indicate dal regolamento, e vigilerà alla tutela e visita del bagaglio degli emigranti sia in partenza sia al ritorno.

Art. 10.

Nei luoghi di emigrazione potranno essere istituiti comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti del pretore, o, in mancanza, del giudice conciliatore, del sindaco o di chi ne fa le veci, di un parroco o di un ministro del culto, di un medico (designati questi tre ultimi dal commissariato) e di un rappresentante di società operaie e agricole locali, scelto dal consiglio comunale.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il comitato è presieduto dal pretore o in sua mancanza dal sindaco.

Art. 11.

Il medico o uno dei medici di bordo, sulle navi che trasportano emigranti, dovrà appartenere al corpo dei medici della marina militare, in servizio attivo o ausiliario; e verrrà designato dal Ministro della marina, su richiesta del commissariato. A tali medici sarà affidato anche il servizio di vigilanza a bordo delle navi nell'interesse dell'emigrazione, secondo le norme che verranno determinate dal regolamento. Essi saranno retribuiti a cura del *Fondo per l'emigrazione*, nella cui cassa il vettore dovrà versare le competenze loro dovute nella misura che verrà determinata dal regolamento.

Il vettore sarà obbligato di fornire gratuitamente ai detti medici, anche pel ritorno, il vitto ed una cabina di prima classe.

Art. 12.

Negli Stati verso i quali si dirige a preferenza l'emigrazione italiana, saranno istituiti a cura del Ministro degli esteri, anche mediante accordi coi rispettivi governi, uffici di protezione, d'informazione e d'avviamento al lavoro.

Il Ministro degli esteri nominerà, secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento, ispettori d'emigrazione viaggianti nei paesi transoceanici. Avrà facoltà di delegare a tale servizio anche ufficiali consolari.

Questi ispettori informeranno il commissariato sulle condizioni dell'emigrazione italiana, della quale raccoglieranno e trasmetteranno i voti.

Tanto nei porti di transito, quanto in quelli di arrivo, si eseguiranno, a bordo dei vapori che trasportano emigranti, delle regolari ispezioni per cura degli ispettori viaggianti all'estero, o degli ufficiali consolari, secondo le norme che verrano stabilite dal regolamento.

Dei vettori d'emigranti e dei noli.

Art. 13.

Nessuno può arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco, se non ha ottenuto dal commissariato la patente di *vettori d'emigranti*, più una speciale licenza dello stesso commissariato, subordinata ad opportune

garanzie, quando trattisi di emigranti con viaggio gratuito o sussidiato, o in qualsiasi modo favoriti o arrolati.

Possono ottenere la patente, quando dispongano di piroscafi nelle condizioni previste dall'articolo 32:

a) le compagnie nazionali di navigazione;

b) le compagnie forestiere di navigazione, riconosciute nel regno secondo gli articoli 230 e seguenti del codice di commercio;

c) gli armatori nazionali, sia individualmente, sia in consorzio;

d) gli armatori forestieri ed i noleggiatori nazionali e stranieri.

Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione saranno registrati con tassa fissa da lire cinquecento a lire tremila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verrà determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.

Alle compagnie, agli armatori e noleggiatori stranieri, la patente può essere conferita soltanto quando essi nominino come loro mandatario un cittadino italiano, domiciliato nel regno, ovvero una ditta italiana legalmente costituita, e si sottomettano a tutte le leggi e regolamenti del regno, per tutto ciò che si riferisce alle operazioni d'emigrazione ed agli atti che ne conseguono.

La patente è valida per un anno, soggetta, di volta in volta, ad una tassa di concessione di mille lire, e vincolata ad una cauzione non inferiore a tremila lire di rendita in titoli dello Stato, che verrà fissata dal Ministro degli affari esteri, secondo l'importanza delle operazioni.

La richiesta della patente implica accettazione di tutti gli obblighi derivanti al vettore della presente legge.

Il Ministro degli esteri, udito il Consiglio dell'emigrazione, può, con suo decreto motivato, negare, limitare o ritirare la patente.

La cauzione sta a garanzia in primo luogo dell'adempimento di tutte le obbligazioni del vettore e del suo rappresentante verso l'emigrante o chi per esso; e, in secondo luogo, del pagamento delle pene pecuniarie, in cui il vettore o il suo rappresentante possano incorrere in forza della presente legge. La cauzione dovrà essere reintegrata ogni qual volta abbia subito diminuzione, sotto pena di decadenza dalla patente; e sarà restituita, salvo il caso di giudizio pendente, sei mesi dopo che il vettore avrà cessato d'esser tale.

Art. 14.

I prezzi dei noli che i vettori si propongono di percepire dagli emigranti, dovranno riportare l'approvazione del commissariato.

Non più tardi del 15 novembre, del 15 marzo e del 15 luglio d'ogni anno, i vettori faranno pervenire le loro proposte al commissariato. Questo provvederà all'approvazione dei noli, udito il parere della direzione generale della marina mercantile, delle camere di commercio delle più importanti città marittime italiane; tenuto conto delle informazioni degl'ispettori d'emigrazione e delle camere di commercio italiane all'estero nei principali centri di emigrazione italiana; e di quelle sul corso dei noli nei principali porti stranieri, che i consoli italiani dovranno fornirgli con rapporti periodici.

Per quelle proposte che non fossero approvate, il commissariato è obbligato a invitare i vettori ad esporli, dentro un congruo termine, le loro ragioni; dopo di che esso trasmetterà tutti gli atti, insieme con le sue proposte motivate, al consiglio superiore di marina, che dovrà esprimere il proprio parere motivato. Spetterà quindi al Ministro degli affari esteri di stabilire il prezzo dei noli, secondo la qualità dei trasporti, la classe e la velocità dei piroscafi.

Così dei noli approvati come di quelli da lui stabiliti, il Ministro degli affari esteri darà comunicazione al parlamento con speciale relazione, alla quale dovranno essere allegati tutti gli anzidetti pareri ed informazioni.

Di regola, la determinazione dei noli si farà ogni quattro mesi, cioè: il 1° gennaio, il 1° maggio e il 1° settembre di ogni anno, ed avrà vigore per tutto il quadrimestre. Si potrà però, quando occorra, su proposta dei vettori o per iniziativa del commissariato, variare i noli anche nel quadrimestre, con le medesime norme con le quali vennero stabiliti; e con le stesse norme si potranno anche, dentro il quadrimestre, determinare i prezzi dei noli di nuovi vettori.

I prezzi dei noli dovranno essere resi pubblici almeno quindici giorni prima della loro applicazione; e, per le revisioni straordinarie, nel più breve termine possibile.

Il commissariato notificherà i prezzi dei noli così determinati ai comitati mandamentali e comunali, e notificherà loro anche le offerte di trasporti, a minor prezzo, di tutti i vettori che ne facciano richiesta, e ai quali, in difetto di rappresentanti locali del vettore, i comitati potranno indennizzare gli emigranti per mezzo degl'ispettori d'emigrazione.

Al vettore che sorpassasse i prezzi dei noli approvati o stabiliti, ovvero si rifiutasse di trasportare per tali noli gli emigranti, sarà ritirata la patente; nè potrà essergli riconcessa che per deliberazione del Ministro degli affari esteri.

Il vettore non potrà elevare il prezzo del nolo per gli emigranti, che già sia stato pubblicamente annunziato, ovvero fissare nel biglietto d'imbarco o in equivalenti scritture.

Volendo ridurre il prezzo già annunziato o contrattato, la riduzione dovrà essere estesa a tutti gli emigranti che verranno imbarcati per quella partenza.

Art. 15.

In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo dei noli approvati o stabiliti, il governo potrà autorizzare i comitati locali a sostituirsi in tutto all'opera dei rappresentanti dei vettori; potrà autorizzare con speciali concessioni altre compagnie, armatori o noleggiatori, italiani e stranieri, al trasporto degli emigranti; potrà consentirne il trasbordo in porti esteri di qua dall'Oceano, e prendere ogni altro provvedimento opportuno a tutela della emigrazione.

Quando si verifichi il caso predetto, verrà ritirata al vettore la patente, che non potrà essere novamente concessa se non dietro motivata deliberazione del Consiglio dei Ministri. In caso di recidiva, la patente verrà definitivamente ritirata.

Art. 16.

Il vettore d'emigranti può, con lettera diretta al commissariato, che sentirà il parere del prefetto competente, nominare rappresentanti propri, assumendo la responsabilità civile di ogni loro atto in materia di emigrazione. È altresì responsabile del fatto dei suoi dipendenti, come degli altri vettori e di ogni altra persona cui egli affidasse, sia pure con l'intesa o col consenso dell'emigrante, tutto il trasporto o parte di esso. Ogni patto che escluda o limiti tale responsabilità, è nullo, quand'anche vi corrisponda una diminuzione del nolo.

È data facoltà al commissariato di negare, con decreto motivato, l'assenso alla nomina d'un rappresentante, e, pure con decreto motivato, di revocare l'assenso già concesso.

I rappresentanti devono essere cittadini italiani, e non possono delegare ad altri il loro mandato.

Possono diversi vettori, previo accordo da comunicarsi al commissariato, nominare uno stesso rappresentante.

È vietato ad un rappresentante di procurare imbarco ad emigranti su piroscafi che non siano quelli del proprio mandante, o dei propri mandanti.

Art. 17.

È vietato al vettore e ai suoi rappresentanti di eccitare pubblicamente ad emigare.

Ferma la disposizione dell'articolo 416 del codice penale, chiunque con manifesti, circolari o guide concernenti l'emigrazione, pubblica scientemente notizie o indicazioni false, o diffonde nel regno notizie o indicazioni di tale natura stampate all'estero, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille.

Le circolari e gli annunzi di qualunque specie, fatti da parte dei vettori, dovranno indicare: la stazza lorda e netta e la velocità dei piroscafi, la data della partenza, gli scali e la durata dell'intero viaggio di andata.

Art. 18.

Il Ministro degli affari esteri, d'accordo col Ministro dell'interno, potrà permettere, imponendo condizioni speciali, che un privato arruoli, esclusivamente per conto proprio, il numero di persone che gli occorra per eseguire all'estero un determinato lavoro, o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi; perchè il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'articolo 6, si valga, per il trasporto, dell'opera di un vettore patentato, e questi paghi la tassa prescritta dall'articolo 28.

Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, il Ministro degli affari esteri potrà permettere, sotto la osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualità di vettore di emigranti.

Art. 19.

Nè il vettore, nè il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti italiani, se questi non presentano il passaporto.

Agli emigranti favoriti, arrolati o spontanei, che abbiano stipulato il trasporto fuori della sede del vettore, il vettore o il suo rappresentante sono tenuti a dare il biglietto d'imbarco, il quale non potrà sostituirsi con altro documento, prima che

l'emigrante abbia lasciato la propria dimora per recarsi al porto di partenza.

È vietato a chicchessia, tranne i vettori autorizzati dal commissariato, di rilasciare ordini perchè gli emigranti siano forniti di biglietti ferroviari nel paese di destinazione, tolto il caso che i biglietti medesimi siano gratuiti e da consegnarsi all'emigrante nel momento e nel luogo dello sbarco.

Il biglietto d'imbarco per gli emigranti, considerati tali in conformità dell'articolo 6, è esente da ogni tassa di registro e bollo.

Art. 20.

Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato ad un emigrante che debba imbarcarsi nel regno, dà diritto all'emigrante (su parere favorevole dell'ispettore d'emigrazione del porto di partenza) ad esigere l'imbarco sul primo piroscafo di esso vettore, che parta per la destinazione indicata nel biglietto, malgrado qualunque contraria dichiarazione contenuta nel biglietto medesimo.

Tutte le disposizioni della presente legge si applicano anche agli emigranti che viaggiano nelle condizioni previste in questo articolo.

Art. 21.

È vietato al vettore e a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie dall'emigrante, oltre il nolo. L'emigrante avrà diritto alla restituzione del doppio di quanto avesse pagato indebitamente, più all'eventuale risarcimento dei danni.

Il nolo, che già fosse stato pagato in tutto o in parte dallo emigrante per sè e per la propria famiglia, sarà ad esso restituito, se egli non possa partire per malattia accertata, che colpisca lui o persona della sua famiglia che con lui conviva e con lui debba viaggiare; oppure per ritardo ferroviario o per caso, anche fortuito, riferibile al vettore o alla nave.

Se si tratti d'emigrazione in qualsiasi modo favorita o arruolata e l'emigrante debba, per gli stessi motivi, o perchè rifiutato da chi ne commise al vettore l'arruolamento, o perchè respinto dalla commissione di visita, fare ritorno dal porto di imbarco al comune di sua residenza, o alla frontiera se straniero, vanno a carico del vettore le spese di ricovero, di sussistenza e di viaggio delle persone, come le spese di trasporto

dei bagagli, salvo poi sempre all'emigrante il diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

Quando poi, per qualunque altra ragione, prima della partenza della nave, l'emigrante rescinda il contratto, ferme restando le disposizioni dell'articolo 583, n. 2, del codice di commercio, avrà diritto, su parere favorevole dell'ispettore di emigrazione del porto, alla restituzione di metà del prezzo del nolo, oltre le spese di vitto per la presunta durata del viaggio, ove queste sieno comprese nel nolo.

Se infine l'emigrante, a qualunque categoria appartenga, abbia perduto l'imbarco per ritardo d'un treno, anche dovuto a forza maggiore, le amministrazioni ferroviarie saranno tenute a riportarlo gratuitamente col suo bagaglio alla stazione di provenienza, o alla stazione di confine se l'emigrante è straniero, quando egli stesso ne faccia domanda all'ispettore d'emigrazione, e questo gli rilasci una richiesta di viaggio motivata, da presentarsi dentro ventiquattro ore alla stazione di partenza.

Art. 22.

Il vitto e l'alloggio di qualunque emigrante, giunto al porto d'imbarco, sono a carico del vettore dal mezzodì del giorno anteriore a quello stabilito per la partenza nel biglietto, fino al giorno in cui la partenza avvenga, qualunque sia la causa dei ritardi.

L'emigrante, al quale sia annunziato il ritardo quando già fu fornito di biglietto, e non abbia ancora lasciato il proprio domicilio, avrà diritto ad un'indennità di due lire al giorno, se ha fissato il posto intero, e in proporzione se ha fissato il mezzo posto o un quarto di posto, fino a tutta l'antivigilia del giorno in cui avvenga la partenza.

Se il ritardo superi i dieci giorni, l'emigrante potrà rinunziare al viaggio, ricuperare il nolo se lo pagò, e chiedere alla commissione arbitrale, di cui all'articolo 27, il risarcimento dei danni ove ne sia il caso.

Se l'emigrante dovesse far sosta, per fatto della nave o per ragione di quarantena, in un porto intermedio del viaggio, le spese di vitto e, se occorre, di alloggio, saranno sopportate dal vettore; il quale, in caso di naufragio o d'inabilità del piroscafo a proseguire, o di fermata, dovuta ad avaria, che ecceda i quindici giorni, sarà tenuto a mandare altro piroscafo adatto a ricevere gli emigranti e a trasportarli a destinazione. In caso

contrario, il Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio dell'emigrazione, si varrà della cauzione per provvedere.

È nullo il patto per cui l'emigrante rinunzi alle indennità stabilite dal presente articolo.

Art. 23.

L'imbarco di emigranti dovrà dal vettore effettuarsi nei porti indicati nella prima parte dell'articolo 9.

È vietato, salvo casi di forza maggiore, il trasbordo d'emigranti in porti esteri, che non siano di là dall'Oceano; ed è pure vietato d'inviare emigranti a imbarcarsi in qualunque porto non italiano. In entrambi i casi, si può far eccezione al divieto, con permesso speciale dato dal commissariato nell'interesse esclusivo degli emigranti.

Art. 24.

Il vettore è responsabile dei danni verso l'emigrante il quale sia respinto dal paese di destinazione in forza delle leggi locali sull'emigrazione, quando sia provato che a lui erano note, prima della partenza, le circostanze che avrebbero determinato la reiezione dell'emigrante.

Art. 25.

Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sarà tenuto (sempre che il piroscafo tocchi, nel viaggio di ritorno, un porto italiano) a trasportare per il prezzo di due lire al giorno, compreso il vitto, gli indigenti italiani che per qualsiasi motivo rimpatrino per disposizione e con richiesta di un R. agente diplomatico o consolare, in numero di dieci (posti interi) per i piroscafi che hanno meno di mille tonnellate di stazza, con l'aumento di uno ogni duecento tonnellate o frazione di duecento tonnellate al di sopra delle mille, fino al numero di trenta. I fanciulli d'età superiore ai tre ed inferiore ai dodici anni, pagheranno una lira al giorno; e nulla quelli sotto i tre anni.

Delle controversie tra vettori ed emigranti.

Art. 26.

L'emigrante potrà intentare azione per restituzione di somme, per risarcimento di danni e per ogni controversia relativa alla presente legge, contro il vettore o il suo rappresentante, con domanda su carta libera rivolta ad un R. ufficiale consolare

o ad un ufficio governativo di protettorato dell'emigrazione all'estero, oppure, se la partenza non avvenne, al prefetto della provincia, all'ispettore di emigrazione o al comitato del luogo, dove contrattò o dove doveva effettuarsi l'imbarco.

La domanda dovrà, all'estero, esser fatta dentro sei mesi dall'arrivo al porto di destinazione, o ad altro porto, quando l'emigrante non abbia potuto arrivare a quello, e, nel regno, dentro tre mesi dalla data della partenza indicata nel biglietto d'imbarco.

Se l'emigrante abbia dovuto far ritorno in Italia, senza aver potuto comunicare con le RR. autorità o con gli uffici di protezione, il termine decorrerà dal giorno del suo sbarco nel regno.

Art. 27.

Le liti tra vettore ed emigrante, delle quali all'articolo precedente, saranno giudicate inappellabilmente da una commissione arbitrale, avente sede in ogni capoluogo di provincia.

La commissione sarà composta del presidente del tribunale o di chi ne fa le veci, che la presiede; del procuratore del Re, di un consigliere di prefettura e di due membri eletti dal consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale e il procuratore del Re potranno in caso d'impedimento, farsi rappresentare, l'uno da un vicepresidente o da un giudice, e l'altro da un sostituto procuratore del Re.

Per gli effetti del procedimento, l'emigrante s'intenderà domiciliato presso il prefetto a cui il ricorso fu presentato o trasmesso.

Accompagneranno la domanda, i verbali e i documenti di prova redatti o raccolti dai consoli, dagli uffici di protezione, dai commissari viaggianti, dagli ispettori d'emigrazione, e dai comitati locali.

La commissione arbitrale della provincia nella quale l'emigrante trattò per l'imbarco, sarà competente, nonostante qualsiasi patto in contrario; non sarà tenuta all'osservanza delle forme e dei termini stabiliti per l'istruzione delle cause davanti alle autorità giudiziarie e per la notificazione delle sentenze; e giudicherà con le norme di procedura che verranno indicate nel regolamento, il quale provvederà anche al modo per la notificazione della sentenza. Il commissariato preleverà dalla cauzione le somme necessarie, per distribuirle a coloro cui spettano secondo la sentenza.

Se gli emigranti da indennizzarsi si trovino all'estero, le somme saranno messe a disposizione del commissariato, che ne curerà l'invio a spese del vettore.

Tutte le carte e gli atti relativi al giudizio, comprese le sentenze, saranno esenti da tassa da bollo e di registro.

Esaurita la procedura, il prefetto trasmetterà gli atti alla R. procura, perchè esamini se vi sia luogo a giudizio penale.

Le controversie relative a somme o valori non eccedenti lire cinquanta, che insorgano nel luogo d'imbarco tra emigranti e vettore, oppure tra emigranti e locandieri, barcaiuoli, facchini o altri che abbiano prestata all'emigrante l'opera loro, saranno giudicate dall'ispettore dell'emigrazione, il quale provvederà senza formalità di giudizio, sentite le parti ed anche in assenza di quella che non fosse comparsa, quantunque debitamente chiamata. Egli dovrà fare di ogni cosa apposito verbale, in seguito del quale sarà esteso il relativo provvedimento, che si avrà come titolo esecutivo. Contro di questo provvedimento non si farà luogo ad opposizione od appello.

Fondo per l'emigrazione.

Art. 28.

Il vettore verserà alla cassa dei depositi e prestiti, in una delle sezioni di R. tesororia provinciale otto lire per ogni posto intero d'emigrante, quattro per ogni mezzo posto e due per ogni quarto di posto. Saranno pure versate alla cassa dei depositi e prestiti le tasse di patente, le pene pecuniarie ed ogni altro reddito eventuale dipendente dalla presente legge.

Tali versamenti saranno attribuiti a un *Fondo per l'emigrazione*, il quale sarà investito in titoli di Stato, o guarentiti dallo Stato, nella parte di esso che non sia devoluta a soddisfare le spese ordinarie per il servizio dell'emigrazione.

La parte a ciò destinata sarà tenuta dalla cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero al saggio d'interesse dei depositi volontari, e calcolato a tenore dell'articolo 44 del regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802.

I prelevamenti da questo conto corrente si faranno su domanda del commissario generale, col visto del Ministro degli affari esteri, e saranno assegnati esclusivamente a vantaggio della emigrazione, tanto all'interno che fuori.

Il bilancio del *Fondo per l'emigrazione*, sul quale graveranno le spese per il commissariato, e per i servizi ad esso attinenti,

secondo norme fissate dal regolamento, verrà presentato ogni anno al parlamento, che lo esamina e vota separatamente.

Il *Fondo per l'emigrazione* è messo sotto la vigilanza di una commissione permanente, composta di tre senatori e di tre deputati, da nominarsi dalle rispettive camere in ciascheduna sessione. Essi continueranno a far parte della commissione anche nell'intervallo tra le legislature e le sessioni. La commissione pubblicherà ogni anno una relazione che sarà presentata al parlamento dal Ministro degli affari esteri.

Capo III.

Disposizioni generali

Art. 29.

Il Ministro degli affare esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'interno, imporre condizioni di tutela e cauzioni speciali per l'arrolamento di emigranti non compresi nel capo II della presente legge, e che sia fatto da parte di agenzie d'affari, imprese, o privati cittadini o stranieri, con vincolo determinato di lavoro, o di mercede, o di tempo, o di luogo.

In caso di tali arrolamenti, data la presentazione di reclamo per parte dell'emigrante, o di chi per esso, durante l'esecuzione del contratto, o nei dieci giorni successivi al suo termine, o nei dieci giorni dall'abbandono dei lavori, sarà ammesso, per la determinazione dei danni, il procedimento arbitrale indicato nell'articolo 27. Le condizioni d'eventuale prestazione e di svincolo della cauzione saranno determinate di volta in volta, secondo le singole operazioni d'arrolamento.

Il Ministro degli affari esteri potrà destinare ispettori d'emigrazione viaggianti all'estero (in conformità dell' articolo 12, primo capoverso, della presente legge) oltre che nei paesi transoceanici, anche negli altri principali centri di emigrazione italiana.

I comitati di cui all'articolo 10, eserciteranno il loro ufficio anche a favore dell'emigrazione diretta verso paesi non transoceanici.

Art. 30.

Le commissioni arbitrali, di cui all'articolo 27, sono competenti a giudicare circa il rimborso di somme che fossero reclamate da qualunque R. autorità, nello Stato e fuori, per

spese da essa incontrate nell'interesse di emigranti, quando la responsabilità risalga a vettori, rappresentanti, imprese, agenzie d'affari, o privati. Le rispettive cauzioni rispondono anche di tali rimborsi.

Sanzioni penali.

Art. 31.

Saranno puniti, salvo la disposizione del primo capoverso del l'articolo seguente:

coll'arresto fino a sei mesi e con ammenda sino a mille lire coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o più persone, contro le prescrizioni delle leggi e de' regolamenti, e contro il divieto posto dal Ministro degli affari esteri, in forza dell'articolo 1, ultimo capoverso;

con ammenda fino a trecento lire, i contravventori all'articolo 1;

coll'arresto fino a tre mesi e con ammende fino a mille lire, i contravventori alla prima parte dell'articolo 13;

con ammenda fino a mille lire il vettore che intrometta, sè e tra l'emigrante, altri mediatori che non siano i proprî rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da governi esteri o da private imprese; e in caso di recidiva, con ammenda sino a duemila lire;

con ammenda sino a mille lire, i contravventori all'ultimo capoverso dell'articolo 16, i quali dal Ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilità in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;

con ammende sino a duemila lire i contravventori all'articolo 23; con ammenda fino a mille lire, le altre contravvenzioni alla presente legge o al suo regolamento, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, di imprese, di agenzie d'affari o di privati, non compresi, in questi, gli emigranti.

Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore, si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia, e il pagamento delle pene pecuniarie da costoro incorse, sarà garantito dalla cauzione della compagnia stessa.

Copia delle ordinanze o delle sentenze per i reati previsti dalla presente legge sarà trasmessa al Ministro degli affari esteri, per i provvedimenti di sua competenza, rispetto alla patente, a norma dell'articolo 13.

Art. 32.

Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ova occorra, con decreto reale, sentito il parere del consiglio di Stato, conterrà, oltre quelle già accennate, le norme:

per distinguere, per gli effetti della penalità di cui all'articolo 31, l'emigrazione temporanea da quella permanente;

per l'ordinamento dei servizi indicati nell'articolo 7 e spese relative; e per la disciplina, la scelta e gli stipendi degli impiegati d'ordine strettamente necessari;

per la formazione del bilancio del *Fondo per l'emigrazione*;

per determinare a quale degli Uffici dipendenti dal commissariato spetti la franchigia postale e telegrafica;

per determinare i requisiti di capacità e di moralità di vettori e dei loro rappresentanti;

per riconoscerere e disciplinare patronati di protezione o altre istituzioni a vantaggio degli emigranti, costituiti per iniziativa privata;

per la nomina de' membri elettivi dei comitati mandamentali e comunali e le attribuzioni di questi;

per determinare in quali casi ed a quali condizioni il Ministro degli affari esteri possa obbligare i vettori al trasporto di missionari, che si occupino della tutela degli emigranti;

per regolare la tutela degli emigranti nel porto d'imbarco, anche mediante l'istituzione di ricoveri da costruirsi, via via che i mezzi lo consentano, nei porti di Genova, di Napoli e di Palermo;

per determinare le modalità dell'ammissione in tali ricoveri, le visite mediche, i bagni, ecc.;

per ordinare che dentro due anni dall'applicazione di questa legge, lo spazio attualmente assegnato per ciascun emigrante nei dormitori dei piroscafi addetti al servizio dell'emigrazione, sia elevato a metri cubi 2,75 nel primo corridoio e a metri cubi 3 nel corridoio inferiore;

per fissare i criteri onde la velocità normale di navigazione non possa essere inferiore alle dieci miglia nautiche all'ora;

per stabilire l'accertamento delle condizioni relative alla velocità, e per limitare allo stretto necessario le fermate dei piroscafi nei porti di scalo;

per determinare a quali condizioni i piroscafi di vettori stranieri, che facciano scalo in porti italiani, potranno essere esonerati dalle visite dirette a verificare che essi si trovano nelle condizioni di assetto prescritte dalle leggi e dai regolamenti italiani, mediante presentazione di un documento, rilasciato da autorità competente e legalizzato da un R. ufficiale consolare, dal quale risulti che quel piroscafo corrisponde alle condizioni prescritte;

per fissare il numero dei medici a bordo, in relazione col numero degli emigranti imbarcati;

per determinare la qualità e quantità del vitto e dell'alloggio, o le indennità relative, nei casi di ritardo di partenze o di soggiorno degli emigranti negli scali intermedî o porti di rilascio, o nei casi che l'emigrante venga, per qualsiasi motivo, respinto al porto d'imbarco o d'arrivo; e per determinare le razioni di bordo e quanto altro sia ritenuto utile a migliorare le condizioni della traversata;

per determinare la quantità massima del bagaglio, che ogni emigrante può portar seco senza spesa di nolo, e l'indennità che gli spetti in caso di smarrimento o di danno;

per tutelare nei piroscafi anche la condizione di quei passeggeri italiani di terza classe, o di classe che equivalga alla terza attuale, che fanno ritorno in patria;

per coordinare le regola di tutela di tutti gli emigranti che si dirigono ai confini anche di terra, arruolati, favoriti o spontanei, con o senza precedenti impegni presi con i vettori e loro rappresentanti;

per rilevare le benemerenze di coloro che, nei comitati locali, nelle commissioni arbitrali, negli istituti di patronato degli emigranti e in altri servizi gratuiti, si siano specialmente adoperati perchè la presente legge risponda ai fini voluti dal legislatore;

e, finalmente, per disciplinare tutto ciò che concerne l'igiene e la sicurezza dell'emigrazione.

Capo IV.

Disposizioni speciali sul servizio militare e sulla cittadinanza.

Art. 33.

Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

Il servizio della leva all'estero è affidato alle RR. autorità diplomatiche e consolari.

Gl'inscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la R. legazione od il R. consolato più vicino; e secondo il risultato di questa visita, vengono arrolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

Gl'inscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i dominî e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arrolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'esercito e dell'armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

I militari di cui sopra, rientrando nel regno, devono immediatamente darne notificazione al distretto militare, se appartenenti all'esercito; alla capitaneria di porto, se appartenenti all'armata e presentarvisi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.

Possono però, in casi eccezionali, ottenere dalle RR. autorità diplomatiche e consolari il permesso di rientrare in patria e permanervi per un periodo non superiore ai due mesi. Il Ministro della guerra potrà, caso per caso e secondo le norme del regolamento, prolungare la permanenza nel regno di coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi.

La dispensa provvisoria di cui nei precedenti capoversi 3°, 4°, 5° del presente articolo, diviene assoluta e definitiva all'età di trentadue anni compiuti.

Art. 34.

Dopo l'articolo 120 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito, e dopo il corrispondente articolo 43 del testo unico delle leggi per la leva marittima, è aggiunto il seguente articolo:

Articolo 120 *bis* del primo testo unico (articolo 43 *bis* del secondo testo unico). — Coloro che al momento del concorso alla leva si trovino come allievi interni in istituti del regno o della colonia Eritrea a compiere gli studi per le missioni,

e siano arrolati in prima categoria, potranno ottenere, in tempo di pace che la chiamata alle armi sia rimandata fino al compimento del ventiseiesimo anno di età. Cessa per essi l'ottenuto beneficio, compiuta che abbiano questa età, od anche prima, se abbiano tralasciato gli studi intrapresi.

Qualora si rechino all'estero in qualità di missionari in quei luoghi e sotto quelle condizioni che saranno prescritte dal Ministero degli affari esteri, saranno ad essi applicate le facilitazioni concesse agli inscritti nati e residenti all'estero.

Art. 35.

È abrogato il paragrafo 3° della prima parte dell'articolo 11 del codice civile.

Art. 36.

La cittadinanza italiana, comprendente l'acquisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini, potrà essere concessa, per decreto del Ministro dell'interno di concerto col Ministro degli affari esteri, a chi, nato nel regno o all'estero e diventato straniero perchè figlio minore di padre che ha perduto la cittadinanza, oppure nato nel regno o all'estero da padre che avesse perduta la cittadinanza prima della sua nascita, non abbia, secondo gli articoli 5, 6 o 11 del codice civile, dichiarato entro l'anno dalla età maggiore di eleggere la qualità di cittadino ovvero abbia espressamente optato per la cittadinanza estera, purchè dichiari di fissare il suo domicilio nel regno.

Capo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 37.

L'entrata in vigore di questa legge sarà fissata con decreti reali, di mano in mano che si renda possibile l'impianto dei servizi in essa indicati. I decreti medesimi avranno per effetto di abrogare la legge 30 dicembre 1888, n. 5866 serie 3ª, nelle parti corrispondenti a quelle della legge presente, delle quali sarà gradatamente determinata l'entrata in vigore; in modo che tutte le disposizioni della presente legge siano attuate non più tardi d'un anno dopo la sua pubblicazione.

Art. 38.

Fino all'approvazione del regolamento, e alla costituzione del commissariato per l'emigrazione, il Ministro degli affari esteri ha facoltà di affidare l'incarico provvisorio di tali uffici ad impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Visconti-Venosta.
G. Saracco.
Carcano.
Chimirri.
Gianturco.
C. di S. Martino.
E. Morin.
G. Finali.

N. **39**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. Decreto n. 36 per il rilascio dei passaporti per l'estero, e relative istruzioni**. — 31 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, della guerra e della marina;

Visto il testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, e vista la legge sulla emigrazione in data d'oggi;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I passaporti per l'estero sono rilasciati, in nome del Re, ai regnicoli:

nel regno, dal Ministro degli affari esteri e, per sua de-

legazione, dai prefetti, dai sotto prefetti, dai commissari distrettuali, o dai questori, questi ultimi se a ciò specialmente autorizzati dal prefetto;

all'estero, dai regi ufficiali diplomatici e consolari, salva pei regi agenti consolari l'autorizzazione del console dal quale dipendono.

I libretti stampati per i passaporti sono forniti alle predette autorità dal Ministero degli affari esteri, secondo il modello annesso al presente decreto (*All. A*).

Art. 2.

Chi voglia ottenere il passaporto nel regno deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza; e questi chiederà il passaporto all'autorità competente, mediante l'invio di una dichiarazione di *nulla osta* gratuita, conforme al modello annesso (*All. B*).

Se si tratti di inscritti di leva, o di militari per i quali, a termini dell'art. 3, sia necessaria, per poter espatriare, l'autorizzazione delle competenti autorità, il sindaco dovrà prima trasmettere la dichiarazione di *nulla osta* alle dette autorità, le quali, dopo aver riempita la parte ad esse riservata, dovranno inviare tale dichiarazione alla autorità competente a rilasciare il passaporto, o, qualora l'autorizzazione non venga concessa, dovranno restituirla al sindaco.

La dichiarazione di *nulla osta* dovrà essere trasmessa dal sindaco a chi di ragione, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della richiesta, corredata dei documenti prescritti.

Il passaporto potrà essere consegnato al richiedente direttamente, se sia personalmente conosciuto, dalla autorità che lo rilascia, ovvero sarà da questa trasmesso, per la consegna, al sindaco, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal ricevimento della dichiarazione di *nulla osta* debitamente riempita e corredata dai documenti prescritti.

Le marche speciali rappresentanti la tassa di concessione governativa dovuta per il passaporto a norma dell'art. 6, dovranno essere apposte sul passaporto a cura della autorità che lo rilascia, e da essa annullate a norma dell'art. 19 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132.

Art. 3.

È vietato di dar corso alle domande per ottenere la dichiarazione di *nulla osta* e di rilasciare passaporti per l'estero a persone che risultino trovarsi in una delle categorie seguenti:

1° coloro che, abbandonando persone per legge affidate alle loro cure, non le lascino convenientemente affidate ad altri;

2° le persone che, a norma delle leggi civili, sono sottoposte alla podestà altrui, se prive del consenso della persona da cui dipendono, o, in mancanza di essa, dal pretore nei capiluoghi di mandamento, o altrimenti del giudice conciliatore; e, trattandosi di minori di 16 anni, se vi siano ragioni per credere che si vogliano condurre all'estero per scopi immorali, o per prestar lavoro in industrie pericolose o nocive alla salute;

3° coloro che debbano scontare una pena restrittiva della libertà personale per qualunque reato, o contro i quali sia stato rilasciato mandato di cattura o di comparizione per un giudizio penale in corso per delitto punibile con la reclusione o con la detenzione per tempo non minore di un anno;

4° gli inscritti di leva di terra, che si trovano nel regno e che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, senza il permesso del prefetto o del sotto prefetto;

5° i militari di 1ª categoria dell'esercito, che si trovano nel regno e che non abbiano compiuto il 28° anno di età, senza il permesso del comandante del distretto;

6° i militari di 1ª categoria dell'esercito, che si trovano nel regno e che abbiano compiuto il 28° ma non il 32° anno di età, se non sia stata previamente notificata al comandante del distretto, per mezzo del sindaco, il quale si servirà a tale uopo del modello annesso (*All. C*), la loro intenzione di uscire dal regno;

7° gli inscritti di leva marittima che si trovano nel regno e che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, senza il permesso del capitano di porto;

8° i militari del corpo Reali equipaggi che si trovano nel regno, senza il permesso del comandante del corpo, e, per sua delegazione del capitano di porto.

Il permesso di cui ai numeri 4°, 5°, 7° e 8°, sarà rifiutato, in base alle istruzioni del Ministero della guerra o della marina, ogni qualvolta vi sia ragione per credere che la persona

che chiede il passaporto voglia recarsi all'estero per sottrarsi a qualche obbligo militare.

La facoltà di espatrio potrà essere temporaneamente sospesa, in casi eccezionali, per tutti i militari, con decreto reale, su proposta dei Ministri della guerra e della marina.

9° i cittadini all'estero che, richiedendo il passaporto dopo trascorso il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il loro 20° anno di età, non comprovino il loro stato regolare di fronte all'obbligo del servizio militare; i renitenti e i disertori;

10° le persone alle quali per altra disposizione sia fatto espresso divieto di espatriare.

Art. 4.

Sullo stesso passaporto possono essere inscritti:

il capo della famiglia con la moglie, gli ascendenti e i discendenti abitualmente conviventi con lui;

il tutore con i suoi amministrati;

il fratello maggiorenne con i fratelli minori e con le sorelle non maritate conviventi con lui.

Art. 5.

I passaporti per l'estero, rilasciati sia nel regno che all'estero, hanno la durata di tre anni.

Agli inscritti di leva peraltro non potrà essere rilasciato il passaporto per un periodo di tempo che oltrepassi il giorno di apertura della leva per la loro classe.

I passaporti scaduti da non più di tre mesi possono essere direttamente rinnovati da una delle autorità competenti a rilasciare i passaporti a norma dell'articolo 1 del presente decreto, senza che siano necessarie le formalità prescritte dall'articolo 2, mediante una apposita dichiarazione sul passaporto medesimo, e previo pagamento della tassa che sarebbe dovuta per un passaporto nuovo. Le rinnovazioni non potranno essere fatte per un periodo maggiore di tre anni ciascuna, e dovranno essere negate ogni qualvolta risulti che il richiedente non si trova nelle condizioni in cui soltanto, a norma del presente decreto, il passaporto potrebbe essergli rilasciato.

Art. 6.

Salve le eccezioni autorizzate dal presente decreto, e le disposizioni della tariffa consolare, i passaporti per l'estero sono soggetti, in conformità del testo unico delle leggi sulle tasse per le concessioni governative in data 13 settembre 1874, n. 2086,

serie 2ª, al pagamento di una tassa, la quale è, secondo i casi, di lire 10 più due decimi o di lire 2 più due decimi.

Sono soggetti alla tassa di lire dieci più due decimi i passaporti di 1ª classe, rilasciati alle persone di agiata condizione.

Sono soggetti alla tassa di lire due più due decimi i passaporti di 2ª classe, rilasciati alle persone che non entrano nella categoria precedente.

Sono esenti da tassa i passaporti rilasciati o rinnovati, sia all'interno che all'estero, a persone che si recano o che si trovano all'estero a scopo di lavoro e alle loro famiglie, e alle persone che sono in condizione di miserabilità.

La dichiarazione che la persona che richiede il passaporto si reca all'estero a scopo di lavoro, o forma parte della famiglia di chi si reca o già si trova all'estero a tale scopo, sarà fatta dal sindaco nella dichiarazione stessa di *nulla osta* (*All. B*).

La condizione di miserabilità dovrà essere attestata da un certificato del sindaco, confermato e vidimato dal pretore del mandamento.

Sono pure esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa tutti gli atti necessarii per ottenere il passaporto richiesto da persone che si recano all'estero a scopo di lavoro e dalle loro famiglie.

Per i passaporti da rilasciarsi all'estero, la constatazione delle condizioni richieste per il rilascio del passaporto gratuito, verrà fatta direttamente dal regio ufficiale diplomatico o consolare che rilascia il passaporto.

Durante il periodo di validità del passaporto potrà, sul passaporto medesimo, venire gratuitamente modificata, da una delle autorità enumerate nell'articolo 1, l'indicazione della destinazione.

Art. 7.

I regi uffiziali diplomatici e consolari all'estero potranno rilasciare o rinnovare passaporti, a norma del presente decreto, quando ad essi risulti che il richiedente si trova nelle condizioni prescritte perchè il passaporto possa essergli rilasciato; o, quando ciò ad essi non risulti, in base alla dichiarazione gratuita di *nulla osta* (*All. D*) rilasciata dal prefetto competente.

Nel caso di passaporti rilasciati a protetti, in base all'articolo 180 della legge consolare, sarà fatta della qualità di protetto espressa menzione nel passaporto.

Art. 8.

È riservato al ministero degli affari esteri di lasciare, gratuitamente e senza presentazione di documenti giustificativi, speciali passaporti ai membri di famiglie sovrane, ai membri del corpo diplomatico e consolare nazionale e straniero, ai grandi uffiziali dello Stato, e alle persone che viaggiano per scopo di regio servizio.

Della medesima facoltà possono eccezionalmente far uso i capi delle regie missioni diplomatiche all'estero, con l'obbligo di darne avviso, volta per volta, al ministero degli affari esteri.

Art. 9.

Il Ministero degli affari esteri, d'accordo col Ministero dell'interno, può temporaneamente sospendere il rilascio di passaporti per una determinata destinazione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi degli espatrianti.

Art. 10.

Le autorità tutte che hanno facoltà di rilasciare passaporti per l'estero, dovranno ritirarli anche se non scaduti, quando ad esse risulti che il titolare non si trova più nelle condizioni richieste dal presente decreto per il rilascio dei passaporti per l'estero.

Art. 11.

Il presente decreto andrà in vigore, abrogando ogni contraria disposizione, il 1° marzo 1901 nel regno, e il 1° maggio 1901 per quanto concerne i regi uffici diplomatici e consolari.

I passaporti rilasciati rispettivamente prima del 1° marzo e del 1° maggio 1901, rimangono validi per il periodo di un anno dalla loro data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Visconti Venosta.
G. Saracco.
E. Gianturco.
Chimirri.
C. di S. Martino.
E. Morin.

(Allegato A)

Il presente passaporto consta di venti pagine

N. del Passaporto

N. del Registro corrispondente

IN NOME DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Passaporto

rilasciato a .....

.....

figlio di .....

e di .....

nato a .....

il .....

residente a .....

in provincia di .....

di condizione .....

Connotati del Titolare del passaporto

Statura m. .....

Età .....

Fronte .....

Occhi .....

Naso .....

Bocca .....

Capelli .....

Barba .....

Baffi .....

Colorito .....

Corporatura .....

Segni particolari .....

.....

FIRMA DEL TITOLARE

.....

ATTO 39

83

Il presente passaporto è rilasciato per (1) .....

ed è valido (2) .....

(3) .....

(1) Stato o Stati di destinazione.

(2) ***Per tre anni***; ovvero ***fino al 1° aprile*** (per gli inscritti di leva di terra) o ***1° gennaio*** (per gli inscritti di leva marittima) ***dell'anno....*** (art. 5, comma 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901).

(3) Luogo per l'apposizione della marca speciale (o per la dichiarazione che il passaporto viene ***Rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 4°, del regio decreto 31 gennaio 1901***), bollo, data e firma dell'Autorità che rilascia il passaporto. Se si tratta di passaporto rilasciato all'estero, in sostituzione della marca speciale l'ufficiale che lo rilascia annoterà, accanto al bollo, l'ammontare della tassa percetta.

Persone che accompagnano il Titolare (art. 4 del R. decreto 31 gennaio 1901).

COGNOME E NOME	Rapporto col Titolare	Età	Luogo di nascita	*Osservazioni*
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Le pagine seguenti sono riservate per le eventuali vidimazioni delle autorità estere, nonchè per le mutazioni di destinazione e per le rinnovazioni del Passaporto da parte delle autorità italiane, le quali si serviranno a tale uopo delle formule seguenti:

Il presente Passaporto rilasciato a (1).....
.....
vale per la destinazione di.....

ovvero

Il presente Passaporto rilasciato a (1).....
.....
è rinnovato per la durata di.....
e per la destinazione di.....

In ciascuna pagina non potrà essere menzionato più d'un mutamento di destinazione od una rinnovazione, e tali dichiarazioni dovranno essere sempre seguite dalle apposizioni o annotazioni di cui alla nota 3 della pagina 3 del presente libretto.

(1) Nome, cognome e paternità del titolare del Passaporto.

ATTO 39

(Allegato **B**).

DOMANDA DI PASSAPORTO PER L'ESTERO

N. 1. — ***Nulla osta*** **del Sindaco di . . . . . , provincia di . . . . . .**

Il sottoscritto dichiara nulla ostare a che venga concesso passaporto valido per (1) . . . . . *., per la destinazione di* . . . . . .

Connotati.

Statura, m.
Età
Fronte
Occhi
Naso
Bocca
Capelli
Barba
Baffi
Colorito
Corporatura
Segni particolari

. . . . . .
a . . . . . .
figlio di . . . . . *e di* . . . . . .
nato a . . . . . *addì* (2) . . . . . .
di condizione . . . . . *, abitualmente residente in questo comune, il quale dichiara voler condurre seco le seguenti persone aventi i requisiti per poter liberamente espatriare e per poter essere inscritte sul medesimo passaporto* (3) . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .

Si attesta (4) *inoltre che, essendo il richiedente militare di 1ª categoria dell'esercito, della classe . . . . , ed avendo compiuto il 28°, ma non il 32° anno di età, la sua intenzione di uscire dal regno venne dal sottoscritto notificata al comandante del distretto militare di.* . . . . . .

Si trasmette il presente nulla osta, (5) . . . . . .
al (6) . . . . . *di* . . . . . .

(*Data*)

Il Sindaco

(*Bollo*) (*Firma*). . . . . .

N. 2. — **Dichiarazione (7) del Comandante del distretto militare o del Capitano di porto**

Il sopra nominato signor . . . . . .
può espatriare (8).

(*Data*)

Il . . . . . .

(*Bollo*) (*Firma*) . . . . . .

N. 3. — **Dichiarazione (7) dell'autorità prefettizia o del Capitano di porto.**

Il sopra nominato signor . . . . . .
inscritto nella lista di leva del comune di . . . . . .
per l'anno . . . . . *può espatriare* (8

(*Data*)

Il . . . . Prefetto

(*Bollo*) (*Firma*) . . . . . .

---

(1) *Tre anni;* ovvero *fino al 1° aprile* (per gli inscritti di leva di terra, o *1° gennaio* per gli inscritti di leva marittima) *dell'anno* . . . . . (art. 5, comma 2°, del regio decreto).

(2) In lettere.

(3) Nome, cognome, rapporto col titolare (a norma dell'art. 4 del regio decreto), età e luogo di nascita.

(4) Questa attestazione dovrà cancellarsi quando il richiedente non trovisi nelle condizioni in essa enunciate.

(5) *Con una marca di concessione governativa di L.* . . . (corrispondenti alla tassa dovuta per il passaporto); ovvero *con una cartolina-vaglia postale a favore dell'ufficio del registro di* . . . . . (luogo di residenza dell'autorità competente a rilasciare il passaporto) *per il valore di L.* . . . . (corrispondenti alla tassa dovuta per il passaporto); ovvero quando si verifichino le condizioni prescritte dell'art. 6, comma 4°: *dichiarando che la persona che richiede il passaporto si reca all'estero a scopo di lavoro,* o *forma parte della famiglia di chi si reca,* o *già si trova all'estero a scopo di lavoro;* ovvero *con il certificato di miserabilità del richiedente.*

(6) *Prefetto* o *Sottoprefetto* nel caso previsto al n. 4 dell'art. 3; *Comandante del distretto militare* nel caso previsto al n. 5 dell'art. 3, o *Capitano di porto* nei casi previsti ai n. 7 e 8 dell'art. 3; negli altri casi *Prefetto* (o *Questore*) o *Sottoprefetto* o *Commissario distrettuale,* annullando i moduli n. 2 e n. 3 relativi alla situazione di fronte al servizio militare.

(7) Da cancellarsi, quando, per le condizioni del richiedente, non sia necessaria. In caso contrario dovrà essere regolarmente riempita e trasmessa all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto, o restituita al sindaco, secondo che sia conceduta o no l'autorizzazione ad espatriare.

(8) Oppure *non può espatriare.*

(Allegato **C**).

Notificazione di espatrio

Il Sindaco del comune di . . . . . notifica al Comandante del distretto di . . . . . che (1) *. . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato addì* (2) *. . . . . in . . . . . provincia di . . . . . militare di prima categoria, ha domandato passaporto per la destinazione di. . . . . .*

Si fa la presente notificazione a norma dell'art. 3, n. 6°, del regio decreto 31 gennaio 1901.

(*Data*)

Il Sindaco

(*Bollo*)

(1) Nome e cognome della persona che ha richiesto il passaporto.
(2) In lettere.

(Allegato **D**).

R. ..... [1] d'Italia in .....

Domanda di « nulla osta » per passaporto da rilasciarsi all'estero

Il sottoscritto richiede al signor Prefetto di . . . . . di restituirgli il presente foglio debitamente completato, dichiarando se possa essere rilasciato il passaporto a . . . . figlio di . . . . . e di . . . . . nato a . . . . . addì (2) *. . . . . di condizione . . . . . attualmente residente a . . . . . ed ascritto alla classe . . .*

(*Data*

Firma

(*Bollo*)

R. Prefettura di.....

Il sottoscritto dichiara (3) *. . . . . passaporto alla persona sopra indicata.*

(*Data*) *Firma*

(*Bollo*)

(1) *Ambasciata, Legazione o Consolato.*
(2) In lettere.
(3) *Nulla ostare a che venga rilasciato ovvero non poter essere rilasciato.*

ISTRUZIONI

per l'esecuzione del R. Decreto in data 31 gennaio 1901, n. 36, che regola la concessione dei passaporti per l'estero.

I.

NORME GENERALI.

Con R. Decreto in data 7 ottobre 1900 (la cui entrata in vigore, per effetto dell'art. 11 del R. Decreto medesimo, era fissata al 1° marzo 1901) venivano emanate nuove norme relative alla concessione dei passaporti per l'estero; materia regolata sinora dal R. Decreto del 13 novembre 1857. Ma essendo intervenuta, dopo il 7 ottobre 1900 e prima del 1° marzo 1901, l'approvazione della nuova legge sull'emigrazione, in data 31 gennaio 1901, la quale contiene alcune essenziali norme che modificano quelle del R. Decreto 7 ottobre 1900, parve utile ed opportuno di coordinare in un solo testo tutte le vigenti disposizioni relative ai passaporti per l'estero. A ciò appunto provvede l'attuale R. Decreto in data 31 gennaio 1901, il quale riproduce le norme già emanate coll'antecedente Decreto 7 ottobre 1900 con le aggiunte e modificazioni approvate con la legge sull'emigrazione.

Per la retta interpretazione ed applicazione dei nuovi provvedimenti saranno di guida le presenti *Istruzioni*, concordate fra tutti i Ministeri interessati alla esecuzione del R. Decreto.

Tali provvedimenti mirano essenzialmente a meglio soddisfare alle esigenze della cresciuta emigrazione italiana. Essi si propongono specialmente gli scopi seguenti:

dare maggiore rapidità ed uniformità al servizio di concessione e di rinnovazione dei passaporti;

concentrare nell'autorità municipale le operazioni preliminari, anche nell'intento di sottrarre gli emigranti alle spogliazioni di cui spesso sono vittima, quando ricorrono, per ottenere il passaporto, ad intermediari poco scrupolosi ed avidi di lucro;

affidare agli uffici competenti, mediante diretta corrispondenza tra i medesimi, l'esaurimento delle prescritte pratiche;

modificare ed unificare la forma del passaporto;

render gratuita la concessione del passaporto (e di tutti gli atti necessarii per ottenerlo) a favore di coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro, e alle loro famiglie;

aumentare la durata di validità del passaporto, pur mantenendo inalterata la tassa di concessione quand'essa sia dovuta;

semplificare e rendere più spedita la concessione del *nulla osta* per parte delle autorità competenti, agli inscritti di leva ed ai militari in congedo.

Perchè questi concetti e provvedimenti diano il frutto desiderato, occorre che l'opera di tutte le autorità, chiamate a disimpegnare questo importante servizio, sia attenta e sollecita, evitando lentezze e ritardi, che danno spesso occasione a gravi inconvenienti e a deplorevoli abusi; occorre (ed è questo uno dei fini più utili della riforma) facilitare ai nostri emigranti il conseguimento di quel documento, che è il solo atto a far fede in terra straniera della loro identità personale e della loro qualità di cittadini italiani; evitando che, come purtroppo è avvenuto finora in moltissimi casi, essi siano respinti od espulsi da esteri Stati, od esclusi da pubblici e privati lavori, perchè mancanti di *passaporto per l'estero*.

Il R. Governo fa, perciò, viva raccomandazione alle predette autorità di accelerare e di facilitare, per quanto sia loro possibile, il compimento delle formalità loro commesse, e di diffondere nelle popolazioni la persuasione che il passaporto per l'estero è, per chi voglia emigrare anche temporaneamente, un documento di somma convenienza e, qualche volta, di assoluta necessità.

I signori sindaci devono, in particolar modo, sovvenire di consiglio gli emigranti, circa le carte di cui, oltrechè del passaporto, questi devono andar muniti secondo i vari paesi di destinazione; come sono ad esempio: il certificato penale per gli Stati Uniti il certificato di vaccinazione per la Germania, il certificato di buoni costumi per la Svizzera.

Per quanto concerne il rilascio di passaporto agli inscritti di leva ed ai militari in congedo, il R. Decreto concede le maggiori larghezze conciliabili coll'interesse dello Stato. La solerzia delle autorità militari nel dar corso alle domande di *nulla osta*, varrà senza dubbio a diminuire il numero degli imprudenti che, espatriando senza la prescritta autorizzazione, si trovano

poi in serie difficoltà, ed esposti al pericolo d'essere dichiarati renitenti o disertori.

Dal loro canto i sindaci dovranno aver cura di ben istruire gli emigranti circa gli obblighi che loro incombono di fronte al servizio militare, e di facilitare ad essi, prima della partenza, la redazione delle procure e degli altri atti occorrenti per evitare future situazioni irregolari.

Tanto i sindaci, quanto i prefetti, sottoprefetti, commissari distrettuali o questori, dovranno tenere appositi registri conformi agli allegati modelli (*allegati I* e *II*) per iscrivervi rispettivamente le domande di *nulla osta* e i passaporti rilasciati.

Si avvertono altresì le autorità che, ogniqualvolta esse, a norma della legge sulla emigrazione e del R. Decreto sui passaporti, rilasceranno *gratuitamente* documenti di qualsiasi natura che altrimenti sarebbero soggetti alla tassa di bollo, dovranno fare esplicitamente risultare nel contesto dell'atto, e prima della firma, che il documento vien rilasciato gratuitamente *a scopo di ottenere il passaporto*, a norma dell'art. 6 comma 4° del R. Decreto.

Non sarà, infine, inopportuno qualche schiarimento ad ogni singolo articolo del nuovo regolamento; avvertendo che si raccolgono qui sotto le sole istruzioni che hanno carattere generale e permanente, e che nulla è innovato quanto alle disposizioni già date con apposite circolari dal Ministero dell'interno per ciò che riguarda la opportunità o la necessità di munirsi del passaporto o di altri speciali documenti per chi voglia recarsi in determinati Stati. Le nuove istruzioni speciali che si rendessero necessarie a tale proposito, saranno date anche in avvenire con apposite circolari.

Nulla del pari, naturalmente, è mutato alla Circolare del Ministero dell'interno in data 3 gennaio 1897, n. $\frac{10900\text{-}9}{187516}$ con la quale si prescrive che i passaporti da rilasciarsi alle persone che intendono recarsi nella Colonia Eritrea, non sono i passaporti per l'estero, ma quelli *per l'interno*.

Ad art. 1.

Il passaporto non è soltanto un documento destinato a stabilire l'identità della persona che lo esibisce, ma dà altresì la presunzione, fino a prova contraria, che la persona stessa è in possesso della cittadinanza italiana; e ciò dovrà essere tenuto presente dalle competenti autorità.

Il passaporto per l'estero deve avere un'unica forma, e cioè quella di libretto (allegato *A* del Regio Decreto) qualunque sia l'autorità che lo rilascia. Si è, perciò, provveduto affinchè gli stampati relativi siano forniti dal Ministero degli affari esteri.

Ad art. 2.

La richiesta di passaporto può essere fatta a voce o per iscritto. Quando sia fatta per iscritto, dovrà essere redatta su carta filigranata da cent. 50 (art. 19 n. 3 della legge di bollo) a meno che si tratti di persone che si recano all'estero a scopo di lavoro, e delle loro famiglie (vedi art. 5 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, e art. 6, comma 7° del Regio Decreto).

Come espressamente vien detto nell'articolo 2, la richiesta di passaporto deve essere fatta al sindaco del comune dove la persona che richiede il passaporto ha la sua residenza abituale. Regolarmente il comune di abituale residenza coinciderà con quello di origine. Qualora per altro ciò non fosse, e il sindaco del comune di abituale residenza non fosse in caso di poter accertare, per mezzo proprio o in base ai documenti presentati dall'interessato, le condizioni richieste per dar corso alla domanda di *nulla osta*, e specialmente quella relativa alla cittadinanza italiana, egli dovrà interpellare, prima, il sindaco del comune di origine; e il termine di 24 ore, di cui al comma 3° dell'art. 2, comincierà a decorrere soltanto dall'arrivo della risposta del sindaco stesso.

Tosto che pervenga al sindaco competente la domanda scritta o verbale, egli dovrà prenderne nota nel registro delle domande di *nulla osta* (allegato *I* delle presenti *Istruzioni*) inscrivendo poi, nel registro stesso e nelle opportune colonne, le fasi subite dalla domanda, oppure i motivi per cui la dichiarazione di *nulla osta* viene rifiutata.

Anche nel caso in cui la dichiarazione di *nulla osta* riguardi inscritti di leva o militari, e debba essere inviata alle autorità competenti per la debita autorizzazione, il sindaco unirà al foglio la marca speciale occorrente, affinchè le autorità stesse possano, a guadagno di tempo, trasmettere il tutto direttamente all'autorità che deve rilasciare il passaporto.

Così la dichiarazione di *nulla osta* da rilasciarsi dal sindaco, come tutte le altre dichiarazioni da rilasciarsi dalle altre autorità competenti in dipendenza e in relazione col *nulla osta* medesimo (allegato *B* del Regio Decreto), sono esenti da tassa di bollo, perchè non rivestono il carattere di certificati ri-

chiesti dalle parti o ad esse rilasciati, ma quello di comunicazioni interne fra ufficio ed ufficio, a cui le parti rimangono estranee (art. 22, n. 2 della legge di bollo).

Si raccomanda poi in speciale modo la stretta osservanza, per la trasmissione del *nulla osta*, dei termini prescritti nell'articolo 2 del Regio Decreto, il quale riproduce la disposizione dell'articolo 5 della legge sulla emigrazione; e si richiama l'attenzione dei sindaci sulla responsabilità a cui si esporrebbero trasgredendo a tale prescrizione.

Ad art. 3.

n. 1. Dovrà ben tenersi presente che le limitazioni poste in questo n. 1 (come quelle del seguente n. 2) al rilascio del passaporto, non hanno già lo scopo di limitare la libertà individuale, ma soltanto quello di provvedere alla tutela di persone incapaci a proteggersi da sè medesime. Si dovrà, quindi, evitare che tali disposizioni siano applicate in modo da contravvenire all'intento per il quale vennero ordinate. Così, per esempio, se una famiglia vive del lavoro del proprio capo, e questi si reca all'estero appunto a cercare lavoro per il mantenimento della famiglia, tutto ciò che si può pretendere è che i figliuoli minori, se ve ne sono, sian lasciati sotto la cura di parenti od amici che assumano di vigilare su di essi. È pur evidente che i criteri dovranno esser ancor più larghi nei casi di emigrazione puramente temporanea. La facoltà dell'emigrare è la regola, e il divieto è l'eccezione; a tale criterio dovranno attenersi, nel dubbio, le autorità, al saggio apprezzamento delle quali è affidata l'applicazione di questo articolo.

Contro ingiustificati rifiuti rimangono, naturalmente, sempre aperte agli interessati le vie del ricorso alle superiori autorità amministrative.

n. 2. Le medesime generiche osservazioni testè fatte son da ripetersi per le limitazioni poste in questo n. 2. A tale proposito peraltro conviene che sia richiamata l'attenzione dei prefetti e dei sottoprefetti, come dei sindaci, sulla attiva vigilanza che dovrà da essi venire esercitata sopra i minorenni e le minorenni; i primi destinati, in gran numero, ad essere sfruttati da ignobili incettatori, che l'impiegano all'estero in lavori spesso micidiali, come le vetrerie, le fornaci e simili, o in professioni girovaghe (1); le seconde destinate frequentemente a disonesta

(1) Sono da tener presenti a tale proposito specialmente le disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, e quelle della legge 21 dicembre 1873 sul divieto dell'impiego dei fanciulli in professioni girovaghe.

vita. In tali casi, quando si tratti di minorenni aventi meno di 16 anni, le autorità del regno (alle quali incombe l'elevato dovere di adoperarsi per salvare quei disgraziati da una sicura rovina materiale e morale) dovranno rifiutare il *nulla osta*, anche quando i minorenni stessi siano condotti all'estero dai proprii genitori; e se il *nulla osta* fu carpito con l'inganno, dovrà essere negato il passaporto; senza pregiudizio, quando ne sia il caso, della denunzia all'autorità giudiziaria.

Ogniqualvolta poi, o per la giovane età, o per altre considerazioni, risulti che il minorenne non potrebbe, senza pericolo, recarsi all'estero, se non bene affidato, le dette autorità potranno e dovranno pretendere che ciò avvenga; e in nessun caso chi già sia stato qualificato o sia sospettato come incettatore di minorenni destinati a lavorare all'estero nelle condizioni sopra specificate, sarà giudicato idoneo ad accompagnare all'estero minorenni nazionali.

Quanto all'atto dal quale, in conformità dell'art. 3, n. 2, dovrà constare del consenso per le persone sottoposte alla podestà altrui, esso in base all'art. 5 della legge sull'emigrazione (riprodotto nell'art. 6, comma 7°, del R. Decreto, sarà rilasciato in carta libera, in esenzione dalla tassa di bollo, per coloro che vanno all'estero a scopo di lavoro o appartengano alla famiglia di cui a scopo di lavoro si reca o già si trova all'estero. Sul modo come debba interpretarsi la frase *a scopo di lavoro*, si vedano, più sotto, le istruzione ad art. 6.

Qualora si verificasse il caso (poco probabile) di un minorenne *miserabile* che si rechi all'estero senza che si possa dichiarare che esso vi si reca a scopo di lavoro, o in compagnia o per raggiungere persona di sua famiglia che a scopo di lavoro si reca o già si trova all'estero, saranno applicate le disposizioni della circolare del Ministero dell'interno 9 aprile 1897 n. $\frac{114000\text{-}1}{130977}$, riportata nella Normale 58 del Bollettino demaniale per l'anno 1897, con la quale è stato ammesso che, per i minorenni poveri, l'atto di assenso ad emigrare dato dal padre o dal tutore, può essere sostituito da una attestazione esente da tassa da bollo (art. 22, n. 23, della legge di bollo), firmata unicamente dal sindaco del comune, e da cui risulti che il padre, o il tutore, ha dichiarato, in presenza di esso sindaco, di consentire al minorenne di emigrare all'estero.

Per le altre persone, nè miserabili, nè tali da rientrare nella categoria di coloro che si recano all'estero a scopo di lavoro, o delle loro famiglie, il consenso dovrà essere rilasciato

sopra carta filigranata da L. 2, a' sensi dell'art. 19. n. 35, della legge di bollo 4 luglio 1897, n. 414; oppure, quando non si voglia far uso della carta filigranata, l'atto di consenso dovrà essere assoggettato alla tassa di bollo mediante applicazione sopra ogni foglio di una marca di equivalente valore, da annullarsi dalla parte, scrivendovi in tutte lettere la data dell'atto (art. 16 e 20, n. 39 della stessa legge).

n. 3. Ai condannati a pene restrittive della libertà personale, il passaporto non potrà essere rilasciato ancorchè la esecuzione della sentenza sia stata sospesa a norma degli articoli 586 e 826 del codice di procedura penale.

n. 4 a 8. Per questi numeri, comprendenti le persone vincolate agli obblighi militari, si veda la parte II delle presenti *Istruzioni*, contenente le *Norme speciali* per gli inscritti di leva e per i militari.

Ad art. 5.

Quando un passaporto sia scaduto da più di tre mesi, il titolare non potrà ottenerne la rinnovazione mediante annotazione sullo stesso libretto, e dovrà, invece, volendo munirsi di passaporto, compiere *ex novo* tutte le formalità prescritte dal R. Decreto.

In caso di smarrimento, o d'altro accidente che privi del passaporto il titolare, questi, per ottenerne un altro dovrà rinnovare le suddette formalità e pagare la tassa dovuta per un passaporto nuovo.

Il pagamento della tassa, quando è dovuta, per la rinnovazione dei passaporti scaduti da non più di tre mesi, verrà fatto, per i passaporti rinnovati nel regno, nella stessa forma come per il rilascio di passaporti nuovi, e cioè mediante apposizione ed annullamento della marca speciale corrispondente alla tassa dovuta.

Ad art. 6.

Il primo capoverso dell'articolo ricordando che la tassa per i passaporti per l'estero è di lire 10 più due decimi o di lire 2 più due decimi *salve le disposizioni della tariffa consolare*, ha voluto alludere a ciò, che la tassa per i passaporti per l'estero *rilasciati all'estero*, è di lire 10 o di lire 2, senza i due decimi.

Come poi l'articolo si esprime, riproducendo le disposizioni dell'art. 5 della legge sulla emigrazione 31 gennaio 1901, sono esenti dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa i passaporti

(nonchè tutti gli atti necessarii per ottenerli) rilasciati agli emigranti che si recano o che si trovano all'estero *a scopo di lavoro*, e alle loro famiglie.

In tale categoria vanno compresi tutti gli operai, contadini, braccianti, giornalieri, venditori ambulanti, e simili; ma ne vanno esclusi tutti coloro che si recano all'estero per esercitarvi commerci, professioni liberali, e simili.

La esenzione dalla tassa si estende anche alle famiglie di chi si reca all'estero a scopo di lavoro: e tale esenzione va applicata ai membri di tali famiglie sia che essi accompagnino la persona che si reca all'estero a scopo di lavoro, sia che si propongano di raggiungerla qualora già, a scopo di lavoro, essa si trovi all'estero.

Le predette condizioni richieste per il rilascio del passaporto gratuito dovranno risultare da una dichiarazione del sindaco scritta nel testo medesimo della dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, nota 5, del R. Decreto).

Le stesse norme per la gratuità dei passaporti saranno osservate dai regi ufficiali diplomatici e consolari per i passaporti da rilasciarsi all'estero. Già l'articolo 97 del vigente Regolamento consolare esonera da ogni tassa i passaporti concessi agli indigenti. Saranno quindi, d'ora innanzi, per tale effetto, considerati come indigenti tutti coloro che si trovano all'estero *a scopo di lavoro* (nel senso testè indicato) e le loro famiglie. La constatazione di tale condizione (richiesta per il rilascio del passaporto gratuito), che nel regno viene affidata al sindaco, è, all'estero, di competenza dell'ufficiale stesso che rilascia il passaporto.

I passaporti rilasciati in esenzione di tassa, nei casi indicati, dovranno contenere alla pag. 3, n. 3) del libretto, la seguente dichiarazione.

« Rilasciato gratuitamente a norma dell'art. 6, comma 4°, « del R. Decreto 31 gennaio 1901 ».

Praticamente, è da credere che nella generica indicazione di persone che si recano all'estero a scopo di lavoro, o che appartengono alla famiglia di chi si reca o già si trova all'estero a scopo di lavoro, rimarranno comprese tutte le persone che si recano all'estero in condizione di miserabilità. Qualora peraltro si verificasse il caso, poco probabile, di persone miserabili che si rechino all'estero senza che si possa dichiarare che esse vi si recano a scopo di lavoro o per accompagnare o raggiungere persona di loro famiglia che si reca o si trova a scopo di lavoro all'estero, in tale caso il passaporto sarà egualmente ri-

lasciato senza pagamento di tassa; ma la miserabilità dovrà essere attestata da un certificato del sindaco del luogo ove tali persone hanno la loro abituale residenza, confermato e vidimato dal pretore del mandamento, giusta l'art. 4 del regolamento 25 settembre 1874, n. 2132, per l'esecuzione della legge sulle concessioni governative. Tale certificato di miserabilità dovrà essere egualmente allegato dal sindaco alla dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, nota 5, del R. Decreto).

Quanto alle variazioni nella indicazione della destinazione, che le autorità competenti possono fare sul passaporto durante il periodo di validità del passaporto medesimo, a norma dell'articolo 6, comma ultimo, del R. Decreto, esse non danno luogo all'applicazione di alcuna tassa di bollo.

Ad art. 7.

La dichiarazione di *nulla osta* (allegato *D* del R. Decreto) deve essere sempre chiesta al prefetto competente, dall'uffiziale diplomatico o consolare nella cui circoscrizione ha residenza la persona che chiede il passaporto.

Per *prefetto competente* dovrà intendersi: o quello della provincia di abituale residenza del richiedente se questi, pur trovandosi all'estero, abbia mantenuto nel regno la sua residenza abituale, o, in mancanza, quello della provincia di domicilio, o, infine, quello della provincia di origine.

Le dichiarazioni di *nulla osta* emesse dal prefetto per i passaporti da rilasciarsi all'estero sono esenti da tassa di bollo (articolo 22, n. 2, della legge di bollo).

Nei casi di necessità, cioè quando la persona che chiede il passaporto ha assoluto bisogno d'un documento d'identificazione per risiedere in una determinata località dell'estero, il regio uffiziale diplomatico o consolare potrà, mentre si compiono le formalità per ottenere il *nulla osta* prefettizio, rilasciarle un *permesso* o *carta di identità*, quando a tale documento sia attribuito valore dalle autorità locali.

Tale *permesso* sarà gratuito; verrà indicato in esso il tempo di sua validità, che sarà quello necessario affinchè arrivi la dichiarazione prefettizia; e dovrà essere ritirato al giungere di tale dichiarazione, sia essa affermativa o negativa.

II.

NORME SPECIALI

relative agli inscritti di leva e ai militari in congedo illimitato tanto del regio esercito che della regia marina

I. — *Passaporto per l'estero agli inscritti di leva.*

1. Giusta il disposto dell'articolo 3, nn. 4 e 7, del R. Decreto, gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di loro età, non possono conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione del prefetto o del sottoprefetto se della leva di terra; del capitano di porto, se della leva marittima.

Per la Colonia Eritrea, che forma parte del regno, è sufficiente il passaporto *per l'interno*. Quindi, ancorchè si tratti di militari in congedo o di inscritti di leva per i quali sarebbe necessario, per ottenere il passaporto per l'estero, il permesso delle rispettive autorità, tale permesso non deve essere richiesto.

2. In massima l'autorizzazione deve essere concessa, a meno che si abbiano fondati indizii che l'emigrante voglia recarsi all'estero per sottrarsi agli obblighi di leva.

In questi casi le autorità prefettizie ed i capitani di porto sospenderanno ogni decisione, e ne riferiranno rispettivamente ai Ministeri della guerra o della marina, indicando le ragioni per le quali essi credono che si debba negare la chiesta autorizzazione.

Quando l'autorizzazione sia negata, si dovrà apporre sulla dichiarazione di *nulla osta* il divieto, restituendola al sindaco ed informandone, ove occorra, l'autorità politica della provincia o del circondario, e l'arma dei carabinieri reali, per loro norma.

3. L'inscritto di leva che desidera ottenere il passaporto, deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza, a cui spetta iniziare le pratiche all'uopo richieste.

Il sindaco, in conformità dell'art. 2 del R. Decreto e delle relative *Istruzioni*, trasmetterà la dichiarazione di *nulla osta*, conforme al modello *B* (annesso al R. Decreto) al prefetto o

sottoprefetto del circondario sulle cui liste di leva il giovane trovasi inscritto, qualora si tratti di inscritto di leva di terra. Se invece si tratti di inscritto di leva marittima, trasmetterà la dichiarazione al capitano di porto del compartimento marittimo al quale l'inscritto appartiene.

4. I prefetti o sottoprefetti, appena ricevute le suindicate dichiarazioni di *nulla osta*, accertatisi, con i mezzi che sono a loro disposizione, che la fatta domanda di passaporto non nasconde l'intenzione di sottrarsi al servizio militare, od altri fini colpevoli, apporranno il loro consenso all'espatrio nella dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, n. 3, del R. Decreto), la quale dovrà essere conservata in atti presso l'ufficio competente; e poscia provvederanno perchè sia trasmesso il passaporto al sindaco che ne ha fatta richiesta, non più tardi di 24 ore (non compresi in tale termine i giorni festivi) dal compimento delle indagini in seguito alle quali fu apposto il consenso all'espatrio nella dichiarazione di *nulla osta*. Il passaporto potrà anche essere consegnato direttamente all'interessato se questi sia personalmente conosciuto. In quest'ultimo caso se ne dovrà informare il sindaco da cui provenne la richiesta.

I capitani di porto si regoleranno ugualmente; e, ogni qualvolta sia il caso di dar corso alla domanda di passaporto, entro 24 ore dal compimento delle indagini trasmetteranno la dichiarazione di *nulla osta*, completata del loro assenso (allegato *B*, n. 3 del R. Decreto) all'autorità cui spetta di rilasciare il passaporto (prefetto o questore, sottoprefetto, o commissario distrettuale).

Delle concesse autorizzazioni si dovrà prendere nota nelle liste di leva.

Come è detto al comma 2° dell'art. 5 del R. Decreto, il passaporto per gli inscritti di leva non può avere durata oltre il giorno di apertura della leva per la loro classe. Normalmente la leva di terra si apre al 1° aprile dell'anno in cui i giovani compiono il ventesimo anno di età, e la leva di mare si apre al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani, inscritti fra la gente di mare, compiono il ventunesimo anno di loro età. In relazione a ciò sono state apposte le annotazioni alla pag. 3, nota 2ª, del libretto di passaporto (allegato *A* del R. Decreto) e alla nota 1ª del modello di *nulla osta* (allegato *B* del R. Decreto).

5. I prefetti ed i sottoprefetti, per mezzo dei sindaci, avranno cura di rendere avvertito l'interessato, che egli può, se crede, rilasciare, anche prima di partire, atto di procura per l'arruolamento nella categoria che gli spetterà, senza che occorra la

sua presentazione al consiglio di leva, bastando, se arruolato in 1ª categoria, che si presenti ad un distretto militare solo nel tempo della chiamata alle armi della classe cui appartiene; e che al tempo della leva della sua classe egli potrà chiedere al console del luogo in cui avrà allora la sua dimora, di essere sottoposto a visita medica per constatare se sia o meno idoneo al servizio militare.

L'atto di procura potrà essere fatto avanti al sindaco o avanti al prefetto o sottoprefetto e per esso al commissario di leva. Ad ogni modo delle procure rilasciate si dovrà prendere nota sulle liste di leva.

Inoltre le dette autorità faranno presente all'interessato che egli potrà pure chiedere ed ottenere, ove abbia i voluti requisiti, di essere ammesso all'arruolamento volontario di un anno anche con facoltà di ritardare il servizio al 26° anno di età, facendo all'uopo le relative pratiche innanzi al R. console italiano della località in cui si trova, e pagando la prescritta tassa.

6. Trattandosi di inscritti di leva marittima non occorre che essi facciano alcun atto di procura per il loro arruolamento. I capitani di porto quindi li avvertiranno: che potranno chiedere, quando sarà chiamata la leva di mare della loro classe, di essere visitati all'estero, per essere, se inidonei, riformati o rimandati ad altra leva, giusta l'articolo 53 della legge di leva marittima; che ove siano riconosciuti idonei alle armi, ma abbiano titoli per l'assegnazione alla 3ª categoria, saranno a questa categoria assegnati figurativamente, giusta l'articolo 38 della citata legge; che ove non abbiano titoli per l'assegnazione in 3ª categoria, potranno chiedere di essere ammessi a farsi surrogare da un fratello, giusta il disposto del citato articolo 38 della legge, come pure, se ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di essere arruolati in qualità di volontari di un anno nel corpo reale equipaggi, soddisfacendo alle condizioni richieste per tale arruolamento, ed ottenere di ritardare fino al 26° anno di età la loro presentazione alle armi; che ove poi, invece, debbono essere arruolati di 1ª categoria, essi dovranno presentarsi al consiglio di leva marittima nel regno non più tardi del 31 dicembre dell'anno della leva di mare della loro classe.

7. Nel caso in cui un giovane che intende espatriare dimostri con apposito certificato medico, di avere una imperfezione che lo renda in modo assoluto e permanente inabile al servizio militare, il prefetto o sottoprefetto ne riferirà al Mi-

nistero della guerra, il quale, ove ne riconosca l'opportunità, provvederà a che il giovane stesso sia sottoposto a visita medico-collegiale presso un ospedale militare, allo scopo di accertare se sia veramente inabile; ed in caso affermativo disporrà perchè gli sia per tale motivo rilasciato il passaporto per l'estero, e perchè poi, se nulla osta, come è da ritenersi, da parte del consiglio di leva, venga, in base al verbale di detta visita, riformato senza che occorra la sua presentazione personale.

8. Nel caso specificato al n. 7 delle presenti *Norme speciali*, le domande di passaporto dovranno sempre dagl' interessati essere rivolte ai sindaci dei rispettivi comuni di residenza, i quali a loro volta si atterranno alle norme dettate al precedente n. 3.

9. Gli inscritti di leva che siansi recati all'estero in uno degli Stati di Europa o del littorale mediterraneo con regolare passaporto, potranno ottenere dai R. consoli che il medesimo sia esteso ad altri paesi fuori di Europa.

I regi consoli però richiederanno sempre, nel caso di cui sopra, il *nulla osta* del rispettivo prefetto o sottoprefetto o del capitano di porto, inviando la dichiarazione modello *D* (annesso al R. Decreto).

II. — *Passaporto per l'estero ai militari in congedo illimitato.*

10. Giusta il disposto dell'art. 3, nn. 5 ed 8 del R. Decreto, i militari di 1ª categoria dell'esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età e quelli della marina che non abbiano compiuto il 32°, non possono conseguire il passaporto per l'estero senza l'autorizzazione rispettivamente del comandante del distretto militare o del capitano di porto.

Però, per le reclute dell'esercito in congedo illimitato provvisorio che sono in attesa di venire alle armi per compiere la ferma, la suddetta autorizzazione deve essere data direttamente dal Ministero della guerra, al quale pertanto i comandanti dei distretti militari si rivolgeranno per le relative decisioni.

11. L'autorizzazione in massima deve essere concessa, ed all'uopo si seguiranno le stesse norme di cui al n. 2 delle presenti *Norme speciali*.

12. Il militare di 1ª categoria in congedo illimitato, di cui nei precedenti numeri, il quale desideri ottenere il passaporto, deve farne richiesta, scritta o verbale, al sindaco del comune di sua abituale residenza, richiedendo di iniziare le pratiche all'uopo occorrenti.

Il sindaco trasmetterà la dichiarazione di *nulla osta*, conforme al modello *B* (annesso al Regio Decreto) al comandante del distretto a cui il militare appartiene per fatto di leva, qualora si tratti di militari dell'esercito. Se si tratti invece di militari del corpo reale equipaggi, trasmetterà la dichiarazione al capitano di porto del compartimento marittimo cui il militare appartiene.

13. Il comandante del distretto o il capitano di porto, se nulla hanno in contrario, appongono il loro consenso sulla dichiarazione di *nulla osta* (allegato *B*, n. 2 del Regio Decreto) e la trasmettono, così completata, alle autorità cui spetta di rilasciare il passaporto (prefetto o questore, sottoprefetto, o commissario distrettuale).

Qualora invece ritengano che non sia il caso di concedere la chiesta licenza di espatriare, si regoleranno come è detto al n. 2 delle presenti *Norme speciali*.

14. Dell'accordata autorizzazione ad espatriare il comandante del distretto, od il capitano di porto, ed il sindaco, dovranno prendere nota nei rispettivi ruoli matricolari, indicando in essi lo Stato estero o la località per la quale fu concessa l'autorizzazione.

Il comandante del distretto ed il capitano di porto terranno inoltre un apposito registro dei permessi concessi per recarsi all'estero, conforme al modello 49-*A* del catalogo degli stampati in uso al Regio esercito, ed al modello n. 74 degli stampati annessi al regolamento per la leva di mare.

15. Secondo il disposto dell'articolo 3, n. 6, del Regio Decreto, ai militari di 1ª categoria dell'esercito che abbiano compiuto il 28° ma non ancora il 32° anno di età, non è necessaria l'autorizzazione dell'autorità militare, essendo sufficiente che questa sia previamente informata della fatta domanda di passaporto.

Quindi, nel caso in cui un militare di 1ª categoria dell'esercito nelle accennate condizioni, chieda il passaporto per trasferirsi all'estero, il sindaco, mentre ottempererà al disposto del 1° comma dell'articolo 2 del citato Regio Decreto, per lo invio all'autorità competente della dichiarazione di *nulla osta*, trasmetterà contemporaneamente al comandante del distretto, a cui appartiene il richiedente, la notificazione di espatrio, con modulo conforme all'allegato *C* del decreto medesimo.

Tali notificazioni, anche indipendentemente dalla precisa disposizione dell'articolo 1, alinea 5, della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, sono esenti da tassa di bollo, perchè si tratta

di comunicazioni interne d'ufficio a cui le parti sono estranee (art. 22, n. 2 della legge di bollo).

Dell'avvenuta notificazione di espatrio il sindaco farà attestazione all'autorità che deve rilasciare il passaporto, completando all'uopo, con l'indicazione del distretto militare a cui la notificazione fu fatta, la relativa indicazione già stampata nella dichiarazione di *nulla osta*.

16. Anche per i militari di 1ª categoria dell'esercito, di cui al numero precedente, i comandanti di distretto ed i sindaci dovranno prendere nota della fatta domanda di passaporto sui rispettivi ruoli matricolari, indicando la località nella quale essi militari hanno manifestato l'intenzione di recarsi.

I comandanti dei distretti dovranno inoltre tenere un apposito registro in cui inscriveranno i militari che hanno notificato l'intendimento di uscire dal regno.

Tale registro dovrà essere conforme al modello n. 49-*B* del catalogo degli stampati in uso nel regio esercito.

17. Dopo la pubblicazione del Regio Decreto con cui si sia stabilita la chiamata alla istruzione in una o più classi dello esercito permanente o della milizia mobile, i comandanti di distretti si asterranno dal concedere ai militari delle classi chiamate nel corso dell'anno, e che non abbiano ancora compiuto il 28° anno di età, il permesso di recarsi all'estero, riservandosi di accordarlo dopo che il militare avrà preso parte all'istruzione.

Per quei militari poi che abbiano compiuto il 28° ma non il 32° anno di età, i comandanti di distretto, appena ricevuta dai sindaci la prescritta notificazione di espatrio, faranno conoscere con sollecitudine al prefetto o sottoprefetto che la concessione del passaporto deve essere sospesa fino a che il militare chiamato alle armi non abbia preso parte all'istruzione.

Eguale comunicazione dovranno fare, ad ogni buon fine, ai sindaci che hanno inviato la detta notificazione.

Pei militari del corpo reale equipaggi di 1ª categoria in congedo illimitato, dovranno le capitanerie di porto sospendere i *nulla osta* quando la classe cui essi appartengono sia stata chiamata per istruzione.

18. Se l'autorità politica, non ostante il permesso dell'autorità militare o la notificazione preventivamente a questa fatta, non crederà di aderire alla domanda di passaporto, ne informerà il sindaco del comune da cui pervenne la domanda, rimandandogli la dichiarazione di *nulla osta*, sulla quale indicherà che il passaporto è stato negato. Il sindaco ne renderà

a sua volta avvertito il comandante del distretto militare od il capitano di porto, e del rifiuto sarà presa nota sui ruoli e registri di cui sopra, al n. 14

19. I militari che si trovano all'estero con regolare passaporto devono rimpatriare in caso di chiamata alle armi per mobilitazione, sotto pena di incorrere nella diserzione.

Durante la loro permanenza all'estero hanno obbligo di tener sempre informata del luogo di loro dimora la regia autorità consolare.

20. In caso di chiamata alle armi per istruzione, i militari che ottennero di recarsi all'estero con regolare passaporto sono senz'altro dispensati dal rispondere alla detta chiamata, qualora non consti del loro ritorno e della loro permanenza nel regno.

21. I militari di 1ª categoria che hanno compiuto il 32° anno di età; quelli ascritti alla 2ª categoria, qualunque sia la loro età; e tutti quelli ascritti alla milizia territoriale, possono ottenere il passaporto senza chiederne l'autorizzazione all'autorità militare, e senza dare la preventiva notificazione dell'intendimento di espatriare; e, quando risulti che si trovano all'estero, sono senz'altro dispensati dal rispondere alle chiamate alle armi per istruzione.

Però, nel caso in cui il militare che si trovi nelle suaccennate condizioni chieda il passaporto dopo pubblicato il Regio Decreto che stabilisce per l'anno in corso la chiamata alle armi per istruzione della classe e categoria cui egli appartiene, la concessione del passaporto stesso è sospesa fino a quando abbia preso parte all' istruzione. Laonde, dopo avvenuta la pubblicazione del detto Regio Decreto di chiamata alle insegne, le autorità competenti, prima di rilasciare il passaporto al militare nelle suindicate condizioni che ne ha fatto richiesta, dovranno verificare, in base al Regio Decreto di chiamata, se il militare stesso debba oppur no rispondere ad una delle chiamate alle armi indette per l'anno in corso.

22. I militari, di cui nel precedente paragrafo, che si trovano all'estero, devono tener sempre informata la regia autorità consolare del luogo di loro dimora, ed hanno obbligo di rispondere alla chiamata alle armi per mobilitazione sotto pena di incorrere nella diserzione.

23. I militari i quali siansi recati all'estero in uno degli Stati di Europa o del littorale mediterraneo, con regolare permesso della autorità militare, possono ottenere dai regi consoli che il loro passaporto sia esteso ad altri paesi fuori di Europa.

I regi consoli si regoleranno per costoro come è detto al precedente n. 9.

III. — *Regolarizzazione della posizione degli inscritti di leva e dei militari in congedo che si trovano all'estero senza passaporto.*

24. A norma delle disposizioni contenute nel R. Decreto 11 giugno 1891, n. 279 (1), gli inscritti di leva, sia di terra che di mare, ed i militari di 1ª categoria in congedo illimitato, sia dell'esercito che della marina, che si trovano all'estero senza il passaporto, possono essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè gli inscritti non siano stati dichiarati renitenti in modo definitivo, ed i militari non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per diserzione.

I mancanti alle chiamate alle armi per istruzione, residenti all'estero, ancorchè siano dichiarati e denunciati tali, possono sempre essere ammessi a regolarizzare la loro posizione, non intervenendo condanna contumaciale a loro carico.

25. Per effetto delle suaccennate disposizioni poste ora in relazione con quelle stabilite col R. Decreto gli inscritti di leva ed i militari in congedo illimitato che non abbiano ancora compiuto il 32° anno di età e siano usciti dal regno senza il prescritto passaporto, possono ottenere, ove si trovino nelle suesposte condizioni, di regolarizzare la loro posizione all'estero, facendone domanda, scritta o verbale, al console italiano della giurisdizione in cui risiedono.

26. Il console, appena ricevute tali domande, le comunicherà direttamente al prefetto o sottoprefetto del circondario in cui risulti dovere l'inscritto concorrere alla leva od avere, se militare, già concorso alla leva stessa, ovvero direttamente al capitano di porto del compartimento cui l'individuo appartenga,

---

(1) Si riproduce qui il testo del R. Decreto 11 giugno 1891:

« Art. 1. I militari di 1ª e 2ª categoria dell'esercito permanente e della milizia mobile, i quali si trovino all'estero, senza il prescritto *nulla osta* dell'autorità militare, potranno essere ammessi a regolarizzare la loro posizione per mezzo delle regie autorità consolari, purchè comprovino di essere in grado di provvedere al proprio sostentamento, e non siano già stati condannati, anche solo in contumacia, per mancanza alla chiamata alle armi o per diserzione.

« Art. 2. Potranno essere ammessi a regolarizzare la propria posizione per mezzo delle regie autorità consolari, i cittadini inscritti sulle liste di leva, i quali si trovino all'estero senza passaporto rilasciato dalla prefettura, purchè non siano già stati dichiarati renitenti in modo definitivo ».

somministrando le maggiori indicazioni possibili intorno alla posizione del richiedente, al suo anno di nascita, e, ove ne sia il caso, ai suoi obblighi di servizio, e al distretto o al reggimento cui apparteneva.

Le domande, scritte all'estero, degli inscritti di leva e dei militari in congedo illimitato, comunicate dal console al prefetto o al sottoprefetto, non saranno soggette a tassa di bollo, per l'uso fattone nello Stato, quando i detti inscritti di leva o militari si trovino all'estero a scopo di lavoro, od appartengano a famiglie di persone che si trovano all'estero per tale scopo.

27. Se si tratta di inscritti che non abbiano ancora concorso alla leva, o che, avendovi concorso, non siano stati dichiarati renitenti in modo definitivo, perchè non ancora chiusa la sessione della leva in cui concorrono, spetterà ai prefetti o sottoprefetti ed ai capitani di porto, di deliberare, e, ove non abbiano ragione in contrario, di far conoscere alle autorità consolari che rilascino ai richiedenti il relativo passaporto, prendendone intanto nota sulle liste di leva.

I regi consoli in questi casi, in applicazione dell'art. 3, n. 9, del R. Decreto, potranno rilasciare passaporto anche oltre il limite di tempo stabilito dall'art. 5 del decreto stesso (n. 4, ultimo comma, delle presenti *Norme speciali*).

28. Se si tratta di militari in congedo illimitato, i prefetti o sottoprefetti, ove nulla abbiano in contrario chiederanno sollecitamente al comandante del distretto il *nulla osta* per regolarizzare la loro posizione all'estero.

29. I comandanti dei distretti, ricevute tali richieste dai prefetti o sottoprefetti, e i capitani di porto ricevutele direttamente dai consoli, verificheranno se il militare del quale è oggetto la richiesta non sia stato già condannato, anche solo in contumacia, quale disertore; e, in caso negativo, invieranno con tutta sollecitudine alle prefetture o sottoprefetture uno speciale certificato, compilato su carta semplice d'ufficio, col quale si dichiari come nulla osti da parte dell'autorità militare al rilascio del passaporto.

30. Ove il militare dell'esercito che domanda di regolarizzare la propria posizione, sia un mancante alla chiamata per istruzione, ancorchè denunciato, i comandanti dei distretti trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto il *nulla osta* al rilascio del passaporto, e ne daranno contemporaneamente avviso allo avvocato fiscale militare affinchè possa provocare dalla commissione d'inchiesta la dichiarazione che la fatta denunzia deve ritenersi come non avvenuta.

Se il militare invece appartenga al corpo reali equipaggi, e sia stato dichiarato disertore per mancanza alla chiamata per istruzione, anche se denunciato, i capitani di porto dovranno rivolgersi al comando del corpo reale equipaggi il quale per loro mezzo trasmetterà ai prefetti e sottoprefetti il *nulla osta* al rilascio del passaporto e ne darà contemporaneamente avviso all'avvocato fiscale militare per lo scopo suddetto.

31. Della concessione dei *nulla osta* dovrà essere presa nota sui ruoli e sui registri di cui sopra, al n. 14.

32. Gli uffici di prefettura e sottoprefettura trasmetteranno alla loro volta i certificati di *nulla osta*, dei quali al n. 29, direttamente alle regie autorità consolari richiedenti, affinchè possano provvedere pel rilascio dei passaporti.

Nel caso poi che il militare fosse stato condannato quale disertore, faranno conoscere alle autorità consolari che per tale motivo il passaporto non può essere rilasciato, e che, quindi, per regolarizzare la propria posizione, il militare stesso deve rientrare nel regno e costituirsi all'autorità militare.

33. La regolarizzazione della posizione degli inscritti già arruolati in 1ª categoria, i quali non abbiano ancora compiuta la ferma, non dispensa costoro dall'obbligo di rimpatriare per compiere appunto la ferma che loro spetta. Conseguentemente, i regi consoli, tanto nel caso di inscritti arruolati in 1ª categoria, per procura, quanto nel caso di militari di 1ª categoria che abbiano espatriato prima di compiere la ferma, non ometteranno mai di avvertirli che essi hanno obbligo di presentarsi alle armi nel regno insieme cogli uomini della propria classe.

Roma, 1° febbraio 1901.

Il Ministro degli affari esteri
VISCONTI VENOSTA.

Allegato I (1)

Anno . . . . . *Registro N.* . . .

PROVINCIA DI . . . . . .

COMUNE DI . . . . . .

REGISTRO

delle domande di *nulla osta* per ottenere Passaporto per l'estero

(1) I due registri di cui si riproduce il *modulo* in questi due allegati I e II dovranno essere stampati nel formato protocollo (centimetri 32 × 44).

N° d'ordine	Data della domanda	Nome e cognome del richiedente o delle persone che lo accompagnano	Paternità	Luogo di nascita	Data della nascita	Condizione	Stato per il quale il passaporto vien rilasciato	Nome e cognome della persona che ha dato il consenso nei casi previsti dall'art. 3, n. 2°, del regio decreto 31 gennaio 1901	Autorità cui viene trasmesso il *nulla osta*	Data di trasmissione	*Annotaz. varie* (1)

(1) Secondo i casi: motivo di rifiuto del *nulla osta*, data di consegna del passaporto al titolare, rifiuto del passaporto, ecc., ecc.

Allegato II

Anno. . . . . *Registro N. . . . . .*

REGISTRO

dei Passaporti per l'estero rilasciati nell'anno

dal (1) . . . . . .

(1) Indicazione dell'ufficio autorizzato al rilascio dei Passaporti per l'estero giusta l'art. 1° del regio decreto 31 gennaio 1901.

N. d'ordine del passaporto	Nome e cognome del titolare del Passaporto	Paternità	Luogo di nascita	Data della nascita	Luogo di residenza	Condizioni	Stato per il quale il Passaporto è rilasciato	Data del Passaporto	Persone che accompagnano il titolare del Passaporto			Osservazioni
									Nome	Rapporto col titolare	Età	

N. **40.** — SERVIZIO TERRITORIALE. — **R. Decreto n. 33 portante modificazioni all'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni.** — 3 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto in data 19 aprile 1868, n. 4349, col quale è stabilito l'ordine per le precedenze fra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni;

Visto il Nostro Decreto in data 27 dicembre 1900, n. 445;

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro segretario di Stato per affari dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1.

Per le precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni la categoria IV è composta come segue:

1. Presidente del Consiglio di Stato.
2. Primi Presidenti delle Corti di cassazione.
3. Procuratori generali delle Corti di cassazione.
4. Presidente della Corte dei conti.
5 Tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra — Capo di stato maggiore dell'esercito.
6. Ministro della Real Casa — Prefetto di palazzo — Primo aiutante di campo generale del Re.
7. Primo segretario del Re pel gran magistero dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.
8. Tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata — Vice-ammiragli comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo — Presidente del Consiglio superiore di marina — Comandanti in capo titolari delle squadre navali — Tenente generale comandante in capo titolare dell'arma dei RR. carabinieri, se assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata — Ispettori generali di artiglieria e del genio, se assimilati di rango ai comandanti di corpo d'armata.
9. Presidente del tribunale supremo di guerra e marina.

Art. 2.

Il Nostro Decreto in data 27 dicembre 1900, n. 445, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello

Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

G. SARACCO.

N. **41.** – SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazioni all'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale.** — 12 febbraio.

Per effetto delle disposizioni contenute nel R. Decreto 3 febbraio 1901, n. 33, (*Atto* 40) dovrà essere introdotta nell'allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale la seguente variante.

Nell'art. 1, alla categoria IV, *sostituire*:

« CATEGORIA IV.

« 1. Presidente del Consiglio di Stato.

« 2. Primi presidenti delle Corti di cassazione.

« 3. Procuratori generali delle Corti di cassazione.

« 4. Presidente della Corte dei conti.

« 5. Tenenti generali designati pel comando di un'armata in guerra — Capo di stato maggiore dell'esercito.

« 6. Ministro della Real Casa — Prefetto di palazzo — Primo aiutante di campo generale del Re.

« 7. Primo segretario del Re pel gran magistero dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

« 8. Tenenti generali comandanti titolari di corpo d'armata — Vice-ammiragli comandanti in capo titolari di dipartimento marittimo — Presidente del Consiglio superiore di marina — Comandanti in capo titolari delle squadre navali — Tenente generale comandante in capo titolare dell'arma dei RR. carabinieri, se assimilato di rango ai comandanti di corpo d'armata — Ispettori generali di artiglieria e del genio, se assimilati di rango ai comandanti di corpo d'armata.

« 9. Presidente del tribunale supremo di guerra e marina ».

Le suaccennate autorità, a senso del 2° comma dell'articolo 6 del R. Decreto 19 aprile 1868, rivestono la dignità di grandi ufficiali dello Stato, e godono quindi del titolo di Eccellenza.

E' abrogato l'*Atto* 4 del corrente anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **42**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria.** — 12 febbraio.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria*, la quale riassume e sostituisce le corrispondenti disposizioni già contenute nella abolita edizione 1889 del Tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito*.

I comandi, corpi, uffici, ecc., dovranno provvedersi di tante copie della nuova istruzione quante sono le copie da essi possedute del Tomo II dell'Istruzione per la mobilitazione, edizione 1899.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero di provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 0,60.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **43**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa di ufficiali del genio.** — 14 febbraio.

È fatta facoltà agli ufficiali del genio addetti alla specialità minatori di far uso nelle esercitazioni e nei lavori in montagna, nonchè in caso di guerra, della mantellina da truppa per bersaglieri o per alpini (togliendo da quest'ultima le mostrine di panno verde) e di prelevarla a pagamento dai magazzini dei corpi che ne sono provvisti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **44**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione alle disposizioni relative alla giubba da campagna per gli ufficiali.** — 15 febbraio.

All'*Atto* 266 del 1900 sono apportate le seguenti varianti:

1. Al penultimo capoverso della pagina 755 *è sostituito il seguente*:

« I distintivi di grado sono identici a quelli ora in uso; però l'intreccio che sta sopra i distintivi è fatto con trecciuola di lana o seta nera, larga 6 mm., ed è foggiato in modo identico a quello prescritto per la giubba a due petti ».

2. È soppressa la figura 5ª delle tavole annesse all'*Atto* suddetto e s'intendono modificate di conseguenza per quanto riguarda l'intreccio sopra i distintivi anche le figure 1ª e 2ª.

3. Al 2° capoverso della pagina 756, *dopo le parole:* « i distintivi di grado sono identici a quelli stabiliti per la giubba d'uniforme ordinaria », *aggiungere:* « e le manopole sono filettate di panno scarlatto come quelle della giubba ora detta »

Il Ministro – C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

3.

Collocamenti a riposo per motivi disciplinari. – L'art. 27 della vigente legge sullo « Stato degli ufficiali » non permette di applicare ad ufficiali, che abbiano diritto alla giubilazione, la rivocazione dall'impiego, per la quale siasi pronunciato a loro riguardo un consiglio di disciplina; e pertanto essi, in forza del citato articolo di legge, invece di essere revocati vengono collocati a riposo. Ma poichè in ogni modo tali ufficiali cessano dal servizio *per effetto di regolare procedimento disciplinare*, viene loro naturalmente applicata, per il trattamento di pensione, la disposizione contenuta nel secondo capoverso dell'articolo 187 del « testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, » approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Ad evitare che, caso per caso, si debbano fornire particolari schiarimenti alle autorità ed uffici interessati, si è determinato che nei decreti relativi ai collocamenti a riposo, dei quali si tratta, sia specificato che il provvedimento ha luogo *per motivi disciplinari e per anzianità di servizio*, e che, nelle premesse degli stessi decreti, sia richiamato l'articolo 27 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali ed il parere del consiglio di disciplina. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 8ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 febbraio.

DICEMBRE 13. — R. Decreto n. 485, col quale si stabiliscono le norme per la revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina, *pag.* 117.

» 30. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Acqui, *pag.* 118.

GENNAIO 13. — R. Decreto col quale è approvata una nuova edizione del regolamento di guerra per le piazze marittime, *pag.* 119.

FEBBRAIO 31. — Arrotondamento di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto sulle ferrovie, *pag.* 120.

——— Decisioni di massima, *pag.* 121.

Atto N. **45**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 485, col quale si stabiliscono le norme per la revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina.** — 13 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853, n. 1611;

Visto il R. Decreto 24 gennaio 1856, n. 1359, sulla composizione e sul procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati civili;

Visto il R. Decreto 22 aprile 1888, n. 5385, modificato dall'altro del 25 dicembre 1898, n. 521, sull'ordinamento e sul ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra;

Considerato essere opportuno di stabilire da quale autorità debba essere applicata la pena disciplinare della revocazione al personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, e come debba comporsi la relativa commissione di disciplina;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 38, pag. 62. — Nella penultima riga della pagina, *alla parola:* indennizzare, *sostituire:* indirizzare.

5 MAR 01

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra avrà luogo per Decreto Ministeriale, sentito il parere di una commissione di disciplina.

Art. 2.

La commissione di disciplina, di cui all'articolo precedente, sarà composta di un direttore capo di divisione, Presidente, e di un capo sezione, un segretario e due archivisti dell'amministrazione centrale.

Art. 3.

Il procedimento della commissione di disciplina sarà analogo a quello stabilito col Nostro Decreto 24 gennaio 1856.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **46**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera della piazza di Acqui.** — 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820 (serie 3ª), che estende a tutto il Regno la legge medesima;

Vista la legge 10 dicembre 1889, n. 458, che modifica la legge 19 ottobre 1859 predetta;

Visto il R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione delle suindicate leggi;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1891, n. 532, che modifica il regolamento sopracitato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera della piazza di Acqui vengono determinati entro i limiti stabiliti dalla succitata legge, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **47**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **R. Decreto col quale è approvata una nuova edizione del regolamento di guerra per le piazze marittime**. — 13 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 12 novembre 1893 concernente l'approvazione di una nuova edizione del Regolamento di guerra per le piazze marittime;

Riconosciuta la necessità di modificare il regolamento stesso, come da analoga deliberazione della Commissione suprema mista per la difesa dello Stato;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'annessa nuova edizione del Regolamento di guerra per le piazze marittime, firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri della guerra e della marina.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

La nuova edizione, che abroga quella pubblicata coll'*Atto* 39 del 1894, è stata stampata in limitato numero di copie, e sarà diramata alle autorità interessate per cura di questo Ministero.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **48.** — TRASPORTI. — **Arrotondamento di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto sulle ferrovie.** — 21 febbraio.

Come risulta dall'*Atto* 237 del 1900, l'arrotondamento di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto in ferrovia dei militari in movimento collettivo (viaggianti con mod. *C*, *F* od *F*^{bis}) deve farsi *per trasporto* e non *per persona*.

Consta però che le società ferroviarie continuano a fare esigere il prezzo di trasporto arrotondato per persona.

In conseguenza, e fino a quando la controversia non sia definita, le amministrazioni militari si regoleranno come segue:

1° Pagheranno i prezzi di trasporto arrotondati per persona; ma domanderanno alle società ferroviarie *di volta in volta* il rimborso del pagato in più per effetto di tale metodo d'arrotondamento, con le norme indicate nell'*Atto* succitato;

2° Tanto sui rendiconti degli assegni di viaggio quanto su quelli speciali, siano essi a carico del bilancio militare o di altri Ministeri, le amministrazioni richiederanno rimborso della spesa effettivamente sostenuta;

3° Ciascun rendiconto sarà però corredato da uno specchio conforme al qui unito modello, e ciò per constatare la maggior spesa occorsa e i reclami presentati;

4° Uno specchio conforme a quello indicato nel numero precedente verrà unito alla contabilità interna per i trasporti effettuati nel trimestre a carico della massa generale;

5° Delle somme non chieste in rimborso a mente del n. 1 e che non fosse più possibile ottenere, perchè trascorsi i sei mesi dall'eseguito trasporto, saranno chiamati responsabili coloro che avranno tralasciato di compiere le pratiche necessarie.

Le disposizioni del presente *Atto* avranno effetto dal 3° trimestre del volgente esercizio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

. . . . . (1)

SPECCHIO *indicante le differenze fra l'ammontare dei trasporti collettivi calcolati coll'arrotondamento unico e quello a persona risultante* (2) . . . . . *riflettente il . . . . trimestre 1900-901.*

Allegato al rendiconto	Differenza in più pagata L.	C.	Numero di protocollo, data mese ed anno del reclamo inoltrato pel ricupero della somma in più pagata	*Annotazioni*
1	2		3	4

(1) Corpo che compila il rendiconto.
(2) Dal rendiconto modello . . . . . *oppure* dalla contabilità interna.

DECISIONI DI MASSIMA

4.

Prelevamento delle razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali. — A soluzione di alcuni dubbi sollevati, si avverte che le razioni foraggio pei cavalli degli ufficiali debbono essere sempre date o interamente in natura o interamente in contanti.

Quando poi gli ufficiali, valendosi della facoltà loro accordata dal § 35 dei capitoli d'oneri della fornitura prelevano pei cavalli ammessi a regime speciale, in sostituzione della razione ordinaria, generi a peso, dovrà ad essi essere corri-

sposta la razione foraggio in contanti, salvo poi a ritenere sui loro averi il valore delle derrate somministrate e pagate direttamente dalle amministrazioni dei corpi a senso del § 163 degli stessi capitoli d'oneri.

Si avverte inoltre che anche per le razioni foraggio, che gli ufficiali intendano di prelevare in più del dovuto, com'è loro consentito dal § 38 degli stessi capitoli d'oneri, dovranno essere sempre rilasciati buoni a pagamento diretto, ritenendone poi l'importo ai prezzi contrattuali.

Per conseguenza le razioni da addebitarsi a lire una, a senso del § 1007 del regolamento d'amministrazione, sono soltanto quelle che risultino prelevate in più, per errore di calcolo, pei cavalli di truppa sugli ordinari buoni delle compagnie, squadroni e batterie. (*Div. assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 marzo.

GENNAIO 11. — R. Decreto n. 32 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari, *pag.* 123.
FEBBRAIO 3. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali, *pag.* 156.
" 28. — Prezzo della bicicletta pneumatica militare mod. 901 completa, *pag.* 159.
MARZO 1°. — Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi, *pag.* 160.
" — Decisioni di massima, *pag.* 162.

Atto N. **32**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto n. 32 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari.** — 11 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 19 ottobre 1859, n. 3748, sulle servitù militari;

Vista la legge 22 aprile 1886, n. 3820, che estende a tutto il Regno la legge succitata;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 458, che approva varianti e modificazioni a quella preaccennata del 19 ottobre 1859;

Visto il R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401, che approva il coordinamento in testo unico di dette leggi;

Riconosciuta la necessità di coordinare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione della suindicata legge, stato approvato con R. Decreto 25 novembre 1886, n. 4258, con quelle del predetto testo unico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro della guerra, per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sulle servitù militari.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 30, pag. 41. — Nell'ultima riga, *dove è detto:* Il prezzo della nuova istruzione è di cent. 80, *leggasi:* Il prezzo della nuova istruzione è di L. 1,00.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

REGOLAMENTO

per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari.

CAPO I.

Proposte per la designazione delle zone.

Art. 1.

Le proposte per designare il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare attorno a fortificazioni, in conformità del primo capoverso dell'art. 1 del *testo unico delle leggi sulle servitù militari*, devono essere rappresentate su piani generali di tali fortificazioni ed essere corredate da una relazione nella quale siano giustificate le proposte stesse e sia indicato se nell'ambito delle zone sottoposte a servitù esistano costruzioni che possano compromettere la sicurezza delle fortificazioni e infine quale sia la spesa occorrente per la provvista e posizione in opera dei termini lapidei ed il modo più opportuno per effettuare il lavoro. La spesa occorrente sarà anche dimostrata da apposito computo metrico e relativo estimativo.

I detti piani saranno designati su tela lucida alla scala di 1: 10000; le fortificazioni vi saranno rappresentate colle linee indicanti la magistrale e le varie linee di fuoco; le zone saranno delineate con linee nere appariscenti, in modo da poter essere facilmente riconosciute, ed ogni zona avrà la sua indicazione in iscritto e la sua ampiezza espressa in metri.

Art. 2.

Delineate le capitali, ossia le bisettrici degli angoli salienti delle linee di fuoco più sporgenti tutt'attorno all'opera, senza tener conto degli smussamenti, si misurerà sulle medesime la distanza che, nel limite stabilito dall'art. 4 del testo unico sopra

citato, sarà conveniente assegnare per la prima zona, e si uniranno i punti così ottenuti per formare il perimetro della stessa, salvo l'applicazione della facoltà, accordata dal medesimo art. 4, di omettere cioè alcune delle capitali, sia perchè l'interesse della difesa lo richieda, sia per evitare che i perimetri delle zone formino poligoni troppo irregolari.

La determinazione della 2ª e 3ª zona si farà misurando le distanze, che, nel limite rispettivamente stabilito dagli art. 5 e 6 del sopra citato testo unico, si crederà conveniente assegnare per ciascuna di tali zone, sulle normali elevate sui lati del perimetro della prima zona, e quindi conducendo pei punti così determinati tante parallele ai lati medesimi. I perimetri dei due poligoni simili al primo, così ottenuti, rappresenteranno i limiti della 2ª e 3ª zona.

Per le opere che non presentassero salienti, come sarebbero quelle a tracciato curvilineo, le distanze si misureranno sulle normali alle linee di fuoco.

Art. 3.

Nei limiti stabiliti dalla legge l'ampiezza delle zone dovrà conformarsi strettamente ai bisogni della difesa; perciò ogni volta che lo si possa senza danno di questa, si dovrà, in conformità dell'art. 2 del testo unico, non solo ridurre l'ampiezza delle zone stesse, ma anche ometterle in tutto od in parte.

Nello studio dei progetti di delimitazione delle zone attorno ai forti di sbarramento, ed in generale attorno alle opere di fortificazione situate su terreno di montagna, od anche semplicemente accidentato, si dovrà limitare il poligono esterno di dette servitù attorno a tutta l'opera a quelle creste di alture esistenti nel raggio di 1000 metri che sono relativamente le più elevate rispetto all'opera stessa ed esentare da servitù tutte le opere situate sul loro ridosso esterno e che trovansi a livello inferiore di 20 metri a quello del ciglio delle creste medesime.

Determinata così la zona generale di servitù nel raggio massimo di 1000 metri dalle linee di fuoco più sporgenti dell'opera verrà divisa in tre zone a partire dall'opera e data a ciascuna di esse l'ampiezza massima prescritta dalla legge, per cui alcune parti dell'opera potranno essere circondate da tre zone, oppure da due zone, o da una sola, la quale ultima potrà anche essere minore di 250 metri.

Saranno pure esclusi da servitù tutti i villaggi e le borgate di qualche considerazione esistenti all'atto del tracciamento delle zone nel raggio di 1000 metri, col tracciamento di un

poligono delimitato dalla periferia esterna dei medesimi. Come pure saranno escluse da servitù quelle zone di terreno il cui livello è talmente depresso per rapporto alle opere di fortificazione, che qualunque costruzione possa essere su di esse elevata venga a risultare oltre i 20 metri al disotto della tangente alla traiettoria dei tiri diretti delle artiglierie, eseguiti colla massima depressione consentita dagli affusti. Questo però sempre quando, per speciali condizioni di luogo, non possa sensibilmente influire sull'azione della difesa vicina.

La limitazione e l'omissione di qualche zona di servitù militare sarà giustificata nella relazione menzionata all'art. 1.

Art. 4.

Nell'intento di porre in evidenza l'estensione delle servitù di sicurezza stabilite dall'art. 20 del testo unico, attorno ai depositi di materie esplosive, si dovrà procedere alla delimitazione delle rispettive zone ed alla conseguente apposizione dei termini sul terreno.

I limiti di tali zone pertanto saranno costituiti da due poligoni mistilinei coi lati paralleli e distanti 25 e 50 metri dal muro, o dalla siepe di cinta del deposito o dello stabilimento.

Tali poligoni avranno gli angoli arrotondati ad arco di circolo col centro nei salienti del muro, o della siepe di cinta.

Quando lo stabilimento militare non fosse cintato, o fosse invece protetto da un terrapieno, il limite delle zone di cui sopra verrà misurato dal piede della scarpa del terrapieno medesimo; qualora poi lo stabilimento fosse completamente isolato, allora tale limite verrà misurato dai muri esterni dello stabilimento stesso.

Le proposte per l'applicazione di dette zone saranno dalla direzione del genio corredate dei medesimi documenti prescritti per quelle delle opere di fortificazione dal presente regolamento ed inoltre da un disegno su tela lucida, alla scala di 1: 2000 od anche di 1: 1000 o di 1: 500, se per la chiarezza del tracciato si rendesse necessario.

Nella relazione poi sarà pure indicato se nell'ambito delle zone verrebbe a risultare taluna delle costruzioni (compresi i corpi di guardia), lavori, alberi o depositi vietati dall'art. 20 del testo unico, quali essi siano, aggiungendo per gli edifici di qualunque genere se sono o no provvisti di fumaiuoli, ed infine i provvedimenti occorrenti, le spese e le difficoltà per rimuoverli, nel caso che non fosse stato possibile di evitarli, ciò che si deve sempre procurare.

Nel fare le proposte per le zone da stabilirsi attorno ai magazzini già esistenti e contenenti esplosivi, si indicheranno le quantità e la qualità degli esplosivi che vi sono depositati, e come essi esplosivi sono ripartiti nelle relative varie fabbriche o scompartimenti, pure indicando la capacità massima di tali fabbriche o scompartimenti.

Art. 5.

Le proposte per la determinazione delle zone di servitù militari saranno compilate dalle direzioni del genio, le quali dovranno anzitutto formulare e spedire al rispettivo comandante quelle risguardanti le fortificazioni e gli stabilimenti militari, attorno a cui non fossero state finora stabilite tali servitù, oppure fossero state imposte in conformità di altre leggi. Indi, a mano a mano che occorrerà di costruire nuove opere di difesa, o nuovi stabilimenti militari fra quelli indicati nell'art. 1 del testo unico, le dette direzioni invieranno le proposte per la delimitazione delle zone di servitù militare, unitamente ai progetti di costruzione delle stesse opere o stabilimenti.

Art. 6.

I comandanti del genio rimetteranno, col loro parere, le proposte relative alla delimitazione delle zone di servitù attorno alle opere di fortificazione e agli stabilimenti militari, all'ispettore delle costruzioni del genio, per il parere della commissione consultiva, composta dell'ispettore delle costruzioni del genio, dell'ispettore d'artiglieria da costa e da fortezza, e di un ufficiale superiore addetto all'ufficio dell'ispettore delle costruzioni del genio. Fungerà da segretario, senza voto, un capitano addetto all'ufficio stesso.

Il Ministero della guerra, avuto su ciascuna proposta il parere di tale commissione consultiva, promuoverà l'emanazione del relativo decreto reale.

Art. 7.

Per l'attuazione di quanto è prescritto dagli articoli 42 e 43 del testo unico le direzioni del genio dovranno fare pervenire al Ministero della guerra, per il tramite del rispettivo comando di corpo d'armata, entro il mese di luglio dell'anno in cui deve operarsi la revisione delle servitù di una data piazza, le proposte di modificazioni, che ravvisassero necessarie introdurvi, corredandole di tutte le informazioni e considerazioni che si crederanno del caso, perchè si possano al giusto valore apprez-

zare le ragioni della difesa, in contrapposto a quelle industriali od economiche locali.

Qualora inoltre per mutate condizioni di una piazza o stabilimento, o di una parte di essi, o per uniformarsi allo spirito della legge, fosse ritenuto conveniente, anche prima del tempo stabilito per la revisione, di arrecare qualche modificazione al numero, all'ampiezza od alla disposizione delle zone, i direttori del genio, pel tramite dei rispettivi comandanti, ne dovranno riferire al Ministero, il quale adotterà i provvedimenti che crederà, mediante Regi Decreti.

Art. 8.

Di ciascuno dei suddetti Regi Decreti il Ministero renderà consapevoli l'ispettore delle costruzioni del genio e la prefettura, e trasmetterà copia autentica del decreto e del piano che vi è annesso al comandante di corpo d'armata, da cui dipende la piazza o lo stabilimento. Questi lo farà pervenire alla direzione del genio cui compete, pel tramite del rispettivo comando e lo notificherà al comandante della divisione, con incarico di informarne il comando militare locale, ove ne sia il caso, e di darne conoscenza agli uffici interessati del genio civile, non che al sindaco o ai sindaci dei comuni su cui si estendono le zone di servitù militare, e, per mezzo di essi, ai singoli proprietari interessati.

Una copia del nuovo piano approvato dal Ministero, sarà dalla direzione rimessa all'ispettore delle costruzioni del genio.

CAPO II.

Delimitazione delle zone.

Art. 9.

Il direttore del genio militare farà tracciare le zone sul terreno, in modo che l'operazione abbia termine il più sollecitamente possibile, dandone anticipato avviso alle persone che vi devono intervenire, mediante regolare pubblicazione nell'albo del rispettivo comune, secondo l'art. 22 del testo unico.

Nel caso in cui le zone abbraccino più comuni, il direttore farà eseguire il tracciamento in guisa che si possa compiere successivamente in ciascuno di essi, facendo in tal senso le occorrenti partecipazioni alle persone che vi dovranno intervenire e l'apposita pubblicazione, oltre che nell'albo dei vari comuni interessati, anche, ove lo creda necessario, nel Bollettino ufficiale della provincia cui i medesimi appartengono.

Art. 10.

Nel giorno stabilito l'ufficiale od il ragioniere geometra del genio militare, coll'intervento delle persone designate dalla legge, procederà al tracciamento delle zone sul terreno ed alla determinazione dei punti in cui devono essere piantati i termini che segnano ciascuna zona, servendosi per tale operazione di una carta alla scala di 1 : 2000, sulla quale saranno state segnate le linee di delimitazione fissate nel piano all'1 : 10000 approvate con Regio Decreto, se trattasi d'opere di fortificazone; ovvero del piano stesso alla scala di 1 : 2000 o di 1 : 1000 o di 1 : 500, secondo i casi, annesso alla proposta di delimitazione, se trattasi di stabilimenti militari indicati nell'art. 20 del testo unico. Prenderà inoltre nota di tutte le costruzioni ed opere esistenti in tali zone, ed inviterà i proprietari a dichiarare, coll'appoggio di documenti giustificativi, l'origine delle dette opere, e le condizioni alle quali per avventura fosse stata vincolata la loro esecuzione, se si tratti di terreni già soggetti a servitù militari secondo precedenti leggi o disposizioni dei cessati governi. Infine il medesimo stenderà apposito atto per far constare la seguita operazione, nel quale noterà le date in cui essa ha avuto principio e termine, le pubblicazioni fatte, le persone che vi intervennero e quelle che mancarono, e descriverà distintamente tutte le dette costruzioni ed opere, il nome dei rispettivi proprietari e le loro dichiarazioni. Questo atto sarà poscia fatto sottoscrivere da tutte le persone presenti alla operazione.

Art. 11.

Le zone stabilite nel modo indicato all'articolo precedente, i limiti di esse, riferiti ad un sufficiente numero di capisaldi, e tutte le costruzioni ed opere private esistenti nelle medesime, saranno riportate sopra un piano generale alla scala di 1 : 2000, che sarà annesso all'atto. In detto piano non verrà assegnata alcuna delle linee delle opere di fortificazione, ma solo la linea di confine fra le proprietà private e quella demaniale.

Il piano e l'atto saranno conservati nell'ufficio della direzione del genio, ed una copia autentica di ambidue sarà depositata nelle sale comunali per rimanervi esposta nel modo e per lo scopo indicati nell'art. 27 del testo unico.

Copia dello stesso piano generale di delimitazione delle zone sarà trasmesso all'ispettore delle costruzioni del genio.

Se le zone abbracciano i territori di più comuni saranno

tuttavia riunite per intero sopra un medesimo piano generale, il quale sarà poi annesso all'atto riflettente il comune sul cui territorio le dette zone si estendono maggiormente. Agli altri atti si uniranno soltanto gli estratti di detto piano generale corrispondenti ai territori dei rispettivi comuni.

Art. 12.

I proprietari che non fossero intervenuti all'operazione, o non avessero fatte al tempo della compilazione dell'atto le loro dichiarazioni, o presentati i documenti giustificativi, dovranno ciò fare entro tre mesi dalla data della pubblicazione dell'avviso dell'eseguito deposito di detto atto e piano nelle sale comunali, come è prescritto dagli articoli 27 e 29 del testo unico.

Art. 13.

Tanto le dichiarazioni colle carte giustificative, quanto i richiami ed i titoli annessivi, dovranno essere depositati presso il segretario del comune, firmati dal dichiarante, o da chi lo rappresenti, ed autenticati dalla firma del sindaco e dal bollo del municipio; indi saranno rimessi all'ufficio della direzione del genio militare, per le pratiche che ne conseguiranno.

Il segretario del comune dovrà, sulla richiesta delle parti, spedire ricevuta di tale deposito.

Dette dichiarazioni devono indicare chiaramente le costruzioni ed opere a cui si riferiscono, e precisare il tempo nel quale ciascuna di esse fu eseguita, e se ciò ebbe luogo in seguito a concessione dell'autorità militare, o di altra competente autorità; nel qual caso le dichiarazioni debbono contenere copia delle autorizzazioni ottenute e delle condizioni cui furono vincolate.

Art. 14.

I direttori del genio, esaminate le dichiarazioni ed i titoli presentati dai dichiaranti, in confronto coi documenti esistenti nel loro ufficio e colle informazioni assunte, esprimeranno il loro parere in apposita relazione e rassegneranno tutte le carte al rispettivo comandante, che le trasmetterà all'ispettore delle costruzioni del genio, unendovi le osservazioni e spiegazioni che sarà in grado di dare.

L'ispettore poi le trasmetterà a sua volta, col parere della commissione consultiva, al Ministero per le sue determinazioni.

Il Ministero notificherà le sue determinazioni circa sì fatte dichiarazioni al suddetto comandante, il quale disporrà che il direttore ne ragguagli l'interessato e faccia fare sul piano unito all'atto, e sul registro a ciò destinato, le annotazioni prescritte nel seguente articolo, provvedendo che ne sia curata la esatta osservanza.

Nel caso poi che non vi fossero opposizioni, reclami od altro, tutte le carte saranno dai comandanti rassegnate direttamente al Ministero.

Ove il proprietario si credesse leso dalle decisioni del Ministero, si rivolgerà al giudizio della IV sezione del Consiglio di Stato, secondo la prescrizione dell'articolo 28 del testo unico.

Art. 15.

Il direttore del genio farà notare con linee e tinte nere sul piano alla scala di 1 : 2000 annesso all'atto, e sulla copia esistente presso il municipio, tutti i limiti delle proprietà e le costruzioni che, in seguito alle dichiarazioni accettate dal Ministero, o per giudizio del tribunale competente, siano state riconosciute preesistenti all'applicazione delle servitù e non soggette ad alcuna servitù delle fortificazioni, in forza di altre leggi e consuetudini preesistenti. Egli farà inoltre apporre a ciascuna di dette costruzioni e proprietà un numero d'ordine riferibile a due registri (modello n. 1), dei quali uno è tenuto dalla direzione e l'altro dal municipio.

Tutte le altre costruzioni ed opere esistenti nelle zone, che, al finire dei tre mesi prescritti dall'articolo 29 del testo unico, saranno dichiarate soggette a servitù, saranno segnate con tinte rosse sul piano e registrate, in seguito alle precedenti, sullo stesso registro modello n. 1.

Ai detti piani e registro, saranno al termine di ogni anno aggiunte le variazioni occorse lungo il medesimo, le quali saranno quindi firmate dal direttore del genio militare e dal sindaco locale, ovvero dalle persone da essi delegate a rappresentarli.

Il registro modello n. 1 deve contenere tutte le indicazioni necessarie, affinchè, colla scorta di esso, si possano conoscere in modo sommario le condizioni in cui si trova ciascuna costruzione, rispetto alle prescrizioni della legge, e si possano rintracciare con facilità le carte originali esistenti nell'ufficio della direzione.

Art. 16.

Per ciascuna delle costruzioni che saranno riconosciute preesistenti all'applicazione della legge, e non soggette ad alcuna servitù, sarà inoltre formato un piano alla scala di 1:200, cui sarà unita una descrizione dell'opera, sufficientemente particolareggiata, affinchè in ogni caso possa accertare lo stato di essa e la sua importanza relativa. Il piano e la descrizione porteranno un numero d'ordine progressivo e saranno inscritti sul registro generale delle pratiche della direzione e sul registro modello n. 1, nella colonna a ciò destinata.

Se alcuna di dette costruzioni venisse nel seguito sottoposta a qualche servitù, se ne farà apposita annotazione sul registro modello n. 1 e tale annotazione sarà firmata dal direttore e dal sindaco, o da chi li rappresenta.

Art. 17.

Se al termine dei tre mesi prescritti dall'art. 27 del testo unico non saranno stati elevati reclami, o se questi saranno stati legalmente ed in modo definitivo composti, il Ministero della guerra, informandone il comandante di corpo d'armata per le partecipazioni indicate innanzi nell'art. 7, ordinerà che sia effettuato il piantamento dei termini a cura del direttore del genio militare, il quale si regolerà in modo analogo a quanto si è stabilito nell'art. 9 pel tracciamento delle zone sul terreno.

Il piantamento dei termini verrà diretto dallo stesso ufficiale, o ragioniere geometra del genio militare, che procedette alla delimitazione delle zone, ed in caso d'impossibilità da un altro ufficiale, o ragioniere geometra, delegato dal direttore.

Art. 18.

I termini per la delimitazione delle zone di servitù militare delle opere di fortificazione saranno formati di pietra concia, di qualità dura e resistente alle variazioni atmosferiche; avranno la forma di prismi rettangolari a base quadrata, di cm. 25 di lato alti cm. 50 dal suolo, e terminati superiormente a piramide (punta di diamante). La parte da interrarsi avrà sezione e lunghezza sufficienti per assicurare i termini convenientemente al terreno.

Sulla faccia verso la piazza e su quella opposta, sarà indicato il numero della zona circoscritta dal poligono cui il termine

appartiene, e l'ampiezza di essa, mediante lettere iniziali e cifre incise sulla pietra nel modo seguente:

I. (II. III.) Z^a. M^a.
Metri. . .

Sui termini che delimitano la zona interna delle fortificazioni si apporrà:

Z^a. M^a. INT^a.
Metri . . .

Il numero dei termini sarà tale, che su ciascuno dei lati dei poligoni se ne trovino almeno tre.

Nei luoghi in cui il termine sporgente dal suolo può essere di ostacolo al libero transito, o presentare altre difficoltà, si sostituiranno termini colla parte superiore piana e posta a livello del suolo; si noterà sulla facciata superiore il numero della zona, prescindendo dall'indicare l'ampiezza della medesima.

I termini poi per la delimitazione delle zone di servitù degli stabilimenti militari avranno la forma di quelli per le opere di fortificazione, ma saranno di dimensioni più piccole. Anche in questi sarà indicato il numero della zona limitata dal termine e l'ampiezza di essa mediante lettere iniziali e cifre incise sulla pietra nel modo seguente:

I. (II.) Z^a. M^a.
Metri 25 (50)

Art. 19.

Tutti gli edifizi e le costruzioni di qualunque genere, compresi nelle zone militari, oltre all'essere notati sul registro modello n. 1, porteranno un'indicazione della loro condizione rispetto alle servitù militari.

Questa indicazione sarà fatta mediante una lastra di ferro o di marmo di forma rettangolare di centimetri 15 per 20 di lato, affissa in uno dei punti più visibili della costruzione e saldamente fermatavi, sulla quale lastra sarà scritta la zona entro cui la costruzione è compresa, ed indicata l'ampiezza di questa zona in lettere e non in cifre, come appare qui sotto:

per le zone esterne:

1^a ZONA MILITARE
Metri duecentocinquanta.

e per le zone interne:

ZONA MILITARE INTERNA
Metri. . . . .

Art. 20.

Per le opere di bonificamento idraulico ed agrario, indicate nell'art. 13 del testo unico, che sono permesse nella 2ª e nella 3ª zona delle servitù militari della piazza di Roma, dovranno i proprietari, prima di por mano ai lavori, presentare i documenti comprovanti l'ottenuta approvazione alla direzione del genio, che ne farà estrarre copia da conservarsi nel proprio archivio, restituendo quindi l'originale con la dichiarazione di nulla osta alla esecuzione dei lavori stessi.

Art. 21.

Le amministrazioni dello Stato che intenderanno eseguire opere di utilità o d'interesse pubblico, dovranno rivolgere le loro domande, corredate dai disegni delle opere stesse, direttamente al Ministero della guerra, il quale, a senso del primo capoverso dell'art. 16 del testo unico, si riserba la facoltà di concederne l'autorizzazione, o subordinarne l'esecuzione a speciali condizioni, o anche porvi divieto.

In caso che le domande vengano accolte favorevolmente, il Ministero informerà gli uffici del genio interessati delle concessioni fatte e delle condizioni alle quali le medesime vennero vincolate.

Art. 22.

Per i lavori indicati nell'art. 7 del testo unico, è delegata al comandante di corpo d'armata la facoltà di permetterne l'esecuzione dopo che abbia fissate, sulle proposte che gli verranno fatte dalla direzione del genio, le condizioni alle quali si crederà opportuno vincolare le concessioni. E però i proprietari dovranno presentare, alla detta direzione (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), le loro domande in carta semplice.

Essa dopo averle esaminate e aver fatte le debite ricognizioni sopra luogo, prenderà gli opportuni accordi coi proprietarii stessi, e quindi formulerà le proposte da sottoporsi all'approvazione del detto comandante. Ottenuta questa, la direzione medesima farà firmare dal proprietario, alla presenza di due testimoni, apposito atto col quale egli si obblighi di uniformarsi, nell'eseguire i divisati lavori, alle condizioni prescrittegli, e che saranno ivi letteralmente riportate. Registrato legalmente tale atto, il direttore del genio gli notificherà il nulla osta per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso di domande per l'esecuzione di lavori, o di rilievi topografici in vicinanza delle opere di fortificazione, ed in modo speciale di quelle di confine, spetta al comandante di corpo d'armata di riconoscere con tutti quei mezzi che crederà opportuni, se i medesimi abbiano scopo differente da quello dichiarato e, in caso anche semplicemente sospetto, potrà non autorizzarli, senza che sia obbligato a dichiarare le ragioni del rifiuto.

Art. 23.

I proprietari di edifici, o di terreni, compresi nelle zone di servitù militare, prima d'imprendere qualunque opera consentita dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 20 del testo unico, ne dovranno informare la direzione del genio (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma), facendo conoscere con apposite indicazioni e disegni planimetrici ed altimetrici la natura dei lavori che intenderebbero eseguire, affinchè il direttore del genio possa verificare se tali lavori siano, o no, nei limiti stabiliti dai detti articoli della legge.

Circa alle tettoie accennate nell'art. 8 del testo unico si terrà presente che esse possono essere adoperate, oltre che al riparo di oggetti, anche ad uso di stalla o scuderia.

Il qualificativo di *sottile*, contenuto nell'art. 8 del testo unico, dato ai muri delle dette tettoie, dovrà essere inteso nel senso che tali muri debbono aver grossezza uguale a quella del mattone o tutt'al più uguale alla larghezza di quest'ultimo.

Quando i lavori che s'intende di effettuare sieno nei limiti prescritti dalla legge, il direttore del genio notificherà al proprietario il *nulla osta*, ritenendo nell'ufficio copia (che farà estrarre) dei documenti stati presentati, la quale copia farà firmare dal proprietario.

Quando però per circostanze speciali si riconoscesse la necessità, nell'interesse dell'amministrazione militare e della difesa, di vincolare la concessione alle speciali condizioni delle quali è fatto cenno negli articoli 11 e 12 del testo unico, allora tali condizioni verranno fissate in apposito atto ed il *nulla osta* verrà rilasciato dopo la legale registrazione dell'atto medesimo.

Nel caso poi che i lavori escano, nell'insieme o nei particolari, dai limiti consentiti dai detti articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 20 del testo unico, il direttore del genio lo notificherà al proprietario, e, qualora lo stimi opportuno, suggerirà egli stesso le modificazioni da introdursi nelle divisate costruzioni per ridurle nei limiti sopradetti. Se il proprietario acconsente, ripresenterà i nuovi tipi, e allora il direttore si regolerà come è detto più

innanzi. Se invece il proprietario non acconsentisse, il direttore lo inviterà a fare regolare domanda di autorizzazione dei lavori che egli desidererebbe di mandare ad effetto; alla quale domanda si darà corso, insieme ai documenti annessivi, nel modo prescritto nel seguente art. 24.

Fra i suddetti lavori per i quali è data facoltà alla direzione del genio di permetterne l'esecuzione, si debbono intendere compresi quelli di consolidamento e le ricostruzioni totali o parziali di edifici, di cui all'art. 12 del testo unico, anche quando il proprietario intenda di eseguirli con materiali diversi da quelli precedentemente in opera.

Si dovrà però verificare se per il cambiamento dei materiali non vengono a cambiarsi sensibilmente le condizioni di robustezza del fabbricato; in questo caso, nell'atto di concessione si dovranno prescrivere tutti quei lavori che si riterranno necessari per assicurarne la pronta e facile demolizione.

L'atto prescritto dal citato art. 12 dovrà essere stipulato presso la direzione del genio, registrato e trascritto nei modi soliti, ma solo quando si tratta di lavori che accrescono l'importanza dell'immobile riguardo al suo valore od alla maggiore difficoltà pel caso di eventuali demolizioni. Invece l'atto stesso potrà essere una semplice dichiarazione di *nulla osta* rilasciata d'ufficio dalla direzione del genio quando si tratti di lavori ordinari di semplice manutenzione, di riparazione o rinnovazione, interessanti la stabilità senza alterare l'importanza della fabbrica.

Art. 24.

Le domande che i proprietari di terreni compresi nelle zone delle servitù militari intendono fare per i lavori indicati nell'art. 16 del testo unico, devono essere distese su carta semplice e trasmesse alla direzione del genio militare (per mezzo anche degli uffici locali dell'arma) insieme coi documenti prescritti dal seguente art. 25. La detta direzione, esaminati tali documenti, e riconosciuta sul luogo la natura ed importanza delle opere divisate e la influenza che le stesse possono avere sulle fortificazioni o stabilimenti militari, darà il suo parere con apposita relazione, corredata da un piano stralciato da quello di delimitazione delle zone di servitù alla scala di 1 : 2000, da profili del terreno e, ove occorra, da altri disegni spiegativi. Del pari essa formulerà le condizioni particolari, alle quali dovrebbe essere vincolata la concessione, qualora venisse accordata, e trasmetterà tutta la pratica al rispettivo comandante, il quale, esa-

minatala, la trasmetterà col suo parere all'ispettore delle costruzioni del genio, perchè venga sottoposta alla commissione consultiva di cui all'art. 6 del presente regolamento. Questi, a sua volta, la rassegnerà col parere delle detta commissione al Ministero, che notificherà le sue determinazioni direttamente alla direzione del genio per le conseguenti partecipazioni all'interessato, informandone contemporaneamente l'ispettore suddetto, il comandante del corpo d'armata (che ne darà parte al comandante del genio) e la prefettura.

Allorchè le determinazioni sono favorevoli, ed il proprietario dichiara di accettare le condizioni impostegli, la direzione del genio trasmetterà senz'altro i documenti alla prefettura per la stipulazione di un atto pubblico da rogarsi nell'ufficio della medesima, o, per delegazione, in quello della sotto prefettura, oppure (quando il proprietario lo richiegga e si assoggetti alla spesa relativa) per mano di un notaro, secondo le forme dell'ordinario procedimento.

Stipulato l'atto, la prefettura ne trasmetterà una copia in carta semplice al Ministero per l'approvazione, ottenuta la quale, l'atto sarà registrato e trascritto all'ufficio delle ipoteche. Compiute queste formalità, la prefettura trasmetterà altra copia dell'atto, in carta semplice, alla direzione del genio, che avviserà il proprietario di poter eseguire i divisati lavori.

Ove poi le determinazioni del Ministero fossero contrarie, nel farne la partecipazione al richiedente, gli si restituiranno tutte le carte che erano unite alla domanda.

Art. 25.

Tutte le domande di cui è cenno nell'articolo 24 devono essere accompagnate dai disegni delle opere, a scala non minore di 1 : 200, indicanti, col sussidio di apposite leggende e di colori diversi, in modo chiaro e preciso, la natura, forma ed estensione delle divisate opere.

Nelle domande dovrà inoltre essere sempre indicato se il terreno su cui si richiede di costruire è di proprietà privata, oppure demaniale e, nel primo caso, chi sia il proprietario. Quando la domanda non è fatta da quest'ultimo, la medesima dovrà essere accompagnata da una dichiarazione colla quale il detto proprietario si obbliga in antecedenza a riconoscere i diritti che l'amministrazione militare, in caso di concessione, credesse di riservarsi sulla costruzione precariamente autorizzata.

Art. 26.

Qualora le domande dei proprietari riflettano migliorie tendenti ad aumentare il valore di qualche stabile, la direzione del genio, d'accordo con essi, compilerà apposito atto, dal quale risulti in modo preciso lo stato delle costruzioni esistenti, ove ciò non sia già stato fatto a senso dell'art. 16 del presente regolamento. E ciò affinchè in ogni caso si possa stabilire il giusto ammontare della indennità da darsi al proprietario, la quale dovrà essere valutata, come vuole l'articolo 17 del testo unico, sul valore primitivo dello stabile, senza fare alcun conto delle migliorie introdottevi. A tal fine la direzione del genio compilerà, in contradittorio del proprietario, un accurato inventario dello stabile, corredato dai disegni necessari alla completa intelligenza del medesimo: i quali inventari e disegni, firmati da ambe le parti, saranno uniti alla pratica.

Analoghi inventari si compileranno per tutte le aggiunte a costruzioni esistenti in uno stabile, pel caso che dovessero nel seguito essere distrutte a fine di ridurre lo stabile nelle condizioni anteriori alla concessione.

Art. 27.

Le domande che hanno per oggetto qualche lavoro da eseguirsi su proprietà demaniali, come, ad esempio, il passaggio di tubi o canali attraverso a fortificazioni o simili, seguiranno la stessa via indicata all'art. 24. Pervenute esse al Ministero della guerra, se questo stimerà di esaudirle, rivolgerà tutta la pratica e la nota delle condizioni, cui dev'essere vincolata la concessione nell'interesse militare, a quello delle finanze, il quale farà stipulare l'atto definitivo, aggiungendovi le condizioni che ravviserà necessarie nell'interesse della proprietà demaniale e dell'erario; e farà rimettere a suo tempo allo stesso Ministero della guerra tre copie complete di tale atto.

Art. 28.

Se i lavori che si chiede di eseguire in zone soggette a servitù militari riguardano anche l'occupazione per qualsiasi uso di parte delle coste o spiagge marine, delle rade, dei porti, moli, ponti, calate e palificate, e del mare territoriale, e ten-

dono a variare o modificare in qualsiasi modo le dette proprietà demaniali, o limitare od impedire gli usi cui esse sono destinate, o pregiudicare i diritti ad essi inerenti (giusta l'articolo 757 del regolamento 20 novembre 1879, n. 5166, per l'esecuzione del codice della marina mercantile) le relative domande dovranno dagli interessati essere rivolte alle competenti capitanerie di porto. Queste, in conformità dell'art. 767 del precitato regolamento, sono tenute a mandarle alle direzioni del genio militare, le quali vi daranno corso nel modo prescritto dal presente regolamento secondo l'importanza del lavoro, e quindi ne comunicheranno l'esito alle capitanerie summenzionate, alle quali spetta di stipulare l'atto di concessione.

Art. 29.

Le concessioni fatte dal Ministero della guerra s'intendono valide soltanto per quanto concerne il servizio militare e non dispensano dal compimento delle altre pratiche che fossero necessarie presso altre amministrazioni pubbliche e presso i privati che vi possono essere interessati.

Art. 30.

Per la più pronta esecuzione della legge, tutte le autorizzazioni che verranno date, a mente dell'art. 16 del testo unico, dovranno essere vincolate alle seguenti condizioni generali, oltre a quelle particolari che nei singoli casi saranno riconosciute necessarie nell'interesse della difesa, del servizio militare e dell'erario:

a) Sempre che nell'interesse della difesa sia riconosciuta necessaria o conveniente la demolizione delle costruzioni permesse in modo precario, il comandante superiore della forza militare del luogo ne farà intimazione per iscritto al proprietario o a chi lo rappresenta, per mezzo di un serviente dell'ufficio. Il proprietario, uniformandosi all'art. 17 del testo unico e senza eccezione alcuna, dovrà in virtù dell'ordine avuto, effettuare la detta demolizione, facendo trasportare tutti i materiali che ne risulteranno, fuori del perimetro delle zone sottoposte a servitù.

b) Qualora nel termine prefisso dall'autorità militare il proprietario non abbia dato principio alle demolizioni, o non v'impieghi il numero di operai e l'attività necessaria per assicurare

che la demolizione sarà compiuta nel tempo stabilito, ed il suolo sgombrato dai materiali, l'autorità militare, a norma del citato articolo 17, farà, senz'altro avviso, eseguire i lavori occorrenti nel modo che riconoscerà più spedito, a spese di esso proprietario, senza alcuna responsabilità circa la custodia di detti materiali e per qualunque danno potesse al medesimo derivare.

c) In amendue i casi indicati nei paragrafi precedenti il solo proprietario sarà mallevadore, verso coloro che usano dell'edificio, di ogni danno che essi potessero soffrire pel fatto di tali demolizioni.

d) Le terre ed i materiali provenienti dall'esecuzione delle opere autorizzate e quelli sopravanzati saranno trasportati fuori del limite delle zone stesse, dove e come sarà indicato dalla direzione del genio militare.

e) Il concessionario non ha diritto a verun compenso nel caso che, per avvenimenti di guerra ed in generale per pronta misura di difesa, le opere autorizzate col presente atto venissero ad essere improvvisamente occupate o danneggiate in qualsiasi modo ed anche parzialmente o del tutto demolite.

f) Il concessionario dovrà a sue spese collocare sulla fronte più esposta dell'edificio, ed in quel posto preciso che verrà indicato dalla direzione del genio militare, una lastra di marmo o di ferro in forma rettangolare di centimetri 15 per 20 di lato, ove sia scritto in tutte lettere ed in carattere distinto ed incancellabile

. . . . . zona militare
Metri . . . . .

Riguardo alla costruzione delle camere da mina, che sarà da prescriversi sempre quando se ne riconosca la necessità, dovrà aggiungersi la condizione seguente:

Nella esecuzione della costruzione verranno formate delle camere da mina in quelle posizioni, numero e forma che verranno determinati dalla direzione del genio, alle istruzioni della quale il concessionario dovrà strettamente attenersi.

Infine quando il concessionario non è proprietario del terreno nel quale deve erigersi la domandata costruzione, si dovrà prescrivere che alla stipulazione dell'atto intervenga il proprietario, per dichiarare ed ammettere il diritto che l'amministrazione militare si riserva sulla nuova costruzione autorizzata.

Art. 31.

Qualora si tratti di migliorie, ampliamenti, mutazione di forma od altre innovazioni da eseguirsi in edifici preesistenti all'imposizione della servitù, si aggiungerà alle condizioni dell'articolo precedente la seguente:

g) In caso d'espropriazione a favore dell'amministrazione dello Stato o di demolizione dello stabile, le opere autorizzate precariamente dal Ministero della guerra, e risultanti dagli annessi documenti, non saranno comprese nella stima di detto immobile e non sarà tenuto conto dell'aumento di valore che esse possono aver arrecato allo stabile.

Art. 32.

Tutte le domande per costruzioni nelle zone delle servitù militari saranno annotate unitamente al loro risultato sopra un registro (modello n. 2) tenuto presso ciascuna direzione.

CAPO III.

Vigilanza e contravvenzioni.

Art. 33.

I comandanti di fortezza e di presidio, gli ufficiali ed impiegati da essi dipendenti, quelli addetti alle direzioni del genio, e anche gli ufficiali e impiegati d'artiglieria addetti agli stabilimenti indicati nell'art. 1 del testo unico, hanno l'obbligo di vigilare attentamente che non avvengano infrazioni alla legge sulle servitù militari, e di denunciare immediatamente le infrazioni accertate alle autorità, che secondo il presente regolamento, debbono procedere contro i trasgressori.

Tale obbligo incombe più particolarmente ai direttori del genio militare, i quali sono considerati delegati naturali del Ministero per tutti gli atti risguardanti le servitù e loro contravvenzioni (art. 31 del testo unico) e ne assumono in modo speciale la responsabilità; e incombe non meno agli ufficiali, ai ragionieri geometri ed agli assistenti che saranno da essi direttori specialmente incaricati di tale vigilanza.

Art. 34.

È data facoltà agli ufficiali ed impiegati specialmente incaricati dai predetti direttori della vigilanza delle servitù militari, di introdursi nelle case e stabilimenti compresi nelle diverse zone, per riconoscere se siasi alterato lo stato delle cose, procurandosi a tal fine un ordine in iscritto del direttore. Essi dovranno, però, rivolgersi al proprietario, od a chi lo rappresenta, per ottenere il permesso di entrare, mostrando, se occorre, l'ordine ricevuto; e qualora si ricusi loro l'ingresso, il direttore richiederà l'intervento del pretore del mandamento, del sindaco o dell'ufficiale di pubblica sicurezza a norma dell'art. 32 del testo unico.

Art. 35.

Nel caso che venga riconosciuta un'infrazione alle servitù militari, il direttore, prima di farla constare con apposito atto, a norma dell'art. 31 del testo unico, può, se lo ravvisi opportuno e non nocivo agli interessi del servizio militare e dell'erario, invitare il contravventore a cessare dalla prosecuzione dei lavori ed a ridurre le cose nel pristino stato.

Se il contravventore aderisce all'invito e si dispone a ridurre le cose nelle primitive condizioni, secondo i suggerimenti del direttore del genio, e nel tempo prefissogli, la pratica non avrà altro seguito, e la direzione si limiterà a vigilare perchè si faccia sparire ogni segno delle fatte innovazioni nel modo e nel tempo prestabiliti.

Se invece il contravventore si rifiuta di aderire, o se la natura dell'infrazione richiegga pronto riparo, il direttore farà senza ritardo accertare la contravvenzione da un ufficiale e da un impiegato del genio, colle norme prescritte dagli articoli 31, 32 e 33 del testo unico.

Nel caso di infrazioni alle servitù attorno agli stabilimenti indicati negli articoli 1 e 20 del testo unico stesso, i capi di servizio di artiglieria ne daranno sollecito avviso alle direzioni del genio per l'accertamento della contravvenzione. Tale accertamento potrà anche essere fatto, colle norme avanti stabilite, da ufficiali ed impiegati d'artiglieria a ciò delegati dai loro capi di servizio, i quali s'intendono pure investiti a questo fine della delegazione speciale del Ministero, di cui è cenno nel citato art. 31 del testo unico. In tal caso essi trasmette-

ranno l'atto, unitamente ad una esposizione particolareggiata del fatto, alla direzione del genio militare pei successivi provvedimenti di sua spettanza.

In caso di bisogno potrà detto accertamento essere fatto da uno soltanto degli ufficiali o impiegati sopra accennati.

Art. 36.

Ogni atto viene compilato com'è prescritto dall'art. 33 del testo unico, e deve indicare:

1° il luogo ed il giorno in cui fu steso, il nome e la carica della persona che ha rilevata l'infrazione alle servitù, e il nome del contravventore;

2° la natura delle infrazioni, il tempo in cui ebbero luogo, non che le circostanze atte a qualificarle, e le prove ed indizi che esistono a carico del contravventore;

3° il risultato degli interrogatori fatti alla persona o persone implicate nella contravvenzione, sia sul loro nome, cognome, qualità, patria e domicilio, sia intorno ai particolari della contravvenzione stessa.

Art. 37.

L'atto verrà compilato in due copie e conterrà altresì l'intimazione al contravventore di sospendere immediatamente i lavori indebitamente intrapresi, di demolire la parte già costrutta e di ridurre in un tempo determinato (a decorrere dalla data dell'intimazione) le cose nello stato primitivo, od in caso d'impossibilità in uno stato equivalente.

Il direttore del genio militare notificherà l'atto per iscritto, col mezzo di un serviente d'ufficio, al contravventore, invitandolo a firmare e restituire una delle due copie in segno della avvenuta comunicazione, ed a ritenere l'altra copia. Qualora il medesimo si rifiutasse di firmare la copia della intimazione, questa gli sarà rimessa dallo stesso serviente in presenza di due testimoni.

Allorchè il contravventore aderisce ad ottemperare alla intimazione contenuta nell'atto, il direttore, al termine del tempo fissato, farà procedere ad una ricognizione, e trovando adempiti gli obblighi al medesimo imposti, farà ciò risultare da apposito atto, che unirà a quello di contravvenzione per essere conservati ambidue negli archivi della direzione, rilasciandone copia autentica all'interessato.

Nel caso poi in cui il contravventore si rifiutasse di ridurre le cose nel pristino stato, e non sospendesse i lavori intrapresi entro le 24 ore, a decorrere dall' intimazione avuta, o se cedendo bensì a questa, non eseguisse nel tempo stabilito le cose che gli sono state prescritte, il direttore si rivolgerà all'ufficio del procuratore del Re del tribunale civile competente per il procedimento giuridico a' termini di legge.

Tutte le contravvenzioni ed i loro risultati saranno annotati in apposito registro conforme al mod. 3.

Art. 38.

Spetta agli ufficiali ed impiegati del genio militare d'invigilare l'esecuzione delle sentenze che verranno emanate dai tribunali competenti sulle contravvenzioni alle servitù militari, le quali sentenze saranno per tale effetto loro comunicate.

Quando le prescrizioni del tribunale non siano eseguite nel tempo fissato dalla sentenza, debitamente notificata e passata in giudicato, i direttori del genio le faranno senz'altro eseguire d'ufficio nel modo prescritto dagli articoli 17 e 37 del testo unico, e ne faranno conteggiare la spesa colle norme stabilite dai regolamenti sul servizio del genio pei lavori ad economia.

MODELLO N. 1.
Art. 15 del Regolamento

GENIO MILITARE

Direzione di _____ **Piazza di** _____

REGISTRO

degli edifici, costruzioni e proprietà qualunque comprese nelle zone sottoposte alle servitù militari della suddetta piazza (*).

(*) Nella colonna *Annotazioni* di questo registro si dovrà far cenno delle servitù a cui le proprietà si trovassero per avventura soggette in forza di leggi anteriori

Num. d'ordine	OPERA di fortificazione o parte di essa	Denominazione e natura delle proprietà	NOME E COGNOME e condizione del proprietario	NUMERO riferibile al piano annesso al verbale

ESITO DELLA DOMANDA	*ANNOTAZIONI*

MODELLO N. 2.
Art. 32 del Regolamento

GENIO MILITARE

Direzione di _____ **Piazze diverse**

DOMANDE

di autorizzazione di lavori nelle proprietà soggette a servitù militare, ed esito delle medesime

Num. d' ordine del registro	Num. d' ordine del disegno	DATA D'ARRIVO della domanda	NOME E COGNOME e condizione del proprietario richiedente	PIAZZA	OGGETTO DELLA DOMANDA

CLASSIFICAZIONE delle carte di ogni pratica	INDICAZIONI SOMMARIE sulle costruzioni e sul genere di coltura dello stabile	VARIAZIONI SUCCESSIVE ed ANNOTAZIONI

MODELLO N. 3.
Art. 37 del Regolamento

GENIO MILITARE

Direzione di .....

Piazze diverse

REGISTRO

delle contravvenzioni alle servitù militari, e loro esito

N.° d'ordine	PIAZZA opera di fortificazione o parte di essa	NATURA della contravvenzione	NOME E COGNOME e condizione del contravventore

NOME E COGNOME e condizione del contravventore	CLASSIFICAZIONE delle carte d'ogni contravventore	ESITO di ciascuna contravvenzione	*ANNOTAZIONI*

N. **50**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali.** — 3 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411, che approva il bilancio della guerra per l'esercizio finanziario 1900-1901;

Vista la legge sugli assegni del R. esercito, testo unico, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali pel R. esercito, e le modificazioni arrecatevi coi Regi Decreti 2 febbraio e 23 dicembre 1893, 28 luglio 1895, 23 agosto e 2 dicembre 1897, 27 gennaio, 20 febbraio e 2 agosto 1898 e 24 dicembre 1899;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1898, n. 413, che apporta modificazioni alla circoscrizione territoriale militare del Regno;

Visto il Decreto Ministeriale 27 marzo 1900, che fissa il trattamento dovuto ai sottufficiali guarda colombaia aggiunti;

Sulla proposta del nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dal 1° gennaio 1901 la indennità di accantonamento per gli ufficiali subalterni ed i capi-musica è aumentata di L. 0,30.

Per conseguenza nello specchio I annesso al sopracitato R. Decreto 7 aprile 1892 sono fatte le modificazioni seguenti:

A) *In luogo di*: « tenente e sottotenente L. 1,20 », *mettere*: « tenente, sottotenente e capo-musica L. 1,50 ».

B) *Sopprimere* la rubrica « capo-musica ».

Art 2.

Nello specchio III annesso allo stesso R. Decreto sono fatte le modificazioni che seguono:

A) Al n. 11, nel capoverso *c*) *aggiungere*: « , ovvero come macchinisti negli ospedali militari per il servizio delle caldaie degli apparecchi di disinfezione ».

B) *In luogo* del n. 18, *sostituire il seguente*;

« N. 18. Maresciallo d'alloggio destinato al comando di una sezione:

« *a*) in via temporanea in luogo dell'ufficiale assente. L. 1,00

« *b*) in via stabile o temporanea in luogo dell'ufficiale mancante nell'organico della sezione . . . . . » 1,50

« *c*) Sottufficiale destinato temporaneamente al comando di una sezione in luogo del maresciallo d'alloggio assente o mancante . . . . . L. 1,50

C) al n. 19, *aggiungere*: « guardacolombaia aggiunti » (1).

D) al n. 20, *modificare* il comma *a*) come segue:

« Comandati in sussidio dell'arma dei carabinieri reali, se non prendono parte al rancio . . . . . L. 0,65

« Se convivono soltanto ad una parte del rancio . . » 0.40

Art. 3.

Nello specchio IV (modificato col R. Decreto 28 luglio 1895) *sono fatte le varianti seguenti:*

« Comando della divisione militare di Firenze L. 1700-400;

« Comando della divisione militare di Livorno L. 1700-400 ».

Sotto la rubrica « Direzioni di commissariato militare » *in luogo* di « Piacenza », *mettere*: « Genova » con gli assegni di « L. 850-350 ».

Sotto la rubrica « Sezioni di commissariato militare » *in luogo di* « Genova », *mettere*: « Piacenza » con gli assegni di « L. 450-250 ».

Art. 4.

Sono approvate le modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali, annesse al presente Decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Art. 5.

Le disposizioni del presente Decreto avranno effetto, per quanto riguardano le modificazioni apportate coi comma *C* e *D* del precedente articolo 2 e coll'art. 3, dal 1° luglio 1900; le altre dal 1° gennaio 1901.

Il Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma 3 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE

C. DI S. MARTINO.

(1) Ai guarda colombaia aggiunti, che si trovino a prestare servizio in località dichiarate disagiate, e nella quale al guarda colombaia titolare rispettivo spetti il maggiore soprassoldo di lire una stabilito dal precedente n. 17, sarà invece corrisposto un soprassoldo di centesimi 50.

Modificazioni al regolamento sulle indennità eventuali approvato col R. Decreto 7 aprile 1892.

1.

Al primo comma del § 2 *è sostituito il seguente:*

« Le distanze dal punto di partenza al punto di arrivo si cal-
« colano:

« pei viaggi in ferrovia, in base agli *Orari* delle strade
« ferrate;

« pei viaggi su via ordinaria, in base alla *Carta itineraria*
« *del Regno*, al *Prontuario delle distanze dai Comuni alle cor-*
« *rispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi*,
« o, sussidiariamente, in base alle dichiarazioni dei sindaci;

« pei viaggi sul mare, in base agli *Itinerari* delle Società
« di navigazione ».

2.

Dopo il § 20 *è aggiunto il seguente:*

« § 20 *bis*. L'indennità di accantonamento è pure dovuta
« agli ufficiali dei distaccamenti, che rientrano temporanea-
« mente col proprio riparto alla sede del corpo per prender
« parte alle manovre o ad altri simili esercitazioni; e corre
« dal giorno susseguente allo arrivo alla sede del corpo fino
« a tutto il giorno antecedente a quello in cui se ne dipartono ».

3.

Al § 41, lettera *g*) *aggiungere:*

« od a commissioni miste, delle quali, cioè, facciano parte
« delegati di altre amministrazioni dello Stato ».

4.

Al § 97 *aggiungere i due comma seguenti:*

« Il soprassoldo pei servizi di guida a cavallo o pel servizio
« di corrispondenza con biciclette (n. 13-*b*) è, per regola, solo
« dovuto nei servizi ai campi ed alle manovre od altri consimili
« servizi fuori del presidio.

« Pei comandati ai servizi di corrispondenza con biciclette il « soprassoldo potrà anche essere dato nei servizi interni di pre- « sidio, ma solo quando i ciclisti, per adempiere al loro inca- « rico, vengano necessariamente a trovarsi in servizio isolato, « cioè nella impossibilità di convivere al rancio col proprio « riparto, cumulando, in questo caso, il soprassoldo col supple- « mento vitto ».

5.

Nel secondo comma del § 105, come è stato formulato col R. Decreto 28 luglio 1895, *alle parole*: « partecipare al rancio », *sostituire le parole*: « partecipare, in tutto od in parte, al « rancio ».

6.

Al primo comma del § 110, *dopo le parole*: « in esperimento », *interporre*: « fuori della propria sede ».

7.

Al secondo comma del § 130, *è sostituito il seguente*:

« Gli ufficiali della posizione ausiliaria richiamati in servizio « contemporaneamente al loro collocamento in tale posizione « conserveranno però, per gli effetti del precedente § 45 comma *e*), « la facoltà di eleggere il loro domicilio di riposo nella occa- « sione del loro rinvio in congedo ».

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
C. di S. Martino.

N. **51**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Prezzo della bicicletta pneumatica militare mod. 901 completa.** — 28 febbraio.

A modificazione dell'*Atto* 69 del 1899 si prevengono i corpi che a datare dal 15 corrente mese il prezzo delle biciclette militari da prelevarsi dall'officina di costruzione del genio di Pavia verrà ridotto da L. 260 a L. 220.

Il prezzo delle singole parti costituenti la nuova bicicletta risulta dal seguente specchio:

N.° d'ordine	INDICAZIONI DELLE PARTI COSTITUENTI LA BICICLETTA	PREZZO L.	PREZZO C.
1	Telaio	60	—
2	Forcellone	10	—
3	Ruota motrice (senza pneumatico)	18	—
4	Ruota di sterzo (id. id.)	15	—
5	Coperture pneumatiche (paio)	27	—
6	Camere d'aria con valvole (paio)	14	—
7	Movimento motore completo	7	50
8	Pedaliere completo	14	50
9	Pedali completi (paio)	13	—
10	Catena	13	—
11	Tendi catena completo (paio)	1	50
12	Porta sella	0	75
13	Sella completa	8	—
14	Manubrio	6	—
15	Freno completo	5	50
16	Chiusura di sterzo	3	70
17	Predellino	0	40
18	Campanello	4	—
19	Borsetta	3	20
20	Oliatore	0	60
21	Pompa completa	2	50
22	Fanale	3	80
23	Chiavi e cacciaviti (serie)	3	—
24	Scatola per riparare pneumatici (completa)	1	25
25	Composizione della bicicletta ed imballaggio	3	80
	Totale L.	220	00

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 52. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Destinazioni degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi.** — 1° marzo.

Le destinazioni ai vari servizi amministrativi degli ufficiali contabili saranno regolate in base alle seguenti norme:

1. I sottotenenti contabili di nuova nomina potranno essere assegnati in qualsiasi corpo od ufficio militare eccettuati i distretti di 2ª classe, i magazzini succursali di casermaggio, e i depositi di allevamento cavalli.

2. Gli ufficiali subalterni contabili sono assegnati alle varie cariche dal comandante del corpo a tenore del § 35 del regola-

mento d'amministrazione e rimangono nelle cariche stesse nei limiti di tempo stabiliti dal successivo § 77.

3. L'esperimento pratico cui devono essere sottoposti, a senso del § 111 del regolamento sull'avanzamento, i tenenti delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che domandino di passare nel corpo contabile, durerà almeno 4 mesi e sarà compiuto presso il corpo medesimo al quale il tenente appartiene; semprechè vi possa esercitare le funzioni di ufficiale contabile.

I tenenti riconosciuti idonei in seguito a tale esperimento saranno trasferiti nel corpo contabile, destinati a coprire esclusivamente le cariche di ufficiale pagatore od ai conti, ufficiale di matricola, ufficiale di magazzino, e, semprequando sia possibile, rimarranno nel corpo al quale appartenevano all'atto del loro passaggio nel corpo contabile.

4. L'esame per la promozione a capitano è uguale per tutti: occorrendo può essere preceduto o susseguito da un esperimento nella carica di direttore de' conti o di consegnatario di un panificio da parte degli ufficiali sui quali le commissioni di avanzamento non potessero pronunziarsi in modo esplicito.

5. Di massima i consegnatari dei panifici militari sono tratti dagli ufficiali contabili che abbiano già prestato servizio negli stabilimenti delle sussistenze.

I direttori dei conti invece sono possibilmente scelti fra gli ufficiali contabili che abbiano esercitato le funzioni di ufficiale ai conti, di magazzino, di consegnatario del casermaggio.

6. I capitani contabili, prima della promozione a maggiore, devono, in massima, aver coperto una delle due cariche di direttore dei conti o di consegnatario di un panificio almeno per quattro anni non interrotti, computandovi il tempo in cui ne abbiano con buon esito esercitato le funzioni da tenente.

7. Gli ufficiali contabili per poter aspirare ad ottenere la destinazione al Ministero devono essere classificati almeno buoni con tre punti, ed appartenere al corpo contabile da più di sei anni.

8. In massima i cambiamenti dei consegnatari dei panifici e dei magazzini in genere, esclusi quelli dei corpi, saranno eseguiti al termine dell'esercizio finanziario.

9. Nei cambi di destinazione, anche per promozione, gli ufficiali consegnatari di magazzini o di panifici attendono il successore per la consegna del materiale; i direttori dei conti trasferiti o promossi nel primo mese del trimestre chiudono la contabilità del trimestre precedente.

10. Il Ministero si riserva di eseguire gradatamente opportuni cambi di destinazione, onde mettere gli ufficiali contabili nelle condizioni volute dal precedente n. 6 per conseguire la promozione a maggiore.

Col presente *Atto* rimane abrogato quello n. 77 del 1897.

Il Ministro — C. di S. Martino.

DECISIONI DI MASSIMA

5.

Conteggio delle spese di viaggio per gli uomini fuori-forza. — Per uniformità e maggior semplicità di conteggio è stato deciso che delle indennità di viaggio corrisposte dai distretti militari e da altre amministrazioni agli aspiranti all'arruolamento volontario, al passaggio in 1ª categoria ed alla riammissione in servizio (§ 1278 *a* del Regolamento d'amministrazione), per l'invio ai corpi dai quali debbono essere arruolati, sia sempre chiesto rimborso ai corpi stessi cui gli individui vengono avviati.

Epperò anche nel caso che tali uomini non vengano dichiarati idonei al servizio militare, saranno i corpi medesimi che dovranno conteggiare le dette spese nei conti con lo Stato (individui fuori-forza) unitamente alle altre che occorrano per il loro rinvio in patria *(Div. assegni)*.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo.

MARZO 7. — Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, *pag.* 163.
» 7. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901, *pag.* 184.



Atto N. **53**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento**. — 7 marzo.

Allo scopo di meglio assicurare la più larga partecipazione di ufficiali, specialmente di artiglieria e del genio, alle manovre d'assedio coi quadri, questo Ministero ha determinato che siano apportate le seguenti varianti all'istruzione per le esercitazioni di combattimento.

Al n. 129, *sostituire*:

129. Negli anni e nel territorio dei corpi d'armata che saranno designati volta per volta dal Ministero, si effettueranno manovre coi quadri di attacco e difesa di piazze forti. Gli ufficiali appartenenti a corpi d'armata, nel territorio dei quali non sia possibile o conveniente di eseguire tali manovre, prenderanno parte a quelle che si eseguiranno in altro corpo d'armata, nel modo che verrà stabilito dal Ministero.

Al n. 131, *sostituire*:

131. Le manovre saranno dirette da un maggiore generale o da un colonnello, sotto l'alta direzione del comandante del corpo d'armata nel territorio del quale si eseguiscono.

Vi prenderanno parte ufficiali superiori e capitani d'artiglieria e del genio, ufficiali superiori e capitani di fanteria, ed eventualmente, anche qualche ufficiale superiore o capitano di stato maggiore, ed un ufficiale commissario, appartenenti ai corpi d'armata che concorrono alla manovra.

Al n. 132, *sostituire*:

132. Il comandante del corpo d'armata, cui è devoluta l'alta direzione della manovra, stabilirà in quale piazza essa debba compiersi: quindi (prendendo accordi coi comandanti di corpo d'armata interessati, nel caso che alla manovra debbano concorrere ufficiali di altri corpi d'armata, come è detto al n. 129) sceglierà sommariamente l'epoca, designerà il direttore della manovra e determinerà la composizione dei quadri. Nel fissare

il numero, grado ed arma degli ufficiali componenti i quadri, si procurerà di ottenere che ogni corpo d'armata partecipante alle manovre sia rappresentato con tutte le armi e, segnatamente, con un numero di ufficiali di artiglieria e del genio proporzionato al numero totale di essi, di cui il corpo d'armata dispone.

Il direttore della manovra, appena nominato, compilerà il progetto di questa, fissandone l'epoca precisa e la durata, in base ai fondi messi a disposizione dal Ministero, ed invierà il progetto stesso al comandante del corpo d'armata, cui è devoluta l'alta direzione di detta manovra.

Al n. 133, *sostituire:*

133. In ogni corpo d'armata i quadri saranno, in massima, tratti dai corpi e comandi dipendenti, tenendo presente di scegliere, di preferenza, quelli che sono stanziati nella piazza forte o debbano recarvisi all'atto della mobilitazione, e non escludendo gli ufficiali insegnanti presso le scuole militari.

Qualora nei corpi d'armata che forniscono i quadri non si avessero gli ufficiali d'artiglieria da fortezza o del genio necessari, il comandante di corpo d'armata, che ha l'alta direzione della manovra, ne farà richiesta al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio).

Al 2° capoverso dell' « avvertenza » finale *sostituire il seguente:*

Tutti i documenti sopra menzionati dovranno poscia essere allegati alla relazione finale sulla manovra eseguita, che sarà trasmessa al Ministero (Segretariato generale) per il tramite del comando di corpo d'armata, che ha esercitata l'alta direzione sulla manovra stessa, non oltre il successivo mese di dicembre.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **54**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901.** — 7 marzo.

A pag. 29 dell'elenco generale e tariffa dei medicinali *aggiungere:*

O	487	Trochisci di bicloruro di mercurio in tubetti di 10	tubetto	»	30	gr. 1 caduno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 9ª **1901** PARTE 2ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 9 marzo.

GENNAIO 23. — Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, *pag.* 91.
MARZO 7. — Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 4ª categoria della classe 1880, *pag.* 117.
» 7. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1902, *pag.* 120.
» 7. — Servizio balneare, *pag.* 122.
» 7. — Concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria, *pag.* 123.
» 8. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Susa, *pag.* 129.

CIRCOLARE N. **29**. — **Ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901**. — (Direzione generale revisione dei conti). — 23 gennaio.

IL MINISTRO

SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELLA GUERRA.

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411, con la quale venne autorizzato il Governo del Re a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla legge suaccennata;

Visto l'articolo 36 del testo unico della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato col Regio Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª), non che l'articolo 152 del relativo regolamento approvato col Regio Decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

DECRETA:

Articolo unico.

È approvata l'accolusa ripartizione in articoli delle somme stanziate in ciascun capitolo dello stato di previsione della

spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la sua registrazione.

Roma, addì 23 gennaio 1901.

Il Ministro
C. DI S. MARTINO.

Visto — *Il Ministro del tesoro*
G. DANIELI.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI		Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	TITOLO I.		
	Spesa ordinaria.		
	CATEGORIA PRIMA.		
	Spese effettive.		
	Spese generali.		
1	Ministero — Personale di ruolo (*Spese fisse*):		
	1. *A*) Stipendio al personale del Ministero come dal ruolo organico approvato col R. Decreto 25 dicembre 1898, n. 521 e dalle modificazioni nel personale di servizio comprese nello stato di previsione 1900-901		1,731,050 »
	B) Indennità di funzione al direttore capo di ragioneria.		1,000 »
	C) Differenza fra gli stipendi degli impieghi che sono coperti da ufficiali generali e superiori e le competenze cui questi hanno diritto		70,198 »
			1,802,248 »
	Si deduce: per temporanee vacanze nei gradi . . . . . L.	30,000	
	l'importo delle razioni di foraggio ai cavalli degli ufficiali generali e superiori aventi posto nel quadro organico del Ministero, portato al capitolo n. 28 »	17,348	47,348 »
	A riportarsi L.		1,754,900 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	Riporto L.	1,754,100 »
	D) Aumenti sessennali	30,600 »
	E) Soprassoldo a tre impiegati decorati della medaglia al valor militare . . .	300 »
		1,785,800 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili dell'amministrazione centrale con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212 e R. Decreto 19 luglio 1888, n. 5599)	232,900 »
	Totale del capitolo . . .	2,018,700 »
2	Ministero — Spese d'ufficio:	
	A) Acquisto e manutenzione di mobilio ed arredi, orologi e campanelli elettrici . .	18,000 »
	B) Illuminazione e combustibile	29,000 »
	C) Vestiario uniforme al personale di servizio	8,200 »
	D) Spesa per la litografia e legatoria del Ministero	3,500 »
	E) Acquisto di libri, regolamenti, giornali, stampati per le matricole	5,000 »
	F) Spese di vetture	11,300 »
	G) Biancheria, pulizia di locali e spese diverse.	6,900 »
	H) Indennità di responsabilità al cassiere del Ministero	600 »
	Totale del capitolo . . .	82,500 »
3	Spese postali (*Spesa d'ordine*):	
	A) Corrispondenza postale	3,000 »
	B) Pacchi postali	1,940 »
		4,940 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
4	Spese di stampa e spese per le biblioteche militari, per le pubblicazioni militari periodiche ed altre:	
	1. Spese di stampa per l'amministrazione centrale	13,300 »
	2. Biblioteche militari:	
	Acquisto di libri, giornali, ecc., per dotazione di biblioteche militari, lavori di legatoria, oggetti di cancelleria, strumenti, combustibili, ed indennità stabilite a favore del direttore di biblioteca militare, retribuzione a scritturali e serventi addetti alle varie biblioteche ed ogni altra spesa che possa occorrere pel servizio delle biblioteche.	34,300 »
	3. Rivista militare italiana, Rivista di cavalleria, Giornale medico, Giornale di artiglieria e genio ed altre pubblicazioni militari:	
	Spese diverse per la direzione e redazione dei predetti giornali, dei foglietti sanitari dell'antropometria militare, di opuscoli e di altre pubblicazioni militari. .	41,800 »
	Totale del capitolo . . .	89,400 »
5	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	37,000 »
6	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*).	*per memoria*
7	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione della guerra e loro famiglie	170,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
8	Spese casuali: *A*) Fondi per le spese impreviste ed eventuali non applicabili per la loro natura ad alcun capitolo e per le quali non è il caso di istituirne degli appositi, come sarebbero le spese per gratificazione e sussidi ad impiegati in attività di servizio, compensi per lavori straordinari, per indennità straordinarie, reintegrazioni di stipendio ad impiegati richiamati in servizio temporaneo ecc..	76,000 »
	B) Premi per corse militari (*Military*) . .	16,000 »
	Totale del capitolo . . .	92,000 »
	Debito vitalizio.	
9	Pensioni ordinarie (*Spese fisse*).	35,248,000 »
10	Indennità per una sol volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*).	38,000 »
	Spese per l'esercito.	
11	Stati maggiori ed ispettorati: 1. *A*) Competenze ai seguenti personali, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni: Case militari del Re e dei RR. Principi. Stato maggiore generale. . . . . . Corpo di stato maggiore. Comandi di corpo d'armata e di divisione . . . Ispettorato degli alpini	3,843,200 »
	Ispettorato di cavalleria . . . . . . Comandi di brigata di fanteria . . . Comandi di brigata di cavalleria . . Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione	
	B) Aumenti sessennali	65,600 »
	A riportarsi . . .	3,908,800 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	Riporto . .	3,908,800 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura aventi sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) . . .	800 »
	Totale del capitolo . . .	3,909,600 »
12	Corpi di fanteria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di fanteria di linea . . Reggimenti bersaglieri. . . . . . Reggimenti alpini. . . . . . Distretti militari. . . . . . Scuola magistrale di scherma . . .	62,149,200 »
	B) Aumenti sessennali	819,700 »
		62,968,900 »
	C) Ufficiali e truppa in congedo da chiamarsi sotto le armi per istruzione:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 843,900 *b*) Uomini di truppa. . » 1,130,800 *c*) Chiamata della milizia comunale . . . . . » 50,000	2,024,700 »
	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati	210,000 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili, con sede stabile in Roma. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	3,500 »
	Totale del capitolo . . .	65,207,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
13	Corpi di cavalleria:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Reggimenti di cavalleria.	11,872,000 »
	Depositi d'allevamento cavalli	
	B) Aumenti sessennali	90,800 »
		11,962,800 »
	2. Ufficiali in congedo	69,300 »
	Totale del capitolo . . .	12,032,100 »
14	Armi e servizi di artiglieria e genio:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nella promozione degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorati di artiglieria, direzione superiore delle esperienze e della scuola centrale di tiro di artiglieria, comandi e direzioni di artiglieria, uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria	
	Stato maggiore d'artiglieria	
	Reggimenti d'artiglieria da campagna .	
	Reggimento d'artiglieria a cavallo . .	
	Reggimento d'artiglieria da montagna .	22,164,100 »
	Brigate d'artiglieria da costa e da fortezza	
	Compagnie operai d'artiglieria	
	Ispettorati, comandi e direzioni del genio	
	Reggimenti del genio e brigata ferrovieri	
	A riportarsi . .	22,164,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	Riporto . .	22,164,100 »
	B) Aumenti sessennali	107,600 »
	C) Ufficiali in congedo e chiamata delle classi:	
	a) Ufficiali . . . . . L. 282,600	516,200 »
	b) Uomini di truppa. . . » 233,600	
	c) Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati	27,000 »
	2. *A*) Competenze agli ufficiali ed impiegati addetti agli stabilimenti di artiglieria e genio, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni .	869,100 »
	B) Aumenti sessennali	4,700 »
	3. Indennità di residenza agli impiegati civili con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	29,000 »
	Totale del capitolo . . .	23,717,700 »
15	Carabinieri reali:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa, licenze straordinarie, ecc.:	
	Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	
	Legioni	26,015,500 »
	B) Aumenti sessennali	74,300 »
		26,089,800 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212).	300 »
	3. Sovvenzioni da darsi alle masse generali delle legioni	310,000 »
	Totale del capitolo . . .	26,400,100 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
16	Corpo invalidi e veterani:	
	A) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze di ufficiali e per licenze straordinarie	165,300 »
	B) Aumenti sessennali	6,600 »
	Totale del capitolo . . .	171,900 »
17	Corpo e servizio sanitario:	
	1. *A*) Competenze ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa e per congedamenti anticipati:	
	Ispettorato di sanità militare	
	Ufficiali medici, farmacisti e scrivani presso le direzioni territoriali di sanità militare ed ospedali militari e compagnie di sanità	4,744,200 »
	Farmacia centrale militare.	
	B) Aumenti sessennali	74,800 »
	C) Ufficiali in congedo	18,800 »
		4,837,800 »
	2. Spese per esami d'ammissione e promozioni nel corpo sanitario e per incoraggiamento a medici e farmacisti nell'interesse del servizio sanitario	4,000
	3. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura dell'ispettorato e della direzione di sanità e dell'ospedale, di sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212)	3,000
	A riportarsi . . .	4,844,800

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	Riporto . .	4,844,800 »
	4. Per aumento e completamento del materiale di dotazione degli ospedali militari, delle infermerie di presidio e della scuola di applicazione di sanità militare L. 30,000 Per le spese di acquisto e di preparazione di medicinali occorrenti alla farmacia centrale e per provvista di attrezzi ed utensili per la preparazione e spedizione dei medesimi, e loro conservazione 350,000	380,000 »
	5. Spese per acquisti di modelli, di materiali e di strumenti chirurgici di nuova invenzione	7,700 »
	Totale del capitolo . . .	5,232,500 »
18	Corpo del commissariato, compagnie di sussistenza e personali contabili pei servizi amministrativi:	
	1. *A*) Competenze e spese ai seguenti, computate le deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa ecc.: Direzioni e stabilimenti di commissariato militare	
	Compagnie di sussistenza	
	Ufficio di amministrazione di personali militari vari	2,468,500 »
	Magazzini centrali militari	
	B) Aumenti sessennali	78,500 »
	C) Ufficiali in congedo	30,400 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura con sede stabile in Roma. (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) .	24,000 »
	Totale del capitolo . . .	2,601,400 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
19	Scuole militari:	
	1. *A*) Competenze ai personali seguenti, al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per perdite ordinarie nella truppa:	
	Della scuola di guerra	
	Della scuola d'applicazione d'artiglieria e genio	
	Dell'accademia militare	
	Della scuola militare	
	Della scuola di applicazione di sanità militare.	1,846,100 »
	Della scuola centrale di tiro di fanteria	
	Della scuola di cavalleria	
	Collegi militari	
	B) Aumenti sessennali	44,900 »
	C) Pensioni e mezze pensioni gratuite che il Governo concederà agli allievi. . .	300,000 »
	D) Somma a calcolo per assegnamenti annui a professori e a maestri civili incaricati dell'insegnamento	80,000 »
	E) Somma a disposizione per le spese della campagna topografica e logistica, ed escursioni alle fortezze, cioè: soprassoldi agli ufficiali, paghe alle guide e spese di cancelleria, spese della biblioteca della scuola di guerra, acquisto di strumenti geodetici, topografici e fisici, spese di ufficio, spese per la scuola di guerra, riscaldamento, illuminazione, manutenzione di mobili ed altre	73,300 »
	F) Spese di cancelleria, masserizie, libri, stampa di trattati, spese di viaggi d'istruzione, inservienti, gratificazioni casuali ed altre relative alla scuola di applicazione d'artiglieria e genio	39,000 »
	G) Somma a calcolo per spese di esami, ecc.	5,000 »
		2,388,300 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati civili	3,000 »
	Totale del capitolo . . .	2,391,300 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
20	Quota spesa mantenimento degli allievi delle scuole militari corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario (*spesa d'ordine*)	(a) 300,000 »
21	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena:	
	1. *A*) Competenze al netto delle deduzioni per vacanze e ritardi nelle promozioni degli ufficiali e per licenze straordinarie agli uomini di truppa	1,031,500 »
	B) Aumenti sessennali	17,200 »
		1,048,700 »
	Si deduce l' importo dei quadri di due compagnie di disciplina rimborsato dai Ministeri della marina e delle finanze . .	60,000 »
		988,700 »
	2. Indennità di residenza agli ufficiali di scrittura addetti al comando in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212).	1,000 »
	Totale del capitolo . . .	989,700 »
22	Spese per l'istituto geografico militare:	
	A) Competenze:	
	Al personale militare . . . L. 81,890	
	Al personale civile . . . . » 293,000	390,130 »
	Agli ufficiali di scrittura addetti all'istituto . . . » 15,240	
	B) Aumenti sessennali.	11,700 »
	A riportarsi . . .	401,830 »

(a) Questa somma corrisponde a quella inscritta al capitolo n. 60, articolo 2, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1900-901 come rimborso delle pensioni degli allievi degli istituti militari.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	Riporto. . . .	401,830 »
	Deduzione per vacanze temporanee di posti ed arrotondamento di cifre.	11,730 »
		390,100 »
	2. Spese ordinarie per l'istituto geografico militare pei lavori di campagna e lavori interni indipendenti dalla costruzione della carta d'Italia, compresi i soprassoldi di cui al n. 12 dello specchio III, regio decreto 7 aprile 1892	100,000 »
	Totale del capitolo . . .	490,100 »
23	Personale della giustizia militare: 1. *A*) Indennità ai giudici non militari, competenze del pubblico ministero militare, degli ufficiali istruttori ed ufficiali di scrittura	262,040 »
	B) Personale di segreteria	116,500 »
	C) Aumenti sessennali	17,200 »
		395,740 »
	Deducesi: Per vacanze di posti ed arrotondamento di cifre . . L. 11,640 Per altrettante pagate dal Ministero della marina . . » 25,000	36,640 »
		359,100 »
	D) Indennità e spese diverse.	28,500 »
		387,600 »
	2. Indennità di residenza agli impiegati ed ufficiali di scrittura, con sede stabile in Roma (Legge 7 luglio 1876, n. 3212) . . .	8,000 »
	Totale del capitolo . . .	395,600 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
24	**Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità od in posizione ausiliaria (*Spese fisse*):**	
	1. *A*) Competenze agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità	339,300 »
	B) Aumenti sessennali	18,200 »
		357,500 »
	2. Indennità annua agli ufficiali in posizione ausiliaria	380,000 »
	Totale del capitolo . . .	737,500 »
25	Indennità eventuali	4,129,000 »
26	**Vestiario e corredo alle truppe. Materiali vari di equipaggiamento e spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere:**	
	1. Quota assegno di primo corredo e quota assegno manutenzione vestiario da erogarsi in acquisto di merci e confezione di vestiario per la truppa	17,046,500 »
	2. Seconda quota di assegno di primo corredo.	980,000 »
	3. Spese di manutenzione pei magazzini, paghe ad operai e uomini di fatica, spese per confezione di campioni, imballaggi, perizie, pubblicazioni delle imprese di fornitura, nonchè quelle di cancelleria, stampati e combustibile per gli uffici dei magazzini e gratificazioni ai personali dei medesimi nei casi di lavori eccezionali	380,000 »
	A riportarsi . . .	18,406,500 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900 901
	Riporto . . .	18,406,500 »
	4. Provvista di legna nella stagione invernale, di oggetti di cancelleria e spese per lavori di copiatura e di fatica per la Commissione centrale istituita in Roma con Regio decreto 5 ottobre 1886 per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — Rinnovazione e manutenzione delle bandiere dei forti e dei reggimenti di fanteria	8,800 »
	Totale del capitolo . .	18,415,300 »
27	Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai corpi di truppa:	
	1. Pane - Acquisto di grani, spese per la fabbricazione del pane e per il servizio relativo ad impresa	11,601,200 »
	2. Rifornimento carne in conserva che verrà distribuita in luogo di razioni di carne fresca	771,900 »
	3. Trasporti interni di pane, gallette e viveri ordinari di riserva, dazi e provvista di acqua	950,000 »
	4. Spese di liti, perizie, pubblicazioni, ecc. .	7,500 »
	Totale del capitolo . .	13,330,600 »
28	Foraggi ai cavalli dell'esercito:	
	1. Spese pel foraggio in natura	17,203,300 »
	2. Spese di liti, perizie, pubblicazioni degli avvisi d'asta, ecc.	5,900 »
	Totale del capitolo . .	17,209,200 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
29	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari e trasporti vari:	
	1. *A*) Competenze letti e legna, forniture letti nei forti	2,422,200 »
	B) Retribuzioni ai comuni per alloggi militari	170,000 »
		2,592,200 »
	2. *A*) Spese d'illuminazione e provviste di scope ed utensili per la nettezza delle fortezze . . . . . L. 20,000	
	B) Trasporto di effetti letterecci nei vari presidi ed altri trasporti a carico dello Stato, e spese di cancelleria all'ufficio incaricato della liquidazione dei conti, trasporti pei corpi del Regio esercito . . . . . » 40,000	60,000 »
	3. Mantenimento degli arredi e mobilio degli uffici e stabilimenti militari	25,600 »
	4. Aumenti e rinnovamenti di materiali di casermaggio ed affitto di locali per ricovero dei medesimi	1,039,600 »
	Totale del capitolo. .	3,717,400 »
30	Manutenzione dei materiali vari di mobilitazione pei servizi delle sussistenze studi, ed esperienze relative, spedizione e riproduzione di documenti di mobilitazione, acquisto di campioni e modelli e premi di incoraggiamento per nuove invenzioni:	
	A) Riproduzione e spedizione di documenti di mobilitazione	70,000 »
	B) Manutenz. di materiali di mobilitazione	10,000 »
	C) Studi ed esperienze relative a materiali di mobilitazione, acquisto di modelli e campioni, premi di incoraggiamento per nuove invenzioni	7,000 »
	Totale del capitolo . .	87,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
31	Rimonta e spese dei depositi di allevam. cavalli:	
	1. Rimonta dei quadrupedi e compra di poledri	3,372,000 »
	2. Spese diverse pei depositi di allevamento di cavalli.	1,100,000 »
	3. Spesa per rivista di cavalli e muli, e per precettazione di quadrupedi e di veicoli .	310,000 »
	4. Indennità di prima provvista cavalli ai sottotenenti di nuova nomina nelle armi a cavallo, provenienti dai sottufficiali ed indennità per perdita di cavalli in servizio.	46,000 »
	Totale del capitolo . .	4,828,000 »
32	Materiale e stabilimenti d'artiglieria:	
	Provviste, mano d'opera e spese diverse pel materiale d'artiglieria :	
	A) Reggimenti e brigate d'artiglieria . .	232,000 »
	B) Direzioni di artiglieria.	1,539,500 »
	C) Stabilimenti militari per la produzione del materiale d'artiglieria (esclusi i materiali del gruppo *C*)	1,264,500 »
	D) Stabilimenti militari per produzione di materiali del gruppo *C*	2,855,000 »
	E) Esperienze e spese diverse	215,000 »
	F) Trasporti	600,000 »
	Totale del capitolo . .	6,706,000 »
33	Materiale e lavori del genio militare:	
	1. Lavori di manutenzione e miglioramento di quartieri, edifici e stabilimenti ad uso militare e spese di provviste, manutenzione e trasporto del materiale mobile dell'arma	5,364,600 »
	2. Spese pel servizio dei trasporti militari lagunari e per l'esercizio del tronco ferroviario Torino-Torre Pellice	210,000 »
	Totale del capitolo . .	5,574,600 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
34	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua (*Spese fisse*)	1,040,000 »
35	Spese di giustizia penale militare *(Spesa obbligatoria)*	27,000 »
36	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (*Spese fisse*):	
	1. Pensioni vitalizie dell'Ordine militare di Savoia, giusta la legge 15 dicembre 1861.	103,000 »
	2. Assegnamento annuo al segretario dell'ordine	1,000 »
	3. Provviste di decorazioni di ordini cavallereschi del regno d'Italia che in alcuni casi vengono presentate insieme al decreto sovrano con cui si conferiscono; spese per provviste di medaglie al valor militare, di medaglie per premi di gare attinenti al ramo militare, per incisione di medaglie, provvista di astucci relativi e spese d'ufficio e di cancelleria del Consiglio dell'Ordine	6,500 »
	Totale del capitolo . .	110,500 »
37	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali:	
	1. Spese per trasferte e missioni non applicabili ad altri capitoli, nonchè di pedoni, staffette e di dispacci telegrafici transitanti per zone estere	34,000 »
	2. Spese per servizio d'informazioni, per viaggi di stato maggiore e per manovre coi quadri	50,000 »
	Totale del capitolo . .	84,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
38	Spese di liti (*Spesa obbligatoria*)	39,000 »
39	Premi periodici agli ufficiali del genio in dipendenza del legato Henry	(a) 1,260 »
40	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	600,000 »

(a) Questa spesa trova riscontro al capitolo n. 60, art. 5, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1900-901.

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
	TITOLO II.	
	Spesa straordinaria	
	CATEGORIA PRIMA.	
	Spese effettive	
	Spese generali.	
41	Assegni ad impiegati civili in disponibilità ed in soprannumero (*Spese fisse*)	16,000 »
	Spese per l'esercito.	
42	Fabbricati per istituti e nuovi stabilimenti militari (*Spesa ripartita*):	
	1. Istituti militari	90,000 »
	2. Stabilimenti militari	160,000 »
	Totale del capitolo. . .	250,000 »
43	Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, oggetti di bufetterie e trasporti dei medesimi. Pistole a rotazione per gli ufficiali. Nuovi alzi per fucili e moschetti (*Spesa ripartita*):	
	1. Fabbricazione di fucili e moschetti, relative munizioni ed accessori, ecc.	*per memoria*
	2. Costruzione di un polverificio	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	»

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
44	Carta topografica generale d'Italia (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese di personale	*per memoria*
	2. Spese di materiale	*per memoria*
	Totale del capitolo. . .	»
45	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazione e trasporto dei medesimi (*Spesa ripartita*):	
	1. Spese pel materiale di artiglieria . . .	*per memoria*
	2. Spese pel materiale del genio	*per memoria*
	3. Spese pel materiale del corpo di stato maggiore	*per memoria*
	4. Viveri di riserva e materiali da sezione sussistenza e panattieri	*per memoria*
	5. Spese pel materiale d'ambulanza . .	*per memoria*
	6. Spese pel materiale di attendamento, di accampamento e di casermaggio	*per memoria*
	7. Acquisto di forni rotabili da campagna	*per memoria*
	8. Provviste di vestiario	*per memoria*
	Totale del capitolo	»
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
46	Fabbricazione d'artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
47	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
48	Lavori a difesa delle coste (*Spesa ripartita*).	800,000 »

N.	CAPITOLI E RELATIVA RIPARTIZIONE IN ARTICOLI	Competenza per l'esercizio finanziario 1900-901
49	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
50	Fortificazioni di Roma e Capua (*Spesa ripartita*)	200,000 »
51	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (*Spesa ripartita*)	*per memoria*
52	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (*Spesa ripartita*) . . .	5,000,000 »
53	Diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazioni a difesa marittima e terrestre del golfo stesso	*per memoria*
54	Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi	*per memoria*
55	Dotazione di casermaggio per la truppa . . .	*per memoria*
	CATEGORIA QUARTA. **Partite di giro.**	
56	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative .	(a) 6,637,677. 73

(a) Questa spesa trova corrispondente introito al capitolo n. 116, art. 9, del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1900-901.

CAPITOLI che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901 del Ministero della guerra per spese residue dell'esercizio 1899-900 e degli esercizi precedenti, non aventi riferimento con alcuno di quelli inscritti nello stato medesimo.

(Art. 172 del regolamento per la contabilità generale dello Stato).

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1899-900
N	Denominazione	
57	Premi, soprassoldi e l indennità ai raffermati .	60
58	Fortificazioni a difesa dell' arsenale marittimo della Spezia (Legge 4 luglio 1887) . . .	61
59	Espropriazioni e lavori per poligoni di artiglieria e di fanteria. — Costruzione di magazzini, sale d'armi e cavallerizze . . .	62
60	Somma dovuta all'impresa Benedetto Montanari e C., costruttrice d lla caserma d'artiglieria Ferdinando di Savoia in seguito a sentenza arbitrale del 15 maggio 1893	63
61	Opere di fortificazioni e fabbriche militari a difesa dello Stato e spese relative anteriori al 1871 (Legge 28 giugno 1866, n. 2987). . .	64
62	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare (Legge 29 giugno 1875, n. 2577).	65
63	Adattamenti, miglioramenti e grossa manutenzione di fabbricati (Legge 13 giugno 1880, n. 5474)	66
64	Resti passivi del 1870 e precedenti.	67
65	Spese per le truppe d'Africa	68
66	Contributo per le spese militari d'Africa. .	69

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1899-900
N.	Denominazione	
67	Spesa per la costruzione di nuove caserme ed edifici militari in Milano	70
68	Dotazioni di materiali del genio nelle fortezze pei traini di assedio e relativo trasporto .	71
69	Spese per la costruzione di una caserma per cavalleria in Firenze.	72
70	Sussidi alle famiglie bisognose di militari richiamati sotto le armi	73
71	Spese per l'invio di truppe in Oriente	74
72	Liquidazione delle spese inerenti alle opere d'interesse militare eseguite in Roma a carico del concorso governativo	75
73	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 11, *Corpi di cavalleria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97.	76
74	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 14, *Corpo invalidi e veterani*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97	77
75	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 19, *Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97	78
76	Saldo delle contabilità relative al capitolo numero 45bis, *Spese per invio di truppe in Oriente*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97	79

CAPITOLI		N° dei capitoli corrispondenti del bilancio 1899-900
N.	Denominazione	
77	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 10, *Corpi di fanteria*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98.	80
78	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 12, *Armi e servizi di artiglieria e genio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98	81
79	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 15, *Corpo e servizio sanitario*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98.	82
80	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 23, *Indennità di viaggio*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98	83
81	Saldo delle contabilità relative al capitolo n. 32, *Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98	84
82	Saldo delle contabilità relative al capitolo n 41bis, *Sussidi alle famiglie bisognose di militari richiamati sotto le armi*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1897-98.	85
83	Saldo delle contabilità relative al capitolo n 39, *Contributo per le spese militari d'Africa*, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1896-97 e retro	86

N. **30**. — **Designazione per la ferma di due anni delle reclute di 1ª categoria della classe 1880.** — (Direzione generale leve e truppa). — 7 marzo.

1. Con l'articolo 3 della legge 20 luglio 1900, n. 267, venne data facoltà al Ministero della guerra di fissare il numero degli uomini che, nati nell'anno 1880 ed arruolati in 1ª categoria, debbono assumere la ferma di anni due, prevista dall'articolo 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

Ora, in relazione a detta facoltà, questo Ministero ha determinato che la proporzione degli uomini suddetti, i quali dovranno assumere la ferma di due anni, sia del 48,25 per cento sul numero totale di coloro che, secondo i dati forniti dai comandanti di distretto a senso della Circolare litografata del 30 gennaio u. s., n. 9386, risultarono arruolati in 1ª categoria alla data del 16 febbraio p. p.

Questo Ministero farà conoscere a ciascun distretto la quota precisa di uomini della corrente leva sulla classe 1880 che, giusta la proporzione anzidetta, dovranno sul totale del distretto stesso essere designati per la ferma di due anni.

2. I comandanti di distretto ripartiranno anzitutto la quota complessiva ad essi spettante fra i singoli mandamenti. La ripartizione sarà fatta con criteri identici a quelli che, come è indicato nel precedente n. 1, furono seguiti dal Ministero per determinare la quota totale di ciascun distretto, cioè a dire prendendo per base la proporzione percentuale del 48,25 e il numero degli uomini che nei singoli mandamenti risultavano arruolati in 1ª categoria alla data del 16 febbraio p. p.

Per fare praticamente la detta ripartizione basterà moltiplicare la cifra del contingente di 1ª categoria di ciascun mandamento alla data anzidetta per 48,25 e dividere il prodotto per 100. Dovrà poi sommarsi la parte intiera dei risultati così ottenuti ed aumentare tante frazioni quanto basti per raggiungere la quota totale del distretto. L'aumento dovrà, beninteso, cadere sulle frazioni relativamente maggiori, le quali si considereranno come unità; le altre saranno abbandonate. Avvenendo che le frazioni maggiori sieno le stesse in più mandamenti e che non possano essere tutte aumentate, l'estrazione a sorte deciderà quali tra esse dovranno rappresentare l'unità (1).

---

(1) *Esempio pratico.* — Suppongasi che il distretto *A* abbia un contingente di 1072 uomini di cui 517 debbano assumere la ferma di due anni e sia composto di quattro mandamenti, dei quali:

il 1°	con un contingente di	226	uomini;
il 2°	id.	103	id.;
il 3°	id.	240	id.;
il 4°	id.	503	id.

3. Una volta stabilite nel modo indicato nel numero precedente le quote spettanti ad ogni mandamento, dovrà procedersi subito alla designazione personale di coloro che dovranno essere compresi in ciascuna di esse, prendendo per base la posizione in cui le reclute si trovavano alla data del 16 febbraio p. p.. Tale designazione dovrà farsi in ogni mandamento a cominciare dalla recluta arruolata in 1ª categoria che nel mandamento ha estratto il numero più alto e scendere fino al completamento della quota.

Nella detta designazione personale non dovranno essere computati i seguenti individui, i quali, per la loro posizione, dovranno invece essere computati nella quota delle reclute con ferma di tre anni qualunque sia il numero avuto in sorte nell'estrazione:

a) i volontari sia ordinari che di un anno;

b) i militari che si trovano in servizio come ufficiali o come allievi negli istituti militari;

c) i militari ammessi alla partenza anticipata nei carabinieri, nei corsi allievi sergenti e come musicanti effettivi, non che quelli che furono assegnati all'arma di cavalleria *in seguito a volontaria domanda* e che rilasciarono pertanto la dichiarazione prescritta dal § 65 dell'*Atto* 160 del 1896 di assumere spontaneamente la ferma di tre anni.

Saranno parimenti computati nella quota delle reclute con ferma di tre anni coloro che furono arruolati con la classe 1880 quali rimandati per legali motivi di leve precedenti a senso degli articoli 62 e 82 della legge sul reclutamento, o come renitenti, qualora per il loro numero d'estrazione avessero dovuto, nella leva dalla quale provengono, essere ascritti alla ferma di tre anni.

Si moltiplicherà il contingente di ciascun mandamento per la cifra di 48,25 indicata nel n. 1 della presente Circolare e si dividerà il prodotto per 100. Si otterranno i seguenti risultati:

1° mandamento	226 × 48,25 : 100 =	109,0450;
2° id.	103 × 48,25 : 100 =	49,6975;
3° id.	240 × 48,25 : 100 =	115,8000;
4° id.	503 × 48,25 : 100 =	242,6975.

Addizionando la parte intera dei risultati ottenuti si avrà 515 e, mancando due unità per completare la quota spettante all'intero distretto, si dovranno aumentare due frazioni ed abbandonare le altre.

La 1ª frazione da aumentare sarà quella del 3° mandamento, che è la maggiore di tutte; la 2ª sarà quella del 2° o del 4° mandamento che seguono la frazione del 3° in ordine decrescente e che sono eguali tra di loro; l'estrazione a sorte deciderà quindi quali fra le frazioni del 2° o del 4° mandamento dovrà essere aumentata.

4. Dovranno invece essere computati numericamente nella quota degli uomini con ferma di due anni tutti coloro che furono arruolati in 1ª categoria con la classe 1880 quali rivedibili sia di una che di due leve, a mente degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, e che hanno, per tale loro posizione, diritto alla ferma di due anni o di uno, a mente dell'articolo 2 della legge 20 luglio 1900, n. 267.

A tale riguardo e per evitare che si ripetano taluni errori verificatisi negli anni decorsi, avvertesi che gli uomini arruolati in 1ª categoria quali rivedibili di una leva, che, pel numero estratto, avevano nella leva cui appartenevano per ragione di età diritto alla ferma di due anni, conservano bensì tale diritto, ma questo non deve però cumularsi con quello che loro deriva dalla posizione di rivedibili, in guisa da recare ad essi il beneficio di una ulteriore riduzione nella ferma da due anni ad uno.

5. Avvenendo che gli uomini arruolati colla classe 1880 quali renitenti o rimandati per legali motivi aventi diritto nella leva dalla quale provengono alla ferma di due anni per il numero d'estrazione e gli uomini di cui al precedente numero 4 superino in qualche mandamento la quota spettante al mandamento stesso a senso del precedente n. 2, le reclute eccedenti dovranno considerarsi in soprannumero alla quota di uomini con ferma di due anni spettante al distretto.

6. Nella designazione personale per la ferma di due anni non saranno computati coloro che risultino morti, ancorchè tale designazione fosse loro spettata per il loro numero d'estrazione.

7. La suaccennata designazione personale dovrà, fatta che sia, rimanere ferma e invariabile. Conseguentemente non potranno farsi passaggi da una ferma all'altra per qualsiasi variazione potesse avvenire.

Coloro però che fossero stati arruolati in 1ª categoria dopo il 16 febbraio p. p., saranno ammessi in soprannumero nella designazione per la ferma di due anni se loro spetti pel numero d'estrazione.

8. Essendo necessario che la designazione per la ferma di due anni sia eseguita colla massima diligenza e regolarità come richiedono operazioni di così grande interesse per le reclute, il Ministero raccomanda in modo speciale la esatta osservanza delle disposizioni contenute nella presente circolare e particolarmente di quella del n. 3 lettera *c*), secondo la quale le reclute assegnate alla cavalleria debbono essere escluse dal beneficio della ferma biennale soltanto nel caso che la loro destinazione a detta arma sia avvenuta *in seguito a volontaria domanda* e quindi

con espressa rinuncia alla designazione di cui trattasi, mentre quelle assegnate alla cavalleria d'*autorità* debbono, come tutte le altre essere ammesse a fruire del menzionato beneficio, quando loro spetti in ragione del numero d'estrazione.

Il Ministero invita pure i comandanti di distretto ad accertarsi che la variazione riflettente la designazione per la ferma di due anni sia sempre regolarmente trascritta sui ruoli matricolari modello 57 e indi riportata nei fogli matricolari modello 59 da inviarsi ai corpi ai quali le reclute sono destinate.

9. A meglio assicurare la regolarità delle operazioni riguardanti la designazione per la ferma di due anni il Ministero determina che anche presso i corpi siano fatti speciali accertamenti in proposito.

A tal fine i comandanti di distretto, insieme ai fogli matricolari modello 59, manderanno ai corpi un prospetto numerico indicante per ciascuno dei mandamenti ai quali appartengono gli uomini a detti corpi rispettivamente assegnati il numero più basso d'estrazione col quale venne chiusa la designazione per la ferma di due anni nel mandamento stesso.

I comandanti dei depositi dei corpi verificheranno colla scorta dei detti numeri se sui fogli matricolari degli uomini aventi diritto alla designazione suaccennata sia stata regolarmente inscritta la variazione per la ferma biennale, ovvero se, al contrario, tale designazione sia stata per errore apposta sulla matricola di uomini che debbono invece servire tre anni e, ove occorra, provvederanno, d'accordo coi comandanti di distretto interessati, per le conseguenti rettificazioni.

10. Otto giorni dopo compiuta la designazione per la ferma di due anni i comandanti dei distretti trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leve e truppa) un prospetto nel quale sarà indicato per ciascun mandamento il numero d'estrazione più basso con cui venne chiusa la designazione stessa.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **31. — Proposte d'avanzamento degli ufficiali per l'anno 1902.** — (Segretario generale). — 7 marzo.

A mente del § 147 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito, il Ministero ha stabilito i seguenti limiti di anzianità, entro i quali devono trovarsi compresi gli ufficiali in servizio attivo permanente, dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri d'avanzamento ad anzianità per l'anno 1902.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ARMI E CORPI	Tenenti colonnelli	Maggiori	Capitani	Tenenti	Sottotenenti
	Con anzianità a tutto il				
Carabinieri reali	20 lugl. 1899	30 giug. 1898	31 dic. 1892	30 giug. 1892	31 mag. 1898
Fanteria	19 mag. 1898	3 mar. 1894	31 dic. 1890	31 dic. 1890	31 dic. 1899
Cavalleria	10 giug. 1900	31 dic. 1898	31 dic. 1892	31 mar. 1892	31 dic. 1899
Artiglieria Genio	21 dic. 1899	24 dic. 1896	8 apr. 1888	7 lugl. 1891	31 dic. 1899
Personale permanente dei distretti	31 dic. 1897	2 lugl. 1896	14 apr. 1888	17 giug. 1890	—
Ufficiali delle fortezze	30 apr. 1898	16 mag. 1895	7 ottob. 1887	30 mar. 1890	31 dic. 1899
Corpo sanitario militare	9 dic. 1897	30 apr. 1896	30 dic. 1887	6 sett. 1893	—
Corpo di commissariato militare	29 dic. 1898	9 dic. 1897	8 apr. 1888	19 apr. 1891	—
Corpo contabile militare	9 dic 1897	9 dic. 1897	30 mar. 1890	19 apr. 1891	6 genn. 1898
Corpo veterinario militare	27 apr. 1898	14 sett. 1898	31 ottob. 1888	30 nov. 1890	31 lugl. 1898

N. **32**. — **Servizio balneare.** — (Segretariato generale). — 7 marzo.

1. Questo Ministero fa conoscere che il direttore dello stabilimento balneo-termale di Rohitsch-Sauerbrunn (Stiria) ha messo a disposizione gratuita degli ufficiali dell'esercito italiano 4 posti nel detto stabilimento, denominandoli dal proprio nome *Fondazione Trotter*.

Tale fondazione avrà vigore ogni anno e fino a che rimarrà in carica l'attuale direttore.

I posti saranno dati senza distinzione di arma o corpo, e, per desiderio espresso dal direttore, con precedenza in ragione inversa del grado.

2. La durata della cura sarà di 4 settimane nei periodi dal 1° maggio al 30 giugno, e dal 1° agosto al 30 settembre.

3. Il posto gratuito dà diritto a:

a) una camera nello stabilimento termale;

b) esenzione da tutte le tasse di cura;

c) esenzione da tutte le tasse per la musica;

d) bagno gratuito, sia caldo che freddo, cura idropatica, stabilimento di nuoto;

e) vettura e trasporto gratuito del bagaglio da e per la stazione, purchè la direzione sia avvertita in tempo dell'arrivo;

f) esenzione dalla tassa d'ingresso a tutti i divertimenti;

g) ribasso del 50 % sulle tariffe dei giuochi;

h) ribasso del 10 % sui prezzi del 1° restaurant;

i) cura a prezzo ridotto per parte del medico dello stabilimento.

4. Le malattie per le quali è più specialmente indicata la cura sono le malattie croniche del tubo gastro-enterico, i catarri cronici delle vie respiratorie, e quelli dell'apparato genito-urinario.

5. Gli ufficiali che ritenessero di aver bisogno di tali cure ne faranno domanda per iscritto al rispettivo capo di corpo o di servizio il quale, munitala del proprio visto per la relativa autorizzazione per la parte disciplinare, la trasmetterà al direttore di sanità del corpo d'armata unitamente ad una dichiarazione del medico del corpo che avrà curato o visitato appositamente l'ufficiale richiedente.

6. Il direttore di sanità, esaminate tali dichiarazioni vi apporrà il proprio parere ragionato, visitando anche personalmente coloro che riterrà opportuno, o delegando a tale uopo un ufficiale superiore medico dell'ospedale o di infermeria del presidio a cui appartiene l'ufficiale.

7. Le domande dovranno esser fatte nella 2ª quindicina del mese di marzo e dai direttori di sanità trasmesse, quelle con parere favorevole, prima del 15 aprile all'ispettorato di sanità militare al quale spetta la decisione delle assegnazioni dei posti disponibili; le domande invece per le quali i direttori di sanità avranno espresso parere negativo, saranno da essi stessi rinviate alle autorità che le avranno trasmesse per immediata comunicazione agli interessati.

8. Il nome dei 4 ufficiali ammessi sarà dall'ispettorato di sanità militare tosto comunicato al Ministero della guerra (Segretariato generale) per la necessaria approvazione e per la ufficiale comunicazione agli interessati colla relativa autorizzazione prescritta dal § 4 n. 23 del Regolamento sulle licenze.

9. Il tempo impiegato in tale cura verrà computato secondo le norme indicate al n. 16 del citato Regolamento.

10. La stazione ferroviaria più vicina allo stabilimento per le provenienze dall'Italia, è quella di Poltschach sulla linea Trieste-Vienna.

Il Ministro — C. di S. Martino.

. . — **Concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria** (Direzione generale artiglieria e genio). — 7 marzo

1. E' aperto un concorso ad esami per la nomina di n. 15 aiutanti ragionieri d'artiglieria con lo stipendio annuo di L. 1500.

2. Potranno prendere parte a siffatto concorso i sottufficiali d'artiglieria in servizio attivo, i quali abbiano già compiuto o compiano nell'anno in corso gli otto anni di servizio sotto le armi, e siano classificati *ottimi* da almeno due anni; ed individui non militari; questi ultimi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere regnicoli;

b) aver soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere assegnati alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato, se di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) non aver oltrepassato l'età di 26 anni all'epoca della pubblicazione del presente avviso di concorso;

e) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare;

f) avere ottenuta la licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. Il terzo dei posti pei quali è indetto il concorso è riservato ai sottufficiali d'artiglieria di cui sopra è cenno, e gli altri due terzi ai concorrenti borghesi.

I posti riservati ai sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari, e viceversa potranno essere coperti dai sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero prescritto, cessando nell'una o nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

4. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero, per mezzo del comandante del corpo, se sottufficiali, e per mezzo dei distretti militari se borghesi, le domande d'ammissione redatte su carta da bollo da L. 1. Per i borghesi dovrà essere indicato il casato, nome, figliazione e recapito domiciliare del concorrente, ed in quale delle località stabilite, desiderano dare gli esami in iscritto d'italiano e di aritmetica.

5. Le domande dei sottufficiali d'artiglieria in servizio effettivo, dovranno essere corredate dalla copia del foglio matricolare e caratteristico, e del parere del rispettivo comandante di corpo circa l'idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione.

Quelle degli altri concorrenti saranno corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzata;

b) certificato comprovante di aver soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, ovvero foglio di congedo illimitato;

c) certificato municipale di buona condotta vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

d) diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico;

e) certificato di un medico militare, designato dal comandante del distretto, constatante che il concorrente ha in modo assoluto l'idoneità fisica per il servizio militare;

f) fotografia del candidato, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

6. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi, e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero accettate.

7. Gli esami saranno orali e per iscritto, in base all'indice ed ai programmi che fanno seguito alla presente Circolare.

Gli esami in iscritto d'italiano e di aritmetica precederanno gli altri esami e verranno dati entro il mese di giugno presso le direzioni d'artiglieria di Torino, Alessandria, Genova, Piacenza, Verona, Mantova, Venezia, Ancona, Spezia, Roma, Maddalena, Napoli, Taranto, Messina.

8. Agli esami in iscritto di contabilità ed a quelli orali, che avranno luogo presso l'ispettorato delle costruzioni d'artiglieria in Roma, saranno ammessi coloro soltanto che saranno dichiarati idonei negli esami in iscritto d'italiano e d'aritmetica, riportando una media non inferiore agli $^{12}/_{20}$ in ciascuno dei due temi.

Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte due numeri di cadun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui gli esami di contabilità e quelli orali avranno principio, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove d'italiano e d'aritmetica.

9. Il risultato definitivo del concorso verrà a suo tempo notificata ai singoli candidati per mezzo degli stessi comandi a cui avranno presentato la loro domanda, in un colla restituzione dei documenti, a quei concorrenti che non potranno conseguire la nomina.

10. I primi 15 classificati idonei tra sottufficiali e borghesi, saranno chiamati a coprire i posti disponibili o che si facessero in seguito vacanti, nella proporzione indicata al n. 3 della presente Circolare, e gli altri sebbene dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

11. I concorrenti devono essere posti in avvertenza che qualora ottengano la nomina all'impiego pel quale concorsero, non potranno invocare a loro favore le leggi esistenti sulle pensioni, ma soltanto le nuove norme che regoleranno la cassa di previdenza.

Commissione, votazione e classificazione.

12. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero così composta e ripartita:

Un presidente;

Un segretario della commissione;

Una sottocommissione (*1 presidente e 2 membri*) per le materie dei programmi 1 e 3;

Una sottocommissione (*1 presidente e 2 membri*) per le materie dei programmi 2 e 4.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

13. In ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *si* e per *no*, la quale determina a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

14. Il punto di classificazione si otterrà addizionando i punti ottenuti nei singoli gruppi, moltiplicato pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

15. Saranno dichiarati idonei i candidati che negli esami avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia dei due gruppi.

16. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia dai singoli candidati, e la rispettiva classificazione;

2° un elenco dei candidati borghesi idonei descritti in ordine decrescente di classificazione;

3° un elenco dei sottufficiali idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Indice degli esami, loro durata, coefficienti e programmi per la nomina ad aiutante-ragioniere d'artiglieria.

Gruppi	MATERIE SULLE QUALI VERSANO GLI ESAMI	Se l'esame è scritto od orale	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
1°	Composizione italiana	Scritto	6	30	1
	Aritmetica	Scritto	6	20	1
2°	Legge e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato	Orale	½	25	3
	Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato				
	Contabilità col metodo delle scritture per bilancio	Scritto Orale	6 ½	25	4

Annotazioni.

Il coefficiente d'importanza per la contabilità col metodo delle scritture per bilancio è unico per l'esame scritto e per l'orale. Nell'assegnare perciò il punto di merito definitivo di questa materia si terrà conto dell'uno e dell'altro esame.

Programma N. 1.

Composizione italiana.

I candidati svolgeranno un tema su argomento determinato.

Nello emettere il voto di classificazione, la commissione dovrà tener conto del maggiore o minore svolgimento, della corrispondenza delle idee svolte al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, e della proprietà della lingua.

Programma N. 2.

Aritmetica.

I candidati svolgeranno una questione ed un problema su argomento determinato attinente all'aritmetica commerciale e bancaria dando prova di conoscere e di sapere impiegare ra-

gionatamente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

Programma N. 3.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione militare.

1. Beni dello Stato — Demanio pubblico — Inventario dei beni del demanio — Beni patrimoniali, immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico — Licitazione e trattative private — Servizi ad economia — Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4. Delle entrate, da chi sono amministrate, suoi stati, accertamento, riscossioni, versamento — Debito pubblico consolidato o fluttuante — Sistemi in uso per la emissione dei prestiti, come si estinguono.

5. Buoni del tesoro, limite, pratiche per la emissione, girate, riscossione, prescrizione, smarrimento, rinnovazione.

6. Delle spese, impegno, liquidazioni, pagamento, incombenti relativi — Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione — Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo — Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

8. Ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato — Ministeri — Servizi principali di cadun Ministero — Direzioni generali — Intendenza di finanza — Delegazione del tesoro.

9. Cenno sulle principali amministrazioni economiche pubbliche — Comuni — Provincie — Opere pie — Camera di commercio — Comizi agrarî — Casse di risparmio — Casse postali — Monti di pietà — Casse di pensioni e di previdenza.

10. Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra — Direzioni generali e servizi principali di ciascuna — Cenno sommario sullo scompartimento militare territoriale del Regno ed ordinamento dei servizi d'artiglieria, del genio, di commissariato, di sanità.

PROGRAMMA N. 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. Cosa s'intende per commercio — Atti commerciali — Libri di commercio — Associazione commerciale in partecipazione di mutua assicurazione.

2. Sistemi di scrittura più usati, partita semplice, partita doppia comune, partita doppia a metodo logismografico — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari.

3. Mezzi di cambio — Cambiali, requisiti, girata, accettazione, avallo, dei duplicati e delle copie, scadenza, pagamento, protesto, rivalsa, cambiali false, cambiali smarrite — Assegno bancario (*cheek*) — Fedi di credito — Vaglia bancari.

4. Metodo di scritturazione dei conti generali — Merci generali — Cassa, effetti a ricevere, effetti a pagare, profitti e perdite.

5. Conti personali — Conti sintetici ed analitici semplici e reciproci — Società, varie specie — Società in nome collettivo, in accomandita, anonima, amministratori — Liquidazione delle società.

6. Contratti di compra e vendita, copia commissioni, nota di vendita, quietanze, mutuo, pegno — Contratto di assicurazione, di trasporto, di noleggio — Contratto di rendita vitalizia.

7. Chiusura delle scritture in partita doppia comune — Bilancio di verificazione — Bilancio di apertura, di chiusura, modello di bilancio.

8. Istituzione ed ordinamento delle aziende — Ricognizione e valutazione delle sostanze — Inventario.

9. Modo di tenere il giornale ed il libro mastro — Modo di correggere le scritturazioni errate.

10. Contabilità di una società anonima, di una società industriale — Cooperative.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **31**. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà municipale in Susa**. — (Direzione generale artiglieria). — 8 marzo.

Si porta a conoscenza della autorità militare che, in seguito a deliberazione del consiglio comunale di Susa, d'ora innanzi la caserma « Municipale » in quella città sarà denominata « Caserma Umberto I ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 11ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 marzo.

MARZO 12. — Trasformazione della fermata di Frontone in stazione, e conseguente estensione dei servizi nella medesima. — Aggiunta da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare nè a tariffa ridotta. — Estensione del servizio cumulativo nelle stazioni di Palazzolo Veneto e di Risano. — Trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma. — Servizio della casa cantoniera di Caldè. — Cambiamento di nome della stazione di S. Valentino, *pag.* 165.

» 12. — Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC ret. e Bit ret. muniti di alzo modello 1887, *pag.* 166.

» 13. — Pubblicazioni militari periodiche (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*), *pag.* 167.

» 15. — Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2 e 3°), *pag.* 174.

» 15. — Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie, *pag.* 174.

——— Decisioni di massima, *pag.* 175.

BIBLIOTECA MILITARE ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **55**. — TRASPORTI. — **Trasformazione della fermata di Frontone in stazione, e conseguente estensione dei servizi nella medesima. - Aggiunte da introdursi all'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta. - Estensione del servizio cumulativo nelle stazioni di Palazzolo Veneto e di Risano. - Trasporti di materie esplodenti in destinazione a Roma. - Servizio alla casa cantoniera di Caldè. - Cambiamento di nome della stazione di S. Valentino.** — 12 marzo.

1. La fermata di Frontone sul tronco Fabriano-Urbino (rete Adriatica) è stata trasformata in stazione, ed abilitata al trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e dei carri, delle merci a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed ordinaria, del bestiame e dei veicoli, in servizio interno e cumulativo con le reti Mediterranea e Sicula, e con le stazioni e gli scali delle altre amministrazioni ferroviarie e lacuali ammesse al servizio cumulativo con le reti Adriatica e Mediterranea.

2. Nell'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta, di cui l'*Atto*

ERRATA-CORRIGE.

Atto 156 del 1900, pag. 482. — Nella terza colonna « Intestatura della carta », in corrispondenza del numero 60 relativo agli ospedali di riserva, *cancellare l'indicazione* « N. 00 — » e *mettere invece* « di ».

20 MAR 01

198 del 1900, devonsi aggiungere le seguenti, intercalandole rispettivamente fra quelle di Orio Litta e Paderno Franciacorta, e di Vercurago S. Girolamo e Vignate.

Osnago	Milano-Sondrio . .	Usmate Carnate. Cernusco Merate
Vidalengo	Venezia-Milano . .	Treviglio. Morengo.

3. Le stazioni di Palazzolo Veneto e di Risano della linea Cividale-Portogruaro (Società Veneta) sinora ammesse, in servizio cumulativo, al trasporto delle merci a grande velocità, piccola celerità ordinaria ed accelerata e del bestiame, sono state abilitate ad effettuare, pure in servizio cumulativo, i trasporti di veicoli.

4. I provvedimenti relativi ai trasporti di materie esplodenti delle categorie 12, 13 e 14 in destinazione di Roma, di cui all'*Atto* 175 del 1900, sono stati estesi anche a quelli in partenza. Venne al riguardo prescritto che questi trasporti dovranno essere presentati alle stazioni suburbane di:

Portonaccio, se da inviarsi per la linea di Orte;

Roma Porta Maggiore, se da inviarsi per la linea di Solmona;

Roma Tuscolana, se da inviarsi per la linea di Napoli;

Roma Trastevere o Roma Tuscolana, se da inviarsi per la linea di Pisa.

5. Il servizio alla fermata di Caldè della linea Oleggio-Pino (rete Mediterranea), già limitato, in via normale, alla durata del solo orario estivo, ed eccezionalmente poi esteso fino al 10 gennaio corrente anno, venne indefinitamente prorogato oltre tale data.

6. La stazione di S. Valentino, della linea Castellammare Adriatico-Rieti-Terni (rete Adriatica), ha assunto la denominazione di S. Valentino Caramanico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **56**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dei cannoni da 9 ARC ret. e BR ret. muniti di alzo mod 1887.** — 12 marzo.

Sono state pubblicate in apposito fascicoletto le tavole di tiro sovradette le quali sostituiscono quelle annunciate con *Atto* 166 del 1895, che sono conseguentemente abolite.

I comandi, corpi, uffici, ecc., acquisteranno tante copie della nuova pubblicazione quanto loro ne occorrono pei bisogni del tempo di pace e di mobilitazione.

Le richieste delle dette tavole sia per uso d'ufficio, sia per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,45.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 57. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Pubblicazioni militari periodiche (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*).** — 13 marzo.

Essendosi riconosciuta la convenienza di rifondere in un solo testo e modificare in qualche punto le norme relative alle pubblicazioni militari periodiche (*Giornale militare, Bollettino delle nomine, Annuario militare*), alle disposizioni dell'*Atto* 234 della *Raccolta* sono sostituite le seguenti:

1. Il *Giornale militare* è pubblicato in due parti distinte:

la parte 1ª contiene le disposizioni di carattere duraturo, cioè le leggi i regolamenti e le istruzioni da applicarsi in via permanente, tranne quelle di tali disposizioni che vengano pubblicate in fascicoli o volumi separati, come pure le decisioni di massima;

nella parte 2ª sono pubblicate le disposizioni destinate ad aver soltanto effetto temporaneo e, per massima, limitatamente al periodo dell'annata.

2. Tutte le inserzioni nel *Giornale militare* devono esser considerate come partecipazioni ufficiali.

3. La parte 1ª deve esser conservata costantemente; la 2ª, invece, deve esser tenuta soltanto fino a tutto l'anno successivo a quello cui il giornale si riferisce.

Presso gli uffici più importanti deve però essere conservata anche qualche copia della parte 2ª: così, ad esempio, per un reggimento, basterà che ne rimanga una copia presso il comando del reggimento ed una presso il comando del deposito.

4. Nei corpi, la provvista e la distribuzione del *Giornale militare* e del *Bollettino delle nomine* sarà regolata nel modo seguente:

a) presso i vari corpi di truppa: tre copie per gli uffici del corpo, di cui una per l'ufficio comando e maggiorità e due per le varie sezioni dell'ufficio d'amministrazione; due copie per

ciascun comando di battaglione o di riparto corrispondente, una delle quali, quando vi siano riparti minori distaccati, verrà assegnata al dipendente distaccamento di maggiore importanza; come pure, per i reggimenti delle varie armi, una copia pel comando del deposito, e pei reggimenti e corpi d'artiglieria e genio un'altra copia per l'ufficio del materiale;

b) presso le legioni territoriali dei carabinieri reali: tre copie per gli uffici presso il comando della legione; una copia per ciascun comando di divisione; una copia per ciascun comando di compagnia isolata od avente sede in caserma isolata;

c) presso i distretti militari: tre copie per i distretti di 1ª classe; due copie per i distretti di 2ª classe;

d) presso gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza: tre copie;

e) presso gli ospedali militari: tre copie per gli uffici dell'ospedale principale; due copie per ogni ospedale succursale; una copia per ogni infermeria di presidio dipendente;

f) presso le compagnie di sussistenza: due copie pel consiglio d'amministrazione delle compagnie, venendo alle compagnie ed ai plotoni distaccati provveduto dai consegnatari degli stabilimenti delle sussistenze colle copie acquistate per lo stabilimento nel modo indicato nel successivo n. 6;

g) presso le scuole militari, i magazzini centrali militari e la farmacia centrale: tre copie; presso il magazzino centrale militare di Torino, però, il quale ha da provvedere anche pel servizio dei laboratori di costruzione, cinque copie;

h) presso gli stabilimenti militari di pena: tre copie per gli uffici del comando degli stabilimenti in Roma; due copie per ogni reclusorio; una copia per ogni compagnia di disciplina, carcerati o reclusi.

5. Il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto geografico militare e l'ufficio d'amministrazione di personali militari varî si provvederanno del *Giornale militare* e del *Bollettino* nel numero di copie che reputeranno necessarie per gli speciali bisogni dei loro uffici.

6. I comandi, uffici e stabilimenti militari, che hanno un assegno proprio per le spese di cancelleria (specchio IV del R. Decreto 7 aprile 1892), si provvederanno del *Giornale militare* e del *Bollettino* nel numero di esemplari che desiderano, avendo soltanto l'obbligo di far sì che presso ciascun comando od ufficio esista sempre, per lo meno, una serie completa del *Giornale militare* (parte 1ª e 2ª).

I comandi di corpo d'armata e di divisione sono però tenuti ad averne almeno due serie.

7. Quando vengano pubblicati *Atti* o *Circolari* per la cui applicazione occorra che i corpi ed uffici militari ne siano provvisti in quantità maggiore delle copie del *Giornale militare* loro assegnate, negli stessi *Atti* o *Circolari* sarà pure indicato il numero delle correlative dispense o degli estratti di esse da distribuire in più ai corpi ed uffici interessati, dei quali sarà fatta la specificazione.

Queste distribuzioni suppletive avranno luogo a cura dell'ufficio d'amministrazione di personali varî senza che occorra alcuna richiesta e senza spesa da parte delle amministrazioni destinatarie.

8. Per le associazioni al *Giornale militare* e al *Bollettino* si osserveranno norme analoghe a quelle stabilite per la provvista e il pagamento delle altre pubblicazioni militari edite in Roma (*Atto* 183-1896).

Le richieste delle associazioni dovranno perciò dai vari corpi ed uffici militari essere rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, comprendendovi pure, ma distintamente dalle altre, le copie che desiderino gli ufficiali per conto proprio, e saranno compilate secondo l'annesso mod. *A*, per guisa che vi risulti il numero di copie da spedirsi alle varie sedi.

9. Ogniqualvolta, per cambio di residenza dei riparti o degli ufficiali associati o per qualsiasi altro motivo, occorrano cambiamenti d'indirizzo o si debba variare il numero delle copie da spedirsi alle varie sedi, il corpo od ufficio ne darà avviso per tempo all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî con la trasmissione di un elenco conforme al mod. *B*.

Quando un ufficiale associato cambia di corpo o d'ufficio, l'avviso viene trasmesso dal corpo od ufficio cui cessa di appartenere, il quale dovrà inoltre avvertirne quello a cui l'ufficiale fa passaggio.

Qualora dopo la spedizione del modello *B* si scorga che la relativa variazione non è stata eseguita, si deve supporre che l'avviso sia andato perduto e occorrerà perciò ripeterlo.

10. Gli ufficiali associati al *Giornale militare* ed al *Bollettino*, che sono collocati in aspettativa od in posizione ausiliaria o che cessano dal servizio, volendo continuare a ricevere le dette pubblicazioni, potranno farle ritirare dal corpo od ufficio al quale cessano di appartenere; oppure dovranno farsele mandare direttamente dall'editore, inviandogli, con vaglia postale affrancato o con cartolina-vaglia, l'importo della spesa di posta

in ragione di centesimi 40 per ciascun mese che rimane dell'annata d'associazione, compreso il mese incominciato.

In quest'ultimo caso il corpo od ufficio perdente dovrà avvertirne l'ufficio d'amministrazione di personali militari varî nel modo indicato nel numero precedente, perchè sia diminuito un esemplare nella spedizione.

11. Per qualunque reclamo o sollecitazione, che abbiano da fare relativamente alla spedizione del *Giornale militare* e del *Bollettino*, i corpi ed uffici militari dovranno rivolgersi all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, e non mai direttamente alla tipografia editrice.

Le dichiarazioni di smarrimento di dispense non sono in ogni caso tenute per valide se fatte dopo trascorso un mese dalla pubblicazione.

12. Entro il mese di marzo di ogni anno i battaglioni e riparti corrispondenti, tranne le brigate da costa e da fortezza, dovranno restituire alla propria amministrazione la parte 1ª della copia del *Giornale militare* dell'anno precedente loro assegnata pel servizio dei riparti minori distaccati.

Le amministrazioni dei reggimenti verseranno, a loro volta, le copie ricevute al distretto militare più vicino, nel successivo mese di aprile.

I distretti hanno l'obbligo di tenere in deposito tali volumi per conto del Ministero della guerra (*Segretariato generale*), a cui trasmetteranno perciò annualmente, nella 1ª decade di giugno, un prospetto indicante la quantità dei volumi esistenti e le annate alle quali si riferiscono.

13. Al principio di ogni anno sarà pure pubblicato l'*Annuario militare* per l'anno in corso, contenente i ruoli di anzianità degli ufficiali ed impiegati militari esistenti al 1° gennaio e il loro riparto fra i diversi corpi ed uffici.

I corpi e le altre amministrazioni dovranno essere provvedute dell'*Annuario* nella quantità di copie occorrenti per i rispettivi uffici, avvertendo però che tali copie non potranno in ogni caso eccedere il numero di quelle del *Giornale militare* assegnate agli uffici stessi. Le legioni territoriali dei carabinieri hanno però facoltà di provvederne una copia anche per ogni comando di divisione dell'arma, e gli uffici d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa e da fortezza ne assegneranno una sola copia per ogni dipendente comando di brigata.

I comandi, uffici e stabilimenti di cui al n. 6 dovranno avere almeno una copia dell'*Annuario*, tranne i comandi di corpo d'armata e di divisione, che ne avranno non meno di due.

14. Le copie dell'*Annuario militare* occorrenti saranno dai vari comandi richiesti all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî secondo le norme stabilite per l'associazione al *Giornale militare*, comprendendo perciò nelle richieste tanto le copie per uso d'ufficio quanto quelle che intendano acquistare per loro conto gli ufficiali ed impiegati.

Le copie dell'*Annuario* per gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa ed in congedo, che ne facciano domanda, saranno comprese nelle richieste dei comandi dai quali gli ufficiali dipendono a senso dell'*Atto* 106 del 1898.

15. Tutti gli ufficiali, sia in servizio attivo sia in congedo, che rilevassero nel *Bollettino delle nomine* o nell'*Annuario* qualche inesattezza nelle indicazioni che li riguardano, sono in obbligo di avvertirne il rispettivo comandante di corpo o capo di servizio, il quale curerà che, colla scorta dei corrispondenti stati di servizio, siano fatti gli opportuni riscontri.

Per quanto concerne il *Bollettino*, gli errori riconosciuti saranno dai comandi, corpi ed uffici segnalati volta per volta al Ministero *(Direzione generale competente)* per le necessarie rettificazioni.

Per quanto riguarda l'*Annuario*, le inesattezze rilevate dovranno essere raccolte e notate sull'*Elenco* mod. 51, che verrà poi spedito al Ministero (*Direzione generale leve e truppa*), in duplice originale, non più tardi del 16 aprile d'ogni anno. Questo elenco sarà trasmesso anche se negativo ma in tal caso in un solo originale.

Negli elenchi mod. 51 dei comandi di divisione verranno comprese anche le inesattezze nelle indicazioni relative agli ufficiali generali e colonnelli non più ascritti ad alcun ruolo.

16. Alla fine di ciascun anno i corpi ed uffici possono far rilegare soltanto due copie del *Giornale militare*, comprendendo in un sol volume tanto la parte 1ª quanto la parte 2ª. Presso i reggimenti delle varie armi le copie rilegate serviranno una pel comando del reggimento ed una pel comando del deposito.

È vietata qualsiasi spesa, a carico delle masse, per la rilegatura delle dispense del *Bollettino* e dell'*Annuario*.

Per effetto delle presenti disposizioni rimangono abrogati, oltre l'*Atto* 234 della *Raccolta*, gli *Atti* 231 del 1896 e 243 del 1898.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

MOD. **A**
(da tracciare a mano su mezzo foglio)

N. . . . di Protocollo

Al Sig. Direttore
dell'Ufficio d'Amministrazione di personali militari vari
ROMA.

(1) . . . . . .

RICHIESTA *d'associazione al* Giornale Militare *ed al* Bollettino delle nomine *del 19. .*

Comandi od Uffici ai quali deve esser fatta la spedizione	Luogo in cui si deve dirigere la pubblicazione	Numero delle copie per uso d'ufficio	Numero delle copie a conto privato	*Annotazioni*
1	2	3	4	5
Comando del deposito . . .	Cosenza	1	»	
» » reggimento. .	Monteleone	7	3	
» » 2° battaglione	Nicastro	2	»	
		10	3	
Totale complessivo delle copie		13		

A . . . . . addì . . . . . 19. .

(2) IL . . . . . .

AVVERTENZA.

Occorrendo ad un comando od ufficio di far la richiesta per altri, si compileranno tante richieste separate quanti sono i comandi ed uffici per conto dei quali vengono fatte.

(1) Corpo od ufficio militare.
(2) Grado e firma del comandante del corpo o capo di servizio.

MOD. **B**

(da tracciare a mano su mezzo foglio)

N. . . . di Protocollo

Al Sig. Direttore
dell'Ufficio d'Amministrazione di personali militari vari

ROMA.

(1) . . . . . .

Si prega l'Ufficio d'Amministrazione di personali militari vari di provvedere affinchè d'ora in avanti le dispense del *Giornale Militare* e del *Bollettino delle nomine* dell'anno 19. . vengano spedite come segue:

Comandi ed Uffici ai quali dev'essere fatta la spedizione	Luogo in cui si deve dirigere la pubblicazione	Numero delle copie per uso d'ufficio	Numero delle copie a conto privato	Motivo delle variazioni
1	2	3	4	5
1° Esempio di variazione.				
Comando del deposito	Lodi	1	»	
» » reggim.	Torino	7	2	Per cambio di guarnigione.
» » 3° batt.ne	Cesana	2	»	
		10	2	
Totale complessivo delle copie		12		
2° Esempio di variazione.				
Comando del deposito	Lodi	1	»	Venne diminuita una copia al comando del reggimento aumentandola al comando del 3° battaglione per l'associato tenente N. N. ivi trasferto.
» » reggim.	Torino	7	1	
» » 3° batt.ne	Cesana	2	1	
		10	2	
Totale complessivo delle copie		12		
3° Esempio di variazione.				
Comando del deposito	Lodi	1	»	Essendo rientrato alla sede del reggimento il 3° battaglione, già distaccato a Cesana, vennero al reggimento aumentate tutte le copie che il battaglione stesso riceveva.
» » reggim.	Torino	9	2	
		10	2	
Totale complessivo delle copie		12		
4° Esempio di variazione.				
Comando del deposito	Lodi	1	»	Venne diminuita una copia al comando del reggimento per l'associato capitano N. N. trasferito ad altro corpo.
» » reggim.	Torino	9	1	
		10	1	
Totale complessivo delle copie		11		

A . . . . . addì . . . . . 19. .

(2) IL . . . . . .

(1) Corpo od ufficio militare.
(2) Grado e firma del comandante del corpo o capo di servizio.

N. **58**. — ISTRUZIONNI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2° e 3°)**. — 15 marzo.

Sono approvate alcune aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2° e 3°), raccolte in tre distinti fascicoletti che saranno prossimamente pubblicati.

I fascicoli sono a pagine stampate da una sola parte, per poterle ritagliare ed incollare sul regolamento.

I vari comandi, corpi ed uffici si provvederanno di tante copie dei suddetti fascicoli, quanti sono gli esemplari dei tomi del regolamento che devono avere in carico, a mente degli *Atti* 13, 33 e 94 del 1896.

Le richieste delle nuove pubblicazioni, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali, che desiderassero acquistarle a loro spese, saranno fatte secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dei fascicoli è il seguente:

Aggiunte e varianti	al	tomo	1°,	cent. 5.
»	»	»	2°,	» 15.
»	»	»	3°,	» 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **59**. — TRASPORTI. — **Prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie**. — 15 marzo.

Le Società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula hanno pubblicato un nuovo prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie, che corrisponde perfettamente a quello agosto 1890, e porta soltanto l'aumento del 3 e dell'1 °/₀ della imposta erariale, stabilito dalla legge 29 marzo 1900 n. 101, di cui agli *Atti* 86 e 189 del 1900.

I corpi dovranno valersi d'ora innanzi del nuovo prontuario pel computo dei prezzi di trasporto sulle linee delle grandi reti.

Invece pel computo dei trasporti su tutte le altre ferrovie del Regno, anche se esercitate dalle Società predette, e così pure pei trasporti sui tratti di ferrovie estere prossime al confine, in esercizio all'Adriatica ed alla Mediterranea, continueranno a valersi esclusivamente del prontuario agosto 1890, non essendo a tali trasporti applicabili i cennati aumenti d'imposta.

Le autorità militari chiederanno gli esemplari del nuovo prontuario, *nel numero strettamente indispensabile*, all'ufficio

d'amministrazione di personali militari vari, che li addebiterà loro al prezzo di L. 0.30 per ciascun esemplare.

Sono abrogati l'*Atto* 86 e la Circolare 144 del 1900.

Il Ministro. — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

6.

Aggregazione delle reclute in esperimento presso panifici militari. — Nella considerazione che le reclute di professione panattieri mandate dai distretti in esperimento, a senso del § 107 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento (*Atto* 160-1896), presso panifici militari debbono ivi rimanere appena qualche giorno, il Ministero, valendosi della facoltà concessa dal § 1275 del regolamento d'amministrazione, ha deciso che esse vengano prese in aggregazione dalle compagnie di sussistenza per conto dei distretti interessati secondo le forme stabilite dal § 1274 del regolamento medesimo. Epperciò il consiglio d'amministrazione delle predette compagnie chiederà poi rimborso ai distretti, con lo specchio mod. 296, dell'assegno giornaliero dovuto per tali reclute per le giornate d'aggregazione. (*Div. assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 12ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 marzo.

MARZO 20. — Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria e pel genio ed all'istruzione per le riviste e parate, *pag.* 177.
» 21. — Appendice all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 177.
» 21. — Aggiunte e varianti sul servizio delle artiglierie d'assedio, *pag.* 178.
» 21. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche dall'arma d'artiglieria, *pag.* 178.
——— Decisioni di massima, *pag.* 179.

Atto N. **60.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni per l'artiglieria e pel genio ed all'istruzione per le riviste e parate.** — 20 marzo.

In relazione all'*Atto* 36 del corrente anno sono stati pubblicate in tre distinti fascicoli le annunciate aggiunte e varianti ai seguenti regolamenti:

1° Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna;

2° Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza;

3° Regolamento d'esercizi per il genio.

Ciascuna delle suaccennate pubblicazioni contiene in fine anche le varianti all'istruzione per le riviste e parate.

Nel 2° dei sovraccennati fascicoli sono state pure introdotte alcune altre varianti relative alla conservazione delle armi, ai tiri da eseguirsi col fucile ed al tiro di gara colla pistola.

Le richieste dei predetti fascicoli tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme di cui all'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoli 1° e 2° è di cent. 5, quello del fascicolo 3° è di cent. 10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **61.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Appendice all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza.** — 21 marzo.

Con riferimento all'*Atto* 30 del corrente anno, con il quale venne annunciata la pubblicazione della *Istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza*, il Ministero fa conoscere che è stata pure pubblicata un'appendice alla detta istruzione costituente il ci-

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

27.MAR.01

frario speciale da adoperarsi dalle specialità surriferite nelle varie segnalazioni.

Tale appendice — che non è in vendita presso l'editore del *Giornale militare ufficiale* — sarà inviata direttamente ai corpi, comandi, uffici, ecc., senza che siano inoltrate in proposito le consuete richieste.

Il rimborso del costo degli esemplari per parte dei corpi, comandi, uffici, ecc., sarà effettuato con le norme inserite nella pagina 7 dell'appendice medesima.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **62**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio**. — 21 marzo.

In apposito fascicoletto è stata pubblicata la 2ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie di assedio — Parte I, II e III — edizione 1899.

I comandi, corpi, uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto predetto quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, e la richiesta del medesimo sarà fatta con le norme di cui all'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **63**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ai istruzioni pratiche dell'arma d'artiglieria**. — 21 marzo.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente:

a) l'8ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sulle munizioni*, edizione 1896.

b) la 4ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna*, edizione 1899.

I comandi, corpi, uffici, ecc. acquisteranno tante copie del fascicoletto di cui si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

7.

Vidimazione dei titoli di cassa. — Nell'eseguimento delle operazioni di cassa presso i reggimenti disgiunti dal deposito, presso i distretti di 2ª classe e presso i distaccamenti ammessi a far uso degli *Ordini di riscossione e di pagamento* mod. 242 e 243 (§§ 1946, 2489 e 2522 del regolamento d'amministrazione) l'ufficiale d'amministrazione deve prima, in analogia al disposto del § 1038 del regolamento medesimo, apporre il *visto* sui titoli che dànno luogo alle operazioni, in prova della riconosciutane validità e regolarità, e poscia, effettuata la riscossione o il pagamento, firmare il correlativo ordine (*Div. Assegni*).

8.

Croce per anzianità di servizio. — A soluzione di alcuni quesiti fatti circa la concessione delle croci per anzianità di servizio agli uomini di truppa (*Atto* 226 del 1900 e *Circolare* 27 del 1901), questo Ministero avverte:

a) che anche agli uomini di truppa, i quali durante il periodo di tempo corso fra la presentazione della domanda e la emissione del brevetto vennero inviati in congedo, devesi dare la croce (insieme col nastro e l'astuccio) a carico della massa generale del corpo cui appartenevano;

b) che la spesa per l'acquisto della indicata onorificenza, per quelli che siano stati trasferti ad altro corpo prima che sia stato emesso il brevetto per parte del Ministero, deve essere sostenuta dalla massa generale del corpo ricevente (*Div. Assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera



DISPENSA 13ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 marzo.

MARZO 26. — Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio, *pag.* 181.
» 28. — Duplicati di brevetti di medaglie, *pag.* 181.
» 28. — Quietanza sui documenti di viaggio relativi agli ufficiali ed impiegati, *pag.* 182.

Atto **64** - ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio** — 26 marzo.

Al n. 76 del regolamento di esercizi per il genio, pag. 18, nea 35ª, *dopo le parole :*

od a bracc'arm, sostituire alle rimanenti parole del periodo, le seguenti :

« ferma, può mettersi in riposo, muovendosi, tiene il moschetto « nell'esatta posizione. Essa eseguisce ogni movimento con « precisione, e mostra con la severità del contegno di sentire « l'importanza del servizio che le è affidato.

« La sentinella rende gli onori o col *presentat-arm*, o col « saluto da *fianc-arm* o da *bracc'arm*, come è detto al n. 40, « o semplicemente con l'attenti, secondo le prescrizioni del « regolamento di disciplina e di quello per il servizio territo- « riale ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **65**. — ONORIFICENZE — **Duplicati di brevetti di medaglie**. — 28 marzo.

Il Ministero ha disposto perchè siano riuniti :

A) presso la sovrintendenza agli archivi piemontesi in Torino, tutti i documenti relativi alla concessione di brevetti delle medaglie commemorative :

1. Inglese di Crimea (Circolari 45 del 4 giugno 1856 e 52 del 13 giugno 1856) ;
2. Ottomana di Crimea (Circolare 244 del 6 gennaio 1860);
3. Sarda di Crimea (Nota 1900 del 22 ottobre 1856) ;
4. Francese del 1859 (Circolare 47 del 21 aprile 1860) ;

B) presso il Regio archivio di Stato in Roma, tutti i documenti relativi ai brevetti rilasciati dal Ministero della guerra, della medaglia dell' unità italiana, istituita col R. Decreto 26 aprile 1883 ;

I duplicati dei brevetti delle medaglie anzi accennati saranno perciò d'ora in poi rilasciati dagli archivi suindicati, ai quali le autorità dovranno quindi rivolgere le domande relative.

Le domande di brevetti della medaglia commemorativa delle guerre per l'indipendenza — istituita con R. Decreto 4 marzo 1865 — e della medaglia d'Africa — istituita con R. Decreto 3 novembre 1894 — continueranno ad essere rivolte al Ministero della guerra (Direzione generale leve e truppa).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **66**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Quietanza sui documenti di viaggio relativi agli ufficiali ed impiegati**. — 28 marzo.

In seguito a rilievi fatti dalla Corte dei conti circa la documentazione dei rendiconti mod. 224, il Ministero ha determinato che, a datare dal 1° aprile p. v., anche per le indennità di viaggio dovute agli ufficiali ed impiegati isolati pei servizi ordinari e nei tramutamenti di sede le quietanze siano ricevute sui *Certificati di viaggio* mod. 417 o sulle *Tabelle* mod. 384 e 385 od altri documenti equivalenti, come è ora prescritto per le indennità che vanno conteggiate su rendiconti speciali (§ 1049 del regolamento d'amministrazione).

In tutti questi casi, pertanto, quando il pagamento sia fatto con foglio-stipendio apposito, questo non verrà quietanzato, ma vi sarà apposta invece una annotazione, firmata dal relatore, per indicare il rendiconto cui trovasi allegato il documento munito di quietanza, oppure a quale altra amministrazione fu spedito, per il conteggio e sotto quale data.

La dichiarazione di quietanza sui certificati ed altri documenti di viaggio sarà fatta con la seguente formula: *Serve di ricevuta per la somma di lire....* (in tutte lettere), avvertendo che, quando si tratta di pagamenti per somma non inferiore alle lire *dieci*, la marca da bollo da centesimi 5 o 10 da applicarvi dovrà essere annullata dai creditori con la propria firma.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DISPENSA 14ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 aprile.

FEBBRAIO 17. — R. Decreto che approva il regolamento per la gestione ad economia delle spese d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari, *pag.* 183.
» 28. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera del baluardo di S. Paterniano in Fano, *pag.* 186.
» 28. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera di Cesana Torinese, *pag.* 187.
» 28. — R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra di Nocera Inferiore, *pag.* 188.
APRILE 4. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. R. E., *pag.* 188.
» 4. — Domande per trasferimento degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali, *pag.* 189.
» 5. — Trasporti sulla linea Mandela-Subiaco e su quella Bari-Putignano, *pag.* 190.

Atto N. **67**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che approva il regolamento per la gestione ad economia delle spese d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari**. — 17 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 e il regolamento per la esecuzione della detta legge, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n 3074;

Viste le leggi 14 luglio 1887, n. 4713; 11 luglio 1889, n. 6216; 4 giugno 1893, n. 260, colle quali venne modificato il detto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e del tesoro, per la gestione ad economia delle spese d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. di Broglio.

REGOLAMENTO

per la gestione ad economia delle spese di illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari.

Art. 1.

A datare dal 1° aprile 1901 saranno fatte ad economia le spese per gli scopi seguenti:

a) illuminazione e pulizia delle fortezze;

b) illuminazione e pulizia degli uffici dei comandi militari di stazione;

c) illuminazione, pulizia e cancelleria pei corpi di guardia di presidio;

d) manutenzione ed accensione dei fanali delle vie d'accesso ai forti e fabbricati militari;

e) illuminazione e pulizia delle parti dei fabbricati d'uso comune occupati da più comandi ed uffici militari.

Art. 2.

La gestione ad economia è affidata al consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza il quale si vale per gli acquisti nei diversi presidi del regno dei consegnatari dei magazzini del casermaggio militare, ove esistono, e dei comandanti di presidio incaricati della gestione del casermaggio negli altri presidi.

Art. 3.

Il consiglio d'amministrazione predetto per provvedere a queste spese chiede al Ministero della guerra nei primi 10 giorni di ciascun trimestre l'anticipazione dei fondi necessari,

basata sui preventivi che le direzioni di commissariato militare gli manderanno in tempo pei bisogni di ogni trimestre.

Art. 4.

La provvista dei combustibili occorrenti per l'illuminazione, degli oggetti per la pulizia e della cancelleria pei corpi di guardia di presidio sarà fatta colle seguenti norme:

In quei presidi nei quali l'illuminazione dei locali è fatta dalle società del gas o della luce elettrica, senza contratto che stabilisca il pagamento con mandato diretto sulle casse dello Stato, la spesa sarà pagata dagli incaricati secondo le norme che tali società praticano pel pubblico.

L'acquisto delle materie prime occorrenti all' illuminazione dei locali, non illuminati a gas o con luce elettrica, come olio, petrolio, candele, ecc., sarà fatto in ogni presidio nel modo seguente:

a) se credesi conveniente assicurare la provvista di tutti i generi predetti per un determinato periodo e la spesa totale raggiunga le lire 500, dovranno stipularsi contratti a licitazione privata;

b) se sia invece conveniente valersi, pei vari generi, di fornitori diversi, si faranno contratti a trattativa privata colle forme stabilite dall'art. 108 del regolamento per la contabilità dello Stato, o si procederà ad accordi verbali se si tratti di provviste di poca importanza facendone constare mediante quietanze nelle quali siano indicati i generi provvisti per qualità e quantità ed il relativo prezzo.

L'acquisto degli arnesi occorrenti per la pulizia dei locali, quello dei tubi e del lucignolo pei lumi, nonchè della cancelleria per le guardie di presidio sarà fatto in uno dei modi stabiliti alla lettera *b*) di questo articolo.

Alla manutenzione ed all'accensione dei fanali per l'illuminazione delle vie di accesso ai forti ed ai fabbricati militari si provvederà per mezzo dei pubblici accenditori o di persone adatte mediante un equo compenso da convenirsi.

Art. 5.

Le direzioni di commissariato militare alla fine di ogni trimestre rimborseranno ai consegnatari dei magazzini di casermaggio ed ai comandanti di presidio incaricati di questo servizio le spese incontrate, e trasmetteranno poscia sollecitamente

i conti relativi al consiglio di amministrazione delle compagnie di sussistenza.

Questo, nei primi 15 giorni del trimestre successivo a quello cui si riferiscono le spese, manderà al Ministero un rendiconto generale, corredato dai documenti giustificativi. In esso di fronte alle anticipazioni ricevute nel trimestre ed al debito eventualmente risultante dal rendiconto precedente sarà dimostrato il credito o rispettivamente il debito del consiglio.

Coll'ultimo rendiconto di ciascun esercizio finanziario il consiglio stesso domanderà il saldo se la sua gestione totale dell'anno finanziario avrà un'eccedenza di spese sulle anticipazioni ricevute, o verserà in tesoreria a reintegro di fondi al bilancio della guerra, capitolo casermaggio per le truppe ecc. l'eccedenza di fondi ricevuti in anticipazione di fronte alle spese, domandando il decreto di scarico.

Roma, li 17 febbraio 1901.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro del tesoro
E. di Broglio.

Il Ministro della guerra
C. di S. Martino.

N. **68**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla polveriera del baluardo di S. Paterniano in Fano.** — 28 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera del baluardo di S. Paterniano in Fano, sono determinati, entro i limiti

stabiliti dal testo unico succitato, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **69**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno alla nuova polveriera di Cesana Torinese.** — 28 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401.

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico:

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla nuova polveriera di Cesana Torinese, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal testo unico succitato, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **70**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che determina le zone di servitù militare intorno al magazzino per munizioni da guerra di Nocera Inferiore**. — 28 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari approvato con R. Decreto 16 maggio 1900, n. 401;

Visto il regolamento per l'esecuzione del precitato testo unico, approvato con R. Decreto 11 gennaio 1901, n. 32;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militare da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti al magazzino per munizioni da guerra di Nocera Inferiore, sono determinati, entro i limiti stabiliti dal precitato testo unico, dal piano annesso al presente, firmato d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **71**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 21 CRC, ret. RE**. — 4 aprile.

Il Ministro informa i comandi, corpi ed uffici di aver ordinata una ristampa delle tavole di tiro predette, la quale differisce alquanto — come risulta dalle avvertenze state inserite in testa alle tavole stesse — dall'edizione 1894 annunciata con *Atto* 163, del *Giornale militare ufficiale* di detto anno.

Le tavole edite nel 1894 saranno conservate in servizio fino a consumazione, fatta però eccezione per le dotazioni di

mobilitazione nelle quali saranno sostituite con quelle di più recente edizione.

I comandi, corpi ed uffici dell'arma dell'artiglieria citati nell'« Elenco delle pubblicazioni 1° marzo 1900 » acquisteranno, pei bisogni del tempo di pace, un esemplare almeno delle nuove tavole, e le richieste delle medesime, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,40.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 72. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Domande per trasferimento degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali** — 4 aprile.

Gli ufficiali di scrittura e gli assistenti locali, dopo due anni dalla loro nomina, o di permanenza in una determinata sede, potranno inoltrare, per la prescritta via gerarchica, domanda di trasferimento, su carta bollata da lire 1, ad altra residenza.

Le competenti autorità daranno corso, d'ora innanzi, a dette domande man mano che vengono loro presentate dagli interessati, apponendovi il rispettivo parere.

Potranno essere ammesse anche le domande di trasferta presentate prima del suddetto termine, nel solo caso che esse siano determinate da gravi ed impellenti motivi di salute o di famiglia, da riconoscersi giustificati dalle competenti autorità. In tal caso gli interessati dovranno indicare nelle rispettive domande se sono, oppur no, disposti a sostenere del proprio le spese di viaggio od altre.

Detti impiegati potranno, anche prima del termine di due anni di nomina o permanenza in una determinata sede, inoltrare domanda per cambio d'ufficio nella stessa residenza; tali domande dovranno sempre esser munite del parere delle autorità competenti.

In occasione della compilazione delle note caratteristiche, detti impiegati dovranno sempre confermare le domande fatte in precedenza per cambio di sede o di ufficio, ed in caso contrario le domande stesse si intenderanno decadute.

Tutte le disposizioni precedenti, relative alla trasferta degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali, sono abrogate.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **33**. — TRASPORTI. — **Trasporti sulla linea Mandela-Subiaco e su quella Bari-Putignano**. — 5 aprile.

1. È stata aperta all'esercizio la linea Mandela-Subiaco ed attivato, pel transito di Mandela, il servizio cumulativo con la Società esercente la Rete Adriatica.

Ai trasporti di persone e di cose per conto dello Stato, e dei militari e delle loro famiglie per proprio conto sono interamente applicabili sulla detta linea le tariffe e le condizioni portate dalla convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e del relativo regolamento 15 luglio 1890. Però, agli effetti dell'applicazione delle tariffe differenziali, la tassazione dovrà essere fatta in base al percorso sulla linea anzidetta isolatamente considerata, tenendo ben inteso conto dei prezzi portati dal prontuario agosto 1890.

Ai trasporti degli impiegati civili delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato sono applicabili le tariffe e condizioni vigenti sulle grandi reti (concessioni speciali *D* ed *E*), fermo, pel trasporto degli impiegati provinciali, il computo separato del percorso sulla detta ferrovia Mandela-Subiaco.

Le distanze chilometriche dalle stazioni di questa ferrovia al transito di Mandela ed i servizi cui ciascuna d'essa è abilitata sono i seguenti:

STAZIONI	Stazioni di allacciamento	Rete cui appartengono	Distanze chilometriche	Servizi cui sono abilitate			Trasporti a domicilio
				Grande velocità	Piccola velocità	Veicoli e bestiame	
Anticoli-Roviano. .	Mandela	R. A.	8	G. V.	P. V	V. B.	—
Marano-Agosta . .	»	»	13	»	»	»	—
Rocca-Canterano-Cervara-Canterano.	»	»	18	»	»	»	—
Subiaco	»	»	23	»	»	»	—

2. La società esercente il tronco Bari-Capurso-Conversano-Putignano della ferrovia Bari-Locorotondo ha ammesso, a datare dal 1° corrente, l'applicazione integrale della convenzione e del regolamento sovra menzionati ai trasporti di persone e di cose sul tronco stesso, estendendola così anche ai trasporti che i militari e le loro famiglie vi eseguiscono per proprio conto.

In conseguenza è tolta la limitazione di cui al secondo capoverso dell'*Atto* 208 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 15ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 aprile.

GENNAIO 13 — R. Decreto n. 20 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 191.
MARZO 21 — R. Decreto n. 102 per l'attuazione del nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, *pag.* 192.
APRILE 10 — Nuovo regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — Parte 1ª - Trasporti per ferrovia in tempo di pace, *pag.* 193.
» 11 — Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901, *pag.* 193.
» 11 — Cambio di nome alla caserma di proprietà demaniale a Biletto, *pag.* 194.
» 11 — Trasporti in treno diretto sulla linea Udine-Portogruaro, *pag.* 194.
—— —— Decisioni di massima, *pag.* 194.

Atto N. **74.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 20 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio della amministrazione centrale della guerra.** — 13 gennaio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411, che approvò lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, approvato con Nostro Decreto in data 25 dicembre 1898, n. 521, serie 3ª, è stato sostituito il ruolo seguente a datare dal 1° gennaio 1901:

4	capi uscieri	stipendio annuo	L. 1600
35	uscieri	»	» 1400
25	uscieri	»	» 1200
10	uscieri	»	» 1000
24	inservienti fissi . . .	»	» 850
1	legatore di libri . .	»	» 1500
1	legatore di libri . .	»	» 1350
2	commessi	»	» 1500.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 gennaio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. 75. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 102 per l'attuazione del nuovo ruolo organico del personale di servizio della amministrazione centrale della guerra.** — 21 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 16 dicembre 1900, n. 411;

Visto il R. Decreto 13 gennaio 1901, n. 20, che stabilisce il nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'attuazione del ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, stabilito con R. Decreto 13 gennaio 1901, n. 20, gli uscieri della classe a lire millecento annue, stata soppressa, i quali non trovassero posto nella classe superiore, saranno conservati in eccedenza a quella a lire mille col maggiore assegno personale di lire cento annue.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **76**. — TRASPORTI. — **Nuovo regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi) — Parte 1ª — Trasporti per ferrovia in tempo di pace**. — 10 aprile.

È stata pubblicata la parte 1ª, *Trasporti per ferrovia in tempo di pace*, del nuovo regolamento *sul servizio dei trasporti*, che sostituisce il libro 1° di quello in data 11 novembre 1876.

Essa andrà in vigore il 1° maggio p. v.

Tale nuovo regolamento vale pei traporti sulle linee delle reti continentali.

Esso però è applicabile anche ai trasporti nella Sicilia e nella Sardegna, con le opportune modificazioni richieste dalla struttura delle linee ferroviarie ivi esistenti e del materiale d'esercizio impiegatovi.

Ciascun comando, ispettorato, istituto od ufficio militare dovrà provvedersi di *due* esemplari del nuovo regolamento ed ogni corpo dovrà acquistarne il numero necessario per poterne distribuire *uno* all'ufficio comando o maggiorità, *uno* all'ufficio d'amministrazione e *due* a ciascun comando di battaglione (*mezzo reggimento di cavalleria, brigata d'artiglieria o del genio*) ed a ciascuna compagnia (*squadrone, batteria*).

Il costo di ciascun esemplare è di L. 0,65.

Le richieste saranno fatte all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

I corpi, le direzioni e gli stabilimenti aventi massa propria porranno l'ammontare delle dette copie a carico della massa stessa; i distretti militari di 2ª classe, a carico della massa del consiglio d'amministrazione che li amministra; gli altri uffici, a carico delle spese d'ufficio.

Le amministrazioni militari comprenderanno nelle proprie richieste anche quelle copie che gli ufficiali desiderassero di acquistare per proprio uso ed a proprie spese.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **77**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901**. — 11 aprile.

È stata pubblicata la 1ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1901).

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato nell'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 35.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **78**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di nome alla caserma di proprietà demaniale a Bitetto.** — 11 aprile.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, per voto unanime espresso dal Consiglio comunale di Bitetto, d'ora innanzi la caserma del distaccamento detta « S. Domenico » sarà denominata: « Umberto I ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **79**. — TRASPORTI. — **Trasporti in treno diretto sulla linea Udine-Portogruaro.** — 11 aprile.

In seguito ad accordi presi con la Società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane i militari isolati nonchè i piccoli drappelli di truppa diretti a stazioni interne della linea Udine-Portogruaro e che giungano a Portogruaro col treno n. 648 della rete Adriatica potranno subito proseguire col treno diretto coincidente n. 64 della Società veneta, in luogo di attendere il treno misto n. 110 della Società stessa.

Tale facilitazione s'intende limitata ai posti di 3ª classe disponibili eventualmente nel suddetto treno n. 64.

Il Ministro — C. di S. Martino.

DECISIONI DI MASSIMA

9.

Ufficiali in congedo richiamati in servizio senza assegni provvisti di cavallo proprio. — A chiarimento di quanto dispone il § 80 del regolamento sugli assegni fissi, si dichiara che per gli ufficiali in congedo ammessi a prestare servizio senza assegni, che si presentino provvisti di cavallo proprio, sono dovute le razioni foraggio per tutto il tempo della loro permanenza in servizio, subordinatamente però al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che il cavallo presentato sia riconosciuto « cavallo di servizio »;

b) che il cavallo stesso non risulti in eccedenza al numero organico dei cavalli stabilito pel corpo in cui l'ufficiale è destinato a prestare servizio.

Agli ufficiali nelle condizioni anzidette non saranno però dovuti nè la indennità cavalli nè il rimborso delle spese di trasporto pel cavallo di loro proprietà (*Div. Assegni*).

Roma, 1904. — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 16ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 aprile.

FEBBRAIO 28. — R. Decreto n. 96 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49, *pag.* 195.
MARZO 28. — R. Decreto n. 115 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª — Servizio delle truppe, *pag.* 196.
APRILE 16. — Varianti alle tavole di tiro del cannone da 9 BR ret. incavalcato su affusto da campagna in lamiera, edizione 1892, *pag.* 197.
» 18 — Accordi da prendersi coi funzionari superiori ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni o riparti maggiori, *pag.* 197.
» 18. — Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900, *pag.* 205.
» 19. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 205.
——— Decisioni di massima, *pag.* 205.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **80** — PENSIONI. — **R. Decreto n. 96 per sostituzione di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49.** — 28 febbraio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi pei veterani del 1848-49, approvato con R. Decreto 9 giugno 1898, n. 274;

Visto il R. Decreto in data 3 aprile 1898;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, del tesoro e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ispettore del corpo del genio navale, Micheli Alfredo, è nominato membro della commissione permanente per l'esecuzione delle suddette leggi, in surrogazione del contrammiraglio nella posizione ausiliaria, in servizio temporaneo (vice ammiraglio nella riserva navale) De Liguoro Cesare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

E. Morin.
C. di S. Martino.
E. di Broglio.

20 APR 01

N. **81.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **R. Decreto n. 114 che approva modificazioni al regolamento di servizio in guerra. — Parte I — Servizio delle truppe.** — 28 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 16 settembre 1896, n. 460, che approva il regolamento di servizio in guerra — Parte I — Servizio delle truppe;

Visto il R. Decreto 18 maggio 1899, n. 193, che approva modificazioni al regolamento suddetto;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le seguenti modificazioni al regolamento di servizio in guerra — Parte I - Servizio delle truppe:

Alla pagina 135 *sostituire* la corrispondente, annessa al presente Decreto;

Dopo il 3° alinea del n. 117, *aggiungere*:

« Il rifornimento delle munizioni da pistola, in massima, non si farà sulla linea di fuoco, ma dopo il combattimento ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

In esecuzione del R. Decreto sopra riportato è stata ristampata la pag. 135 del regolamento di cui si tratta ed i comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di esemplari che loro necessitano per sostituirla alle copie del regolamento che posseggono, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascun esemplare della pagina di cui sopra è di cent. 5.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **82**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti alle tavole di tiro del cannone da 9 B. R. ret. incavalcato su affusto da campagna in lamiera, edizione 1898**. — 16 aprile.

Il Ministero, in seguito a proposta del competente ispettorato d'artiglieria, determina che alle tavole di tiro predette siano apportate le seguenti varianti:

Pag. 9, colonna 4ª dello specchio: in corrispondenza del « Tiro di lancio a tempo collo shrapnel » *porre accanto al* « 500 » un asterisco « * » *e quindi a piè di pagina la nota*: « * — Nelle spolette allestite e riparate nell'anno 1901 e seguenti, la graduazione comincia da 400 metri ».

Pag. 18, in corrispondenza della distanza « 400 » nelle colonne 9ª, 10ª ed 11ª, *inserire rispettivamente i numeri*: « 140 — 2 — 0,5 ».

Pag. 19, in corrispondenza alla distanza « 400 » e nelle colonne 4ª, 5ª ed 8ª, *inserire rispettivamente i numeri*: « 0,2 — 0,2 — 52 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **83**. — TRASPORTI. — **Accordi da prendersi coi funzionari superiori ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni o riparti maggiori**. — 18 aprile.

In seguito alla pubblicazione della parte I del nuovo *Regolamento sul servizio dei trasporti* (*Atto* 76 del 1901) venne compilato un nuovo specchio indicante i funzionari ferroviari ai quali devono rivolgersi le autorità militari per gli accordi relativi alla preparazione dei trasporti militari di loro competenza.

Lo specchio e le avvertenze unite al presente *Atto* sostituiscono lo specchio e le avvertenze pubblicati cogli *Atti* 48 e 271 del 1897 e 252 del 1898, i quali restano quindi abrogati.

S'invitano poi le autorità militari interessate a non omettere mai i prescritti accordi preventivi coi funzionari ferroviari superiori al capo stazione, potendo tale omissione dar luogo a ritardi nell'esecuzione dei trasporti militari, ed essere anche causa di irregolarità o di inconvenienti più gravi nel servizio ferroviario.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

SPECCHIO *indicante i funzionari ferroviari preposti all'esercizio delle varie linee (o tronchi), ai quali le autorità militari debbono rivolgersi per il trasporto di battaglioni, squadroni, batterie o riparti maggiori.*

AVVERTENZE.

I funzionari ferroviari designati nella colonna n. 2 sono quelli preposti dalle rispettive società esercenti, alla direzione e sorveglianza dell'esercizio delle linee e dei tronchi di linea, corrispondente ad ognuno di essi, indicati nella colonna 1.

Per quanto riguarda gli accordi da prendersi per la esecuzione di trasporti militari, la delegazione del movimento e traffico della rete Mediterranea in Reggio di Calabria, è equiparata ad un ispettorato principale del movimento e traffico.

Le norme da seguirsi dalle autorità militari e ferroviarie per gli accordi relativi ai trasporti collettivi di truppa della forza di un battaglione, di uno squadrone, di una batteria o di reparti maggiori sono contenute nell'art. 26 della Parte I del *Regolamento sul servizio dei trasporti* pubblicato con *Atto* n. 76 dell'aprile 1901.

LINEE O TRONCHI DI LINEE	Funzionari ferroviari preposti all'esercizio delle linee o tronchi di linea	
	Titolo	Residenza
1	2	3
Rete Adriatica.		
Paratico-Palazzolo. . .		
Milano-Piacenza . . .		
Piacenza-Bologna . . .		
Chiavenna-Colico . . .	Delegato per l'esercizio della Rete Adriatica 1ª sezione movimento.	Milano.
Sondrio-Milano		
Treviglio-Bergamo. . .		
Como-Lecco		
Lecco-Rovato. . . .		
Seregno-Bergamo . . .		
Pavia-Cremona		
Cremona-Mantova. . .		
Mantova-Monselice . .		
Treviglio-Cremona. . .		
Brescia-Cremona . . .		
Brescia-Parma	Ispettore capo 2ª sezione movimento.	Verona.
Verona-Modena. . . .		
Peri-Verona		
Iseo-Brescia		
Verona-Rovigo		
Milano-Verona		
Verona-Venezia. . . .		
Rovigo-Chioggia . . .		
San Giovanni Manzano-Udine		
Belluno-Treviso. . . .	Ispettore capo 3ª sezione movimento.	Venezia.
Motta di Livenza-Treviso		
Spilimbergo-Casarsa . .		
Casarsa-Venezia . . .		
Pontebba-Udine. . . .		
Udine-Venezia		
Padova-Bologna . . .		
Bologna-Firenze . . .		
Firenze-Chiusi		
San Felice-Bologna . .	Ispettore capo 4ª sezione movimento.	Firenze.
Faenza-Firenze		
Livorno-Pistoia		
Terontola-Foligno . . .		

Chiusi-Orte Orte-Roma Fabriano-Urbino Ancona-Orte Castellammare Adriatico-Sulmona Solmona-Roma Viterbo-Attigliano Terni-Solmona Solmona-Castel di Sangro	Ispettore capo 5ª sezione movimento.	Roma.
Lavezzola-Lugo Castelbolognese-Ravenna Ferrara-Rimini Porto Civitanova-Fabriano Bologna-Ancona Ancona-Castellammare Adriatico Sambenedetto-Ascoli Piceno Giulianova-Teramo	Ispettore capo 6ª sezione movimento	Ancona.
Castellammare Adriatico-Foggia Foggia-Brindisi Foggia-Manfredonia Barletta-Spinazzola Brindisi-Gallipoli Rocchetta S. Antonio-Gioia del Colle Cerignola-Cerignola Città Bari-Taranto Foggia-Lucera Foggia-Potenza Zollino-Otranto	Ispettore capo 7ª sezione movimento.	Foggia.
Campobasso-Isernia Termoli-Benevento. Foggia-Napoli Castel di Sangro-Isernia	Ispettore capo 8ª sezione movimento.	Napoli.

Rete Mediterranea (*1° compartimento*).

Bardonecchia-Torino Susa-Bussoleno Torino-Alessandria Torino-Chieri Savigliano-Saluzzo Torino-Cuneo Cuneo-Vievola Airasca-Cuneo Bricherasio-Barge Torino-Torre Pellice Carmagnola-S. Giuseppe Ceva-Ormea	Ispettore principale del movimento e traffico.	Torino.

Alessandria-Cavallermaggiore Moretta-Cavallermaggiore Asti-Castagnole Alessandria-San Giuseppe Cairo Asti-Acqui Asti-Casale Chivasso-Casale Chivasso-Aosta Torino-Vercelli Bastia-Cuneo	Ispettore principale del movimento e traffico.	Torino.
Casale-Mortara Vercelli-Milano Novara-Varallo Novara-Domodossola Arona-Novara Milano-Varese-Porto Ceresio Gallarate-Arona Gallarate-Luino Como-Milano Milano-Novi Pavia-Stradella Luino-Alessandria Milano-Alessandria Alessandria-Piacenza Vercelli-Pavia Pavia-Alessandria Vercelli-Alessandria	Ispettore principale del movimento e traffico.	Milano.
San Giuseppe-Savona Alessandria-Genova Acqui-Genova Genova-Ventimiglia Genova-Pisa Parma-Spezia Santo Stefano-Sarzana Carrara-Avenza Viareggio-Lucca-Bagni di Lucca	Ispettore principale del movimento e traffico.	Genova.

Rete Mediterranea (*2° compartimento*)

Firenze-Empoli-Pisa-Livorno Livorno-Colle Salvetti Pisa-Civitavecchia Campiglia-Piombino Cecina-Volterra Asciano-Grossato Empoli-Chiusi	Ispettore principale del movimento e traffico.	Pisa.

Roma-Civitavecchia Fiumicino-Ponte Galera Roma-Napoli (1) Roma-Viterbo Capranica-Ronciglione Ciampino-Frascati Roma-Albano Laziale Albano Laziale-Cecchina Cecchina-Nettuno Ciampino-Terracina Velletri-Segni-Paliano Roccasecca-Balsorano Caianello-Isernia Sparanise-Gaeta	Ispettore principale del movimento e traffico.	Roma.
Cancello-Avellino-Benevento Cancello-Torre Annunz. Torre Annunz.-Gragnano Codola-Nocera dei Pagani Napoli-Brindisi Napoli-Porta di Massa Sicignano-Lagonegro Avellino-Rocchetta S. A. Battipaglia-Praia d'Aieta	Ispettore principale del movimento e traffico.	Napoli.
Metaponto-Reggio Calab. Sibari-Cosenza-Pietrafitta S. Eufemia-Catanzaro M. Praia d'Aieta-Reggio Cal.	Delegato del movimento e traffico.	Reggio Calabria.

Ferrovie diverse.

Torino-Lanzo	Capo del traffico e del movimento della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo.	Torino.
Santhià-Biella	Direttore dell'esercizio della ferrovia del Ticino.	Milano.
Novara-Seregno Milano-Saronno-Varese-Laveno Saronno-Como Como-Varese Milano-Incino Erba	Direttore delle ferrovie Nord-Milano.	Milano.
Parma-Suzzara	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Parma.

(1) Per i trasporti militari in partenza da Napoli e diretti per le linee di Roma od oltre, gli accordi dovranno prendersi con l'Ispettore principale del movimento e traffico di Napoli, anziché con quello di Roma.

Vicenza-Schio Schio-Arsiero Schio-Torre	Ingegnere dell'esercizio della Società Veneta.	Schio.
Treviso-Vicenza	Id.	Treviso.
Padova-Bassano Camposampiero - Montebelluna	Id.	Padova.
Udine-Portogruaro. Udine-Cividale Conegliano-Vittorio S. Giorgio di Nogaro-Confine austro-ungarico	Id.	Udine.
Budrio-Massalombarda Bologna-Portomaggiore.	Id.	Bologna.
Arezzo-Pratovecchio-Stia	Id.	Arezzo.
Verona-Caprino.	Direttore dell'esercizio della ferrovia Verona-Caprino.	Verona.
Fossano-Mondovì	Direttore dell'esercizio della ferrovia Fossano-Mondovì.	Mondovì.
Suzzara-Ferrara	Direttore dell'esercizio della ferrovia Suzzara Ferrara.	Ferrara.
Reggio Emilia-Guastalla. Bagnolo in Piano-Carpi Reggio Emilia-Sassuolo	Direttore delle ferrovie di Reggio Emilia.	Reggio Emilia.
Arezzo-Fossato	Direttore dell'esercizio della ferrovia Arezzo Fossato.	Città di Castello.
Bari-Locorotondo	Direttore dell'esercizio della ferrovia Bari-Locorotondo.	Bari.
Mandela-Subiaco	Direttore della ferrovia Mandela-Subiaco.	Roma.

Messina–Palermo Siracusa–Licata Messina-Catania-Siracusa Catania - Roccapalumba - Palermo Santa Caterina Xirbi-Aragona Caldare Roccapalumba-Porto Empedocle Catania–Caltagirone Canicattì–Licata	Capo servizio del movimento e traffico delle ferrovie Sicule.	Palermo.
Palermo–Trapani	Direttore dell'esercizio delle ferrovie Sicule Occidentali.	Palermo.
Palermo-Corleone	Direttore dell'esercizio della ferrovia Palermo Corleone.	Palermo.
Ferrovia Circumetnea.	Direttore dell'esercizio della ferrovia Circumetnea.	Catania.
Cagliari–Chilivani - Golfo degli Aranci Chilivani–Porto Torres Decimomannu–Iglesias	Direttore dell'esercizio della Compagnia reale delle ferrovie Sarde.	Cagliari.
Monteponi–Portovesme	Direttore dell'esercizio della ferrovia Monteponi–Portovesme.	Monteponi.
Cagliari–Mandas–Tortoli. Mandas–Sorgono Gairo Taquisara–Jerzu Bosa - Macomer - Tirso - Nuoro Tirso–Chilivani Sassari–Alghero Monti–Tempio	Direttore dell'esercizio delle Strade ferrate secondarie della Sardegna.	Cagliari.

N. **84**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace, edizione 1900.** — 18 aprile.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'elenco sopra citato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie della nuova pubblicazione quante loro occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste, sia per uso d'ufficio, sia per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 20.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **85**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, edizione 1894.** — 19 aprile.

È stata pubblicata in apposito fascicoletto la 4ª serie di aggiunte e varianti al prontuario sopra ricordato.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto predetto quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 10.

Il sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

DECISIONI DI MASSIMA

10.

Variazioni relative agli aumenti sessennali dei capi musica. — Ad evitare gli inconvenienti che potrebbero derivarne, si avvertono i corpi che sullo stato di servizio dei capi musica, come sulla prima parte del relativo libretto personale, non dovrà farsi la variazione: *Ammesso al 1° aumento*

sessennale di stipendio ecc. ogni qualvolta si tratti della semplice concessione delle indennità annue stabilite pei capi musica dal § 5 dell'*Atto* 206 del 1895, dovendo riservarsi la variazione medesima ai soli casi di aumenti sessennali di stipendio concessi in forza del disposto dall'art. 2 della legge sugli stipendi e assegni fissi. (*Div. assegni*).

11.

Accertamento delle infermità, lesioni e ferite dipendenti da cause di servizio. — A chiarimento di quanto è detto al n. 4 dell'*Atto* 2 del 1890 e per norma dei consigli di amministrazione, e delle autorità che ne facciano le veci, nell'accertamento delle infermità, lesioni e ferite provenienti da cause di servizio, e per uniformità di interpretazione degli articoli 40 e 41 del regolamento approvato con R. Decreto 5 settembre 1895, n. 603, per la esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni (*Atto* 220), si avverte che debbono anche considerarsi *in servizio comandato:*

a) gli ufficiali di armi e corpi a cavallo, che prendono parte alle cacce a cavallo indette da società sovvenzionate dal Ministero;

b) gli ufficiali aventi diritto a razioni foraggio, che, coprendo cariche od uffici per cui non siano abituali i servizi a cavallo comandati, montino a cavallo per loro esercizio;

c) gli ufficiali di armi e corpi a piedi, che frequentino le scuole di equitazione per essi istituite ed alle quali siano regolarmente inscritti.

Colla circostanza si richiama l'attenzione sulla necessità di compilare i processi verbali, di cui all'art. 34 del citato regolamento, in modo da porre in completa evidenza le circostanze di fatto, nonchè le ragioni e gli apprezzamenti che hanno servito di base al parere sulla dipendenza, o meno, da causa di servizio della lesione, od infermità; e ciò specialmente quando trattasi di questioni controverse, o dubbie. Dovranno altresì essere distintamente designati, con le relative date, i rapporti, i certificati, le prove testimoniali scritte, e ogni altro atto che documenti il processo verbale. (*Div. pensioni, sussidi e servizio interno*).

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 17ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 aprile.

MARZO 17. — R. Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia, *pag.* 207.
» 28. — R. Decreto n. 126 che stabilisce le norme per la rivocazione dall'impiego degli assistenti locali del genio militare e per la formazione delle relative commissioni di disciplina, *pag.* 216.
APRILE 25. — Adozione per la cavalleria di una coperta sottosella di lana grigio-marrone, *pag.* 217.

Atto N. **86**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. Decreto che approva il regolamento per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia.** — 17 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico della legge per l'amministrazione e la contabilità dello Stato, approvato con R. Decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, e il regolamento per l'esecuzione di detta legge, approvato con R. Decreto 4 maggio 1885, n. 3074;

Viste le leggi 14 luglio 1887, n. 4713; 11 luglio 1889, n. 6216; 4 giugno 1893, n. 260, con le quali venne modificato il detto testo unico;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il qui unito regolamento, firmato d'ordine Nostro dai Ministri della guerra e del tesoro, per l'acquisto ad economia della paglia e dei combustibili occorrenti al R. esercito.

Il predetto Nostro Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. di Broglio.

REGOLAMENTO

per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia.

Art. 1.

Il servizio della paglia e dei combustibili occorrenti ai corpi, reparti e stabilimenti militari, parte essenziale di quello del casermaggio, è come questo stabilito ad economia con le modalità indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il servizio è posto sotto l'alta vigilanza dei comandanti di corpo d'armata ed è diretto e sorvegliato dai comandanti di presidio.

Art. 3.

Il servizio della paglia comprende la provvista e la distribuzione della paglia occorrente tanto pei letti quanto per la giacitura a terra della truppa accampata od accantonata; in questo ultimo caso se la paglia non debba essere data dai comuni giusta il R. Decreto 26 marzo 1899, n. 155.

Art. 4.

Il servizio dei combustibili abbraccia la provvista e la distribuzione dei combustibili occorrenti ai corpi, reparti, ospedali, infermerie, corpi di guardia e magazzini del casermaggio:

per il riscaldamento dei locali;
per la cottura del rancio;
per l'illuminazione;
per tutti gli altri bisogni in genere della truppa e delle amministrazioni militari nei casi in cui la provvista non debba essere fatta dai comuni giusta il R. Decreto succitato.

Art. 5.

Agli acquisti si provvederà con appositi contratti per presidio previa licitazione privata col metodo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 100 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ovvero per asta pubblica, secondo l'ammontare della

provvista, osservate le disposizioni del titolo II del regolamento medesimo.

In tutti i casi invece nei quali la speciale posizione delle truppe lo renda indispensabile (grandi manovre, manovre di avanscoperta, campi, esercitazioni, escursioni in montagna, piccoli distaccamenti lontani dalle sedi dei corpi in località ove non abbiano stanza altri corpi o reparti) e il mercato del luogo lo consenta, si procederà agli acquisti direttamente dal commercio.

Infine all'acquisto dei generi occorrenti per la costituzione ed il rifornimento dei depositi di mobilitazione provvederà il commissariato militare secondo le disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 6.

Quando si debba procedere al deliberamento delle provviste previa licitazione privata od asta pubblica, saranno incaricati delle operazioni relative:

a) il commissariato militare ove ha sede una direzione, sezione od ufficio di commissariato;

b) uno dei corpi o stabilimenti designati dal comandante del presidio nei presidi sedi di più corpi, stabilimenti e reparti, previ accordi sui prezzi con tutte le amministrazioni interessate;

c) il consiglio di amministrazione permanente o di reggimento o il comandante del reparto negli altri presidi.

Art. 7.

Sempre che occorra stipulare convenzioni o procedere a compere dirette, le autorità incaricate delle operazioni relative dovranno anzitutto munirsi della mercuriale o del listino dei prezzi del luogo per avere una base certa nelle contrattazioni.

Da tale obbligo sono dispensate le truppe in movimento (grandi manovre, campi, ecc.) sempre quando provvedano direttamente ai generi ad esse occorrenti.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso le autorità predette saranno però sempre obbligate ad assumere, sotto la loro responsabilità e possibilmente dai sindaci, informazioni sui prezzi dei generi nelle località comprese nel lotto di fornitura o nelle quali occorra procedere agli acquisti diretti.

Art. 8.

Le convenzioni saranno approvate e rese esecutive, per delegazione del Ministro della guerra, dai rispettivi comandanti di presidio.

Art. 9.

Le provviste saranno collaudate all'atto stesso della consegna da una commissione nominata dal consiglio di amministrazione interessato e presso i distaccamenti dai comandanti di essi.

Art. 10.

Quando, nel caso di acquisti diretti dal commercio, il bisogno di assicurare il servizio rendesse necessario costituire depositi di generi, questi saranno presi in carico dagli ufficiali di magazzino e nei distaccamenti dal comandante quale ufficiale di amministrazione.

Art. 11.

Per le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni dovute a causa di forza maggiore i consegnatari promuoveranno dal Ministero il relativo decreto di scarico esibendo tutte le giustificazioni all'uopo necessarie, giusta l'articolo 225 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

I generi divenuti inservibili saranno alienati a cura dei consigli di amministrazione, osservate le norme degli articoli 36, 52 e 105 del regolamento succitato.

Art. 13.

Per provvedere alle spese i consigli di amministrazione permanenti domanderanno al Ministero della guerra, in principio di ogni trimestre, congrue anticipazioni di fondi regolate secondo lo stretto bisogno, giusta il comma *c*) dell'articolo 318 del regolamento di contabilità generale.

Art. 14.

I pagamenti saranno fatti al termine di ogni quindicina ovvero anche subito dopo accettati i generi, secondo sarà stato convenuto coi fornitori, direttamente dai consigli di amministrazione alle sedi dei corpi e stabilimenti, dagli ufficiali di am-

ministrazione presso i reparti e presso le truppe in movimento dal comandante di esse.

I fondi saranno però sempre forniti dai consigli di amministrazione permanenti e ad essi ne dovrà essere reso conto.

Art. 15.

Al termine di ciascun trimestre i consigli di amministrazione permanenti trasmetteranno al Ministero della guerra apposito rendiconto delle spese fatte tanto presso il corpo o stabilimento quanto dai distaccamenti e dalle truppe in movimento, corredandolo:

a) delle mercuriali o dei listini dei prezzi dei generi e delle informazioni all'uopo assunte;

b) della copia delle convenzioni stipulate, quando ne sia il caso, avvertendo che quando più amministrazioni di uno stesso presidio traggono i generi dallo stesso fornitore basterà che una sola di esse invii tale documento;

c) delle ricevute delle somme pagate ai fornitori, se i generi furono pagati all'atto dell'acquisto, nonchè dei buoni di prelevamento dei generi, se trattasi di forniture continuative ed i pagamenti non siano stati eseguiti subito dopo le consegne.

Art. 16.

Nei buoni, ed in mancanza di essi nelle ricevute delle somme pagate ai fornitori, si dovrà sempre indicare a quale uso i generi abbiano servito (cioè per la paglia se occorse per la riempitura dei pagliericci nella giacitura ordinaria o per la giacitura a terra in accampamento, in accantonamento, in marcia; pei combustibili se furono impiegati per la cottura del rancio, per l'illuminazione o pel riscaldamento e in questi ultimi due casi per quali locali occorsero).

Inoltre, se trattasi di truppe accantonate od in marcia ed alloggiate in locali dei comuni o dei privati, si dovrà pure indicare nei buoni o nelle ricevute il motivo pel quale i comuni non somministrarono la paglia.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della guerra
C. DI S. MARTINO.

Il Ministro del tesoro
E. DI BROGLIO.

NORME

per l'esecuzione del regolamento sul servizio ad economia della paglia e dei combustibili.

1. Il regolamento sul servizio ad economia della paglia e dei combustibili approvato con Regio Decreto 17 marzo 1901 andrà in vigore il 1° luglio successivo.

2. Il detto regolamento e le seguenti disposizioni non sono applicabili agli acquisti dei combustibili occorrenti agli stabilimenti delle sussistenze militari.

3. Agli acquisti si provvederà con apposite convenzioni. Ognuna di esse riguarderà un presidio e le sue dipendenze, come i forti, ecc., se non convenga provvedere a parte. Ogni contratto dovrà precisare queste dipendenze, e, occorrendo, i limiti di territorio cui si estenderà l'azione del fornitore.

4. Le convenzioni dovranno riferirsi a tutti i generi. Eccezionalmente potranno stipularsi distinte convenzioni per la paglia, per la legna e per gli altri combustibili specialmente se ciò sarà riconosciuto economicamente più conveniente.

5. Le convenzioni non dovranno avere durata maggiore di un anno e non dovranno contenere alcuna clausola che accenni a possibilità di proroga.

6. Se l'ammontare presunto delle provviste non supera per tutto il periodo della fornitura le lire ottomila, il deliberamento dovrà aver luogo in seguito a licitazione privata col metodo di cui alla lettera *a*) dell'articolo 100 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Saranno osservate in proposito le norme dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti per le licitazioni ad offerte segrete in seguito ad inviti particolari.

L'approvazione dei contratti è delegata ai comandanti di presidio.

7. Se l'ammontare presuntivo delle provviste supera le lire ottomila, dovrà seguirsi pel deliberamento il metodo del pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete con l'indicazione dei prezzi di base nell'avviso d'asta, a senso dell'art. 87 *a*) del regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

8. Nelle lettere d'invito per la licitazione privata, e negli avvisi d'asta si farà menzione dell'obbligo di stabilire uno o più

magazzini se il comandante del presidio, per l'importanza di questo e per provvedere a bisogni eventuali, lo ritenga necessario.

9. I depositi per concorrere alle provviste, ragguagliati al decimo dell'importo totale della fornitura, sono fatti nella cassa dell'amministrazione incaricata delle formalità dell'appalto.

Avvenuto il deliberamento, l'amministrazione stessa provvede, con le norme date dall'Istruzione sulla stipulazione dei contratti, per la commutazione in deposito definitivo a titolo di cauzione del deposito provvisorio del deliberatario e restituisce agli altri concorrenti i rispettivi depositi.

10. Le truppe che si trovano nelle speciali posizioni di cui all'articolo 5, secondo comma, del regolamento, provvedono i generi ad esse occorrenti mediante acquisti diretti dal commercio, se il mercato del luogo lo consenta.

Se la produzione ed il commercio locale non offrono condizioni favorevoli, si stipulano in precedenza apposite convenzioni per la somministrazione dei generi nei siti ove occorrono.

11. Nel caso di radunata di truppe per manovre, esercitazioni, ecc., degli acquisti è incaricato il commissariato presso le truppe stesse.

In mancanza del commissariato, ogni qual volta le autorità che sopraintendono alla riunione lo ritengono conveniente e le condizioni dei luoghi si prestino, provvede per tutte le truppe il primo corpo che giunge sul posto; diversamente ogni corpo e reparto provvede per proprio conto.

12. Alla costituzione ed al rifornimento dei depositi di mobilitazione provvedono le direzioni di commissariato con apposite convenzioni secondo le istruzioni che riceveranno.

13. I generi devono essere sempre consegnati a spese del fornitore nel luogo ove la truppa è accasermata, accampata, ecc.

La riempitura dei pagliericci è fatta direttamente dalla truppa sotto la sorveglianza di un ufficiale.

14. Verificandosi il caso che la produzione locale non sia sufficiente ad assicurare in un presidio il regolare funzionamento del servizio e quindi i prezzi dei generi siano molto elevati, le autorità incaricate degli acquisti provvedono con acquisti in altri luoghi.

15. La paglia usata rimane di proprietà dell'amministrazione che l'acquista e che può impiegarla per lettiera di quadrupedi o altrimenti utilizzarla. Però quella dei letti da ospedale e da infermeria dovrà essere sempre distrutta.

In nessun caso la paglia usata potrà essere ceduta al fornitore.

16. I consigli d'amministrazione, e presso i distaccamenti i rispettivi comandanti, dànno per la custodia dei generi accettati le norme che le condizioni locali rendono necessarie e stabiliscono se e quale preavviso occorra dare al fornitore per le consegne.

17. Le richieste dei fondi, conformi all'unito modello, saranno compilate al principio di ogni trimestre in base alla forza del trimestre precedente, tenuto conto degli aumenti e delle diminuzioni prevedibili.

Tali richieste saranno trasmesse in duplice esemplare al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione casermaggio e trasporti) in modo che vi giungano entro la prima quindicina del trimestre.

18. Le richieste di anticipazioni pel quarto trimestre dovranno essere regolate in modo che il rendiconto del trimestre stesso si chiuda con un credito verso lo Stato.

Se però, per circostanze impreviste, alla fine del quarto trimestre avanzasse una parte dei fondi anticipati, non se ne dovrà fare versamento in tesoreria per saldare il rendiconto, ma questo si chiuderà in debito e così vi sarà dato corso.

19. L'ufficio di personali militari vari è incaricato di riscuotere per tutte le amministrazioni le anticipazioni per gli acquisti della paglia e dei combustibili.

Esso quindi alla fine del quarto trimestre provvederà mediante operazione di conto corrente ad estinguere il debito di cui al numero precedente ed il Ministero, quanto ai conti verso lo Stato, nel corrispondere a detto ufficio i mandati di saldo collettivi pei corpi rimasti in credito, vi opererà la detrazione corrispondente ai debiti risultati per altri corpi.

20. Le amministrazioni terranno conto in apposito registro di tutte le somme pagate al fornitore allo scopo di accertare alla scadenza del contratto l'esatto ammontare della tassa di registro dovuta su di esso.

21. Nei primi quindici giorni del mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre i consigli di amministrazione trasmetteranno alle direzioni di commissariato una situazione indicante, per ciascuno dei generi acquistati, le quantità, i prezzi parziali, l'importo totale della spesa e se i generi furono prelevati dal fornitore o acquistati dal commercio e in quest'ultimo caso per quale ragione.

ATTO N. 86 DEL 1901 N. . . . DI PROTOCOLLO

(1) . . . . . .

Al Ministero della guerra - Direzione Generale dei servizi amministrativi (Divisione casermaggio e trasporti).

RICHIESTA D'ANTICIPAZIONE

per le spese della paglia e dei combustibili nel . . . trimestre 190...-90...

Per la paglia occorrente per la giacitura . . . L.		
Per i combustibili occorrenti (2) per . . . . . »		
Id. . . . . »		
Id. . . . . »		
Id. . . . . »		
Sono L.		
Si aggiunge o Si deduce il credito o il debito risultante dal rendiconto del trimestre precedente in. . . . . L.		
TOTALE L.		

Diconsi lire . . . . . da pagarsi con mandato esigibile sulla tesoreria centrale di Roma contro quietanza dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, che è delegato a riscuotere la somma.

A . . . . . li 190

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Segretario *Il Membro* *Il Membro* *Il Relatore*

IL PRESIDENTE

(1) Corpo. — (2) Per illuminazione, riscaldamento, cottura del rancio o per altri bisogni.

N. 87. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 126 che stabilisce le norme per la rivocazione dall'impiego degli assistenti locali del genio militare e per la formazione delle relative commissioni di disciplina.** — 28 marzo.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico, art. 175, delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il capo III del regolamento sull'ordinamento dell'amministrazione centrale dello stato, approvato con R. Decreto 23 ottobre 1853, n. 1671;

Visto il R. Decreto 24 gennaio 1856, n. 1359, che regola la formazione ed il procedimento delle commissioni di disciplina per gli impiegati dell'amministrazione centrale della guerra e dei servizi che ne dipendono, modificato dall'art. 2 del successivo R. Decreto 28 giugno 1863, n. 1340;

Visto il R. Decreto 29 luglio 1865, n. 2440, circa l'istituzione del personale civile degli assistenti locali del genio militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rivocazione, applicabile agli assistenti locali del genio militare in forza dell'art. 8 del R. Decreto 29 luglio 1865, n. 2440, ha luogo per decreto ministeriale, su parere di una commissione di disciplina.

Per la convocazione ed il procedimento di tale commissione saranno osservate le norme prescritte dal R. Decreto 24 gennaio 1856, n. 1359, modificato dall'art. 2, lettera *a*, del R. Decreto 28 gennaio 1863, n. 1340.

Art. 2.

La designazione dei membri che dovranno costituire la commissione di disciplina sarà fatta a norma dell'annessa tabella, d'ordine Nostro firmata dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

TABELLA *indicante la composizione delle commissioni di disciplina cui possono andar soggetti gli assistenti locali del genio militare.*

Un colonnello	*Presidente.*
Un tenente colonnello o maggiore	*Membri.*
Un capitano	
Due assistenti locali del genio militare, superiori per classe o per anzianità a quello sottoposto a commissione di disciplina, ed in loro mancanza, due capitani.	

Roma, 28 marzo 1901.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro della guerra
C. DI S. MARTINO.

N. 88. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione per la cavalleria di una coperta sottosella di lana grigio marrone.** — 25 aprile.

È adottata per la cavalleria una coperta sottosella di lana grigio marrone in sostituzione della copertina sottosella da cavalleria (8ª-363) di lana bianca ora regolamentare.

I campioni della nuova coperta saranno distribuiti ai reggimenti di cavalleria ed alla scuola di cavalleria per cura dell'arsenale di costruzione di Torino.

Le copertine di lana bianca possedute dai reggimenti e dalla scuola suddetti, dovranno mantenersi in servizio fino a consumazione.

Le norme da seguirsi per la surrogazione delle copertine di lana bianca, e per la provvista e collaudazione delle coperte di lana grigio marrone, saranno impartite alle amministrazioni interessate dall'ispettorato di cavalleria.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

89

DISPENSA 18ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 4 maggio.

MARZO 31. — Relazione a S. M. il Re e Regi Decreti n. 138 per l'andata in vigore degli articoli 33 e 34 della legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 e n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero, *pag.* 219.
MAGGIO 1. — Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo, *pag.* 224.
» 2. — Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare, *pag.* 226.
» 3. — Spedizioni dei veicoli per ferrovia, *pag.* 226.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **89**. — RECLUTAMENTO. — **Relazione a S. M. il Re e Regi Decreti n. 138 per l'andata in vigore degli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901 e n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero.** — 31 marzo.

SIRE,

Alla legge sull'emigrazione del 31 gennaio 1901 furono aggiunti due articoli, e precisamente gli articoli 33 e 34 con i quali vennero arrecate importanti modificazioni ai testi unici delle leggi di leva di terra e di mare nel senso di concedere maggiori facilitazioni ai cittadini residenti all'estero nell'adempimento dei loro doveri militari.

E così con l'articolo 33 fu stabilito che i cittadini nati e residenti all'estero, in qualsiasi paese, nonchè quelli espatriati in lontane regioni prima di aver compiuto il 16° anno di età e residenti tuttora all'estero al tempo della leva potessero ottenere in tempo di pace di essere dispensati dall'obbligo di compiere il servizio sotto le armi sino a che duri la loro permanenza all'estero e potessero inoltre essere definitivamente dispensati da ogni obbligo di servizio al compimento del 32° anno di età. Durante la dispensa provvisoria i cittadini di cui si tratta possono permanere nel regno per un periodo di due mesi, previo il permesso delle autorità competenti, e possono ottenere altresì che tale permanenza si prolunghi, qualora comprovino di attendere ad un regolare corso di studi

Tutti gli altri cittadini residenti all'estero che non sieno nati all'estero o non sieno espatriati in lontane regioni prima

del compimento del 16° anno di età, potranno veder definiti i loro obblighi di leva per cura delle autorità consolari e dovranno quindi rimpatriare soltanto nel caso che abbiano obblighi di 1ª categoria e soltanto al tempo in cui sarà chiamata alle armi la loro classe di leva.

Con l'articolo 34 si provvede a rendere più facile l'adempimento degli obblighi di leva a coloro che si dedicano al servizio delle missioni, e così agli studenti missionari in istituti del regno o della colonia Eritrea si concede di ritardare la prestazione del servizio sino al compimento del 26° anno di età ed a quelli che si rechino all'estero come missionari si concede il trattamento fatto agli inscritti nati e residenti all'estero sotto debite cautele determinate dal Ministero degli affari esteri.

Ora tutte queste facilitazioni che sono state inspirate al concetto di cementare sempre più i vincoli che legano i cittadini alla patria lontana, non solo debbono essere applicate subito a cominciare dalla classe 1881, che è prossima a cadere in leva, ma debbono anche essere estese a tutti gli altri cittadini residenti all'estero, appartenenti a classi già cadute in leva, affinchè abbiano efficacia di sistemare il passato e di porre tutti i cittadini in regola con le leggi patrie.

Già il Vostro governo, durante la discussione della legge sulla emigrazione, prese impegno dinnanzi al Parlamento che avrebbe proposto alla Maestà Vostra un atto di clemenza a beneficio di coloro che si trovano all'estero in posizione irregolare e noi siamo lieti di mantenere la promessa, presentando alla Vostra Augusta firma due Decreti. Col primo si dà vigore agli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione, senza attendere, di pieno accordo in ciò col Ministero degli affari esteri, la pubblicazione del regolamento che si sta compilando per l'applicazione della legge stessa.

Col secondo la Maestà Vostra concederebbe amnistia sino al 31 dicembre 1903 ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero, dando modo, in casi determinati, di regolare la loro posizione senza rientrare nel regno e concedendo una riduzione di servizio a coloro che debbano rimpatriare per compiere la ferma; e siccome è già in corso l'applicazione di un Decreto di amnistia che la Maestà Vostra si degnò recentemente concedere, così si dispone che per i cittadini residenti all'estero quest'ultimo Decreto non abbia più vigore, essendo sostituito da quello qui annesso più ampio e di più lunga durata.

SIRE,

I provvedimenti che abbiamo l'onore di sottoporre alla Maestà Vostra, sentito il parere del Consiglio dei Ministri, sono come il coronamento delle benevole disposizioni sancite dalla legge.

Voglia la Maestà Vostra degnarsi di approvarli e così sarà manifesto come la madre patria cerchi tutte le vie per stringere sempre più i vincoli che la legano ai figli lontani.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 37 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901;

Considerato che nulla si oppone alla immediata entrata in vigore della legge suddetta, per quanto riguarda le disposizioni contenute negli articoli 33 e 34, relative agli inscritti di leva residenti all'estero ed ai missionari;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901 entreranno in vigore alla data del presente Decreto.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d' Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

PRINETTI.
C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti gli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901;

Considerata la opportunità di porre tutti i cittadini residenti all'estero in condizioni di regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva, secondo le benevole disposizioni contenute nella precitata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia alle condizioni di cui al seguente articolo:

a) ai renitenti ed agli omessi di leva residenti all'estero nati negli anni sino al 1880 incluso;

b) ai militari residenti all'estero stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma anteriormente al 26 marzo 1901 (data della chiamata generale della classe 1880);

c) ai militari residenti all'estero stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'art. 131 della legge sul reclutamento dell'esercito ed ai militari mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegna anteriormente al 26 marzo 1901 (data della chiamata generale della classe 1880).

Art. 2.

I renitenti, omessi, disertori e mancanti di cui all'articolo precedente per essere ammessi all'amnistia dovranno non più tardi del 31 dicembre 1903 regolare la loro posizione avanti alle regie autorità diplomatiche e consolari, in base alle disposizioni degli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901.

Coloro che risulteranno obbligati a compiere la ferma saranno ammessi all'amnistia, soltanto quando rientrino nel Regno per compiere il servizio di cui al seguente articolo 4 non più tardi del 31 marzo 1904.

Questo termine è prorogato sino al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui compiono il ventesimosesto anno di età per coloro che provino di trovarsi nelle condizioni di cui agli articoli 118 e 120 della legge sul reclutamento.

Potranno invece essere ammessi all'amnistia senza rientrare nel Regno purchè regolino la loro posizione nel termine e nei modi di cui sopra:

a) coloro che sieno dichiarati inabili al servizio militare nei modi che saranno stabiliti per la esecuzione dei citati articoli della legge sulla emigrazione;

b) coloro che pel numero avuto in sorte nella estrazione debbono essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata alla leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria;

c) coloro che sieno dispensati tanto provvisoriamente che definitivamente dal presentarsi alle armi, in base ai succitati articoli di legge;

d) quelli che, pur avendo obbligo di compiere la ferma, chiedano di farsi surrogare da un fratello che sia assegnato od abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e sieno riconosciuti ammissibili a tale surrogazione;

e) quelli che, pur avendo obbligo di compiere la ferma, raggiungano od abbiano raggiunto il 39° anno di età al 31 dicembre 1904.

Art. 3.

Gli articoli 1, 2, 3 del Nostro Decreto 11 novembre 1900, n. 369 continueranno ad aver vigore soltanto per i renitenti, gli omessi, i disertori ed i mancanti ivi contemplati che non risiedano all'estero.

Continuerà però ad aver vigore il comma *a*) ed il penultimo capoverso dell'art. 3 per i disertori residenti all'estero, i quali potranno essere ammessi all'amnistia nei modi indicati dal Decreto stesso.

Art. 4.

Coloro che dopo aver regolato la loro posizione dinnanzi alle regie autorità diplomatiche e consolari, si rechino in Italia per compiere la ferma, saranno inviati in congedo illimitato dopo un solo periodo d'istruzione, purchè appartengano per età a classi di leva per intiero congedate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino
E. Morin
F. Cocco-Ortu.

Il Ministero si riserva di pubblicare quanto prima apposite istruzioni per l'applicazione dei succitati Regi Decreti.

N. **90**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo.** — 1° maggio.

È istituito un *Libretto di riconoscimento* per gli ufficiali in congedo di tutte le categorie che, essendo in abito civile, abbiano in qualsiasi circostanza bisogno di far identificare le loro qualità ed il loro grado.

Il *Libretto di riconoscimento* si compone:

1° di una copertina di pelle portante all'esterno la leggenda:

R. Esercito italiano — Ufficiali in congedo

ed il numero d'ordine del libretto, e, nell'interno, la fotografia del titolare, in abito civile, perfettamente rassomigliante.

Sulla fotografia è impresso il bollo a secco del Ministero e vi è anche applicata una marca speciale su cui è indicato il numero del libretto ed è apposta dal titolare la propria firma;

2° di un biglietto fisso a cartoncino, sul quale sono indicati il numero d'ordine del libretto, il casato, il nome, il grado del titolare, la categoria (posizione ausiliaria, complemento, milizia territoriale, riserva), il reggimento, distretto ecc. cui l'ufficiale è effettivo.

Gli ufficiali in congedo, che desiderano il *Libretto di riconoscimento*, devono farne domanda e presentare la loro fotografia:

a) ai comandi di corpo d'armata, gli ufficiali generali;

b) ai comandi di divisione, gli ufficiali superiori;

c) ai comandi dei corpi, depositi, distaccamenti o uffici centri di mobilitazione, gli ufficiali inferiori che vi sono effettivi od

assegnati, quando risiedono nel territorio compreso nella giurisdizione di quella autorità;

d) ai corpi ai quali trovansi temporaneamente a prestare servizio, tutti gli ufficiali richiamati;

e) ai comandi dei distretti, tutti gli altri ufficiali inferiori.

Le autorità militari che ricevono tali domande, accertata l'identità personale dei richiedenti, faranno a loro volta richiesta dei libretti all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, mandandogli le fotografie degli interessati, sul dorso delle quali sarà chiaramente indicato il nome, cognome, grado e categoria di ciascun ufficiale.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari varî trasmetterà i libretti all'autorità richiedente, la quale ne darà ricevuta.

L'ufficiale interessato deve apporre la propria firma tanto sulla marca quanto sul cartoncino fisso alla presenza dell'autorità che gli consegna il libretto.

Le autorità militari predette sono responsabili dell'accertamento della identità personale degli ufficiali, ai quali consegnarono i libretti, ed all'uopo ne vistano la firma sul cartoncino fisso.

Il libretto di riconoscimento deve essere conservato con cura e considerato come un documento assolutamente personale.

Nel caso di smarrimento di un libretto, l'utente dovrà subito farne rapporto all'autorità militare da cui dipende per fatto di residenza, e questa prontamente ne informerà il Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministrativi), indicandogli il numero del libretto, il nome, cognome e grado del titolare non che le circostanze dello smarrimento esposte dall'utente.

Il Ministero della guerra darà eventualmente ordine per la sostituzione del libretto smarrito.

Allorchè l'ufficiale verrà, per qualsiasi causa, tolto dai ruoli, il libretto a lui intestato dovrà essere ritirato dalle autorità militari predette, le quali, consegnata la fotografia al titolare od alla famiglia, lo restituiranno all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari, che lo annullerà.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari terrà un conto speciale per la distribuzione dei libretti di riconoscimento.

Esso addebiterà di volta in volta il valore dei libretti e dei rispettivi cartoncini fissi (L. 1,30 il libretto e centesimi 5 il

cartoncino) alle amministrazioni dei corpi che ne fecero richiesta.

All'atto della consegna del libretto, l'ufficiale interessato dovrà pagarne l'importo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **91**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Esame preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare** — 2 maggio.

In relazione alle disposizioni emanate con l'*Atto* 144 del 1900, questo Ministero determina che, i sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare non possano esperimentare più di due volte l'esame preliminare stabilito per poter concorrere a detto impiego, e che l'intervallo di tempo, tra l'uno e l'altro esame, non debba essere superiore ad un anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **92**. — TRASPORTI. — **Spedizioni dei veicoli per ferrovia**. — 2 maggio.

Le amministrazioni militari che eseguiscono spedizioni di veicoli devono, d'ora innanzi, specificare sul documento di trasporto o nella nota descrittiva che, se occorra, vi si deve annettere, tutte le parti accessorie dei veicoli stessi, delle quali è cenno nel regolamento del luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 sui trasporti militari per ferrovia.

Tale prescrizione dovrà osservarsi sia che le spedizioni vengano fatte *direttamente*, cioè con richiesta modello *C* od *H*, sia che vengano commesse alle società ferroviarie *assuntrici dei trasporti militari extraferrovia* colla richiesta di spedizione modello 444 o con quella 445.

Di ciò le autorità militari faranno prendere nota a fianco del § 33 del regolamento precitato e del n. 22 dell'istruzione per l'applicazione del contratto 20 agosto 1898 pei trasporti militari extraferrovia (*Atto* 47 del 1899).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 19ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'11 maggio.

MARZO 31. — R. Decreto n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero, *pag.* 227.

MAGGIO 5. — Legge n. 151 per autorizzazione di spese straordinarie militari per il sessennio dal 1900-901 al 1905-906, *pag.* 230.

» 7. — Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, d'artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta, *pag.* 234.

» 7. — Aggiunta all'*Atto* 106 del 1898 riflettente la dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio (ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa), *pag.* 234.

» 8. — Adozione della vettura per malati, *pag.* 234.

» Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria, *pag.* 235.

» [illegible]oni di massima, *pag.* 236.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **93**. — RECLUTAMENTO. — **R. Decreto n. 139 per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero**. — 31 marzo.

Nella pubblicazione sul *Giornale militare* del R. Decreto 31 marzo 1901, n. 139, per amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all' estero, che fa parte dell' *Atto* 89 del corrente anno, si sono verificati alcuni errori ed omissioni e per conseguenza il Ministero crede opportuno di ripubblicare per intero il detto R. Decreto, avvertendo che deve considerarsi come non avvenuta la pubblicazione del R. Decreto di cui trattasi fatta a pagina 222 e seguenti del *Giornale militare*.

Il Ministro — C. di S. Martino.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visti gli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901;

Considerata la opportunità di porre tutti i cittadini residenti all'estero in condizioni di regolare la loro posizione di fronte agli obblighi di leva, secondo le benevole disposizioni contenute nella precitata legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

14 MAG. 01

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, della marina e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa amnistia alle condizioni di cui al seguente articolo:

a) ai renitenti ed agli omessi di leva residenti all'estero nati negli anni sino al 1880 incluso, se appartentti alla leva di terra, sino al 1879 incluso, se appartenenti alla leva di mare;

b) ai militari residenti all'estero stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi della rispettiva classe di leva per compiere la ferma anteriormente al 26 marzo 1901 (data della chiamata generale della classe 1880) se appartenenti al R. esercito, ovvero anteriormente al 31 dicembre 1900 se appartenenti al Corpo Reale equipaggi;

c) ai militari residenti all'estero stati denunciati disertori perchè non risposero alla chiamata alle armi fatta in applicazione dell'art. 131 della legge sul reclutamento dell'esercito; ovvero dell'art. 90 della legge sul reclutamento dell'armata; come pure ai militari dell'esercito mancanti alla chiamata alle armi per istruzione o per rassegne anteriormente al 26 marzo 1901 (data della chiamata generale della classe 1880).

Art. 2.

I renitenti, omessi, disertori o mancanti di cui all'articolo precedente per essere ammessi all'amnistia dovranno non più tardi del 31 dicembre 1903 regolare la loro posizione avanti alle regie autorità diplomatiche o consolari, in base alle disposizioni degli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione del 31 gennaio 1901.

Coloro che risulteranno obbligati a compiere la ferma saranno ammessi all'amnistia soltanto quando rientrino nel Regno per compiere il servizio di cui al seguente articolo 4 non più tardi del 31 marzo 1904 se inscritti della leva di terra o militare dell'esercito; non più tardi del 31 dicembre dello stesso anno se inscritti nella leva di mare o militari del Corpo Reale equipaggi.

Questi termini sono rispettivamente prorogato fino al 31 marzo e al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui compiono il 26° anno di età, per coloro che provino di trovarsi

nelle condizioni di cui negli articoli 118 e 120 della legge sul reclutamento dell'esercito, ovvero agli articoli 43 e 81 della legge sul reclutamento dell'armata.

Potranno invece essere ammessi all'amnistia senza rientrare nel Regno purchè regolino la loro posizione nei termini e nei modi di cui sopra:

a) coloro che sieno dichiarati inabili al servizio militare nei modi che saranno stabiliti per la esecuzione dei citati articoli della legge sulla emigrazione;

b) coloro che pel numero avuto in sorte nella estrazione debbono essere assegnati alla seconda categoria, ovvero trovavansi al tempo della chiamata della leva della loro classe nella condizione di aver diritto all'assegnazione alla 3ª categoria;

c) coloro che siano dispensati, tanto provvisoriamente che definitivamente dal presentarsi alle armi, in base ai succitati articoli di legge;

d) quelli che, pur avendo obbligo di compiere la ferma, chiedano di farsi surrogare da un fratello che sia assegnato od abbia diritto all'assegnazione alla 3ª categoria e sieno riconosciuti ammissibili a tale surrogazione;

e) quelli che, pure avendo obbligo di compiere la ferma, raggiungano od abbiano raggiunto il 39° anno di età al 31 dicembre 1904.

Art. 3.

Gli articoli 1, 2, 3 del Nostro Decreto 11 novembre 1900, n. 369, continueranno ad avere vigore soltanto per i renitenti, gli omessi, i disertori ed i mancanti ivi contemplati che non risiedano all'estero.

Continuerà, però, ad avere vigore il comma *a*) ed il penultimo capoverso dell'articolo 3 per i disertori residenti all'estero i quali potranno essere ammessi all'amnistia nei modi indicati dal decreto stesso.

Art. 4.

Coloro che, dopo aver regolato la loro posizione dinnanzi alle regie autorità diplomatiche e consolari, si rechino in Italia per compiere la ferma, se appartengono per età a classi di leva già per intiero congedate, saranno inviati:

a) in congedo illimitato dopo un solo periodo d'istruzione, se ascritti alla leva di terra;

b) in licenza illimitata in attesa del congedo, dopo un anno di servizio nel Corpo Reale equipaggi se ascritti alla leva di mare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi 31 marzo 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. Morin.
Cocco-Ortu.

N. **94.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 151, per autorizzazione di spese straordinarie militari per il sessennio finanziario dal 1900-901 al 1905-906.** — 5 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni delle leggi per le spese straordinarie del bilancio della guerra anteriori alla presente legge, cessano di avere effetto nelle parti concernenti gli stanziamenti sugli stati di previsione del 1900-901 e successivi, e sono sostituite dai provvedimenti della presente legge.

Art. 2.

Nei capitoli della parte straordinaria dello stato di previsione del Ministero della guerra, di ciascuno degli esercizi 1900-901 e successivi, fino al 1905-906 incluso, sarà stanziata una somma annua complessiva non minore di 16 milioni alla quale si aggiungeranno, colle condizioni indicate all'articolo 9, le somme equivalenti al ricavato delle alienazioni di cui all'articolo 5.

Art. 3.

La somma non minore dei 16 milioni, di cui all'articolo 2, sarà ripartita fra i capitoli ivi indicati per ogni esercizio con la legge del bilancio e sarà commisurata in guisa che lo stato

di previsione annuale del Ministero della guerra comprese le pensioni e dedotte:

a) le spese delle truppe all'estero;

b) le partite di giro;

non ecceda la somma di lire 275 milioni, alla quale sarà aggiunta quella ricavata dalle alienazioni di cui all'articolo 5.

Art. 4.

Gli stanziamenti relativi alla parte straordinaria del bilancio sono i seguenti:

	Stanziamenti 1900-901
Capitolo 43. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (spesa ripartita) . . . . . L.	2,000,000
Capitolo 44. Carta topografica generale d'Italia (spesa ripartita) . . . . . »	90,000
Capitolo 45. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita) . . . . . »	700,000
Capitolo 46. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita) . . . . »	800,000
Capitolo 47. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita) . . . . . »	500,000
Capitolo 48. Lavori a difesa delle coste (spesa ripartita) . . . . . »	600,000
Capitolo 49. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (spesa ripartita) . . . . »	1,000,000
Capitolo 50. Fortificazioni di Roma (spesa ripartita) . . . . . »	200,000
Capitolo 51. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (spesa ripartita) . . . . . »	1.000,000
Capitolo 52. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (spesa ripartita) . . . . . »	8,000,000
Capitolo 54. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (spesa ripartita) . . »	800,000
Capitolo 55 *bis*. Materiale per la brigata ferrovieri (spesa ripartita) . . . . . »	324,000
L.	16.014,000

Gli stanziamenti relativi alla parte straordinaria del bilancio sono i seguenti:

	Stanziamenti 1901-902
Capitolo 46. Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi (spesa ripartita) . . . . . L.	2,000,000
Capitolo 47. Carta topografica generale d'Italia (spesa ripartita) . . . . . »	90,000
Capitolo 48. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (spesa ripartita) . . . . . »	500,000
Capitolo 49. Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi (spesa ripartita). . . . . »	600,000
Capitolo 50. Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (spesa ripartita) . . . . . »	500,000
Capitolo 51. Lavori a difesa delle coste (spesa ripartita) . . . . . »	500,000
Capitolo 52. Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato (spesa ripartita) . . . . »	750,000
Capitolo 53. Fortificazioni di Roma (spesa ripartita) . . . . . »	200,000
Capitolo 54. Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto (spesa ripartita) . . . . . »	750,000
Capitolo 55. Fabbricazione di materiale d'artiglieria da campagna e relativo trasporto (spesa ripartita) . . . . . »	9,000,000
Capitolo 57. Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi (spesa ripartita) . . »	800,000
Capitolo 59. Materiale per la brigata ferrovieri (spesa ripartita) . . . . . »	324,000
L.	11,014,000

Art. 5.

Il governo del Re è autorizzato ad alienare le opere fortilizie, gli immobili, i terreni, le armi, i materiali posseduti dall'amministrazione della guerra, riconosciuti non più necessari alla difesa nazionale, ed ai bisogni dell'esercito.

Le opere fortilizie, gli immobili ed i terreni, fino a che non saranno alienati, non saranno soggetti ad espropriazione per pubblica utilità.

Art. 6.

Gli elenchi degli immobili indicati all'art. 5 saranno approvati colle leggi del bilancio.

Le norme delle alienazioni saranno approvate con Regio decreto, previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 7.

La somma ricavata dalle alienazioni di cui agli articoli 5 e 6 sarà versata in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nella categoria « Movimento di capitali » del bilancio dell'entrata.

Art. 8.

Degli stanziamenti non minori di 16 milioni di cui all'articolo 2 una somma complessiva non inferiore a L. 60 milioni sarà destinata al rinnovamento di tutta l'attuale artiglieria campale.

Il reparto per specialità della rimanente parte della somma risultante dai suddetti stanziamenti sarà fatto con decreto reale.

Art. 9.

In ciascun esercizio finanziario successivo al 1899-900, con decreto del ministro del tesoro, saranno assegnate ai capitoli di cui all'art. 2 quelle somme, provenienti dalle alienazioni, che il Ministro della guerra ravviserà opportuno.

Tali somme non dovranno, nella loro totalità, oltrepassare gli incassi effettivamente eseguiti dalla tesoreria per effetto degli articoli 5, 6 e 7.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
Wollemborg.
E. di Broglio.

N. **95**. — AVANZAMENTO. — **Esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta.** — 7 maggio.

Nell'*Atto* 68 del 1900 è introdotta la seguente variante:

N. 10, capoverso 2°, *cancellare le parole*: « Le carte occorrenti, ecc. » fino al termine del capoverso, *e sostituire*: « Qualora, per lo svolgimento del tema di geografia, il Ministero creda di concedere il sussidio di carte o di schizzi, trasmette esso medesimo le carte o gli schizzi occorrenti insieme coi relativi temi ». *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **96**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Aggiunta all'*Atto* 106 del 1898 riflettente la dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio (ufficiali in posizione ausiliaria, di complemento, di milizia territoriale, di riserva, in disponibilità, in aspettativa).** — 7 maggio.

Questo Ministero, nell'intento di ottenere una più sicura applicazione del disposto dal § 20 dell'istruzione per le matricole del R. esercito, determina che sia apportata la sottoindicata aggiunta all'*Atto* 106 del 1898 (già modificato con *Atto* 84 del 1899 ed a cui si riferisce, come suo complemento, l'*Atto* 95 del 1899):

Dopo il n. 7, *aggiungere*:

7bis) Gli ufficiali in congedo parteciperanno inoltre al comando che li ha a ruolo, e con le modalità accennate al numero precedente, la loro qualità di impiegato civile dello Stato e le successive variazioni d'impiego per cambi o promozioni.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **97**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione della vettura per malati.** — 8 maggio.

Il Ministero, sentito il parere degli ispettorati competenti, ha adottato ed introdotto in servizio la

VETTURA PER MALATI

in sostituzione dell'attuale *carro per malati* (II-96).

I particolari di costruzione del suddetto veicolo saranno determinati dagli appositi sunti descrittivi da pubblicarsi nell'*Atlante del materiale d'artiglieria*.

Gli attuali carri per malati saranno conservati in servizio fino a consumazione. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **98**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria**. — 9 maggio.

Sono approvate le sottoindicate aggiunte e varianti all'istruzione sui lavori da zappatore per la cavalleria (edizione 1895):

Pag. 4, n. 9, ultimo alinea. *Alle parole*: corrispondente a $^1/_2$, *sostituire*: corrispondente a $^1/_4$.

Pag. 170, n. 192. Alla fine, *aggiungere*: ; 3° del cofanetto per cartocci e della cassettina per micce.

Pag. 174. *Cancellare* il secondo ed il terzo alinea, e *sostituire*:

« 194.bis *Cofanetto per cartocci e cassettina per micce.* — Ogni reggimento ha un cofanetto per cartocci ed una cassettina per micce. Il cofanetto di legno, rivestito internamente di feltro, è diviso in quattro scompartimenti di cui ciascuno può contenere otto cartocci; la cassettina è di legno verniciato ad olio.

Servono per la conservazione, in tempo di pace, rispettivamente di 24 cartocci di gelatina e di 30 micce con inneschi da distribuire in caso di mobilitazione agli squadroni per formare la dotazione da caporale zappatore.

Nei reggimenti destinati a costituire squadroni di milizia mobile, il cofanetto e la cassettina servono pure per la conservazione dei cartocci e delle micce assegnati a detti riparti.

194.ter Le cassette ferrate, i cofanetti e le cassettine sono conservati in tempo di pace dal reggimento in locali appositamente designati.

In caso di mobilitazione ogni aiutante maggiore riceve in consegna una cassetta n. 1 ed una n. 2 complete, da portarsi, nel modo già descritto, sopra una delle carrette di squadrone di ciascuno dei $^1/_2$ reggimenti, e sopra quella del comando di reggimento.

In caso di partenza del $^1/_2$ reggimento per distaccamento non destinato a rientrare alla sede del corpo per avvenuta mobilitazione, l'aiutante maggiore riceve in consegna le cassette n. 1 e n. 2 assegnate a detto $^1/_2$ reggimento.

I cartocci di gelatina e le relative micce, destinate agli squadroni di milizia mobile della Sicilia e della Sardegna sono conservati in tempo di pace rispettivamente presso il distaccamento di cavalleria di Palermo e presso il distretto militare di Cagliari, i quali a tal uopo sono pure provvisti di un cofanetto per cartocci e di una cassettina per micce.

Le cassette ferrate, i cofanetti, le cassettine e gli esplosivi sono ceduti dai reggimenti che cambiano guarnigione ai corpi subentranti. »

Pag. 174, n. 195:

riga 8ª del numero, *dopo le parole:* mezzo reggimento, *inserire:* « o anche, se del caso, al comandante del reggimento. »

riga 9ª, *alle parole:* In quest'ultimo caso, *sostituire:* « In questi ultimi due casi. »

riga 10ª, *sopprimere le parole:* « del mezzo reggimento. »

Pag. 175. Alla fine del n. 195, *aggiungere a capo:*

« I vuoti verificatisi nelle dotazioni degli esplosivi e relativi attrezzi degli squadroni e dei mezzi reggimenti sono riempiti al più presto con prelevamenti fatti dalle cassette n. 1 e 2 portate dal carreggio del comando del reggimento, le quali possono pure servire, come sopra si è detto, a provvedere direttamente qualche riparto di una maggior quantità di esplosivi senza ricorrere alla dotazione degli altri squadroni o dei mezzi reggimenti.

In simili casi, qualora per speciali circostanze i materiali esplosivi in più delle normali dotazioni non potessero essere trasportati con le relative cassette o borse per cartocci, si deve provvedere a adatto mezzo e opportune modalità di trasporto conformi alle norme del n. 187 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

11.

Differenze nel prelevamento delle razioni caffè e vino. — Nell'applicazione del § 886 del regolamento d'amministrazione, quando accada che nelle razioni viveri risultate prelevate in più entri anche il caffè o vino, questo, se nel giorno dopo non si debba distribuire caffè o vino, sarà consumato in più nella distribuzione generale della giornata; se, per contro, sia stabilito che nel giorno successivo debba pure essere distribuito caffè o vino, questo sarà conservato come le altre derrate, per prelevarne poi altrettanto di meno nel giorno susseguente.

Nel primo caso le differenze in più per le distribuzioni caffè o vino saranno abbandonate a carico della massa rancio. (*Div. Assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 20ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 18 maggio.

BIBLIOTECA RAZ. ROMA

MAGGIO 15. — Acquisto delle pubblicazioni regolamentari, *pag.* 237.
» 16. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna, *pag.* 238.

Atto N. **99**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acquisto delle pubblicazioni regolamentari**. — 15 maggio.

Essendosi riconosciuta la convenienza di introdurre alcune modificazioni nei procedimenti per la provvista delle pubblicazioni regolamentari, allo scopo di renderne più sollecita la spedizione ai corpi, all'*Atto* 183 del 1896, sono fatte le seguenti varianti:

Al n. 1 *aggiungere*, come terzo comma:

« Insieme ad ogni richiesta viene trasmessa altresì la corrispondente contromatrice, nella quale sono del pari indicate tutte le pubblicazioni che si domandano ».

Al n. 2 *è sostituito* il seguente:

« 2. Provveduto per l'acquisto delle pubblicazioni, l'ufficio d'amministrazione di personali militari vari ne disporrà la spedizione ai corpi richiedenti, includendo nel pacco la contromatrice della richiesta, sulla quale saranno depennate quelle pubblicazioni che non possono spedirsi, indicandone la ragione ».

Il Ministero si riserva di provvedere per le necessarie modificazioni al mod. 310 (*Richiesta di pubblicazioni regolamentari*) in occasione della prima ristampa.

Frattanto i corpi ed uffici militari continueranno a far uso, sino a consumazione, dei moduli attuali, avvertendo però che le richieste dovranno essere compilate e trasmesse in duplice copia (annullando la matrice del secondo foglio), una delle quali servirà poi da contromatrice.

Il Ministro — C. di S. Martino.

ERRATA-CORRIGE.

Atto 94, pag. 232. — Il totale degli stanziamenti relativi alla parte straordinaria pel 1901-902, *invece di*: lire 11,014,000, *dev'essere*: lire 16,014,000.

Il numero della decisione di massima inserta nella dispensa 19ª, a pag. 236 *invece di*: 11, *dece essere*: 12.

N. **100**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna**. — 16 maggio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente per le istruzioni sottoseguate le serie di aggiunte e varianti per ciascuna di esse a fianco indicate:

a) *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, M. 80/98* (edizione 1899) — 4ª serie;

b) *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo* (edizione 1897) — 5ª serie;

c) *Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna* (edizione 1898) — 5ª serie;

d) *Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna* (Parte 1ª, edizione 1899) — 5ª serie.

I comandi corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta, quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. S. DI MARTINO

DISPENSA 21ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 25 maggio.

BIBLIOTECA A. E. ROMA VITTORIO EMANUELE

MAGGIO 21. — Computo dei prezzi di trasporto sulle ferrovie, *pag.* 239.
» 21. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896, *pag.* 239.
» 23. — Modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena ed al regolamento per il servizio territoriale, *pag.* 240.
» 24. — Pubblicazione di specchi di caricamento della lasca di sanità e delle sezioni di sanità, *pag.* 240.
» 24. — Modificazioni alle istruzioni amministrative per le truppe in Cina, *pag.* 242.
» 25. — Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) — al regolamento sull'uniforme — all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°) *pag.* 243.

Atto N. **101**. — TRASPORTI. — **Computo dei prezzi di trasporto sulle ferrovie.** — 21 maggio.

Le linee esercitate dalla Società per le strade ferrate del Mediterraneo e da quella per le strade ferrate Meridionali (rete Adriatica), alle quali, giusta l'*Atto* 59 del corrente anno, non è applicabile la legge 29 marzo 1900, n. 101, concernente gli aumenti del tre e dell'uno per cento dell'imposta erariale sui prezzi di trasporto a grande e piccola velocità, sono le seguenti:

Roma-Albano-Anzio-Nettuno;
Roma-Ronciglione-Viterbo;
Varese-Porto Ceresio;
Bardonecchia confine (Modane transito)-Modane stazione;
Cerignola stazione-Cerignola città;
Ofantino-Margherita di Savoia;
Peri-Ala.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **102**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896.** — 21 maggio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la nona serie di aggiunte e varianti all'istruzione sopracitata.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del detto fascicoletto quanto loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a

proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della pubblicazione è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **103**. — DISCIPLINA MILITARE — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena ed al regolamento pel servizio territoriale.** — 23 maggio.

Con R. Decreto 25 aprile 1901 sono state approvate e verranno prossimamente pubblicate in fascicolo a parte talune aggiunte e varianti al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena, ed al regolamento pel servizio territoriale (edizione 1899).

I comandi, corpi, uffici, ecc., si provvederanno di tante copie del predetto fascicolo quanti sono gli esemplari del regolamento pel servizio territoriale che devono avere in carico giusta il disposto dell'*Atto* 148 del 1899.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene per proprio conto, dovranno esser fatte a norma del disposto dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di cent. 20.

Per effetto della nuova pubblicazione, s'intenderanno abrogati la Circolare e gli *Atti* sottoindicati, le cui disposizioni vengono ora ad essere comprese nel regolamento pel servizio territoriale: Circolare 14 del 1900; *Atti* 490, 549, 550, 553, 556, della *Raccolta* e 30 del 1894, 107 del 1895, 25 e 191 del 1897, 100 del 1898, 247 del 1900, e 4, 6, 7 e 41 del 1901.

Rimane poi inteso che devono intendersi aboliti anche gli *Atti* indicati qui di seguito, le cui disposizioni figurano esse pure nel regolamento pel servizio territoriale: 582 della *Raccolta*, 112 del 1894, 258 del 1897, 108 e 247 del 1898, 9 e 25 del 1899.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **104**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Pubblicazione di specchi di caricamento della tassa di sanità e delle sezioni di sanità.** — 24 maggio.

Con la data marzo 1901 sono stati ripubblicati gli specchi indicanti il caricamento regolamentare delle seguenti unità sanitarie;

Specchio n. 1. — Tasca di sanità;
Specchio n. 7. — Carretta di sanità;
Specchio n. 8. — Carro di sanità;
Specchio n. 9. — Carro per feriti;
Specchio n. 10. — Riparto da montagna delle sezioni di sanità;
Specchio n. 11. — Carrette da battaglione assegnate alle sezioni di sanità di fanteria e da montagna;
Specchio n. 12. — Carro da trasporto assegnato alla sezione di sanità di cavalleria.

Tali specchi sostituiranno gli altri analoghi dei quali fu annunziata la pubblicazione con gli *Atti* 178 del 1896 e 120 del 1897, e saranno distribuiti gratuitamente a cura dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari. Le amministrazioni che hanno in carico qualcuna delle dotazioni sanitarie, alle quali i predetti specchi si riferiscono, rivolgeranno la richiesta del relativo specchio al predetto ufficio nella seguente misura:

per ogni tasca di sanità . . . . . copie 1
per ogni carro o carretta di sanità . . . . . » 2
per ogni carro per feriti . . . . . » 1
per ogni riparto da montagna delle sezioni di sanità . . . . . » 6
per ognuna delle carrette da battaglione di sezione di sanità . . . . . » 1

Gli specchi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 sono pure stati stampati riuniti in un unico volume; e tanto di tale volume, quanto dello specchio n. 1, a cura del predetto ufficio sarà fatta la distribuzione gratuita ai seguenti comandi e direzioni nel numero sottoindicato:

ad ogni comando di corpo d'armata e di divisione copie 1
ad ogni direzione di sanità . . . . . » 2
ad ogni ospedale principale alla sede del corpo d'armata (per gli uffici di maggiorità e d'amministrazione e per la farmacia) . . . . . » 6
ad ogni altro ospedale principale e succursale ed alla farmacia centrale militare . . . . . » 3
alla scuola d'applicazione di sanità militare . . . » 20

Fatta la distribuzione, le copie rimaste esuberanti saranno tenute in deposito dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari per le future richieste.

Quando però le richieste siano fatte per uso particolare o per sostituire copie guaste per incuria o smarrite, i richiedenti do-

vranno corrispondere l'importo del prezzo seguente per ogni copia degli specchi e del volume:

Specchio n. 1 . . . . . L. 0,10,
Specchio » 7 . . . . . » 0,30,
Specchio » 8 . . . . . » 0,25,
Specchio » 9 . . . . . » 0,15,
Specchio » 10 . . . . . » 0,25,
Specchio » 11 . . . . . » 0,15,
Specchio » 12 . . . . . » 0,15,
Volume contenente gli specchi n. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 - L. 0,85.

Le autorità che hanno in consegna l'appendice al tomo II dell'istruzione per la mobilitazione del R. esercito faranno sostituire la data di pubblicazione (marzo 1901) a quella che si trova inscritta nell'ultima colonna dell'appendice stessa in corrispondenza di ciascuno degli specchi:

Specchio n. 1 a pag. 21,
Specchio » 7 » 9,
Specchio » 8 » 11,
Specchio » 9 » 11,
Specchio » 10 » 18,
Specchio » 11 » 8,
Specchio » 12 » 8,

e cancellare la nota a piè di pagina, riferentisi agli specchi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

Gli specchi delle edizioni abrogate saranno distrutti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **105**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **Modificazioni alle istruzioni amministrative per le truppe in Cina**. — 24 maggio.

Alle *Istruzioni amministrative per le truppe in Cina* 20 dicembre 1900 (*Atto* 3 del 1901) sono fatte le seguenti modificazioni:

§ 48. — Dopo questo paragrafo *è aggiunto il seguente*:

« § 48bis. Gli ufficiali e gli uomini di truppa possono pure depositare nelle casse dei riparti, onde assicurarne la custodia, danaro proprio, per ritirarlo dalle casse stesse ogni qualvolta ne abbisognino secondo le speciali disposizioni che verranno date dal comandante delle truppe.

I depositi resteranno infruttiferi, e le restituzioni verranno fatte nella stessa valuta nella quale i depositi furono eseguiti.

Ad ogni militare depositante sarà rilasciato apposito libretto, sul quale si noteranno di volta in volta le somme de-

positate o ritirate, stabilendo per ogni operazione l'esatta rimanenza.

Agli uomini che abbiano da rimpatriare dovrà in ogni caso essere rimborsato, prima della partenza, il credito risultante dai rispettivi libretti, che verranno così estinti. »

§ 75. — *Aggiuntovi il comma seguente*:

« L'ufficiale incaricato della tenuta dei conti del comando dovrà pure provvedere, quanto ai carabinieri reali, per l'iscrizione sui loro libretti personali delle somme da accreditare e addebitare alle masse individuali, e sistemarne poi il conto al termine di ciascun trimestre. »

§ 140. — *Togliere* l'asterisco *e cancellare* la nota corrispondente a piè di pagina.

§ 196. — *Aggiuntovi il comma seguente*:

« Per gli uomini che vengano ricoverati in ospedali esteri non dovrà essere conteggiato l'assegno-retta sul corrispondente rendiconto generale, ma si comprenderà nel rendiconto speciale di cui al successivo art. 34 la spesa di ricovero effettivamente rimborsata agli stessi ospedali. »

§ 216. — *Aggiungere a questo paragrafo il comma seguente*:

« I pagamenti ai destinatari delle somme rilasciate dai militari in Cina, comprese le somme depositate a favore di se stessi, saranno sempre fatti in valuta ordinaria, qualunque sia la specie di moneta che i militari abbiano versata in cassa. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **106**. — DISCIPLINA MILITARE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali (*Atto* 672 della *Raccolta*) — al regolamento sull'uniforme — all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°).** — (Con 4 tavole di disegno) (1). — 24 maggio.

Questo Ministero determina che siano adottati i seguenti nuovi oggetti di divisa per ufficiali e di bardatura per cavalli di ufficiali.

Per ufficiali di cavalleria:

Pendagli da cinturino per sciabola;

Dragona di cuoio;

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

Bandoliera per tenuta ordinaria e di marcia;
Correggiuola e fondina per pistola a rotazione;
Sella d'ordinanza.

Per ufficiali di artiglieria:

Bandoliera per tenuta ordinaria e di marcia.

Determina pure che le nuove bisacce da sella, per ufficiali di cavalleria, siano adottate, e portate con la bardatura di marcia, anche dagli ufficiali del corpo di stato maggiore, in sostituzione delle attuali tasche da sella che rimarranno in uso soltanto con la grande bardatura; e lascia in facoltà degli ufficiali montati di far uso, in sostituzione della relativa copertina sottosella, di un feltro della stessa forma e dimensioni e ugualmente guernito.

In ordine a tale determinazione, sono apportate le seguenti varianti:

A) All'*Atto* 672 della *Raccolta*.

N. 47. *Aggiungere in fine*:

« Può essere sostituita da un feltro della stessa forma e colore, e ugualmente guernito. »

N. 48. *Sostituire*:

« 48. Con la bardatura di marcia, si fa uso della sella inglese; della briglia di cuoio nero; della gualdrappa di panno turchino, o feltro corrispondente, e delle tasche da sella.

Queste sono di cuoio naturale, conforme al modello disegnato nella figura 15ª bis, e devono essere appese ed assicurate alla parte anteriore della sella ».

§ 46. All'attuale intestazione, *sostituire*: « Sciabola, pendagli da cinturino per sciabola, e dragona di cuoio per la tenuta ordinaria o di marcia ».

N. 82. *Aggiungere in fine*:

« La copertina sottosella può essere sostituita con un feltro delle stesse dimensioni e dello stesso colore ed ugualmente guernito ».

N. 84. *Sostituire*:

« 84. Con la bardatura di marcia la sella non è munita di tasche, ma è invece guernita di bisacce uguali a quelle prescritte per la sella da ufficiali di cavalleria (n. 239, fig. 74ª) ».

N. 146. *Aggiungere in fine*:

« e che con la bardatura di marcia si portano le tasche da sella di cui al n. 141 ».

Dopo il n. 217, *aggiungere i seguenti*:

« 217bis. Il cinturino per ufficiali di cavalleria si compone di una coreggia e di due pendagli.

La coreggia è uguale a quella descritta al successivo § 109. (V. Nota (2) al n. 397).

I pendagli (fig. 65bis) sono costituiti da una striscia di cuoio al color naturale, larga 43 mm. munita di un gancio di metallo, con molletta, che serve per attaccare ed assicurare i pendagli all'anello della coreggia. A 5 centimetri e mezzo circa dall'estremità superiore della striscia, e sulla linea mediana di questa, è praticato un piccolo foro dal quale ha principio un taglio netto che divide in due la rimanente parte della striscia, formando i due pendagli. Questi vengono poi prolungati mediante l'aggiunta di due striscie di cuoio al color naturale, cucitevi alle estremità. Nel tratto dove si fa questa cucitura, vengono assicurate due fibbie doppie di metallo bianco, una per pendaglio.

Le fibbie, del diametro di circa 3 mm., misurano una lunghezza di 43 mm, sopra una massima larghezza di 28 mm., dalla faccia esterna di un lato alla faccia esterna dell'altro.

I pendagli prolungati, come sopra è detto, non sono di eguale lunghezza, l'anteriore risultando più corto dell'altro.

Le estremità libere dei pendagli vengono infilate negli anelli della sciabola: nell'anello superiore, il pendaglio più corto. Tali estremità si ripiegano quindi su sè stesse e si assicurano, con apposito foro, all'ardiglione delle due fibbie.

I pendagli sono muniti, tutto all'ingiro, di una leggera scanalatura ad impressione che lascia all'esterno un piccolo bordo largo circa un millimetro.

Quando l'ufficiale porta il cinturino, il più corto dei pendagli non deve sporgere più di 10 cm. dal lembo inferiore della giubba.

Al gancio dei pendagli è unita una catenella di metallo bianco con gancetto, destinata a reggere la sciabola.

In quando ai pendagli per la grande uniforme, vale quanto è detto ai successivi numeri 403 e 404.

217ter. La dragona per ufficiali di cavalleria consta di una striscia di cuoio al color naturale (fig. 65ter) larga 15 mm., e munita sui lati, per tutta la lunghezza, di due leggere scanalature uguali a quelle dei pendagli. Porta un passante di cuoio identico a quello con cui è formata la suddetta striscia.

A questa è unita una nappa formata di una seconda striscia di cuoio al color naturale ravvolta su sè stessa e cucita, larga 7 centimetri e intagliata con aperture a taglio netto distanti l'una dall'altra circa 7 mm., ed aventi i bordi a denti di sega. Tali aperture sono limitate a mezzo centimetro di distanza

dal lato inferiore della striscia, e ad 8 mm. circa dal lato superiore. La nappa, arrotolata e cucita, misura all'estremità inferiore un diametro di circa due centimetri; attorno all'orlo superiore porta una trecciuola di cuoio color naturale fatta con tre striscie della larghezza di 3 o 4 mm. circa. L'altezza della trecciuola è di 6 mm.

Per la dragona da usarsi con la grande uniforme, vale quanto è detto al successivo n. 490, comma *c*) ».

N. 225. *Sostituire*:

« 225. La bandoliera sopradescritta è portata, con la grande uniforme, a tracolla da sinistra a destra, in modo che la giberna venga a trovarsi sotto la spalla destra. Con l'uniforme ordinaria o di marcia, gli ufficiali di cavalleria fanno uso dell'altra bandoliera descritta al numero che segue.

225bis. La bandoliera da portarsi con l'uniforme ordinaria o di marcia (fig. 57bis) è formata da due striscie di cuoio al color naturale larghe 67 mm. circa, sovrapposte e unite insieme con due cuciture, una per lato, che lasciano sporgere in fuori un piccolo bordo di circa 4 mm.

Vi sono applicati 12 alloggiamenti per cartucce da pistola ricoperti, ogni 6, da un *coperchio* di cuoio. Alla bandoliera va unita una giberna.

Gli alloggiamenti delle cartucce sono situati in modo che, una volta indossata la bandoliera, corrispondano sul petto del cavaliere.

Il coperchio degli alloggiamenti è munito di un bottoncino di metallo bianco foggiato a testa rotonda alquando schiacciata, avente il maggior diametro di 9 mm.

La chiusura si effettua mediante una linguetta di cuoio al color naturale cucita fra le due striscie della bandoliera dalla parte opposta a quella dove sono attaccati i coperchi, e sporgente di circa 7 cent. e mezzo.

Nella parte interna del coperchio v'è una striscia di cuoio che serve a tenere a sito le cartucce.

Le estremità della bandoliera si restringono fino a raggiungere la larghezza di 2 cent. e terminano con una coreggia e una fibbia rivestita di cuoio per assicurare la giberna agli anelli, pure rivestiti di cuoio, che sono fissati alla giberna mediante linguette di cuoio cucite alla parte posteriore della medesima.

La giberna, che serve essa pure per cartucce o per taccuino o per altro, è lunga circa cent. 16 $^1/_2$, alta millim. 30, larga cent. 8. È fatta a sole cuciture senza rinforzi. La chiu-

sura del relativo coperchio (il quale si sovrappone alla faccia anteriore della giberna fino a coprirla quasi completamente, e fa corpo con la faccia posteriore di questa), si effettua mediante una linguetta di cuoio lunga circa cent. 8, cucita internamente al coperchio stesso con cucitura circolare visibile all'esterno, e munita di apposito foro pel passaggio di un bottoncino di metallo bianco, uguale a quello dei coperchi degli alloggiamenti, assicurato alla faccia inferiore della giberna. »

N. 229. *Sostituire* :

« 229. La grande bardatura dei cavalli degli ufficiali di cavalleria si compone:

a) di sella d'ordinanza;

b) di pettorale;

c) di briglia con ornamenti;

d) di gualdrappa, valigia, sopraffascia e falso mantello. »

N. 230. *Sostituire*:

« 230. La sella d'ordinanza (fig. 68) si compone di:

un arcione di legno rinforzato con acciaio (*A*), costituito da un arco anteriore (*A'*) e da un arco posteriore con paletta (*A''*) uniti fra di loro mediante bande due (*A'''*);

due cuscinetti (*B*) imbottiti e ricoperti di cuoio nella parte superiore, e di flanella bianca nella parte inferiore;

un seggio rivestito di pelle di cignale (*C*);

due quartierini (*D*);

due quartieri (*E*);

due ripari (*F*):

All'arcione sono fissati:

a) sopra l'arco anteriore, una camera di metallo bianco per la coreggia centrale del pastrano (*a*); ai lati, due camere (*b*) per le coreggie del pettorale;

b) all'arco posteriore, sotto la paletta, due camere (*c*) per assicurare la valigia e le bisacce; due camere (*d*) per le coregge laterali della valigia;

c) alle bande, due porta staffili (*e*), sei riscontri di cinghia (*f*), quattro camere per reggere le bisacce e la sciabola (*g*).

Ciascuna delle camere fissata all'arcione serve anche ad assicurarvi i cuscinetti per mezzo di ciappe di cuoio con spacchi, e di apposite linguette.

Ai cuscinetti sono applicati:

a) nella parte anteriore: una ciappa di cuoio con spacco e linguetta per assicurare il cuscinetto all'arcione (*h*); un anello quadro, per la correggia laterale del pastrano (*i*);

b) nella parte posteriore, due ciappe di cuoio con spacchi

e linguette per assicurare il cuscinetto all'arcione (*l*), una fibbia per assicurare la bisaccia (*m*);

c) al centro, superiormente, tre passanti di cuoio per i riscontri di cinghia (*n*);

d) al lembo superiore, due ganci di metallo per appendere il cuscinetto alla banda dell'arcione (*o*).

Nel riparo è operata una spaccatura per dar passaggio ai riscontri di cinghia (*p*).

Sopra la sella, presso la sommità dell'arco anteriore, è cucito un passante di cuoio per la coreggia centrale del pastrano (*q*).

La sella è assicurata al dorso del cavallo mediante cinghia di corda a sei fibbie.

Gli staffili sono di cuoio naturale.

Le staffe sono di ferro forbito, col sottopiede formato da due branche curve, fra le quali formasi un vuoto oblungo ».

N. 231. *Sopprimere* il primo alinea. *Sopprimere anche* nel 2° alinea, *le parole* « (fig. 68) ».

N. 232. Al primo alinea, *togliere le parole* « e nella gualdrappa sonvi due tagli corrispondenti alle aperture delle tasche da sella destinati a dar passaggio alle pistole; tali aperture sono coperte di copri-tasche dello stesso panno ».

N. 235. *Alle parole*: « Il falso mantello, destinato la maggior parte delle volte ad occupare il posto del mantello », *sostituire*: « Il falso mantello destinato nella grande bardatura, ad occupare il posto del cappotto ».

N. 236. *Sostituire*:

« 236. La briglia è di cuoio nero ed ha la forma e le dimensioni descritte al § 17 per i cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

Le catenelle, le fibbie, gli scudicciuoli e tutte le altre guarnizioni, che nella briglia per i cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore sono in metallo giallo, per la cavalleria sono invece di metallo bianco ».

N. 237. *Sopprimerlo. Sopprimere anche la figura* 73.

N. 238. *Sostituire*:

« 238. Con la bardatura ordinaria si fa uso della sella da equitazione (1) o di quella d'ordinanza (sprovvista di bisacce e di cappotto), della briglia di cuoio nero e della copertina sottosella prescritti per la corrispondente bardatura dei cavalli degli ufficiali del corpo di stato maggiore.

La copertina sottosella ha le seguenti dimensioni:

anteriormente m. 0,510; posteriormente m. 0,630; maggior lunghezza laterale m. 0,700. La copertina può essere sur-

rogata con un feltro turchino della stessa forma e dimensioni e ugualmente guarnito.

Le fibbie della briglia sono di metallo bianco ».

N. 239. Nel 1° alinea, *alle parole*: « sottosella oradette », *sostituire*: « sottosella o del feltro oradetti ».

Al 2° capoverso, *sostituire*:

« Con la bardatura di marcia è d'obbligo il cappotto (parte sottostante del mantello), e alla sella d'ordinanza vengono applicate due bisacce, rivestite nella parte superiore con pelle di foca a pelo lungo, che si assicurano alla paletta e ai cuscinetti per mezzo di coreggiuole (fig. 74) ».

§ 56. *Aggiungere come sottotitolo*: « a) *Per la grande uniforme* ».

Dopo il n. 266, *aggiungere come sottotitolo*: « b) *Per l'uniforme ordinaria o di marcia* », quindi *far seguire*:

266 *bis*. La bandoliera per l'uniforme ordinaria o di marcia (V. fig. 85 *bis*) è formata da una striscia di cuoio nero opaco della larghezza di mm. 60, alle estremità della quale sono assicurate entro due ripiegature, mediante tre cuciture longitudinali, due staffe con anello girevole, di ottone dorato.

Ai due anelli della bandoliera è appesa una giberna costituita da un cofanetto di cuoio della stessa qualità della bandoliera, formato da due testate cucite ad una ciappa, che forma il corpo ed il coperchio della giberna; a quest'ultimo è cucita una linguetta con foro. Il corpo della giberna contiene una cassetta parallelepipeda di latta doppia da mm. 0,4 a tre scompartimenti, composta di un corpo, lamiera ripiegata ad *U* e costituente il fondo e i due fianchi, di due testate, di due diaframmi saldati a stagno al corpo. L'interno della cassetta è verniciato di nero.

Alla giberna sono fissati:

un bottone di ottone dorato, ribadito sul fondo della cassetta;

due ganci a molla, di ottone dorato, a forma di porta-carabina, assicurati alle testate mediante quattro lamine di ottone ripiegate e saldate nell'interno della cassetta ».

N. 272. *Alle parole*: « (fig. 73) », *sostituire*: « (fig. 15 *bis*) ».

N. 282. *Alle parole*: « (fig. 74) », *sostituire*: « (fig. 90 *bis*) ».

N. 410. Nella 1ª riga, *dopo le parole*: « gli ufficiali », *aggiungere*: « tranne quelli dell'arma di cavalleria ».

Al comma *b*), nell'intestazione, *sopprimere la parola*: « tutti ».

B) *Al regolamento sull'uniforme*:

N. 14. *Sostituire*:

« 14. Gli ufficiali d'artiglieria e di cavalleria portano la bandoliera con giberna, per la grande uniforme, nei casi in cui,

ai termini del seguente n. 15, indossano questa uniforme con sciarpa, tranne però nel servizio di picchetto alla caserma ed anche negli ordinari servizi in qualità di ufficiali al seguito di ufficiali generali, nelle quali circostanze la bandoliera non si porta. La portano inoltre nei balli, serate e teatri allorchè v'intervengano in forma pubblica Persone della Famiglia Reale.

Negli altri casi in cui i suddetti ufficiali indossano la sciarpa, portano la bandoliera per l'uniforme ordinaria o di marcia, pure con le restrizioni sopra accennate ».

N. 74. Dopo questo numero, *aggiungere*:

« 74.bis Gli ufficiali di cavalleria, muniti di binocolo, quando lo portano in servizio con la tenuta ordinaria o di marcia, devono assicurarlo sul dinanzi della sella, dalla parte destra, in modo indipendente dal cappotto ».

N. 76 e 77. *Sostituire*:

« 76. Si usano tre specie di bardature:

Bardatura ordinaria,

Bardatura di marcia,

Grande bardatura.

Bardature dei cavalli degli ufficiali.

77. *Bardatura ordinaria.* — Sella all'inglese senza fonde, senza tasche, senza bisacce e senza mantello o mantellina, oppure, per gli ufficiali di cavalleria, sella da equitazione o sella d'ordinanza sprovviste esse pure di bisacce e di cappotto; briglia nera, copertina sottosella di panno turchino (o feltro turchino corrispondente).

Bardatura di marcia. — Sella all'inglese con mantello o mantellina e con tasche; per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, con sole bisacce; per gli ufficiali d'artiglieria con tasche e bisacce; oppure, per gli ufficiali di cavalleria, sella d'ordinanza con bisacce e cappotto; briglia nera, copertina sottosella di panno turchino (o feltro corrispondente).

Grande bardatura. — Sella all'inglese o sella d'ordinanza con fonde guernite o tasche (per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, di cavalleria e di artiglieria, senza bisacce); briglia di cuoio nero con ornamenti; pettorale; gualdrappa; valigia; soprafascia e falso mantello ».

N. 78. *Sopprimere* il 1° alinea.

C) *All'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria* (volume II).

N. 17. *Sostituire:*

« 17. La *correggiuola* di cuoio color naturale, uguale a quella della truppa.

« La *fondina* di cuoio color naturale, uguale a quella della truppa ».

La nuova bandoliera, la dragona di cuoio, i pendagli, la correggiuola e la fondina per pistola per ufficiali di cavalleria, la nuova bandoliera per ufficiali di artiglieria e le bisacce da sella per ufficiali del corpo di stato maggiore dovranno essere adottate per il 1° del mese di agosto p. v.

Gli oggetti corrispondenti, attualmente in uso, si intenderanno tollerati, *fino alla medesima data*, fatta eccezione per la fondina della pistola, per ufficiali di cavalleria, che potrà essere conservata fino a quando siano ultimati gli esperimenti che si stanno eseguendo sul miglior modo di portare tale arme a piedi ed a cavallo; esperimenti che potranno dar luogo a qualche leggera modificazione della fondina ed i cui risultati saranno, a suo tempo, resi noti.

L'attuale sella d'ordinanza per gli ufficiali di cavalleria sarà tollerata in servizio fino a consumazione; però per il 1° luglio 1902 vi dovranno essere apportate le seguenti modificazioni intese a renderla apparentemente simile a quella ora adottata.

a) abolizione delle tasche da sella;

b) sostituzione delle bisacce con altre rivestite di pelle di foca a pelo lungo;

c) rivestimento della paletta e del margine posteriore del seggio con pelle di cinghiale.

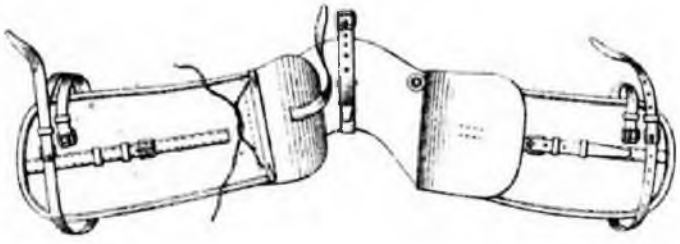
Del presente *Atto* si faranno estratti da inviarsi, con le relative tavole, in ragione di 6 esemplari per ciascuno dei reggimenti delle varie armi e di 1 per ciascuno dei rimanenti comandi ed uffici.

Il Ministro — C. di S. Martino.

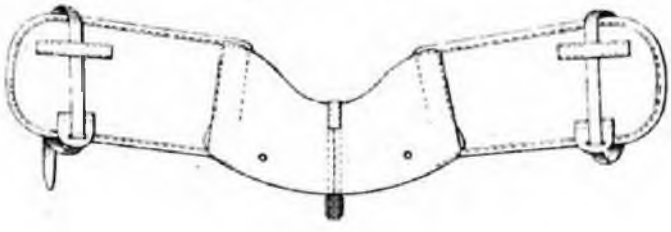
BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fig. 15ª *bis*

Vista di sopra



Vista di sotto

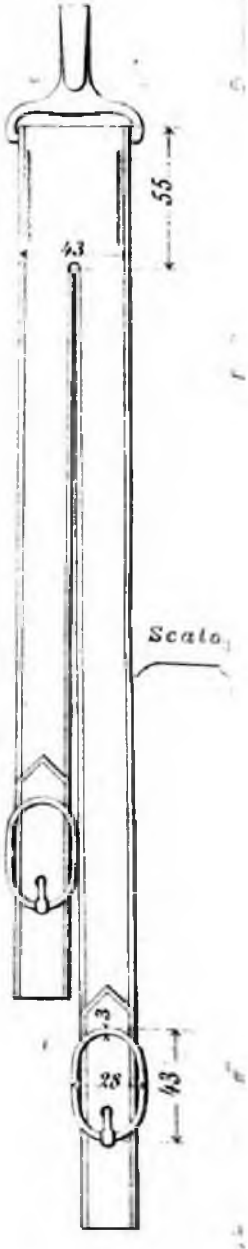


Vista di fianco



Scala di 1:10

Fig. 65ª *bis*



Laboratorio Isto-Biologico

Fig. 65ª *ter*

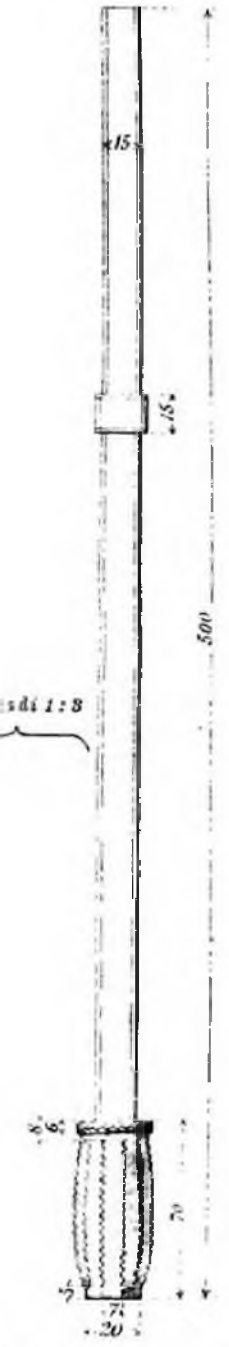
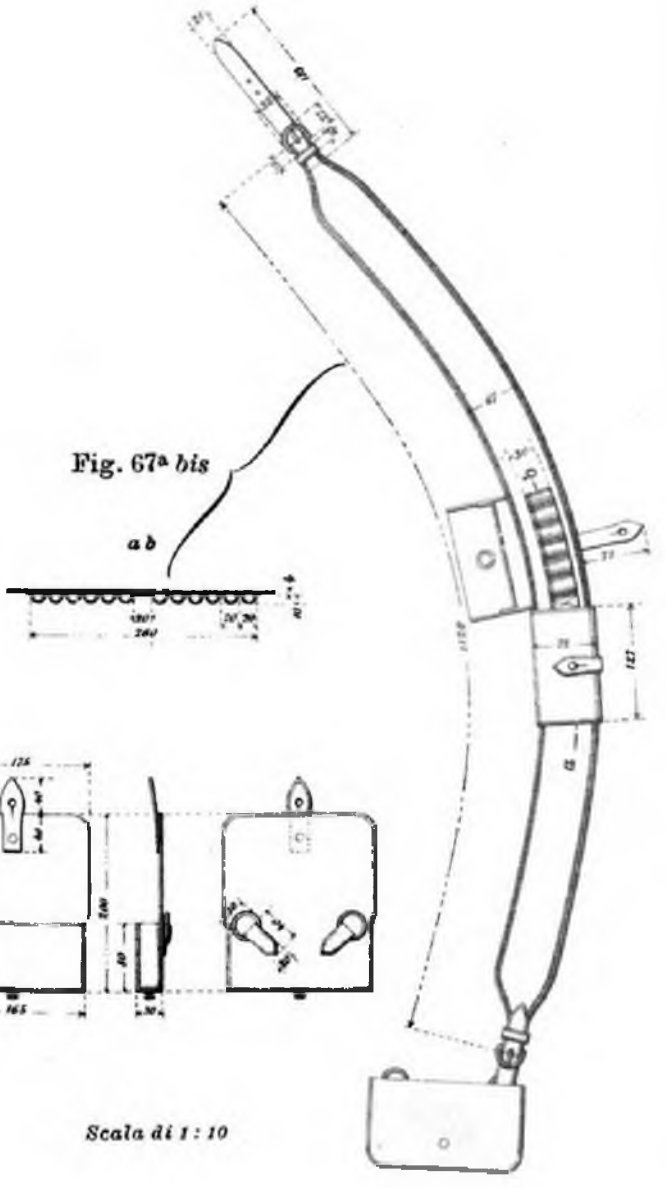


Fig. 67ª *bis*



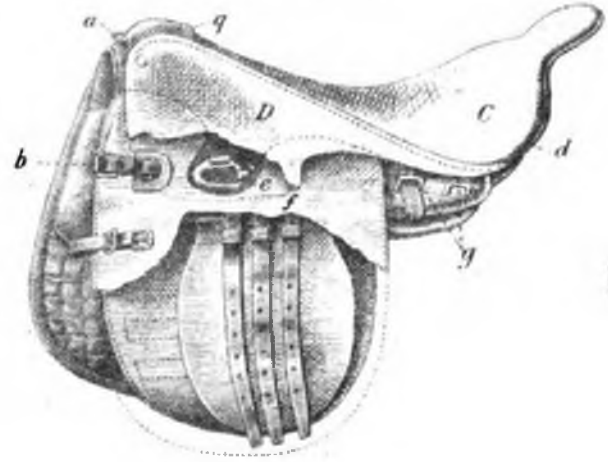
...ione Ministero della guerra

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fig.

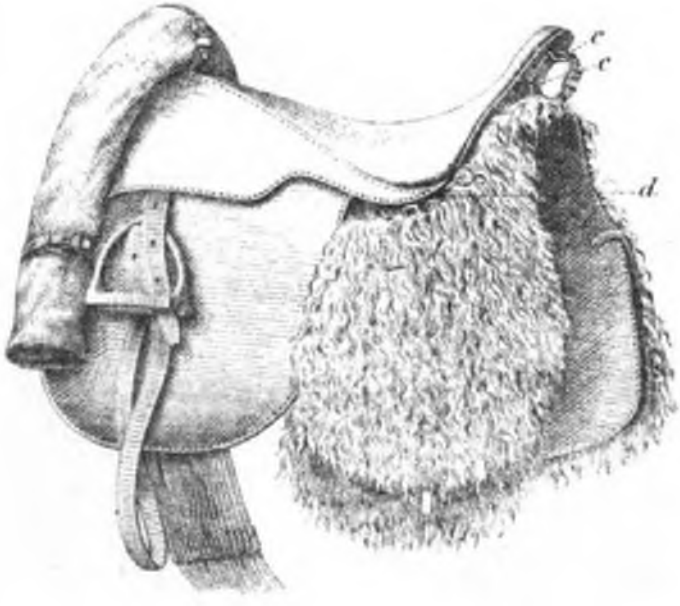
Sella d'ordinanza



Vista anteriore
A'







Riparo F



Laboratorio foto-litografico

g. 68ª

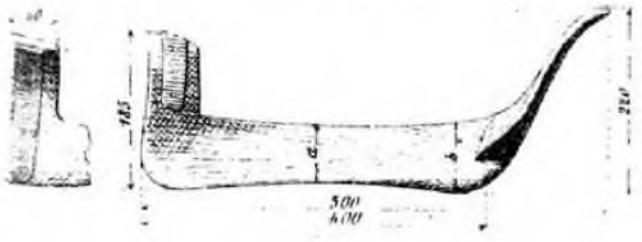
Arcione

A

α β

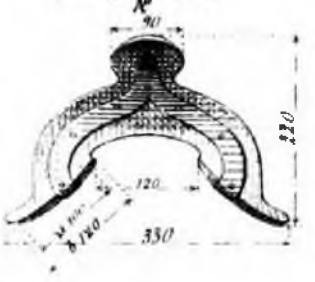
Vista di fianco

A''

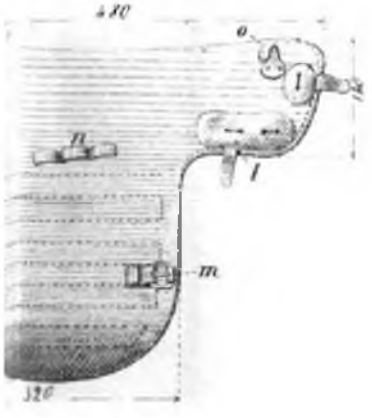


Vista posteriore

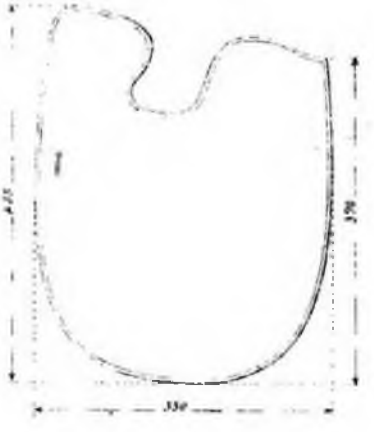
A'



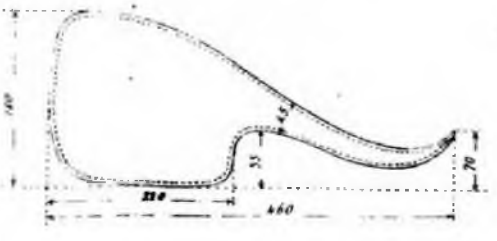
Cuscinetto B



Quartiere E



Quartierino D



Incavatura della sella

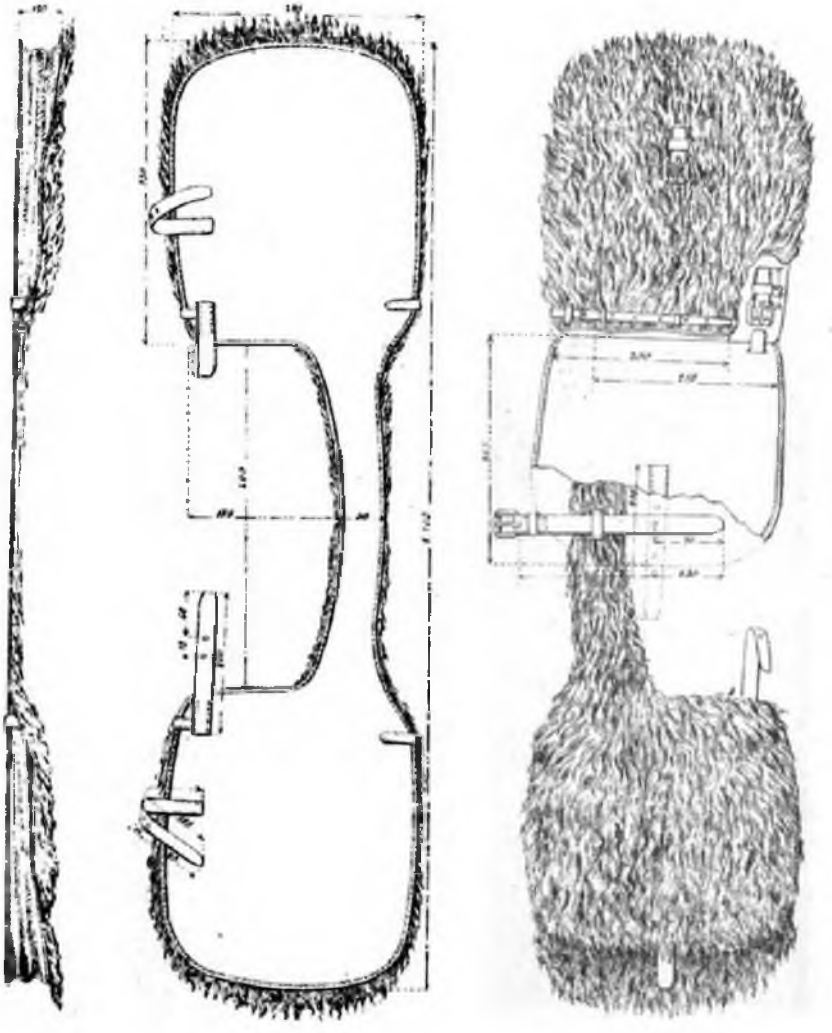


Scala di 1 : 10

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fig. 74ª

Fianco | Vista posteriore | Vista anteriore



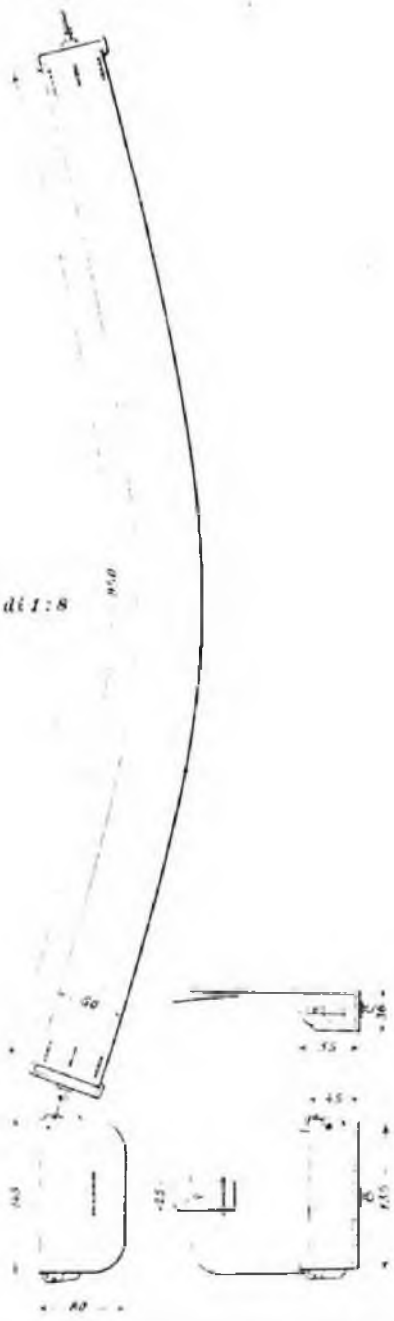
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Fig. 85ª *bis*



Scala di 1 : 8

Vista di sopra

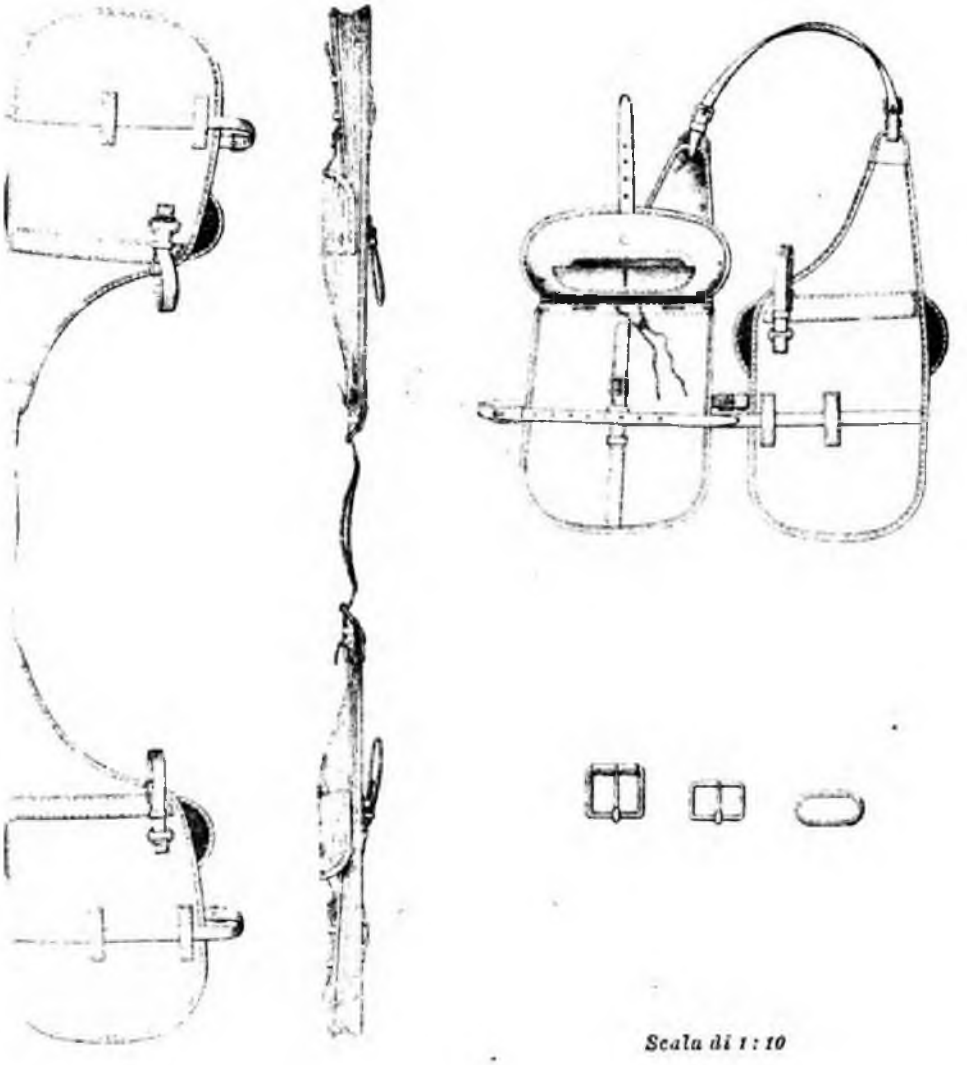


Laboratorio foto-litografico

Fig. 90ª *bis*

Vista di sotto

Vista di fianco



Scala di 1 : 10

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

189

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 1° giugno.

APRILE 28. — R. Decreto n. 177 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero stabiliti i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa, *pag.* 253.

MAGGIO 12. R. Decreto n. 185 che stabilisce le somme complessive da assegnarsi ai vari capitoli della parte straordinaria del bilancio nel sessennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1906, *pag.* 254.

» 23. — Legge n. 181, portante disposizioni per la leva sui nati nel 1881, *pag.* 256.

» 28. — Sacchetto per sale, zucchero e caffè, *pag.* 257.

» 28. — Tela per tenda, *pag.* 257.

» 28. — Tenda da comandante di corpo, e tenda someggiabile da ufficiali, *pag.* 259.

» 28. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 264.

» 29. — Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma, *pag.* 265.

» 29. — Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio, *pag.* 265.

» 29 — Cambio di denominazione di caserma in Asti, *pag.* 265.

» 30. — Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa (edizione 1899), *pag.* 266.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **102.** — AVANZAMENTO. — **R. Decreto n. 177 che modifica l'altro R. Decreto in data 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero stabiliti i requisiti da possedersi dai militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa.** — 28 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito, modificata con legge 6 marzo 1898, n. 50;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto del 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 19 maggio 1898, n. 172, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della legge sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, col quale vennero stabiliti i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa;

Visto il R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, che modifica l'ora detto R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507;

6 GIU. 01

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel precitato R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 507, modificato dal R. Decreto 16 agosto 1900, n. 334, al § 10 è sostituito il seguente:

« § 10. I concorrenti di cui al § 8 saranno nominati sottotenenti nell'arma nella quale servirono nell'esercito permanente, salvo le seguenti eccezioni e condizioni:

a) i brigadieri e vice brigadieri dei carabinieri reali, potranno essere nominati sottotenenti soltanto nelle armi di fanteria e cavalleria, a seconda della specialità a cui appartennero nell'arma;

b) i sottufficiali di contabilità ed i caporali maggiori di contabilità che non appartennero in tale loro qualità alle compagnie, squadroni o batterie, potranno essere nominati nella propria arma quando la commissione d'avanzamento, accennata al precedente § 8, abbia pronunciato esplicito parere favorevole a tale nomina; ed altrimenti potranno essere nominati soltanto nel corpo contabile;

c) gli aspiranti alla cavalleria non potranno conseguire la nomina a sottotenente se non si obbligano a soddisfare al prescritto dei §§ 4 e 7 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **108**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. Decreto n. 185 che stabilisce le somme complessive da assegnarsi ai vari capitoli della parte straordinaria del bilancio nel sessennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1906**. — 12 maggio.

VITTORIO EMANUELE, III ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto l'art. 2 della legge sulle spese straordinarie militari pel sessennio finanziario 1900-901 al 1905-906, del 5 maggio

1901, n. 151, nel quale è stabilito che pei capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra sarà stanziata per ciascun esercizio finanziario una somma complessiva non minore di lire 16 milioni;

Visto l'art. 8 della legge medesima che destina al rinnovamento dell'artiglieria campale una somma complessiva non inferiore a lire 60 milioni, e dà facoltà di ripartire per decreto reale, tra gli altri titoli di spesa, la somma complessiva restante;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le somme complessive da assegnarsi nel sessennio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1906, ai vari capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra, sono le seguenti:

Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie, e trasporti relativi	L.	6,000,000
Carta topografica generale d'Italia . . .	»	230,000
Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi	»	2,000,000
Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste, provviste e trasporti relativi	»	6,000,000
Lavori, strade, ferrovie ed opere militari .	»	1,500,000
Lavori a difesa delle coste	»	4,000,000
Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato	»	4,000,000
Fortificazioni di Roma	»	600,000
Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto . . .	»	6,000,000
Costruzione e sistemazione di fabbricati militari, impianto e riordinamento di poligoni e piazze d'armi	»	5,000,000
Materiale per la brigata ferrovieri . . .	»	670,000
	L.	36,000,000

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **109**. — RECLUTAMENTO. — **Legge n. 181 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1881.** — 23 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli inscritti della leva sulla classe 1881 che saranno riconosciuti idonei alle armi e non abbiano diritto all'assegnazione alla 3ª categoria, saranno arruolati tutti in 1ª categoria. È fatta eccezione per quelli provenienti dalle leve anteriori a quella sulla classe 1872 e per quelli provenienti dalla leva sulla classe 1876, che pel numero già avuto in sorte, avessero dovuto essere assegnati alla seconda categoria, i quali in caso di riconosciuta idoneità alle armi, saranno arruolati in quella categoria.

Art. 2.

Gli inscritti che furono rimandati dalle leve precedenti sulle classi 1879 e 1880 come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 della legge sul reclutamento, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1881, assumeranno, quelli nati nel 1879, la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1880 la ferma di anni due.

Art. 3.

È fatta facoltà al Ministero della guerra di stabilire il numero degli uomini nati nel 1881 ed arruolati nella prima categoria, che dovranno assumere la ferma di anni due prevista dalla legge sul reclutamento.

Art. 4.

Per gli effetti contemplati nella legge suddetta, nelle provincie di Venezia ed in quella di Mantova, il distretto amministrativo rappresenta il mandamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **110**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Sacchetto per sale, zucchero e caffè**. — 28 maggio.

L'attuale sacchetto per sale, zucchero e caffè, descritto al n. 14 dell'*Atto* 306 della Raccolta delle disposizioni in vigore, è sostituito da altro allestito con tela in filo crudo spinata da vestiario, fornito di una funicella della lunghezza di cm. 78 cucita a circa cm. 3 dall'imboccatura, e delle seguenti dimensioni:

Altezza centimetri 35, larghezza centimetri 37.

I depositi di reggimento di fanteria di linea e granatieri, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio, i reggimenti disgiunti dal deposito ed i distretti riceveranno a suo tempo dal magazzino centrale militare di Torino un sacchetto per sale, zucchero e caffè, da servire loro di norma (con la scorta dei relativi capitoli speciali d'oneri) nelle venture provviste per sostituire i sacchetti del vecchio tipo che diverranno inservibili.

Il sacchetto stesso sarà dalle amministrazioni conservato tra le robe in fondo di riserva sul registro 328, rimborsandone il valore di tariffa al magazzino predetto.

Le legioni territoriali di carabinieri reali, le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e ferrovieri del genio, le compagnie di sanità e di sussistenza, potranno, ogni qualvolta loro occorra, rivolgersi al distretto o ad alcuno dei depositi del luogo per prendere conoscenza del nuovo tipo di sacchetto.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) è fatta la seguente variante:

II-347 — Sacchetti per sale, zucchero e caffè . N. — 0,50

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **111**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Telo per tenda** (Con una tavola di disegno) (1). — 28 maggio.

In seguito ad alcune modificazioni recate al telo per tenda, la descrizione di esso inserta nell'*Atto* 190 del 1889 ed il relativo conto di costruzione stabilito con l'*Atto* 212 del 1894, sono sostituiti dai seguenti:

Telo per tenda.

Il telo per tenda è costruito con tela di cotone color fulvo alta m. 0,88.

Esso è formato con due teli rettangolari lunghi m. 1,72 e del-

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

l'altezza del tessuto, uniti con cucitura praticata parallelamente ai vivagni ed in modo che, ad oggetto ultimato, abbia la lunghezza di m. 1,75 e l'altezza di m. 1,70.

Ad una delle estremità dell'altezza e per tutta la lunghezza della tenda è applicata una striscia di rinforzo, di tela uguale a quella della tenda, e che dopo cucita dovrà essere dell'altezza di mm. 115. Sopra questa lista sono praticati nove occhielli; uno al centro corrispondente alla cucitura dei due teli, e gli altri a destra ed a sinistra, distanti l'uno dall'altro mm. 212. In corrispondenza degli occhielli e più indietro (mm. 65 circa) sono cuciti altrettanti bottoni mezzani d'osso bianco.

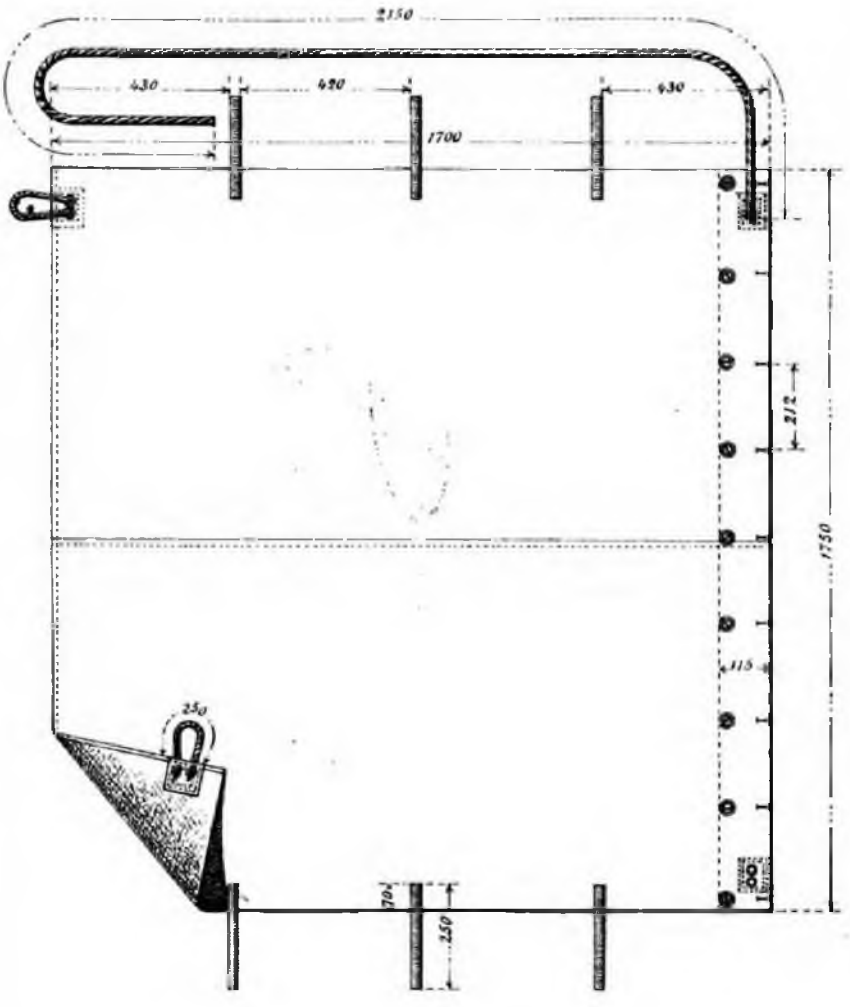
Ai quattro angoli sono applicati altrettanti rinforzi addoppiati di tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e biada (n. 1900) alta da m. 0,66 a 0,68; tali rinforzi sono di forma rettangolare ed ultimati dovranno risultare di m. 0,80 per mm. 60. In ognuno di essi sono praticati due fori circolari, che sono di diametro diverso nei rinforzi cuciti sugli angoli corrispondenti al lato in cui sono praticati i nove occhielli, e di diametro uguale agli angoli opposti. Tali fori servono: quelli del diametro maggiore per il passaggio della estremità dei bastoni di sostegno della tenda, e gli altri per il passaggio della funicella e dei due lacciuoli; i primi sono costruiti in modo che tutto attorno al punto così detto di bottoniera siavi una trama di quattro fili attortigliati, gli altri sono orlati a regola d'arte.

Lungo i due lati che costituiscono l'altezza della tenda vi sono tre nastri di filo della lunghezza di mm. 250 cuciti a mm. 70 dall'estremità, e ad egual distanza fra loro; uno cioè alla metà dell'altezza della tenda e gli altri due a circa metà distanza da quello del centro e dall'estremità del telo. Questi nastri servono a meglio allacciare e connettere i teli quando si forma la tenda per sei.

La funicella è lunga m. 2,26 e del diametro di mm. 4 a 5, ed i lacciuoli sono dell'identico diametro e della lunghezza di mm. 470.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Telo per tenda.



Scala di 1 : 20

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

CONTO DI COSTRUZIONE *del telo per tenda.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tenda alta m. 0,88	M.	3 710	1 00	3 710
Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e biada alta da m. 0,66 a 0,68.	»	0 070	0 80	0 056
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	0 730
Prezzo di costo . . . L.				4 496
Prezzo di conteggio . . . L.				4 50

(1) Nella fornitura sono compresi m. 4,60 di nastro di filo tinto in color fulvo alto mm. 15, m. 3,20 di funicella del diametro di mm. 4 a 5 e 9 bottoni mezzani d'osso bianco a 2 fori.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per lo invio del relativo campione alle amministrazioni interessate.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **112**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Tenda da comandante di corpo, e tenda someggiabile da ufficiali.** (Con 4 tavole di disegno) (1). — 28 maggio.

Le descrizioni ed i disegni delle tende da comandante di corpo e da ufficiali, inserte nell'*Atto* 137 del 1894, ed i conti di costruzione relativi modificati con l'*Atto* 174 del 1898, sono sostituiti dai seguenti:

Tenda da comandante di corpo.

La tenda da comandante di corpo è di tela in cotone di color fulvo, e si compone di un'armatura formata da tre bastoni di legno snodati in due pezzi, e di tre teli, di cui uno formante il corpo della tenda e gli altri due la parte anteriore e posteriore di essa.

Il telo del corpo della tenda si compone di tanti teli quanti ne occorrono per formare un rettangolo avente una larghezza

(1) Le tavole di disegno verranno unite ad una prossima dispensa.

di m. 2,22 ed una lunghezza di m. 4,60. Sui lati lunghi del rettangolo sonvi 18 occhielli ed 8 bottoni d'osso, e sulla sua metà è sovrapposta una lista trasversale di tela di cotone da camicie, tinta in turchino della lunghezza di m. 0,70. Alla estremità della linea trasversale centrale sono praticati due fori per introdurvi i bastoni di sostegno della tenda.

I due teli, anteriore e posteriore, hanno la forma di un settore di circolo di m. 2,35 di raggio e m. 3,95 di arco.

Al vertice di ciascuno di essi è praticato un foro per assicurarlo ai bastoni di sostegno, e lungo i lati sono praticati gli occhielli ed applicati i bottoni come sul telo del corpo della tenda. Uno dei due settori è diviso in due per oltre a due terzi dell'altezza. Quel taglio forma l'apertura della tenda e si chiude mediante appositi occhielli e bottoni

I due bastoni di sostegno hanno una lunghezza di m. 1,95 e sono tenuti in sesto dal bastone trasversale lungo m. 2,04, munito all'estremità di due ghiere di ferro e di due anelli pure in ferro nei quali entrano le punte dei bastoni di sostegno. Due cappelletti in legno a forma di segmento sferico sono attaccati con una funicella ai bastoni di sostegno e si infilano alle punte dei bastoni stessi superiormente ai teli.

Due funicelle lunghe ciascuna m. 3, attaccate alle punte dei bastoni di sostegno, tengono salda e a posto l'armatura, coll'assicurarla ai picchetti anteriore e posteriore della tenda.

Il telo del corpo della tenda è fornito di 6 funicelle a cappio lunghe m. 0,40, e di 8 altre della lunghezza di m. 0,20. Il telo posteriore è munito di 5 funicelle a cappio, lunghe m. 0,40 e di 4 altre della lunghezza di m. 0,20. Il telo anteriore ha 6 funicelle a cappio lunghe m. 0,40 e 4 lunghe m. 0,20.

Le 4 funicelle a cappio lunghe m. 0,40 disposte agli angoli laterali dei due teli triangolari devono, nel rizzare la tenda, essere infilate nei corrispondenti buchi praticati all'estremità del telo del corpo della tenda stessa. I fori praticati sui vertici dei settori e sulla linea centrale trasversale del telo del corpo della tenda sono rinforzati da due dischi di cuoio; quelli pel passaggio delle funicelle da un pezzetto di cuoio suola o naturale.

Le funicelle sono assicurate al suolo mediante 32 paletti di legno.

Un' apposita custodia di tela in filo crudo spinata lunga m. 1,30 e larga m. 0,36 circa, chiusa ad una estremità, e fornita all'altra di una funicella lunga m. 1,32, che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda.

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0,88	m.l.	26,70	1,00	26,70
Tela in cotone color turchino da tende alta da m. 0,72 a 0,74.	»	2,30	1,00	2,30
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	10,50
Prezzo di costo e di conteggio . . .				39,50

(1) Nella fornitura sono compresi n. 60 bottoni mezzani d'osso color fulvo, grammi 500 di funicella da teli da tenda, la provvista ed applicazione delle parti in cuoio.

SACCO CUSTODIA *per tende da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata di lino o canapa per falsi coperchi da zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74. . . .	m.l.	1,34	0,80	1,072
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	» 328
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				1,40

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 20 di spago straforziuato del diametro di mm. 2 a 2,5.

ARMATURA *per tende da comandante di corpo.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Paletti per tenda da comandante di corpo.	N.	32 —	0,09	2,88
Bastoni per tenda	»	— —	— —	3,92
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				6,80

TENDA *con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.*

DESIGNAZIONE DELLE PARTI	Importo
Tenda senza armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo . . . . . L.	39 50
Sacco custodia per tenda da comandante di corpo . . »	1 40
Armatura per tenda da comandante di corpo . . . . »	6 80
Prezzo di costo e di conteggio L.	47 70

Tenda someggiabile da ufficiali.

La tenda someggiabile da ufficiali è pure di tela in cotone color fulvo, e si compone di un corpo e di due bastoni di legno in due pezzi ciascuno, di cui quello superiore ha una lunghezza di m. 0,90 e l'altro inferiore di m. 0,80.

Il corpo della tenda è costituito da una parte rettangolare lunga m. 3,90 e larga m. 1,82 rinforzata nella sua parte centrale da una traversa della stessa tela di 16 centimetri con due fori all'estremità, muniti di un cappelletto di cuoio, nei quali entra la punta dei bastoni di sostegno. Sulla metà dei lati lunghi del rettangolo, ed in direzione opposta, sono cuciti due settori circolari aventi un raggio di m. 1,95 ed un arco di m. 3,06.

Le parti libere dei settori e dei mezzi lati del rettangolo formano le due aperture della tenda e per chiuderle vi sono 14 ghiandine e 14 cappi corrispondenti. Quattordici fori rinforzati da pezzi di cuoio sono praticati nel contorno della base della tenda e forniti di funicella a cappio della lunghezza di 0,16, che servono ad assicurare la tenda ad altrettanti paletti.

Una funicella della lunghezza di m. 7 si avvolge intorno alle punte dei due bastoni di sostegno e colle sue estremità assicurate ai paletti anteriore e posteriore delle tenda, tiene salda ed a sito l'armatura della tenda stessa.

Una delle estremità del pezzo inferiore di ciascun bastone è fornita di un tubo di lamiera di ferro, verniciato in nero, della lunghezza di mm. 150 e dello spessore di mm. 1 circa.

Il tubo contiene esattamente la parte del bastone cui è applicato, per una lunghezza di mm. 50, ed è assicurato al bastone stesso con 6 punte.

Alla parte superiore del tubo è saldato a forte un anello di filo di ferro del diametro di mm. 4 circa.

Un'apposita custodia di tela in filo crudo spinata lunga m. 1,08 e larga m. 0,36, chiusa ad una estremità e fornita all'altra di una funicella lunga m. 1,20 che scorre entro una guaina, serve a contenere tutte le parti della tenda.

CONTO DI COSTRUZIONE *della tenda someggiabile senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in cotone color fulvo da tende alta m. 0,88	m.l.	17 00	1 00	17 00
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	8 30
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				25 30

(1) Nella fornitura sono compresi grammi 220 di funicella per teli da tenda, numero 28 ghiandine di legno per tende, metri 8 di cordoncino color fulvo per tende, la provvista e l'applicazione delle parti di cuoio.

SACCO *custodia per tende someggiabili da ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata di lino o canapa per falsi coperchi da zaini e per sacchi custodia alta m. 0.74	m.l.	1 12	0 80	0 896
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) .	—	— —	— —	0 324
Prezzo di costo . . . L.				1 220
Prezzo di conteggio . . . L.				1 25

(1) Nella fornitura sono compresi gr. 20 di spago straforzinato del diametro di mm. 2 a 2,5.

ARMATURA *per tende someggiabili per ufficiali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Paletti per tende da ufficiali	N.	14	0 06	0 84
Bastoni per tenda	—	—	— —	2 46
Prezzo di costo e di conteggio . . . L.				3 30

TENDA *someggiabile con armatura e sacco custodia da ufficiali.*

DESIGNAZIONE	Importo
Tenda someggiabile senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali. . . . . L.	25 30
Sacco custodia per tende someggiabili da ufficiali . . »	1 25
Armatura per tende someggiabili da ufficiali . . . . . »	3 30
Prezzo di conteggio. . . L.	29 85

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **113**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879)**. — 28 maggio.

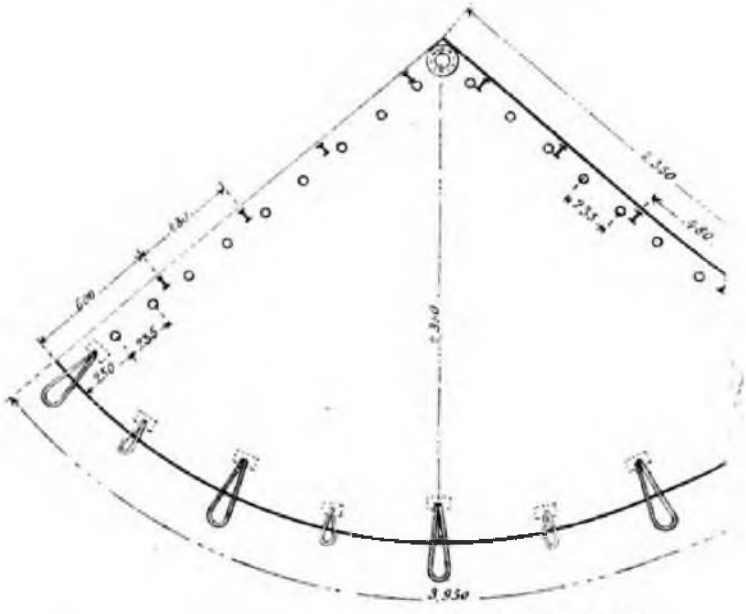
Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
II	151	Paletti per tende da comandanti di corpo	N.	0 10	Abolito
»	152	Paletti per tende da ufficiali . . .	»	0 07	Id.

N.B. — I prezzi di tali oggetti sono indicati nei conti di costruzione delle armature delle rispettive tende.

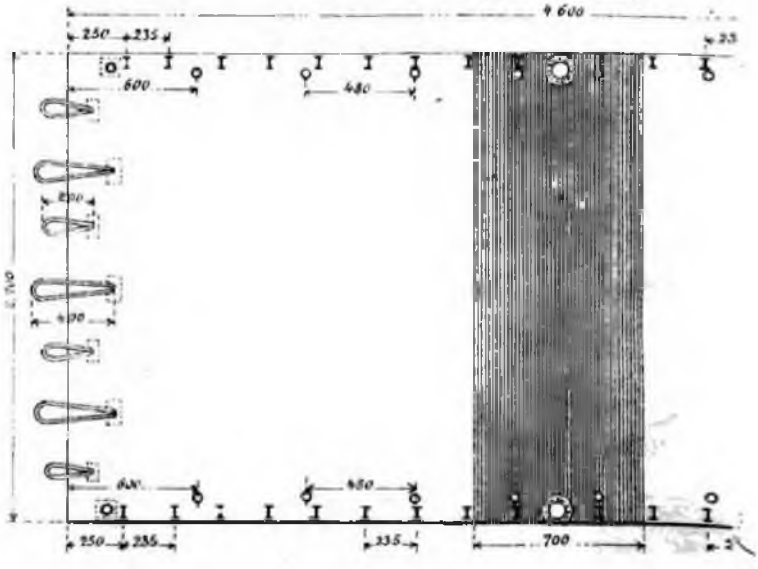
Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Settore posteriore



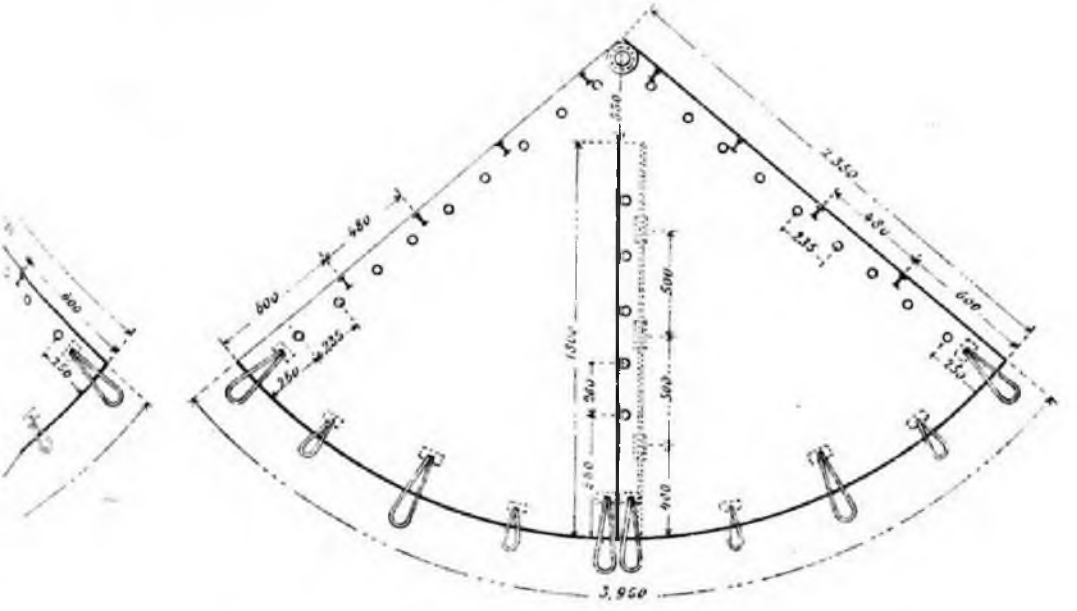
Corpo della tenda



enda da comandante di corpo.

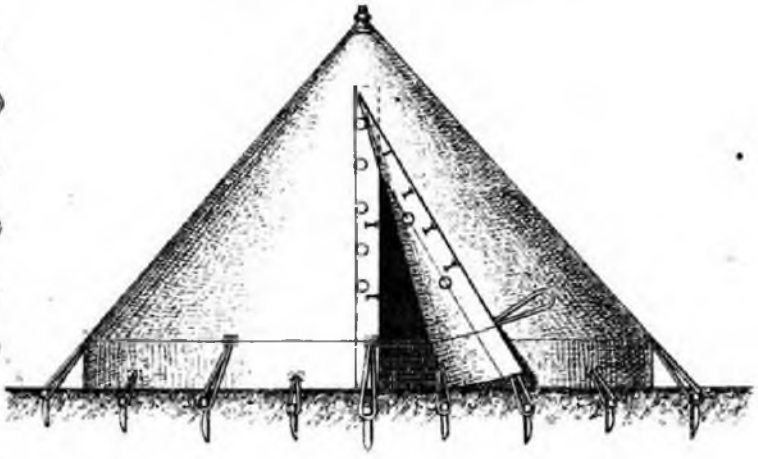
Scala di 1: 40

Settore anteriore



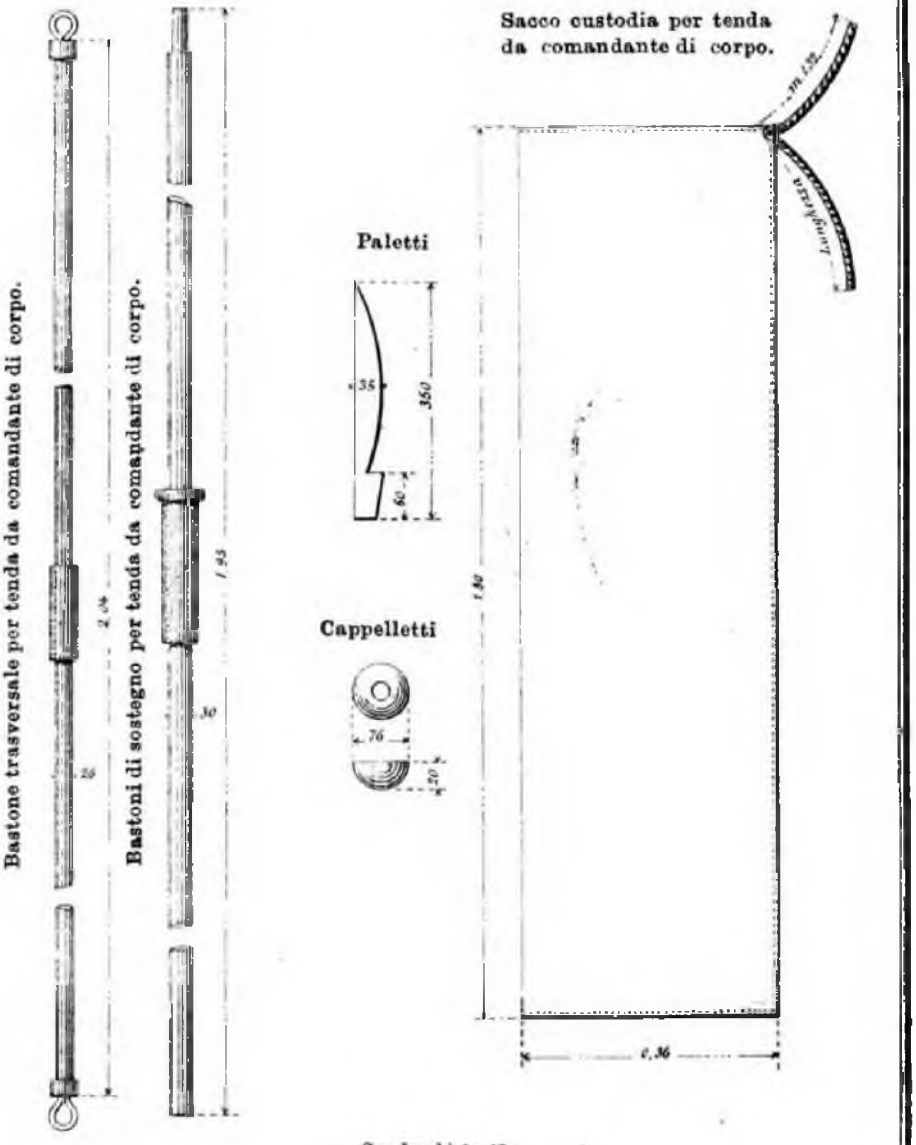


Tenda rialzata vista di fronte



BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE



Scala di 1 : 12

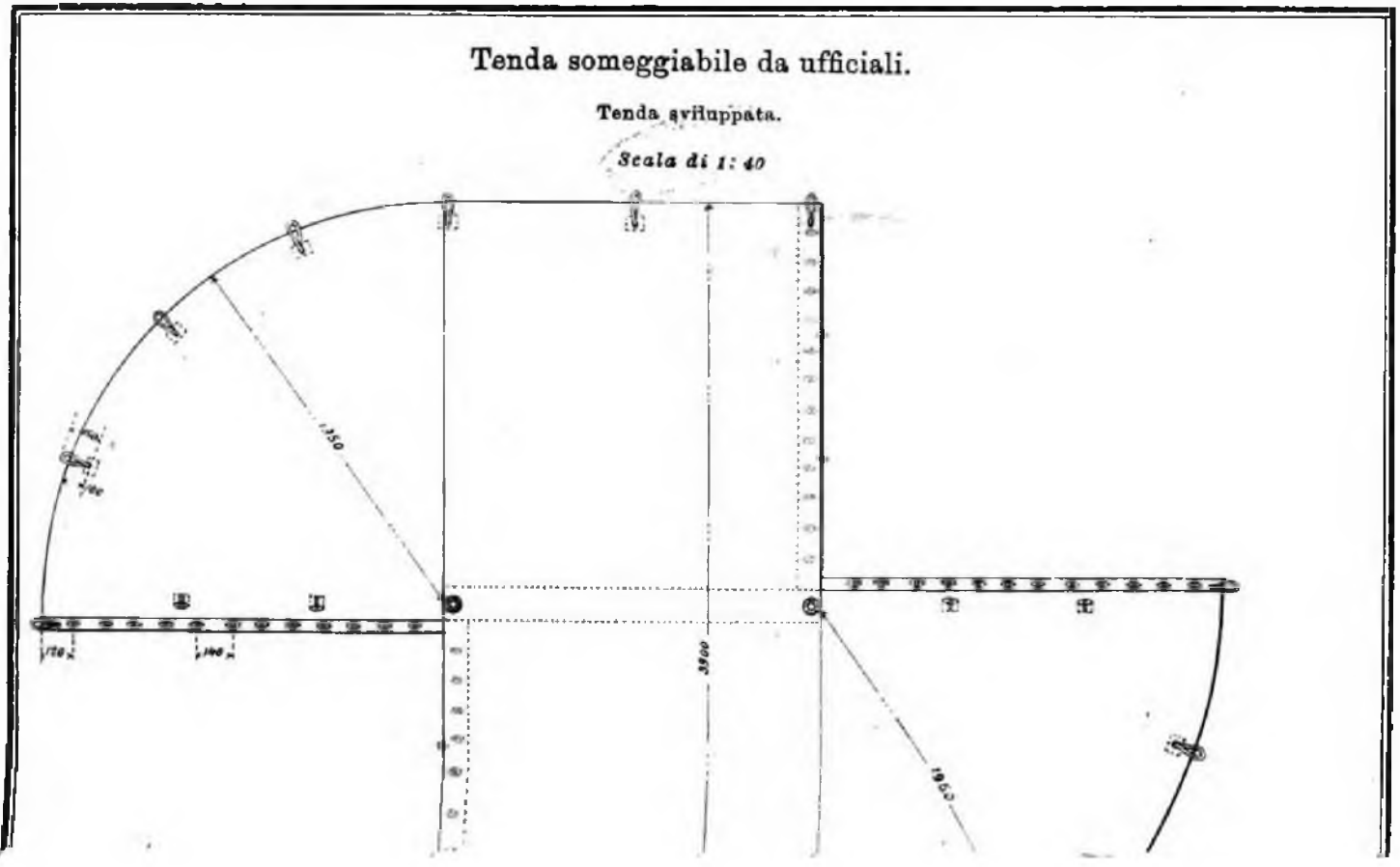
Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

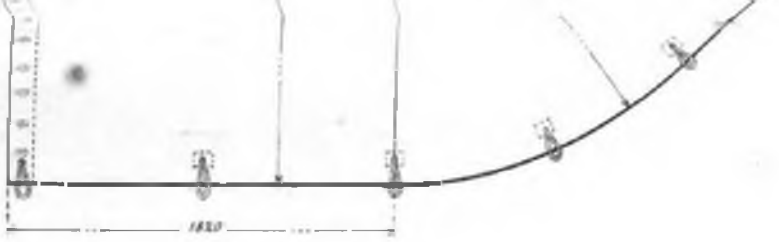

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Tenda someggiabile da ufficiali.

Tenda sviluppata.

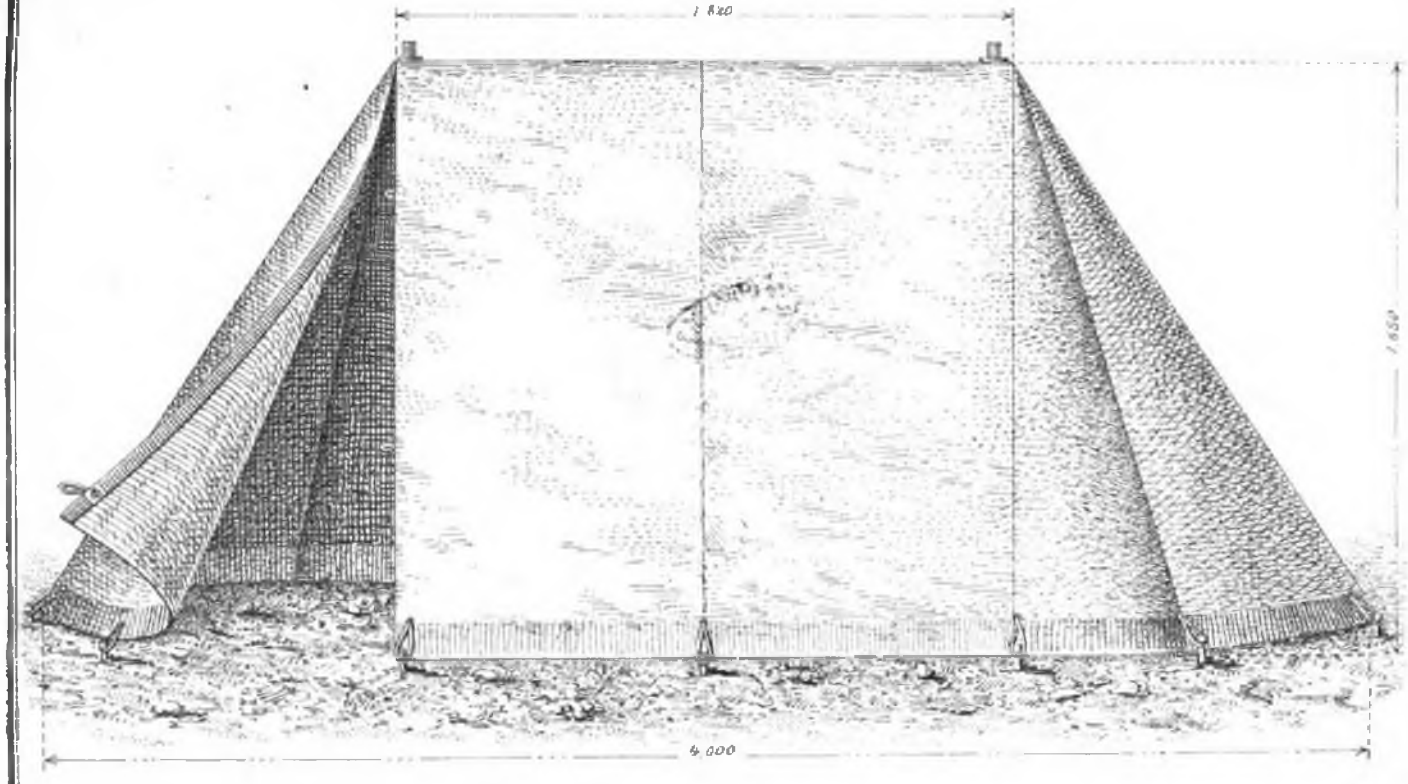
Scala di 1: 40





Tenda rialzata.

Scala di 1 : 25



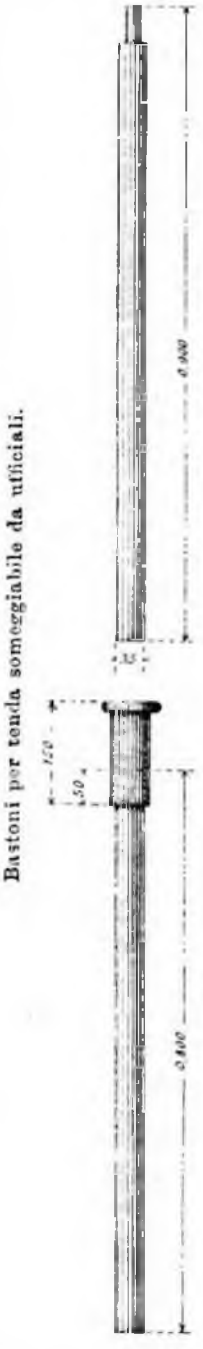
Atto IIº del 1901. — Tav. 8ª

Officina foto-litografica del Ministero della Guerra

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

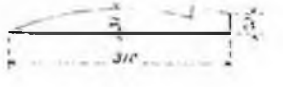
Bastoni per tenda someggiabile da ufficiali.



Sacco custodia per tenda someggiabile da ufficiali.



Paletti



Scala di 1 : 12

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

N. **114.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Armi e bufetterie dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma.** — 29 maggio.

I sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma saranno, dai corpi ai quali appartengono, inviati al menzionato distretto provvisti della sola sciabola relativa alla propria arma, e del rispettivo cinturino.

Dello stesso armamento saranno provvisti quelli di detti sottufficiali che dal ripetuto distretto saranno rinviati ai corpi di provenienza.

Le deficienze alle dotazioni che, in conseguenza di quanto sopra potranno verificarsi presso i suddetti corpi, saranno da essi ricolmate mediante prelevamenti — non a pagamento — dai magazzini d'artiglieria, tenendo presente il disposto dei §§ 384 e 421 del regolamento d'amministrazione e contabilità pei corpi del R. esercito.

Il presente *Atto* sostituisce quello n. 41 del 1899 che perciò s'intende abolito.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **115.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige al regolamento di esercizi per il genio.** — 29 maggio.

Al n. 75 del regolamento di esercizi per il genio, pagina 18, linea 27, *dopo le parole*: negli altri casi, *sostituire alle rimanenti parole del periodo, le seguenti*: saluta rettificando la posizione ed il porto d'arme e fissando in volto il superiore.

Il Ministro — C. S. DI MARTINO.

N. **116.** — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Asti.** — 29 maggio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che da ora innanzi la caserma di cavalleria detta DELLA MUSSA in Asti sarà denominata CASERMA COLLI.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **117**. — ISTRUZIONI ED ESERCITZIONI MILITARI. — **Prima serie di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa (edizione 1899)**. — 30 maggio.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente la 1ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sopracitata.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DISPENSA 23ª 1901 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata l'8 giugno.

GIUGNO 4. — Esercizi di tiro colla pistola per gli ufficiali, *pag.* 267.
» 4. — Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°), *pag.* 272.
» 6. — Servizio di leva all'estero, *pag.* 272.
» 7. — Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva residenti nel regno, od all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento, *pag.* 272.
» 7. — Nomina ed obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari, *pag.* 275.

Atto N. **118**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Esercizi di tiro colla pistola per gli ufficiali.** — 4 giugno.

Tutti gli ufficiali in servizio attivo, i quali, a norma del prescritto dell'*Atto* 105 della *Raccolta*, devono essere provvisti di pistola a rotazione, hanno l'obbligo di tenersi esercitati nel tiro con tale arme.

A tale intento, ed a complemento delle disposizioni in vigore, è stabilito quanto segue:

1. Gli ufficiali inferiori, compresi i medici, i contabili e i veterinari, addetti e facenti servizio ai corpi di truppa (legione allievi carabinieri, reggimenti, brigate di artiglieria da costa e da fortezza) ed alle scuole militari, eseguiscono le esercitazioni di tiro con le modalità indicate nelle istruzioni sul tiro in vigore per le varie armi.

2. Gli ufficiali superiori dei corpi suddetti devono compiere ogni anno almeno tre lezioni, a loro scelta, di quelle indicate per gli ufficiali inferiori dall'istruzione sul tiro per l'arma rispettiva.

3. Tutti gli altri ufficiali non compresi nei numeri precedenti, eseguiranno ogni anno:

a) le prime tre lezioni di quelle prescritte al n. 42 dall'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (vol. 2°), se ufficiali inferiori;

b) due lezioni, a scelta fra quelle di cui al precitato n. 42, se ufficiali superiori.

4. Gli ufficiali inferiori di cavalleria che, non facendo servizio al rispettivo reggimento, si trovano in un presidio dove ha sede un corpo o un distaccamento di cavalleria, eseguiranno il tiro da cavallo insieme agli ufficiali di tale corpo o distaccamento, oltre agli altri esercizi prescritti al precedente n. 3;

5. Le esercitazioni di cui al medesimo n. 3, saranno eseguite in base alle prescrizioni seguenti:

a) I comandanti di presidio faranno impiantare e tenere al corrente un registro, tracciato come l'annesso modello, nel quale verranno inscritti gli ufficiali del presidio che hanno l'obbligo di esercitarsi nel tiro colla pistola, a norma di quanto è stabilito al precedente comma 3.

Disporranno quindi perchè tutti gli ufficiali inscritti si esercitino in detto tiro, designando all'uopo le località dove questo dovrà essere eseguito e tenendo presenti al riguardo le norme contenute nel n. 40 della istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria (vol. 2°).

b) A tutti gli ufficiali inscritti sarà fatta facoltà di eseguire, compatibilmente colle altre esigenze di servizio, lezioni facoltative, sempre scelte fra quelle stabilite dal surripetuto n. 42, sino a consumare, complessivamente col tiro obbligatorio, un massimo di 48 cartucce, date loro gratuitamente.

A quegli ufficiali che vogliono esercitarsi maggiormente, potranno essere cedute a pagamento altre cartucce, fino ad un massimo di 200.

c) Per tutte le lezioni eseguite da ufficiali superiori ed inferiori, saranno osservate le norme dei numeri 43 e 44 del vol. 2° dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, oltre alle altre prescrizioni d'ordine e di sicurezza che potranno essere emanate dal comandante del presidio.

d) Di massima i tiri facoltativi si eseguiscono in ciascuna giornata in cui abbia luogo il tiro obbligatorio e dopo di questo. Però i comandanti di presidio favoriranno quanto più è possibile l'esecuzione dei tiri oradetti, stabilendo all'uopo speciali orari.

I risultati del tiro saranno riportati sopra gli specchietti (mod. n. 1 della istruzione sulle armi e sul tiro per la fanteria, vol. 1°), i quali, dopo ultimate le esercitazioni di ogni giornata, saranno rimessi al comando di presidio per cura dell'ufficiale che diresse il tiro.

e) Il servizio delle munizioni e l'allestimento dei bersagli sarà fatto dal corpo o dai corpi a ciò designati dal comandante del presidio. Però il conteggio delle munizioni sarà fatto a parte ed all'infuori dell'assegno dovuto ai corpi medesimi.

f) Prima dell'epoca stabilita per la compilazione delle note caratteristiche, il comandante del presidio comunicherà alle autorità cui spetta di redigerle, i risultati ottenuti dagli ufficiali inferiori nel tiro obbligatorio, pel caso possano dar luogo ad annotazioni da inscriversi nella casella *a*).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Atto 118 del 1901 N. 957 del Catalogo

COMANDO DEL PRESIDIO DI . . . . . .

ANNO . . . . . .

REGISTRO *dei tiri colla pistola eseguiti dagli ufficiali del presidio a norma delle prescrizioni contenute nell'* Atto *118 del 1901.*

Corpo	Grado	Casato e Nome	Lezioni									Totali			Annotazioni
			1ª Distanza..... Fuoco.....			2ª Distanza..... Fuoco.....			3ª Distanza..... Fuoco.....						
			Punti	Bersagli	Totale dei punti e bersagli	Punti	Bersagli	Totale dei punti e bersagli	Punti	Bersagli	Totale dei punti e bersagli	Punti	Bersagli	Punti e bersagli	

Corpo	Grado	Casato e Nome	Lezioni												Annotazioni
			1ª Distanza..... Fuoco.....			2ª Distanza..... Fuoco.....			3ª Distanza..... Fuoco.....			Totali			
			Punti	Bersagli	Totale dei punti e bersagli	Punti	Bersagli	Totale dei punti e bersagli	Punti	Bersagli	Totale dei punti e bersagli	Punti	Bersagli	Punti e bersagli	

N. **119**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°)**. — 4 giugno.

Questo Ministero determina che l'assegno annuo di cartucce a pallottola da pistola per istruzione degli ufficiali appartenenti ai reggimenti di cavalleria sia portato, come per la fanteria, a 48, ed in conseguenza si dovranno in tal senso correggere le due cifre contenute nella colonna terza dello specchio annesso al n. 6 dell'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **120**. — RECLUTAMENTO. — **Servizio di leva all'estero**. — 6 giugno.

È adottata e pubblicata una *Istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero* in data 1° giugno 1901. Tale istruzione contiene le norme per l'applicazione degli articoli 33 e 34 della legge sull'emigrazione 31 gennaio 1901, n. 23, e del R. Decreto 31 marzo 1901, n. 139, per amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti alle chiamate residenti all'estero.

I comandi, i corpi, gli uffici e le direzioni ne acquisteranno almeno una copia, ad eccezione dei comandi di distretto militare che dovranno acquistarne due copie, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni copia è fissato in L. 0,80.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **121**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni di viaggio per gli inscritti di leva residenti nel regno od all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento**. — 7 giugno.

I seguenti paragrafi dell'*Atto* 100 del 1900 sono modificati come segue:

§ 1. Gli inscritti di leva possono fruire della tariffa militare per il percorso dalla stazione o dallo scalo del proprio comune o da quello che gli è più prossimo o di più facile accesso, al rispettivo capoluogo di circondario, o viceversa, sulle linee ferroviarie, marittime e lacuali seguenti, e di tale facilitazione

possono valersi tanto al tempo delle sedute ordinarie dei consigli di leva, quanto in occasione di quelle suppletive e straordinarie, osservando le condizioni generali di cui al § 4:

Ferrovie della rete Mediterranea;
Ferrovie Meridionali (rete Adriatica);
Ferrovie della rete Sicula;
} comprese quelle secondarie esercitate dalle rispettive società.

Ferrovie Reali Sarde;
Ferrovie secondarie della Sardegna;
Ferrovie della Società Veneta (Treviso-Vicenza, Padova-Bassano, S. Giorgio Nogaro-confine Austro-Ungarico, Vicenza-Schio, Torre-Schio-Arsiero, Parma-Suzzara, Arezzo-Stia, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, Conegliano-Vittorio, Bologna-Portomaggiore, Budrio-Massalombarda);
Ferrovia Bari-Capurso-Conversano-Putignano;
Ferrovia Mandela-Subiaco;
Ferrovia Fossano-Mondovì;
Ferrovie Nord-Milano;
Ferrovia Suzzara-Ferrara;
Ferrovia Verona-Caprino;
Ferrovie dell'Emilia (Guastalla-Reggio-Sassuolo, Reggio-Carpi);
Ferrovia dell'Appennino Centrale (Arezzo-Città di Castello-Fossato);
Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa;
Ferrovie Sicule occidentali (Palermo-Marsala-Trapani);
Ferrovie e navigazione del Lago di Lugano (Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino);
Ferrovie del Ticino (Santhià-Biella);
Società di Navigazione generale italiana;
Società Napoletana di navigazione a vapore;
Società anonima di navigazione a vapore Puglia;
Impresa di navigazione sul Lago Maggiore;
Società di navigazione a vapore sul lago d'Iseo;
Impresa di navigazione sul lago di Garda;
Tramwia Bologna-Malalbergo e Bologna-Pieve di Cento.

§ 2. Gli inscritti di leva godono poi varie riduzioni sui prezzi delle tariffe ordinarie sulle linee seguenti, sempre sotto l'osservanza delle condizioni generali di cui al § 4 e di quelle speciali indicate in appresso:

a) — *del 50 % sulle linee:*

Piacenza-Borgonovo-Pianello;
Piacenza-Carpaneto;
Cremona-Lugagnano;
Piacenza-Bettola;
Piacenza-Cremona;
Grazzano-Rivergaro;
Forlì-Ravenna, Forlì-Meldola e Ravenna-Classe; (se però gli inscritti sono in drappelli superiori ai 15 uomini il ribasso su queste linee è del 60 %);
Bologna-Imola;
Bologna-Bazzano-Vignola; (se però gli inscritti sono in drappelli superiori ai 15 uomini il ribasso su questa linea è del 75 %);
Palermo-Corleone;
Roma-Tivoli;
Padova-Fusina-Venezia;
Padova-Bagnoli;
Padova-Piove.

b) — *del 30 %:*

sulla linea Borgo S. Donnino-Salsomaggiore;

c) — *tariffa ridotta sulla base di lire 0,025 per viaggiatore e per chilometro, purchè in drappelli di almeno 10 individui, sulle linee:*

Parma-Langhirano;
Parma-Traversetolo;
Parma-Busseto per Soragna;
Parma-Busseto per S. Secondo;
Soragna-Borgo S. Donnino;
Cremona-Casalmaggiore con le diramazioni:
Cà de Soresini-S. Giovanni in Croce:
Casalmaggiore-Ponte delle Maiocche:
Cremona Ostiano:
Pisa-Pontedera;
Navacchio-Calci;
Pisa-Marina.

d) — *tariffa ridotta di lire 0,018 per persona e chilometro sulle linee:*

Sassuolo-Modena;
Modena-Mirandola;
Cavezzo-Finale;
Modena Maranello;
Modena-Vignola.

e) — *la tariffa speciale di L. 0,10 per* tratta *pei viaggi in 3ª classe sulla linea Bari-Barletta; le* tratte *dei singoli percorsi, sono le seguenti:*

Bari-Bitonto, 3 tratte; Ruvo-Corato, 2 tratte; Bitonto-Terlizzi, 3 tratte; Corato-Andria, 3 tratte; Terlizzi-Ruvo, 1 tratta; Andria-Barletta, 2 tratte.

§ 3. *Soppresso.*

§ 4. Al n. 1 *sono soppresse le seguenti parole:*

« per il trasporto sulle linee Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche e Cà de Soresini-S. Giovanni in Croce chiederanno, invece, lo scontrino modello F^{bis} ».

Al n. 4 il passaggio da New-York a Genova e viceversa e quello da Rio Janeiro e Santos e viceversa da L. 100 sono ridotti a L. 90 ed il viaggio da Montevideo o da Buenos-Aires a Genova e viceversa è ridotto da L. 130 a L. 120.

Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni contenute nel cennato *Atto* 100 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **122**. — AVANZAMENTO. — **Nomina ed obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari.** — 7 giugno.

All'*Atto* 34 del corrente anno, contenente l'Istruzione per la nomina a sottotenente di complemento, sono apportate le seguenti varianti ed aggiunte, per quanto riguarda gli allievi degli istituti militari:

N. 2. *Togliere le parole:* « e degli allievi degli istituti militari » *e aggiungere, in fine del numero, il seguente capoverso:*

« Le domande degli allievi degli istituti militari, pure redatte in carta da bollo da una lira, debbono, invece, essere presentate

al comandante del rispettivo istituto, al momento in cui essi cessano di farne parte ».

N. 3. *Aggiungere, di seguito alla lettera f), le parole:* « e, se del caso, anche quello richiesto dall'ultimo capoverso del n. 11, e dal terzultimo capoverso del n. 15-*bis* del presente *Atto* ».

Aggiungere, in fine del numero, il seguente capoverso:

« Alle domande degli allievi degli istituti militari, non occorrerà allegare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ».

N. 9. *Aggiungere, dopo l'ultimo capoverso, i seguenti:*

« Le prescrizioni del presente numero non riguardano però gli allievi provenienti dagli istituti militari; le cui domande avranno, senz'altro, corso dopo che il comando dell'istituto avrà aggiunto ai documenti copia del foglio matricolare e caratteristico dell'allievo ed il parere, di cui al precedente capoverso.

Le domande degli allievi dei collegi militari saranno, dai rispettivi comandi, inoltrate, anzichè per la via gerarchica, prescritta per gli altri aspiranti, direttamente al Ministero (Segretariato generale) per le ulteriori disposizioni ».

N. 11. *Togliere, nella sesta riga, le parole:* « e dai collegi militari », *ed aggiungere, dopo l'ultimo capoverso, i seguenti:*

« Per gli allievi dei collegi militari, si riterranno valevoli le prove per la nomina a sergente, già da essi sostenute presso i collegi stessi prima di esserne licenziati per compimento di studi, a norma del regolamento di servizio interno di quegli istituti.

La loro nomina a quel grado è però subordinata alla condizione che essi abbiano almeno quattro mesi di servizio militare effettivo, a senso dell'articolo 3, capoverso, della legge sull'avanzamento per l'esercito, considerando come tale il tempo passato in collegio dopo l'arruolamento volontario.

Qualora non si trovino in tale condizione all'uscita dal collegio, dovranno prestare o completare detto periodo di servizio in un corpo di truppa, come soldati allievi ufficiali ».

N. 12. *Togliere, nella seconda riga, le parole:* « e dei collegi militari », *ed aggiungere, in fine del numero, il seguente capoverso:*

« Gli allievi dei collegi militari sostengono, con le stesse norme, l'esperimento di equitazione presso il corpo nel quale intraprendono il servizio di sergente, di cui al seguente n. 15bis ».

N. 13. *Aggiungere il seguente capoverso:*

« Gli allievi dei collegi militari, che fossero risultati deficienti nell'esperimento di equitazione o nell'esame di sergente, e che

intendessero di ripeterlo, resteranno in congedo illimitato fino all'epoca della prova di riparazione ».

N. 15. *Togliere, nella terza riga, le parole*: « e dei collegi ».

Dopo il n. 15 aggiungere i seguenti:

« N. 15bis. I candidati provenienti dagli allievi dei collegi militari, prima di ottenere la nomina a sottotenente di complemento, dovranno aver compiuto, col grado di sergente, presso un corpo dell'arma cui aspirano, i quattro mesi di servizio prescritti dal n. 16, parte I, del Regolamento organico per le scuole militari, approvato con R. Decreto 26 novembre 1899.

I detti allievi, inoltre, ove non abbiano compiuto, in complesso, come militari di truppa, almeno un periodo di servizio pari a quello minimo che, come militari di truppa, prestano gli allievi ufficiali di complemento dei corsi di 6 mesi (comprendendovi il servizio di sergente e quello prestato in collegio dopo l'arruolamento volontario), saranno obbligati ad un maggior servizio di prima nomina, corrispondente a quello prestato in meno in confronto degli allievi ufficiali preaccennati.

Quelli, fra gli stessi allievi dei collegi, ai quali manchino, al 15 luglio dell'anno in cui escono dall'istituto, più di 6 mesi per compiere i 19 anni di età voluti per la nomina a sottotenente, avranno facoltà di intraprendere il servizio, cui fossero tenuti a norma dell'ultimo capoverso del n. 11, e il servizio di sergente, immediatamente successivo, quando si approssimeranno al compimento del 19° anno, in modo che non vi sia interruzione sensibile fra il servizio stesso e quello di sottotenente di complemento. Nel frattempo essi rimarranno in congedo illimitato.

Circa la data e il corpo in cui dovranno intraprendere detto servizio, deciderà il Ministero, caso per caso ».

« 15ter. Gli allievi dei collegi militari dovranno subire gli esami di accertamento dell'idoneità al grado di sottotenente di complemento con le stesse norme, e insieme agli altri candidati, di cui nel precedente n. 15 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 24ª — 1901 — PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 22 giugno.

APRILE 28. — R. Decreto n. 197, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri d'artiglieria, *pag.* 279.
» 28. — R. Decreto n. 198, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare, *pag.* 285.
» 28. — R. Decreto n. 202, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei capitolini d'artiglieria e genio, *pag.* 294.
GIUGNO 14. — Conti delle masserizie di proprietà del corpo presso i distretti di 2ª classe, *pag.* 297.
» 18. — Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo, *pag.* 298.
» 19. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali, *pag.* 298.
» 19. — Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito ed alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore *pag.* 299.
» 20. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 303.
» 20. — Pagamento del sale per il condimento del rancio, *pag.* 303.
» 20. — Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria, *pag.* 304.
» 20. — Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia, *pag.* 304.
» 20. — Giubbe e pantaloni di tela spinata (mod. 1896), *pag.* 305.
» 20. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 316.
» 21. — Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari, *pag.* 316.
» 21. — Modificazione all'*Albo* 406 del corrente anno relativo alle disposizioni sulla divisa degli ufficiali, *pag.* 346.
——— Decisioni di massima, *pag.* 347.

Atto N. **123**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 197, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri d'artiglieria.** — 28 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il testo unico delle leggi di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti all'amministrazione della guerra approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1885, n. 3256 (serie 3ª), che stabilisce le norme per l'ammissione e l'avanzamento nel personale dei ragionieri di artiglieria e dei ragionieri geometri del genio;

Visto il R. Decreto 10 luglio 1887, n. 4740 (serie 3ª), che apporta modificazioni alle predette norme;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme suddette nella parte di esse che si riferisce al personale dei ragionieri d'artiglieria;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Art. 1.

La nomina ad aiutante ragioniere, le promozioni di grado, ed il passaggio di classe da ragioniere capo di 2ª a ragioniere capo di 1ª nel personale dei ragionieri d'artiglieria, sono fatti per Decreto Reale su proposta del Ministro della guerra.

I passaggi di classe, meno quello sovraindicato, avranno luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 2.

La nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria sarà conferita in seguito ad esame di concorso, cui potranno prendere parte anche i sottufficiali d'artiglieria in servizio effettivo.

Fra i concorrenti risultati idonei in detto esame, i sottufficiali avranno diritto ad occupare un terzo dei posti disponibili, gli altri due terzi spetteranno ai concorrenti non militari.

I posti riservati ai sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari, e viceversa, potranno essere coperti da sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti qualora questi non raggiungessero il numero occorrente; cessando nell'una o nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi le quote di vacanze che sarebbero ad esse spettate.

Le condizioni del concorso ed i programmi di esame saranno stabiliti dal Ministero della guerra; però i candidati non militari non potranno oltrepassare l'età di 26 anni.

La nomina ad aiutante ragioniere avrà luogo in tal modo che di ogni tre posti vacanti, il primo sarà devoluto ai sottufficiali, il secondo ed il terzo ai concorrenti borghesi. L'ordine secondo il quale devono essere rispettivamente nominati i sottufficiali ed i borghesi è determinato dalla classificazione per punti di merito ottenuta negli esami.

Art. 3.

Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri d'artiglieria potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto nel quadro d'avanzamento.

Durante il periodo in cui l'impiegato si trova in aspettativa non può essere promosso.

Art. 4.

In ogni anno saranno compilati, per cura del Ministero, i quadri d'avanzamento per il personale dei ragionieri di artiglieria, in base alle proposte della commissione superiore d'avanzamento dell'arma costituita nel modo che verrà stabilito dal Ministero della guerra.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale per la sua sede di anzianità, potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, potrà, ogni qualvolta il Ministro lo giudichi opportuno, esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

Quando un impiegato già inscritto nel quadro d'avanzamento, fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche di inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in questo ultimo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Nello stesso modo si procederà per l'impiegato su cui fosse pronunciato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione.

Art. 5.

I posti di ragioniere di 2ª classe saranno dati per anzianità agli aiutanti-ragionieri che contino non meno di due anni di servizio effettivo in tale grado.

Art. 6.

I posti vacanti nel grado di ragioniere principale di 3ª classe sono conferiti per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità ai ragionieri di 1ª classe, dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministro di chiamare anche i più anziani della 2ª classe, purchè contino almeno due anni di servizio effettivo in detta classe.

Nella lista dei promovibili a scelta, i candidati verranno descritti in ordine decrescente di merito, secondo la classificazione riportata negli esami, senza tener conto della classe a cui appartengono.

Per poter ottenere la promozione a scelta l'impiegato, oltre ad aver superato il relativo esame, deve essere dichiarato meritevole di tale avanzamento dalle competenti commissioni.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti, il primo spetti alla scelta, e gli altri due all'anzianità accompagnata dall'idoneità.

Per stabilire in un determinato momento se l'avanzamento dev'essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

a) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità;

b) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nello stesso grado meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia più alcun inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta.

Art. 7.

I posti di ragioniere capo di 2ª classe sono dati a scelta ai ragionieri principali di 1ª classe.

Art. 8.

I posti di ragioniere capo di 1ª classe sono dati a scelta ai ragionieri capi di 2ª classe che contino almeno due anni di servizio effettivo in detta classe.

Negli altri gradi le promozioni dall'una all'altra classe saranno concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore, purchè contino non meno di due anni di servizio effettivo nella rispettiva classe.

Però i ragionieri principali di 3ª classe non potranno essere proposti per il passaggio alla 2ª classe se non sono dichiarati in modo esplicito idonei a coprire la carica di relatore; ed i ragionieri principali di 2ª classe non potranno far passaggio alla 1ª classe se non avranno effettivamente esercitato, e con buon esito, in qualità di titolari, la carica di relatore presso una direzione.

Art. 9.

La carica di relatore è conferita per turno di anzianità ai ragionieri principali di 2ª classe che ne siano dichiarati meritevoli.

Non è ammessa la rinuncia a tale carica.

Art. 10.

Il Ministro della guerra stabilisce annualmente i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i ragionieri dei vari gradi per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Quando lo reputa necessario stabilisce il numero dei ragionieri di 1ª classe, ed eventualmente di quelli di 2ª classe da chiamarsi agli esami per la promozione al grado di ragioniere principale di 3ª classe, desumendoli dal quadro d'avanzamento per l'anno in corso.

Art. 11.

È definitivamente escluso dall' avanzamento l'impiegato che per due volte consecutive non venne inscritto nel quadro di avanzamento, sia perchè giudicato non idoneo, tranne il caso in cui la non idoneità sia stata pronunciata esclusivamente per ragioni di condotta; sia per rinuncia agli esami, non motivata da infermità.

Art. 12.

I programmi d'esame e le norme colle quali gli esami devono aver luogo, sono stabilite dal Ministro della guerra. Tali esami saranno indetti almeno tre mesi prima del giorno in cui dovranno aver principio.

Art. 13.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a grado superiore nello stesso giorno, è determinata dalla data di nomina a quello immediatamente inferiore.

Quando però la promozione ad uno stesso grado è colla medesima data, ha luogo in parte a scelta ed in parte ad anzia-

nità, i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si seguirebbero se fossero stati promossi successivamente man mano che si resero vacanti i posti rispettivamente devoluti.

Art. 14.

L'impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore validamente accertata e comprovata, o per circostanze di servizio, sarà ammesso ad un esame speciale. Quello che in una prima prova non ha riportato l'idoneità negli esami, è ammesso a ripeterli una volta sola e non prima di un anno dalla prova precedente. L'impiegato che in una prima prova di esame non ha riportato l'idoneità per l'avanzamento ad anzianità, non potrà nella seconda prova concorrere per l'avanzamento a scelta.

Art. 15.

Gli impiegati del personale dei ragionieri, comandati all'estero, presso le truppe in campagna di guerra, o che prestano servizio nelle truppe d'Africa, potranno essere promossi ai gradi pei quali si richiede l'esame, con la dispensa dall'esame stesso.

Art. 16.

I ragionieri capi ed i ragionieri principali di 1ª e 2ª classe che, dopo la promulgazione del presente decreto e su proposta delle competenti commissioni venissero esonerati dalla carica di relatore per incapacità, e quelli principali di 2ª classe che per la stessa ragione non fossero nominati relatori, potranno essere dispensati dall'impiego appena compiono il 25° anno di servizio.

Art. 17.

Le disposizioni dell'articolo 11 non sono applicabili agli aiutanti ragionieri che fossero risultati deficienti in due delle prove d'idoneità prescritte dal R. Decreto 3 luglio 1885; perciò essi verranno promossi a ragionieri di 2ª classe sempre quando siano dichiarati meritevoli d'avanzamento dalle competenti

commissioni. Le due esclusioni dall'avanzamento di cui all'art. 11, saranno computate a cominciare dal quadro di avanzamento per l'anno 1902.

Art. 18.

I ragionieri di 1ª classe che già hanno subito l'esame d'idoneità all'avanzamento a ragioniere principale di 3ª, conserveranno il diritto di coprire, a loro turno, le vacanze che si verificheranno in tal grado; il quale verrà loro conferito colle norme già in passato vigenti.

Gli aiutanti ragionieri che già hanno subito l'esame di fortificazione e di materiale d'artiglieria, dovranno ripeterlo allorchè concorreranno per l'avanzamento a ragioniere principale di 3ª classe.

I ragionieri principali di 2ª classe che rinunziarono alla nomina a relatore e conseguentemente all'avanzamento, non potranno essere ora nominati relatori.

Art. 19.

Sono abrogati i Regi Decreti 3 luglio 1885, n. 3256 (serie 3ª) e 10 luglio 1887, n. 4740 (serie 3ª), per la parte che riguarda l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri d'artiglieria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **124**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 198, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare.** — 28 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1885, n. 3256 (serie 3ª), che stabi-

lisce le norme per l'ammissione e l'avanzamento nei personali dei ragionieri di artiglieria e dei ragionieri geometri del genio;

Visti i Regi Decreti 10 luglio e 8 dicembre 1887, nn. 4740 e 5104 (serie 3ª), che apportano modificazioni alle predette norme;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme suddette nella parte di esse che si riferisce al personale di ragionieri geometri del genio militare;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina ad aiutante ragioniere, le promozioni di grado ed il passaggio di classe da ragioniere capo di 2ª a ragioniere capo di 1ª nel personale dei ragionieri geometri del genio militare, sono fatti con Decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

I passaggi di classe, meno quello sopraindicato, avranno luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 2.

La nomina ad aiutante ragioniere geometra del genio sarà conferita in seguito ad esame di concorso, cui potranno prendere parte anche i sottufficiali del genio in servizio attivo.

Fra i concorrenti risultati idonei in detto esame, i sottufficiali avranno diritto ad occupare un terzo dei posti disponibili, gli altri due terzi spetteranno ai concorrenti non militari.

I posti riservati ai sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari; e, viceversa, potranno essere coperti da sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una o nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi le quote di vacanze che sarebbero ad esse spettate.

Le condizioni del concorso ed i programmi di esame saranno stabiliti dal Ministero della guerra; però i candidati non militari non potranno oltrepassare l'età di 26 anni.

La nomina ad aiutante ragioniere avrà luogo in tal modo che di ogni tre posti vacanti, il primo sia devoluto ai sottufficiali, il secondo ed il terzo ai concorrenti borghesi. L'ordine secondo

il quale devono essere rispettivamente nominati i sottufficiali ed i borghesi è determinato dalla classificazione per punti di merito ottenuta negli esami.

Art. 3.

Nessuno degli impiegati del personale dei ragionieri geometri del genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto nel quadro d'avanzamento.

Durante il periodo in cui l'impiegato si trova in aspettativa, non può essere promosso.

Art. 4.

In ogni anno saranno compilati, per cura del Ministero, i quadri d'avanzamento per il personale dei ragionieri geometri del genio, in base alle proposte della commissione superiore d'avanzamento dell'arma, costituita nel modo che verrà stabilito dal Ministero della guerra.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali, non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento, ed al quale per la sua sede di anzianità, potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, potrà, ogni qualvolta il Ministero lo giudichi opportuno, esservi inscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

Quando un impiegato già inscritto nel quadro d'avanzamento, fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche di inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento, o per la sospensione della di lui promozione, salvo in questo ultimo caso a riferire nuovamente, colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Nello stesso modo si procederà per l'impiegato, su cui fosse pronunziato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione.

Art. 5.

I posti di ragioniere geometra di 2ª classe saranno dati per anzianità agli aiutanti-ragionieri che contino non meno di due anni di servizio effettivo in tale grado.

Art. 6.

I posti vacanti nel grado di ragioniere geometra principale di 3ª classe sono conferiti per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità ai ragionieri di 1ª classe, dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministero di chiamare anche i più anziani della 2ª classe, purchè contino almeno due anni di grado.

Nella lista dei promuovobili a scelta, i candidati verranno inscritti in ordine decrescente di merito, secondo la classificazione riportata negli esami, senza tener conto della classe a cui appartengono.

Per poter ottenere la promozione a scelta, l'impiegato, oltre ad aver superato il relativo esame, deve essere dichiarato meritevole di tale avanzamento dalle competenti commissioni.

La promozione avrà luogo con tale norma che di ogni tre posti vacanti, il primo spetti alla scelta, e gli altri due all'anzianità accompagnata dall' idoneità.

Per stabilire, in un determinato momento, se l'avanzamento dev'essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

a) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità;

b) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nello stesso grado meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia più alcun inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta.

Art. 7.

I posti di ragioniere geometra capo di 2ª classe sono dati a scelta ai ragionieri geometri principali di 1ª classe.

Art. 8.

I posti di ragioniere geometra capo di 1ª classe sono dati a scelta ai ragionieri geometri capi di 2ª classe che contino tre anni di grado.

Negli altri gradi, le promozioni dall'una all'altra classe saranno concesse per anzianità a quelli della classe immediatatamente inferiore, purchè contino almeno due anni di permanenza nella rispettiva classe.

Però i ragionieri geometri principali di 2ª classe non potranno essere proposti per il passaggio alla 1ª classe se non sono dichiarati in modo esplicito idonei a coprire la carica di relatore.

Art. 9.

La carica di relatore è conferita per turno di anzianità ai ragionieri geometri capi ed ai ragionieri geometri principali di 1ª classe, ed eccezionalmente a quelli di 2ª classe, in base alle proposte delle competenti commissioni.

Non è ammessa la rinuncia a tale carica.

Art. 10.

Il Ministro della guerra stabilisce annualmente i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i ragionieri dei vari gradi per potere essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Quando lo reputa necessario, stabilisce il numero dei ragionieri geometri di 1ª classe, ed eventualmente di quelli di 2ª classe, da chiamarsi agli esami per la promozione al grado di ragioniere principale di 3ª classe, desumendoli dal quadro d'avanzamento per l'anno in corso.

Art. 11.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'impiegato che, per due volte consecutive, non venne inscritto nel quadro di avanzamento, sia perchè giudicato non idoneo, tranne il caso in cui la non idoneità sia stata pronunciata esclusivamente per ragioni di condotta, sia per rinuncia agli esami, non motivata da infermità.

Art. 12.

Le norme ed i programmi coi quali gli esami devono aver luogo, sono stabilite dal Ministero della guerra. Tali esami saranno indetti almeno tre mesi prima del giorno in cui dovranno aver principio.

Art. 13.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi a grado superiore nello stesso giorno, è determinata dalla data di nomina a quello immediatamente inferiore.

Quando però la promozione ad uno stesso grado e colla medesima data, ha luogo in parte a scelta ed in parte ad anzianità, i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità, in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado nello stesso ordine secondo il quale si seguirebbero se fossero stati promossi successivamente, man mano che si resero vacanti i posti, rispettivamente devoluti.

Art. 14.

L'impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore, validamente accertata e comprovata, o per circostanze di servizio, sarà ammesso ad un esame speciale. Quegli che in una prima prova non avrà riportato l'idoneità negli esami, sarà ammesso a ripeterli una volta sola e non prima di un anno dalla prova precedente. L'impiegato che in una prima prova di esame non avrà riportato l'idoneità per l'avanzamento ad anzianità, non potrà nella seconda prova concorrere per l'avanzamento a scelta.

Art. 15.

I ragionieri geometri del genio di 1ª classe, comandati all'estero, presso le truppe in campagna di guerra, o che prestano servizio nelle truppe d'Africa, potranno essere promossi ad anzianità al grado superiore, con la dispensa dall'esame relativo.

Art. 16.

I ragionieri geometri capi ed i ragionieri geometri principali di 1ª e di 2ª classe che dopo la pubblicazione del presente decreto e su proposta delle competenti commissioni, venissero giudicati non idonei alla carica di relatore, o ne venissero esonerati per incapacità, potranno essere dispensati dall'impiego appena compiono il 25° anno di servizio.

Art. 17.

Le disposizioni dell'articolo 11 non sono applicabili agli aiutanti ragionieri che fossero risultati deficienti in due delle prove d'idoneità prescritte dal R. Decreto 3 luglio 1885; perciò essi verranno promossi a ragionieri di 2ª classe sempre quando siano dichiarati meritevoli d'avanzamento dalle competenti commissioni. Le due esclusioni dall'avanzamento di cui all'art. 11, saranno computate a cominciare dal quadro di avanzamento per l'anno 1902.

Art. 18.

I ragionieri geometri di 1ª classe, che alla data del presente decreto trovansi già inscritti sul quadro d'avanzamento, sono dispensati dall'esame per l'avanzamento ad anzianità, purchè proseguano ad esserne giudicati meritevoli dalle competenti commissioni; quelli di essi però che volessero concorrere all'avanzamento a scelta dovranno sostenere lo speciale esame relativo, ferma rimanendo la condizione di cui al terzo capoverso dell'art. 6.

Art. 19.

Sono abrogati i Regi Decreti 3 luglio 1885, 10 luglio e 8 dicembre 1887, nn. 3526, 4740 e 5104 (serie 3ª), per la parte che si riferisce all'ammissione ed all'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **125**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 202, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale del capitenici d'artiglieria e genio.** — 28 aprile.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il testo unico della legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visto il R. Decreto 3 luglio 1885, n. 3255 (serie 3ª), che stabilisce le norme per l'ammissione e l'avanzamento del personale tecnico d'artiglieria e genio;

Visto il R. Decreto 10 luglio 1887, n. 4741 (serie 3ª), che apporta modificazioni alle predette norme;

Ritenuta la necessità di meglio disciplinare le norme suddette;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La nomina a capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª, la promozione a capotecnico principale di 3ª classe, ed il passaggio di classe da capotecnico principale di 2ª a capotecnico principale di 1ª, sono fatti per Decreto Reale, su proposta del Ministro della guerra.

I passaggi di classe, meno quello sovraindicato, avranno luogo per Decreto Ministeriale.

Art. 2.

La nomina a capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe sarà conferita in seguito ad esame di concorso cui potranno prendere parte:

a) i disegnatori, i capi armaiuoli dell'esercito, i sottufficiali capi operai dei reggimenti d'artiglieria, i sottufficiali del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti e gli individui di truppa delle compagnie operai d'artiglieria. I capi operai e gli operai degli stabilimenti militari dipendenti dall'amministrazione della guerra;

b) gli allievi delle scuole industriali che abbiano compiuto con felice esito l'intero corso delle scuole stesse, purchè non abbiano superato l'età di 26 anni.

Fra i concorrenti risultati idonei in detto esame i disegnatori i capi armaiuoli, i sottufficiali, i militari di truppa, i capi operai e gli operai sovraccennati avranno diritto ad occupare la metà dei posti disponibili nella specialità per la quale concorsero; l'altra metà spetterà agli allievi delle scuole industriali.

I posti riservati ai disegnatori, ai capi armaiuoli, sottufficiali e militari di truppa, ai capi operai ed agli operai, potranno, in difetto di questi, essere occupati dagli allievi delle scuole industriali, e viceversa potranno essere occupati dai disegnatori, dai capi armaiuoli, sottufficiali, militari di truppa, dai

capi operai e dagli operai, i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero necessario.

Le condizioni del concorso ed i programmi d'esami saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

La nomina a capotecnico di 3ª classe avrà luogo in tal modo che di ogni due posti vacanti nella rispettiva specialità, il primo sarà devoluto ai concorrenti di cui alla lettera *a*), ed il secondo ai concorrenti di cui alla lettera *b*). Quando in una data specialità il concorso fosse aperto per un solo posto, spetta la nomina a quel concorrente che avrà riportato una miglior classificazione negli esami, a parità di classificazione avrà la preferenza il candidato che appartiene ad una delle categorie indicate alla lettera *a*).

Art. 3.

Nessuno degli impiegati del personale tecnico d'artiglieria e genio potrà ottenere una promozione di grado od il passaggio ad una classe superiore se non trovasi inscritto nel quadro d'avanzamento.

Durante il periodo in cui l'impiegato si trova in aspettativa non può essere promosso.

Art. 4.

In ogni anno saranno compilati, per cura del Ministero, i quadri d'avanzamento, in base alle proposte della commissione superiore d'avanzamento per l'arma d'artiglieria costituita nel modo che verrà stabilito dal Ministro della guerra.

L'impiegato che, per essersi trovato in aspettativa o per altre circostanze speciali non avesse potuto essere inscritto a suo tempo nel quadro d'avanzamento ed al quale, per la sua sede d'anzianità, potesse spettare la promozione prima che sia compilato un nuovo quadro d'avanzamento, può, ogniqualvolta il Ministro lo giudichi opportuno, esservi iscritto anche durante l'anno, previo accertamento della di lui idoneità.

Quando un impiegato, già inscritto nel quadro d'avanzamento, fosse ritenuto non più meritevole della promozione per motivi di condotta, o non idoneo per menomata attitudine, è dovere della commissione compilatrice delle note caratteristiche di inoltrare tosto una speciale proposta per la di lui cancellazione dal quadro d'avanzamento o per la sospensione della di lui promozione, salvo in quest'ultimo caso a riferire nuovamente colle stesse norme, appena venissero a cessare le ragioni della sospensione.

Nello stesso modo si procederà per l'impiegato, su cui si fosse pronunciato giudizio sospensivo, tosto che sia cessata la causa della sospensione.

Art. 5.

I posti vacanti nel grado di capotecnico principale di 3ª classe sono conferiti per un terzo a scelta e per due terzi ad anzianità, ai capitecnici di 1ª classe, dietro esame di concorso, al quale sarà in facoltà del Ministro di chiamare anche i più anziani della 2ª classe, purchè contino almeno due anni di servizio effettivo in detta classe.

Nella lista dei promovibili a scelta i candidati verranno descritti in ordine decrescente di merito, secondo la classificazione riportata negli esami, senza tener conto della classe a cui appartengono.

Per poter ottenere la promozione a scelta, l'impiegato, oltre ad aver superato il relativo esame, deve essere dichiarato meritevole di tale avanzamento dalle competenti commissioni.

La promozione avrà luogo con tali norme che di ogni tre posti vacanti il primo spetti alla scelta e gli altri due all'anzianità accompagnata dall'idoneità.

Per stabilire in un determinato momento se l'avanzamento deve essere devoluto al turno a scelta ovvero a quello ad anzianità, si dovrà aver presente che esso spetta:

a) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento a scelta, quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo almeno due promozioni ad anzianità;

b) al primo inscritto nel quadro d'avanzamento ad anzianità quando, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo nello stesso grado meno di due promozioni ad anzianità, ovvero non vi sia più alcun inscritto nel quadro di avanzamento a scelta.

Art. 6.

Il Ministro della guerra stabilisce annualmente i limiti di anzianità entro i quali devono trovarsi compresi i capitecnici dei vari gradi per poter essere inscritti nel quadro d'avanzamento per l'anno successivo.

Quando lo reputa necessario, stabilisce il numero dei capitecnici di 1ª classe ed eventualmente di quelli di 2ª classe, da chiamarsi agli esami per la promozione al grado di capotecnico principale di 3ª classe, desumendolo dal quadro d'avanzamento per l'anno in corso.

Art. 7.

È definitivamente escluso dall'avanzamento l'impiegato che per due volte consecutive non venne inscritto nel quadro d'avanzamento, sia perchè giudicato non idoneo, tranne il caso in cui la non idoneità sia stata pronunciata per ragioni di condotta, sia per rinuncia agli esami, non motivata da infermità.

Art. 8.

I programmi d'esame e le norme colle quali gli esami devono aver luogo, sono stabiliti dal Ministro della guerra. Tali esami saranno indetti almeno tre mesi prima del giorno in cui dovranno aver principio.

Art. 9.

I posti di capotecnico principale di 1ª classe sono dati a scelta ai capitecnici principali di 2ª classe che contino almeno due anni di servizio effettivo in detta classe.

Negli altri gradi le promozioni dall'una all'altra classe sono concesse per anzianità a quelli della classe immediatamente inferiore, purchè contino non meno di due anni di servizio effettivo nella rispettiva classe.

Art. 10.

L'anzianità relativa fra gl'impiegati promossi al grado superiore nello stesso giorno, è determinata dalla data di nomina a quello immediatamente inferiore.

Quando però la promozione ad uno stesso grado e colla medesima data, ha luogo in parte a scelta ed in parte ad anzianità, i promossi a scelta vengono intercalati fra quelli promossi ad anzianità in guisa da risultare inscritti nel nuovo grado, nello stesso ordine secondo il quale si seguirebbero se fossero stati promossi successivamente man mano che si resero vacanti i posti rispettivamente devoluti.

Art. 11.

L'impiegato che non abbia potuto presentarsi agli esami per causa di forza maggiore validamente accertata e comprovata, o per circostanze di servizio, sarà ammesso ad un esame speciale.

Quello che in una prima prova non ha riportato l'idoneità negli esami, è ammesso a ripeterli, per una sol volta, e non prima di un anno dalla prova precedente.

L'impiegato che in una prima prova d'esame non ha riportato l'idoneità per l'avanzamento ad anzianità, non potrà nella seconda prova concorrere per l'avanzamento a scelta.

Art. 12.

Sempre quando nel personale tecnico d'artiglieria e del genio occorra di provvedere a qualche speciale servizio per il quale non si ha l'individuo adatto nel personale stesso, si potrà nominare, a qualunque grado o classe del personale suddetto, individualità anche estranee all'amministrazione dello Stato.

Queste ammissioni non potranno aver luogo in un determinato grado od in una determinata classe, se non quando siano già state effettuate quattro promozioni di capitecnici appartenenti al grado od alla classe inferiore.

Tali ammissioni avranno luogo in seguito a concorso bandito dal Ministero della guerra. Il concorso può aver luogo per titoli o per esami.

I concorrenti che non appartenessero già ad un'amministrazione dello Stato, per essere ammessi al concorso non dovranno oltrepassare l'età di 35 anni.

Art. 13.

Gli impiegati del personale tecnico d'artiglieria e genio, comandati all'estero, presso le truppe in campagna di guerra, o che prestano servizio nelle truppe d'Africa, potranno essere promossi ai gradi per i quali si richiede l'esame, con la dispensa dell'esame stesso.

È pur fatta facoltà al Ministro della guerra di dispensare, in tutto od in parte dagli esami in parola quegli impiegati di detto personale che possedessero la laurea di ingegnere.

Art. 14.

Le due esclusioni di cui all'articolo 7 saranno computate a cominciare dal quadro d'avanzamento per l'anno 1902.

Art. 15.

I capitecnici di 1ª classe che già hanno subito l'esame d'idoneità all'avanzamento a capotecnico principale di 3ª, conserveranno il diritto di coprire, a loro turno, le vacanze che si verificheranno in tal grado, il quale verrà loro conferito colle norme già in passato vigenti.

Art. 16.

Sono abrogati i Regi Decreti 3 luglio 1885, n. 3255 (serie 3ª) e 10 luglio 1887, n. 4741 (serie 3ª), che stabiliscono le norme per l'ammissione e lo avanzamento nel personale tecnico d'artiglieria e genio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **126**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conti delle masserizie di proprietà del corpo presso i distretti di 2ª classe.** — 14 giugno.

Allo scopo di meglio regolare la tenuta dei conti delle masserizie di proprietà del corpo presso i distretti militari, il Ministero ha determinato che, a datare dal 1° luglio prossimo, anche i distretti di 2ª classe abbiano a tenere il *Registro di carico* mod. 328, ed i *Giornali* mod. 328*bis*, in luogo del *Quaderno* mod. 330, come prescriverebbe il § 2496 del regolamento d'amministrazione.

Al termine d'ogni trimestre, riportati sul registro mod. 328 gli aumenti e le diminuzioni avvenute, i distretti di 2ª classe trasmetteranno i giornali mod. 328*bis*, firmati dall'ufficiale d'amministrazione e dal comandante del distretto, al rispettivo distretto di 1ª classe, il quale riporterà a sua volta sui propri giornali il valore complessivo dei materiali aumentati e diminuiti per stabilirne il totale generale.

Impiantate poi, alla fine del 4° trimestre, le scritture pel nuovo esercizio finanziario, verrà del pari trasmesso il registro modello 328, debitamente chiuso colle norme indicate sul fronti-

spizio del modulo (1), e i distretti di 1ª classe, inscritto sul proprio registro l'importo delle masserizie che rimangono in fondo presso quelli di 2ª classe, vi faranno risultare il valore complessivo dei materiali in carico al consiglio d'amministrazione.

I giornali e registri dei distretti di 2ª classe saranno dai distretti di 1ª inviati al Ministero insieme coi propri.

Per le robe di vestiario di proprietà del corpo, i distretti di 2ª classe continueranno a tenere il sussidiario *Registro di carico* mod. 331, avvertendo d'inscrivere trimestralmente sui giornali mod. 328 *bis*, in gruppo distinto, le aumentazioni e diminuzioni avvenute in dette robe che interessano la contabilità a danaro (robe acquistate e robe vendute), tranne per l'ultimo trimestre dell'anno, dovendo allora essere inviato ai distretti di 1ª classe lo stesso registro di carico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

(1) Vedasi anche la Circolare 1731 del 900.

N. **127**. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo**. — 18 giugno.

Il libretto di riconoscimento, istituito coll'*Atto* 90 del corrente anno per gli ufficiali in congedo, potrà essere rilasciato anche agli ufficiali non più inscritti sui ruoli della riserva per ragione di età, i quali ne facciano domanda:

a) ai comandi di corpo d'armata, se ufficiali generali;

b) ai comandi di divisione, se ufficiali superiori;

c) ai comandi di distretto militare, se ufficiali inferiori, nella cui circoscrizione territoriale abbiano il loro domicilio.

Valgono in proposito le norme dell'*Atto* succitato.

I comandi suddetti, prima di rilasciare il libretto, dovranno con la massima cura accertare l'identità e la qualità degli ufficiali richiedenti, cosa tanto più necessaria in quanto che trattasi di ufficiali fuori ruolo, che per la maggior parte non figurano neppure nell'*Annuario militare*.

Il Ministro. — C. DI S. MARTINO.

N. **128**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali**. — 19 giugno.

Si avvertono le autorità militari che la tenenza dei carabinieri reali di Orani (Sassari) è stata ridotta a sezione di 1ª classe e che è stata elevata a tenenza la sezione situata nella piazza della Maddalena.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. 129. — DISCIPLINA MILITARE. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito ed alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore.** — 19 giugno.

Nell'intento di chiarire alcuni punti dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, riflettenti i documenti caratteristici degli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore, che si prestano a controverse interpretazioni; per ben definire la dipendenza disciplinare e di servizio degli ufficiali delle varie armi in servizio di stato maggiore e per garantire il giudizio sull'idoneità al trasferimento in stato maggiore degli ufficiali che hanno ultimato con buon successo il corso di esperimento per l'ammissione nel corpo, questo Ministero ha determinato di apportare ai regolamenti sopra citati le seguenti aggiunte e varianti:

Aggiunte e varianti all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito (18 agosto 1899).

N. 32, 4° capoverso, *sostituirlo col seguente:*

« Un terzo esemplare dei libretti è conservato: per gli ufficiali di stato maggiore e per quelli delle varie armi in servizio di stato maggiore (1) dal capo di stato maggiore dell'esercito; per gli ufficiali dei carabinieri reali dal comandante generale dell'arma; per gli ufficiali di cavalleria (meno quelli in servizio di stato maggiore) dal rispettivo ispettore; per gli ufficiali di artiglieria e del genio (meno quelli in servizio di stato maggiore) dai rispettivi ispettori generali e per gli ufficiali medici, dall'ispettore capo di sanità militare ».

N. 32, 5° capoverso, *sopprimere la chiamata*: (1).

Nota (1) a pag. 14, *sostituirla con la seguente:*

« (1) Non sono considerati in servizio di stato maggiore, per gli effetti del presente numero e seguenti, gli ufficiali in esperimento al comando del corpo di stato maggiore ed ai comandi territoriali ».

N. 33, *sostituirlo col seguente:*

« 33. Allorchè ufficiali di fanteria ottengono il certificato di aver compiuto con buon esito il corso di esperimento per la ammissione nel corpo di stato maggiore, deve essere tosto compilato per cura del comando del detto corpo il terzo esemplare dei libretti.

Questo esemplare viene conservato dal comando del corpo se gli ufficiali sono chiamati in servizio di stato maggiore, se invece essi sono inviati, o già si trovano in un reggimento, l'esemplare viene trasmesso al Ministero per essere depositato presso la Direzione generale fanteria e cavalleria e tenuto ivi al corrente.

Quando ufficiali delle varie armi sono trasferiti nel corpo di stato maggiore, o sono comandati pel servizio di stato maggiore, l'esemplare del libretto in custodia ai rispettivi ispettori (per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio) od alla Direzione generale fanteria e cavalleria (per quelli di fanteria) viene da questi trasmesso al comando del corpo di stato maggiore.

Nel caso di trasferimento di ufficiali di stato maggiore nell'arma di provenienza in seguito a promozione, od anche senza promozione, l'esemplare del libretto in parola verrà trasmesso al Ministero per essere depositato presso la Direzione generale fanteria e cavalleria e tenuto ivi al corrente, se si tratta di ufficiali trasferiti in fanteria, oppure verrà trasmesso all'ispettorato di cavalleria od all'ispettore generale d'artiglieria o del genio se si tratta di ufficiali trasferiti in una delle tre armi ultime nominate.

Con norme analoghe saranno restituiti al Ministero (Direzione generale fanteria e cavalleria) od ai competenti ispettori, i libretti degli ufficiali delle varie armi che cessano dal servizio di stato maggiore per rientrare al reggimento per compiervi il prescritto servizio, o per qualsiasi altra causa.

Ove alcun ufficiale dell'arma di fanteria, in nota pel trasferimento o richiamo nel corpo di stato maggiore, non venga più trasferito o richiamato in stato maggiore, la 3ª copia del libretto viene distrutta dalla Direzione generale fanteria e cavalleria in seguito ad avviso ricevuto dal comando del corpo. Così pure viene distrutta dal detto comando la 3ª copia dei libretti di quegli ufficiali di stato maggiore provenienti dalla fanteria che sono trasferiti ad un reggimento per non essere più richiamati nel corpo.

Dell'avvenuta distruzione verrà redatto apposito verbale ».

Pag. 15, *sopprimere la nota*: (1) a pie' di pagina.

Aggiungere il seguente n. 33bis, riflettente i carabinieri reali.

« 33bis. Allorchè ufficiali di fanteria sono trasferiti nell'arma dei carabinieri reali, deve essere tosto compilato, per cura del comando generale dell'arma, il terzo esemplare dei libretti. Per gli ufficiali di cavalleria, artiglieria e genio che ottengono il tra-

sferimento ora detto, l'esemplare del libretto in consegna ai rispettivi ispettori viene da questi trasmesso al comando generale dell'arma dei carabinieri reali.

Ove alcun tenente dei carabinieri reali sia trasferito nell'arma di provenienza, l'esemplare del libretto in parola verrà trasmesso al Ministero per essere depositato presso la Direzione generale fanteria e cavalleria, se si tratta di ufficiale trasferito in fanteria, oppure verrà trasmesso all'ispettore di cavalleria o allo ispettore generale d'artiglieria, o del genio, se si tratta di ufficiali trasferiti in una delle tre armi ultime nominate ».

N. 37, 5° capoverso, *dopo le parole*: « per gli ufficiali di stato maggiore », *aggiungere*: « od in servizio di stato maggiore ».

N. 42, comma *a*), *dopo le parole*: « per gli ufficiali di stato maggiore », *aggiungere*: « od in servizio di stato maggiore »;

comma *c*), *dopo le parole*: « ufficiali di cavalleria », *aggiungere*: « meno quelli in servizio di stato maggiore »;

comma *d*), *modificare le prime due righe nel modo seguente*:

« Per gli ufficiali di artiglieria e del genio meno per quelli in servizio di stato maggiore, per i direttori degli stabilimenti militari di costruzione ecc. ».

Aggiunte e varianti alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore (15 marzo 1900).

N. 16. *Sostituire il 3° e 4° capoverso coi seguenti*:

« Questi, ricevuti tutti i rapporti, convoca e presiede una commissione composta dei capi riparto e dei capi ufficio (meno quello dell'ufficio contabilità) per determinare il risultato dello esperimento e la classificazione dei singoli ufficiali.

Il risultato è trasmesso al Ministero unitamente ai certificati attestanti il buon esito del corso, da rilasciarsi agli ufficiali interessati ».

N. 17. *Abolirlo.*

§ 12. Intestazione del §, *aggiungere le seguenti parole*:

« Trasferimento nel corpo di stato maggiore dei capitani — richiamo nel corpo di stato maggiore ecc. ».

N. 29, 1° capoverso, *modificarlo nel seguente modo*:

« Le proposte relative al trasferimento nel corpo di stato maggiore dei capitani che ultimarono con buon esito il corso di esperimento ed al richiamo nel corpo dei maggiori delle varie armi provenienti dai capitani di stato maggiore (art. 37 e 39 della legge sull'avanzamento) vengono compilate ecc. »,

N. 30, 2° e 3° capoverso, *modificarli come appresso:*

« Nel valutare i documenti e le informazioni relative ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli, e colonnelli, le commissioni dovranno avere per base due criteri:

a) l'attitudine dell'ufficiale al servizio di stato maggiore ».

N. 31. *Dopo le parole*: « o contrari », *aggiungere*: « al trasferimento od ».

N. 32. *Modificare la prima riga nel seguente modo:*

« Ai capitani giudicati idonei al trasferimento nel corpo di stato maggiore ed ai maggiori giudicati riammissibili nel corpo, ecc. ».

Prima riga della pagina 19, *dopo le parole*: « vidimate da questo ed il loro », *aggiungere*: « trasferimento o ».

Aggiungere alla pagina 19 il seguente:

« § 13.

Partecipazioni da farsi al comando del corpo di stato maggiore da comandi od uffici cui sono addetti ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore.

33. Oltre a ricevere comunicazione di quanto è indicato al n. 50 dell'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche, occorre che il comando del corpo sia costantemente informato di tutti quei fatti di qualche rilievo che interessano gli ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore, come: punizioni, encomi, speciali lavori fatti, o particolari incarichi disimpegnati, che escono dall'orbita delle ordinarie mansioni degli ufficiali, e specialmente della precisa posizione degli ufficiali stessi, affinchè il comando del corpo possa su di essi esercitare quell'azione efficace di comando che gli è conferita dai vigenti regolamenti.

Epperciò ogniqualvolta ufficiali di stato maggiore od in servizio di stato maggiore, per lunga malattia, per licenza straordinaria, per licenza all'estero o per qualsiasi altra causa non possano rispondere agli ordini, pur improvvisi, che potrebbe dare il comando del corpo, ne deve essere subito informato il capo di stato maggiore dell'esercito.

Tali partecipazioni sono fatte volta a volta direttamente al comando del corpo dai capi di stato maggiore dei comandi territoriali, dal direttore dell'istituto geografico militare, dal comandante la scuola di guerra o dai capi di corpo o di servizio ove gli ufficiali di stato maggiore, od in servizio di stato maggiore, si trovano ».

Le disposizioni date con le varianti sopra citate annullano ogni altra disposizione in contrario data antecedentemente da questo Ministero ed, in analogia a quanto viene prescritto per la trasmissione delle note caratteristiche degli ufficiali delle varie armi che prestano servizio di stato maggiore, si deve pure intendere che la commissione di grado superiore che, giusta il n. 5 dell'*Atto* 63 del 1900 è competente per gli ufficiali del corpo di stato maggiore, è pure quella che deve pronunciarsi sull'idoneità all'avanzamento a scelta o ad anzianità degli ufficiali delle varie armi che sono in servizio di stato maggiore, per tutto il tempo in cui prestano tale servizio.

Di conseguenza, gli specchi di proposta all'avanzamento di tali ufficiali devono essere trasmessi al comando del corpo di stato maggiore come per gli ufficiali effettivi del corpo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **130**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio**. — 20 giugno.

Alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio, pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con gli *Atti* 114 e 142 del 1900, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Direzione del genio di Palermo:

colonna delle sezioni, *aggiungere:* « 3ª Caltanissetta ** ».

id. degli uffici locali:

di contro alla sezione 1ª Palermo, *cancellare gli uffici locali di:* « Girgenti e Caltanissetta. »

di contro alla instituenda sezione 3ª Caltanissetta, *aggiungere l'ufficio locale di*: « Girgenti ».

Il Ministro — C. DI SAN MARTINO.

N. **131**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Pagamento del sale per il condimento del rancio**. —, 20 giugno.

In seguito a richiesta avutane dal Ministero delle finanze, questo Ministero determina che quando il sale occorrente per il condimento del rancio della truppa viene prelevato dai magazzini di deposito, il prezzo, anzichè essere pagato direttamente, come prescrive il n. 4 dell'*Atto* 45 del 1896, sia dai corpi versato in precedenza nella locale sezione della R. tesoreria,

consegnando poi la relativa quietanza al magazziniere di deposito all'atto del prelevamento del sale.

Nulla è innovato circa gli acquisti da farsi presso gli uffici di vendita, pei quali resta in vigore il sistema del pagamento diretto.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **132**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria (edizione 1896)**. — 20 aprile.

Il Ministero, in seguito a proposta del competente ispettorato, determina che allo specchio n. 3 che fa seguito all'articolo 49 dell'istruzione per il servizio del materiale d'artiglieria siano apportate le aggiunte e varianti descritte qui in calce.

DESCRIZIONE dei materiali da ripararsi	LAVORI da farsi presso una direzione d'artiglieria (non a pagamento, § 486)	PARTI di non facile costruzione e perciò da riceversi ultimate dalle direzioni d'artiglieria e da applicarsi a sito per cura dei reggimenti stessi (a carico dell'assegno, § 486)
Affusto da montagna di lamiera per cannone da 7 BR ret.	—	*Dalle attuali indicazioni togliere:* telai per timonelle
	Invece delle linee pongasi:	*Alle attuali indicazioni aggiungere:*
Attrezzi, armamenti ed accessori.	Riparazioni ai telai delle timonelle per affusti da montagna da 7. Riparazioni alle stanghe per batteria da 7 mont.	Stanghe di timonelle per affusti da montagna da 7.
Tra: Attrezzi, armamenti ed accessori, e: artiglieria,		
inserire: Cofani e cassette per batterie da 7 mont.	Qualunque riparazione (meno i coperchi, le ferramenta e le parti interne).	—

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **133**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Nuova istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia**. — 20 giugno.

È stata pubblicata una nuova istruzione sul casermaggio militare ad economia, la quale surroga quella del 27 marzo 1895 e dovrà applicarsi dal 1° luglio p. v.

I comandi, i corpi, le direzioni, gli uffici, ecc. acquisteranno tante copie della nuova istruzione quante loro occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste della nuova pubblicazione tanto per uso di ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ciascuna copia è di L. 1,70.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **134**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Giubbe e pantaloni di tela spinata (mod. 1896)**. (Con tavole di disegni). (1) — 20 giugno.

In seguito a miglioramenti nel taglio delle sotto indicate giubbe e dei pantaloni di tela spinata (mod. 1896), i relativi *conti di costruzione, dimostrazioni delle quantità di stoffe e specchi di misure*, compresi negli *Atti* 17 del 1897, 232 del 1899 e 53 del 1900, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

---

(1) Le tavole di disegni verranno unite ad una prossima dispensa.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata senza sparati laterali.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica dalla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 2° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore, passando sotto l'ascella al 2° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	740	220	680	250	240	160	260	610	620	470	60	70	90	60
2ª	730	215	670	245	235	160	255	600	610	460	60	70	90	60
3ª	720	210	660	245	235	160	250	590	600	460	60	70	90	60
4ª	710	205	650	240	230	155	245	575	585	450	60	70	90	60
5ª	690	205	640	240	230	155	240	560	570	445	60	70	90	60
6ª	680	200	630	235	225	150	235	545	555	440	60	70	90	60
7ª	670	195	620	235	225	150	230	530	540	435	60	70	90	60
8ª	660	195	610	230	220	150	225	520	530	430	60	70	90	60
9ª	650	190	600	230	220	145	220	510	520	425	60	70	90	60

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata senza sparati laterali.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1	3,40	3,40	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	4	3,32	13,28	
3ª	10	3,22	32,20	
4ª	20	3,12	62,40	
5ª	30	3,02	90,60	
6ª	20	2,96	59,20	
7ª	10	2,90	29,00	
8ª	4	2,86	11,44	
9ª	1	2,80	2,80	
Totali	100		304,32	
		Media	3,04	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 538

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata senza sparati laterali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71	M.	3 04	1 00	3 040
Bottoni di frutto grandi al %	N.	5 —	1 00	0 050
Bottoni di frutto piccoli al %	»	8 —	0 70	0 056
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della sola giubba senza controspallini (1)	—	—	—	0 820
Prezzo di costo			L.	3 966
Prezzo di conteggio			L	4 00

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello ed una maglietta d'ottone.

NB. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di queste ultime.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata con sparati laterali.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al secondo occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza della manopola		Lunghezza degli sparati
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto	
	mm.	mm	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	740	220	680	250	240	160	260	610	620	470	60	70	90	60	240
2ª	730	215	670	245	235	160	255	600	610	460	60	70	90	60	240
3ª	720	210	660	245	235	160	250	590	600	460	60	70	90	60	240
4ª	710	205	650	240	230	155	245	575	585	450	60	70	90	60	240
5ª	690	205	640	240	230	155	240	560	570	445	60	70	90	60	230
6ª	680	200	630	235	225	150	235	545	555	440	60	70	90	60	230
7ª	670	195	620	235	225	150	230	530	540	435	60	70	90	60	230
8ª	660	195	610	230	220	150	225	520	530	430	60	70	90	60	230
9ª	650	190	600	230	220	145	220	510	520	425	60	70	90	60	230

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata con sparati laterali.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	1	3,52	3,52	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	4	3,42	13,68	
3ª	10	3,35	33,50	
4ª	20	3,25	65,00	
5ª	30	3,15	94,50	
6ª	20	3,09	61,80	
7ª	10	3,00	30,00	
8ª	4	2,90	11,60	
9ª	1	2,86	2,86	
Totali	100		316,46	
		Media	3,16	

CATEGORIA I

N. CATEGORICO 539

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata, con sparati laterali.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata da vestiario, alta m. 0,71	M.	3 16	1 00	3 160
Bottoni di frutto grandi °/₀	N.	5 —	1 00	0 050
Bottoni di frutto piccoli °/₀	»	12 —	0 70	0 084
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della sola giubba senza controspallini (1).	—	— —	— —	1 020
Prezzo di costo			L.	4 314
Prezzo di conteggio			L.	4 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello ed una maglietta d'ottone.

NB. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di queste ultime. Quando il magazzino sia esuberantemente fornito di controspallini, le giubbe saranno allestite senza questo accessorio, ed i ritagli di tela potranno in tal caso essere conservati per allestire in seguito i controspallini che potessero occorrere.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 3° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole		Lunghezza degli sparati laterali
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla metà della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto	
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	720	210	660	240	230	155	245	570	580	460	60	70	90	60	240
2ª	710	205	650	240	230	155	240	560	570	450	60	70	90	60	240
3ª	690	205	640	235	225	155	235	550	560	450	60	70	90	60	240
4ª	680	200	630	235	225	150	235	540	550	440	60	70	90	60	230
5ª	670	195	620	230	220	150	230	530	540	440	60	70	90	60	230
6ª	660	195	610	230	220	150	225	520	530	430	60	70	90	60	230

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	10	3,30	33,00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	15	3,26	48,90	
3ª	25	3,16	79,00	
4ª	25	3,10	77,50	
5ª	15	3,04	45,60	
6ª	10	2,98	29,80	
Totali	100		313,80	
		Media	3,13	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 540

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71	M	3 13	1 00	3 130
Bottoni di frutto grandi al %.	N.	5 —	1 00	0 050
Bottoni di frutto piccoli al %.	»	6 —	0 70	0 042
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della giubba e controspallini (1)	—	— —	— —	1 100
Prezzo di costo. . . L.				4 322
Prezzo di conteggio. . . L.				4 40

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherino ed un maglietta di ottone.

NB. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di queste ultime.

SPECCHIO *delle misure delle giubbe di tela spinata senza sparati e con controspallini fissi.*

TAGLIE	Lunghezza della parte posteriore	Metà larghezza della parte posteriore alla schiena	Lunghezza della manica alla parte esterna	Metà larghezza della manica			Metà larghezza della parte anteriore del torace al 3° occhiello	Metà grossezza dell'imbusto		Lunghezza del bavero	Altezza del bavero		Altezza delle manopole	
				superiormente	al gomito	al polso		alla taglia	al petto dalla meta della parte posteriore passando sotto l'ascella al 2° occhiello		sulla parte posteriore	sulla parte anteriore	alla punta	di sotto
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	740	220	680	250	240	160	260	610	620	470	60	70	90	60
2ª	730	215	670	245	235	160	255	600	610	460	60	70	90	60
3ª	720	210	660	245	235	160	250	590	600	460	60	70	90	60
4ª	710	205	650	240	230	155	245	575	585	450	60	70	90	60
5ª	690	205	640	240	230	155	240	560	570	445	60	70	90	60
6ª	680	200	630	235	225	150	235	545	555	440	60	70	90	60

DIMOSTRAZIONE *della quantità di stoffa occorrenti per la costruzione delle giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m 0,71 — Quantità per ogni capo	Quantità per ogni taglia	Annotazioni
1ª	10	3,40	34,00	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899 n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	15	3,32	49,80	
3ª	25	3,22	80,50	
4ª	25	3,12	78,00	
5ª	15	3,02	45,30	
6ª	10	2,96	29,60	
Totali	100		317,20	
		Media	3,17	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 541

CONTO DI COSTRUZIONE *della giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71	M.	3 17	1 00	3 170
Bottoni di frutto grandi al °/₀	N.	5 —	1 00	0 050
Bottoni di frutto piccoli al °/₀	»	2 —	0 70	0 014
Mano d'opera ed ogni altra fornitura della giubba e controspallini (1)	»	— —	— —	0 900
Prezzo di costo			L.	4 134
Prezzo di conteggio			L.	4 20

(1) Nella fornitura sono compresi un gangherello ed una maglietta di ottone.

NB. — I controspallini devonsi tagliare promiscuamente con le giubbe e ricavarsi dai ritagli di quest'ultime.

SPECCHIO *delle misure dei pantaloni di tela spinata.*

TAGLIE	Lunghezza		Meta grossezza				Altezza della cintura		
	esterna	interna dalla inforcatura	della cintura	della coscia	del ginocchio alla metà della cucitura esterna	del fondo	parte anteriore	fianco	parte posteriore
	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.	mm.
1ª	1200	940	490	410	315	250	65	55	45
2ª	1170	910	480	400	305	250	65	55	45
3ª	1140	890	470	400	305	250	65	55	45
4ª	1100	860	460	390	295	240	65	55	45
5ª	1060	820	450	390	295	240	65	55	45
6ª	1030	790	440	380	285	240	65	55	45
7ª	1000	760	440	380	285	235	65	55	45
8ª	980	740	430	370	275	230	65	55	45

DIMOSTRAZIONE *delle quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di tela spinata.*

TAGLIE	Da costruirsi su 100	Tela in filo crudo spinata per vestiario, alta m. 0,71		*Annotazioni*
		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	5	3,10	15,50	Le amministrazioni incaricate della costruzione di questo capo di corredo terranno presenti, per quanto riguarda il riparto percentuale in taglie, le speciali disposizioni della Circolare litografata del 5 febbraio 1899, n. 3 (Direzione generale servizi amministrativi).
2ª	10	2,97	29,70	
3ª	15	2,93	43,95	
4ª	20	2,80	56,00	
5ª	20	2,72	54,40	
6ª	15	2,63	39,45	
7ª	10	2,57	25,70	
8ª	5	2,51	12,55	
Totali	100		277,25	
		Media	2,77	

CATEGORIA I — N. CATEGORICO 671 —

CONTO DI COSTRUZIONE *del pantalone di tela spinata.*

INDICAZIONE DELLE MATERIE OCCORRENTI	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela in filo crudo spinata per vestiario alta m. 0,71	M.	2 77	1 00	2 770
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	— —	— —	0 650
Prezzo di costo . . . L.				3 420
Prezzo di conteggio . . . L.				3 50

(1) Nella fornitura sono compresi m. 0.89 di nastro in filo grezzo alto da mm. 10 a 15 e 3 bottoni mezzani e 3 piccoli d'osso bianco a due fori.

Il magazzino centrale militare di Torino provvederà per la somministrazione dei relativi campioni e modelli (*patrons*) alle amministrazioni interessate.

N.B. — In conseguenza dell'adozione di siffatti nuovi *patrons* restano abrogate le disposizioni della Circolare litografata n. 8 del 4 marzo u. s. (Direzione generale dei servizi amministrativi), per ciò che concerne le costruzioni di tutti gli oggetti di vestiario di tela spinata, e vien tolto il divieto fatto ad alcuni corpi di allestire di tali oggetti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **135**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 20 giugno.

Categoria	N. d'ordine categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
I	538	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali (mod. 1896). . .	N.	4 00	Variante
»	539	Giubbe di tela spinata con sparati laterali (mod. 1896)	»	4 40	Id.
»	540	Giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi (modello 1896)	»	4 40	Id.
»	541	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi (mod. 1896)	»	4 20	Id.
»	671	Pantaloni di tela spinata (mod. 1896)	»	3 50	Id.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **136**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari**. — 21 giugno.

È stato ricompilato l'elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari, messo al corrente fino a tutta la dispensa 23ª del *Giornale militare*, parte 1ª dell'anno in corso.

Detto elenco verrà prossimamente pubblicato, ed i vari comandi, corpi, uffici ecc. dovranno acquistarne una copia, almeno, per ciascuno.

Le richieste di tale nuova pubblicazione tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali, che intendessero provvedersene a proprie spese, dovranno essere fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo dell'elenco è di cent. 25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **137**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazione all'*Atto* 106 del corrente anno relativo alle disposizioni sulla divisa degli ufficiali** — 21 giugno.

Questo Ministero determina che il termine di tempo stabilito per l'adozione dei nuovi oggetti di divisa per ufficiali di

cavalleria e di artiglieria, di cui all'*Atto* 106 del corrente anno, sia protratto fino al 1° agosto del 1902, e che le modificazioni da apportarsi all'attuale sella d'ordinanza per gli ufficiali di cavalleria, per renderla apparentemente simile alla nuova sella di cui nell'*Atto* suddetto, debbano essere effettuate per la data del 1° luglio 1903, anzichè per il 1° luglio 1902.

In tal senso s'intendono modificate le disposizioni transitorie che fanno seguito al sopracitato *Atto*, restando conseguentemente in facoltà degli ufficiali di cavalleria e di artiglieria di portare i vecchi oggetti di divisa, corrispondenti a quelli adottati coll'*Atto* stesso, fino alle nuove date qui stabilite.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

13.

Assegno di primo corredo per le reclute trasferte di corpo prima della vestizione. — Per l'esatto ed uniforme conteggio dell'assegno di primo corredo per le reclute avute dai distretti militari, si avverte che, nel caso di reclute passate da un corpo all'altro in seguito a rassegna prima che ne sia stato completato l'arredamento (§ 1774 del regolamento d'amministrazione), il corpo perdente deve restituire allo Stato, sotto la data del trasferimento, l'intero assegno richiesto per gli uomini all'atto della incorporazione (§ 252 *ivi*), ed il corpo ricevente deve a sua volta richiedere l'assegno dell'arma rispettiva, e rimborsare quindi ai distretti interessati il valore degli oggetti da essi distribuiti.

In siffatti casi non si farà pertanto luogo all'applicazione del § 935 e seguenti del prementovato regolamento. (*Divisione Assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

189

DISPENSA 25ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 giugno.

MAGGIO 23. — R. Decreto n. 257 che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 319.

» 23. — R. Decreto n. 248 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 321.

GIUGNO 24. — Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali, *pag* 323.

» 25. — Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. (R.P.), *pag.* 323.

» 26. — Errata-corrige all'*Atto* 148 del corrente anno, *pag.* 323.

» 16. — Ristampa dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra, *pag.* 324.

» 26. — Adozione del pioppo in luogo della quercia per le suole d'attrito, *pag.* 325.

» 26. — Attestato di lodevole servizio per militari dei plotoni guide alpine, *pag.* 325.

» 27. — Cambiamento di nome della stazione di Porto Vecchio Toscano e della fermata di Lazzarone. Apertura all'esercizio delle stazioni di Sala al Barro Galbiate e di Incoronata, e delle fermate ferroviarie di Castel Vetere e di Marcantone. Estensione dei servizi nella stazione di Galatone. Trasporto di esplodenti da e per Roma Trastevere. Esercizio economico sulla linea Bologna-S. Felice sul Panaro, *pag.* 327.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **138.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 247 che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 23 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58;

Visto il R. Decreto n. 390 del 7 luglio 1891;

Visto il R. Decreto n. 100 del 19 aprile 1896;

Visto il R. Decreto dell'11 agosto 1896;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 126, pag. 298. — Nella nota (1) in fine dell'*Atto*, *leggasi:* Circolare 173 del 1900.

Atto 132, pag. 304. — La data dell'*Atto*, *invece di:* 20 aprile, *dev'essere:* 20 giugno.

Atto 134, pag. 305. — Dopo l'intestazione dell'*Atto*, *cancellare le parole:* Con tavole di disegni (1) e la relativa annotazione.

3 LUG 01

Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. Decreto dell'11 agosto 1896, che costituisce apposita commissione per gli effetti di cui al 1° comma dell'articolo 1° della legge 21 febbraio 1892, n. 58, viene modificato come appresso.

Art. 2.

È istituita, con voto consultivo, presso il Ministero della guerra, una commissione centrale pel tiro a segno nazionale.

Art. 3.

La medesima è composto di un presidente e di dieci membri, da scegliersi fra le persone benemerite della istituzione e che abbiano speciale competenza nella materia.

Il presidente ed i membri sono nominati per Decreto Reale su proposta dei Ministri della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione.

Tutti durano in carica due anni e potranno anche essere parzialmente confermati, non però in numero superiore della metà.

Art. 4.

Fanno parte della commissione centrale, in qualità di membri di diritto, i direttori generali d'artiglieria e genio e delle leve e truppa presso il Ministero della guerra, il direttore generale dell'amministrazione civile presso il Ministero dell'interno e il direttore capo cui è affidato il servizio della educazione fisica nel Ministero della pubblica istruzione; come pure, in qualità di relatore, con voto deliberativo, il capo dell'ufficio del tiro a segno nazionale presso il Ministero della guerra, o chi ne esercita le funzioni.

Art. 5.

L'esercizio della carica di presidente e di membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale è completamente gratuito.

Art. 6.

La commissione centrale è convocata volta per volta dal Ministro della guerra.

L'adunanza non è valida senza l'intervento della metà più uno dei componenti la commissione.

Art. 7.

La commissione centrale:

a) dà parere su tutte le proposte tendenti a riformare le disposizioni in vigore sul tiro a segno ed a regolare l'andamento delle società e lo sviluppo della istituzione;

b) dà parere sui ricorsi che dalle direzioni provinciali e dai soci vengono inoltrati al Ministero.

Art. 8.

Le funzioni di segretario della commissione centrale saranno disimpegnate da uno degl'impiegati addetti all'ufficio del tiro a segno presso il Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
GIOLITTI.
N. NASI.

N. **139**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 248 di nomina dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale.** — 23 maggio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra una commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto 23 maggio 1901 che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il tenente generale Afan de Rivera marchese Achille, ispettore generale d'artiglieria, deputato al Parlamento, è nominato presidente della commissione centrale del tiro a segno nazionale.

Art. 2.

I signori:

Adamoli comm. Giulio, senatore del Regno,

Roux comm. Luigi, id.,

Todaro comm. Francesco, id.,

Galletti di Cadilhac cav. Arturo, deputato al Parlamento,

Lemmi comm. Silvano, id.,

Lucchini comm. Luigi, id.,

Spingardi comm. Paolo, maggiore generale comandante la brigata Basilicata,

Caveglia comm. Crescentino, colonnello del genio, comandante del genio in Roma,

Vitali cav. Giuseppe, colonnello d'artiglieria, direttore del laboratorio di precisione,

Duce comm. Luigi, colonnello in posizione ausiliaria,

sono nominati membri della commissione centrale medesima.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
GIOLITTI.
N. NASI.

N. **140.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazioni di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali.** — 24 giugno.

Nell'*Atto* 194 del 1898, al secondo comma del n. 5 è sostituito il seguente:

« Le ricette, sieno rilasciate da ufficiali medici o veterinari o da medici o veterinari civili, dovranno portare il visto (munito del bollo d'ufficio) del capo di corpo od ufficio al quale appartiene il militare o l'impiegato richiedente. » (*)

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

(*) In conseguenza del presente *Atto* cessano di aver vigore le disposizioni contenute nella Circolare 16 agosto 1897, n. 5295 (*Segretariato Generale*).

N. **141.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. (R. P.).** — 25 giugno.

Il Ministero informa i comandi, corpi ed uffici di aver ordinata una ristampa delle tavole di tiro predette la quale differisce alquanto — come risulta dalle avvertenze state inserite in testa alle tavole stesse — dall'edizione 1894 annunciata con *Atto* 186 di detto anno.

Le tavole edite nell'anno 1894 saranno conservate in servizio fino a consumazione, fatta però eccezione per le dotazioni di mobilitazione nelle quali saranno sostituite con quelle annunciate con il presente *Atto*.

I comandi corpi ed uffici dell'arma d'artiglieria citati nell'*Elenco delle pubblicazioni 1° marzo 1900* acquisteranno pei bisogni del tempo di pace un esemplare almeno delle nuove tavole, e le richieste delle medesime tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è cent. 45.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **142.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Errata-corrige all'*Atto* 118 del corrente anno.** — 26 giugno.

Al 1° alinea dell'*Atto* 118 del corrente anno, *sostituire*:

« Tutti gli ufficiali in servizio attivo, tranne quelli appartenenti al corpo invalidi e veterani, sieno o no armati di pi-

stola a rotazione, hanno l'obbligo di tenersi esercitati nel tiro con tale arme ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **143**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Ristampa dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra**. — 26 giugno.

Il Ministero ha provveduto per la stampa di una nuova istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.

L'istruzione sarà applicata secondo il nuovo testo dal 1° agosto prossimo e da questo giorno non avrà più vigore quella in data 24 gennaio 1887 e s'intenderanno abrogate tutte le disposizioni contrarie alla nuova istruzione.

Il prezzo di ciascun esemplare dell'istruzione, di cui si tratta, è di L. 2,10.

I varii corpi, comandi, uffici e stabilimenti militari ne acquisteranno il numero di esemplari per ciascuno in appresso indicato:

I reggimenti delle varie armi		N.	6
Le legioni dei carabinieri reali, le direzioni di commissariato militare, la direzione dell'officina di costruzione del genio		»	4
Gli uffici di amministrazione delle brigate di artiglieria da costa e da fortezza.	pei propri uffici . .	»	2
	per ciascuna brigata dipendente . . .	»	1
Gli ospedali militari . . .	per ogni ospedale principale	»	2
	per ogni ospedale succursale o infermeria di presidio. . .	»	1
Le direzioni di artiglieria e del genio e gli stabilimenti di artiglieria		»	8
I comandi del genio, i distretti militari, le scuole militari, i magazzini centrali militari, i depositi di allevamento cavalli, il corpo invalidi e veterani, la brigata ferrovieri del genio e la sezione della direzione superiore delle esperienze di artiglieria in Ciriè		»	2
Gl'ispettorati del genio		»	3
Gli uffici di revisione presso gl'ispettorati delle costruzioni di artiglieria e del genio		»	11

Il comando del corpo di stato maggiore, l'istituto geografico militare, l'ufficio di amministrazione dei personali militari vari e il comando degli stabilimenti militari di pena se ne provvederanno di quel numero di esemplari, che le amministrazioni stesse reputeranno necessari;

Gl'ispettorati e i comandi d'artiglieria, la direzione superiore delle esperienze di artiglieria, le sottodirezioni, sezioni ed uffici locali del genio, e tutti gli altri comandi ed uffici territoriali non sovra menzionati ne acquisteranno un esemplare per ciascuno.

Le richieste degli esemplari tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **144**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Adozione del pioppo in luogo della quercia per le suole d'attrito**. — 26 giugno.

Visti i risultati ottenuti nelle prove meccaniche eseguitesi con suole d'attrito di pioppo in confronto di quelle di quercia, e sentito il parere dei competenti ispettori d'artiglieria, questo Ministero determina che vengano adottate ed introdotte in servizio le suole d'attrito di pioppo in sostituzione di quelle di quercia attualmente regolamentari.

L'indicata sostituzione dovrà effettuarsi soltanto allorchè le attuali suole d'attrito dovranno essere messe fuori servizio per naturale consumo, ma in ogni caso per uno stesso freno le due suole d'attrito corrispondenti dovranno essere della medesima essenza, per evitare i dannosi effetti di un loro ineguale consumo.

Questo Ministero disporrà per la pubblicazione delle conseguenti varianti alla: Collezione delle tavole di costruzione del materiale d'artiglieria, all'Atlante del materiale d'artiglieria ed al modello per gli inventari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **145**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Attestato di lodevole servizio per militari dei plotoni guide alpine**. — 26 giugno.

È istituito un attestato di lodevole servizio di guida alpina.

Esso potrà essere rilasciato ai militari dei plotoni guide alpine, che abbiano tenuta buona condotta, che per resistenza dimostrata nelle salite di vette e traversate di colli, per intelligenza e qualità fisiche abbiano dato prova di spiccata attitudine al servizio di guida militare alpina.

L'attestato, che pel militare che ne è provvisto, è titolo per concorrere ad essere inscritto nel corpo delle guide e dei portatori del *Club alpino italiano*, sarà conforme al modello che fa seguito al presente, e sarà rilasciato, dietro proposta dei comandanti dei battaglioni alpini, dal comandante del reggimento all'atto dell' invio in congedo del militare che, per riunire le condizioni suaccennate, ne è ritenuto meritevole.

La concessione dell'attestato sarà fatta risultare sul quadro *A* del foglio matricolare, colla formula:

« *Concesso attestato di guida alpina* ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

..... REGGIMENTO ALPINI

Si rilascia al (1) .....

.....

il presente attestato di lodevole servizio prestato nel plotone guide del battaglione (2) ..... quale guida militare alpina, avendo compiuto salite di vette elevate e traversate di colli nelle zone sottoindicate.

Il titolare del presente attestato potrà concorrere per essere inscritto nel corpo delle Guide e dei Portatori del Club Alpino Italiano.

Vette principali e zone elevate più specialmente percorse	Data	*Annotazioni*

..... *addì* ..... *19...*

Il Comandante del Reggimento

Bollo

(1) Grado, cognome e nome.
(2) Indicare il battaglione.

Esempio pratico.

Vette principali e zone elevate più specialmente percorse	Data			Annotazioni
Monviso - Chaberton - Rognosa	20	Agosto	1901	
Monviso	1	Gennaio	1902	Accompagnò un drappello di altro reggimento alpini.
Alto Pellice - Germagnasche		Estate	1901	
Alto Pellice - Germagnasche		Inverno	1901	

..... *addì* ..... *19...*

IL COMANDANTE DEL REGGIMENTO

Bollo

N. **146**. — TRASPORTI. — **Cambiamento di nome della stazione di Porto Vecchio Toscano e della fermata di Lazzarone. Apertura all'esercizio delle stazioni di Sala al Barro Galbiate e di Incoronata, e delle fermate ferroviarie di Castel Vetere e di Marcantone. Estensione dei servizi nella stazione di Galatone. Trasporto di esplodenti da e per Roma Trastevere. Esercizio economico sulla linea Bologna-S. Felice sul Panaro.** — 27 giugno.

1. La stazione di Porto Vecchio Toscano della linea Campiglia Marittima-Piombino (rete Mediterranea) ha assunto il nuovo nome di Porto Vecchio di Piombino, e la fermata di Lazzarone sulla linea Valenza-Vercelli (rete Mediterranea) ha assunto quella di Villabella.

2. La fermata di Sala al Barro Galbiate sulla linea Lecco-Como (rete Adriatica) venne trasformata in stazione ed abilitata, oltre ai servizi cui era già ammessa, a ricevere in arrivo ed effettuare in partenza i trasporti di merci a piccola

velocità ordinaria in servizio interno e cumulativo italiano, senza le limitazioni finora esistenti.

In sostituzione di quella provvisoria, venne aperta all'esercizio la nuova stazione di Incoronata sulla linea Bologna-Gallipoli (rete Adriatica) il cui servizio resta per ora limitato a quello interno e cumulativo italiano dei viaggiatori. Le distanze da questa stazione a quelle del tronco Foggia-Otranto, cui appartiene, sono quelle indicate nel seguente specchio:

Distanze dalla Stazione di INCORONATA alle seguenti:

STAZIONI	Distanze in chilom.	STAZIONI	Distanze in chilom.	STAZIONI	Distanze in chilom.
Foggia	11	Polignano a mare	146	Surbo	256
Orlanova . . .	10	Monopoli . . .	153	Lecce	262
Cerignola . . .	24	Fasano	167	S. Cesario di Lecce	267
Trinitapoli . .	42	Cisternino . . .	174	S. Donato di Lecce	271
Ofantino. . . .	46	Ostuni	187	Galugnano . . .	274
Barletta	58	Carovigno . . .	196	Sternatia . . .	278
Trani.	71	S. Vito d'Otranto.	212	Zollino	281
Bisceglie . . .	79	Brindisi stazione.	224	Corigliano d'Otr.°	285
Molfetta. . . .	88	Brindisi porto. .	225	Maglie	291
Giovinazzo. . .	94	Tuturano . . .	234	Bagnolo del Sal.°	296
S. Spirito Bitonto	101	S. Pietro Vernotico	241	Cannole	298
Bari	113	Squinzano . . .	247	Giurdignano . .	303
Noicattaro . . .	124	Trepuzzi . . .	252	Otranto	309
Mola di Bari . .	132				

Vennero aperte all'esercizio le fermate di Castel Vetere e Marcantone, la prima sulla linea Avellino-Rocchetta S. Antonio (rete Mediterranea) fra le stazioni di Paternopoli e Castelfranci, dalle quali dista ugualmente chilometri 4; e l'altra sulla linea Genova-Pisa (rete Mediterranea) fra le stazioni di Spezia e Vezzano, dalle quali dista rispettivamente chilometri 4 e chilometri 5.

Pertanto, nell'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta, di cui l'*Atto* 198 del 1900, devonsi aggiungere le seguenti:

fra Casorate-Sempione e Castronno:

Castelvetere . .	Avellino-Rocchetta S. Antonio	Paternopoli. Castelfranci.

e fra Maiorisi e Molinetti:

Marcantone. . .	Genova-Pisa.	Spezia. Vezzano.

3. La stazione di Galatone sulla linea Zollino-Gallipoli (rete Adriatica) fu abilitata ad effettuare in partenza ed a ricevere in arrivo i trasporti di veicoli e di bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano, nonchè al completo servizio delle merci a piccola velocità ordinaria ed accelerata.

4. A modificazione di quanto è detto al n. 4 dell'*Atto* 55 del corrente anno, circa i trasporti di esplodenti della 12ª, 13ª e 14ª categoria da e per Roma-Trastevere, si avverte che questa stazione venne abilitata ad effettuare per qualunque destinazione mediterranea ed adriatica, nonchè a ricevere dalle stesse, i trasporti degli esplodenti ora accennati.

5. Sulla linea Bologna-S. Felice sul Panaro venne attuato, in via di esperimento, un regime di servizio economico a trazione elettrica. Detta linea, pur continuando a far parte della rete Adriatica è da considerarsi, per l'eseguimento dei trasporti, come linea distaccata, colla quale ha soltanto luogo il servizio di corrispondenza pel tramite della stazione di Bologna, che è quella di allacciamento alla rete principale.

Si avverte al riguardo che pel trasporto dei bagagli, cani e biciclette diretti a stazioni della linea di cui trattasi si dovranno compilare due scontrini di viaggio, uno dal sito di partenza alla stazione di Bologna, e l'altro per la rispedizione da Bologna alla stazione definitiva di destinazione; invece i viaggiatori militari e loro famiglie provvisti di scontrino o di richieste rilasciate direttamente per località della linea Bologna-S. Felice, saranno dalle stazioni di partenza provveduti di biglietti soltanto fino a Bologna ed avvertiti dai bigliettari, che per aver diritto ai prezzi ridotti sulla linea ad esercizio economico, essi viaggiatori dovranno presentare alla biglietteria di Bologna il biglietto di viaggio riguardante il percorso precedente.

Tale avvertenza sarà pure fatta dalle autorità che rilasciano gli scontrini o richieste in parola ai militari interessati.

I viaggiatori poi muniti di libretto a scontrino dovranno esibire in partenza lo scontrino valido esclusivamente per il percorso fino a Bologna, e quindi un altro scontrino per il resto del viaggio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 26ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 6 luglio.

LUGLIO 4. — Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi, *pag.* 331.
» 4. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Pavia, *pag.* 331.
» 4. — Variante al regolamento per la prova delle polveri da fuoco (*Giornale d'artiglieria e genio — Anno 1886 — Dispensa VIII*), *pag.* 332.
» 5. — Riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento, *pag.* 332.
» 5. — Differenza nel conteggio dei posti di letto, *pag.* 332.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **147**. — TRASPORTI. — **Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi.** — 4 luglio.

Con riferimento all'*Atto* 621 della *Raccolta* si rende noto che la tassa per la disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi è stata fissata, in via di esperimento fino al 10 settembre del corrente anno, in L. 1 per ogni vagone, se questo ha servito al trasporto di più di un quadrupede, ed in L. 0,60 se ha servito al trasporto di un quadrupede solo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **148**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Pavia.** — 4 luglio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che d'ora innanzi la caserma detta « Lino » in Pavia, sarà denominata « Caserma Umberto I ».

Il Ministro — C. di S. Martino.

ERRATA-CORRIGE

Atto 134, pag. 305, *alle parole:* « *Atti* 17 del 1897 » *sostituire:* « *Atti* 17 e 124 del 1897. »

Elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari (edizione 1901), annunciato con Atto 136.

La seconda nota a pag. 7 deve corrispondere al regolamento di servizio in guerra, parte II. — A pag. 25 si sopprimano i regolamenti distinti coi numeri 2—Q e 4—Q.

8 LUG. 01

N. **149**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Variante al regolamento per la prova delle polveri da fuoco**. (*Giornale d'artiglieria e genio, anno 1886, dispensa VIII*). — 4 luglio.

Sentito il parere del competente ispettorato il Ministero determina che al regolamento predetto sia apportata la seguente variante:

Pagina 303, articolo 11: Misura della potenza dilaniatrice, linea 26 della pagina, *dove è detto*: « Polvere progressiva del n. 1 — Massima tensione media 2000 « *sostituire:* » Polvere progressiva del n. 1 — Massima tensione media 1650 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **150**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento**. — 5 luglio.

In seguito all'istituzione del *Libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo* (*Atto* 90 del corrente anno), si è stabilito, d'accordo col Ministero del tesoro, che nella riscossione di mandati, di vaglia del tesoro o di ordini di pagamento può servire, per l'accertamento dell' identità personale presso gli uffici finanziari (§ 1075 del regolamento d'amministrazione), anche il predetto *Libretto di riconoscimento*.

L'*Atto* 34 del 1899 s'intende modificato in questo senso.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **151**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Differenze nel conteggio dei posti di letto**. — 5 luglio.

Nella considerazione che il servizio del casermaggio è ora fatto dall'amministrazione militare ad economia e che per conseguenza la valutazione dei posti di letto per la truppa non ha più che scopi puramente contabili, il Ministero ha determinato che sui rendiconti generali i corpi si diano sempre debito dei posti di letto che risultano effettivamente dovuti, anche quando il numero di essi non concordi con quello dei corrispondenti buoni rilasciati ai magazzini casermaggio, e che per i posti di letto, che eventualmente siano stati computati in più sui buoni, non vengano più fatti ai comandanti di compagnia gli addebiti di cui al § 1007 del regolamento d'amministrazione.

Per la regolazione delle differenze nel conteggio dei posti di letto saranno quindi per lo innanzi osservate le norme seguenti:

1. Nella revisione mensile delle contabilità delle compagnie la sezione conti continuerà a dimostrare sui *Prospetti comparativi* mod. 286, dopo fatti gli opportuni rilievi ai riparti interessati (§ 1004 del regolamento d'amministrazione), i posti di letto che risultino prelevati in meno o in più del dovuto, ma soltanto per la semplice constatazione dello stato di fatto.

2. I posti di letto prelevati in più non dovranno più essere riportati nello *Specchio riepilogativo* mod. 335 e quindi resteranno esclusi dalle somme che debbano essere addebitate ai comandanti di compagnia per errori nel prelevamento delle somministrazioni in natura.

3. Sullo *Specchio delle somministrazioni in natura* mod. 403 i posti di letto, dei quali i corpi debbono darsi debito sul rendiconto generale, saranno computati in base al numero di essi che risulta effettivamente dovuto secondo i riscontri eseguiti.

A giustificazione delle differenze che possano così esservi tra lo specchio e gli epiloghi dei buoni restituiti dagli uffici di commissariato (§ 1837-*ivi*), che vi sono annessi, nelle dichiarazioni da stendersi dai corpi a tergo di questi (§ 1837-*ivi*), si faranno risultare gli errori rilevati nei buoni e le differenze in meno o in più che ne conseguono.

Di queste risultanze sarà pure preso nota sul registro degli atti amministrativi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 27ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 luglio.

LUGLIO 7. — Legge n. 285 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito, *pag.* 335.
» 7. — Legge n. 286 che modifica il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R esercito, *pag.* 336.
» 7. — Legge n. 287 che stabilisce l'impiego del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, *pag.* 337.
» 7. — Legge n. 288 che autorizza la spesa di lire 350.000 per l'invio di truppe in Oriente (Candia), *pag.* 338.

Atto N. **152**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Legge n. 285 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito**. — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525, sono arrecate le seguenti modificazioni:

1. Art. 21, *sostituire il seguente*:

Art. 21. Le compagnie di disciplina e gli stabilimenti militari di pena comprendono:
un comando;
sei compagnie di disciplina;
un carcere militare;
due reclusori.

2. Tabella n. IV degli ufficiali dell'arma di fanteria, *sostituire la seguente:*

116	colonnelli;
231	tenenti colonnelli;
397	maggiori;
2005	capitani;
3854	tenenti e sottotenenti (1).
6603	totale.
96	capi musica.
6699	totale generale.

(1) Fino alla concorrenza di un quarto potranno essere sostituiti da ufficiali di complemento.

3. Tabella n. XIX dei farmacisti militari, *sostituire la seguente*:

1	chimico farmacista ispettore;
1	» » direttore;
6	farmacisti capi di 1ª classe;
17	» » di 2ª » ;
18	» di 1ª classe;
28	» di 2ª » ;
25	» di 3ª » ;
96	totale.

Art. 2.

Le riduzioni previste dalla presente legge saranno attuate entro un anno dalla sua promulgazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N. **153**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Legge n. 286 che modifica il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito.** — luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno appprovato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Alla tabella II della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il Regio esercito — testo unico approvato con Regio Decreto 14 luglio 1898, n. 380 — sono arrecate le seguenti modificazioni:

Nell'*annotazione 2, dopo le parole:* « e dei Reali principi », *sono inserite le altre:* « ed il comandante dello squadrone carabinieri Reali guardie del Re ».

Nell'*annotazione 3*, *sono soppresse le parole:* « nei distretti militari », *ed alle parole:* « inscritti nel quadro di avanzamento per turno di anzianità », *sono sostituite le altre:* « con quattro o più anni di grado, e che prestino effettivo servizio ai reggimenti », *e dopo le parole:* « nella scuola di guerra », *inserire le altre:* « nella scuola centrale di fanteria ».

Nell'*annotazione 7*, *dopo le parole:* « non spettano razioni foraggio », *sono inserite le altre:* « agli ufficiali dei distretti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **154**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 287 che stabilisce l'impiego del ricavato della vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli.** — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli, non altrimenti necessari ai depositi stessi, sarà versato in tesoreria, con imputazione ad uno speciale capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

Con decreto del Ministro del tesoro sarà, in ogni esercizio finanziario, inscritto in aumento al capitolo *Rimonta* del bilancio del Ministero della guerra l'importo ricavato dalla alienazione dei prodotti ora detti, effettivamente versato in tesoreria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato,

sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
di Broglio.

N. **155**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 288 che autorizza la spesa di lire 350,000 per l'invio di truppe in Oriente (Candia)**. — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa di lire 350,000 da inscriversi in speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio della guerra dell'esercizio 1900-1901, colla denominazione: « Spese per l'invio di truppe in Oriente (Candia) ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 luglio 1901,

VITTORIO EMANUELE.

di Broglio.
C. di S. Martino.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 28ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 13 luglio.

GIUGNO 6. — R. Decreto n. 281 riguardante la sostituzione di uno dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale, *pag.* 339.
» 23. — R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari, *pag.* 340.
LUGLIO 7. — R. Decreto che istituisce una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali, *pag.* 341.
» 10. — Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896, *pag.* 343.
» 10. — Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, *pag.* 343.
» 11. — Modificazione alla divisa degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa, *pag.* 343.
» 11. — Cambio di denominazione di caserma in Orbetello, *pag.* 344.
» 11. — Varianti all'istruzione sulle colombaie militari, *pag.* 344.
——— Decisioni di massima, *pag.* 345.

R. ESERCITO ITALIANO ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **150**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **R. Decreto n. 281 riguardante la sostituzione di uno dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale**. — 6 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª), che istituisce il tiro a segno nazionale;

Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58, che approva il passaggio della parte amministrativa del servizio del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Visto il R. Decreto 11 agosto 1896, che costituisce presso il Ministero della guerra un commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto in data 23 maggio corrente, che modifica la costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Visto il R. Decreto in data 23 maggio corrente, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti la commissione centrale del tiro a segno nazionale;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra, dell'interno e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE

Atto 18, pag. 22. — Il prezzo dei cappotti da sentinella varî, *invece di*: L. 18.00, *deo'essere*: L. 23.00.

Articolo unico.

In sostituzione del defunto comm. Silvano Lemmi, deputato al Parlamento, è nominato membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale Pais-Serra comm. Francesco, deputato al Parlamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
GIOLITTI.
N. NASI.

N. **157**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto relativo alla collaudazione delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.** — 23 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visti i Regi Decreti 5 ottobre 1886 e 4 novembre 1891 relativi alle norme stabilite per il collaudo delle robe consegnate ai magazzini centrali militari e all'istituzione in Roma di una commissione centrale per l'esame, in caso d'appello, delle robe medesime e per esercitare sorveglianza sulle robe accettate;

Riconosciuta la convenienza di sostituire i primi tre articoli del decreto 4 novembre 1901 per estendere tali norme anche al collaudo di talune robe acquistate pel servizio di casermaggio e consegnate ai magazzini suddetti, e per apportare alcune varianti all'organico di detta commissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nell'art. 1 del R. Decreto 5 ottobre 1886 sono estese alle robe riferentisi al servizio d'ospedale, fatta eccezione del materiale tecnico (strumenti, apparecchi chirurgici, utensili da farmacia, ecc.) ed a quelle del servizio casermaggio, consegnate ai magazzini centrali militari.

Art. 2.

La commissione centrale di cui all'art. 2 del predetto decreto 5 ottobre 1886 è incaricata di giudicare su tutte le contestazioni riferentisi al collaudo ed alla accettazione delle robe, di cui sopra è cenno, consegnate dai fornitori ai suddetti magazzini.

Art. 3.

L'organico della commissione centrale è modificato nel modo seguente:

Un tenente generale o maggiore generale, presidente;

Due maggiori generali o colonnelli investiti delle funzioni di maggiore generale e due colonnelli, membri;

Due colonnelli o tenenti colonnelli, membri supplenti;

Un capitano commissario controllore, segretario;

Un capitano commissario, controllore, segretario supplente.

Il Ministro della guerra è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **158.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — **R. Decreto che istituisce una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali.** — 7 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una commissione, alla quale è affidato l'incarico di studiare una nuova legge sullo stato degli ufficiali, da sostituire a quella tuttora vigente del 25 maggio 1852, in armonia colle altre più recenti leggi militari.

Art. 2.

La commissione è composta come segue:

Heusch comm. Nicola, tenente generale, ispettore degli alpini, presidente.

Strani comm. Amilcare, maggiore generale a disposizione;
Corianchi comm. Giulio, colonnello d'artiglieria, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero della guerra;
Giachetti cav. Vincenzo, colonnello degli alpini, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione al Ministero della guerra;
Rousseau cav. Guido, capo sezione di 1ª classe al Ministero della guerra;

membri delegati del Ministero della guerra.

Micheli comm. Alfredo, ispettore del genio navale;
Astuto cav. Giuseppe, capitano di vascello;

membri delegati del Ministero della marina.

Mannacio cav. Domenico, consigliere della corte di appello di Roma, giudice supplente del tribunale supremo di guerra e marina;
Vico comm. Pietro, sostituto avvocato generale militare;

membri delegati del tribunale supremo di guerra e marina.

Terrà le funzioni di segretario:

Mercurio cav. dott. Eugenio, segretario al Ministero della guerra.

I Ministri predetti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. Morin.

N. **159.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni, edizione 1896.** — 10 luglio.

È stata pubblicata in un fascicoletto la 10ª serie di aggiunte e varianti all'istruzione sopracitata.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **160.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.** — 10 luglio.

È stata pubblicata la 2ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di cent. 10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **161.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Modificazioni alla divisa degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa.** Con una tavola di disegni). — 11 luglio.

All'*Atto* 673 della *Raccolta* sono introdotte le seguenti modificazioni ed aggiunte:

N. 39, 4ª riga, *alla parola*: « frutto » *sostituire*: « metallo, dell'arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene ».

N. 41, 3ª riga, *alla parola*: « frutto » *sostituire*: metallo, dell'arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene ».

Al n. 43 *sostituire il seguente*:

« 43. Le quattro tasche sono a taglio orizzontale. Le due superiori sono costruite con stoffa di riporto, hanno l'apertura sulla linea del secondo occhiello e sono chiuse con un bottone piccolo di metallo, dell'arma o corpo al quale l'ufficiale appartiene; quelle inferiori sono tagliate nella parte anteriore del corpo della giubba, ed hanno l'apertura sulla linea dell'ultimo occhiello (Fig. 36 *a*) ».

N. 44. *Sopprimere le parole:* « rivestendo e rinforzando le due tasche verticali ».

§ 10. *All'attuale intestazione sostituire la seguente:*

« § 10 — **Calzatura** ».

Al n. 51 *sostituire il seguente:*

« 51. Gli ufficiali di qualsiasi corpo od arma, sotto le armi in riviste e parate fanno uso di gambali di cuoio naturale, abbottonati di lato o di fronte, oppure assicurati con due cinghie, come meglio sarà da essi preferito ».

Al n. 52, *sostituire il seguente:*

« 52. Nelle uniformi ordinaria e di marcia sono facoltative le gambiere (*molletières* dei francesi e *puttees* degli inglesi) di panno bleu scuro.

Sono pure facoltativi, scarpe alpine, stivali e stivalini, di cuoio naturale oppure annerito ».

§ 11. *Abrogato.*

Al n. 54, *è sostituito il seguente:*

« 54. In servizio, con qualsiasi uniforme, gli ufficiali fanno uso di guanti di pelle color avana.

In occasione di ricevimenti, serate ecc., possono far uso dei guanti bianchi ».

N. 60. *Abrogato.*

Figure 43, 54, 55, 56 e 57 *abrogate.*

Alle figure 36 (a) e 37 sostituire quelle annesse al presente *Atto.*

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **162**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Orbetello.** — 11 luglio.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, a datare dal giorno 29 luglio corrente, la caserma per fanteria detta « Clarisse » in Orbetello, sarà chiamata « CASERMA UMBERTO I ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **163**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti all'istruzione sulle colombaie militari.** — 11 luglio.

Pagina 19, § 31. — In continuazione del 1° periodo, *dopo la parola:* « personale », *aggiungere:*

« Sempre quando però il movimento importi un allontanamento dalla residenza non minore di quello minimo stabilito dal regolamento sulle indennità eventuali. »

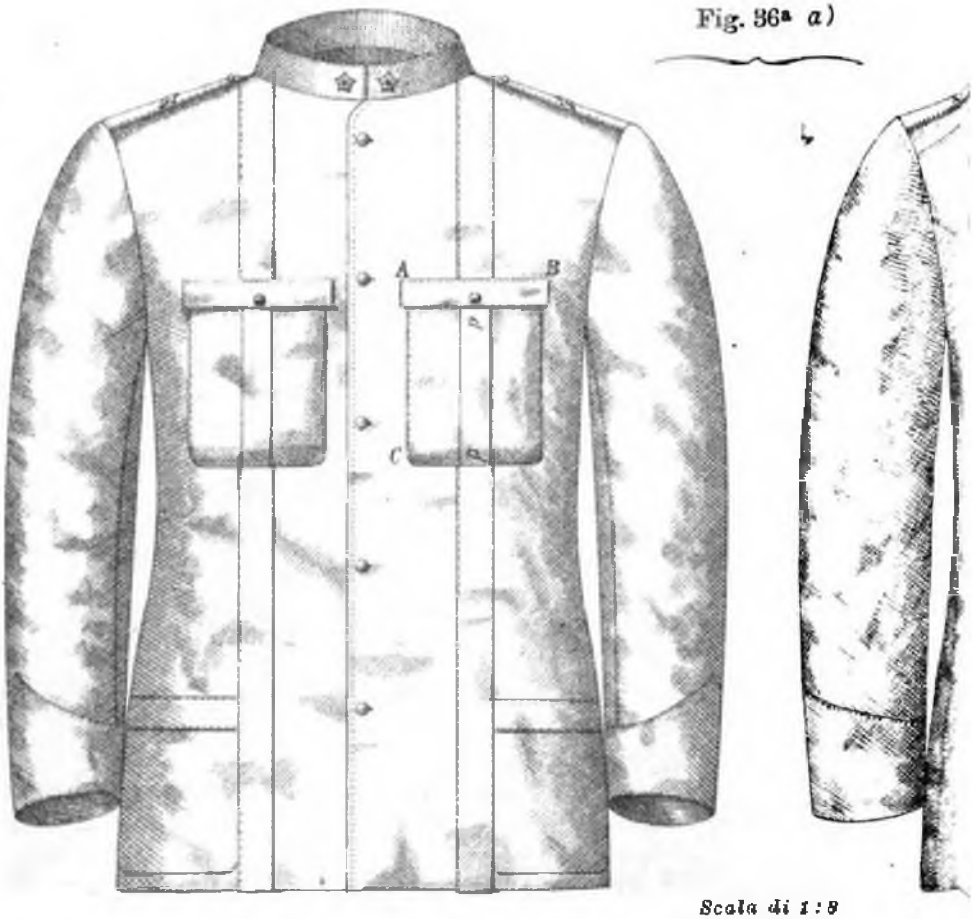
Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

Giubba di tela per gli uffici

Vista davanti

Fig. 36ª *a*)



Scala di 1 : 9

Larghezza *A B* della tasca . . . cm. 16
Altezza *A C* » » . . . » 20

La piega centrale *pp* della tasca è *a soffietto*, in modo da dare una buona capienza.

Laboratorio foto-litografi

ali delle R. truppe d'Africa.

Vista di dietro

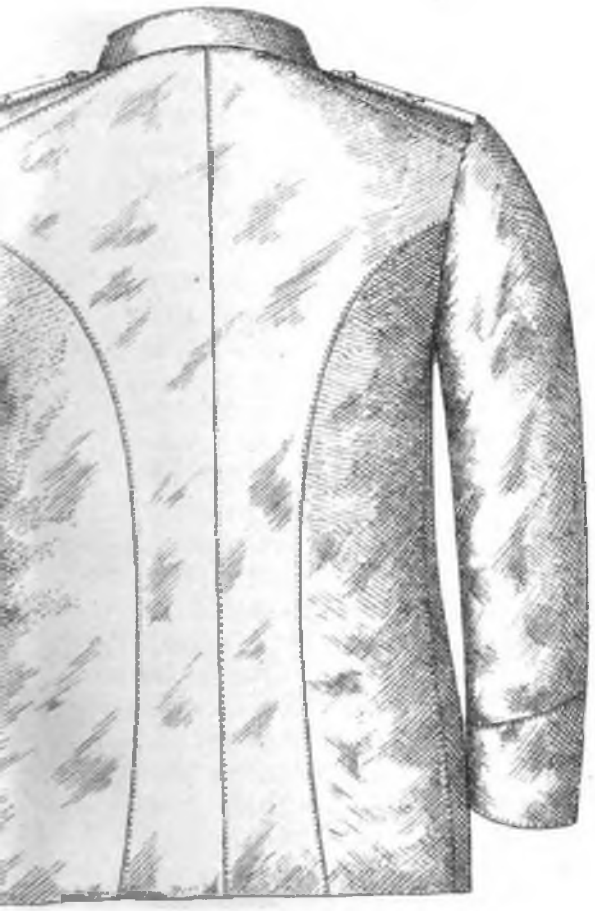
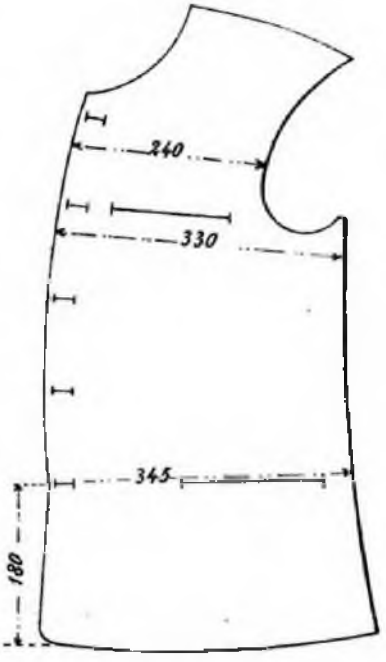


Fig. 37ª

Parte anteriore



Scala di 1:10

BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

DECISIONI DI MASSIMA

14.

Concessione della licenza ordinaria ai sottotenenti medici e veterinari effettivi di nuova nomina. — La disposizione contenuta nel n. 7 *bis* del regolamento per le licenze potendo dar luogo ad inesatta interpretazione sul modo con cui si deve computare il servizio prestato in qualità di ufficiali di complemento dai sottotenenti medici e veterinari effettivi di nuova nomina perchè questi conseguano il diritto a fruire di licenza ordinaria, il Ministero ritiene opportuno far presente che la disposizione suddetta non può essere applicata in modo estensivo al di là di quanto lo possa concedere lo spirito del regolamento in cui essa è contenuta e che, come è noto, mira ad ottenere che le assenze dal corpo degli ufficiali non debbano essere eccessivamente prolungate e che, per conseguenza, non si debba concedere agli ufficiali di nuovamente allontanarsene dopo una lunga assenza, se non sia prima trascorso qualche tempo dal loro ritorno. Tenuto conto di ciò, ed allo scopo di uniformare agli accennati criteri la disposizione di cui al n. 7 *bis* del regolamento stesso, si avverte che il computo del servizio prestato in qualità di ufficiali di complemento dai sottotenenti medici e veterinari effettivi di nuova nomina perchè conseguano il diritto sopra accennato, deve intendersi valevole soltanto nei casi in cui fra la data della cessazione dal servizio di ufficiali di complemento e la data dell'effettiva assunzione del servizio da sottotenenti effettivi non sia trascorso, per gli ufficiali di cui trattasi, un tempo superiore a mesi due.

Qualora, invece, sia trascorsa una maggiore durata di tempo, la concessione della licenza dovrà essere subordinata, anche per questi ufficiali, al disposto dal n. 7 del regolamento. (*Div. stato maggiore*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

184 III. 191

DISPENSA 29ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 20 luglio.

GIUGNO 23. — R. Decreto n. 338 che istituisce una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina), *pag.* 347.
LUGLIO 13. — Regolamento di esercizi per i carabinieri reali, *pag.* 349.
» 16. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, *pag.* 349.
» 16. — Norme amministrative per le infermerie da campo alle manovre di campagna, *pag.* 350.
» 17. — Giubbe e pantaloni di tela spinata (modello 1896), *pag.* 351.
» 17. — Aggiunte alle tavole di tiro del mortaio da 21 A.R. ret., edizione 1895, *pag.* 351.
» 18. — Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Poggibonsi Colle Val d'Elsa e sulle linee tramviarie Ponte a Moriano-Lucca, Camaiore-Viareggio, Pisa-Marina e Navacchio-Calci, *pag.* 351.
» 18. — Trattamento vitto ad alcuni militari di truppa nei viaggi per mare, *pag.* 351.
——— Decisioni di massima, *pag.* 353.

Atto N. **161**. — ONORIFICENZE. — **R. Decreto n. 338 che istituisce una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina).** (Con una tavola di disegni) (1). — 23 giugno.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

VITTORIO EMANUELE III, ecc., ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituita una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina).

Art. 2.

Tale medaglia, conforme all'annesso modello, sarà coniata in bronzo, avrà il diametro di mm. 32, recherà da un lato la Nostra effigie e dall'altro la leggenda: « Cina 1900-1901 ».

(1) La tavola di disegni verrà unita ad una prossima dispensa.

Art. 3.

La medaglia sarà portata appesa al lato sinistro del petto con un nastro in seta della larghezza di mm. 37, di colore giallo-oro, con orli azzurri della larghezza di mm. 3, e traversato da due righe verticali, parimenti azzurre, larghe mm. 5 e distanti fra loro mm. 10.

Art. 4.

Il nastro non potrà portarsi senza la medaglia.

Art. 5.

Saranno autorizzati a fregiarsi della medaglia coloro che hanno fatto parte:

a) del personale militare della R. marina imbarcato sulle navi della Forza navale oceanica ed operanti al nord del 22° grado di latitudine settentrionale, nei mari della Cina;

b) del personale suddetto sbarcato su territorio chinese;

c) del personale suddetto imbarcato per servizio sui piroscafi noleggiati dallo Stato con destinazione al nord del 22° grado di latitudine settentrionale nei mari della Cina;

d) delle truppe del R. esercito formanti il corpo di operazione in Cina;

e) il personale civile addetto alle truppe medesime.

Art. 6.

Potranno ottenere di fregiarsi della medaglia anche i cittadini italiani che, trovandosi in Cina all'epoca dei sanguinosi avvenimenti, abbiano in qualunque modo concorso alla difesa delle legazioni, o d'altri luoghi difesi dai marinai italiani.

Art. 7.

Apposita istruzione regolerà il modo da seguirsi per chiedere l'autorizzazione a fregiarsi della medaglia.

Art. 8.

Sono applicabili a queste medaglie le disposizioni dell'articolo 22 del R. Decreto 28 settembre 1855 sul riordinamento

Medaglia commemorativa della Campagna nell'Estremo Oriente (Cina)



Diametro della medaglia mm. 32
Larghezza del nastro . . » 37



Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

dell'Ordine militare di Savoia, relativamente ai casi in cui si perde od è sospeso il diritto di fregiarsene.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
E. MORIN.

N. **165**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Regolamento di esercizi per i carabinieri reali**. — 13 luglio.

È stato approvato e sarà quanto prima pubblicato un nuovo regolamento di esercizi per i carabinieri reali.

Con tale pubblicazione, rimane abrogato il regolamento di esercizi e di istruzioni militari varie per i carabinieri reali (edizione 1892), già in parte sostituito con altre istruzioni.

I vari comandi ed uffici dell'arma si provvederanno del suddetto nuovo regolamento nell'ugual numero di esemplari già stabilito con *Atto* 23 del corrente anno per le « Nozioni di topografia per i carabinieri reali ».

Gli altri comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno quel numero di copie che reputeranno loro necessario.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, dovranno essere fatte secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del regolamento, rilegato in tela, è di cent. 60.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **166**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto**. — 16 luglio.

Si sono pubblicati:

il 14° fascicolo di aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto, edizione 1894, ed un fascicolo di foglietti a stampa contenente

le aggiunte e le parti di composizione tipografica da incollarsi nei volumi (parte 1ª e 2ª).

I corpi ed uffici si provvederanno di un numero di esemplari, tanto del fascicolo quanto dei foglietti, eguale a quello per ciascuno di essi stabilito dall'*Atto* 233 del 1888.

Detti esemplari, unitamente a quelli occorrenti agli ufficiali ed impiegati che desiderassero farne acquisto, dovranno essere richiesti secondo le norme dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare del 14° fascicolo è di lire 0,75 e quello del fascicolo dei foglietti per le aggiunte è di lire 1,10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **167**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme amministrative per le infermerie da campo alle manovre di campagna.** — 16 luglio.

Per il funzionamento amministrativo delle infermerie da campo, che vengano impiantate per il servizio sanitario alle manovre di campagna, saranno osservate le norme seguenti:

1. Le infermerie da campo verranno costituite dagli ospedali militari e dai corpi che saranno designati dai comandanti di corpo d'armata, e si amministreranno come distaccamenti degli ospedali o corpi medesimi e secondo le norme generali stabilite pei distaccamenti di truppa.

2. All'atto della costituzione delle infermerie, i direttori di esse riceveranno dall'amministrazione, da cui dovranno dipendere, i fondi per il pagamento degli assegni al personale e per le varie spese, e gli occorrenti stampati ed oggetti di cancelleria.

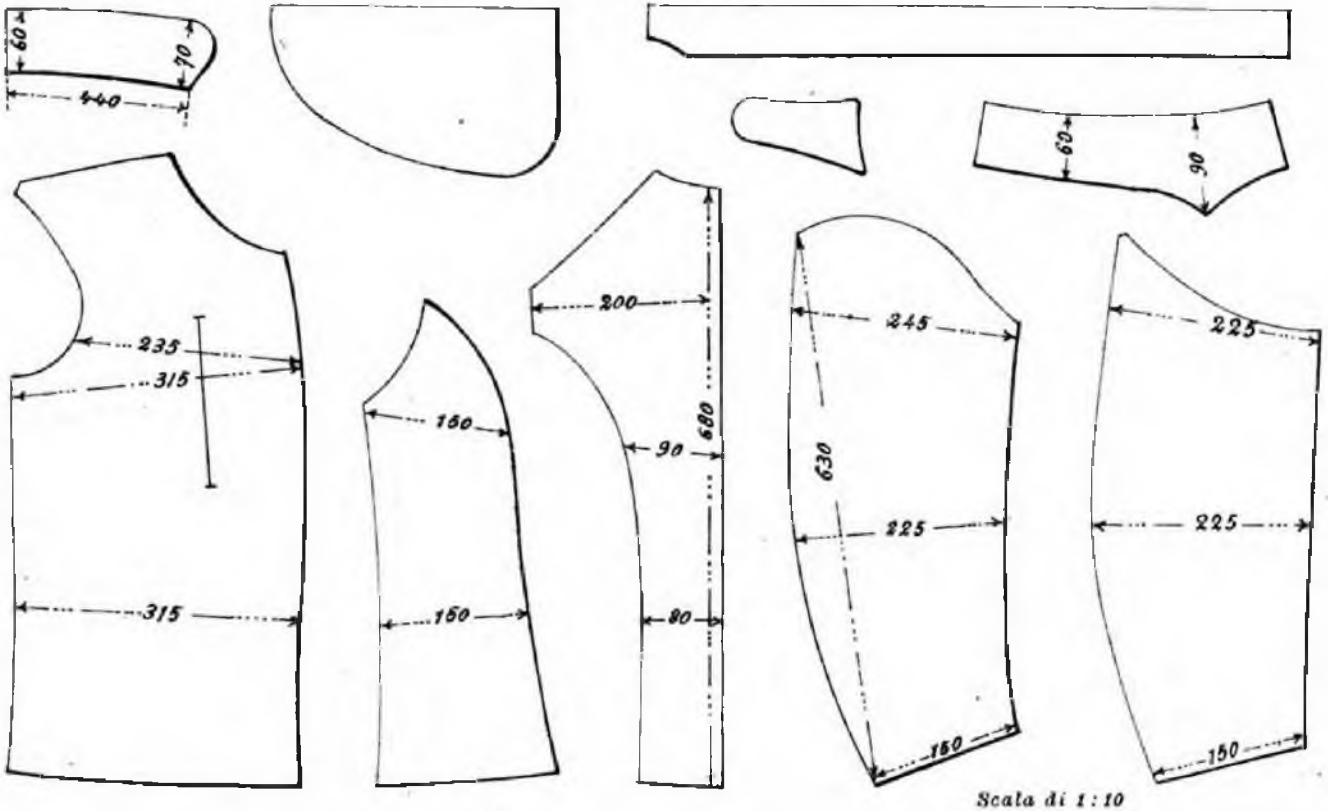
3. Rispetto ai malati che saranno accolti nelle infermerie da campo, queste funzioneranno come infermerie di corpo, anzichè come veri e propri luoghi di cura. Però gli uomini che vi vengono ricoverati dovranno portare seco l'intero equipaggiamento ed essere provveduti del *Biglietto d'entrata* mod. 450 e quando poi ne escano del *Biglietto d'uscita* mod. 451-*B*.

4. I malati saranno presi in aggregazione per conto dei corpi cui sono effettivi nelle forme indicate dal § 1274 del regolamento d'amministrazione; epperciò gli ospedali od i corpi interessati dovranno poi chiedere rimborso ai corpi cui i militari appartengono dell'intero assegno giornaliero per questi dovuto.

5. Pel conteggio degli assegni corrisposti sia al personale di servizio sia ai malati, le infermerie terranno il *Giornale di*

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata con sparati laterali

Taglia 6ª

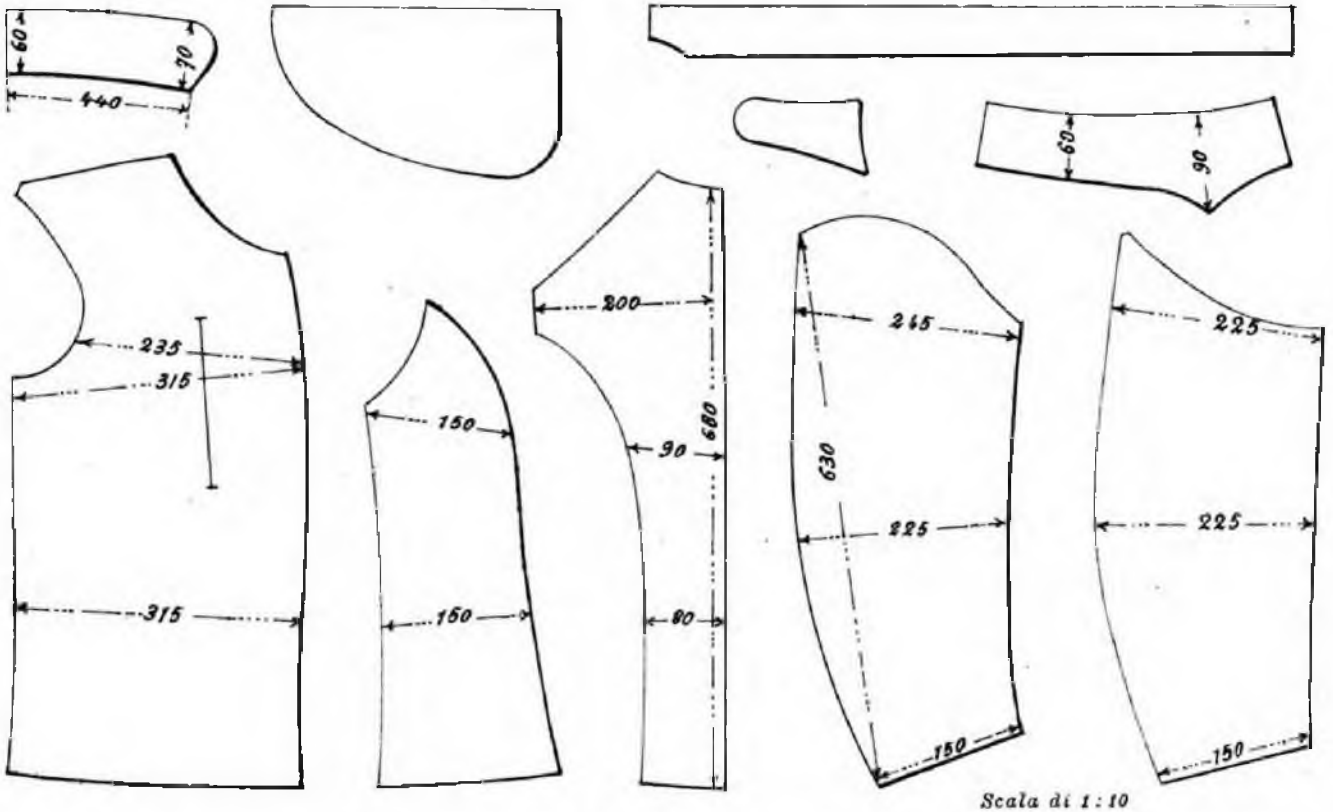


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra.

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata senza sparati laterali

Taglia 6ª



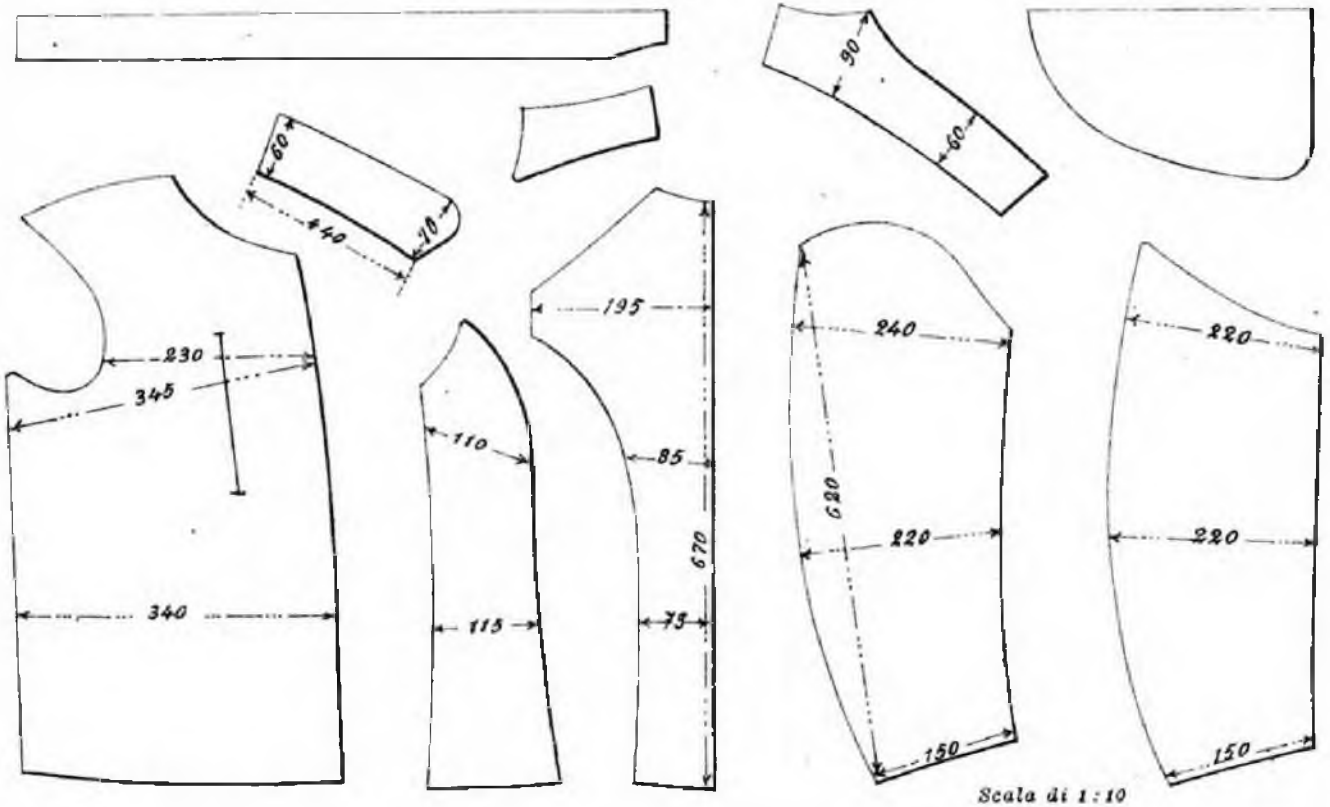
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 168 del 1901. — Tav. 2ª

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi.

Taglia 5ª

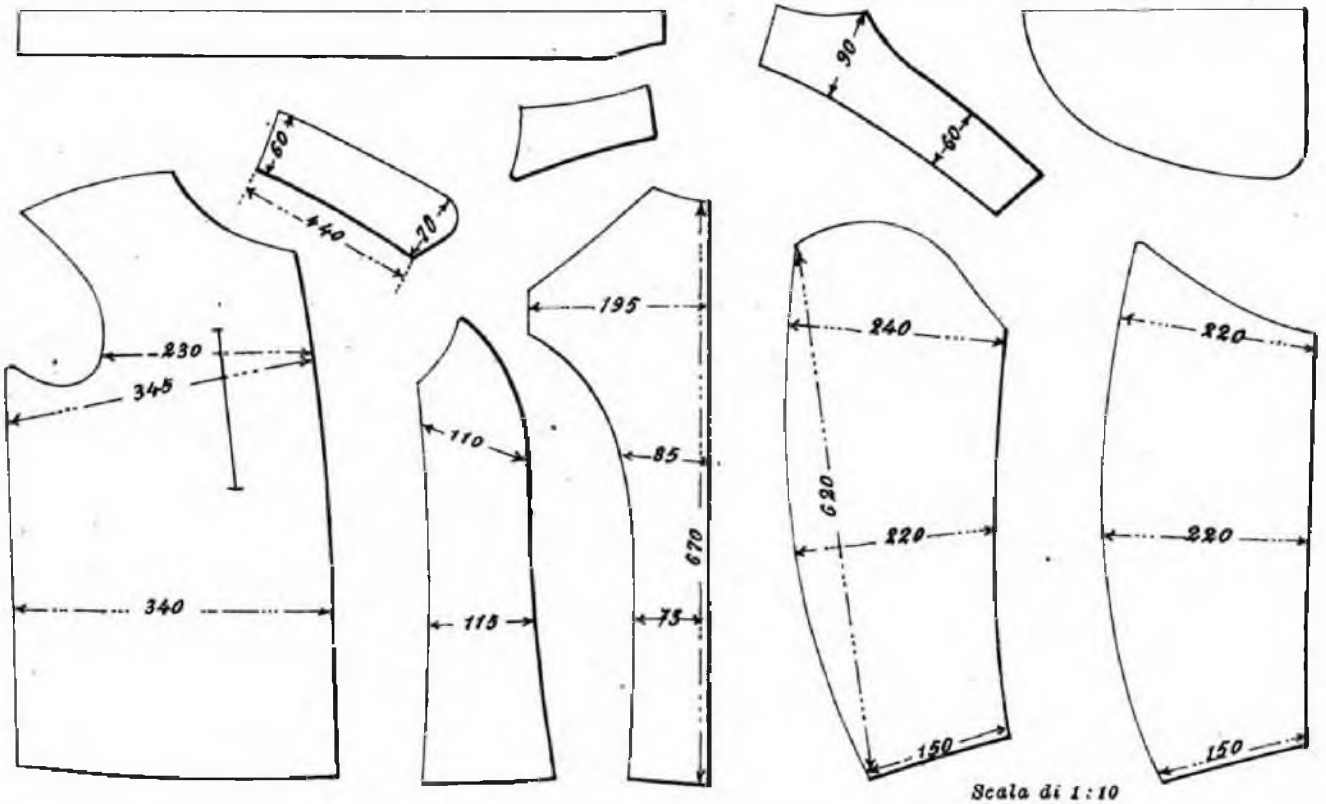


Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Modelli (patrons) della giubba di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi.

Taglia 5ª



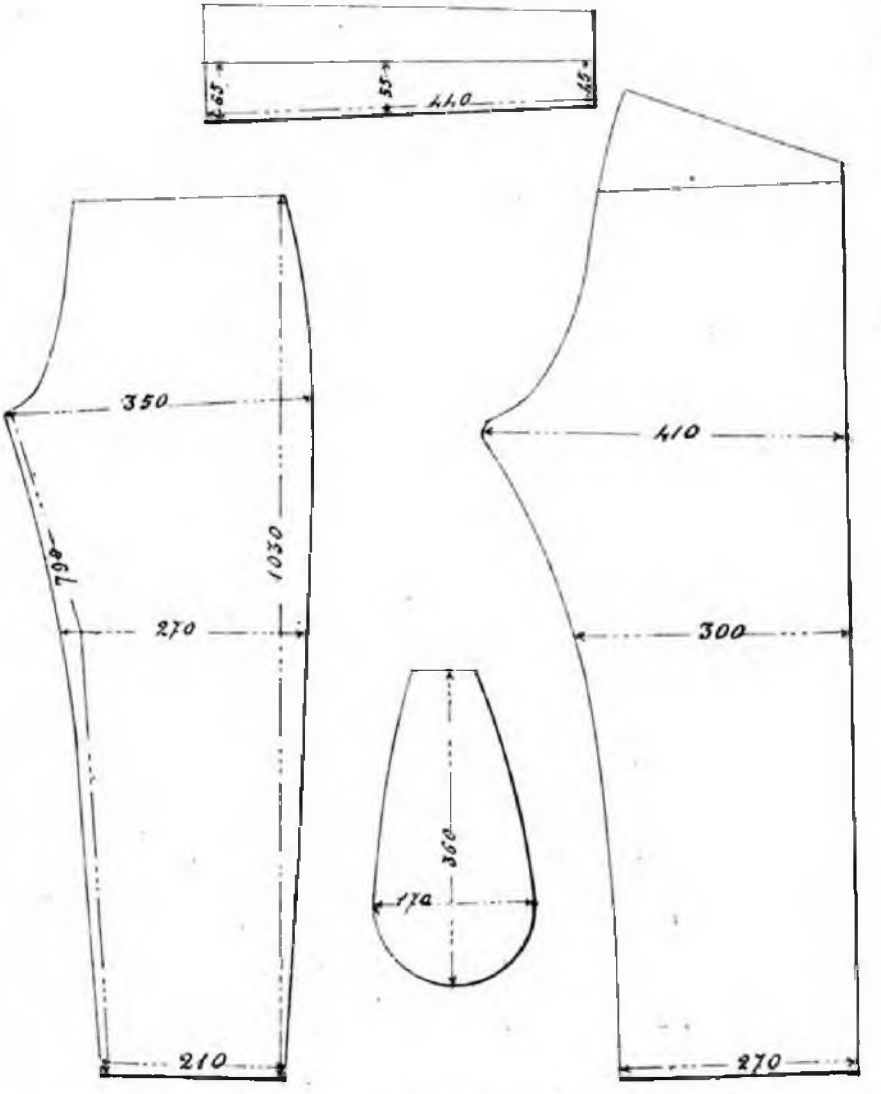
Scala di 1 : 10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Atto 198 del 1901. — Tav. 4ª

Modelli (patrons) dei pantaloni di tela spinata.

Taglia 6ª



Scala di 1:10

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

contabilità pei riparti provvisori mod. 718, avvertendo di indicarvi pure, per i malati, il corpo cui appartengono.

6. Allo sciogliersi delle infermerie, i direttori di queste rimetteranno all'ospedale od al corpo, dal quale dipendono, i giornali di contabilità, il rendiconto di cassa e le altre carte contabili, non che i fondi e gli oggetti di cancelleria sopravanzati.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **168.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Giubbe e pantaloni di tela spinata (modello 1896).** (Con 5 tavole di disegni). — 17 luglio.

A complemento delle disposizioni emanate con l'*Atto* 134 del corrente anno, il Ministero determina che le tavole di disegni dei modelli (*patrons*) di giubbe e di pantaloni di tela spinata (mod 1896) annesse al presente sostituiscano quelle, dei corrispondenti oggetti, unite agli *Atti* 17 e 124 del 1897 e 232 del 1899. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **169.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunta alle tavole di tiro del mortaio da 21 ARC. ret., edizione 1895.** — 17 luglio.

Il Ministero, sentito il parere dei competenti ispettorati, determina che alle tavole di tiro sopra citate sia apportata l'aggiunta seguente:

A pagina 15, dopo l'ultimo alinea, *aggiungere:*

« Contro bersagli molto resistenti, come piastre metalliche, opere in muratura, terreni duri e sassosi può accadere facilmente il distacco dell'ogiva dal bossolo, dando luogo a scoppi mancati od incompleti. Devesi perciò riservare il tiro di questi proietti per colpire bersagli poco resistenti, come parapetti, coperture in terra, ecc. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **170.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e sulle linee tramviarie Ponte a Moriano-Lucca, Camaiore-Viareggio, Pisa-Marina e Navacchio-Calci.** — 18 luglio.

Le sottoindicate società esercenti ferrovie e tramvie hanno accordato all'amministrazione militare pei trasporti sulle loro linee le seguenti facilitazioni:

Ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa.

La Società anonima per l'esercizio della ferrovia Poggibonsi-Colle Val d'Elsa ha consentite le stesse facilitazioni di viaggio accordate dalle grandi Reti del Regno per il trasporto dei personali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, del bagaglio, dei generi e dei materiali.

Tali facilitazioni s'intendono accordate agli ufficiali di ogni grado in servizio attivo e alle loro famiglie; agli ufficiali in posizione ausiliaria ed in pensione; agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e alle loro famiglie; agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale; ai militari di truppa ed alle loro famiglie, ed agli inscritti di leva.

Le stesse facilitazioni sono estese anche al trasporto del bagaglio di competenza.

Le amministrazioni militari hanno pure diritto di spedire a tariffa militare i generi ed i materiali di loro proprietà, anche non al seguito delle truppe.

Pei trasporti dei generi e dei materiali di proprietà della amministrazione militare è applicabile la tariffa militare anche se le spedizioni sono presentate dagli assuntori pei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi dei quali dispone la società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Le concessioni di cui trattasi hanno la durata di un anno a decorrere dall'8 giugno 1901, e si riterranno come rinnovate tacitamente di anno in anno se dalla società o dall'amministrazione militare non ne venga data disdetta entro il precedente mese di dicembre.

Tramvia Lucca-Ponte a Moriano.

L'esercente la tramvia lucchese (Lucca-Giannotti-Ponte a Moriano) ha accordato all'amministrazione militare, a cominciare dal 7 giugno 1901 e fino al 3 marzo 1903, la riduzione del 50 % sulle tariffe ordinarie per il trasporto dei personali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina.

Tale riduzione è concessa agli ufficiali di ogni grado in

servizio attivo ed alle loro famiglie; agli ufficiali in posizione ausiliaria ed in pensione; agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina ed alle loro famiglie; agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale; ai militari di truppa e alle loro famiglie, ed agli inscritti di leva.

Tutte le persone menzionate di sopra avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio individuale non ingombrante e che non superi il peso di 25 chilogrammi.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi di cui dispone l'esercente senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto si seguiranno le norme stabilite pel pubblico.

Tramvia Camaiore-Viareggio.

L'impresa esercente la tramvia Camaiore-Viareggio ha accordato all'amministrazione militare, a cominciare dall'8 giugno 1901 e per la durata di 9 anni, la riduzione del 50 % sulle sue tariffe ordinarie per il trasporto dei personali dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, del bagaglio non che dei generi e del materiale delle amministrazioni militari.

Tale riduzione s'intende concessa agli ufficiali di ogni grado in servizio attivo ed alle loro famiglie; agli ufficiali in posizione ausiliaria ed in pensione; agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina ed alle loro famiglie, ed agli inscritti di leva. Tutte le persone sopra menzionate avranno diritto anche al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della riduzione predetta.

Le amministrazioni militari hanno pure il diritto di spedire con l'accennata riduzione i generi ed i materiali di loro proprietà anche non al seguito delle truppe.

La riduzione pel trasporto dei generi e materiali sopraindicati è applicata anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi di cui dispone l'esercente, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Tramvie Pisa-Marina e Navacchio-Calci.

La società italiana per le ferrovie e tramvie a vapore della provincia di Pisa, esercente le tramvie Pisa-Marina e Navacchio-Calci, ha accordato la tariffa speciale di L. 0,025, per viaggiatore e chilometro, pel trasporto di drappelli di truppa e d'inscritti di leva di almeno 10 uomini.

Per ottenere le facilitazioni di trasporto sopra accennate si dovranno presentare i seguenti documenti, a seconda dei casi:

a) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gl'impiegati civili, e per gli allievi degli istituti militari superiori (1);

b) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) La richiesta modello *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) La richiesta modello *E* per le famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e degli impiegati civili delle amministrazioni della guerra e della marina;

e) Lo scontrino modello *F* per i drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in uniforme;

f) Lo scontrino modello *F bis* per i militari di truppa viaggianti in borghese;

g) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone di accompagnamento;

h) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

i) Le richieste modello *H* pei trasporti dei generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

---

(1) Accademia navale, accademia militare, scuola militare e scuola d'applicazione di sanità militare.

N. **171**. — TRASPORTI. — **Trattamento vitto ad alcuni militari di truppa nei viaggi per mare.** — 18 luglio.

Sui piroscafi straordinari presi a nolo dalla Società di navigazione generale italiana, a norma dell'articolo 60 e seguenti della convenzione 6 dicembre 1899, pel trasporto delle reclute, dei richiamati e dei congedandi, le autorità militari fanno talvolta imbarcare, allo scopo di provvedere al servizio sanitario, dei volontari di un anno laureati in medicina e chirurgia.

Il Ministero determina che pei detti militari di truppa sia richiesto, prima dell'imbarco, il trattamento vitto di 2ª classe e che la spesa relativa sia posta a carico della massa rancio dei corpi dai quali i militari stessi sono provvisti di assegni di viaggio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

15.

Indennità di trasferta nei viaggi misti. — Per la retta applicazione del § 831 del regolamento d'amministrazione avvertesi che nei viaggi misti, cioè da farsi parte per ferrovia e parte su strade ordinarie o per mare, sono dovute agli uomini di truppa tante giornate d'indennità di trasferta, quante sono le giornate che complessivamente possono impiegare per giungere a destinazione.

Così, ad esempio, un militare che, dopo fatte due tappe per ferrovia, continua ancora nel giorno successivo collo stesso mezzo per indi proseguire per via ordinaria: se giunge alla stazione di scalo, secondo gli orari, in ora tale da permettergli di compiere a piedi il rimanente del viaggio, ha diritto a tre giornate d'indennità di trasferta; se invece fosse obbligato a pernottare per continuare il cammino solo il mattino dopo, ne ha diritto a quattro.

Lo stesso esempio vale per chi dopo un viaggio per mare dovesse continuare per ferrovia o sulle strade ordinarie. (*Div. assegni*).

16.

Quadro suppletivo d'avanzamento dei graduati di truppa. — A chiarire dubbi sorti sull'applicazione del § 50 del regolamento sull'avanzamento, il Ministero avverte che il quadro suppletivo d'avanzamento ha valore soltanto dopo che sia esaurito il quadro d'avanzamento normale e non mai oltre l'anno per cui è compilato; di guisa che il quadro suppletivo cessa d'aver efficacia col 1° gennaio dell'anno successivo, vale a dire appena entri in vigore il nuovo quadro normale d'avanzamento, secondo quanto prescrive l'*Atto* 207 del 1899. (*Div. truppa*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 30ª 1901 PARTE 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 27 luglio.

LUGLIO 25. — Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Verona-Caprino-Garda, su quelle della società veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane nonchè su quelle tramviarie Verona-Lonigo-Cologna, Caldiero-Tregnago, Vicenza-Valdagno, S. Vitale-Arzignano, Padova S. Sofia-Fusina-Venezia, Padova S. Sofia-Bagnoli, Padova S. Sofia-Piove, Bologna Porta Mazzini-Imola ed Udine-S. Daniele, *pag.* 357.

» 25. — Modificazioni ad istruzioni per l'avvenuta concessione della bandiera alle armi di artiglieria e genio, *pag.* 369.

» 25. — Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali in vigore dal 1° gennaio 1901, *pag.* 374.

» 26. — Istituzione in via di esperimento di una biglietteria militare [illegible] presso la stazione di Roma, *pag.* 375.

» 26. — Cavalli di servizio per gli ufficiali, *pag.* 375.

» 26. — Modificazioni all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza *pag.* 376.

» 26. — Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo, *pag.* 377.

BIBLIOTECA NAZIONALE ROMA

Atto N. **172**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulla linea ferroviaria Verona-Caprino-Garda, su quelle della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane nonchè su quelle tramviarie Verona-Lonigo-Cologna, Caldiero-Tregnago, Vicenza-Valdagno, S. Vitale-Arzignano, Padova S. Sofia-Fusina-Venezia, Padova S. Sofia-Bagnoli, Padova S. Sofia-Piove, Bologna Porta Mazzini-Imola ed Udine-S. Daniele**. — 25 luglio.

Le sottoindicate Società esercenti ferrovie secondarie e tramvie accorderanno all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee le seguenti facilitazioni:

Ferrovia Verona - Caprino-Garda.

La Società anonima per l'esercizio della ferrovia Verona-Caprino-Garda accorda l'applicazione delle tariffe e condizioni in vigore sulle grandi reti del Regno pel trasporto delle persone appresso indicate, nonchè del bagaglio, del materiale e dei quadrupedi delle amministrazioni della guerra e della marina.

Le persone aventi diritto alle cennate tariffe sono le seguenti:

a) gli ufficiali di ogni grado del R. esercito e della R. armata in attività di servizio e gli allievi degli istituti militari

superiori (1) in viaggio sia per conto del Governo che per conto particolare, purchè indossino la divisa;

b) gli ufficiali in posizione ausiliaria, in disponibilità ed in aspettativa richiamati in servizio o che, rimanendo in tale loro posizione, debbono muovere per servizio in seguito ad ordine superiore, purchè indossino la divisa;

c) gli ufficiali della milizia mobile, della milizia territoriale o della riserva e quelli della riserva navale richiamati in servizio o che devono muovere per ordine delle autorità militari;

d) i militari di truppa e gli inscritti di leva;

e) gli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo od in drappello purchè in numero non inferiore a 20 (personale di accompagnamento compreso);

f) tutte le altre persone infine non comprese nei precedenti comma, viaggianti a carico e per conto dell'amministrazione militare, le quali vi hanno diritto in forza dell'art. 15 del capitolato di concessione della ferrovia in parola approvato con R. Decreto 11 febbraio 1886, n. 3762.

Le facilitazioni pel bagaglio si limitano al trasporto di quello di competenza.

Le facilitazioni pel trasporto dei generi e dei materiali di proprietà delle amministrazioni della guerra e della marina sono valevoli anche per le spedizionii presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

Per le spedizioni di esplosivi in qualsiasi quantità i mittenti dovranno prendere preventivi accordi con la Società, poichè questa si è riservata pieno diritto di accettarle o no.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi dei quali dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Le facilitazioni hanno la durata di anni 9, cioè a tutto il 7 gennaio 1910.

---

(1) Accademia navale, Accademia militare, Scuola militare, Scuola di applicazione di sanità militare.

Ferrovie Padova-Bassano, Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso, Conegliano-Vittorio, Udine-Cividale, Udine-Portogruaro, S. Giorgio Nogare-confine austro ungarico, Bologna S. V.-Portomaggiore, Budrio-Massalombarda, Parma-Suzzara, Arezzo-Pratovecchio-Stia.

Sulle cennate linee della Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane continueranno ad essere applicate ai personali civili e militari dell'amministrazione della guerra e della marina, alle loro famiglie, agli inscritti di leva, ai bagagli, al materiale ed ai quadrupedi delle amministrazioni stesse le tariffe e condizioni in vigore sulle grandi reti contenute nella Convenzione 28 settembre 1882 ed il relativo regolamento 15 luglio 1890.

Per le vigenti convenzioni tra la Società Veneta e la Società per la rete Adriatica i trasporti militari non sono ammessi in transito sulle linee della prima. Così per esempio un trasporto da Belluno a Verona, che deve seguire la via chilometricamente più breve di Belluno-Montebelluna (rete Adriatica), Montebelluna-Castelfranco-Vicenza (Società Veneta) e Vicenza-Verona (rete Adriatica), non può essere effettuato con un solo documento da partenza a destinazione, ma è necessario che venga eseguito il ricarteggio, se si tratta di merci, o rilasciato un altro biglietto, se si tratta di viaggiatori, o al transito di Montebelluna per il percorso Montebelluna-Verona, od al transito di Vicenza per il percorso Vicenza-Verona (1).

Invece il servizio cumulativo è ammesso tanto per stazioni interne della Società Veneta, quanto per stazioni comuni a questa ed alla rete Adriatica. Così un trasporto da Verona a Parma sia di viaggiatori sia di merci deve seguire la via mista chilometricamente più breve di Verona-Suzzara (rete Adriatica) e Suzzara-Parma (Società Veneta) e basta un solo documento.

Non essendo infine attivato il servizio viaggiatori fra la stazione di Bologna S. Vitale (linea Bologna S. V.-Porto Maggiore) e quella Adriatica di Bologna Centrale, le persone sopra indicate devono provvedersi di separato biglietto.

(1) Si dovrà eseguire il trasporto in transito solo quando risulti conveniente, tenuto conto che le tariffe di trasporto si applicano separatamente per il percorso sulla rete principale e su quella della Società Veneta e che pel materiale spedito a piccola velocità si paga, in caso di rispedizione, due volte il diritto fisso di carico e scarico.

Come da accordi vigenti i trasporti militari sulle linee della Società Veneta sono ammessi in servizio cumulativo con le linee seguenti:

1° Quelle delle grandi reti Adriatica e Mediterranea;

2° Ferrovia Suzzara-Ferrara;

3° Ferrovie di Reggio Emilia, limitatamente con le linee Padova-Bassano, Vicenza-Treviso, Vicenza-Schio e Conegliano-Vittorio;

4° Ferrovie Nord-Milano, limitatamente per il trasporto dei militari viaggianti in drappelli od in corpi isolati;

5° Ferrovia Santhià-Biella;

6° Ferrovia della Valle Seriana;

7° Ferrovia Cerignola stazione-Cerignola città;

8° Ferrovia Albano-Anzio-Nettuno;

9° Ferrovia Varese Porto Ceresio, limitatamente ai trasporti con la linea Parma-Suzzara.

Tramvie-Verona-Lonigo-Cologna e Caldiero-Tregnago.

La « Società Anonima dei Tramways a vapore delle provincie di Verona e Vicenza » esercente le linee Verona-Lonigo-Cologna e Caldiero-Tregnago concederà, previ accordi di 48 ore, sensibili ribassi di tariffa pel trasporto collettivo di militari in servizio attivo nonchè pei trasporti di effetti e generi dell'amministrazione militare.

Tramvie Vicenza Valdagno e S. Vitale-Arzignano.

La Società « The Province of Vicenza Tramway Company Limited », esercente le tramvie Vicenza-Valdagno e S. Vitale-Arzignano, ha accordato all'amministrazione della guerra e della marina, a cominciare dal 13 aprile 1901 e per la durata di anni nove, le seguenti riduzioni sui suoi prezzi:

del 50 % per il trasporto del personale, purchè esso sia in drappelli superiori ai 10 individui;

del 50 % per il trasporto del bagaglio, purchè esso sia al seguito di drappelli di oltre 10 individui;

del 50 % per il trasporto dei generi e dei materiali dell'amministrazione militare, nel caso che si tratti di partite superiori alle 30 tonnellate.

Perciò le tariffe da applicarsi nei casi suindicati sono le seguenti:

Persone	1ª classe per persona e per chilometro .	L.	0,050
	2ª classe » » .	»	0,035

Bagaglio	per tonnellata (divisibile di 10 in 10 chilogrammi) e per chilometro . .	L.	0,225
	tassa minima per ogni spedizione . .	»	0,500
Materiali	veicoli, esplosivi, baracche da campo di ogni genere, masserizie, derrate, ecc. per tonnellata indivisibile e per chilometro (escluso il carico e scarico).	»	0,185
	diritto fisso per tonnellata e per l'intero percorso	»	0,600
	merci e materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza dell'amministrazione della guerra o della marina, per tonnellata e per chilometro (escluso carico e scarico)	»	0,085
	diritto fisso per tonnellata e per l'intero percorso	»	0,550
	calce, gesso, legnami, marmi, pietre, laterizi, per tonnellata e per chilometro (escluso carico e scarico).	»	0,050
	diritto fisso per tonnellata e per l'intero percorso	»	0,500
	carbon fossile, cock e lignite, per tonnellata e per chilometro (escluso carico e scarico)	»	0,045
	diritto fisso per tonnellata e per l'intero percorso	»	0,450

La Società si riserva però pieno diritto di accettare o no le spedizioni di esplosivi di qualsiasi entità, e perciò saranno da prendersi di volta in volta accordi.

Nei prezzi sopraindicati non è compresa la tassa governativa di bollo, la quale è a carico dell'amministrazione militare.

La tariffa per le persone è applicabile agli ufficiali ed ai militari di truppa, agli inscritti di leva, agli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo o in drappelli ed al personale di accompagnamento, purchè in numero non inferiore ai 10 individui (personale d'accompagnamento compreso).

Tutte le persone viaggianti in drappello come sopra avranno

inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa ridotta.

La tariffa pel trasporto dei generi e materiali sopraindicati è applicabile anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra provveduto valgono le norme stabilite pel pubblico.

Tramvie Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia, Padova Santa Sofia-Bagnoli, Padova Santa Sofia-Pieve e Bologna Porta Mazzini-Imola.

La « Società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane » esercente le tramwie Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia, Padova Santa Sofia-Bagnoli, Padova Santa Sofia-Piove e Bologna Porta Mazzini-Imola, ha accordato alle amministrazioni della guerra e della marina le seguenti facilitazioni, che avranno la durata di anni nove (1° febbraio 1901 — 31 gennaio 1910):

a) Il trasporto dei viaggiatori sarà fatto con la riduzione del 50 °/₀ sui prezzi ordinari di semplice andata;

b) Il trasporto del bagaglio fino a 20 chilogrammi e nelle volute dimensioni (metri 0,40 × 0,25 × 0,30) sarà gratuito, purchè il bagaglio stesso rimanga presso il viaggiatore.

Per le spedizioni separate di bagaglio che non eccedano i 100 chilogrammi si pagheranno i prezzi seguenti:

fino a 10 chilogrammi e per qualsiasi percorrenza		L. 0,15
da 11 a 50 kg.	per le percorrenze da 1 a 35 km.	» 0,25
	per le percorrenze oltre i 35 »	» 0,45
da 51 a 100 »	per le percorrenze da 1 a 35 »	» 0,45
	per le percorrenze oltre i 35 »	» 0,95

Il trasporto separato dei bagagli ha luogo per mezzo di cartoline ed in base ai prezzi suddetti; però potranno anche essere spediti come merci in base alla tariffa qui sotto indicata;

c) Per le merci, ossia materiali d'ogni genere, baracche da campo, masserizie, vettovaglie, ecc , si pagherà:

per ogni tonnellata divisibile di 10 in 10 chilogrammi e per chilometro . . . . . L. 0,0475
diritto fisso per il carico o lo scarico fatti dagli agenti tramviari, per tonnellata e per ogni operazione . . . . . » 0,60
tassa minima per spedizione . . . . . » 0,25

Le operazioni di carico o di scarico per i trasporti a carro completo potranno essere eseguite dalle autorità militari ed in questo caso sarà rimborsata la quota di L. 0,50 per ogni operazione di carico o di scarico. Da questo rimborso restano esclusi i trasporti in partenza ed in arrivo a Venezia limitatamente alle rispettive operazioni di carico o scarico da effettuarsi in detta città;

d) Pei veicoli a due od a quattro ruote o con carico regolamentare si pagherà:

per chilometro e per veicolo . . . . . L. 0,20
diritto fisso per ogni veicolo. . . . . » 2 —
tassa minima per ogni spedizione. . . . . » 4 —

e) Pei cavalli e muli si pagherà:

per mezzo vagone e chilometro . . . . . » 0,25
per vagone e chilometro. . . . . » 0,40
tassa minima per spedizione . . . . . » 4 —

La spedizione sarà tassata per mezzo vagone quando gli animali non sorpassano il numero di tre.

Per la disinfezione dei vagoni è dovuta la tassa di L. 1 per ogni spedizione e per ogni vagone;

f) Pei treni speciali il prezzo minimo per treno-chilometro sarà di. . . . . L. 3 —
la tassa minima per treno di. . . . . » 40 —

L'amministrazione avrà diritto di riscuotere le tasse minime tutte le volte che, conteggiando in base alle suddette tariffe gli importi dovuti per ciascuna categoria di trasporti, questi risulteranno inferiori alle predette tasse minime.

Tali tariffe s'intendono concesse:

a) agli ufficiali di ogni grado in attività di servizio, agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale, in viaggio per conto del Governo o per loro conto particolare;

b) agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessino in qualunque modo dal servizio, solo però per recarsi al domicilio eletto;

c) agli impiegati civili che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, solo per recarsi al domicilio eletto;

d) agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli delle varie milizie in congedo allorchè debbono, comunque, prestar servizio e per tutta la durata del medesimo; però gli ufficiali in congedo dovranno indossare la divisa;

e) ai militari di truppa di qualunque categoria ed agli inscritti di leva;

f) alle famiglie degli ufficiali, degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e dei militari di truppa, qualunque sia il motivo del viaggio.

Tutte le persone sopra menzionate avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa predetta.

Le amministrazioni militari hanno pure il diritto di spedire, in base alla menzionata tariffa, i generi ed i materiali di loro proprietà, anche non al seguito delle truppe.

Tali tariffe sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori del servizio dei trasporti militari, mediante la produzione dell'apposito riscontro.

Nella tassazione le frazioni di 5 centesimi sono calcolate per 5 centesimi.

Ogni spedizione verrà sottoposta alla tassa di bollo di 5 centesimi.

Le merci voluminose ed ingombranti, quando il loro peso è minore di chilogrammi 150 a metro cubo, sono tassate coll'aumento del 50 %.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, salvo i casi previsti dalla legge, e colle limitazioni seguenti:

Viaggiatori e bagagli. — Il trasporto dei viaggiatori e dei bagagli a tariffa militare è ammesso per qualunque destinazione delle tramvie, ma in partenza però dalle sole località provvedute di stazione e d'ufficio biglietti, cioè:

Per le tramvie Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia, Padova Santa Sofia-Piove e Padova Santa-Sofia-Bagnoli:

a) da Venezia Schiavoni e Venezia Zattere (a mezzo del conduttore del piroscafo Venezia-Fusina);

b) dalle stazioni di Fusina, Mira Porte, Dolo, Strà, Ponte

di Brenta, Padova Santa Sofia, Bassanello, Maserà di Padova, Conselve stazione, Legnaro, Bagnoli e Piove.

Per i trasporti degli inscritti di leva e dei chiamati alle armi diretti a Venezia si ammette in via di eccezione la distribuzione a mezzo del conduttore del convoglio dei biglietti a tariffa militare anche nelle seguenti località:

Casello 7, Fiesso d'Artico, Casello 9, Casello 12, Oriago.

Per la tramvia Bologna Porta Mazzini-Imola:

dalle stazioni di Bologna Porta Mazzini, S. Lazzaro, Ozzano, Castel S. Pietro, Dozza ed Imola.

Merci. — Il trasporto delle merci, senza limitazione di peso, è ammesso soltanto da e per le seguenti stazioni:

Per le tramvie Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia, Padova Santa Sofia-Piove e Padova Santa Sofia-Bagnoli:

Venezia Zattere, Fusina, Padova Scalo, Legnaro, Piove, Maserà di Padova, Conselve stazione, Bagnoli, Mira Porte, Dolo, Ponte di Brenta.

Per la tramvia Bologna Porta Mazzini-Imola:

Bologna Porta Mazzini, S. Lazzaro, Ozzano, Castel S. Pietro, Dozza ed Imola.

Il trasporto delle merci con limitazione di peso per località ammesse a tale servizio può aver luogo soltanto con cartoline ed in partenza da una qualunque delle stazioni predette. Le cartoline sono vendibili presso le stazioni.

Sono per ora ammesse al servizio merci fino al peso di chilogrammi 150 per spedizione: le stazioni di Bassanello, Cartura, Noventa, e Strà.

Veicoli e bestiame. — Il trasporto dei veicoli e del bestiame è ammesso soltanto da e per le seguenti località:

Tramvie Padova Santa Sofia-Fusina-Venezia, Padova Santa Sofia-Piove e Padova Santa Sofia-Bagnoli:

Dolo, Padova Scalo, Piove, Maserà di Padova, Conselve stazione e Bagnoli.

Tramvia Porta Mazzini-Imola:

Bologna Porta Mazzini, Castel S. Pietro e Imola.

Pel trasporto delle merci è ammesso il servizio cumulativo fra le stazioni delle linee Padova-Bassano e Padova-Montebelluna e quelle del tram Padova-Piove e Padova Bagnoli. Per questi trasporti occorre la presentazione a partenza di una sola

richiesta militare non effettuandosi il ricarteggio dei documenti.

Fra la rete Adriatica e le ferrovie suddette è ammesso il servizio di corrispondenza. Per questi trasporti occorre la presentazione di due separate richieste militari, dovendosi al transito provvedere al ricarteggio della spedizione, il quale viene eseguito a cura della tramvia.

Tutte le disposizioni in vigore pei trasporti ordinari fruenti di concessione speciale sono applicabili ai trasporti sopra menzionati.

Tramvia Udine-S. Daniele.

Il concessionario della tramvia Udine-S. Daniele, ha accordato alle amministrazioni della guerra e della marina, a cominciare dal 1° febbraio 1901 e per la durata di anni nove, la riduzione del 50 % pel trasporto dei personali dipendenti e del 25 % pel trasporto del bagaglio, dei generi, dei materiali e dei quadrupedi. Perciò le tariffe da applicarsi sono le seguenti:

GRANDE VELOCITÀ.

Persone. — 1ª Classe: per viaggiatore e per km. . L. 0,035
» 2ª » » » » » . » 0,022
prezzo minimo comune alle due classi . . . . . » 0,10

Bagaglio. — Fino a 15 kg. e nelle volute dimensioni (0,50 × 0,20 × 0,30) è trasportato gratuitamente su tutta la linea o per qualsiasi fermata.

Per quantità maggiori si pagheranno i seguenti prezzi:
da 1 a 50 chilogrammi . . . . . L. 0,25

Oltre i 50 chilogrammi:
per tonnellata (divisibile di 10 in 10 kg.) e per km. L. 0,30
tassa minima in quest'ultimo caso . . . . » 0,30

Merci (materiali d'ogni genere, baracche da campo, masserizie, vettovaglie, ecc.):
per tonnellata (divisibile di 10 in 10 kg.) e per km. L. 0,20
tassa minima per ogni vagone e km. . . . . » 0,60
tassa minima per ogni spedizione . . . . . » 0,30

Cavalli e muli. — In vagone completo per capo e per km. . . . . » 0,075
tassa minima per vagone per ogni spedizione. » 3,75

PICCOLA VELOCITÀ.

Per il trasporto dei bagagli, delle merci, dei materiali d'artiglieria, delle vettovaglie e di ogni altro genere di spettanza od al seguito dell'amministrazione militare:

per ogni tonn. (divisibile di 10 in 10 kg.) e per km.	L.	0,15
tassa minima per ogni vagone e km.	»	0,45
tassa minima per ogni spedizione	»	0,15

TRENI SPECIALI.

Per la locomotiva e per km.	L.	1,00
Per la prima vettura e per km.	»	1,00
Per ciascuna delle successive vetture e per km. .	»	0,50
Prezzo minimo di un treno.	»	30,00

Le suddette tariffe s'intendono concesse:

a) agli ufficiali d'ogni grado in attività di servizio, agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale, tanto nei viaggi per conto del governo quanto per loro conto particolare;

b) agli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessino in qualunque modo dal servizio, solo però per recarsi al domicilio eletto;

c) agli impiegati civili che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio e che si recano al domicilio eletto;

d) agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli delle varie milizie in congedo allorchè debbono, comunque, prestar servizio, e per tutta la durata del medesimo; però gli ufficiali in congedo dovranno indossare la divisa;

e) ai militari di truppa di qualunque categoria;

f) alle famiglie degli ufficiali, degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali della guerra e marina e dei militari di truppa, qualunque sia il motivo del viaggio.

Tutte le persone menzionate nel presente articolo avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione dalla tariffa predetta.

Le amministrazioni militari hanno pure il diritto di spedire, in base alla menzionata tariffa, i generi ed i materiali di loro proprietà, anche non al seguito delle truppe.

Nella tassazione le frazioni di 5 centesimi sono calcolate per 5 centesimi.

Ogni spedizione sarà sottoposta alla tassa di bollo di 5 centesimi.

Le merci voluminose od ingombranti e che occupano nel vagone uno spazio uguale o superiore ad un metro cubo per 150 kg. di peso saranno assoggettate ad una sopratassa della metà delle tariffe di base.

L'amministrazione della tramvia s'incarica di effettuare le spedizioni di merci oltre la propria linea, come pure di ricevere nelle sue stazioni le merci provenienti da stazioni fuori della propria linea, contro il rimborso delle spese di trasporto e di trasbordo dai carri della ferrovia a quelli della tramvia o viceversa, senza alcuna provigione e mediante la trasmissione dei relativi documenti.

Le pratiche di svincolo e rispedizione delle merci saranno effettuate nel giorno stesso dell'arrivo, purchè questo succeda dalle ore 6 alle 18.

Le tariffe pel trasporto di generi e materiali sopra indicate sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico e le parti si rimetteranno, per quanto concerne l'applicazione delle tariffe, ai prezzi ed alle modalità indicate nelle tariffe ordinarie della società con la riduzione del 50 % pel trasporto del personale e del 25 % pel trasporto del bagaglio e delle merci a grande e piccola velocità.

Documenti da presentarsi per fruire delle facilitazioni accordate dalle suddette Società.

Per ottenere le facilitazioni di trasporto sopra accennate si dovranno presentare, secondo i casi, i seguenti documenti:

a) lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari superiori;

b) lo scontrino mod. *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) la richiesta mod. *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) la richiesta mod. *D* pel trasporto del bagaglio, cavalli, ecc.;

e) la richiesta mod. *E* per le famiglie degli ufficiali, dei sottufficiali e degli impiegati civili delle amministrazioni della guerra e della marina;

f) lo scontrino mod. *F* per i drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in uniforme;

g) lo scontrino mod. *F*^{bis} per i militari di truppa viaggianti in borghese;

h) la richiesta mod. *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone di accompagnamento;

i) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

k) la richiesta mod. *H* pei trasporti di generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito della truppa;

l) il riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi per le spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **173**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Modificazioni ad istruzioni per l'avvenuta concessione della bandiera alle armi di artiglieria e genio**. — 25 luglio.

In seguito all'avvenuta concessione della bandiera alle armi di artiglieria e genio, il Ministero determina che alle istruzioni in appresso notate siano apportate le seguenti aggiunte e varianti:

a) — **Istruzione per le riviste e parate.**

Al n. 3 *sostituire* il seguente:

« 3. I carabinieri reali, le truppe d'artiglieria da costa e da fortezza e quelle del genio, ed eventualmente riparti appiedati dell'artiglieria da campagna a cavallo e da montagna, prendono per le riviste e parate formazioni analoghe a quelle indicate per la fanteria, avvertendo che la bandiera delle armi di artiglieria e genio, nel presidio della capitale, allorchè affidata ad una brigata, prenderà posto colla seconda compagnia anzichè con la terza come è stabilito pel battaglione di fanteria ».

Dopo il n. 15 *aggiungere:*

« 15bis. Allorchè la bandiera d'artiglieria è affidata ad una batteria isolata o ad una brigata essa sta:

Nella batteria isolata: se in linea aperta, a destra ed a ½ passo dal comandante della sezione di destra; i due sottuf-

ficiali di scorta formano fila col porta bandiera e col comandante della sezione: — se in linea serrata a destra ed a $^1/_2$ passo all'infuori della sezione di destra all'altezza delle pariglie di volata; dei due sottufficiali, l'uno si colloca a destra del portabandiera e l'altro forma fila col medesimo.

Nella brigata (linea aperta): colla 2ª batteria, prendendo il posto che le compete a seconda di quanto è precedentemente indicato.

Nella brigata (linea serrata): colla 2ª batteria, a destra ed a $^1/_2$ passo all'infuori della sezione di destra all'altezza delle pariglie di volata fra il cavallo sottomano di volata del pezzo di destra ed il comandante della batteria; i due sottufficiali di scorta formano fila l'uno col portabandiera, l'altro col cocomandante della batteria.

Se la bandiera è affidata all'artiglieria da montagna il portabandiera è appiedato ».

b) — Istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza.

Pag. 188, n. 397, *si aggiunga* a piè di pagina la nota:

« 3ª. — Nel caso in cui alla brigata sia affidata la bandiera dell'arma di artiglieria per il posto di questa nelle varie formazioni valgono le disposizioni di cui al *Regolamento di esercizi per la fanteria* con la differenza che la bandiera è conseguata alla 2ª compagnia anzichè alla 3ª come nel battaglione di fanteria ».

Pag. 196, dopo il n. 419, *aggiungere*:

« Della bandiera ».

« 419*bis*. La bandiera dell'arma d'artiglieria prende parte alle riviste, parate ed altre funzioni che hanno luogo nella capitale, nei modi indicati dalla istruzione per le riviste e parate, dal regolamento di disciplina e da quello pel servizio territoriale.

Non è mai portata in marcia od in altre esercitazioni.

419*ter*. **Posizioni e movimenti colla bandiera.** Il portabandiera se è fermo tiene la bandiera dritta dinanzi alla spalla destra, col calcio a terra presso il piede destro, il braccio destro naturalmente disteso, l'asta stretta fra l'indice ed il medio; se è in marcia, appoggia l'asta sulla spalla destra, inclinandola un po' indietro, col calcio a metri 0,25 da terra.

Il saluto colla bandiera si eseguisce impugnandone colla sinistra l'asta all'altezza della spalla destra, ed inclinandola avanti con ambe le mani, fino a che il lembo del drappo risulti a metri 0,25 da terra.

Allorchè si lasciano le armi, la bandiera si pianta sulla fronte a sei passi innanzi al centro del riparto presso cui si trova. Un caporale e quattro soldati le fanno guardia ».

c) — **Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.**

Pag. 56, *dopo l'intestazione:* « **FORMAZIONI E MOVIMENTI** », *si aggiunga:* (1), *ed a piè di pagina:*

« (1) Nota alle figure 7ª, 8ª e 9ª. — Nel caso in cui alla brigata sia affidata la bandiera dell'arma di artiglieria, per il posto di questa nelle varie formazioni valgono le disposizioni di cui al *Regolamento di esercizi per la fanteria*, con la differenza che la bandiera è consegnata alla 2ª batteria ».

Pag. 61, dopo il n. 174, *aggiungere:*

« **Della bandiera** ».

« 175. La bandiera dell'arma di artiglieria prende parte alle riviste, parate ed altre funzioni che hanno luogo nella capitale, nei modi indicati dall'istruzione per le riviste e parate, dal regolamento di disciplina e da quello pel servizio territoriale.

Non è mai portata in marcia o in altre esercitazioni.

176. **Posizioni e movimenti colla bandiera.** — Il portabandiera, se è fermo, tiene la bandiera dritta innanzi alla spalla destra, col calcio a terra presso il piede destro, il braccio destro naturalmente disteso, l'asta stretta fra l'indice e il medio; se è in marcia, appoggia l'asta sulla spalla destra, inclinandola un po' indietro, col calcio a metri 0,25 da terra.

Il saluto colla bandiera si eseguisce impugnandone con la sinistra l'asta all'altezza della spalla destra, ed inclinandola avanti con ambe le mani, fino a che il lembo del drappo risulti a metri 0,25 da terra.

Allorchè si lasciano le armi, la bandiera si pianta sulla fronte a sei passi innanzi al centro del riparto presso cui si trova. Un caporale e quattro soldati le fanno guardia ».

d) — **Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo.**

Pag. 72, dopo il n. 131, *aggiungere:*

« Della bandiera ».

« 131 *bis*. La bandiera dell'arma d'artiglieria prende parte alle riviste, parate ed altre funzioni che hanno luogo nella capitale nei modi indicati dall'istruzione per le riviste e parate, dal regolamento di disciplina e da quello pel servizio territoriale.

Non è mai portata in marcia od in altre esercitazioni.

Il portabandiera tiene, a cavallo, la bandiera verticalmente, impugnandola all'altezza della cintura, le unghie verso sinistra, il pollice sull'indice.

Il saluto colla bandiera, a cavallo, si eseguisce inclinandola in avanti per quanto è possibile, piegando il ginocchio destro senza estrarne la punta dall'astuccio.

Quando si mette *pied a terra*, la bandiera si pianta sulla fronte a 20 passi innanzi al centro del riparto presso cui si trova, custodita da un caporale e quattro soldati di guardia ».

e) — **Istruzione tattica per l'artiglieria da montagna.**

Pag. 50, dopo il n. 111, *aggiungere:*

« Della bandiera ».

« 111 *bis*. La bandiera dell'arma d'artiglieria prende parte alle riviste, parate e altre funzioni che hanno luogo nella capitale, nei modi indicati dall'istruzione per le riviste e parate, dal regolamento di disciplina e da quello pel servizio territoriale.

Non è mai portata in marcia o in altre esercitazioni.

111 *ter*. **Posizioni e movimenti colla bandiera.** Il portabandiera (appiedato), se è fermo tiene la bandiera dritta innanzi alla spalla destra col calcio a terra presso il piede destro, il braccio destro naturalmente disteso, l'asta stretta fra l'indice e il medio; se è in marcia, appoggia l'asta sulla spalla destra, inclinandola un po' indietro, col calcio a metri 0,25 da terra.

Il saluto colla bandiera si eseguisce impugnandone con la sinistra l'asta all'altezza della spalla destra, ed inclinandola

avanti con ambe le mani, fino a che il lembo del drappo risulti a metri 0,25 da terra.

Allorchè si lasciano le armi, la bandiera si pianta sulla fronte a sei passi innanzi al centro del riparto presso cui si trova. Un caporale e quattro soldati le fanno guardia ».

f) — **Regolamento di esercizi per il genio** (volume 1°).

Pag. 54, n. 157, alla fine del numero *si aggiunga* quanto appresso:

« Nel caso in cui la brigata sia munita di bandiera, per il posto di questa nelle varie formazioni, valgono le disposizioni di cui al regolamento di esercizi per la fanteria, con la differenza che la bandiera è affidata alla 2ª compagnia della brigata anzichè alla 3ª come pel battaglione di fanteria.

In tale evenienza, il furiere maggiore ed il furiere più anziano della brigata, dovranno sempre accompagnare la bandiera, stando con la sciabola sguainata dietro il portabandiera a distanza di riga ».

Pag. 105. Fra la parte quarta e la parte quinta *aggiungere*:

« PARTE QUARTA bis ».

" Posizione e movimenti con la bandiera „.

« 294 *bis*. La bandiera si porta spiegata nelle riviste, nelle parate e nelle altre funzioni che hanno luogo nella capitale, nei modi indicati dall'istruzione per le riviste e parate, dal regolamento di disciplina e da quello pel servizio territoriale.

Non è portata nelle marce e nelle altre esercitazioni.

294 *ter*. Il portabandiera se è fermo, tiene la bandiera dritta innanzi alla spalla destra, col calcio a terra presso il piede destro; il braccio destro naturalmente disteso, l'asta stretta fra l'indice e il medio; se è in marcia, appoggia l'asta sulla spalla destra inclinandola un po' indietro, col calcio a metri 0,25 da terra.

Il saluto colla bandiera si eseguisce impugnandone con la sinistra l'asta all'altezza della spalla destra, ed inclinandola avanti con ambe le mani, fino a che il lembo del drappo risulti a metri 0,25 da terra.

Allorchè si lasciano le armi, la bandiera si pianta sulla fronte a sei passi innanzi al centro del riparto presso cui si trova. Un caporale e quattro soldati le fanno guardia ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **174**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Aggiunta all'elenco generale e tariffa dei medicinali in vigore dal 1° gennaio 1901**. — 25 luglio.

A pag. 42 dell'elenco generale e tariffa dei medicinali, *aggiungere:*

Indicazione speciale	Numero categorico	DENOMINAZIONE DELLE SOSTANZE	Unità di misura	PREZZO di tariffa L.	PREZZO di tariffa C.	ANNOTAZIONI
		(*) **Fiale sterilizzate di:**				
O	718	Bicloridrato di chinina 0,50 . .	N.	1	20	Scatola di 10 fiale
O	719	Bicloruro di mercurio 0,01 . .	»	1	»	Id.
O	720	Caffeina 0,10. Benzoato di sodio 0,10	»	1	»	Id.
O	721	Citrato ferroso ammonico 0,05 .	»	1	»	Id.
O	722	Citrato ferroso ammonico 0,05. Anidride arseniosa 0,001 . .	»	1	»	Id.
O	723	Cloridrato di apomorfina 0,01 .	»	1	20	Id.
O	724	Cloridrato di cocaina 0,02. . .	»	1	20	Id.
O	725	Cloridrato di morfina 0,01 . .	»	1	»	Id.
O	726	Nitrato di stricnina 0,005 . . .	»	1	20	Id.
O	727	Ergotina uso Ivon 1 e 3 un g. di segala	»	1	20	Id.
O	728	Canfora 0,10. Olio di mandorle ed etere ana 0,45.	»	1	»	Id.

(*) D'uso esclusivo degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie speciali e di corpo, non dovendosi somministrarle a pagamento agli ufficiali ed impiegati.

NB. — La farmacia centrale militare limiterà per ora le richieste che le perverranno dagli ospedali militari proporzionalmente alla quantità di fiale ora disponibili.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **175**. — TRASPORTI. — **Istituzione in via di esperimento di una biglietteria militare nel presidio di Roma.** — 26 luglio.

In seguito a convenzione stipulata fra l'amministrazione militare e le società delle strade ferrate del Mediterraneo e dell'Adriatico, a datare dal 1° agosto p. v. sarà istituita in Roma, a titolo di esperimento, una biglietteria militare che avrà sede in un locale a pianterreno del comando di presidio.

Tale biglietteria provvederà:

a) alla distribuzione dei biglietti ferroviari a tariffa militare o a tariffa ridotta ai personali del R. esercito e della R. marina, agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina non che alle loro famiglie;

b) alla corrispondenza colle autorità ferroviarie per la provvista dei biglietti, per il loro conteggio e pel versamento del relativo importo;

c) alla custodia e conservazione del materiale vario di proprietà dell'amministrazione ferroviaria inerente al funzionamento della biglietteria;

d) alla tenuta della relativa contabilità ed alla compilazione dei resoconti.

I biglietti rilasciati dalla biglietteria militare saranno distribuiti nei modi praticati dalle stazioni ferroviarie. Quelli per gli ufficiali e per le loro famiglie saranno però validi per tutti i treni della giornata per la quale vengono rilasciati.

I militari di truppa che hanno acquistato i biglietti alla detta biglietteria devono trovarsi in stazione almeno 15 minuti prima dell'ora fissata per la partenza, osservate le altre norme stabilite dal Regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie e sul lago di Garda.

La biglietteria militare deve considerarsi come sussidiaria delle biglietterie di stazione e delle agenzie di città, le quali seguiteranno a distribuire biglietti a tariffa militare e a tariffa ridotta secondo le norme consuete.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **176**. — CAVALLI. — **Cavalli di servizio per gli ufficiali.** — 26 luglio.

I cavalli acquistati direttamente dagli ufficiali per essere considerati come cavalli di servizio e dare quindi diritto alla razione foraggio devono avere non meno di quattro anni, possedere le attitudini pel servizio da sella, secondo le speciali esigenze

dell'arma, ed avere la statura non inferiore a m. 1,52 per gli ufficiali aventi diritto a razione di 1° grado ed a m. 1,44 per gli ufficiali aventi diritto a razione di 2° grado.

I cavalli di puro-sangue potranno tuttavia essere dichiarati di servizio anche all'età di tre anni qualora dimostrino di essere di pronto servizio, per gli ufficiali che hanno diritto a due razioni foraggio, od offrano sufficiente garanzia di poterlo divenire nel termine di sei mesi, per gli ufficiali che abbiano diritto a più di due razioni foraggio.

Il presente *Atto* sostituisce quello 161 della *Raccolta*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **177**. — CAVALLI. — **Modificazione all'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza** — 26 luglio.

All'istruzione per la concessione dei cavalli di agevolezza, (*Atto* 179 del 1899), sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

N. 2, 4° capoverso, prima delle parole di fanteria, *aggiungere:* « d'artiglieria aventi diritto all'indennità cavalli di L. 280 ».

N. 4, 1° capoverso, *sostituirlo* col seguente:

« Agli ufficiali ai quali viene aumentato il numero delle razioni foraggio o che perdono il diritto al cavallo di carica, ovvero a quelli che avendo perduto il diritto alla razione foraggio, lo riacquistino ed a quelli che vengono a trovarsi in altre specialissime circostanze, il Ministero potrà acconsentire che il debito del conto-rimonta, per il prelevamento di cavalli di agevolezza o per anticipazioni concesse per l'acquisto dal commercio dei medesimi, ecceda i limiti massimi di cui al numero precedente ».

N. 14, 2° capoverso, *modificare l'ultima riga nel seguente modo*: « ed alla 3ª categoria quelli dell'età dai 12 anni ed oltre ».

N. 14, 3° capoverso, nell'ultima riga *sostituire*: a m. 1,48, « m. 1,44 ».

N. 16, *modificare l'ultima parte del 1° capoverso nel seguente modo*:

« 1ª categoria da L. 1200 a L 900 ».
2ª categoria da L. 850 a L. 500.
3ª » » 450 in meno.

N. 31, 3° capoverso, all'ultimo periodo *sostituire quanto segue:*

« Nell'uno e nell'altro caso l'ammontare del ventesimo del prezzo sarà diffalcato dal valore di stima del cavallo ».

N 35, 1° capoverso, *modificarlo nel seguente modo:*

« I cavalli di agevolezza distribuiti dai corpi che debbono o possono essere restituiti a norma dei n. 32, 33 e 34 non dovranno però eccedere l'età di anni 14 ad eccezione di quelli di 3ª categoria che potranno essere accettati anche oltre detto limite, purchè però non sia trascorso più di un anno dalla loro distribuzione.

« Il prezzo poi, cui possono valutarsi detti cavalli, a secondo del loro stato di conservazione, non potrà essere superiore a quello d'acquisto diminuito di tanti decimi quanti sono gli anni dacchè trovansi vincolati di agevolezza ».

Nel computo dei decimi di cui sopra non si terrà conto degli anni incominciati se non quando siano trascorsi sei mesi ed un giorno.

N. 42, 1° capoverso, penultima riga, *sopprimere le parole:* « e la statura di m. 1,66 ».

N. 59, 1° capoverso, 2° comma, *alle parole fra parentesi:* (se di puro sangue anni 3 $^1/_2$), *sostituire:* (se di puro sangue anni 3).

N. 59, ultimo capoverso, *modificarlo nel seguente modo:*

« La statura minima per ciascuna categoria è quella stabilita al n. 14 e la massima non dovrà superare m. 1,58 per cavalli degli ufficiali aventi diritto alla razione foraggio di 2° grado; eccezione fatta per gli ufficiali aventi statura superiore a m. 1,75 pei quali sarà concesso di poter acquistare cavalli sino a m. 1,66 di altezza ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **178**. — STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITÀ. — **Indennità di tramutamento agli impiegati collocati a riposo.** — 26 luglio.

In seguito a parere del Consiglio di Stato in adunanza generale, il Consiglio dei Ministri ha deciso che d'ora innanzi la indennità di tramutamento stabilita dal R. Decreto, 1° novembre 1876, n.3450, sia dovuta anche agli impiegati collocati a riposo pel viaggio fino al comune nel quale avranno dichiarato di volersi stabilire.

Pertanto, agli impiegati civili dipendenti dalla amministra-

zione della guerra collocati a riposo dal 1° luglio 1901 in poi sarà dovuta, per essi e per la loro famiglia, l'indennità fissata nel sovra citato Decreto (*Atto* 40 della *Raccolta*) e colle norme ivi stabilite.

Per regolare l'applicazione di questo principio e dare norme circa il pagamento di siffatta indennità, si determina quanto segue:

1° Le indennità di tramutamento per recarsi al nuovo domicilio eletto dagli impiegati collocati a riposo non sono dovute se non a viaggio effettivamente compiuto e purchè il trasferimento avvenga entro sei mesi dalla data della decorrenza del collocamento a riposo.

2° Per comprovare il diritto all'indennità l'impiegato deve, a viaggio compiuto, compilare e presentare all'amministrazione cui apparteneva apposita *tabella dimostrativa* conforme al modello 384 prescritto dal § 241 del regolamento d'amministrazione e dall'*Atto* 41 della *Raccolta*. I relativi stampati saranno forniti dalla amministrazione perdente.

3° Alla tabella dovrà essere unita apposita dichiarazione del sindaco del comune ove l'impiegato ha preso domicilio, dalla quale risulti che l'impiegato e la famiglia si sono effettivamente colà stabiliti.

4° Il computo delle indennità sarà fatto sempre in base all'itinerario che reca una minore spesa per lo Stato, indipendentemente dalla via seguita dalla famiglia o dal suo capo per condursi alla nuova residenza.

5° Le disposizioni per il pagamento delle indennità dovranno essere date dal consiglio d'amministrazione del corpo od ufficio, al quale l'impiegato era effettivo all'atto del suo collocamento a riposo. Eppertanto, il consiglio d'amministrazione medesimo, e per esso il relatore, dovrà assicurarsi della regolare compilazione della tabella, tenendo presente la situazione di famiglia dell'impiegato, risultante dagli atti esistenti in ufficio, e assumendo, se occorra, le informazioni che creda.

6° Accertata, da parte del relatore, la regolarità della tabella, e, da parte del direttore dei conti, la esattezza del computo della indennità richiesta, l'amministrazione disporrà il pagamento del relativo importo o per vaglia postale, o delegando uno degli uffici militari esistenti nel luogo di domicilio dell'impiegato, secondo che questo ne avrà fatto richiesta.

7° Sulle indennità di tramutamento nei collocamenti a riposo, non possono essere date anticipazioni.

8° Le presenti disposizioni sono anche applicabili all'im-

piegato collocato a riposo anteriormente, ma con cessazione dello stipendio dal 1° luglio 1901.

9° E' abrogato il disposto del comma *a*) del n 9 dell'*Atto* 41 della *Raccolta*, per quanto riguarda gli impiegati collocati a riposo, nel quale comma saranno pertanto soppresse le parole « o collocati a riposo ».

10° Dopo la pubblicazione di questo *Atto*, il § 825 del regolamento d'amministrazione concernente i trasferimenti definitivi di sede degli uomini di truppa ammogliati, potrà anche essere applicato nei casi di collocamento a riposo.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

BIBLIOTECA MAZ ROMA VITTORIO EMANUELE

DISPENSA 31ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 3 agosto.

LUGLIO 31. — Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere di artiglieria, *pag.* 381.
• 31. — Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a ragioniere principale di artiglieria di 3ª classe, *pag.* 388.
• 31. — Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 409.
• 31. — Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe, *pag.* 444.
• 31. — Adozione della scatola di legno per micce con cassula da cavalleria, *pag.* 463.
AGOSTO 1°. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Ventimiglia, *pag.* 463.
• 1°. — Istruzione per l'ammissione di militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare, *pag.* 463.
• 1°. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie, *pag.* 464.
• 2. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 469.
• 2. — Cambiamento nelle sedi e dipendenze dei riparti del corpo invalidi e veterani, *pag.* 469.
• 2. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Modena, Modena-Cavezzo-Mirandola e Cavezzo-Finale nonchè su quelle tramviarie Modena-Maranello, Bologna-Pieve di Cento, Bologna-Malalbergo, Bologna-Bazzano-Vignola, Forlì-Ravenna, Forlì-Meldola e Ferrara-Codigoro, *pag.* 470.

Atto **170**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere di artiglieria**. — 31 luglio.

1. A senso del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 197, la nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria è conferita in seguito ad esame di concorso.

2. Potranno prendere parte al detto concorso i sottufficiali di artiglieria in servizio attivo, i quali abbiano già compiuti, o compiano nell'anno in cui ha luogo l'esame, otto anni di servizio sotto le armi, e siano classificati ottimi da almeno due anni; ed individui non militari; questi ultimi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 174, pag. 374:

Al numero categorico 718, nella colonna prezzo, *invece di:* 1,20, *pongasi:* 1,60.

Al numero categorico 727, *leggasi:* Ergotina uso Ivon 1 c^3 (equivale a gr. 1 di segala cornuta).

Al numero categorico 728, *invece di:* ana 0,45, *pongasi:* ana 0,50.

7 AGO 01

b) aver soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere assegnati alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato, se di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) non avere oltrepassato l'età di 26 anni all'epoca della pubblicazione dell'avviso di concorso;

e) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare;

f) avere ottenuto la licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. Il terzo dei posti pei quali è indetto il concorso è riservato ai sottufficiali d'artiglieria di cui sopra è cenno, e gli altri due terzi ai concorrenti borghesi.

I posti riservati ai sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari, e viceversa potranno essere coperti dai sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero prescritto, cessando nell'una o nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

4. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero, per mezzo del comandante del corpo se sottufficiali, e per mezzo dei distretti militari se borghesi, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da lire 1. Per i borghesi dovrà essere indicato il casato, nome, figliazione e recapito domiciliare del concorrente, ed in quale delle località che verranno stabilite dal Ministero, desiderano dare gli esami in iscritto d'italiano e d'aritmetica.

5. Le domande dei sottufficiali d'artiglieria in servizio effettivo, dovranno essere corredate dalla copia del foglio matricolare e caratteristico, e dal parere del rispettivo comandante di corpo circa l'idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione.

Quelle degli altri concorrenti saranno corredate dai seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Copia dell'atto di nascita;

c) Certificato comprovante di avere soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato;

d) Certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

e) Diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico;

f) Certificato di un medico militare, designato dal comando del distretto, constatante che il concorrente ha in modo assoluto l'idoneità fisica per il servizio militare:

g) Fotografia del candidato, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

Nella circolare con la quale viene indetto il concorso potrà essere stabilito un termine dilatorio alla presentazione del documento di cui alla lettera *c*).

6. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi, e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero state accettate.

7. Gli esami saranno orali e per iscritto in base all'indice ed ai programmi che fanno seguito al presente *Atto*.

Gli esami in iscritto d'italiano e d'aritmetica precederanno gli altri esami e verranno dati nel tempo e nelle località che saranno indicate dalla Circolare colla quale viene indetto il concorso.

8. Agli esami in iscritto di contabilità ed a quelli orali, che verranno dati in una unica località da determinarsi dal Ministero colla Circolare sopra citata, saranno ammessi coloro che negli esami in iscritto d'italiano e di aritmetica, avranno riportato $^{11}/_{20}$ in ciascuno dei due temi, ovvero avendo ottenuto $^{10}/_{20}$ in uno dei due temi, hanno poi raggiunto una media complessiva di 12.

Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte due numeri di cadun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui gli esami di contabilità e quelli orali avranno principio, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto d'italiano e d'aritmetica.

9. Il risultato definitivo del concorso verrà a suo tempo notificato ai singoli candidati per mezzo degli stessi comandi a cui avranno presentato la loro domanda, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non potranno conseguire la nominati.

10. I primi classificati idonei tra sottufficiali e borghesi, nel numero stabilito dalla Circolare che indice il concorso, saranno

chiamati a coprire i posti disponibili o che si facessero in seguito vacanti, nella proporzione indicata al n. 3 del presente *Atto;* e gli altri, sebbene dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

11. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente.

Un segretario della commissione.

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei programmi 1 e 3.

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei programmi 2 e 4.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

12. In ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no,* la quale determina a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

13. Il punto di classificazione si otterrà addizionando i punti ottenuti nei singoli gruppi, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

14. Saranno dichiarati idonei i candidati che negli esami avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia dei due gruppi.

15. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia dai singoli candidati, e la rispettiva classificazione;

2° un elenco dei candidati borghesi idonei descritti in ordine decrescente di classificazione;

3° un elenco dei sottufficiali idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Indice degli esami, loro durata, coefficienti e programmi, per la nomina ad aiutante ragioniere d'artiglieria.

Gruppi	Materie sulle quali versano gli esami	Se l'esame è scritto od orale	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
1°	Composizione italiana	scritto	6	30	1
	Aritmetica	scritto	6	20	2
2°	Legge e regolamenti sulla contabilità generale dello Stato Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione dello Stato	orale	½	25	3
	Contabilità col metodo delle scritture per bilancio	scritto orale	6 ½	25	4

ANNOTAZIONI.

Il coefficiente d'importanza per la contabilità col metodo delle scritture per bilancio è unico per l'esame scritto e per l'orale. Nell'assegnare perciò il punto di merito definitivo di questa materia, si terrà conto dell'uno e dell'altro esame.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

I candidati svolgeranno un tema su argomento determinato. Nello emettere il voto di classificazione, la commissione dovrà tener conto del maggiore o minore svolgimento, della corrispondenza delle idee svolte al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, e della proprietà della lingua.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica.

I candidati svolgeranno una questione ed un problema su argomento determinato attinente all'aritmetica commerciale e bancaria dando prova di conoscere e di sapere impiegare ragionatamente le varie regole di calcolo ed un esempio pratico di contabilità.

La commissione dovrà tener conto, oltrechè dell'esattezza con la quale le singole operazioni saranno state svolte, altresì del valore e dell'opportunità degli argomenti che dovranno accompagnarle, in ordine al concetto del tema.

PROGRAMMA N. 3.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Nozioni sull'ordinamento dell'amministrazione militare.

1. Beni dello Stato — Demanio pubblico — Inventario dei beni del demanio — Beni patrimoniali, immobili, mobili, disponibili e non disponibili, fruttiferi e non fruttiferi.

2. Generalità sui contratti per servizio pubblico — Licitazione e trattative private — Servizi ad economia — Incanti pubblici, varie forme, procedimento.

3. Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria.

4. Delle entrate, da chi sono amministrate, suoi stati, accertamento, riscossioni, versamento — Debito pubblico consolidato o fluttuante — Sistemi in uso per la emissione dei prestiti, come si estinguono.

5. Buoni del tesoro, limite, pratiche per la emissione, girate, riscossione, prescrizione, smarrimento, rinnovazione.

6. Delle spese, impegno, liquidazioni, pagamento, incumbenti relativi — Mandati diretti individuali e collettivi, a disposizione, di anticipazione — Spese fisse pagabili con ruoli.

7. Assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo — Anno finanziario, sua materia, sue fasi.

8. Ordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato — Ministeri — Servizi principali di cadun Ministero — Direzioni generali — Intendenza di finanza — Delegazione del tesoro.

9. Cenno sulle principali amministrazioni economiche pubbliche — Comuni — Provincie — Opere pie — Camera di commercio — Comizi agrari — Casse di risparmio — Casse postali — Monti di pietà — Casse di pensioni e di previdenza.

10. Ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra — Direzioni generali e servizi principali di ciascuno — Cenno sommario sullo scompartimento militare territoriale del Regno ed ordinamento dei servizi di artiglieria, del genio, di commissariato, di sanità.

PROGRAMMA N. 4.

Contabilità col metodo delle scritture per bilancio.

1. Cosa s'intende per commercio — Atti commerciali — Libri di commercio — Associazione commerciale in partecipazione, di mutua assicurazione.

2. Sistemi di scrittura più usati, partita semplice, partita doppia comune, partita doppia a metodo logismografico — Libri necessari alla partita doppia comune — Libri ausiliari.

3. Mezzi di cambio — Cambiali, requisiti, girata, accettazione, avallo, dei duplicati e delle copie, scadenza, pagamento, protesto, rivalsa, cambiali false, cambiali smarrite — Assegno bancario (*check*) — Fedi di credito — Vaglia bancari.

4. Metodo di scritturazione dei conti generali — Merci generali — Cassa, effetti a ricevere, effetti a pagare, profitti e perdite.

5. Conti personali — Conti sintetici ed analitici, semplici reciproci — Società, varie specie — Società in nome collettivo, in accomandita, anonima, amministratori — Liquidazione delle società.

6. Contratti di compra e vendita, copia commissioni, nota di vendita, quietanze, mutuo, pegno — Contratto di assicurazione, di trasporto, di noleggio — Contratto di rendita vitalizia.

7. Chiusura delle scritture in partita doppia comune — Bilancio di verificazione — Bilancio di apertura, di chiusura, modello di bilancio.

8. Istituzione ed ordinamento delle aziende — Ricognizione e valutazione delle sostanze — Inventario.

9. Modo di tenere il giornale ed il libro mastro — Modi di correggere le scritturazioni errate.

10. Contabilità di una società anonima, di una società industriale — Cooperative.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **180.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe.** (Sostituisce l'*Atto* 65 del *Giornale militare* 1894). — 31 luglio.

Disposizioni generali.

1. A senso del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 197, i ragionieri d'artiglieria che sono proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere principale di 3ª classe dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami, salvo le eccezioni di cui al N. 9.

2. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine.*

3. La località ove devono aver luogo gli esami è determinata dal Ministero.

La Commissione esaminatrice, sarà nominata dal Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni come viene indicato al n. 13.

4. Agli ufficiali ed impiegati, esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle disposizioni in vigore per tali circostanze.

5. I candidati che risultano deficienti in qualche materia o che rinunziano agli esami successivi sono tosto lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Trasmissione delle proposte.

6. Il Ministero determina volta per volta i limiti d'anzianità entro cui debbono essere compresi i ragionieri di 1ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta, ed eventualmente quelli di 2ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento a scelta.

7. I capi di servizio che hanno alla dipendenza ragionieri che si trovano nelle condizioni di anzianità di cui è cenno nel numero precedente, compileranno tanti elenchi di proposta quanti sono i detti candidati.

Gli elenchi di proposta dovranno essere fatti in seguito a deliberazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e verranno corredati dai relativi verbali.

Nell'elenco di proposta dovrà essere indicato se l'impiegato si giudica meritevole o non meritevole di concorrere all'avanzamento, a cui aspira, o se rinuncia volontariamente all'esame.

Per quelli non giudicati meritevoli, si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, e per quelli che rinunciano agli esami il motivo di tale rinuncia.

8. Gli elenchi di proposta di cui sopra saranno trasmessi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) per il tramite delle autorità cui compete di annotare gli specchi caratteristici, le quali vi apporranno il loro esplicito parere.

9. I ragionieri che al momento dell'esame si trovassero a prestare servizio presso le truppe d'Africa, in missione all'estero per una durata non inferiore ad un anno, o comandati presso le truppe in campagna di guerra, sono dispensati dall'esame stesso ed inscritti sulla lista d'avanzamento ad anzianità, purchè ne siano dichiarati idonei dalle competenti commissioni. Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

Per essi dovranno essere egualmente trasmessi gli elenchi di proposta di cui al numero precedente.

10. I ragionieri che già per due volte fossero risultati deficienti in precedenti esami per l'avanzamento ad anzianità, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, a presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

Analogamente si procederà per quei ragionieri che fossero stati esclusi dal quadro d'avanzamento per l'anno in cui hanno luogo gli esami.

11. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione dei candidati proposti.

Materie d'esame.

12. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come è qui appresso indicato, e secondo i programmi che fanno seguito al presente *Atto*, ai quali potranno essere apportate successive modificazioni od aggiunte.

Gruppi	MATERIE D'ESAME	Se scritti od orali	Durata dell'esame	Coefficiente d'importanza	Numero del programmi
	Esame generale				
1°	Lavoro in iscritto	scritto	6	40	1
	Discussione del tema svolto . . .	orale	½		
2°	Regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma	orale	½	20	2
3°	Nozione di fortificazione.	orale	¼	8	3
	Materiale d'artiglieria	orale	½	12	4
4°	Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato	orale	½	20	5
	Leggi, decreti e regolamenti militari e civili	orale			
	Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte due numeri di cadun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.				
	Esame speciale per la promozione a scelta				
	Lavoro in iscritto	scritto	6	—	6
	Discussione del tema svolto . . .	orale	½		

Commissioni — votazioni e classificazioni.

13. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente;

Un segretario della commissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 1° e 2° gruppo;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie del 3° e 4° gruppo.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

14. Per ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità

del candidato, in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i voti divisa pel numero dei votanti costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

15. Il punto di classificazione si otterrà addizionando i punti ottenuti nei singoli gruppi, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

16. Saranno dichiarati promovibili ad anzianità i candidati che avranno conseguita l'idoneità in ogni gruppo di materie, ed una media generale complessiva non inferiore ad $^{11}/_{20}$.

17. Saranno ammessi all'esame speciale per l'avanzamento a scelta i candidati che oltre all'avere riportato l'idoneità assoluta in ogni gruppo di materie hanno poi conseguita una media di 16 nella classificazione generale. L'idoneità e la classificazione dei candidati all'esame a scelta verrà stabilita con norme analoghe a quelle indicate al n. 14.

L'esame speciale per l'avanzamento a scelta sarà dato alla presenza di tutta la commissione riunita.

Saranno dichiarati promuovibili a scelta i candidati che nell'esame speciale avranno riportato un punto complessivo, fra lo scritto e la discussione orale, non inferiore a 14.

18. I ragionieri di 1ª classe chiamati all'esame per anzianità, aspiranti anche all'avanzamento a scelta, i quali abbiano ottenuto il punto di media richiesto per l'ammissione all'esame a scelta, potranno, volendo, rinunziare a questo secondo esame. Ad ogni modo l'ottenuta idoneità per anzianità non sarà perduta anche nel caso che essi nell'esame per l'avanzamento a scelta non riportassero la media di 10 punti.

Invece per i ragionieri di 1ª e 2ª classe, aspiranti unicamente all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità nell'esame speciale, l'esame generale sostenuto sarà considerato come nullo.

19. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la media generale di classificazione per l'avanzamento ad anzianità;

2° Un elenco dei candidati giudicati idonei ad anzianità;

3° Un elenco dei candidati che si sono presentati all'esame speciale a scelta, inscritti in ordine decrescente di merito.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

PROGRAMMI

per gli esami d'idoneità per l'avanzamento a ragioniere principale di 3ª classe

PROGRAMMA N. 1.

I. GRUPPO. — **Lavoro in iscritto**

(durata ore 6)

Consisterà nella trattazione di questioni sopra argomento dato, riflettente il servizio delle direzioni e stabilimenti di artiglieria. Nello svolgimento che potrà aver forma di rapporto o di relazione, i candidati dovranno dar prova di saper esprimere le loro idee in buona lingua, con ordine e correttezza e possedere ad un tempo ampie cognizioni amministrative. I candidati non potranno consultare leggi, regolamenti, nè aver seco memorie manoscritte od altro.

Discussione del tema scritto

(durata $^1/_4$ ora)

Nella discussione del tema scritto, innanzi alla sottocommissione d'esame incaricata, i candidati dovranno dimostrare di avere cognizioni vaste, chiare e precise sullo spirito dei regolamenti ed istruzioni relative al servizio contabile del materiale di artiglieria.

Saranno tenuti a rispondere a tutte le obbiezioni o quesiti che la sottocommissione intenda rivolgere, sia sulla proprietà della lingua che sulla portata delle idee espresse.

PROGRAMMA N. 2.

Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed altri regolamenti ed istruzioni inerenti al servizio dell'arma.

A) — *Regolamento ed istruzione pel servizio del materiale d'artiglieria.*

1. Disposizioni e norme generali — Personali delle direzioni — Précedenze, disciplina, relazioni di servizio del personale superiore — Attribuzioni proprie dei singoli ufficiali ed impiegati — Personale inferiore, orario, ordini — Consiglio di amministrazione, composizione, adunanze, deliberazioni, responsabilità — Misure di sicurezza nelle direzioni — Visite delle direzioni e piazze — Casi di forza maggiore — Conservazione dei documenti e registri.

2. Custodia dei fondi e carte valori — Riscossioni, pagamenti, operazioni di cassa, documenti e registri dimostrativi.

Contabilità in contanti — Anticipazioni, spese, come fatte e dimostrate — Minute spese, paghe operai, picchetti e trasferte, rendiconti e disposizioni relative — Conti correnti, proventi casuali — Sistemazione e chiusa dei conti trimestrali ed annuali, verificazioni di cassa.

3. Contabilità in materia — Tenuta dei documenti contabili relativi — Registri, giornali, richieste, norme sulla loro tenuta, rettifiche.

Rendiconti semestrali — Conti giudiziali — Consegnatari, registri da tenersi — Documentazione dei movimenti in aumento in diminuzione.

Passaggi fra consegnatari da uno ad altro gruppo — Calo, deperimento, consumo nelle esercitazioni — Furti, esportazioni, vendite, doni, prede belliche. Norme sulle ispezioni alle direzioni.

4. Trasporti di materiali, mezzi a disposizione — Trasporti affidati alle ferrovie, a legni della regia marina, a legni a vela noleggiati dal commercio — Trasporti con pacchi postali e ferroviari — Rimessione e ricevimento di materiali da altre amministrazioni, governi o società — Ricupero di armi di confisca.

Manutenzione, riparazione e rinnovazione dei materiali di artiglieria presso i reggimenti dell'arma — Gruppi di materiali per rifornimento e dotazioni stabilite.

Norme sul servizio del materiale durante le scuole di tiro e le esercitazioni ai forti.

Massa di economia delle direzioni, proventi, spese — Contabilità in contanti ed in materia — Conversioni in titoli fruttiferi del fondo della massa.

5. Commesse di lavoro, registri e contabilità relativi — Tariffe, collaudazioni — Provviste e lavorazioni — Registrazioni relative ai contratti — Pagamento di provviste e lavorazioni — Somministrazioni a pagamento — Rendiconti amministrativo e riassuntivo — Situazione finanziaria — Dichiarazione fuori uso di materiali — Sunti e specchi periodici di dotazione.

Ricognizioni di magazzino, inventari.

Riscontro sui magazzini secondo il prescritto dalla legge 11 luglio 1897.

B) — *Regolamento d'amministrazione e contabilità.*

6. Distinzione dei materiali dello Stato — Gruppi *A B C.* Dotazione, rinnovazione e manutenzione, approvvigionamento dei materiali di armamento, buffetterie, carreggio e bardature presso i corpi — Fondo di riserva, relazioni periodiche sulle dotazioni — Cessioni, ricuperi, prelevamenti, versamenti, spedizioni di materiali.

Fatti di carico e scarico — Contabilità semestrali, conto giudiziale.

Disposizioni speciali per le cartucce.

Contabilità interna del magazzino dei corpi — Tenuta dei registri ausiliari degli oggetti d'armamento e carreggio, delle cartucce per armi portatili, e del riparto delle armi da fuoco.

7. Versamenti in tesoreria per reintegrazione di fondi a bilancio e proventi eventuali diversi — Riscossione dei mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento, prescrizioni relative ai versamenti ed alle riscossioni.

Conti correnti, scopo, tenuta, operazioni fra corpo e corpo — coll'ufficio d'amministrazione dei personali vari — Chiusura trimestrale.

Personali amministrati, assegni pagati ed incarichi speciali dell'ufficio d'amministrazione di personali vari.

Ordinamento e funzionamento degli uffici di amministrazione delle brigate d'artiglieria da costa, da fortezza e compagnie operai — Norme amministrative pei riparti — Norme di servizio e per le istruzioni delle brigate.

C) — *Regolamento sulle indennità eventuali per il R. esercito.*

8. Indennità di marcia, di accantonamento, assegni trasporti per servizi collettivi — Indennità di trasferta, di missione, assegni trasporto per servizi isolati — Indennità per servizi e posizioni speciali — Indennità d'ufficio e di alloggio — Disposizioni amministrative che regolano le varie specialità di indennità preaccennate. — Indennità agli ufficiali di complemento, della milizia territoriale, nella posizione di servizio ausiliario e nella riserva.

9. Indennità ai membri delle commissioni per lo accertamento dei danni causati dalle truppe alle proprietà private.

Trattamento delle truppe nelle località di alta montagna.

Trattamento dei militari ciclisti che si assentano dalla residenza.

Indennità di tramutamento per gli ufficiali trasferiti di sede.

Trattamento degli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra nei viaggi per servizio.

Decreto ministeriale annuale relativo ai soprassoldi e compensi speciali per servizi di artiglieria e per servizi di presidio (corpo d'armata).

D) — *Regolamento per gli operai borghesi.*

10. Distinzione degli operai borghesi — Ammissioni in servizio — Riammissione di individui a matricola, a ruolo ed avventizi — Inscrizioni a ruolo, a matricola, tenuta del ruolo e della matricola — Rilascio di estratti matricolari o di ruolo, certificati diversi.

Classificazione e riparto degli operai, ingresso ed uscita dal lavoro — Doveri degli operai, forma dei reclami.

11. Paghe degli operai, gratificazioni, competenze dei comandati, e trasferti, anticipazioni ordinarie o straordinarie, limite, restituzione delle somme, operai feriti sul lavoro, ammalati, in licenza — Promozioni, passaggi di categoria, di specialità, retrocessioni, licenziamenti per motivo disciplinare — Licenze agli operai — Punizioni, operai trasferiti o comandati — Gratificazioni ai licenziati — Collocamento a riposo od in riforma — Garzoni colpiti da infortuni sul lavoro.

E) — *Regolamento sul servizio dei trasporti.*

12. Trasporti ammessi dalla convenzione — Prezzi da pagarsi — Trasporti a grande velocità, bagagli, merci — Vettovaglie, quadrupedi, veicoli — Treni e classi in cui possono viaggiare i militari e famiglie — Sospensione di viaggio e cambio di itinerario — Interruzioni per guasti — Documenti da presentarsi all'inizio e durante il viaggio a richiesta degli agenti.

13. Trasporti piccola velocità — Trasporto di grossi pesi indivisibili — Treni speciali, vagoni congiunti — Trasporti sui laghi — Trasporti a pagamento — Trasporti in conto corrente — Tariffe, norme e condizioni per i viaggi per conto proprio degli impiegati civili delle amministrazioni dello Stato — Concessioni speciali D ed E e disposizioni relative.

F) — *Contratto e istruzione pei trasporti militari extra ferrovia.*

14. Obblighi e diritti dell'amministrazione militare e delle società ferroviarie.

Rappresentanti — Eseguimento dei trasporti, documenti da rilasciarsi — Presa, resa, trasporto, tempo utile, retribuzioni relative — Trasporti sulle vie ordinarie, sulle ferrovie secondarie, sui laghi e fiumi con velieri, barche, pontoni — Imballaggio pesatura e riscontro dei colli avarie addebiti, di materiali areostatici, di viveri delle sussistenze — Spedizioni d'urgenza.

15. Regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive.

Distinzione degli esplosivi nelle categorie 11, 12, 13 e 14. Prescrizioni speciali vigenti pel loro trasporto, scorte necessarie, preavvisi alle autorità — Spedizione su linee non percorse da treni merci ordinari.

Retribuzioni e computo dei trasporti — Contabilità ordinarie e suppletive, presentazione, revisione, liquidazione.

G) — *Convenzione e istruzione per i trasporti militari sui piroscafi della Società di Navigazione Generale Italiana.*

16. Diritti ed obblighi dei contraenti — condizioni e prezzi dei trasporti.

Preavviso per l'imbarco — Posti a disposizione — Viaggio con corse apposite.

Responsabilità — Trasporto delle munizioni, di esplodenti, del numerario — Pagamento e documento da rilasciarsi, pei militari, per gli impiegati, per le famiglie, pei veicoli, pei quadrupedi, pel bagaglio e masserizie eccedenti la competenza.

PROGRAMMA N. 3

Nozioni di fortificazione.

N. B. — Su questo programma il candidato dovrà essenzialmente dimostrare di possedere quelle nozioni generali sull'insieme della fortificazione e particolari sulla nomenclatura e costituzione delle diverse parti delle varie opere, tali da porlo in grado di rendersi esatto conto di quanto può essere chiamato ad adempiere, in virtù della sua posizione, in occasione di verbali, relazioni o rapporti ecc.

1. *Fortificazione campale.* — Definizione e scopo — Grossezza delle masse coprenti, altezza delle masse coprenti — Profilo ordinario — Nomenclatura delle sue varie parti — Profili a più ordini di fuoco — Tracciato e definizione delle opere aperte (linea retta, dente, lunetta, trinceramento con fianchi) — Opere semi-chiuse — Opere chiuse (ridotte, fortini) — Linee trincerate continue e ad intervalli.

2. Ordinamento interno dei trinceramenti — Disposizione dell'artiglieria — Barbette — Rampe d'accesso — Cannoniere — Paiuoli ordinari, speditivi, alla prussiana — Ripari contro proietti di fucileria e shrapnels — Bonetti — Bonetti con sacchi a terra — Ripari contro l'artiglieria — Traverse — Paraschegge — Paradossi — Ricoveri ordinari — Ricoveri blindati — Ricoveri per uomini — Ricoveri per cannoni — Ricoveri per munizioni — Magazzini da batteria — Magazzini d'approvvigionamento — Ricoveri difensivi — Blochkaus — Tamburi — Passaggi attraverso i parapetti — Passaggi attraverso i fossi — Chiusure.

3. Rivestimenti — Loro scopo e natura — Materiali regolamentari — Fascinoni, fascine, gabbioni, graticci, sacchi da terra, zolle o piote — Descrizione e dati principali — Rivestimenti con materiali occasionali — Difese accessorie — Condizioni cui debbono soddisfare — Difese accessorie passive — Abbattute naturali ed artificiali — Paletti — Spirali di filo di ferro — Triboli — Fili armati — Reticolati di filo di ferro — Buche da Lupo — Palizzate — Steccate — Difese accessorie attive —

Palancate — Barricate — Fogate e torpedini terrestri — Innondazioni — Dighe.

4. *Fortificazione speditiva.* — Buche da bersagliere — Trincee di battaglia: ordinaria, per tiratori in ginocchio, per tiratori coricati, per tiratori in piedi, con doppio scavo — Tracciato delle trincee — parapetti speciali: di neve, di pietre, di legnami, di materiali diversi — Trincee di comunicazione — Trincee per riserve — Ripari ad intervalli per artiglierie — Ripari continui per artiglieria, interrati, piani, seminterrati — Ripari per cavalleria — Trinceramenti speditivi.

5. *Fortificazione permanente.* — Definizione e scopo — Tipi fondamentali — Sistema bastionato — Parti principali — Corpo di piazza: bastioni, fianchi, cortina — Operee sterne: tanaglia, mezzaluna o rivellino, ridotto del rivellino, strada coperta, piazze d'armi, spalto — Opere interne: cavalieri dei bastioni, trinceramenti interni — Comunicazioni: rampe, poterne, caponiere semplici e doppie, ponti fissi e mobili.

6. *Sistema poligonale.* — Parti principali — Corpo di piazza, caponiera centrale, rivellino, mezze caponiere di fiancheggiamento, batterie di rovescio, casamatte per mortai, strade coperte, piazze d'armi.

7. Specie diverse di piazze forti — In ragione del loro ufficio — Caserme difensive — Forti isolati — Fortezze — Grandi piazze da guerra, in ragione della posizione e dello scopo strategico — Forti di sbarramento — Opere costiere, teste di ponte — Piazze di deposito — Perni strategici — Ridotti estremi di difesa.

8. Forti distaccati — Seconda linea, o linea interna di forti — Batterie intermedie ed annesse — Locali necessari tanto nel corpo di piazza quanto nelle opere staccate — Caserme casamattate pel ricovero del presidio, magazzini da polvere, per munizioni di fanteria, per materiali d'artiglieria, per viveri; locali per l'allestimento delle cariche, pel caricamento dei proietti; riservette o ripostigli per munizioni sui rampari; pozzi, cisterne, ecc.

9. Installazione delle artiglierie — Allo scoperto — In casamatta ordinaria — In casamatta a scudo — In casamatta corazzata — In torre girevole — Fortificazioni costiere — Generalità: scopo, ubicazione delle opere rispetto alle località da proteggere, armamento e ordinamento — Principali particolari della fortificazione permanente moderna — Profili moderni — Parti principali e loro dimensioni.

PROGRAMMA N. 4.

Materiale d'artiglieria.

A) — *Modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.*

1. *Parte 1ª.* — Scopo, tracciato e redazione — Riparto in categorie delle varie specie di materiali che possono trovarsi nei magazzini d'artiglieria — Avvertenze generali — Avvertenze particolari per ogni singola categoria.

Parte 2ª. — Scopo della pubblicazione — Ordine tenuto nella inserzione delle voci — Disposizioni che regolano le aggiunte e varianti periodiche.

B) — *Istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria.*

2. Nomenclatura sommaria e norme per la conservazione in genere in magazzino ed in batteria dei seguenti materiali — Artiglierie — Vari tipi in servizio — Artiglierie scavalcate — Artiglierie incavalcate — Otturatori e loro parti — Mitragliatrici — Trasporto delle artiglierie.

3. Nomenclatura sommaria e norme per la conservazione in genere in magazzino ed in batteria delle varie specie di affusti e carri in uso — Materiali di costruzione ordinaria — Materiali di costruzione speciale — Allogamento dei materiali nei magazzini — Avvertenze sulla permutabilità dei materiali — Affusti da difesa e per mortai, e sotto affusti — Affusti e carreggio da campagna, affusti da montagna, affusti per cannoni a caricamento rapido — Affusti a due ruote — Trasporto degli affusti e del carreggio.

4. Nomenclatura sommaria e norme per la conservazione in magazzino ed in batteria dei *paiuoli completi*, parti di ricambio e freni idraulici per affusti d'assedio — *Macchine ed attrezzi di maneggio — Catene, funi metalliche, cordami. Armamenti* e *strumenti per servizio di batteria — Attrezzi* e *congegni per puntamento:* telemetri, telegoniometri, grafometri, cannocchiali. *Attrezzi per costruzione di batteria. Robe di ricambio* e *parti di lavoro del materiale.*

5. Nomenclatura sommaria e norme per la buona conservazione delle *armi portatili* — Armi da fuoco portatili — Armi

bianche — *Parti d'armi, accessori* e *buffetterie* — Imballaggio delle armi — Norme generali — Assestamento delle armi ed accessori nelle casse da imballo con tasselli — Assestamento con paglia delle armi in casse da imballo ordinarie — Aprimento, chiusura e trasporto delle casse.

6. Caratteri distintivi delle varie specie di polveri e fuochi da guerra — Magazzini da polvere, balistite, filite, esplosivi e munizioni. Riparto delle polveri e munizioni nei magazzini — Prescrizioni per la tenuta delle chiavi dei magazzini contenenti munizioni — Movimenti e lavori da eseguirsi nei magazzini — Attrezzi per uso dei magazzini da polvere e da munizioni — *Polveri* — Cure speciali per la conservazione delle polveri — Precauzioni da usarsi nell'eseguire movimenti e lavori nei magazzini da polvere. Recipienti per polveri, loro disposizione nei magazzini. Arieggiamento delle polveri — *Balistite* e *filite* — Norme di conservazione — Imballaggio della balistite e della filite sciolta e dei cartocci di filite.

7. Nomenclatura sommaria delle varie specie di proietti — Proietti scarichi — Conservazione e spalmatura — Cataste di proietti — Calcolo delle cataste — Shrapnels completi (carichi, senza polvere o senza spoletta) — Proietti dei servizi di mobilitazione dei reggimenti d'artiglieria e dei parchi d'assedio — *Proietti carichi.* Casse e custodie da imballo per proietti — Conservazione in genere dei proietti carichi — Norme per l'allogamento e conservazione delle granate-torpedini e granate-mina cariche e vuote — Proietti da tenersi carichi od ingrassati fin dal tempo di pace — Contrassegni dei proietti carichi e di quelli destinati ad usi speciali. Cartocci a proietto per cannoni a caricamento rapido — Casse e custodie da imballo per proietti.

8. Nomenclatura sommaria delle varie specie di cartocci, di spolette e di inneschi — *Cartocci di polvere* — Loro conservazione. Cartocci per artiglierie da costa e loro disposizione nelle custodie — *Gelatina esplosiva* — Conservazione, visite e verificazioni — *Fulmicotone in cilindretti, altre munizioni e fuochi da guerra* — Conservazione, visite ed avvertenze — Spolette a percussione — Inneschi — *Spolette a tempo ed a doppio effetto* — Conservazione, visite ed avvertenze — Casse da imballo per spolette — *Cartucce e loro parti* — Conservazione, visite ed avvertenze — Pacchetti, pacchi e scatole di cartucce — Casse da imballo per cartucce — Imballaggio delle cartucce e dei bossoli di cartucce metalliche — Trasporto delle munizioni e dei fuochi da guerra.

9. Nomenclatura sommaria delle bardature a sella, a basto, a bardella, dei finimenti per pariglie montate, per pariglie a redini lunghe, a stanghe, di rinforzo, per vettura da posta.

Bardature, finimenti, accessori ed oggetti comuni di bardatura — Norme generali e particolari di conservazione, loro trasporto.

Legnami, legnami da lavoro, loro caratteri distintivi e loro apparecchiamento. Osservazioni generali, loro trasporto.

10. *Metalli* — Disposizione nei magazzini a seconda della specie, loro trasporto — *Materie diverse* — Acidi, essenza di trementina, spiriti, benzina, petrolio, bitumi, glicerina, grassi, oli d'oliva e di lino, vaselina, olio carburo, resine, borre, carboni, carta, cloruro di calcio, colori, cordami, crini, setole, cuoiami da lavoro, laterizi, materiali di pietra, minerali, sali, saponi, tessuti, filaticcio, pannine, coperte di lana e di panno albagio — Disposizione nei magazzini, conservazione, avvertenze per ciascuna specie — Loro trasporto.

11. Nomenclatura sommaria degli strumenti per verificazione delle artiglierie.

Strumenti di verificazione e loro riscontri — Avvertenze generali — Avvertenze speciali per alcuni di essi.

Strumenti da zappatore e strumenti d'arti e mestieri — Loro disposizione nei magazzini — *Macchine e macchinario* in generale: Macchine motrici, loro parti ed accessori — Macchine da lavoro, macchine varie e loro parti — Macchine mosse da accumulatori idraulici, trombe idrauliche, trombe ed estinguitori d'incendi — Assi di trasmissione, lame di seghe — Macchine dinamo elettriche ed apparecchi per illuminazione elettrica — Strettoi idraulici adibiti al trafilamento del piombo — Avvertenze generali e speciali per la loro conservazione all'infuori del loro funzionamento — Trasporto delle macchine e parti di macchine — *Parchi d'assedio* — Disposizione dei materiali nei magazzini — Cure e prove d'impiego periodiche.

12. Cenni sulle riparazioni di piccole entità che si possono fare ai materiali telemetrici — Sostanze adoperate per la conservazione dei materiali d'artiglieria nei magazzini — Caratteri distintivi — Coloriture e spalmature in uso per i materiali d'artiglieria, disposizioni vigenti per la applicazione e rinnovazione — Iscrizioni da apporsi sui materiali — Operazioni da eseguirsi periodicamente presso le direzioni, sezioni staccate, reggimenti, brigate e reparti d'artiglieria.

Cenno delle disposizioni relative alle riparazioni ai materiali in consegna ai reggimenti e reparti d'artiglieria, escluse le

norme per la loro esecuzione; al modo di provvedere i grani a focone e le altre parti di ricambio di bocche da fuoco occorrenti ai reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna; ai cambi periodici dei grani a focone delle artiglierie da campagna; alle visite periodiche alle bronzine dei n. 7 e 15 dei carri esistenti presso i reggimenti d'artiglieria da campagna e norme da seguirsi nelle medesime; al cambio delle bronzine dei n. 7 e 15 dichiarate fuori servizio in dette visite e allo stringimento dei cerchioni delle ruote per i materiali in distribuzione ai reggimenti d'artiglieria da campagna aventi sede in località ove non esistono direzioni o sezioni staccate dell'arma.

C) — *Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie.*

13. Attribuzioni del ragioniere segretario della commissione — Documenti e registri da compilarsi nelle seguenti operazioni:

Collaudazione delle artiglierie nuove. — Disposizioni generali — Verifiche della prima e della seconda serie — Commissione per quelle della seconda serie, composizione, attribuzioni, funzionamento.

Collaudazione definitiva delle bocche da fuoco — Deliberazioni della commissione ed operazioni finali — Registro dei risultati delle lavorazioni delle bocche da fuoco.

Verificazione delle artiglierie di nuovo modello — *Visita delle artiglierie in servizio* — Disposizioni generali — Commissione per la visita, composizione; attribuzioni, funzionamento — Procedimento della visita — Deliberazioni della commissione — Visite prima delle scuole di tiro — Visita speciale alle artiglierie proposte per essere dichiarate fuori servizio ed incombenti per tali dichiarazioni — Visite da proporsi per assumere in servizio ed a matricola artiglierie usate venute all'amministrazione della guerra.

Prescrizioni varie relative alle visite ed altri incombenti intorno alle bocche da fuoco in servizio.

14. *Istruzione per la matricola delle artiglierie* — Scopo — Numero di matricola — Foglio di matricola — Impianto del medesimo — Notazioni da iscriversi nelle varie pagine — Foglio matricolare per le bocche da fuoco trasformate — Trasmissione e ripartizione delle copie dei fogli matricolari — Loro ultimazione quando la prova di sparo è fatta dopo l'in-

stallazione in batteria — Nuove registrazioni sui fogli matricolari — Varianti nella nomenclatura — Risultati delle visite fatte durante il servizio — Specchio annuale e registro dei colpi sparati — Passaggi delle bocche da fuoco da un consiglio d'amministrazione ad un altro — Riparazioni e modificazioni — Dichiarazioni fuori servizio — Distruzioni — Cessioni — Registro delle bocche da fuoco dichiarate fuori servizio — Ruolo matricolare delle bocche da fuoco — Visita e matricola delle mitragliatrici di nuovo allestimento — Visita di quelle in servizio.

Cenno sugli allegati al Regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie — Loro rispettiva intestazione e contenuto sommario.

Modelli annessi al Regolamento predetto — Loro intestazione e idea sommaria del tracciato.

15. Cenno sulle disposizioni che regolano le collaudazioni — Documenti da compilarsi e registri da tenersi per la collaudazione dei materiali allestiti a nuovo, dei materiali riparati o modificati negli stabilimenti, per le collaudazioni dei materiali fatti costruire dall'industria privata, per le collaudazioni dei materiali acquistati con contratto o sulle minute spese.

Contrassegni di collaudazione da applicarsi sui materiali.

Cenno sulla classificazione dei legnami, dei ferri, degli acciai che s'impiegano nel materiale di artiglieria.

Cordami regolamentari, grassi e olii in uso per servizio di artiglieria.

PROGRAMMA N. 5.

Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato Leggi-decreti e regolamenti militari e civili.

A) — *Legge e regolamento sulla contabilità generale.*

1. Cenno sulla legislazione relativa all'amministrazione del patrimonio dello Stato ed alla contabilità generale — Beni di demanio pubblico — Beni patrimoniali — Beni patrimoniali, immobili, mobili, disponibili, non disponibili — fruttiferi, non fruttiferi — Inventario dei beni demaniali — Inventario dei beni patrimoniali immobili — Inventario dei beni patrimoniali mobili — Inventario dei beni dell'asse ecclesiastico.

Amministrazione dei beni dello Stato — da chi esercitata.

2. Ragioneria generale — Ragionerie delle amministrazioni centrali — Intendenza di finanze — Direzione generale del

tesoro ed uffici dipendenti — Anno finanziario — Bilancio di previsione, suo scopo, sua forma, parte ordinaria, parte straordinaria, assestamento del bilancio — Rendiconto generale consuntivo — Presentazione ed approvazione del bilancio — Legge di assestamento e rendiconto generale consuntivo — Residui attivi e passivi e variazioni ai medesimi — Aggiunte e variazioni al bilancio di previsione.

3. Delle entrate dello Stato — Nozioni generali — Quietanze — Quietanze degli agenti della riscossione — Quietanze dei tesorieri — Smarrimento o distruzione delle quietanze dei tesorieri — Rendiconti degli agenti della riscossione — Classificazione e sistemazione dei crediti arretrati.

Operazioni finanziarie e di tesoreria — Buoni del tesoro, emissione, pagamento, prescrizione, smarrimento o distruzione.

Del pagamento del debito pubblico — Spese pagabili mediante cambiali tratte dall'estero.

4. Delle spese dello Stato — Nozioni generali — Impegno, liquidazione, pagamento, Mandati, varie specie, procedimento per la emissione — Mandati diretti — Mandati a disposizione — Mandati di anticipazione — Pagamento dei mandati, buoni ed ordini — Limiti nella emissione e sul pagamento dei mandati, buoni ed ordini — Smarrimento o distruzione dei mandati, buoni ed ordini di pagamento — Ritenute sulle spese — Atti intesi ad impedire o sospendere il pagamento di somme dovute allo Stato — Spese fisse, ordinazione, pagamento — Ordini delle intendenze per spese fisse.

5. Movimento dei fondi — Spedizione di fondi — Consegna dei valori di cassa da uno ad altro tesoriere — Vaglia del tesoro — Conti correnti — Contabilità speciali — Depositi — Situazione di cassa delle tesorerie — Contabilità dei tesorieri pei pagamenti — Contabilità dei ragionieri centrali — Conti giudiziali degli agenti — Giudizio sui conti — Opposizione e ricorsi — Esecuzione delle decisioni della Corte dei conti.

6. Contratti — Nozioni e norme generali — Capitoli d'onere — Procedimento per gli incanti, per le licitazioni a trattative private. — Stipulazione approvazione, esecuzione dei contratti — Servizi ed economia — Collaudazione dei lavori e delle forniture.

B) — *Istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra.*

7. Appalti per servizi a carico diretto del bilancio della guerra — Contratti — Tassa di bollo, di registro fissa, proporzionale, graduale, diritti di segreteria — Spese di stampa, responsabilità, ricorsi, reclami, aste, aggiudicazioni — Offerte di miglioramento, deserzione d'asta — Depositi, cauzione — Contratti a trattativa privata. — Vendita di robe relative ai servizi d'artiglieria e del genio di proprietà dello Stato — Norme, contratti o verbali di vendita — Somme ricavate — Spese.

Nozioni generali sui contratti a corrispettivo non fisso e sui contratti a conto delle masse dei corpi.

C) — *Leggi e regolamento sulle pensioni civili e militari. Testo unico.*

8. Collocamento a riposo e diritto a pensione degli impiegati civili — Collocamento a riposo, in ausiliaria, in riforma dei militari — Collocamento a riposo per ferite od infermità — Cessazione dal servizio disposto d'autorità — Servizio utile al conseguimento della pensione, dell'assegno, dell'indennità — Valutazione dei servizi civili e militari — Accertamento delle infermità, lesioni o ferite — Domande per cessazione dal servizio — Domande per infermità, lesioni, ferite — Misura della pensione, dell'assegno, dell'indennità per gli impiegati e per gli ufficiali.

9. Pensioni, assegni, indennità alle vedove e famiglie degli impiegati civili e dei militari — Disposizioni generali e speciali comuni — Disposizioni speciali per le vedove e figli degli impiegati civili — Disposizioni speciali per le vedove e figli dei militari — Vedove e famiglie di militari morti per cause di servizio — Domande per trattamento ordinario, per trattamento privilegiato — Domande dei genitori, dei fratelli, delle sorelle di militari morti per cause di servizio.

10. Come sono pagate e liquidate le pensioni ed assegni in genere — Casi di perdita, riduzione, sospensione, ripristino delle pensioni od assegni e del diritto. — Atti e documenti per uso di pensione — Legge e regolamento sui cumuli degli impieghi delle pensioni e degli assegnamenti. — Disposizioni

varie della legge sulle pensioni applicabili agli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Tabella di liquidazione delle pensioni di riposo.

D) — *Legge e regolamento sugli stipendi ed assegni fissi pel R. esercito.*

11. Stipendi ed indennità d'arma per gli ufficiali dell'esercito permanente — Razioni foraggio, indennità cavalli, conto di rimonta degli ufficiali — Indennità di carica e soprassoldi fissi per gli ufficiali dell'esercito permanente, assegni per gli ufficiali di complemento, di milizia territoriale e della riserva — Stipendi assegnati agli impiegati civili dipendenti dalla amministrazione della guerra — Assegni agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario.

Ritenuta ordinaria sugli stipendi ed assegni fissi (legge 7 luglio 1876).

Ritenuta straordinaria sui nuovi stipendi e sugli aumenti di stipendio (legge 8 agosto 1895 — Assegni militari soggetti a tassa di ricchezza mobile.

E) — *Legge sull'ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.*

12. Esercito permanente — Corpi d'armata — Divisioni militari — Ordinamento del corpo di stato maggiore, del corpo invalidi e veterani, del corpo sanitario, del corpo di commissariato, del corpo contabile, del corpo veterinario — Ordinamento delle varie armi — Carabinieri reali, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio — Scuole, uffici e stabilimenti militari — Personali vari dipendenti dall'amministrazione della guerra — Milizia mobile — Milizia territoriale, loro formazione ed organizzazione — Circoscrizione territoriale militare dei singoli servizi — Ordinamento e ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra — Scompartimento del Ministero della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Attribuzioni relative.

F) — *Legge e regolamento sulla disponibilità ed aspettativa degli impiegati civili — Altre disposizioni.*

13. Disponibilità — Aspettativa degli impiegati civili — Disposizioni speciali e comuni alle due posizioni — Congedi e norme per la concessione — Punizioni degli impiegati civili —

Composizione e procedimenti delle commissioni di disciplina — Norme che regolano l'ammissione e l'avanzamento dei ragionieri d'artiglieria, dei capitecnici d'artiglieria e genio — Dei disegnatori — Tabelle organiche, gradi, classi, assimilazioni di rango delle tre categorie d'impiegati — Istruzione, riparto in classi, attribuzioni degli ufficiali di scrittura.

G) — *Istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

14. Disposizioni particolari per i comandi, truppe e servizi di artiglieria presso l'esercito mobilitato — Comandi d'artiglieria d'armata — Direzioni d'artiglieria d'armata — Parchi d'artiglieria d'armata — Depositi centrali d'artiglieria — Comandi d'artiglieria di corpo d'armata — Parchi d'artiglieria di corpo d'armata tipo *A*, tipo *B* — Parchi d'artiglieria di divisione di fanteria, di divisione di cavalleria — Funzionamento del servizio del materiale d'artiglieria fra i riparti di truppa, i parchi e gli stabilimenti predetti — Impiegati di ragioneria — Capi tecnici, drappelli operai d'artiglieria assegnati all'esercito mobilitato.

H) — *Istruzione sul servizio dei materiali del gruppo* C *presso i corpi.*

15. Ufficiali e personale inferiore incaricati della conservazione dei materiali presso i corpi — Locali, magazzini, mobilio, allogamento dei materiali.

Armi portatili — Servizio d'armamento, riparazioni, conservazione, officina delle riparazioni, tariffe e norme per l'applicazione, imballaggio — Prelevamento e versamento di munizioni — Rapporti annuali.

Buffetterie — Bardature — Carreggio — Accessori — Dotazione, manutenzione, allogamento, riparazioni, esperimento annuale di conservazione — Iscrizioni di prescrizione sui carri, sulle carrette, sulle coperte.

I) — *Regolamenti, disposizioni ed istruzioni varie.*

16. *Regolamento per l'uso e il minuto mantenimento degli immobili militari.* — Generalità — Inventari ed atti di consegna — Materiali mobili in consegna definitiva e provvisoria — Lavori di minuto mantenimento a carico delle direzioni e dei corpi.

Regolamento per l'amministrazione e contabilità dei mobili degli uffici ed alloggi militari. — Come sono regolati gli acquisti, la manutenzione — Contabilità da rendersi.

Tiro a segno nazionale. — Disposizioni che regolano la distribuzione delle armi, delle munizioni e materiali occorrenti alle società di tiro a segno.

Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Regolamento pel servizio postale e telegrafico — Modo di tenere e classificare il carteggio degli uffici — Prescrizioni per la intestatura della carta e dei bolli di ufficio.

Norme di servizio di artiglieria. — Attribuzioni degli ispettori d'artiglieria, del direttore superiore delle esperienze, dei comandi di artiglieria.

Esame speciale per la promozione a scelta a ragioniere principale di 3ª classe.

PROGRAMMA UNICO N. 6.

Lavoro in iscritto

(durata ore 6)

Consisterà in una relazione o dissertazione su tema di contabilità generale o di diritto amministrativo, limitatamente, per quest'ultimo, alle parti riflettenti l'organizzazione dell'amministrazione centrale dello Stato, suoi organi, agenti, pubblici impiegati, corpi consultivi centrali e Corte dei conti.

I candidati non potranno aver seco, nè consultare, scritti, memorie e pubblicazioni di sorta.

Discussione orale sul tema svolto

(durata mezz'ora).

Nella discussione orale, avanti alla commissione plenaria di esame, i candidati dovranno sviluppare i concetti espressi in iscritto, dimostrarne tutta la portata ed accennare ai rapporti che l'amministrazione ha con la vita fisica, economica, spirituale e sociale dei cittadini.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **181**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.** — 31 luglio.

1. A senso del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 202, la nomina a capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe è conferita in seguito ad esame di concorso.

2. Le specialità per le quali potrà essere aperto il concorso, sono le seguenti:

a) Fabbriche d'armi e meccanico;

b) Fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico;

c) Chimico, polverista, pirotecnico, meccanico;

d) Fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico;

e) Disegnatore, litografo e fotografo.

3. Potranno prendere parte a siffatto concorso:

A) I disegnatori, i capi armaiuoli militari, i sottufficiali capi operai dei reggimenti d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, i sottufficiali dei reggimenti del genio ascritti ai ferrovieri ed agli specialisti, e gli individui di truppa delle compagnie operai d'artiglieria, i quali siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

B) I capi operai e gli operai borghesi degli stabilimenti e direzioni d'artiglieria e delle officine di costruzione del genio, che siano dai rispettivi capi di servizio giudicati meritevoli d'avanzamento a capotecnico;

C) Gli allievi delle scuole industriali del Regno che abbiano compiuto l'intero corso di studio delle scuole stesse ed ottenuto il relativo diploma di licenza e che non abbiano oltrepassata l'età di 26 anni all'epoca della pubblicazione del concorso.

4. I capi operai ed operai borghesi e gli allievi delle scuole industriali dovranno inoltre soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) avere soddisfatto agli obblighi di leva, vale a dire essere assegnato alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato se di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare;

5. Una metà dei posti pei quali è indetto il concorso, in ogni specialità, è riservata agli allievi delle scuole industriali; l'altra metà agli altri concorrenti complessivamente.

Quando per una determinata specialità il concorso fosse indetto per un solo posto, spetta la nomina a quel concorrente che avrà riportato una miglior classificazione negli esami. A parità di classificazione, avrà la preferenza il candidato che appartiene ad una delle categorie indicate alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 3.

I posti riservati agli allievi delle scuole industriali, potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti di cui alle lettere *A*) e *B*) del precedente n. 3, e viceversa potranno essere occupati dagli allievi delle scuole industriali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una e nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

6. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero per mezzo del rispettivo comandante di corpo o direttore, se disegnatori sottufficiali, militari di truppa, capi operai ed operai, e per mezzo dei distretti se allievi delle scuole industriali, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da lire 1.

Per i concorrenti di cui alla lettera *C*) del n. 3, dovrà essere indicato il casato, nome e recapito domiciliare del concorrente, nonchè in quale delle località che verranno stabilite dal Ministero, desiderano dare gli esami in iscritto.

7. Le domande dei militari dovranno essere corredate della copia del foglio matricolare (e pei sottufficiali anche della copia del foglio caratteristico). Quelle dei capi operai ed operai borghesi saranno accompagnate dall'estratto conforme al ruolo matricolare, nonchè di una dichiarazione d'un ufficiale medico, comprovante l'idoneità fisica di cui al capoverso *d*) del n. 4.

Da tale estratto dovranno risultare con esattezza le indicazioni di cui agli alinea *a*), *b*), *d*) del n. 4.

Esso dovrà essere firmato dal capo servizio.

Le domande dei disegnatori dovranno essere corredate del solo certificato medico comprovante l'idoneità fisica.

Tutte indistintamente le domande dei concorrenti di cui alle lettere *A* e *B* del precedente N. 4, dovranno essere munite del parere del capo servizio, circa l'idoneità del concorrente all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità personali, sia per istruzione.

Quelle degli allievi delle scuole industriali dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Copia dell'atto di nascita;

c) Certificato comprovante di aver soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato;

d) Certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

e) Diploma originale di licenza di una delle scuole industriali del Regno;

f) Certificato di un medico militare, designato dal comandante del distretto, constatante che il concorrente ha, in modo assoluto, l'idoneità per il servizio militare;

g) Fotografia del candidato, di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

Nella circolare con la quale viene indetto il concorso potrà essere stabilito un termine dilatorio alla presentazione del documento di cui alla lettera *c*).

8. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi, per mezzo dei distretti, o dei rispettivi comandanti di corpo e direttori, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami, coloro che vi saranno ammessi, e con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a quelli le cui domande non fossero accettate.

9. Gli esami saranno scritti, orali e pratici in base all'indice ed ai programmi che fanno seguito al presente *Atto*.

Gli esami in iscritto precederanno quelli orali. Sì gli uni che gli altri verranno dati nelle località che saranno indicate nella Circolare colla quale si indice il concorso.

Negli esami orali ogni candidato estrarrà a sorte quella quantità di numeri di cadun programma che è indicata in principio dei programmi stessi, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

10. Agli esami orali saranno ammessi coloro soltanto che avranno riportato la voluta idoneità negli esami in iscritto.

Essi verranno in tempo avvertiti del giorno in cui questi avranno principio per mezzo degli stessi comandi a cui avranno presentato la loro domanda, e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove in iscritto.

Il risultato definitivo del concorso verrà, a suo tempo, notificato ai singoli candidati per mezzo dei comandi sopracitati, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non potranno conseguire la nomina.

11. I primi classificati idonei in ciascuna specialità, e nella proporzione stabilita al n. 5 del presente *Atto*, avranno diritto a coprire le vacanze esistenti nei capitecnici della rispettiva specialità, e quelle che avessero in seguito a verificarsi.

Gli altri, sebbene dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

Commissione, votazione e classificazione.

12. La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministro della Guerra e così composta e ripartita:

un presidente;

un segretario della commissione;

una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi 1, 2, 3;

una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami scritti ed orali sui programmi 4, 5, 6;

una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per gli esami orali sul programma n. 7.

Gli esami pratici, programma n. 8, saranno dati dall'intera commissione.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

13. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2°.

14. Per ciascuna delle materie d'esame la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *si* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti l'idoneità o la non idoneità del candidato, l'altra per punti di merito assegnando punti da 10 a 20 agli idonei, e da 0 a 10 ai non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

15. La media totale per le materie del 1° gruppo si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

16. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno aver riportato l'idoneità in ciascuna delle materie del 1° gruppo.

17. Il punto definitivo di tutti i candidati verrà basato esclusivamente sul risultato degli esami del 2° gruppo.

Tale punto si otterrà in modo analogo a quello indicato al numero 15.

18. Saranno dichiarati idonei i candidati che negli esami del 2° gruppo avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna delle due materie del gruppo.

19. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia del 1° gruppo dai singoli candidati, e la rispettiva classificazione;

2° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ciascuna delle due materie del 2° gruppo dai singoli candidati e la rispettiva classificazione;

3° un elenco dei candidati idonei, descritti in ordine decrescente di classificazione e divisi per specialità.

Gli specchi e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Indice degli esami, loro durata, coefficienti e programmi per la nomina a capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe.

Gruppo	MATERIE D'ESAME	Se l'esame è scritto orale o pratico	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
1°	Composizione italiana	scritto	4	10	1
	Aritmetica, algebra elementare	orale	1/2	15	2
	Geometria piana e solida	orale	1/2	15	3
	Disegno lineare	scritto	6	15	4
	Fisica	orale	1/2	15	5
	Meccanica	orale	1/2	30	6
2°	Nozioni speciali	orale	1/2	60	7
	Capilavori	pratico	(1)	40	8

(1) Da stabilirsi dal presidente della commissione.

PROGRAMMA N. 1.

Composizione italiana.

Svolgere, sotto forma narrativa od epistolare, un tema dato su argomento attinente alla vita giornaliera comune, dando prova di retta ortografia e manifestando i propri concetti in buona lingua, con facilità, ragionevolezza ed efficacia.

NB. — Per quanto la commissione non debba tener conto della calligrafia nell'assegnare la classificazione al tema, tuttavia i candidati dovranno curare che essa sia chiara ed intelligibile.

PROGRAMMA N. 2.

Aritmetica — Algebra elementare.

NB. — Su questo programma il candidato tirerà a sorte 4 numeri, due dall'1 al 14 e due dal 15 al 28, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

Aritmetica.

1. Espressione dei numeri interi con parole — Unità decimali dei vari ordini, unità principali — Espressione dei numeri interi con cifre — Lettura e scrittura — Addizione, somma, termini d'una somma — Inversione dei termini, applicazione — Sottrazione, differenza, minuendo e sottraendo — Regole pratiche per l'addizione e la sottrazione dei numeri interi — Proposizioni semplici sull'addizione e sottrazione di somme e di differenze — Addizioni e sottrazioni mentali.

2. Moltiplicazione fra numeri interi — Fattori e prodotto, prodotto di tre o più fattori — Principio della inversione dei fattori, conseguenze relative alla moltiplicazione di prodotti — Regole pratiche per la moltiplicazione fra numeri interi — Moltiplicazione per una somma, per una differenza — Moltiplicazioni mentali — Multipli di un numero o d'una grandezza; parti aliquote.

3. Divisione, suo doppio oggetto — Dividendo, divisore, quoziente — Divisione incompleta, quoziente incompleto, avanzo.

Regole pratiche per la divisione incompleta dei numeri interi — Prova della divisione — Divisione d'un prodotto, soltanto

indicato, per uno dei fattori — Divisione d'un numero per un prodotto — Il quoziente incompleto d'una divisione non cambia, se si moltiplicano il dividendo e il divisore per uno stesso numero, e l'avanzo resta moltiplicato per questo numero.

4. Potenze di un numero, esponente, prima potenza, quadrato e cubo — Potenze di 10 — Prodotto e quoziente di due potenze di uno stesso numero — Potenze di un prodotto, di una potenza.

5. Un numero che divide i termini d'una somma, o d'una differenza, divide la somma o la differenza — Condizioni perchè un numero intero sia divisibile per 2, 5, 4, 25, 8, 125, 9, 3, 11.

Ricerca del massimo comune divisore di due numeri interi col metodo delle successive divisioni — Numeri primi fra loro.

6. Numeri primi — Formazione di una tavola di numeri primi — Decomposizione di un numero non primo in fattori primi — Ricerca di tutti i divisori d'un numero — Composizione del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri decomposti in fattori primi.

7. Frazione; suoi termini — Frazioni minori, maggiori di 1, uguali ad 1 — Numeri misti — Riduzione di un numero intero o misto in una frazione; di una frazione impropria in un numero misto — Una frazione non cambia di valore se si moltiplicano (o si dividono) i suoi due termini per uno stesso numero — Cambiamenti nel valore di una frazione quando si moltiplica (o si divide) uno solo dei suoi termini per un numero intero.

Semplificazione delle frazioni — Riduzione a minimi termini; frazioni irriducibili — Riduzione di una frazione in un'altra di denominatore dato — Riduzione di frazioni allo stesso denominatore, al minimo denominatore comune.

8. Addizione e sottrazione con numeri frazionari — Definizioni relative alla moltiplicazione ed alla divisione con numeri frazionari — Quoziente completo di due numeri interi — Moltiplicazione d'una frazione per un numero intero, e d'un intero per una frazione; casi particolari — Moltiplicazioni fra frazioni — Potenza di una frazione — Si può invertire l'ordine dei fattori, anche frazionari.

Divisione d'una frazione per un numero intero, di un numero qualunque per una frazione.

Moltiplicazione e divisione con numeri misti.

Quozienti espressi colla linea di frazione; estensione ad essi delle regole e proposizioni relative al calcolo delle frazioni a termini interi.

9. Applicazione delle quattro prime operazioni d'aritmetica alla risoluzione di problemi sopra quantità concrete.

Problemi semplici, complessi.

10. Parti decimali d'una grandezza — Frazioni e numeri decimali — Modo particolare di scrivere le frazioni decimali proprie ed i numeri misti decimali; virgola e cifre decimali.

Lettura dei numeri decimali scritti nel modo particolare; scrittura dei medesimi — Trasformazione dei numeri decimali, zeri finali; scomposizione d'una frazione decimale; riduzione di una frazione decimale; riduzione d'un numero misto decimale in frazione decimale e viceversa.

Addizione e sottrazione con numeri decimali — Moltiplicazione di due numeri decimali, o l'uno intero e l'altro decimale — Divisione decimale col divisore intero col divisore terminato da zeri, col divisore decimale.

Avanzo di una divisione decimale incompleta — Quoziente decimale approssimativo a meno di 0,1, a meno di 0,01 ecc.

11. Riduzione di una frazione non decimale in decimali — Condizione perchè tale riduzione possa farsi esattamente.

Nozioni generali sui numeri approssimati; numeri approssimati per difetto, per eccesso — Numeri decimali approssimati a meno di una mezza parte decimale dell'ultimo ordine — Norme per condurre un calcolo sopra numeri esatti (o considerati come tali), in modo da avere il risultato finale valutato in decimali con data approssimazione.

12. Misura d'una grandezza; unità di misura — Esposizione del sistema metrico decimale — Riduzione delle misure decimali incomplesse in unità inferiori o superiori — Riduzione delle misure decimali incomplesse in misure decimali complesse e viceversa.

13. Misure complesse non decimali — Riduzioni di una misura complessa in unità infime; in unità superiori alle infime — Riduzione di una misura incomplessa in una complessa del medesimo sistema — Addizione e sottrazione di misure complesse — Conversione di misure antiche o straniere, non decimali, in misure decimali — Riduzione inversa.

14. Grandezza (variabile) proporzionale od inversamente proporzionale ad un'altra — Problemi di regola del tre semplice e composta, risolti col metodo dell'unità.

Regola d'interesse — Altri problemi sul tanto per cento (o per 1000).

Algebra.

15. Rappresentazione sistematica di numeri aritmetici indeterminati per mezzo di lettere — Uso delle formule letterali per esprimere concisamente regole e teoremi d'aritmetica — Varie specie di formule: loro scrittura, lettura ed interpretazione — Calcolo aritmetico di formule razionali per dati lavori delle lettere che vi entrano.

16. Rapporto e proporzione — Proporzione continua — In ogni proporzione il prodotto dei medi è uguale a quello degli estremi — Proporzione reciproca — Trovare un termine d'una proporzione dati i rimanenti — Proporzioni che si deducono da una proporzione data — Proporzioni che si deducono da più proporzioni date — Risoluzione dei problemi di regola del tre mediante le proporzioni.

Quando più numeri si dicono proporzionali ad altrettanti altri — La somma dei primi sta ad uno dei primi, come la somma degli ultimi all'omologo.

Regola di partizione: regola di società semplice e composta.

17. Numeri negativi, positivi — Esempi delle convenzioni mediante cui si può dare un senso ai numeri negativi in molte quistioni concrete, valore assoluto di un numero algebrico.

Addizione e sottrazione algebrica.

Polinomio — Ogni polinomio è una somma algebrica: non cambia di valore cambiando l'ordine dei termini, cambia di segno, cambiando il segno a tutti i termini.

Addizione e sottrazione di polinomi — Uso delle lettere per rappresentare numeri qualunque algebrici (cioè qualunque segno).

Monomio intero — Monomi semplici — Riduzione dei termini simili di un polinomio.

Moltiplicazione con fattori negativi — Segno di un prodotto di numeri algebrici, di una potenza di un numero algebrico.

Moltiplicazione ed elevazione a potenza di monomi.

Monomio multiplo d'un altro.

Divisione di monomi — Massimo comun divisore e minimo multiplo comune di monomi interi.

Monomi frazionari: loro semplificazione.

18. Moltiplicazione e divisione di un polinomio per un monomio — Moltiplicazione dei polinomi — Quadrato di un polinomio — Cubo d'un binomio — Scomposizione d'un polinomio

in fattori in certi casi semplici — Ordinamento d'un polinomio — Prodotto di polinomi ordinati — Divisione dei polinomi.

19. Identità algebriche ed equazioni — Incognita-radice — Equazioni equivalenti — Risoluzione di equazioni di primo grado ad una incognita — Problemi risolubili mediante una equazione di primo grado.

20. Numeri quadrati perfetti — Riconoscere se un numero intero o una frazione sia un quadrato perfetto — Radice quadrata.

Numeri irrazionali — Regole per l'estrazione della radice quadrata da numeri interi o frazionari esattamente o con una approssimazione data — Radici quadrate algebriche di un numero positivo — La radice quadrata di un numero negativo non esiste.

21. Cubi perfetti — Radice cubica — Regola per l'estrazione della radice cubica — Radice cubica di un numero negativo.

22. Radice n^{esima} (aritmetica) di un numero — Formole irrazionali — Radice di un prodotto, di una frazione, di un monomio — Principali trasformazioni e semplificazioni dei radicali, specialmente quelli di 2° grado — Operazioni sui radicali — Far sparire da un'equazione i radicali contenenti l'incognita.

23. Grado di un'equazione — Riduzione di un'equazione di 2° grado alla forma $x^2 + px + q = 0$ — Risoluzione delle equazioni di 2° grado.

Relazioni fra le radici ed i coefficienti dell'equazione — Riconoscere se una data equazione di 2° grado abbia le sue radici reali, e di qual segno — Problemi risolubili mediante un'equazione di 2° grado.

24. Equazioni di 1° grado a due o più incognite — Sistemi d'equazione di 1° grado — Sistemi equivalenti — Eliminazione d'una incognita col metodo della sostituzione; col metodo dell'addizione o sottrazione.

Risoluzione d'un sistema d'equazioni di 1° grado contenente tante incognite, quante sono le equazioni — Sistemi formati da un numero di equazioni diverso da quello delle incognite — Problemi.

25. Equazioni di 2° grado a due incognite — Risoluzione di sistemi, in cui una delle equazioni sia di 2° grado e le altre di 1° grado.

26. Esponenti frazionari — Esponenti negativi — Esponenti 0.

Estensione di teoremi sul calcolo delle potenze.

Possibilità di risolvere con qualsivoglia approssimazione la equazione $a^x = b$ (a e b positivi).

27. Logaritmo — Sistema di logaritmi a base 10 — Proprietà dei logaritmi — Uso delle tavole di logaritmi a non più di 5 decimali — Applicazione al calcolo delle formole aritmetiche ed alla risoluzione di equazioni esponenziali.

28. Progressione per differenza e per quoziente.

PROGRAMMA N. 3.

Geometria piana e solida e nozioni di trigonometria rettilinea.

N.B. — Su questo programma il candidato tirerà a sorte tre numeri, uno dall'1 al 18, uno dal 19 al 28 ed uno dal 29 al 33, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

Geometria piana e solida.

1. Definizioni — Corpo, superficie, linea, punto, suddivisione, angolo convesso, piatto, concavo, retto, ottuso, acuto — Lati e vertice — Rette perpendicolari, oblique, parallele — Poligoni — Triangolo, quadrilatero, pentagono, ecc. — Poligoni regolari, irregolari, convessi, concavi, stellati — Diagonali — Circolo — Circonferenza — Arco — Raggio — Diametro — Corda.

Spezzate — Proposizioni delle spezzate — Definizioni e proprietà degli angoli supplementari, complementari, retti, adiacenti, opposti al vertice — Due angoli chiusi da archi uguali, descritti con raggi uguali e col centro al vertice, sono uguali — Costruzioni di angoli.

2. Proprietà della perpendicolare e delle oblique condotte ad una retta da un punto preso fuori di questa — Se due punti di una retta sono equidistanti dalle estremità di un'altra retta finita, quella è perpendicolare su questa e la divide per metà — Condurre perpendicolari da punti dati a rette date — Dividere una retta finita in 2, 4, 8 ecc. parti eguali — Teoria delle rette parallele — Angoli fatti da due rette attraversate da una terza retta — Condizioni perchè due rette si possano dire parallele — Proprietà di due rette parallele — Angoli coi lati paralleli — Problemi sulle parallele.

3. Varie sorta di triangoli rispetto ai lati e rispetto agli angoli — Casi di uguaglianza dei triangoli e dimostrazioni — Costruzioni di triangoli.

Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo e di un poligono convesso — Angolo esterno di un triangolo — Problemi — Proprietà del triangolo isoscele e del triangolo equilatero. — Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo — Problemi sul triangolo equilatero e sul triangolo isoscele.

4. Suddivisioni dei quadrilateri — Proprietà dei parallelogrammi — Condizioni sufficienti perchè un quadrilatero possa dirsi parallelogramma — Diagonale nei vari parallelogramma — Costruzione di parallelogrammi.

Suddivisioni del trapezio — Proprietà — Costruzioni — Divisioni di una retta finita in qualsivoglia numero di parti uguali — Misura delle rette — Misura degli angoli — Rettificazione delle curve.

5. Altre definizioni — Circolo — Semicirconferenza, quadrante, arco, grado — Differenza tra grado angolare e grado lineare — Saetta, secante, tangente, circoli ed archi tangenti — Linee raccordate — Angoli e poligoni inscritti e circoscritti — Raggi e diametri dello stesso circolo o di circoli uguali — I circoli uguali hanno raggi uguali e viceversa — Due archi di circolo uguali, che coincidono per le estremità, coincidono in tutto — Ad angoli al centro uguali si oppongono corde uguali ed archi uguali e viceversa — Dividere un arco in 2, 4, 8 ecc. parti uguali.

6. La retta condotta dal centro di un circolo al punto di mezzo di una corda è una perpendicolare; viceversa la perpendicolare condotta dal centro alla corda la divide per metà — La perpendicolare alla corda nel suo punto di mezzo passa pel centro — Trovare il centro di un arco, di un circolo — Far passare una circonferenza per tre punti non posti in linea retta.

L'angolo al centro è doppio dell'angolo inscritto che è chiuso dal medesimo arco — Misura dell'angolo al centro e dell'angolo inscritto — Angolo nel semicircolo.

La perpendicolare all'estremità d'un raggio è una tangente — Il raggio che va al punto di contatto è una perpendicolare — Misura dell'angolo fatto da una corda e da una tangente — Misura dell'angolo circoscritto — Problemi sulle tangenti.

7. Raccordamenti — Linee policentriche — Proprietà delle policentriche chiuse — Problemi sui circoli tangenti — Ovale, ovolo, spirali (da trattarsi solo praticamente).

8. Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un triangolo —

Proprietà dei quadrilateri iscritti e circoscritti ad un circolo — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un quadrilatero iscrittibile o circoscrittibile. — Iscrivere e circoscrivere un circolo ad un poligono regolare.

Iscrivere in un circolo il quadrato, l'ottagono regolare, il poligono regolare di 16 lati ecc. — Iscrivere l'esagono regolare, il triangolo equilatero, il dodecagono regolare ecc. — Iscrivere il decagono regolare, il pentagono regolare, l'icosagono regolare ecc. — Circoscrivere gli stessi poligoni regolari.

Iscrivere e circoscrivere ad un circolo un triangolo equiangolo ad un triangolo dato — Costruire un poligono regolare stellato.

9. Copiare un poligono qualunque — Copiare una figura qualunque — Cenni e costruzioni delle scale.

10. Due parallelogrammi di ugual base ed uguale altezza sono equivalenti — Un triangolo è la metà di un parallelogramma di ugual base e di uguale altezza — Due triangoli di uguale base e di uguale altezza sono equivalenti.

Trasformare un triangolo in un altro equivalente ed isoscele, oppure rettangolo, oppure con angolo dato, con base data, con altezza data ecc. — Trasformarlo in parallelogramma equivalente ecc.

11. Quadrato formato sulla somma o sulla differenza di due rette date — Teorema di Pitagora.

Quadrato formato sul lato opposto all'angolo ottuso di un triangolo ottusangolo, oppure sul lato opposto all'angolo acuto di un triangolo qualunque — Costruire un quadrato equivalente alla somma od alla differenza di due quadrati dati; uguali al doppio od alla metà d'un quadrato dato — Costruire un quadrato equivalente ad un rettangolo dato.

12. Comune misura tra due rette date o tra due quantità omogenee — Loro rapporto numerico — Due triangoli di uguale altezza stanno come le basi.

Una retta tirata parallelamente ad un lato di un triangolo divide gli altri due lati in parti proporzionali, conseguenze — Una retta parallela ad un lato di un triangolo divide il triangolo in modo che il triangolo reciso ed il triangolo dato hanno i lati proporzionali — Trovare una quota proporzionale dopo tre rette — Trovare una terza proporzionale dopo due rette date.

13. Definizione dei poligoni e dei triangoli — Sopra una retta data costruire un triangolo simile ad un triangolo dato.

Due rette sono tagliate in parti proporzionali da più rette

parallele — Due rette parallele tagliano le rette condotte da uno stesso punto in parti proporzionali — Dividere una retta in parti proporzionali a più rette date od a più numeri dati.

Se dal vertice dell'angolo retto di un triangolo rettangolo si conduce una perpendicolare sull'ipotenusa ne risultano due triangoli simili al dato e simili tra di loro; ciascun cateto è medio proporzionale tra la ipotenusa ed il segmento adiacente; la perpendicolare è media proporzionale tra i due segmenti — Trovare una media proporzionale tra due rette date — Costruire un quadrato equivalente ad un poligono dato.

14. Due poligoni simili si possono scomporre nello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti — Viceversa se due poligoni sono composti dello stesso numero di triangoli simili e similmente disposti, sono simili — Sopra una retta data costruire un poligono simile ad un poligono dato.

I perimetri di due triangoli simili o di due poligoni simili stanno fra di loro come due linee omologhe, le loro superficie stanno come i quadrati delle stesse linee analoghe — Poligoni simili costruiti sui tre lati del triangolo rettangolo — Costruire un poligono simile a due poligoni simili ed uguale alla loro somma od alla loro differenza.

15. Due corde in un circolo si tagliano in parti diversamente proporzionali — Le secanti condotte da uno stesso punto sono inversamente proporzionali alle loro parti esterne — La tangente condotta da un punto fuori di un circolo è media proporzionale tra la secante condotta da quel punto e la parte esterna di questa secante — Dividere una retta in media ed estrema ragione.

I poligoni regolari di ugual numero di lati sono simili, i loro perimetri stanno come i raggi dei circoli circoscritti o come gli apotemi, le superficie stanno come i quadrati delle stesse linee.

16. Area del rettangolo, del parallelogrammo, del triangolo — Problemi.

Area del trapezio, del quadrilatero in cui le diagonali si tagliano ad angolo retto, del poligono regolare, del poligono qualunque — Problemi — Area del triangolo equilatero, del triangolo isoscele, del triangolo scaleno in funzione dei lati.

17. Lato, apotema ed area del quadrato, del triangolo equilatero, dell'esagono, del decagono, del pentagono regolare iscritto in un circolo, in funzione del raggio.

Lato del poligono regolare di un numero doppio di lati in funzione del lato del poligono regolare iscritto nello stesso

circolo avente metà lati — Lati ed area del poligono regolare circoscritto, in funzione del lato e dell'area del poligono regolare iscritto di egual numero di lati — Problemi.

18. Rapporto di due circonferenze coi loro raggi e coi loro diametri — Rapporto costante della circonferenza al diametro — Data l'ampiezza di un arco trovare la lunghezza e viceversa (da enunciarsi solo senza fare l'analisi che conduce alla determinazione di π con i vari metodi) — I circoli stanno fra loro come i quadrati dei raggi.

Area del circolo, del settore circolare per mezzo dell'ampiezza o della lunghezza dell'arco — Area del segmento circolare, della corona circolare — Descrivere un circolo uguale alla differenza ed alla somma di due dati.

19. Geometria solida — Definizioni — Due piani che hanno tre punti comuni non posti su linea retta, li hanno tutti — Determinazione dei piani — Due piani, che hanno un punto comune, si tagliano secondo una retta che passa per quel punto.

Definizione della perpendicolare, della obliqua e della parallela ad un piano — Angolo di una retta con un piano — Una retta perpendicolare a due rette poste in un piano e passanti pel suo piede, è perpendicolare al piano — Proposizione della perpendicolare e sulle oblique condotte ad un piano da un punto posto fuori di esso.

20. Intersezioni di due piani paralleli con un terzo piano.

I piani che hanno una perpendicolare comune sono paralleli — Viceversa i piani paralleli hanno le perpendicolari comuni — Le rette parallele poste tra piani paralleli sono uguali — I segmenti di due rette compresi fra tre piani paralleli sono proporzionali — Due angoli coi lati paralleli non posti nello stesso piano sono eguali o supplementari ed i loro piani sono paralleli.

Angoli diedri e loro misura — Proprietà degli angoli diedri adiacenti, opposti allo spigolo ecc. — Piani perpendicolari — Proprietà degli angoli triedri — Proprietà degli angoli solidi, basi di uguaglianza di due angoli triedri.

21. Suddivisioni dei poliedri — Poliedri irregolari — Sezioni nel prisma e nel parallelepipedo — Spigoli diagonali, faccie opposte del parallelepipedo — Uguaglianza di due prismi.

Equivalenza dei parallelepipedi — Rapporti tra i parallelepipedi rettangoli di ugual base e disuguale altezza o con altezze uguali e basi differenti, con differente base e differente altezza — Volume del parallelepipedo rettangolare.

22. Superficie laterale, totale e volume del parallelepipedo

qualunque, del prisma triangolare, del prisma regolare, del prisma qualunque.

23. Suddivisioni della piramide — La sezione fatta in una piramide parallelamente alla base, è un poligono simile al poligono di base.

Rapporti tra gli spigoli, tra la base a sezione e le loro distanze dal vertice in due piramidi di uguale altezza.

Una piramide triangolare è la terza parte di un prisma triangolare di ugual base e di uguale altezza — Un tronco di prisma triangolare è equivalente a tre piramidi aventi la base del tronco ed i vertici rispettivamente nei tre vertici della sezione.

Superficie laterale, totale e volume della piramide regolare e della piramide qualunque.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di piramide a basi parallele, dimostrazione geometrica e dimostrazione algebrica — Rapporto tra la piramide intera e la piramide recisa — Similitudini.

24. Superficie laterale, totale e volume del tronco di cilindro retto — Cilindri simili — Superficie laterale, totale e volume del cono retto — Coni simili.

Superficie laterale, totale e volume del tronco di cono retto a basi parallele — Rapporto tra il cono intero ed il cono reciso.

25. Superficie generata da una retta che gira attorno ad un asse, tre casi — Superficie generale del semi-perimetro di un poligono regolare, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

Volume generato da un triangolo, che gira attorno ad un asse, tre casi — Volume generato da un semi-poligono regolare di un numero pari di lati, che gira attorno al diametro del circolo circoscritto.

26. Parti della sfera — Ogni sezione piana fatta nella sfera, è un circolo — Misura della superficie convessa della sfera, della calotta sferica, della zona sferica e del fuso sferico.

27. Volume della sfera, del settore e dello spicchio sferico — Rapporti tra i volumi di due sfere.

Volume del segmento sferico ad una ed a due basi.

28. Cilindri e coni equilateri iscritti e circoscritti alla sfera, loro rapporti.

Nozioni di trigonometria rettilinea.

29. Linee trigonometriche — Definizioni e costruzioni — Segni e variazioni delle linee trigonometriche per ciascun quadrante — Riduzione al primo quadrante — Principali relazioni tra le linee trigonometriche — Formole — Data una linea trigonometrica trovare i valori di tutte le altre in funzione di questo.

30. Il seno di un arco è la metà della corda dell'arco doppio — Linee trigonometriche degli archi di 30°, 45°, 60°, 90° e 180° ecc.

Linee dell'arco somma e dell'arco differenza di due archi, in funzione delle linee degli archi stessi — Linee dell'arco doppio e dell'arco metà, in funzione delle linee dell'arco stesso.

La somma dei seni di due archi sta alla differenza, come la tangente della semisomma degli archi sta alla tangente della loro semi-differenza.

31. Dato un angolo od un arco, trovare il seno e la tangente per mezzo delle tavole, viceversa trovare l'angolo e l'arco che hanno un seno od una tangente data.

Dato un angolo od un arco, trovare il coseno o la cotangente e viceversa.

32. Formule per la risoluzione dei triangoli rettangolari.

Risoluzione dei triangoli rettangoli, vari casi.

Formule per la risoluzione dei triangoli obliquangoli.

Risoluzione dei triangoli obliquangoli, essendo dati due angoli ed un lato; oppure due lati e l'angolo opposto ad uno di essi.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati due lati e l'angolo compreso.

Risoluzione dei triangoli, essendo dati i tre lati.

33. Area del triangolo, vari casi.

Area del parallelogramma.

Area del quadrilatero, conoscendone le diagonali ed il loro angolo.

Area del poligono regolare.

PROGRAMMA N. 4.

Disegno lineare.

Dar prova di sufficiente abilità nel trattare col disegno un tema che verrà assegnato in modo da comprendere uno o parecchi degli argomenti sotto segnati:

a) Copiare al tratto senza ombra disegni di parti di macchine o di materiale d'artiglieria in diverse scale, da disegni quotati;

b) Costruzioni grafiche dell'evolvente circolare, della cicloide, dell'epicicloide e dell'ipocicloide;

c) Proiezione ed intersezione di piani con poliedri e superficie curve sviluppabili; modo di rappresentare in vera grandezza la linea di sezione;

d) Penetrazione dei poliedri più semplici fra loro e nei solidi più comuni nella pratica, come cilindri, coni, ecc.;

e) Costruzione delle eliche cilindriche e coniche, delle viti a pani triangolari, quadrati, circolari, con la rispettiva chiocciola e delle ruote dentate cilindriche e coniche;

f) Copiare parti del materiale d'artiglieria dal vero per uso delle officine;

g) Applicazione delle scale ticoniche agli oggetti che si vogliono rappresentare;

h) Acquerello a tinte piatte convenzionali, linee di forza.

PROGRAMMA N. 5.

Fisica.

N. B. Su questo programma il candidato tirerà a sorte due numeri sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

1. Nozioni generali — Oggetto della fisica — Massa — Stato dei corpi — Corpi solidi, liquidi, gassosi.

2. Proprietà dei corpi — Proprietà generali e particolari — Estensione — Impenetrabilità — Divisibilità — Compressibilità — Elasticità — Tenacità — Duttilità — Malleabilità — Durezza — Trasparenza — Colore.

3. Gravità — Attrazione universale — Gravità terrestre — Caduta dei corpi nel vuoto — Leggi della gravità — Accelerazione terrestre — Peso assoluto e relativo dei corpi — Densità.

4. Idrostatica — Eguaglianza di pressione — Pressione dei liquidi — Pressione sul fondo e sulle pareti — Vasi comunicanti — Principio di Archimede — Bilancia idrostatica — Torchio idraulico — Livello ad acqua — Livello a bolla d'aria — Fontane — Zampilli e getti d'acqua — Pozzi artesiani — Ricerca dei pesi specifici — Differenza fra densità e peso specifico — Determinazione del peso specifico dei solidi, liquidi, gas — Metodo della boccetta, della bilancia idrostatica, degli areometri — Areometro di Nicholson, di Fahrenheit — Alcoolometri — Densimetri.

5. Atmosfera — Peso dei gas — Pressione esercitata dai gas — Atmosfera e sua composizione — Pressione atmosferica — Esperimento di Torricelli — Vuoto torricelliano — Macchina pneumatica — Barometri — Varie specie di barometri — Condizioni a cui deve soddisfare un barometro a mercurio — Barometro aneroide — Modo di valutare col barometro la pressione atmosferica — Misura delle altezze col barometro.

6. Misura della forza elastica dei gas — Legge di Mariotte o di Boyhe fra le densità ed i volumi d'una massa gassosa — Manometri ad aria libera — Manometri ad aria compressa — Manometro metallico.

7. Generalità sul calore — Effetto del calore sui corpi — Dilatazione dei corpi — Coefficiente di dilatazione — Differenza fra la quantità di calore posseduto da un corpo e la sua temperatura — Proporzione del calore — Corpi buoni e cattivi conduttori del calore — Unità di calore — Caloria — Calore speciale dei corpi.

8. Differenza fra calorimetro e termometro — Termometro ad alcool — Termometro a mercurio — Costruzione del termometro — Scala — Termometro a massimo ed a minimo — Pirometri — Metodo per determinare la temperatura degli alti forni.

9. Cambiamento di stato dei corpi — Fusione e sue leggi — Calorico latente o di fusione — Solidificazione — Ghiaccio — Miscugli frigorifici.

10. Evaporazione ed ebollizione — Leggi della ebollizione — Calorico di ebollizione ed evaporizzazione — Vapori — Metodo per determinare il calorico di evaporazione di un corpo — Condensazione e sue leggi.

11. Proprietà dei vapori — Vapori saturi — Spazio saturo — Tensione dei vapori saturi a diverse temperature — Produzione dei vapori in vasi chiusi — Uso del vapore come mezzo di essiccazione e di riscaldamento.

12. Fenomeni atmosferici dovuti al calore — Stato igrometrico dell'aria — Igrometri — Psicrometri — Venti e loro causa — Cicloni — Tromba d'aria — Nubi — Pioggia — Rugiada — Neve — Grandine.

13. Sorgenti di calore — Sorgenti fisiche — Sorgenti chimiche — Sorgenti meccaniche — Sorgenti cosmiche.

14. Magnetismo — Calamita naturale — Calamita artificiale — Fenomeni d'attrazione — Distribuzione del magnetismo nelle calamite — Poli e linea neutra — Diversi metodi di calamitazione — Magnetismo terrestre — Calamitazione per influenza — Declinazione magnetica — Cenni sulla bussola.

15. Elettricità statica — Elettrizzazione per strofinio — Due specie di elettricità — Attrazioni e repulsioni elettriche reciproche dei corpi — Corpi conduttori e corpi isolanti — Differenza fra le quantità di elettricità posseduta da un corpo e la sua tensione elettrica — Distribuzione dell'elettricità alla superficie dei corpi — Potere delle punte — Scintilla elettrica — Elettrizzazione a contatto — Elettrizzazione per influenza.

16. Elettroscopi ed elettrometri — Condensatori — Elettroforo di Volta — Bottiglia di Leida — Macchine elettriche — Elettricità atmosferica — Uragani — Fulmini — Lampo e tuono — Teoria del parafulmine.

17. Elettricità dinamica — Studi di Galvani e di Volta — Prima pila di Volta — Corrente elettrica — Forza elettromotrice — Intensità della corrente — Resistenza — Legge di Ohm sulla intensità delle correnti — Teoria moderna della pila — Pile ad uno ed a due liquidi, loro differenza — Pila Bunsen a solfato di rame — Pila Mary Davy — Proprietà dello zinco amalgamato — Batteria voltaica — Batteria armata in tensione, batteria armata in quantità o superficie — Casi pratici in cui serve una, piuttosto che l'altra batteria

18. Effetti diversi della corrente elettrica — Effetti calorifici e luminosi — Legge di Joule — Effetti chimici — Correnti di polarizzazione — Pile secondarie ed accumulatori — Elettrometallurgia e galvanoplastica — Accensione dei preparati esplodenti con le correnti elettriche.

19. Fenomeni elettro-magnetici ed elettro-dinamici — Elettro magneti — Rocchetti d'induzione — Anello di Pacinotti — Macchine elettro-magnetiche e macchine dinamo-elettriche — Cronografo — Telegrafo e sua teoria — Impianti telegrafici — Telefono — Campanelli elettrici — Interruttori.

20. Luce elettrica — Arco voltaico — Luce ad incandescenza — Lampade elettriche ad arco — Regolatori dell'arco voltaico — Fari luminosi — Lampade ad incandescenza.

21. Produzione e propagazione del suono — Onde sonore — Velocità del suono — Velocità nei diversi mezzi — Eco — Intensità del suono nei tubi — Portavoce.

22. Luce — Sua natura — Corpi opachi, trasparenti e traslucidi — Propagazione della luce in linea retta, raggi e fasci luminosi — Ombra e penombra — Velocità e legge sulla luce.

23. Riflessione della luce e sue leggi — Specchi piani — Immagine — Effetto di due specchi paralleli — Specchi curvi — Fuochi — Fuoco principale, coniugato e virtuale.

24. Rifrazione della luce e sue leggi — Rifrazione attraverso i prismi — Lenti — Spettro solare e sue proprietà — Arcobaleno — Cannocchiale — Microscopi.

PROGRAMMA N. 6.

Meccanica e nozioni di elettricità.

N.B. — Su questo programma il candidato tirerà a sorte tre numeri; due dall'1 al 26 ed uno dal 27 al 33, sui quali sarà di preferenza e più a lungo interrogato.

Meccanica — Macchine a vapore.

1. Principali fondamenti — Principio dell'inerzia della materia — Forza — Elementi per determinarla — Rappresentazione grafica delle forze — Unità di forza — Misura delle forze — Dinamometri — Risultante di più forze — Equilibrio — Statica — Dinamica — Cinematica.

2. Equilibrio delle forze — Composizione e scomposizione delle forze concorrenti in un punto — Parallelogramma, poligono, parallelepipedo delle forze — Forze parallele — Centro delle forze parallele — Relazione fra la risultante e le componenti di due forze — Condizione di equilibrio — Coppia — Momento e braccio di leva d'una coppia — Momento lineare — Coppie positive e coppie negative, composizione delle coppie esistenti nello stesso piano od in piani differenti — Composizione delle forze comunque situate nello spazio — Caso d'una risultante unica — Condizione d'equilibrio — Momento di una forza rispetto ad un punto e ad un piano — Teorema sui momenti delle forze parallele rispetto ad uno stesso piano.

3. Moto — Del moto assoluto e relativo — Traiettoria — Tempo e sua misura — Elementi per la determinazione d'un moto — Moto uniforme e sue leggi — Velocità — Moto vario

— Definizione della velocità del moto vario — Accelerazione variabile — Moto uniformemente accelerato ed uniformemente ritardato e loro leggi — Caduta e salita dei corpi per la verticale — Accelerazione dovuta alla gravità — Sue variazioni colle latitudini — Moto progressivo — Moto rotatorio — Velocità angolare — Relazione fra la velocità angolare ed il numero dei giri a minuto primo.

4. Dinamica — Principio della indipendenza delle forze — Forza istantanea e forza continua — Generazione dei diversi moti rispetto alle forze che li producono — Composizione e scomposizione dei movimenti — Parallelogramma delle velocità — Moto parabolico — Velocità iniziale — Angolo del tiro — Traiettoria parabolica — Determinazione dell'altezza e della portata in funzione della velocità iniziale e dell'angolo di tiro — Angolo sotto cui bisogna tirare per colpire un dato punto — Impulso delle forze — Quantità di moto — Principio sull'impulso — Misura delle forze dalle quantità di moto che possono comunicare ad una data massa.

5. Reazione — Forza centrifuga — Moto curvilineo — Moto centrale — Accelerazione normale — Accelerazione tangenziale — Accelerazione totale — Forza centrifuga — Forza centripeta nei moti rotatori — Forza centrifuga della terra — Confronto fra la medesima e la gravità — Applicazioni della forza centrifuga — Tubi gettati a forza centrifuga — Trombe e ventilatori a forza centrifuga — Regolatore a forza centrifuga.

6. Centri di gravità e stabilità dei corpi — Centri di gravità d'un segmento di retta e delle principali superficie piane, triangolo, quadrilatero, trapezio, poligono, cerchio settore e segmento circolare — Centro di gravità di solidi regolari e delle piramidi — Regola di Guldino per la determinazione delle superficie e dei volumi di rotazione — Equilibrio dei corpi sospesi o poggiati per uno, due o più punti — Equilibrio indifferente, stabile, instabile — Condizioni di stabilità dei corpi — Momento di stabilità — Momento di spinta — Stabilità dei muri.

7. Conservazione delle forze — Lavoro — Forza viva — Lavoro d'una forza — Unità di lavoro — Chilogrammetro — Cavallo vapore — Forza viva ed energia cinetica — Energia di posizione od energia potenziale — Teorema fra il lavoro consumato su d'un corpo e la forza viva prodotta — Trasformazione della forza viva in lavoro — Quantità di lavoro che può dare una data forza viva — Principio della conservazione della energia o delle forze — Urto e sue leggi.

8. Moto secondo linee determinate — Discesa dei gravi per piani inclinati e per le linee curve — Curva di più ripida discesa — Cicloide — Del pendolo e sue leggi — Isocronismo — Pendolo semplice e pendolo composto — Applicazione del pendolo per la determinazione dell'accelerazione della gravità — Applicazione del pendolo per la misura del tempo — Orologi a pendolo.

9. Ostacoli al moto — Attrito, varie specie — Leggi dell'attrito — Coefficiente ed angolo di attrito — Attrito dei perni sui cuscinetti — Lavoro consumato dall'attrito — Freno di Prony — Uso del freno di Prony — Resistenza dovuta alla rigidezza della fune — Resistenza dei mezzi.

10. Macchine in generale — Macchine semplici — Potenza o forza motrice; resistenza o forze resistenti — Lavoro motore, lavoro utile, lavoro perduto — Rendimento di una macchina — Equazione fondamentale per l'equilibrio dinamico di una qualunque macchina — Impossibilità del moto perpetuo — Volante delle macchine a vapore e suo scopo — Macchine semplici — Leve — Varie specie di leve — Bilancia, stadera — Tornio — Argani — Burbera differenziale — Carrucola — Taglie e paranchi — Piano inclinato — Cuneo — Vite — Nonio — Vite differenziale — Vite micrometrica — Vite perpetua — Applicazione della equazione fondamentale dell'equilibrio di una macchina alle diverse macchine indicate, senza tener conto dell'attrito.

11. Trasformazione e trasmissione dei movimenti — Principali trasformazioni dei movimenti per mezzo di funi, catene, corregge e carrucole — Manovelle e sua teoria — Eccentrici — Eccentrici a collare — Bracci oscillanti — Bilanciere — Parallelogramma di Watt — Ruote a contatto — Ruote dentate od ingranaggi — Ruote dentate cilindriche e coniche — Condizione di equilibrio d'un qualunque sistema di ruote dentate — Relazione fra il numero dei denti e quello dei giri delle diverse ruote — Dimensione e calcolo dei denti — Martinelli — Grue.

12. Idrostatica ed idraulica — Condizioni dell'equilibrio dei corpi immersi — Stabilità dei galleggianti — Metacentro — Liquidi in moto — Teorema fondamentale di Bernouilli — Carica — Perdita di carica — Toronomia — Velocità d'efflusso — Portata — Coefficienti di contrazione — Moto e resistenza incontrata dall'acqua nei lunghi tubi cilindrici e nei canali scoperti — Problemi sulle condutture e sui canali con pendio e sezione costante.

13. Teoria delle trombe — Trombe aspiranti — Trombe aspiranti e prementi — Trombe a stantuffo, trombe rotative, trombe centrifughe — Relazione nelle trombe a stantuffo fra il diametro e la lunghezza del cilindro, il numero dei colpi a minuto primo e la quantità d'acqua innalzata — Valvole — Perdite nelle trombe — Lavoro consumato dalle diverse resistenze — Effetto utile e rendimento delle trombe a stantuffo — Teoria e calcolo d'una tromba centrifuga — Trombe da incendio — Sifoni.

14. Motori idraulici — Avvertenze pratiche per l'impianto d'un motore idraulico — Caduta disponibile — Accumulatori — Ruote idrauliche, turbine e loro differenza — Criteri generali per la scelta del motore idraulico — Ruote che ricevono l'acqua da sopra — Ruote di fianco — Ruote lente — Ruota Sagebien — Ruota Poncelet — Turbine — Distributore a ruota mobile — Modo di comportarsi dell'acqua sulle turbine — Turbine d'azione e turbine di pressione — Differenza fra la turbina Jouval e la turbina Girard — Calcolo della turbina — Perdite nelle ruote idrauliche e nelle turbine, rendimento delle medesime — Turbine per le piccole industrie.

15. Resistenza dei materiali — Resistenza alla trazione ed alla compressione — Moduli di resistenza — Carica, limite — Formule pel calcolo dei corpi soggetti a sforzi di trazione e di compressione — Calcolo delle funi, corregge e catene sottoposte a sforzi di trazione — Calcolo delle colonne di sostegno — Resistenza alla torsione — Angolo di torsione — Calcolo dei pezzi soggetti a sforzi di torsione — Assi delle macchine a vapore ed assi di trasmissione — Chiodatura in generale — Chiodatura delle lamiere — Chiodi, bolloni, ecc.

16. Resistenza alla flessione — Flessione dei corpi sottoposti a dati sforzi — Modulo di resistenza — Momento d'inerzia — Momento d'inerzia delle principali figure piane — Formule pel calcolo dei pezzi sottoposti a sforzi di flessione — Momento resistente — Momento inflettente, sforzi di taglio — Calcolo dei pezzi sottoposti contemporaneamente a sforzi di trazione e di flessione — Caso di una trave poggiata in due punti e caricata: 1° da un peso uniformemente distribuito sulla orizzontale; 2° da un peso isolato, applicato in un qualunque punto della lunghezza — Travi incastrate in due punti e caricate come sopra.

17. Calcolare le dimensioni delle parti principali di una macchina e di una trasmissione.

18. Macchine a vapore — Volumi che occupa il vapore svi-

luppato da un chilogramma d'acqua a diverse temperature — Tensioni del medesimo — Quantità di combustibile necessario per produrre un dato numero di chilogrammi di vapore — Equivalente meccanico del calore — Trasformazione del calore in vapore e viceversa — Lavoro che si ottiene da un dato numero di chilogrammi di vapore — Quantità d'acqua necessaria per condensare un dato peso di vapore ad una temperatura da 30° a 40° — Conoscere i diversi usi ai quali può applicarsi il vapore.

19. Prima macchina a vapore — Perfezionamento di Watt — Caldaia — Differenti tipi di caldaie — Caldaie a ritorno di fiamme — Fornello e sue parti — Camino — Caldaia propriamente detta — Superficie di riscaldamento — Camera del vapore — Caldaie tubolari — Regole del progetto di una caldaia a vapore — Determinazione della superficie di riscaldamento e dello spessore delle lamiere — Chiodatura delle caldaie nel senso longitudinale e trasversale — Incrostazioni delle caldaie — Scoppi — Mezzi per bene conservare e mantenere le caldaie — Accessori delle caldaie — Valvole di sicurezza — Rubinetti e tubo del livello d'acqua — Manometro — Trombe d'alimentazione — Iniettori e vantaggi dei medesimi sulle trombe — Teoria dell'iniettore Giffard — Prove a caldo ed a freddo delle caldaie.

20. Macchina a bassa, media ed alta pressione — Macchine con e senza espansione, con o senza condensazione — Vantaggi della espansione — Vantaggi della condensazione — Condensatore a miscuglio ed a secco — Trombe ad aria e calcolo delle medesime — Macchina a due, tre e più cilindri — Macchina a due cilindri sistema Woolf e sistema compound — Vantaggi del sistema compound — Ricettore.

21. Organi per la distribuzione del vapore — Cassetta a tiratore semplice — Eccentrico — Camera dove arriva il vapore — Cassetto con espansione — Espansione variabile — Distribuzione Corliss e Sultzer a rubinetti ed a valvole — Vantaggi del sistema Sultzer — Distribuzione Meyer-Rider, a glifo — Settore Stephenson.

22. Cilindro — Camicie dei cilindri, stantuffi — Calcolo per le dimensioni del cilindro — Calcolo dell'effetto utile dei differenti tipi di macchine a vapore.

23. Dinamometro indicatore di Watt — Miglioramenti apportati da Richard e da altri — Applicazione del dinamometro — Studio dei diagrammi grafici ottenuti col medesimo,

e calcolo di essi per la determinazione della potenza o forza di una macchina a vapore.

24. Trasmisione del lavoro a distanza - Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione — Perfezionamenti più recenti in dette parti — Trasmissioni telo-dinamiche — Trasmissioni mediante l'aria compressa o rarefatta.

25. Principali tipi di motori ad aria calda, a gaz illuminante, a petrolio, a benzina ed a gaz povero — Loro funzionamento e rendimento — Cenni sui motori ad aria compressa e ad aria rarefatta.

26. *Nozioni di elettricità industriale* — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Descrizione dei principali tipi di generatori di elettricità — Caratteristiche, impiego industriale, rendimento — Pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice e polifase — Trasformatori, loro importanza, impiego e rendimento.

27. Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche — Criteri per la scelta — Calcolo e rendimento della trasmissione.

28. Motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Motori a corrente alternata semplice e polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

29. Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco — Caratteristiche dei due sistemi — Criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto d'illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica.

30. Apparecchi di segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni, telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi foto-elettrici.

31. Applicazioni elettro-chimiche ed elettro-metallurgiche — Cenni sulla trazione elettrica, sui parafulmini, sui contatori elettrici.

32. Principali strumenti per misure elettriche-industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo-elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

PROGRAMMA N. 7.

Nozioni speciali comuni alle specialità: Fabbriche d'armi e meccanico — Fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico — Fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

NB. — I candidati dovranno dar prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico tutto quanto è esposto nel seguente programma, ed in modo più particolare quelle parti del medesimo che hanno più diretta attinenza alla specialità cui aspirano.

Tecnologia meccanica.

1. Legnami da lavoro — Struttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pomo, pero, corniolo, bosso — Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini di America — Legno santo — Ebano.

Difetti che presentano i vari legnami, a seconda della loro provenienza - Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento di una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

2. Attrezzi da lavoro e macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri — Macchine a fare intagli per connettiture — Macchine per la costruzione delle ruote e piegatura dei gavelli — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego — Conoscere bene l'impiego del legname nelle varie costruzioni — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti in legno.

3. Colori — Coloriture e spalmature — Generalità sui colori — Colori bianchi, rossi, gialli, verdi e azzurri; colori bigi e neri — Colori metallici — Coloriture prescritte pel materiale d'artiglieria — Spalmature da impiegarsi per la conservazione

del legname — Proporzioni dell'olio di lino per spalmature e coloriture — Catrami — Smeriglio — Loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

4. Carta — Perchè il cencio è la materia prima cellulosa più appropriata a far carta — Cenni sulla fabbricazione della carta — Materie prime che si possono sostituire ai cenci per la fabbricazione della carta — Impiego della cellulosa del legno e delle paglie — Carta a mano e carta alla macchina.

Cartone e cartoncino — Carta pergamenata — Carta vetro — Carta smeriglio — Carta asciugante — Carte speciali — Conoscere le loro principali proprietà ed impiego, modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

5. Fibre tessili — Tessuti — Feltri e cordami — Generalità sulle fibre tessili — Caratteri distintivi delle fibre tessili — Esame dei tessuti — Crini e setole — Fibre tessili minerali — Amianto e lana di vetro — Corde e gomene — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie e saperne eseguire bene la collaudazione.

6. Pelli e cuoiami — Concia delle pelli secondo i diversi procedimenti usati — Cuoio comune — Cuoio mascherizzo — Pelli camosciate — Pergamena — Saggio della solidità del cuoio — Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione — Loro principali proprietà ed impiego.

7. Macchine da cucire tela e cuoiami — Nozioni sommarie sul loro impiego.

8. Metalli — Caratteri distintivi dei metalli — Tenacità — Malleabilità — Duttilità — Conducibilità — Peso specifico — Azione del calore sui metalli — Cristallizzazione, superficie di frattura — Colore dei metalli.

9. Ferro, sue proprietà, duttilità, malleabilità, resistenza, elasticità — Processi di produzione del ferro, dal minerale, mediante affinamento della ghisa — Produzione del ferro utilizzando i rottami — Ferro granoso, ferro fibroso, ferro omogeneo — Ferro da lavoro; varie forme sotto cui vien messo in commercio, in verghe, in lamiera, cavo, sagomato — Caratteri distintivi dipendenti dal processo di lavorazione e dalla forma — Bollitura e saldatura del ferro — Procedimento della fucinazione del ferro, secondo i diversi casi; difetti che possono verificarsi nella fucinazione e modo di evitarli — Acciaiazione

del ferro — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate di ferro.

Collaudazione del ferro secondo la specie, qualità e forma — Forni per affinamento del ferro, forni per riscaldamento — Forni a riverbero — Varie specie di fucine; ventilatori, specie più generalmente usate nelle fucine.

10. Acciaio, sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio fuso, acciaio pudellato — Acciaio Bessemer — Acciaio Martin-Siemens — Acciaio di cementazione — Modo di trattare l'acciaio alle fucine — Tempra — Effetti della tempra; varie specie di tempra e modo di effettuarle; difetti che possono verificarsi nella tempra e modo di evitarli — Ricottura — Metodo di lavorazione delle lamiere grosse e sottili e delle verghe sagomate d'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forma — Sbarre d'acciaio per canne d'armi, loro fabbricazione e collaudazione.

11. Ghisa, composizione, proprietà, classificazione e caratteri in base all'apparenza della sezione di rottura, sia pel colore, come per la stratificazione, cristallizzazione, impiego ed uso — Distinguere quelle di prima fusione se prodotte con carboni vegetali o minerali — Qualità di quelle di seconda fusione e delle resistenti per bocche da fuoco — Miscele, norme per combinarle, impiegando anche rottami — Rifusione al crogiuolo, al forno a riverbero ed a quello a manica — Indurimento e raddolcimento — Ghise nazionali ed estere, distinzione.

12. Rame, caratteri, proprietà, usi allo stato naturale, fuso, compatto, senza soffiature, raffinato — Collaudazione.

Usi e proprietà dello stagno, zinco di prima e seconda fusione — Piombo — Antimonio — Proprietà relative — Loro collaudazione.

13. Leghe — Nozioni generali sulle leghe; fusibilità, durezza, duttilità, tenacità, densità, proprietà fisiche delle leghe metalliche principali (stagno e zinco), (stagno, zinco e piombo), (zinco e piombo), (rame, zinco e stagno), (rame, zinco, stagno e piombo), (ferro e rame), (ferro e zinco), (ferro e stagno), (ferro e piombo) — Saldature dolci e forti; composizione ed impiego delle medesime — Leghe per bocche da fuoco e parti di macchina.

14. Combustibili — Legna forte e legna dolce — Coke — Litantrace — Torbe — Antraciti — Ligniti — Carbone di legno — Caratteri distintivi, impiego nelle varie fusioni — Distinguere il coke adatto per forni, da quello prodotto dai gazometri per gas luce, il litantrace magro dal grasso, il car-

bone di legno forte da quello dolce — Carboni agglomerati, loro proprietà — Specie e qualità di combustibile da impiegarsi di preferenza nella fusione ai diversi forni in relazione al metallo.

15. Materie refrattarie — Grafite — Quarzo — Argille e terre refrattarie — Crogiuoli — Conoscere le proprietà di tali materiali ed il loro conveniente impiego nei forni — Mattoni refrattari di forma regolare, per quale uso vengono adoperati — Per quale uso si adoperano i sagomati e quelli di forme irregolari — Modo più semplice e pratico per collaudare materiali refrattari — Polvere di laterizi refrattari.

16. Forni a manica, a riverbero, a crogiuolo; loro forma e profilo; dimensioni principali e relazioni fra esse; avvertenze per la loro costruzione e riparazione; impiego e distribuzione del vento per quelli a manica od a crogiuolo — Caricamento, avvertenze relative — Andamento e produzione — Consumo di combustibile e calo del metallo per ragione delle fusioni — Vantaggi ed inconvenienti nell'impiego dei vari forni, in ordine alla bontà del prodotto.

17. Macchine in uso nelle fonderie — Ventilatori macinatori, mescolatori di terre, impastatrici di sabbia, grue, rompitoi; conoscenza del loro funzionamento ed uso.

18. Attrezzamento in uso presso una fonderia — Ramaiuoli — Pretelle — Staffe — Fusi d'anima — Armature — Sifoni — Canali.

19. Modelli in legno, in metallo ed in gesso — Traccia dei modelli — Loro costruzione — Maggiore grossezza da lasciarsi pel ritiro del metallo e per portare i pezzi fusi alle giuste dimensioni — Anime, stufe, ed essiccamento delle forme.

20. Dell'arte del formatore, del costrurre modelli, e del costrurre forme di argilla, forme di sabbia, forme di gesso, forme per bocche da fuoco, per proietti pieni, cavi e di ghisa indurita.

21. Costruzione delle forme per altri getti, con disegno o modello — Saper dedurre il peso approssimativo dei getti dai loro disegni o modelli.

22. Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti sferici od oblunghi, pieni e cavi, di ghisa ordinaria o di ghisa indurita, si cilindrici, che oblunghi — Modellamento di getti speciali.

23. Sistema di getto per artiglierie di bronzo, per artiglierie di ghisa, per proietti e parti di macchine — Getto delle artiglierie di ghisa col sistema (Rodman) a sifone.

24. Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati —

Accidenti cui vanno soggetti i pezzi colati — Difetti che si riscontrano nelle artiglierie di bronzo e di ghisa, nei proietti, nelle parti di macchine — Cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Mezzi per correggere o rimediare a certi difetti.

Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondita parziale.

25. Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e per i capi armaiuoli, armi portatili — Funzionamento delle loro parti principali — Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirlo — Disposizioni relative — Abbrunatura — Coloritura — Untura e conservazione delle armi e parti d'armi — Collaudazione delle armi e parti d'armi.

26. Macchine utensili principali da metalli — Conoscere bene le macchine utensili principali da metalli, cioè, varie specie di torni, il loro impianto, le varie lavorazioni che con essi si possono eseguire, trapani, pialle, limatrici, strettoi idraulici, magli, magli a cinghia, a sfregamento, a leve, magli pneumatici, magli a vapore, macchine a ribadire, punzonatrici, cesoie, seghe, macchine per drizzare e piegare lamiere e per piegare cerchioni — Conoscere le condizioni alle quali debbono soddisfare, la loro verificazione, i difetti principali, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad esse relativi, e la loro conservazione.

Nozioni speciali per la specialità:
Chimico, polverista, pirotecnico e meccanico

1. Definizione dei corpi semplici e composti — Oggetto della chimica nello studio dei corpi.

Molecole ed atomi — Mescolanza, divisione, combinazione — Agenti fisici — Calore, luce, elettricità, loro azione sui corpi — Caratteri fisici dei corpi — Stato ed aggregazione, peso specifico, calorico specifico, solubilità, fusibilità, volatilità, distillazione, sublimazione.

Simboli dei corpi — Divisione fra metalli e metalloidi — Idrogeno: preparazione, proprietà — Ossigeno: preparazione, propietà.

Acqua — Classificazione delle acque, carattere delle acque potabili, loro uso nella economia e nell'industria.

2. Cloro: preparazione, proprietà — Acido cloridrico, metodo industriale di fabbricazione, proprietà ed usi nelle industrie — Breve cenno sui composti ossigenati del cloro.

Solfo: stato nativo, raffinamento, caratteri, impiego nella fabbricazione della polvere pirica ed in altre industrie — Composti idrogenati del solfo (solo cenni) — Acido solforico, metodo di fabbricazione, proprietà ed usi nelle industrie.

3. Azoto. — Aria atmosferica — Cenni sulla combustione — Acido azotico, metodo di fabbricazione, proprietà ed usi nelle industrie — Acqua regia, caratteri ed usi.

Fosforo, metodo di fabbricazione, proprietà, usi.

Idrogeno fosforato, acido fosforico (solo cenni).

Arsenico, solfuro d'arsenico (solo cenni).

Antimonio — Estrazione dell'antimonio, caratteri, usi.

4. Carbonio — Diversi stati del carbonio — Anidride carbonica, idrogeno carburato (cenni) — Solfuro di carbonio — Proprietà, usi industriali.

Acido borico — Acido fluoridrico, caratteri ed usi.

Alcali.

Potassa caustica: preparazione, caratteri, usi.

Carbonato di potassio, cenni sulla fabbricazione, usi industriali.

Cloruro di potassio, estrazione, caratteri, usi.

Nitrato di potassio, metodo di fabbricazione tenuto nei polverifici, caratteri, usi diversi.

Clorato di potassa, caratteri, usi pirotecnici.

Prussiato di potassio.

5. Soda caustica, preparazione ed usi.

Carbonato di sodio, cenni sulla fabbricazione, usi diversi.

Cloruro di sodio, estrazione, usi domestici ed industriali.

Nitrato di sodio, estrazione, usi industriali.

Sale di borace, usi industriali.

Ammoniaca, metodo di fabbricazione, caratteri, usi.

Sale ammoniaco, carbonato ammoniaco, caratteri, usi.

Alcali terrosi.

Calce viva, metodo di fabbricazione, calce spenta, latte di calce, acqua di calce, usi industriali.

Sali di bario e di stronzio (cenni).

6. Metalli.

Magnesio, usi del magnesio.

Zinco, estrazione dai minerali, caratteri fisici.

Ossido di zinco, carbonato di zinco, solfuro di zinco, solfato di zinco, cenni ed usi.

Mercurio, estrazione dai minerali, caratteri fisici.

Ossido rosso di mercurio, solfuro di mercurio, cenni ed usi.

Rame, estrazione dai minerali — Rame elettrolitico di Agordo.

Solfato di rame, solfuro di rame, verde rame, cenni ed usi.

7. Alluminio, usi dell'alluminio.

Allume di rocca, allumina, usi industriali.

Stagno, estrazione dai minerali.

Sale di stagno, usi industriali.

Piombo, estrazione dai minerali.

Litargirio, minio, biacca, cenni ed usi industriali.

Manganese — Perossido di manganese.

8. Ferro — Minerali di ferro.

Ossido di ferro, solfato ferroso, cloruro ferrico, prussiato giallo, prussiato rosso, caratteri ed usi diversi.

Cobalto, platino, argento, oro.

Cloruro e solfato di nichelio — Nichelatura.

Nitrato d'argento — Argentatura.

9. Alcool e materie affini — Generalità sugli alcool — Alcool vinico — Materie prime della fabbricazione dell'alcool — Fermentazione alcoolica — Saccarificazione e fermentazione dei mosti — Distillazione — Alcoolometria — Alcool di legno, delle patate, delle graminacee — Etere solforico ed etere azotoso.

Acido acetico, fabbricazione industriale, caratteri, usi diversi.

Acido nitrico ed ossalico — Acido fenico — Mordente.

10. Combustibili — Generalità sulla combustione — Proprietà generali dei combustibili — Litantrace — Agglomerati — Coke — Carbone di legna — Lignite — Torba.

Determinazione del potere e dell'effetto calorifico dei combustibili — Prova alla caldaia.

Catrame — Benzina — Petrolio e rocce bituminose — Vaselina — Paraffina — Combustibili gazosi — Olio minerale — Divisione degli oli minerali ed usi — Oli grassi — Olio di oliva, di noce, di lino, di piedi di bue — Determinazione del potere lubrificante degli oli — Saggio chimico degli oli.

11. Glicerina, caratteri ed usi.

Sapone — Varie specie di saponi, sapone di olio di palma.

Seghi e sugne.

Resine — Lacca — Trementina — Acqua ragia — Colofonia.

Pece nera — Pece gialla di Borgogna.

Gomme — Gomma arabica, ordinaria, scelta, nostrale, gommeresine diverse — Caoutchouc e guttaperca — Vernici.

Amido — Fecola — Destrina.

Zucchero di canna, di latte, glucosio.

Colla, fabbricazione della colla, colla forte e colla gelatinosa — Saggio della colla — Colle diverse.

12. Cenni sulle materie coloranti vegetali, animali ed estratte dal carbon fossile,

Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano nell'acido solforico, alcool, biacca, colla, cautchouc, colori, glicerina, gomma, lacca, olii vegetali e minerali, minio, e saperne eseguire bene la collaudazione.

Cenni sulle tinture dei tessuti.

13. Definizione e classificazione delle materie esplosive — Combustione rapida, esplosione, detonazione — Miscele esplosive — Specie chimiche esplosive per sè stesse — Polvere nera — Componenti, dosamenti e proprietà generali — Cenni sulla fabbricazione e la raffinazione del nitro, zolfo e carbone — Fabbricazione della polvere — Polveri da fuoco regolamentari — Collaudazioni, analisi e prove.

14. Eteri nitrici degli alcool — Nitro, derivato dagli idrati di carbonio e dai poliglucosidi — Fabbricazione della balistite, della solenite e del fulmicotone — Saggi e controlli chimici — Collaudazioni.

15. Esplosivi aromatici — Acido picrico — Nitro benzene, nitro toluene, nitro naftolene — Fabbricazione dell'acido picrico, dei picrati e delle polveri derivate.

Polveri per inneschi — Fulminato di mercurio — Fabbricazione — Caratteri, proprietà esplosive — Caricamento degli inneschi.

16. Pirotecnia — Fabbricazione dei bossoli e caricamento delle cartucce per armi portatili — Cartocci di tela di filaticcio ed a bossolo metallico per artiglierie — Cannelli fulminanti — Spolette a tempo, a percussione ed a doppio effetto — Loro fabbricazione — Artifizi da guerra — Collaudazioni — Caricamento dei proietti con fulmicotone e con acido picrico.

17. Macchine in uso nei polverifici e nei laboratori pirotecnici — Loro impianto ed uso — Difetti e guasti, modo di ripararli.

Nozioni speciali per la specialità: Disegnatore, litografo e fotografo.

1. Risoluzione grafica di problemi di geometria pratica in modo da provare nel candidato una cognizione abbastanza estesa della materia.

2. Risoluzione dei principali problemi di geometria descrittiva — Intersezioni di piani; di superfici sferiche con superfici coniche e cilindriche — Nozioni sulle superfici di rivoluzione — Generalità sulle superfici rigate — Ombre — Prospettiva.

3. Conoscere bene le materie prime da usarsi nella stampa litografica — Loro proprietà ed impiego.

4. Conoscere il processo da seguirsi nella stampa al torchio ed alla macchina, nel calco delle autografie e dei trasporti — Avvertenze da aversi per riparare ai possibili inconvenienti.

5. Nozioni circa i caratteri, la costruzione ed il funzionamento delle varie macchine litografiche.

Conoscere a sufficienza le varie macchine tipografiche, quelle utensili e motrici.

6. Cromolitografia — Impasto dei colori — Precedenza dei colori e loro sovrapposizione — Avvertenze da usarsi nelle mescolanze dei colori con le vernici.

7. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazione ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

8. Conoscere le materie e le macchine impiegate nella fotografia.

9. Conoscere la teoria e la pratica dei vari processi fotografici e di quelli fotomeccanici — Fotografia con luce artificiale — Fotografia microscopica ed applicazione alla trasmissione dei dispacci — Caratteri dei disegni da riprodursi con la fotografia — Stampa delle diverse riproduzioni ottenute coi procedimenti fotomeccanici.

PROGRAMMA N. 8.

Capolavori.

L'esame consisterà nella esecuzione pratica di un lavoro di saggio secondo il disegno o la traccia che il signor presidente della commissione esaminatrice stabilirà per ciascuna specialità.

Il candidato dovrà dar prova di possedere in più delle nozioni teoriche, anche quell'abilità manuale indispensabile per esercitare con cognizione, profitto ed autorevolezza le mansioni derivanti dal grado cui aspira per rispetto al personale operaio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **182.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe.** (Sostituisce l'*Atto* 15 della *Raccolta*.) — 31 luglio.

Disposizioni generali.

1. A senso del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 202, i capitecnici d'artiglieria e genio che sono proposti per l'avanzamento al grado di capotecnico principale di 3ª classe, dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami, salvo le eccezioni di cui al N. 9.

2. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine.*

3. La località ove devono aver luogo gli esami è determinata dal Ministero.

La commissione esaminatrice sarà nominata dal Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni come viene indicato al n. 15.

4. Agli ufficiali ed impiegati, esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle disposizioni in vigore per tali circostanze

5. I candidati che risultano deficienti in qualche materia, o che rinunziano agli esami successivi, sono tosto lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Trasmissione delle proposte.

6. Il Ministero determina volta per volta i limiti d'anzianità entro cui devono essere compresi i capitecnici di 1ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta, ed eventualmente quelli di 2ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento a scelta.

7. I capi di servizio che hanno alla loro dipendenza capitecnici che si trovino nelle condizioni di anzianità di cui è cenno al numero precedente, compileranno tanti elenchi di proposta quanti sono i detti candidati.

Gli elenchi di proposta dovranno essere fatti in seguito a deliberazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e verranno corredati dai relativi verbali.

Nell'elenco di proposta dovrà essere indicato se l'impiegato

si giudica meritevole, o non meritevole di concorrere all'avanzamento, a cui aspira, o se rinunzia volontariamente all'esame.

Per quelli non giudicati meritevoli, si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, e per quelli che rinunciano agli esami, il motivo di tale rinuncia.

8. Gli elenchi di proposta di cui sopra saranno trasmessi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio), per il tramite delle autorità cui compete di annotare gli specchi caratteristici, le quali vi apporranno il loro esplicito parere.

9. I capitecnici che al momento dell'esame si trovano a prestar servizio presso le truppe d'Africa, in missione all'estero per una durata non inferiore ad un anno, o comandati presso le truppe in campagna di guerra, sono dispensati dall'esame stesso, ed inscritti sulla lista d'avanzamento ad anzianità, purchè ne siano dichiarati idonei, dalle competenti commissioni. Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

Sono pure dispensati dall'esame per l'idoneità all'avanzamento per anzianità, quei capitecnici che possiedono la laurea d'ingegnere. La loro iscrizione sulla lista d'avanzamento è però sempre subordinata al parere delle competenti commissioni.

Per essi dovranno essere ugualmente trasmessi gli elenchi di proposta di cui al numero precedente.

10. I capitecnici che già per due volte fossero risultati deficienti in precedenti esami per l'avanzamento ad anzianità, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, a presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi non sarà compilato alcun elenco di proposta.

Analogamente si procederà per quei capitecnici che fossero stati esclusi dal quadro d'avanzamento per l'anno in cui hanno luogo gli esami.

11. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione dei candidati proposti.

Materie d'esame.

12. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come è qui appresso indicato, e secondo i programmi che fanno seguito al presente *Atto*, ai quali potranno essere apportate successive modificazioni ed aggiunte.

Gruppi	MATERIE D'ESAME		Se scritti, orali o pratici	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
	Esame generale.					
1°	Tema sul servizio contabile d'artiglieria	Comuni a tutte le specialità	scritto	4	30	1
	Leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria		orale	1/4	35	2
	Materiale d'artiglieria e del genio, nozioni sul suo impiego		orale	1/4	35	3
2°	Nozioni speciali		orale	1/2	60	4
	Capilavori		Pratico, orale o scritto a seconda del tema	(1)	40	5
	Esame speciale per la promozione a scelta					
	Nozioni speciali	Comuni a tutte le specialità	orale	1/2	60	6
	Capilavori . .		Pratico, orale o scritto a seconda del tema	(1)	40	7

(1) Sarà stabilito dal presidente della commissione.

13. Gli esami del 1° gruppo precederanno quelli del 2° gruppo.

Durante l'esame scritto sul servizio contabile, i candidati potranno consultare le leggi ed i regolamenti.

Per lo svolgimento in iscritto dei temi del programma n. 5, potrà concedersi ai candidati l'uso d'un memoriale tecnico e del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

14. Gli esami del 1° e 2° gruppo saranno dati dalla rispettiva sottocommissione, come è indicato in appresso.

Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte due numeri di cadun programma, sui quali sarà più specialmente tenuto a rispondere.

Gli esami a scelta saranno dati dalla intera commissione.

Commissione, votazione e classificazione.

15. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

un presidente;

un segretario della commissione;

una sottocommissione (1 presidente e 4 membri) per gli esami del 1° gruppo;

una sottocommissione (1 presidente e 4 membri) per gli esami del 2° gruppo).

In ciascuna sottocommissione, funzionerà da segretario, il membro meno elevato in grado o meno anziano.

16. Per ciascuna delle materie d'esame, la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *si* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto in ciascun esame parziale.

17. La media totale per le materie del 1° gruppo si otterrà moltiplicando il punto medio ottenuto in ciascuna materia pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo poi la somma di tali prodotti per 100.

18. Per essere ammessi agli esami del 2° gruppo, i candidati dovranno aver riportata l'idoneità in ciascuna delle materie del 1° gruppo.

19. Il punto definitivo di tutti i candidati verrà basato esclusivamente sul risultato degli esami del 2° gruppo.

Tale punto si otterrà in modo analogo a quello indicato al n. 17.

20. Saranno dichiarati promuovibili per anzianità i candidati che negli esami del 2° gruppo avranno riportata l'idoneità in ciascuna materia.

21. Saranno ammessi all'esame speciale per l'avanzamento a scelta i candidati che oltre ad aver ottenuta l'idoneità assoluta in ciascuna materia del 1° e 2° gruppo, hanno poi conseguito una media di punti 16 nella classificazione definitiva del 2° gruppo.

L'idoneità e la classificazione dei candidati all'esame a scelta verrà stabilita con norme analoghe a quelle indicate ai numeri 16 e 17.

Saranno dichiarati promuovibili a scelta i candidati che nell'esame speciale avranno riportato un punto di merito non inferiore a 14.

22. I capitecnici di 1ª classe chiamati all'esame per anzianità, aspiranti anche all'avanzamento a scelta, i quali abbiano ottenuto il punto di media richiesto per l'ammissione all'esame a scelta, potranno volendo, rinunciare a tale esame. Ad ogni modo l'ottenuta idoneità per anzianità non sarà perduta anche nel caso che essi nell'esame per l'avanzamento a scelta non riportassero la media di 10 punti in ogni materia.

Invece per i capitecnici di 1ª e 2ª classe aspiranti unicamente all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità nell'esame speciale, l'esame generale sostenuto sarà considerato come nullo.

23. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni materia dai singoli candidati, disposti per ordine d'anzianità, e la rispettiva classificazione definitiva;

2° un elenco dei candidati giudicati idonei ad anzianità;

3° un elenco dei candidati che si sono presentati all'esame speciale a scelta, inscritti in ordine decrescente di merito.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame e con quelle osservazioni o proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

PROGRAMMI

per gli esami d'idoneità per l'avanzamento a capotecnico principale di 3ª classe.

PROGRAMMA N. 1.

Tema sul servizio contabile d'artiglieria.

(*Comune a tutte le specialità*).

I candidati svolgeranno una relazione su alcuni avvenimenti di servizio e sopra questioni di amministrazione e contabilità inerenti al proprio impiego.

Il tema dovrà essere tale, che nel suo svolgimento i candidati abbiano il mezzo di dimostrare che sanno scrivere in modo abbastanza chiaro e corretto.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

PROGRAMMA N. 2.

Leggi e regolamenti pel servizio d'artiglieria.

(*Comune a tutte le specialità*)

1° Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria.

L'esame si baserà specialmente sugli articoli del regolamento: dall' 1 al 10, dal 17 al 19, dal 24 al 30, dal 33 al 39, dal 42 al 46 e su quelli dell'istruzione; dall'1 all'11, dal 15 al 18, dal 25 al 27, dal 29 al 41, dal 48 al 51, dal 54 al 56 (edizione 1896).

2° Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dal Ministero della guerra.

3° Leggi e regolamenti sulla disponibilità e aspettativa e sulle pensioni degli impiegati civili.

PROGRAMMA N. 3.

Nomenclatura sommaria del materiale d'artiglieria e del genio, nozioni sul suo impiego.

(*Comune a tutte le specialità*).

Il candidato dovrà dimostrare di possedere:

a) la conoscenza dettagliata di tutti i materiali che comunemente vengono allestiti negli stabilimenti presso i quali, per la sua specialità, può più probabilmente essere chiamato a prestare servizio;

b) la conoscenza sommaria degli altri principali materiali che si costruiscono negli altri stabilimenti d'artiglieria e del genio.

PROGRAMMA N. 4.

Nozioni speciali per capitecnici da fabbriche d'armi e meccanico.

1. Proprietà e caratteri delle materie prime impiegate nelle fabbriche d'armi — Attitudine di detti materiali per questo impiego — Sistemi in uso per la fabbricazione delle sbarre per canne; collaudazione delle sbarre.

2. Varie macchine-utensili più speciali alle fabbriche d'armi — Loro impianto ed uso; difetti e guasti, modo di ripararli —

Maggiore o minore attitudine di una macchina per un dato lavoro.

3. Armi portatili — Funzionamento dei loro organi principali — Condizioni alle quali questi debbono soddisfare — Difetti nel funzionamento non dovuti a difetti di lavorazione o guasti; loro cause e modo per ovviarvi.

Criteri nello stabilire le riparazioni alle armi guaste e nell'eseguirle.

4. Conoscenza dei vari mestieri che occorrono in una fabbrica d'armi — Strumenti da lavoro speciali per le fabbriche d'armi e pei capi armaiuoli.

5. Rigatura delle canne — Vari sistemi — Vari modi di eseguirla — Disposizioni da prendersi per eseguirla.

6. Abbrunatura, coloritura, ecc. — Untura, conservazione e imballaggio delle armi e parti d'armi.

7. Strumenti verificatori — Criteri nel determinare la forma e il modo di applicarli — Strumenti regolamentari per le armi portatili, descrizione sommaria ed impiego — Strumenti di ripiego — Collaudazione delle armi e parti d'armi — Tiro di esattezza.

Nozioni speciali per capitecnici — Fabbro-fucinatori Fabbro-legnaiuoli e Meccanico.

1. Varie specie di combustibili — Proprietà rispettive ed impiego più conveniente — Legna forte e dolce, sue specie ed impiego — Torbe — Litantrace grasso e magro — Coke — Antracite — Lignite — Qualità particolari dei combustibili fossili provenienti dalle miniere principali — Notizie sui combustibili fossili italiani — Prezzi commerciali — Condizioni della industria siderurgica in Italia — Collaudazione pratica dei combustibili.

2. Ghisa, sua classificazione, suoi caratteri speciali — In che differisca dal ferro.

3. Ferro, sue qualità generali — Qualità speciali — Ferro a grana e ferro a nervi — Materie eterogenee che più soventi si trovano nei ferri commerciali — Influenza dannosa di taluna di esse — Saldabilità del ferro — Bollitura — Composizioni per facilitare la saldatura tra ferro e acciaio — Forgiatura — Influenza della composizione chimica e della forgiatura sulle sue proprietà fisiche e meccaniche — Processi di produzione — Metodi diretto ed indiretto — Ribollitura delle ferra-

glie — Classificazione dei ferri commerciali in base alla forma, oppure in base agli elementi di resistenza alla rottura ed all'allungamento — Metodi di lavorazione delle lamiere grosse e sottili.

Acciaiazione del ferro — Collaudazione del ferro secondo la specie, la qualità e la forma.

4. Acciaio, sue proprietà generali e sue varietà — Acciaio duro, dolce, dolcissimo — Acciaio ottenuto per pudellatura (acciaio saldato) — Acciaio fuso in grandi masse — Acciaio di Bessemer — Descrizione sommaria dell'apparecchio di Bessemer e dei fenomeni che in esso avvengono — Acciaio ottenuto coi metodi per reazione, coi processi Siemens-Martin e col processo Siemens (processo al minerale).

Acciaio ottenuto per cementazione — Bollitura e riscaldo dell'acciaio — Fusione dell'acciaio al crogiuolo — Cementazione e tempera al pacchetto — Tempera degli acciai — Composizione per facilitare la tempera.

Metodi di lavorazione delle lamiere grosse, piastre di corazzatura, ecc. — Cenno sulla teoria cellulare dell'acciaio — Collaudazione dell'acciaio secondo le specie, qualità e forme.

5. Rame, sue proprietà ed usi — Influenza della purezza — Effetti dell'arsenico, dell'antimonio e dello zolfo — Rame elettrolitico — Collaudazione del rame.

Nozioni sullo stagno, zinco, piombo, ottone, latta, lamiere zincate — Saldature dolci e forti e loro impiego.

6. Forni per affinamento del ferro — Forni per riscaldamento — Forno a riverbero — Forni a gas.

Perfezionamenti recenti nelle fucine e nelle soffierie.

7. Descrizione particolareggiata, impianto e uso delle macchine-utensili più in uso per la lavorazione dei metalli: pialle, trapani, torni, magli delle diverse specie — Macchine a ribadire — Punzonatrice — Cesoie — Seghe — Strettoi idraulici — Macchine a drizzare, piegare, ondulare lamiere e per piegare cerchioni, ecc. — Perfezionamenti più recenti.

8. Struttura del fusto di una pianta — Classificazione dei legnami da lavoro in forti, dolci, fini.

9. Proprietà e caratteri distintivi dei vari legnami, cioè: quercia, elce, leccio, olmo, faggio, frassino, noce, larice, pioppo, castagno, salcio, abete, ontano, sorbo, pomo, pero, corniolo, bosso.

Proprietà e caratteri distintivi dei legnami esteri comunemente noti in commercio — Pini d'America — Legno santo — Ebano — Prezzi commerciali.

10. Difetti che presentano i vari legnami a seconda delle loro provenienza — Stagionatura — Precauzioni da usarsi per la buona conservazione dei legnami nei magazzini e per la loro stagionatura — Essiccazione artificiale — Lisciviamento — Abbattimento d'una pianta — Lavorazione del tronco — Forma sotto cui viene generalmente messo in commercio il legname.

11. Spalmatura da impiegarsi per la conservazione del legname — Coloritura — Vernici — Difetti che possono avere.

12. Perfezionamenti recenti negli attrezzi da lavoro nelle macchine impiegate per la lavorazione del legname — Diversi sistemi di seghe, pialle, torni, macchine a copiare, trapani, macchine a fare incastri, macchine a fare intagli per connettiture — Conoscere bene la costruzione ed il modo di funzionare di tali macchine, la loro conservazione ed il loro più conveniente impiego.

13. Conoscere bene le più recenti modificazioni introdotte nel materiale d'artiglieria — Impiego dei metalli e dei legnami nelle varie costruzioni — Composizione e fornitura di un carro qualunque — Procedimento del lavoro per la costruzione di un affusto in lamiera — Costruzione particolareggiata delle ruote con mozzo metallico e con mozzo in legno — Conoscere bene le macchine particolari in uso per quella lavorazione — Piegatura dei gavelli — Avvertenze da usarsi nell'applicazione delle ferramenta alle parti di legno.

Nozioni speciali per i capitecnici chimici, polveristi, pirotecnici e meccanico.

1. Idrogeno, ossigeno e loro composti — Aria — Acqua — Apparecchi di depurazione delle acque naturali — Gruppo degli alogeni e loro composti — Liquefazione dei gas.

2. Zolfo, selenio, tellurio e loro composti — Raffinazione dello zolfo e fabbricazione industriale dell'acido solforico — Azoto — Fosforo — Antimonio e bismuto — Loro composti — Fabbricazione industriale dell'acido nitrico.

3. Metalli alcalini, alcalino-terrosi e terrosi — Loro composti — Fabbricazione industriale della soda, del salnitro e del clorato di potassio — Leghe dell'alluminio.

4. Ferro, manganese e loro composti — Metallurgia del ferro.

5. Zinco, piombo, stagno, rame, nikelio, mercurio, argento,

oro e platino — Loro estrazione, sali e leghe principali — Fusione delle artiglierie di bronzo.

6. Carbonio — Combustibili industriali, solidi, liquidi e gazosi — Leggi fondamentali della termo chimica.

7. Corpi grassi — Saponi — Candele — Glicerina — Preparazione in grande della nitroglicerina.

8. Fibre tessili — Tintura e stampa — Carta, amido, gomme, destrina, zucchero, glucosio — Grani, farine e paste.

9. Fermenti — Alcoli, metilico, etilico ed amilico — Vino, birra, aceto — Acetone — Depurazione dell'acetone — Resini e vernici.

10. Polvere nera — Fabbricazione — Collaudazione, analisi e prove.

11. Eteri nitrici degli alcoli — Nitro derivati degli idrati di carbonio e dei poliglucosidi — Fabbricazione della balistite, della solenite e del fulmicotone — Saggi e controlli chimici — Collaudazione.

12. Esplosivi aromatici — Acido picrico — Nitro cenzene, nitro toluene e nitro naftolene — Fabbricazione dell'acido picrico, dei picrati e delle polveri derivate.

13. Polveri per inneschi — Fulminato di mercurio — Fabbricazione del fulminato di mercurio — Caricamento degli inneschi.

14. Pirotecnia — Fabbricazione dei bossoli e caricamento delle cartucce per armi portatili — Cartocci di tela, di filaticcio ed a bossolo metallico per artiglierie — Cannelli fulminanti — Spolette a tempo, a percussione ed a doppio effetto — Loro fabbricazione — Artifici da guerra — Collaudazioni — Caricamento dei proietti con fulmicotone e con acido picrico.

15. Macchine in uso nei polverifici e nei laboratori pirotecnici — Loro impianto ed uso — Difetti e guasti — Modo di ripararli.

Nozioni speciali per capitecnici e fonditori lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Nozioni generali sui procedimenti industriali per ricavare i vari metalli dai minerali — Procedimenti siderurgici per la produzione della ghisa, del ferro e dell'acciaio.

2. Ghise — Classificazione delle ghise — Miscele — Sistemi vari di fusione, loro vantaggi ed inconvenienti — Indurimento e tempra della ghisa — Ghisa malleabile — Col-

laudazione della ghisa di 1ª fusione per getti di artiglierie e per parti di macchine.

Acciaio — Produzione dell'acciaio in piccole e grandi masse — Acciai speciali — Collaudazione dell'acciaio — Ferro — Modo di ricavarlo dalla ghisa — Impiego e collaudazione.

3. Rame — Elettrometallurgia del rame — Requisiti del rame per getto di artiglierie — Collaudazione — Stagno, zinco di 1ª e 2ª fusione — Piombo — Antimonio — Alluminio — Sue proprietà.

4. Leghe metalliche bianche e gialle — Proprietà ed usi — Bronzi ed ottoni — Influenza delle proporzioni dei metalli primi — Bronzi ed ottoni con fosforo ed alluminio — Leghe di alluminio.

5 Proprietà fisico-meccaniche dei metalli per bocche da fuoco e proietti, loro determinazione — Influenza che possono avere sulle proprietà meccaniche e fisiche della ghisa, acciaio e bronzo, alcuni metalli e metalloidi — Analisi quantitative e qualitative.

6. Combustibili e materie prime impiegate nelle fonderie e nelle officine per la lavorazione delle bocche da fuoco e dei proietti — Condizioni cui debbono soddisfare, impurità che possono contenere, loro influenza nelle fondite e loro impiego — Analisi e collaudazioni — Preparazione dei combustibili gassosi — Tipi di gassogeni.

7. Terre per modellamento dei getti e loro collaudazione — Macinazione delle terre — Miscele e loro preparazione — Macchine ed attrezzi per modellamento — Vari sistemi di modellamento — Essiccamento delle forme e cautele da usarsi per evitare i difetti di fondita — Modellamento di bocche da fuoco di ghisa, di proietti ordinari e perforanti — Modellamento di getti artistici.

8. Forni — Principali sistemi in uso; loro requisiti per la fusione della ghisa, bronzo ed ottone — Forni a gas, ricuperativi di calore — Forni elettrici.

Materiali refrattari, loro proprietà, pratica collaudazione ed uso di ciascuno — Varie specie di intonaco per preservare il rivestimento refrattario — Guasti e riparazioni.

9. Fusioni — Condotta delle fusioni dei vari metalli — Getto delle artiglierie di ghisa e di bronzo, in terra ed in pretelle — Getti di proietti ordinari ed induriti — Getti per parti varie — Scalpellamento ed ultimazione degli oggetti colati — Mezzi per rimediare ai difetti di fondita — Saldatura della ghisa, del bronzo e dello stagno con rifondite parziali — Sistemi in uso per fusione di getti artistici.

10. Fabbricazione di blocchi, tubi e cerchi per artiglierie — Influenza del calore, della tempera e ricottura — Difetti di fabbricazione — Prove meccaniche — Preparazione di leghe colla elettricità e loro proprietà.

11. Lavorazione delle bocche da fuoco e parti inerenti — Macchine utensili relative — Cerchiatura — Sistemi vari di rigatura ed operazioni relative — Allestimento degli anelli plastici e di tutte le parti di otturazione delle bocche da fuoco — Collaudazione e matricola delle artiglierie — Strumenti vari verificatori.

12. Lavorazione dei proietti — Macchine, utensili, congegni ed attrezzi — Caricamento dei proietti — Strumenti verificatori — Collaudazione.

Nozioni speciali
per i capi tecnici disegnatori, litografi e fotografi.

1. Conoscere bene il digegno di macchine, quello generico di architettura ed in particolare quello dei materiali di artiglieria, in proiezione ed in prospettiva, con applicazione delle ombre, con o senza acquarello; conoscere il disegno artistico in genere.

2. Conoscere bene il disegno topografico a penna ed all'acquarello.

3. Essere abile incisore sulla pietra nella riproduzione litografica ed autografica.

4. Avere conoscenze abbastanza estese di geometria pratica.

5. Risoluzione dei principali problemi di geometria descrittiva — Intersezioni di piani — Intersezioni di superfici sferiche con superfici coniche e cilindriche — Nozioni e questioni preliminari sulle superfici di rivoluzioni — Generalità e questioni preliminari sulle superfici rigate — Ombre — Prospettiva.

6. Dato un disegno da riprodursi, calcolare il preventivo di quanto può occorrere, sia in materiale che in tempo, per l'esecuzione del lavoro, seguendo per la riproduzione uno dei sistemi da indicarsi.

7. Conoscere bene le materie prime da usarsi nella stampa litografica — Loro proprietà ed impiego.

8. Conoscere perfettamente il processo da seguirsi nella stampa al torchio ed alla macchina, nel calco delle autografie e dei trasporti.

Avvertenze da aversi per riparare i possibili inconvenienti.

9. Nozioni circa i caratteri, costruzione e funzionamento

delle varie macchine litografiche — Conoscere a sufficienza le macchine tipografiche, le macchine utensili e motrici.

10. Cromolitografia — Impasto dei colori — Precedenza dei colori e loro sovrapposizione.

Avvertenza da usarsi nelle mescolanze dei colori colle vernici.

11. Nozioni di ottica e di chimica in quanto possono trovare applicazione ai procedimenti fotografici e fotomeccanici.

12. Conoscere perfettamente le materie e le macchine impiegate nella fotografia.

13. Conoscere la teoria e la pratica dei vari processi fotografici e di quelli foto-meccanici.

14. Fotografie con luce artificiale.

15. Fotografia microscopica ed applicazione alla trasmissione di dispacci.

16. Caratteri dei disegni da riprodursi con la fotografia.

17. Stampa delle diverse riproduzioni ottenute coi procedimenti foto-meccanici.

18. Calcolo dei preventivi, sia pel materiale che pel tempo occorrenti all'esecuzione dei diversi lavori della specie.

PROGRAMMA N. 5.

Avvertenza. — Sui temi scritti che si riferiscono a questo programma i candidati dovranno essere chiamati a discutere dalla sotto-commissione esaminatrice prima di venire da questa classificati.

Capolavori comuni alle prime quattro specialità qui di seguito indicate

Fabbriche d'armi e meccanico — Fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico — Chimico polverista, pirotecnico e meccanico — Fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Calcolare e disegnare un progetto di macchina-utensile da legnami e da metalli — Calcolare e progettare la trasformazione di una macchina per adattarla ad un lavoro diverso da quello cui è stata in origine destinata — Calcolare e progettare una trasmissione o l'impianto di piccola officina adatta ad una prefissa specialità di lavorazione.

2. Compilare una richiesta per provvista di una macchina o di materie prime, indicando dettagliatamente i requisiti della

provvista, i modi di collaudazione e le specialità diverse a cui i materiali da provvedere devono soddisfare.

3. Dirigere la lavorazione di una parte di macchina qualsiasi, eseguirne la collaudazione e farne riparare i difetti.

Capolavori particolari per la specialità: Fabbriche d'armi e meccanico.

1. Dato il disegno di una parte d'arma (o di mitragliatrice o di altro materiale affine), stabilire, per allestirne una data quantità in un dato tempo: 1° le norme tecniche di costruzione; 2° il processo di lavorazione; 3° la specie, le dimensioni e la quantità delle materie prime occorrenti; 4° la specie ed il numero delle macchine; 5° il personale; 6° la spesa.

2. Date alcune armi (o mitragliatrici) usate e di differenti specie, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul loro stato, annotando: 1° i guasti riscontrati; 2° la convenienza o meno di ripararle; 3° le riparazioni occorrenti; 4° il tempo e la spesa per eseguire dette riparazioni.

Capolavori particolari per la specialità: Fabbro fucinatore, fabbro legnaiuolo e meccanico.

1. Dirigere con abilità l'ultimazione di fucinatura e di limatura di una parte in acciaio ed in ferro del materiale d'artiglieria che presenti eccezionale difficoltà di esecuzione, ricevendo la parte già digrossata.

2. Dirigere con abilità l'allestimento di un determinato lavoro in legno, che richiegga eccezionale precisione di aggiustaggio e l'applicazione al medesimo delle parti metalliche già ultimate.

3. Dato un disegno, saper calcolare il preventivo di quanto può occorrere in macchinario, personale, materiali, utensili ed i mezzi diversi per l'esecuzione del relativo lavoro in tempo determinato. Indicare quali sarebbero le macchine di uso comune che potrebbero sostituire le macchine speciali occorrenti pel detto lavoro, e il modo di trasformarle, onde producano il lavoro richiesto dal tema.

4. Visitare un affusto in lamiera da riparare e redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle.

5. Visitare un carro da riparare e redigere la nota delle riparazioni occorrenti al medesimo ed indicare il modo più speditivo ed economico di effettuarle.

6. Dato un disegno di una parte di materiale, determinare la forma più conveniente da dare allo stampo ed ai vari successivi stampi, per eseguirne la fucinazione.

Capolavori particolari per la specialità:
Chimico polverista, pirotecnico e meccanico.

1. Eseguire con precisione un'analisi chimica qualitativa e quantitativa di un corpo qualsiasi.

2. Fare il preventivo in personale, materiale e spesa per una data fabbricazione e lavorazione pirotecnica, redigendo una relazione da cui risulti il modo di disporre le varie parti della lavorazione, il suo andamento e le misure precauzionali da prendersi.

Capolavori particolari per la specialità:
Fonditore, lavorazione e collaudazione di bocche da fuoco e meccanico.

1. Dato il disegno di un'artiglieria o di una parte di macchina, rispondere ragionatamente ad alcune delle seguenti questioni:

a) come devono essere fatti e sezionati tanto il modello che le forme d'anima e quali materiali si devono impiegare per costruirli;

b) quali mescolanze di terre occorrono pel modellamento, e come devono essere le stufe pei getti in pretelle — Indicare come queste debbono essere fatte;

c) il modo con cui si dovrà eseguire il modellamento e la necessità o no di essiccare le forme;

d) con quali forme conviene eseguire la fusione del metallo, e quale caricamento occorre pel getto, tanto in peso totale, che ripartito nel peso dei vari metalli che dovranno costituire la lega o la miscela;

e) quale sarebbe la lega o la miscela più conveniente pel pezzo da fondere;

f) numero e qualità degli operai necessari all'esecuzione del lavoro, tempo che occorrerà impiegare, importo della mano d'opera, prezzo dell'oggetto fuso e sbavato.

2. Dirigere il modellamento e la fusione di un getto qualsiasi

3. Dato il disegno di una bocca da fuoco o di una sua parte, stabilire le norme tecniche di costruzione per ogni singola operazione, la specie ed il quantitativo delle materie, il macchinario, il personale, il tempo e la spesa occorrenti.

4. Data una bocca da fuoco usata, eseguirne la verificazione e redigere un rapporto sul suo stato, annotando i guasti riscon-

trati ed accennando alla convenienza o non di ripararla e specificando il genere delle riparazioni che sarebbero da eseguirsi, il tempo occorrente e la spesa per compierle.

5. Dirigere una qualsiasi operazione inerente alla lavorazione di una bocca da fuoco ed eseguirne la verifica.

Capolavori particolari per la specialità: Disegnatore, litografo e fotografo.

1. Eseguire con molta maestria un disegno o capolavoro sopra un tema da determinarsi dalla commissione in base al n. 1 del programma relativo;

2. Eseguire con molta maestria un disegno in autografia, incisione o litografia sopra un tema da determinarsi in base al n. 2 e 3 del programma relativo;

3. Eseguire con sufficiente maestria una riproduzione a senso del n. 13 del programma relativo.

PROGRAMMA N. 6.

Nozioni speciali per l'esame speciale per la promozione a scelta.

Avvertenza. — La commissione avendo di mira il sensibile vantaggio di carriera che sarà per derivare al candidato dall'esito favorevole di questo esame, dovrà assicurarsi che egli possegga in modo completo le nozioni, oggetto del presente programma, dimostrando di essere al corrente del progresso delle industrie meccaniche nelle loro varie manifestazioni, specialmente in quanto queste hanno attinenza alle lavorazioni che si compiono negli stabilimenti militari, indipendentemente dalla specialità alla quale il candidato appartiene.

1. Proprietà e caratteri dei metalli impiegati nella costruzione dei materiali d'artiglieria e delle macchine — Loro composizione, prove e collaudazioni — Prove meccaniche.

Influenza del calore sui metalli — Processi di lavorazione: fusione, fucinazione, stampatura, ricottura, tempera — Varii metodi per detti processi — Effetti che essi producono sui metalli: uso razionale di ciascuno di essi — Mezzi per impiegarli.

Proprietà dei legnami — Varie specie, caratteri, pregi e difetti dei legnami — Preparazione dei legnami, stagionatura, lisciviamento, essiccazione — Conservazione dei legnami.

Lavorazione dei metalli e dei legnami colle macchine-utensili — Avvertenze per gli uni e per gli altri — Lavori di finitura — Spalmature, coloriture, verniciature; motivi per cui si eseguiscono; modo di eseguirle.

2. Avere buone conoscenze sulle proprietà e sull'impiego delle seguenti materie:

Acido solforico, alcool, biacca, carta, cartone, cuoiami, colla, caoutchou, colori, catrame, cordami, crini, canape in fili, glicerina, gomma, lacca, olii vegetali e minerali, minio, smeriglio, setole, telerie. Modo di riconoscere praticamente le falsificazioni che si riscontrano in tali materie, e saperne eseguire bene la collaudazione.

3. Conoscere estesamente le macchine utensili che si impiegano sia per la lavorazione dei metalli che per quella dei legnami, la loro verificazione, i difetti, il modo di correggerli, i guasti e le riparazioni ad essi relativi — Conoscenza delle macchine da cucire tele e cuoiami — Dar prova di essere al corrente dei perfezionamenti più recenti della meccanica industriale, descrivendo le macchine più moderne di ciascuna specialità — Dar prova di conoscere in genere tutte le macchine per lavorazioni speciali in uso negli stabilimenti e laboratori d'artiglieria e del genio.

4. Potenza meccanica di una determinata quantità d'acqua — Ruote idrauliche — Turbine — Descrizione dei principali sistemi e perfezionamenti recenti in essi introdotti — Motori a pressione idraulica e macchine a colonna d'acqua — Applicazione delle varie specie di motori idraulici.

5. Caldaie a vapore — Descrizione dei vari sistemi — Loro vantaggi ed inconvenienti — Apparecchi d'osservazione — Manometro — Tubi e rubinetti di livello — Apparecchi di sicurezza — Esplosioni, loro cause e mezzi per prevenirle — Pompa alimentare — Iniettori — Superficie riscaldata — Superficie della griglia, dimensioni delle sbarre — Larghezza dei vani — Prove a freddo delle caldaie — Diversi sistemi dei forni e camini per le caldaie — Modo di regolare e condurre il fuoco — Tiraggio semplice e tiraggio forzato — Manutenzione delle caldaie — Combustibili industriali — Loro proprietà — Classificazione ed impiego — Calorico prodotto dai diversi combustibili.

6. Macchine a vapore motrici, fisse, semifisse, locomobili e locomotive stradali — Descrizione degli organi che le compongono — Condizioni a cui tali organi devono soddisfare — Forza delle macchine — Forza nominale — Forza effettiva — Vari si-

stemi di macchine a vapore e perfezionamenti recenti in esse introdotti — Condensazione ed espansione, loro vantaggi — Volume utile del condensatore — Quantità d'acqua necessaria per la condensazione — Pompa ad aria — Indicatore del vuoto — Regolatore della distribuzione — Volante — Calcolo del lavoro di una macchina a vapore senza espansione e ad espansione — Lavoro teorico e lavoro utile — Descrizione ed uso degli indicatori della misura del lavoro — Freno di Prony — Magli a vapore — Soffierie a vapore.

7. Condotta pratica delle macchine a vapore:

a) Mettere in movimento, precauzioni da prendere;

b) Trattamento della macchina durante il moto;

c) Fermare la macchina dal suo movimento;

d) Guasti a cui generalmente vanno soggette le macchine — Modo di ripararli e di prevenirli.

8. Perfezionamenti moderni nelle parti delle trasmissioni — Assi — Puleggie — Manicotti — Cuscinetti — Lubrificazione.

9. Motori ad aria calda, a fuoco, a gas illuminante, a petrolio, a benzina ed a gas povero.

Conoscere i principali tipi di ciascuna specie e le loro caratteristiche (sia dal punto di vista del funzionamento che del rendimento).

Trasmissione del lavoro a distanza mediante l'aria compressa o rarefatta — Cenni sui motori ad aria compressa e su quelli ad aria rarefatta.

10. Nozioni di elettricità — Vantaggi dell'energia elettrica su quella meccanica negli usi industriali — Descrizione dei principali tipi (caratteristiche, impiego industriale, rendimento), dei generatori di elettricità — Pile accumulatori, macchine dinamo elettriche, a corrente continua, a corrente alternata, semplice e polifase.

Trasformatori, loro importanza ed impiego, rendimento.

Canalizzazioni e distribuzioni — Vari sistemi, loro caratteristiche, criteri per la scelta — Calcolo e rendimento della trasmissione — Motori a corrente continua — Impiego, regolazione e rendimento — Motori a corrente alternata semplice e polifase — Sincroni ed asincroni — Impiego, regolazione e rendimento.

Illuminazione elettrica: ad incandescenza, ad arco, caratteristiche dei due sistemi, criteri per la scelta — Varie specie e tipi di lampade — Canalizzazione — Condizioni generali e particolari cui deve soddisfare un impianto di illuminazione elettrica — Vantaggi della luce elettrica — Apparecchi di

segnalazione elettrica — Suonerie elettriche — Telefoni — Telegrafi — Cronografi — Esploditori — Apparecchi fotoelettrici.

Cenni sulla trazione elettrica, sulle applicazioni elettrochimiche ed elettro-metallurgiche, sui parafulmini e sui contatori elettrici.

Principali strumenti per misure elettriche industriali — Misure pratiche sulle pile, accumulatori, macchine dinamo elettriche, trasformatori e motori — Misure elettriche e fotometriche sulle lampade.

Misure speciali sulle reti di distribuzione.

11. Avere sufficiente conoscenza dei sistemi in uso per la fabbricazione delle sbarre per canne d'armi — Modo di eseguirne la collaudazione.

PROGRAMMA N. 7.

Capolavori speciali per la promozione a scelta.

Il candidato dovrà svolgere: in iscritto, praticamente od oralmente, a seconda della natura dei temi che verranno stabiliti dal presidente della commissione, una delle tesi, a sua scelta, fra quelle che il presidente stesso stabilirà per ciascuna specialità, giusta il precedente programma n. 5; all'infuori però di quella riguardante la specialità alla quale il candidato appartiene.

Avvertenza. — Le tesi dovranno essere comunicate contemporaneamente a tutti i candidati riuniti e sarà lasciato loro mezz'ora di tempo per decidere sulla scelta. Dichiarata questa, l'esame avrà senz'altro principio. Trattandosi di tesi da svolgere oralmente l'ordine di precedenza dei candidati nell'essere esaminati sarà determinato dalla sorte.

In questo caso i candidati, durante l'attesa prima di presentarsi alla commissione non potranno consultare nè testi nè memorie.

Per lo svolgimento scritto o pratico dei temi potrà invece concedersi l'uso di un memoriale tecnico e del modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **183**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione della scatola di legno per micce con cassula da cavalleria.** — 31 luglio.

È adottata una « scatola di legno per miccia con cassula da cavalleria » destinata a sostituire nel caricamento delle cassette ferrate del n. 2 da cavalleria, quella di latta (XVIII-214) che dovrà intendersi abolita.

I reggimenti di cavalleria richiederanno alla direzione delle officine di costruzione del genio di Pavia le nuove scatole di legno loro occorrenti ed appena ricevutele, le sostituiranno a quelle di latta nel caricamento suindicato.

Le scatole di latta (XVIII-214) che, in conseguenza di quanto sopra, verranno a risultare esuberanti presso i detti reggimenti, saranno da essi versate alle competenti direzioni d'artiglieria le quali cercheranno di utilizzarle nel miglior modo possibile.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **184**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Ventimiglia.** — 1° agosto.

Si porta conoscenza delle autorità militari che, in seguito a deliberazione del consiglio comunale di Ventimiglia, d'ora innanzi la caserma detta « dell'Annunziata » sarà denominata « Caserma UMBERTO I ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **185**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare.** — 1° agosto.

È stata pubblicata l'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare in data 1° agosto 1901, la quale andrà in vigore alla data del presente *Atto*.

I comandi, corpi ed uffici si provvederanno di una copia della nuova pubblicazione e la brigata ferrovieri ne provvederà 6 copie.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per uso di ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero di provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di L. 0,25.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **186**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie.** — 1° agosto.

1. A senso di quanto è stabilito dal vigente regolamento sul servizio dei trasporti militari; tenuto conto della convenzione in data 15 ottobre 1899 (che sostituisce quella in data 20 gennaio 1891) stata stipulata fra l'amministrazione della guerra e le Società delle strade ferrate del Mediterraneo, Meridionali (esercenti la rete Adriatica) e della rete Sicula; in relazione alle norme prescritte colla nuova istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operaie allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione d'idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare la di cui pubblicazione viene annunciata coll'*Atto* 185, questo Ministero determina quanto segue:

2. Alle scuole operai allievi fuochisti che le Società esercenti le ferrovie delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula hanno istituite, sarà ammesso un numero di allievi militari da stabilirsi anno per anno, d'accordo fra le parti contraenti. Detti allievi frequenteranno successivamente due corsi distinti; durante il primo seguiranno le lezioni teoriche che si impartiscono nelle scuole sopraindicate addestrandosi nel contempo nei lavori di riparazione delle locomotive e dei veicoli; durante il secondo, al quale beninteso saranno ammessi solo se riusciti idonei agli esami finali del corso teorico, faranno un tirocinio pratico viaggiando come fuochisti sulle locomotive.

Il tirocinio pratico si potrà protrarre anche dopo che i militari abbiano subito con buon esito l'esame di cui al seguente n. 3.

L'ammissione ed il corso dei militari ad allievi fuochisti vengono regolati secondo le apposite norme contenute nella relativa istruzione, di cui è cenno nel precedente n. 1.

Essi devono essere vincolati per fatto di leva o per libera elezione alla ferma di 3 anni e devono fare volontaria rinuncia a fruire delle eventuali anticipazioni di invio in congedo, o

all'invio in congedo per ferma ultimata, fino a che non abbiano subiti i prescritti esami e sia ultimato il relativo corso biennale. L'ora detto vincolo verrà a cessare quando per disposizioni dell'autorità militare, *non determinate da cattiva condotta o da deliberata negligenza dell'interessato*, questo cessi dal frequentare il corso.

Gli allievi fuochisti debbono dichiarare di essere pronti, finchè rimangono ascritti all'esercito permanente, *a rispondere a qualsiasi chiamata in servizio fatta per ordine del Ministero della guerra, con semplice precetto personale*, sia per l'istruzione loro da fuochisti, sia per fare fronte alle eventuali necessità del servizio ferroviario.

In compenso di ciò, essi, durante la loro permanenza in congedo illimitato e nelle classi dell'esercito permanente, saranno dispensati da qualsiasi altra chiamata per istruzioni militari in tempo di pace, e saranno perciò forniti del mod. n. 5 per gli impiegati ferroviari.

3. Al termine del tirocinio pratico, gli allievi fuochisti militari saranno sottoposti ad un esame finale, che sarà dato dalla commissione prescritta dalle norme speciali stabilite dal Ministero dei lavori pubblici, con decreto in data 4 aprile 1874, modificate con successivo decreto in data 20 febbraio 1886, per la dichiarazione d'idoneità alle funzioni di macchinista, con l'intervento di un ufficiale, per riconoscere la loro idoneità alla condotta delle locomotive sulle ferrovie in servizio militare.

La commissione sopra detta sarà pertanto composta di:

Un ispettore capo ingegnere del R. ispettorato governativo, e in caso d'impedimento di un ispettore ingegnere. *Presidente.*

Un sotto ispettore ingegnere del R. ispettorato governativo . . . . . *Membro*

Un rappresentante tecnico dell'amministrazione esercente . . . . . »

Il commissario militare e in sua assenza l'ufficiale addetto della competente commissione militare di linea . . . . . »

Un ispettore allievo ingegnere del R. ispettorato. *Segretario*

Le nomine dei membri governativi dovranno essere fatte volta per volta dal R. ispettorato generale delle strade ferrate (esercizio).

4. Per i lavori che i militari eseguiranno nelle officine di grande riparazione delle locomotive ed in quelle annesse ai depositi durante il corso teorico, l'amministrazione ferroviaria

corrisponderà a quella militare la somma di L. 0,10 per ogni uomo e per ogni ora, comprese anche le ore di lezione.

5. Per il servizio prestato durante il tirocinio pratico, saranno corrisposte le mercedi di L. 2,30 per ogni giornata di servizio in residenza (manovre e servizi accessori come lavaggio, riserva, disponibilità, ecc.) e di L. 2,80 per ogni giornata di servizio sui treni in viaggio.

6. I fuochisti militari, tutt'ora sotto le armi, che hanno subìto con buon esito l'esame di cui al n. 3, e pure quelli che stanno compiendo il tirocinio pratico potranno, in via eccezionale, pel tramite del comando del corpo di stato maggiore (ufficio trasporti), essere adoperati dalla Società anche come macchinisti nella condotta delle locomotive nelle occasioni in cui, per straordinari movimenti od altri speciali bisogni, siano dessi o no d'indole militare, la Società stessa lo ritenesse necessario.

Quando però si tratti di adibire alla condotta delle locomotive come macchinisti i fuochisti che non abbiano ancora superato l'esame di cui al n. 3, si dovranno in precedenza prendere accordi, oltrechè con l'autorità militare, anche col regio ispettorato generale delle strade ferrate (esercizio).

In quest'ultimo caso l'amministrazione ferroviaria, in luogo dei compensi di cui al n. 5, corrisponderà a quella militare una mercede di L. 3,50 per ogni giornata di servizio in residenza (manovre e servizi accessori come lavaggio, riserva, disponibilità ecc.) e di L. 5 per ogni giornata di servizio sui treni in viaggio.

7. La Società ha obbligo, nelle nuove assunzioni in servizio di fuochisti di dare, a parità di condizione e senza che occorra far loro ripetere il corso, la preferenza ai fuochisti militari facenti ancora parte dell'esercito permanente, che ne facciano domanda entro i *primi tre mesi* dopo il loro congedamento, e che presentino le condizioni di moralità, di attitudine fisica, di età e di capacità prescritte dai regolamenti.

È bene inteso che sono ad essi applicabili, dopo la loro assunzione al servizio delle Società, tutte le norme e condizioni relative al trattamento degli altri fuochisti e che, anche in ordine alla loro futura abilitazione a guidatori di locomotive ordinarie, dovranno essi andare soggetti a tutte le norme e prescrizioni portate dal R. Decreto 4 aprile 1874 o da quell'altro che avesse a sostituirlo.

L'assunzione in servizio della Società non li esonera dall'obbligo di rispondere alle chiamate di cui il penultimo alinea del n. 2.

8. Le Società corrisponderanno al fuochista militare che avrà fatto il corso nelle proprie scuole e sarà stato riconosciuto idoneo nella condotta delle locomotive a sensi del n. 3, fino a che non faccia parte del personale di una delle tre Società: Mediterranea, Adriatica e Sicula, un premio annuo di L. 150.

Detto premio verrà corrisposto personalmente all' interessato alla stazione ferroviaria più vicina alla propria residenza, a qualunque delle tre reti Mediterranea, Adriatica e Sicula appartenga, e sarà pagato ogni anno posticipatamente a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui il fuochista militare passa in congedo illimitato e fino a quando rimane ascritto alle classi dell'esercito permanente.

Il diritto a detto premio verrà peraltro a cessare, ed il fuochista militare sarà esonerato dall'obbligo di rispondere alle chiamate di cui il penultimo alinea del n. 2, ma non godrà più della dispensa di cui l'ultimo alinea del n. 2 stesso, nei casi seguenti:

1° Quando venga accertato dalla Società che egli non possiede più l'idoneità fisica richiesta dai regolamenti per le funzioni di fuochista e di macchinista in servizio ai treni;

2° Quando la Società e l'autorità militare giudichino concordemente che il fuochista militare, per aver subito una condanna penale definitiva, non presenti più le condizioni di moralità richieste per chi deve disimpegnare il servizio di fuochista o di macchinista ferroviario;

3° Quando il fuochista militare, dopo essere stato assunto in servizio presso una delle tre Società, ne venga licenziato per misura disciplinare;

4° Quando trasferisca la propria residenza abituale fuori del Regno.

Se nel corso dell'anno il fuochista militare in congedo illimitato avesse a cessare, per un motivo qualsiasi, di far parte dell'esercito permanente o venisse a trovarsi in una delle condizioni accennate nei precedenti comma 1°, 2°, 3° e 4° egli percepirà il premio nella misura proporzionale ai mesi compiuti nelle condizioni stabilite per il fuochista militare.

Gli interessati, per conseguire il pagamento del premio, e sotto pena di perderlo per l'annata in corso nel caso di inosservanza, sono obbligati a notificare alle direzioni di esercizio della Società presso la quale hanno ultimati i corsi d'istruzione, ogni loro cambiamento di abituale residenza, e ad inviare nel mese di novembre di ogni anno opportuna domanda in carta libera alle seguenti autorità militari:

a) alla commissione militare di linea di Torino quelli che hanno frequentato i corsi presso il 1° compartimento della rete Mediterranea;

b) alla commissione militare di linea di Napoli quelli che hanno frequentato i corsi presso il 2° compartimento della rete Mediterranea e presso la rete Sicula;

c) alla commissione militare di linea di Bologna quelli che hanno frequentato i corsi presso la rete Adriatica.

Le commissioni militari di linea, accertatesi che il richiedente trovasi ancora inscritto sui ruoli dei militari in congedo illimitato dell'esercito permanente o che vi fu ancora inscritto per alcuni mesi dell'anno (indicare quanti) dopo avere apposta nella domanda dell'interessato l'indicazione dell'anno e mese in cui esso fu dichiarato abile alle funzioni di macchinista, la trasmetterà alle relative direzioni di esercizio di Torino e Napoli per la rete Mediterranea, alla direzione dei trasporti a Bologna per la rete Adriatica, ed alla direzione generale a Palermo per la rete Sicula.

9. Pei fuochisti militari chiamati temporaneamente in servizio, l'amministrazione delle strade ferrate interessata, corrisponderà a quella militare una paga giornaliera di L. 4,00 o di L. 6,00, ed un compenso per ogni 100 km. di percorso in servizio ai treni od alle manovre di L. 2,00 o di L. 4,00, a seconda che i fuochisti stessi vengano utilizzati in qualità di fuochisti od in qualità di macchinisti, escluso ogni altro compenso per qualsiasi titolo, e ciò senza pregiudizio dell'assegno fisso annuo di L. 150 di cui al n. 8.

10. Le disposizioni del presente *Atto* sono applicabili a tutti gli allievi fuochisti militari che furono ammessi al corso pratico a cominciare dall'anno 1897.

11. Col 30 giugno 1905, venendo a scadere il primo periodo ventennale delle convenzioni fra lo Stato e le Società delle strade ferrate esercenti la rete Adriatica, la rete Mediterranea e la rete Sicula, qualora queste Società non dovessero, oltre quella data, continuare nell'esercizio delle suaccennate ferrovie, cesseranno di pieno diritto tutti i vantaggi stabiliti dai capoversi 7, 8 e 9 del presente *Atto* per tutti i fuochisti militari che in quell'epoca non faranno parte del personale stabile di dette Società, a meno che gli enti che le sostituiranno accettino integralmente gli oneri stabiliti dai detti capoversi 7, 8 e 9.

12. Con il presente *Atto* e con la pubblicazione dell'istruzione accennata nel precedente n. 1, si intendono abrogati gli

Atti 348 della *Raccolta*, (*Atto* 177 del 1892), 172 del 1894, 2 e 179 del 1896, 166 del 1897, 164 del 1898 e 116 del 1900.

Gli *Atti* 348 della *Raccolta* (*Atto* 177 del 1892), 172 del 1894, 2 e 179 del 1896 rimarranno in vigore per tutti i militari allievi fuochisti ammessi al corso pratico in epoca anteriore all'anno 1897.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **187**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi**. — 2 agosto.

Al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi sono recate le seguenti aggiunte e varianti:

Categoria	Numero catalogico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
II	24	Bacchette per tamburo	P.	2 80	Aggiunta
»	25	Bandoliere di cuoio naturale per tamburo	N.	7 15	Id.
»	35	Canne da tamburino maggiore. .	»	25 30	Id.
»	36	Canne da caporale tamburino . .	»	17 30	Id.
»	81	Cordoni per canne da tamburino maggiore	»	7 50	Id.
»	82	Cordoni per canne da caporale tamburino	»	2 00	Id.
»	114	Fodere di tela traliccio rigata bianca e turchina per canne	»	0 70	Id.
»	122	Grembiali di cuoio per tamburini.	»	3 00	Id.
»	198	Tamburi	»	28 00	Id.
VII	338	Trecciuola in lana a colori diversi per chepi e cappello alpino, alta mm. 5	M. L.	0 07	Variante

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **188**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Cambiamento nelle sedi e dipendenze dei riparti del corpo invalidi e veterani**. — 2 agosto.

Questo Ministero determina che sia apportato il seguente cambiamento nelle sedi e dipendenze dei riparti costituenti il corpo invalidi e veterani:

L'attuale distaccamento della 1ª compagnia in Asti, diventa sede della 2ª compagnia.

Il riparto attualmente di stanza a Massalubrense rimane ordinato su di un plotone e costituito in distaccamento dipendente dalla 1ª compagnia che ha stanza a Napoli.

In conseguenza di ciò, alle indicazioni riguardanti il corpo invalidi e veterani contenute nello specchio delle stanze dei corpi, saranno sostituite le seguenti:

Corpo invalidi e veterani.

1ª compagnia { Napoli / Massalubrense.

2ª compagnia — Asti.

La determinazione di cui sopra dovrà essere resa esecutoria dal 1° ottobre del corrente anno.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **189**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Modena, Modena-Cavezzo-Mirandola e Cavezzo-Finale nonchè su quelle tramviarie Modena-Maranello, Bologna-Pieve di Cento, Bologna-Malalbergo, Bologna-Bazzano-Vignola, Forlì-Ravenna, Forlì-Meldola e Ferrara-Codigoro.** — 2 agosto.

Le sottoindicate Società, esercenti ferrovie secondarie e tramvie, accordano all'amministrazione militare le seguenti facilitazioni:

Ferrovie Sassuolo-Modena, Modena-Cavezzo-Mirandola e Cavezzo-Finale e tramvia Modena-Maranello.

La Società anonima per la ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola e Finale esercente le suddette linee accorda alle amministrazioni della guerra e della marina, a cominciare dal 1° giugno 1901 e per la durata di anni nove, i seguenti prezzi ridotti pei trasporti militari:

Persone {
- 1ª classe, per persona e per chilometro L. 0,025.
- 2ª classe per persona e per chilometro L. 0,018.
- prezzo minimo per carrozza di 2ª classe per trasporto di feriti, malati, ecc., e per chilometro L. 0,25.

Bagagli	per tonnellata e per chilometro L. 0,20; tassa minima per spedizione L. 0,25.
Merci a grande velocità	munizioni da bocca, materiali di qualsiasi specie (esclusi il bestiame, i veicoli e gli esplodenti) per tonnellata e per chilometro L. 0,20; tassa minima per spedizione L. 0,25.
Merci a piccola velocità	munizioni da bocca, materiali di qualsiasi specie (esclusi il bestiame, i veicoli e gli esplodenti) per tonnellata e per chilometro L. 0,06; diritto fisso per tonnellata per ogni operazione di carico o di scarico, fatta dagli agenti ferroviari L. 0,50. tassa minima per ogni spedizione L. 0,25.
Esplodenti a piccola velocità	per spedizioni fino ad 80 chilogrammi, per tonnellata e per chilometro L. 0,15; per spedizioni superiori ad 80 chilogrammi, per vagone e per chilometro L. 0,25, tassa minima per spedizione L. 0,45. Il carico e lo scarico sono eseguiti dalla società.
Bestiame a piccola velocità accelerata	cavalli, muli e bovini, per capo e per chilometro L. 0,05; tassa minima per spedizione e per chilometro L. 0,10.
Veicoli ed affusti con o senza cannone a piccola velocità	a due ruote, compreso il carico regolamentare ed esclusa qualunque merce, per veicolo e per chilometro L. 0,12; a quattro ruote, come sopra L. 0,20; tassa minima per ogni spedizione di veicoli e per chilometro L. 0,25; diritto fisso per veicolo e per ogni operazione di carico o scarico fatta dagli agenti della Società L. 1,50.
Treni speciali richiesti dall'autorità militare.	tassa per treno e per chilometro L. 3,60; tassa minima per treno L. 40.

Le tariffe di cui sopra s'intendono rispettivamente applicabili:

a) agli ufficiali di ogni grado in attività di servizio, agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale, nei viaggi tanto per conto del governo quanto per loro conto particolare;

b) agli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessino in qualunque modo dal servizio, solo però per recarsi al domicilio eletto;

c) agli impiegati civili che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio e che si recano al domicilio eletto;

d) agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli delle varie milizie in congedo, allorchè debbono, comunque, prestar servizio e per tutta la durata del medesimo; però gli ufficiali in congedo dovranno indossare la divisa;

e) ai militari di truppa ed agli inscritti di leva;

f) al bagaglio di competenza che le persone sopra menzionate avranno diritto di far trasportare;

g) ai trasporti di merci a grande e a piccola velocità, di bestiame a piccola velocità accelerata e di veicoli ed esplodenti a piccola velocità, che le amministrazioni militari spediranno o faranno spedire per loro conto, ed a quelli presentati dagli assuntori dei trasporti militari, mediante la produzione dell'apposito riscontro.

Per ottenere l'applicazione dei prezzi della presente tariffa, si dovranno presentare i documenti stabiliti per le grandi reti ferroviarie, cioè:

a) lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari superiori (1);

b) lo scontrino mod. *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) la richiesta mod. *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui, e per i bagagli, il bestiame, i viveri ed i materiali al seguito delle truppe;

d) lo scontrino mod. *F* per i drappelli inferiori a 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in divisa;

e) la richiesta mod. *G* per gli allievi degli istituti militari e navali, e per le persone di accompagnamento;

(1) Accademia navale, Accademia militare, Scuola militare, Scuola d'applicazione di sanità militare.

f) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

g) le richieste mod. *D* o *H* pei generi, pei materiali e pel bestiame dell'amministrazione militare, non al seguito delle truppe.

Le tasse di trasporto saranno sempre pagate a partenza e nell'applicarle si calcoleranno arrotondate in 10 chilogrammi le frazioni di tal peso, ed in 5 centesimi le frazioni di 5 centesimi.

Pei termini di resa delle spedizioni varranno le norme delle tariffe e condizioni di trasporto in vigore sulle suddette linee, cioè: ore 12 utili da quella della presentazione per le merci a grande velocità e pel bestiame a piccola velocità accelerata, ed ore 24, non compresa la giornata d'arrivo, per quelle a piccola velocità. Si derogherà da tali norme per le munizioni da bocca e da fuoco spedite a piccola velocità che saranno consegnate nei termini di resa stabiliti per le merci a grande velocità.

Le tariffe di cui sopra verranno applicate, per quanto riguarda il percorso sulle linee in parola, anche ai trasporti che in seguito venissero ammessi dalle grandi reti ferroviarie italiane al servizio cumulativo di corrispondenza colle stazioni dipendenti dalle reti medesime e colle modalità comuni vigenti per tale servizio.

La Società s'incarica pure di fare il servizio di rispedizione delle merci a grande e piccola velocità da e per l'Adriatica od oltre, non in servizio cumulativo di corrispondenza, dietro accordi coll'Adriatica stessa.

Le operazioni di trasbordo delle merci da e per l'Adriatica, siano o no in servizio comulativo di corrispondenza, saranno sempre eseguite dalla Società, e solo per le spedizioni a piccola velocità verrà calcolato un diritto fisso di L. 0,50 per tonnellata in sostituzione di quello che spetterebbe alla Società stessa per l'operazione di carico o per quella di scarico.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne nei casi previsti dalla legge. I trasporti militari avranno però la precedenza sugli altri.

Per ciò che non è sopra previsto varranno le norme stabilite pei trasporti militari sulle grandi reti in quanto siano applicabili al servizio delle linee della Società.

Le stazioni e le fermate ammesse ai trasporti militari, e le distanze tra le medesime risultano dai seguenti prospetti:

ELENCO *delle stazioni e delle fermate ammesse ai trasporti militari.*

STAZIONI E FERMATE	Servizi cui sono abilitate					Impianti fissi			
	Viaggiatori	Bagagli	G. V.	P. V.	P. V. A.	Piani caricatori coperti	Piani caricatori scoperti	Gru fisse	Pesa a ponte
Sassuolo	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	1	—
Formigine	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	—	—
Casinalbo	V	B	G.V.	P.V.	—	—	—	—	—
Fornaci	V	B	G.V.	P.V.	—	—	—	—	—
Modena	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	1	1	1
Bastiglia	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	—	—
Solara	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	—	—
Staggia	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	—	—
Cavezzo	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	1	1
Mirandola	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	1	1
S. Felice	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	—	—
Massa Finalese	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	—	—
Finale Emilia	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	—	1	1
Maranello	V	B	G.V.	P.V.	P.V.A.	—	1	—	—
Modena T. (Scalo)	—	—	G.V.	P.V.	P.V.A.	1	1	1	1

Distanze chilometriche fra le stazioni e le fermate.

Sassuolo	6	8	12	17	27	35	38	42	48	49	55	62	18	34
Formigine	2	6	11	21	29	32	36	42	43	49	56	12	28	
Casinalbo	4	9	19	27	30	34	40	41	47	54	10	26		
Fornaci	5	15	23	26	30	36	37	43	50	6	22			
Modena	10	18	21	25	31	32	38	45	1	17				
Bastiglia	8	11	15	21	22	28	35	11	27					
Solara	3	7	13	14	20	27	19	35						
Staggia	4	10	11	17	24	22	38							
Cavezzo	6	7	13	20	26	42								
Mirandola	13	19	26	32	48									
S. Felice	6	13	33	49										
Massa Finalese	7	39	55											
Finale Emilia	46	62												
Modena T.	18													
Maranello														

Tramvie Bologna-Pieve di Cento e Bologna-Malalbergo.

La Società anonima esercente le dette tramvie a vapore si è obbligata ad eseguire, ad ogni richiesta dell'autorità militare e proporzionatamente ai mezzi di cui può disporre, il trasporto del personale e del materiale alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi ai quali hanno luogo i trasporti militari sulle linee delle grandi reti.

Tali condizioni e prezzi s'intendono anche estesi ai trasporti individuali sulla presentazione degli usuali documenti di viaggio.

Tramvia Bologna-Bazzano-Vignola.

La « Società anonima di ferrovie e tramvie dell'Emilia », esercente la tramvia a vapore Bologna-Bazzano-Vignola, ha accordato all'amministrazione militare le seguenti riduzioni sui propri prezzi di trasporto:

Persone. — 1° La riduzione del 50 % pei militari isolati e pei drappelli di truppa costituiti da non più di 15 uomini, sia nei viaggi per conto proprio, sia in quelli per motivi di servizio. Gli ufficiali avranno diritto di viaggiare in 1ª classe, ed i militari di truppa in 2ª;

2° La riduzione del 75 % per gli uomini costituenti drappelli di truppa, ufficiali compresi, maggiori di 15 uomini in reparti organici inferiori od uguali alla compagnia, allo squadrone od alla batteria;

3° Una riduzione da convenirsi di volta in volta, ma non inferiore al 75 %, per gli uomini costituenti reparti superiori alla compagnia, allo squadrone od alla batteria.

Quadrupedi. — La riduzione del 50 % pel trasporto di quadrupedi. La tariffa si applica sempre a vagone completo, col diritto di fare accompagnare ogni quadrupede da un soldato, il quale viaggierà gratuitamente.

Materiali (bagaglio personale, grosso e piccolo bagaglio dei corpi e materiali vari). — La riduzione del 50 % pei pesi complessivi minori di 40 quintali e del 75 % pei pesi maggiori.

Qualora venga occupato un intiero vagone con carichi inferiori alla portata di esso (circa 20 quintali), sarà applicata la tariffa dell'intera portata con la riduzione del 75 %.

Carreggio. — La riduzione del 50 % pel trasporto del carreggio. Il vagone ove esso è caricato si considera sempre come completo.

Per avere diritto alle suindicate riduzioni gli uomini di truppa dovranno sempre vestire la divisa.

Gli ufficiali, se in borghese, dovranno sempre presentare, a titolo di riconoscimento, il rispettivo libretto ferroviario. Nei trasporti per ragioni di servizio, gli ufficiali viaggeranno in 1ª classe, eccezionalmente in 2ª; la truppa in 2ª classe.

Ogni ufficiale ed ogni militare isolato può portare gratuitamente presso di sè il piccolo bagaglio accordato ai viaggiatori ordinari. Può spedire separatamente, ma con lo stesso treno con cui viaggia, il piccolo bagaglio non eccedente il peso di un quintale. Questo sarà trasportato, previo l'acquisto delle apposite cartoline del prezzo di L. 0,30, L. 0,40 e L. 0,60, secondo il peso, ma qualunque sia il percorso.

Nei trasporti di materiali da guerra esplosivi, l'autorità militare risponde interamente di tutte le precauzioni di sicurezza.

Trattandosi di trasporti superiori ai semplici drappelli, o di quadrupedi, o di materiali pesanti, saranno presi in tempo debito accordi preventivi colla Società.

Qualora eventualmente vengano eseguiti trasporti di truppa con veicoli differenti da quelli ordinari pei viaggiatori, i prezzi di trasporto rimarranno sempre gli stessi.

Il carico e lo scarico dei quadrupedi e delle merci sarà eseguito dai militari, coadiuvati dal personale di servizio della società.

Non occorrono pei trasporti militari speciali documenti di viaggio. Valgono a tal uopo i documenti ordinari in vigore presso le Società. I trasporti saranno pagati all'atto della richiesta.

I militari isolati ed i reparti di truppa dovranno sempre uniformarsi alle speciali prescrizioni stabilite dai regolamenti della Società pei viaggiatori ordinari.

Per ogni altro trasporto non contemplato di sopra, il comando del IV corpo d'armata prenderà speciali accordi con la società.

Le riduzioni di prezzo accordate agli ufficiali dell'esercito permanente che viaggiano per servizio o per proprio conto si intendono concesse altresì a tutti gli impiegati delle amministrazioni della guerra, provvisti dello speciale libretto personale pei viaggi sulle ferrovie, che essi dovranno sempre presentare per aver diritto alle riduzioni stabilite per gli ufficiali.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società

Tramvie Forlì-Ravenna e Forlì-Meldola.

La « Società anonima dei tramways delle Romagne » accorda all'amministrazione militare le seguenti riduzioni di tariffa sui suoi prezzi ordinari.

Persone. — 1° La riduzione del 50 °/₀ pei militari isolati e pei drappelli di truppa costituiti da non più di 15 uomini, sia nei viaggi per conto proprio sia in quelli per motivi di servizio. Gli ufficiali avranno diritto di viaggiare in 1ª classe ed i militari di truppa in 2ª;

2° La riduzione del 60 °/₀ per gli uomini costituenti drappelli di truppa, ufficiali compresi, maggiori di 15 uomini in reparti organici inferiori od uguali alla compagnia, allo squadrone od alla batteria;

3° Una riduzione da convenirsi di volta in volta, ma non inferiore al 60 °/₀, per gli uomini costituenti reparti superiori alla compagnia, allo squadrone od alla batteria.

Quadrupedi. — La riduzione del 50 °/₀ pel trasporto di quadrupedi. La tariffa si applica sempre come a vagone completo, col diritto di fare accompagnare gratuitamente ogni quadrupede da un soldato, il quale viaggerà col ribasso del 75 °/₀.

Materiali (bagaglio personale, grosso e piccolo bagaglio dei corpi e materiali vari). — La riduzione del 50 °/₀ per qualunque peso.

Il trasporto del pane e dei sacchi vuoti a grande velocità sulla linea Forlì-Ravenna sarà eseguito al prezzo di L. 5,00 per tonnellata e per l'intiero percorso Forlì-Ravenna compresovi ogni altro diritto ed ogni altra spesa e con la tassa minima di L. 0,40 per ogni spedizione. Tali spedizioni saranno eseguite col primo treno viaggiatori che segue l'effettuata consegna, e la Società dovrà mettere a disposizione dell'autorità militare il numero di vagoni necessario.

Carreggio. — La riduzione del 50 °/₀ pel trasporto del carreggio: il vagone ove esso è caricato si considera sempre come completo.

Per le persone le dette riduzioni s'intendono accordate:

a) agli ufficiali ed agli uomini di truppa in servizio attivo, in viaggio sia per motivi di servizio sia per conto proprio;

b) ai militari collocati a riposo od in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio effettivo, solamente per raggiungere il domicilio eletto;

c) agli ufficiali di complemento, della milizia mobile, della milizia territoriale e della riserva nonchè a quelli in posizione di servizio ausiliario, limitatamente, ben inteso, al tempo in cui detti ufficiali si troveranno in servizio.

Per aver diritto al ribasso i militari dovranno sempre presentare i consueti documenti di viaggio. Gli uomini di truppa dovranno sempre vestire la divisa; gli ufficiali potranno viaggiare anche in abito borghese.

Il ribasso, tanto agli ufficiali quanto agli uomini di truppa, s'intende accordato sul percorso delle intere linee Forlì-Ravenna o Forlì-Meldola, e non per frazione di linea.

Nei trasporti per ragioni di servizio gli ufficiali viaggeranno in 1ª classe, ed eccezionalmente in 2ª; la truppa in 2ª classe.

Ogni ufficiale ed ogni militare isolato può portare gratuitamente il piccolo bagaglio accordato ai viaggiatori ordinari. Per i bagagli eccedenti il peso di chilogrammi 15 o le dimensioni di $0{,}50 \times 0{,}25 \times 0{,}30$ dovranno assoggettarsi alle norme e tasse generali di trasporto.

Per i trasporti di materiali da guerra esplosivi l'autorità militare risponde interamente di tutte le precauzioni di sicurezza e di tutti i danni che per esplosione, incendi od altro potessero derivare alla Società.

Trattandosi di trasporti superiori ai semplici drappelli o di quadrupedi o di materiali pesanti, saranno presi in tempo debito accordi preventivi con la Società.

Qualora vengano effettuati trasporti di truppa con veicoli differenti da quelli ordinari pei viaggiatori, i prezzi rimarranno gli stessi.

Il carico e lo scarico dei quadrupedi e delle merci saranno eseguiti dai militari, coadiuvati dal personale di servizio della Società.

I militari isolati ed i reparti di truppa dovranno sempre uniformarsi alle speciali prescrizioni stabilite dai regolamenti della Società pei viaggiatori ordinari.

Per ogni altro trasporto non contemplato nella presente convenzione verranno presi volta per volta speciali accordi con la Società.

La riduzione di prezzo accordata agli ufficiali che viaggiano per servizio o per proprio conto, s'intende concessa anche a tutti gli impiegati delle amministrazioni militari, provvisti del libretto di viaggio, che essi dovranno sempre presentare agli impiegati della Società se vogliono aver diritto alla riduzione stabilita per gli ufficiali.

Tramvia Ferrara-Codigoro.

La « Società anonima delle tramvie ferraresi a vapore » esercente la tramvia Ferrara-Codigoro accorda all'amministrazione militare, per la durata di anni sei a cominciare dal 1° agosto 1901, la riduzione del 25 °/₀ sui prezzi stabiliti dalle sue tariffe in vigore sia per le persone sia per le merci in genere (escluso il bestiame e le materie esplodenti, per i quali trasporti si prenderanno speciali accordi). Restano ferme tutte le altre norme e le condizioni pei trasporti stabiliti dalle tariffe suddette.

Tale riduzione è accordata agli ufficiali, agli uomini di truppa ed agli inscritti di leva, sia isolati che in drappello, dietro consegna, da parte dei medesimi al personale viaggiante incaricato della vendita dei biglietti, degli scontrini in uso per le grandi reti.

Per le spedizioni delle merci in genere la riduzione del 25 °/₀ verrà applicata dietro rilascio ai capi stazione, o a chi per essi, della relativa richiesta firmata dall'autorità militare.

Per le merci dirette o provenienti dalla rete Adriatica (servizio di corrispondenza) verrà applicata una sopratassa di L. 0,50 per ogni tonnellata indivisibile di merce trasbordata.

Il carico e scarico delle merci dovrà essere effettuato a totale spesa e cura dell'amministrazione militare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 32ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 10 agosto.

AGOSTO 7. — Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, all'istruzione per le riviste e parate al regolamento di servizio in guerra — Parte 1ª, all'*Atto* 672 della *Raccolta*, *pag.* 481.

» 8. — Facilitazioni pei trasporti sulle ferrovie secondarie Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana), Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe, Montevecchio-S Gavino, nonchè sulla tramvia Bari-Barletta, *pag.* 484.

» 8. — Aggiunta alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari, *pag.* 488.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **190**. — DISCIPLINA MILITARE. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti al regolamento di esercizi per la fanteria, all'istruzione per le esercitazioni di combattimento, all'istruzione per le riviste e parate, al regolamento di servizio in guerra - Parte 1ª, all'*Atto* 672 della *Raccolta*.** — 7 agosto.

In relazione alle disposizioni della legge colla quale è stato accordato l'uso del cavallo ai capitani di fanteria aventi 4 o più anni di grado, sono apportate le sotto indicate varianti ai seguenti regolamenti ed istruzioni militari:

A) **Regolamento di esercizi per la fanteria.**

N. 2. *Sostituire*:

« 2. Nelle esercitazioni di combattimento, come nel combattimento effettivo, i comandanti di compagnia possono far uso del cavallo fino a che il riparto rispettivo conserva la formazione di marcia. Debbono appiedare non appena questo assume la formazione di ammassamento, ovvero passa direttamente allo schieramento. Questa prescrizione non si estende però agli ufficiali superiori ed agli aiutanti maggiori, i quali possono restare a cavallo, in caso di favorevoli condizioni di viabilità o di terreno, fino a che non siano entrati nella zona del tiro efficace della fucileria nemica, nella quale tutti indistintamente gli ufficiali montati di fanteria devono mettere piede a terra.

I cavalli degli ufficiali appiedati devono essere riuniti, per battaglione o per reggimento, possibilmente al coperto, in località opportuna, in modo da non recare impaccio allo svolgi-

mento dell'azione e da poterli facilmente rintracciare, per montarli dopo cessata l'azione.

Nel combattimento gli ufficiali che sono a piedi devono prendere la posizione di *in ginocchio* o *a terra*, come la truppa, quando ciò non pregiudichi l'esercizio del comando ».

N. 123, al 3° capoverso, *sostituire*:

« Nell'istruire la compagnia isolata il comandante non è vincolato a posto determinato, ed è in sua facoltà di far uso, o no, del cavallo.

Deve invece appiedare quando assume il comando della compagnia per farla agire, in unione ad altre, in istruzioni di riparti superiori alla compagnia ».

B) **Istruzione per le esercitazioni di combattimento.**

N. 106. *Sostituire*:

« 106. Allorquando gli ufficiali montati di fanteria appiedano, i rispettivi cavalli devono essere riuniti in località opportuna, e al coperto, per battaglione o reggimento, in modo da non recare impaccio allo svolgimento dell'azione e da poterli poi facilmente rintracciare, per montarli dopo cessato il combattimento ».

C) **Istruzione per le riviste e parate.**

(NOTA — *La suindicata istruzione viene modificata anche per metterla in armonia col regolamento pel servizio territoriale nella parte riflettente le funzioni funebri*):

Al capitolo « **Funzioni funebri** », *sostituire*:

« 103. I reggimenti e i battaglioni di fanteria, i reggimenti e i mezzi reggimenti di cavalleria, che prendono parte alle funzioni funebri, hanno seco le musiche e le bandiere o gli stendardi. I riparti di fanteria o di cavalleria costituiti da una compagnia (o squadrone), da due plotoni o da un plotone, hanno seco soltanto la musica.

Le brigate d'artiglieria da fortezza e da costa e le brigate del genio intervengono alle funzioni funebri colle rispettive fanfare.

I capitani montati di fanteria, d'artiglieria da fortezza e da costa e del genio e gli aiutanti maggiori in 2° di dette armi, intervengono appiedati alle funzioni funebri.

104. Nelle funzioni funebri le truppe, siano esse a piedi oppure a cavallo, marciano di massima in colonna per plotoni; le truppe di artiglieria (batterie) in colonna per sezioni. Le

distanze di marcia fra le sezioni di truppa che fanno parte del convoglio, sono quelle indicate per le dette formazioni nei regolamenti d'esercizi delle varie armi. Il passo è della lunghezza di metri 0,75 e della cadenza di 85 per minuto.

105. Quando ad un funerale intervengono, invitati, gli ufficiali in disponibilità, in aspettativa o in congedo, essi si dispongono, per ordine di grado, dietro il feretro insieme cogli altri ufficiali in rappresentanza, osservando l'ordine di precedenza stabilito dal regolamento pel servizio territoriale (n. 346).

106. Gli ufficiali in rappresentanza e invitati seguono il feretro fino a che non siano congedati dal direttore, il quale, quando alla funzione siano presenti ufficiali di grado superiore al suo, ne chiede prima facoltà al più elevato in grado di essi.

107. I riparti che sono col convoglio funebre, giunti al luogo dove si deve sciogliere il corteo, si fermano, si dispongono in linea e presentano le armi al feretro ».

D) **Regolamento di servizio in guerra — Parte 1ª.**

N. 107. Dopo il 2° capoverso, *aggiungere*:

« Negli accampamenti, e in genere negli alloggiamenti, i comandanti di corpo o di riparto devono dare precise disposizioni per il collocamento dei cavalli degli ufficiali, come praticasi per la truppa e per il carreggio, tenendo quanto più è possibile riuniti, presso i corpi di fanteria, i cavalli di uno stesso battaglione ».

N. 112. All'ultimo capoverso della pagina 97, ed al primo capoverso della pagina 98, *sostituire*:

« Nel combattimento i capitani montati di fanteria possono far uso del cavallo fino a che il riparto rispettivo conserva la formazione di marcia. Debbono appiedare non appena questo assume la formazione di ammassamento, ovvero passa direttamente allo schieramento. Questa prescrizione non si estende però agli ufficiali superiori ed agli aiutanti maggiori, i quali possono restare a cavallo, in caso di favorevoli condizioni di viabilità o di terreno, fino a che non siano entrati nella zona del tiro efficace della fucileria nemica, nella quale tutti indistintamente gli ufficiali montati delle armi a piedi devono mettere piede a terra.

I cavalli degli ufficiali appiedati devono essere riuniti per battaglione o per reggimento, possibilmente al coperto, in località opportuna, in modo da non recare impaccio allo svol-

gimento dell'azione e da poterli facilmente rintracciare, per montarli dopo cessata l'azione.

Nel combattimento gli ufficiali che sono a piedi devono prendere le posizioni di *in ginocchio* o *a terra*, come la truppa, quando ciò non pregiudichi l'esercizio del comando ».

E) **Atto 672 della Raccolta.**

Nel § 94, *aggiungere* il seguente numero:

« 146bis. La grande bardatura non è obbligatoria pei capitani di fanteria che sono comandanti di compagnia, e per gli aiutanti maggiori in 2° dell'arma ora detta ».

Del presente *Atto* saranno fatti degli estratti, che verranno distribuiti in ragione di due esemplari per ciascun comando di corpo d'armata, di divisione militare, di brigata di fanteria, e di venti esemplari per ciascun reggimento dell'arma di fanteria.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **191.** — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle ferrovie secondarie Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana), Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe, Montevecchio-S. Gavino, nonchè sulla tramvia Bari-Barletta.** — 8 agosto.

Le sottoindicate Società esercenti ferrovie secondarie e tramvie hanno accordato all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

Ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana).

La « Società per le ferrovie napoletane », fermo il disposto dell'art. 15 del capitolato per la concessione ed esercizio della ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta, per effetto del quale al trasporto di persone e di oggetti per conto del governo devesi applicare la tariffa speciale in vigore per le strade ferrate delle grandi reti, accorda inoltre all'amministrazione militare le seguenti facilitazioni pel trasporto delle persone:

a) viaggi in 1ª e 2ª classe.

Per i viaggi di andata e ritorno in 1ª e 2ª classe sarà pagato il solo biglietto di andata.

Pei viaggi di semplice andata, col biglietto di 3ª classe si potrà viaggiare in 2ª classe e con quello di 2ª classe in 1ª classe;

b) viaggi in 3ª classe.

Pel percorso Napoli-Pozzuoli è esclusa ogni riduzione di prezzo per le stazioni intermedie.

Pei viaggi di andata e ritorno per l'intiero percorso Napoli-Pozzuoli ed oltre sarà distribuito il biglietto di andata e ritorno festivo, anzichè quello di andata e ritorno ordinario.

Pei viaggi di semplice andata, fermo quanto è sopra detto per le stazioni intermedie del tratto Napoli-Pozzuoli, è concesso che col biglietto di 3ª classe si possa viaggiare in 2ª classe.

Tali facilitazioni s'intendono accordate, fino al 30 aprile 1910, nei viaggi per conto proprio degli ufficiali e degli uomini di truppa del R. esercito e della R. marina, delle loro famiglie e degli inscritti di leva, riguardo a questi ultimi soltanto per recarsi dal comune di residenza al capoluogo di circondario e viceversa.

Per fruire delle facilitazioni è necessario esser muniti del documento comprovante le accennate qualità.

Ferrovia Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe.

Per effetto dell'art. 15 del capitolato per la concessione ed esercizio della ferrovia Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe la Società anonima che la esercita è obbligata ad applicare la tariffa speciale in vigore per la rete Mediterranea pel trasporto di persone e di oggetti per conto del governo.

Ferrovia Montevecchio-S. Gavino.

La « Società delle miniere di Montevecchio », esercente la ferrovia Montevecchio-S. Gavino, ha concesso il trasporto gratuito agli ufficiali ed alla truppa, subordinatamente però alle esigenze del servizio ed ai mezzi dei quali essa dispone.

Tramvia Bari-Barletta.

La Società anonima delle tramvie a vapore di Bari-Barletta e diramazioni ha accordato all'amministrazione della guerra e della marina le seguenti facilitazioni fino al 31 dicembre 1902:

1° Il trasporto dei personali dipendenti è fatto ai seguenti prezzi:

1ª classe	per viaggiatore	L.	0,25	per tratta
2ª »	»	»	0,15	»
3ª »	»	»	0,10	»

La linea è suddivisa in quattordici tratte, come segue:

Bari-Bitonto, 3 tratte.
Bitonto-Terlizzi, 3 tratte.
Terlizzi-Ruvo, 1 tratta.
Ruvo-Corato, 2 tratte.
Corato-Andria, 3 tratte.
Andria-Barletta, 2 tratte.

Pei treni speciali per trasporti di truppa a treno completo (8 vetture) è accordata una riduzione del 15 per cento sui prezzi suindicati.

2° Le merci (bagagli, materiali e generi) purchè a vagone completo (intendendosi per vagone completo un peso di tre tonnellate o pagante per tale) sono considerate come appartenenti alla terza classe secondo il regolamento e le tariffe pel trasporto delle merci a grande ed a piccola velocità della Società in parola (edizione 1882), ed i trasporti sono fatti applicando i prezzi stabiliti per la detta classe, ridotti del 20 per cento.

Le suddette facilitazioni s'intendono concesse:

a) agli ufficiali di ogni grado in attività di servizio in viaggio sia per conto del governo sia per loro conto particolare, agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina, agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale;

b) agli ufficiali collocati nella posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma, o che cessino in qualunque modo dal servizio, solo per recarsi al domicilio eletto;

c) agl'impiegati civili, che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio e che si recano al domicilio eletto;

d) agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli delle varie milizie in congedo, allorchè debbono, comunque, prestar servizio e per tutta la durata del medesimo; però gli ufficiali in congedo dovranno indossare la divisa;

e) ai militari di truppa di qualunque categoria ed agli inscritti di leva;

f) alle famiglie degli ufficiali e degl'impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e dei militari di truppa.

Tutte le persone menzionate di sopra avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa predetta.

L'amministrazione militare ha pure il diritto di spedire, in base alla menzionata tariffa, i generi e i materiali di sua proprietà, anche non al seguito delle truppe.

Per ottenere tali facilitazioni si dovranno presentare i seguenti documenti:

a) lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti militari superiori (1);

b) Lo scontrino mod. *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) la richiesta mod. *C* per i corpi, per i reparti e per le frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) la richiesta mod. *E* per le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali;

e) lo scontrino mod. *F* per i drappelli di truppa inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in uniforme;

f) lo scontrino mod. *F-bis* per i militari viaggianti in borghese e per le famiglie dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali);

g) la richiesta mod. *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone di accompagnamento;

h) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

i) la richiesta mod. *H* per i trasporti dei generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe;

k) la dichiarazione per i viaggi per conto proprio degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e delle loro famiglie.

Le tariffe sopraindicate pel trasporto dei generi e dei materiali sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico e tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

---

(1) Accademia navale, accademia militare, scuola militare, scuola d'applicazione di sanità militare.

N. **192.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Aggiunta alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari.** — 8 agosto.

Fra le sedi delle biblioteche militari aggiungere nell'allegato *A* (*Atto* 123 del 1894) fra Livorno e Messina, *Mantova*. Tale nuova biblioteca sarà amministrata dal locale distretto militare.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 33ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 17 agosto.

LUGLIO 28. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti pei sottufficiali ed i carabinieri reali in Cina, *pag.* 489.
AGOSTO 10. — Richieste di stampati, *pag.* 491.
» 15. — Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia, *pag.* 491.
» 15. — Regolamento per il servizio postale in tempo di guerra, *pag.* 492.
» 16. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Guastalla e Reggio Emilia-Carpi, nonchè sulle linee tramviarie Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche, Cremona-Cà de' Soresini-San Giovanni in Croce, Parma-Soragna-Busseto, Borgo S. Donnino-Soragna, Parma-Traversetolo, Parma-Langhirano, Parma-Ragazzola-Busseto, Borgo S. Donnino-Salsomaggiore, Mantova-Brescia, Mantova-Ostiglia, Verona-Albaredo, Verona-S. Giacomo di Tomba, *pag.* 492.
——— Decisioni di massima, *pag.* 499.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **193**. — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni stabiliti pei sottufficiali ed i carabinieri reali in Cina**. — 28 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 17 della legge sugli assegni per l'esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 12 luglio 1900, che fissa i maggiori assegni per le truppe del regio esercito inviate nell'Estremo Oriente (Cina);

Visto il R. Decreto 2 luglio 1893, n. 201, che fissa gli assegnamenti di viaggio e di missione al personale militare della Regia marina;

Considerate le speciali condizioni dei sottufficiali presso le truppe in Cina e le maggiori spese cui essi sono soggetti, nonchè le condizioni di servizio degli uomini dell'arma dei carabinieri reali destinati al servizio di polizia e di scorta presso la regia legazione italiana in Pechino unitamente ai militari della regia marina addetti alla guardia permanente e sicurezza della legazione stessa;

Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il soprassoldo giornaliero di servizio stabilito pei sottufficiali del regio esercito distaccati nell'Estremo Oriente dall'art. 5 del R. Decreto 12 luglio 1900, è, dal 1° luglio 1901, fissato nella misura seguente:

lire 3,50 pei furieri maggiori,
lire 3 pei furieri,
lire 2,50 pei sergenti.

Art. 2.

Agli uomini dell'arma dei carabinieri reali destinati al servizio di polizia e di scorta presso la regia legazione italiana in Pechino, in luogo del soprassoldo giornaliero fissato dall'art. 5 del R. Decreto 12 luglio 1900, è dovuto il seguente:

lire 10 pei marescialli, brigadieri e vice brigadieri,
lire 6 per gli appuntati,
lire 3 pei carabinieri.

Mutando le condizioni di servizio dei detti uomini, il soprassoldo potrà, per determinazione del Ministro della guerra, essere ridotto, ma non oltre alla metà.

Art. 3.

A compenso delle maggiori spese che i suindicati uomini dell'arma dei carabinieri reali devono sostenere per la provvista degli speciali oggetti di corredo loro occorrenti, è stabilita per essi una speciale indennità di lire 500, che terrà luogo di quella fissata dall'art. 6 del citato decreto.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **194**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Richieste di stampati**. — 10 agosto.

Per diminuire e meglio ripartire i lavori della tipografia presso il reclusorio militare di Savona, il Ministero ha determinato che per l'innanzi le richieste ordinarie per la somministrazione di stampati siano fatte una sola volta all'anno, anzichè semestralmente come ora sarebbe prescritto dal § 1427 del regolamento d'amministrazione.

La trasmissione di tali richieste deve effettuarsi:

a) nel mese di *marzo* — pei reggimenti delle varie armi, per le brigate d'artiglieria da costa, da fortezza e compagnie operai, per la brigata ferrovieri, per gli ospedali militari ed il consiglio d'amministrazione delle compagnie di sussistenza;

b) nel mese di *settembre* — per tutti gli altri uffici e stabilimenti militari.

Le richieste saranno fatte pei bisogni dei due semestri successivi, cioè: quelle da presentare a marzo, dal luglio dell'anno corrente al giugno dell'anno successivo; quelle da trasmettersi in settembre, dal gennaio al dicembre dell'anno seguente.

Siccome poi tutte le amministrazioni si trovano ora ad essere provviste di stampati sino a tutto dicembre del corrente anno, per iniziare la nuova rotazione i corpi di cui al precedente comma *a*) dovranno nel prossimo settembre trasmettere al reclusorio apposita richiesta per gli stampati loro occorrenti pel 2° semestre 1901-902.

Il Ministero raccomanda infine ai comandanti di corpo e capi di servizio l'esatta osservanza delle disposizioni del § 1428 del regolamento d'amministrazione: che, cioè, il computo del fabbisogno di stampe sia sempre fatto con attenzione e con giusti criteri, affinchè alle richieste d'urgenza non si abbia a ricorrere che in casi del tutto eccezionali.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **195**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma di proprietà demaniale in Perugia**. — 14 agosto.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che, aderendo al voto del consiglio comunale di Perugia, la caserma di S. Agostino sarà da ora innanzi denominata « Caserma Braccio Fortebracci » per onorare la memoria di uno fra i più illustri condottieri che tennero alto il vanto delle milizie italiane nei secoli XIV e XV.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **196**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Regolamento per il servizio postale in tempo di guerra**. — 15 agosto.

Con R. Decreto in data 13 giugno 1901, n. 366, è stato approvato un nuovo regolamento pel servizio postale in tempo di guerra, in sostituzione di quello stato approvato col R. Decreto 27 giugno 1897, n. 346.

Ciascun comando, ispettorato od ufficio militare dovrà provvedersi, sulle proprie spese di cancelleria, di un esemplare di detto regolamento; però i comandi di corpo d'armata e di divisione ne provvederanno, nello stesso modo, due esemplari almeno.

Oltre gli esemplari suindicati dovranno essere acquistati quelli occorrenti per le dotazioni di cancelleria, prescritti dall'appendice del tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione*, considerando il regolamento di cui trattasi come parte integrante del regolamento di servizio in guerra, parte II.

La richiesta degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a proprie spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 15.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **197**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Sassuolo-Guastalla e Reggio Emilia-Carpi, nonchè sulle linee tramviarie Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemalocchè, Cremona-Cà de' Soresini-San Giovanni in Croce, Parma-Soragna-Busseto, Borgo San Donnino-Soragna, Parma-Traversetolo, Parma-Langhirano, Parma-Ragazzola-Busseto, Borgo San Donnino-Salsomaggiore, Mantova-Brescia, Mantova-Ostiglia, Verona-Albaredo, Verona-S. Giacomo di Tomba**. — 16 agosto.

Le sottoindicate Società esercenti ferrovie secondarie e tramvie hanno accordato all'amministrazione militare pei trasporti sulle loro linee le seguenti facilitazioni:

Ferrovie Sassuolo-Guastalla e Reggio Emilia-Carpi.

La Società anonima per le ferrovie di Reggio Emilia, esercente le suddette linee, ha accordato alle amministrazioni della guerra e della marina le stesse facilitazioni delle Società eser-

centi le grandi reti del Regno per il trasporto delle persone, del bagaglio, dei quadrupedi, dei generi e dei materiali.

Tali facilitazioni s'intendono estese anche a quelle altre ferrovie a scartamento ordinario che la Società assumesse in esercizio.

I documenti da presentarsi per ottenere le facilitazioni sono quelli in vigore per le grandi reti.

Tramvie Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche, Cremona-Cà de' Soresini-S Giovanni in Croce, Parma-Soragna Busseto, Borgo San Donnino-Soragna, Parma Traversetolo, Parma-Langhirano, Parma-Ragazzola-Busseto.

La Società anonima esercente le suddette linee ha accordato la tariffa speciale di L. 0,025 per viaggiatore e per chilometro, pel trasporto di drappelli di truppa e d'inscritti di leva di almeno 10 uomini.

I documenti da presentarsi per ottenere la riduzione sono, secondo i casi, il modello *C* o le carte di riconoscimento.

Tramvia Borgo San Donnino-Salsomaggiore.

Il proprietario della tramvia a vapore Borgo San Donnino-Salsomaggiore ha accordato all'amministrazione militare, fino al 31 dicembre 1909, la riduzione del 30 % sulle sue tariffe ordinarie per il trasporto dei militari del R. esercito in effettività di servizio e quella del 10 % pel trasporto delle masserizie e dei materiali in genere dell'amministrazione militare.

La tariffa viaggiatori è quindi la seguente:

1ª classe: L. 1,75; 2ª classe: L. 0,85; 3ª classe: L. 0,40, oltre la tassa di bollo (1).

Le suddette riduzioni s'intendono concesse:

a) agli ufficiali d'ogni grado in attività di servizio ed agli allievi degli istituti militari in viaggio sia per conto del Governo, sia per conto proprio;

b) ai militari di truppa ed agli inscritti di leva;

I trasporti si faranno compatibilmente ai mezzi disponibili, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

(1) Le classi 1ª, 2ª e 3ª corrispondono rispettivamente alle classi: *speciale*, 1ª e 2ª indicate nell'*Orario ufficiale delle strade ferrate* per la suddetta linea.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Per ottenere tali riduzioni si dovranno presentare i seguenti documenti:

a) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali e per gli allievi degli istituti militari superiori (1);

b) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) La richiesta modello *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) Lo scontrino modello *F* per i drappelli inferiori a 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in uniforme;

e) Lo scontrino modello F^{bis} pei militari di truppa isolati viaggianti in abito borghese;

f) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari e per le persone di accompagnamento;

g) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

h) La richiesta modello *H* pei trasporti di generi e di materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe.

Tramvie Mantova Brescia e Mantova-Ostiglia.

La « Société anonyme d'entreprise générale de travaux » ha accordato all'amministrazione militare, fino al 31 dicembre 1905, la riduzione del 25 % per il trasporto del personale del bagaglio dei generi e dei materiali delle amministrazioni della guerra e della marina.

Perciò i prezzi sono i seguenti:

(1) Accademia militare, scuola militare, scuola d'applicazione di sanità militare.

Per le persone.

STAZIONI	Km.	PREZZI (1) 1ª classe	2ª classe
Linea Mantova-Brescia.			
Mantova	»	»	»
Bosco Fontana	5	0 20	0 15
Marmirolo	7	0 30	0 25
Bertone	12	0 45	0 35
Goito	15	0 60	0 45
Cerlongo	18	0 75	0 55
Volta	23	0 90	0 65
Foresto	25	1 00	0 75
Guidizzolo	29	1 05	0 80
Crocevia Solferino	32	1 20	0 90
Medole	36	1 35	1 00
Gozzolina	40	1 50	1 10
Castiglione delle Stiviere	44	1 65	1 20
Novagli	47	1 80	1 35
Montichiari	51	1 95	1 45
Vighizzolo	54	2 05	1 50
Campagna	56	2 15	1 60
Castenedolo	61	2 35	1 70
Bettole	64	2 45	1 80
San Polo	66	2 55	1 85
Brescia	70	2 70	1 95
Linea Mantova-Ostiglia.			
Mantova	»	»	»
Cerese	5	0 25	0 15
Pietole	8	0 30	0 25
San Biagio	»	0 45	0 30
Ponte Travetti (Bagnolo)	14	0 55	0 40
Strada per Levatella	»	0 65	0 45
Governolo	22	0 85	0 60
Canfore	»	0 90	0 70
Sacchetta	26	1 00	0 75
Sustinente	27	1 05	0 75
Strada per Libiola	»	1 15	0 85
Grola	32	1 25	0 90
Serravalle	34	1 35	1 00
Ostiglia	38	1 45	1 05

(1) Prezzi minimi { 1ª classe L. 0,20 ; 2ª » » 0,15

Bagagli	per tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg., e per km. L. 0,23. tassa minima per ogni spedizione L. 0,40.
Materiali a grande velocità	baracche da campo, materiali di ogni genere, masserizie, derrate, ecc., per ogni tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg , e per km. L. 0,23. tassa minima per ogni spedizione L. 0,40.
Veicoli scarichi a grande velocità	a due o a quattro ruote, per veicolo e per km. L. 0,19. tassa minima per veicolo L. 6.
Materiali a piccola velocità	merci, materiali d'artiglieria, vettovaglie ed ogni altro oggetto di spettanza od al seguito dell'amministrazione della guerra e della marina, per ogni tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg., e per km. L. 0,09. diritto fisso per tonnellata e per l'intiero percorso (compreso carico e scarico) L. 1,50. tassa minima per ogni spedizione L. 0,35. spedizioni a vagone completo, fino alla portata di 5 tonnellate, per tonnellata e km. L. 0,07. diritto fisso per tonnellata e per l'intiero percorso L. 0,30. tassa minima per vagone L. 3,00.
Esplosivi a piccola velocità	per tonnellata, divisibile di 10 in 10 kg., e per km. L. 0,40 tassa minima per spedizione L. 0,60. spedizione a vagone completo fino alla portata di 5 tonnellate, per tonnellata e km. L. 0,35. tassa minima per vagone L. 15,00.

La Società si riserva pieno diritto di accettare o no le spedizioni di esplosivi e perciò dovranno essere presi di volta in volta accordi.

Nei prezzi sopraindicati non è compresa la tassa gavernativa di bollo, la quale è a carico dell'amministrazione militare.

Tali tariffe s'intendono concesse:

a) agli ufficiali d'ogni grado in attività di servizio che viaggiano in divisa, agli allievi degli istituti militari superiori, in viaggio sia per conto del Governo, sia per conto particolare;

b) agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità che vengono richiamati in servizio, anche temporaneamente, oppure che, rimanendo in tale loro posizione, debbono muovere per servizio in seguito ad ordine superiore, purchè indossino la divisa;

c) agli ufficiali in congedo che sono chiamati in servizio temporaneo o che devono muovere per ordine delle autorità militari;

d) ai militari di truppa ed agli inscritti di leva;

e) agli allievi dei collegi militari viaggianti in corpo ed in drappello, purchè in numero non inferiore a 20 (personale d'accompagnamento compreso).

Tutte le persone sopra menzionate avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa predetta.

Le tariffe pel trasporto dei generi e materiali sopraindicati sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra provveduto varranno le norme pel pubblico.

Per ottenere l'applicazione delle suddette tariffe dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali e per gli allievi degli istituti militari superiori;

b) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) La richiesta modello *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) La richiesta modello *D* pel trasporto del bagaglio;

e) Lo scontrino modello *F* per i drappelli di truppa inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in uniforme;

f) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone d'accompagnamento;

g) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

h) La richiesta modello *H* pei trasporti dei generi e materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe;

i) Il riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi, per le spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari.

Tramvie Verona-Albaredo e Verona-S. Giacomo di Tomba.

La Società anonima esercente le tramvie Verona-Albaredo e Verona-S. Giacomo di Tomba accorda all'amministrazione militare fino al 31 dicembre 1902:

a) Per le persone:

il ribasso del 25 % sulle proprie tariffe ordinarie pel trasporto di drappelli di truppa di almeno 15 uomini;

quello del 30 % pel trasporto di drappelli da 16 a 50 uomini;

quello del 50 % pel trasporto di drappelli di oltre 50 uomini; semprechè si tratti in questi due ultimi casi di distanze superiori ai 15 chilometri.

Le cifre risultanti dai conteggi saranno arrotondate ai cinque centesimi superiori per ogni individuo.

b) Pei bagagli, vettovaglie e materiali, la riduzione del 20 %, con la tassa minima di cent. 40 compreso il bollo, per ogni spedizione e per l'intiero percorso.

Tale riduzione verrà fatta:

pei bagagli e per le vettovaglie sui prezzi stabiliti dalle tariffe e condizioni dei trasporti sulle tramvie stesse per la categoria *A* delle merci;

per i materiali in genere, sui prezzi della categoria *B*;

per i trasporti richiedenti uno o più carri, sui prezzi della categoria *C*;

per i materiali voluminosi, sui prezzi della categoria *D*, ed in questo caso la tassa minima per l'intero percorso sarà di centesimi 60, compreso il bollo.

Le merci esplosive e pericolose viaggeranno a prezzo di tariffa, ma saranno di volta in volta stabilite le condizioni per la sicurezza dei trasporti.

Le tariffe pel trasporto dei generi e materiali sopra indicati saranno applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne nei casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Per ottenere le suddette riduzioni dovranno essere presentati i seguenti documenti:

a) la richiesta mod. *C* per i drappelli e reparti di truppa;

b) la richiesta mod. *H* pel trasporto dei generi e materiali non al seguito delle truppe;

c) il riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi, per le spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

17.

Indennità chilometrica agli ufficiali ed impiegati per servizio sulle vie ordinarie. — Per la esatta applicazione delle disposizioni contenute nel § 69 del regolamento sulle indennità eventuali, questo Ministero avverte le amministrazioni che vanno considerati viaggi in ferrovia anche i viaggi sulle linee servite da tramvie, sia elettriche, a vapore od a cavalli; e che conseguentemente agli ufficiali od impiegati in viaggio non dev'essere corrisposta l'indennità chilometrica per i tratti nei quali esista un servizio di tramvia, sibbene il rimborso della spesa pel loro trasporto personale ed occorrendo anche del bagaglio, a tariffa militare od a tariffa ordinaria, secondo che esistano o non convenzioni, giusta il precedente § 57 del regolamento medesimo. (*Div. assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 24 agosto.

GIUGNO 20. — R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta magistrale della piazza di Alessandria, *pag.* 501.

LUGLIO 30. — Atto addizionale alla convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, del materiale e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata, *pag.* 502.

AGOSTO 21. — Computo delle campagne dell'Estremo Oriente. — Inscrizione a matricola *pag.* 514.

» 21. — Trattamento spettante ai militari ciclisti, *pag.* 515.

» 22. — Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare, *pag.* 515.

» 22. — Norme e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe, *pag.* 526.

Atto N. **198**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. Decreto che radia dal novero delle fortificazioni dello Stato la cinta magistrale della piazza di Alessandria**. — 30 giugno.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La cinta magistrale della piazza di Alessandria è radiata dal novero delle fortificazioni dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

2 SET 01

N. **199.** — TRASPORTI. — **Atto addizionale alla convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata.** — 20 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 22 aprile 1893, n. 195 (serie 3ª), che approva le convenzioni stipulate dal Ministero delle poste e dei telegrafi con la Società di navigazione generale italiana per la concessione a questa dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano;

Vista la convenzione stipulata il 6 dicembre 1899, in dipendenza delle convenzioni suddette, tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società di navigazione generale italiana ed approvata con Nostro Decreto del 14 dicembre stesso, per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri medesimi, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe del R. esercito e della R. marina;

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato ed il titolo II del regolamento per l'esecuzione della legge stessa approvato con Nostro Decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A partire dal 15 agosto 1901 avrà piena ed intera esecuzione l'atto addizionale alla precitata convenzione del 6 dicembre 1899, stipulato in Roma il 5 luglio 1901 tra i Ministeri della guerra e della marina e la Società di Navigazione generale italiana, per modificare alcune delle condizioni ed alcuni dei prezzi contenuti nella convenzione stessa.

Al predetto atto addizionale, annesso al presente Decreto, appongono, per ordine Nostro, il visto i Ministri della guerra e della marina.

I prefati Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Data a Racconigi, addì 20 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
E. Morin.

ATTO ADDIZIONALE

alla convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata.

L'anno millenovecentouno il cinque del mese di luglio negli uffici del Ministero della Guerra in Roma.

Avanti a me Ragioniere Arnaldo Stefanini, Segretario nel Ministero della Guerra appositamente delegato con Decreto ministeriale in data 13 giugno 1901 ed in presenza dei testimoni signori comm. avv. Gustavo Caroncini del fu Giovanni, Direttore Capo di divisione nel Ministero predetto e cav. Ettore Ciotorani del fu Angelo Augusto, Capo sezione nel Ministero medesimo, ambedue domiciliati in Roma, sono comparsi:

per il Ministero della Guerra — il Maggior Generale commendatore Ferdinando Sobrero del fu barone Carlo, Direttore Generale dei Servizi Amministrativi;

per il Ministero della Marina — il cav. Pasquale Albini fu Luigi, Capo Sezione, giusta la delegazione avutane con lettera in data 19 marzo 1901, n. 3377, del Ministero stesso, Direzione Generale del Personale e Servizio militare;

per la Società di Navigazione Generale Italiana (Società riunite Florio e Rubattino) — Società anonima residente in Roma, capitale sociale 60 milioni di lire di cui 33 emesso e versato — il comm. Erasmo Piaggio, Senatore del Regno, amministratore delegato della Società stessa ed il signor commendatore ing. Clemente Maraini consigliere di detta Società, per delegazione avutane dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione in data 23 marzo 1901, come risulta dall'estratto fatto dal regio Notaio avv. Giuseppe Zerboglio di Roma;

i quali, volendo modificare alcuni dei patti e dei prezzi contenuti nella convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati

dipendenti dai Ministeri della Guerra e della Marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli, dei materiali e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata, approvata con Regio Decreto 14 dicembre 1899 e registrata all'Ufficio del Registro di Roma il 29 gennaio 1900 al n. 3694 del registro 215, atti pubblici, convengono quanto segue:

Art. 1.

Al prospetto dei prezzi pei trasporti tra l'Italia ed i porti dell'America del Sud, compreso nella lettera *c*) dell'art. 15 della convenzione 6 dicembre 1899, *è sostituito il seguente:*

	Camerini distinti	1ª classe	2ª classe	3ª classe	Andata e ritorno (1) 1ª classe	Andata e ritorno (1) 2ª classe
Da Genova a Rio Janeiro e Santos e viceversa . . . . . L.	450	370	270	90	650	450
Da Genova a Montevideo e Buenos-Ayres e viceversa . . . . . »	550	400	300	120	720	520

(1) I biglietti di andata e ritorno sono validi per un anno dalla data.

Al comma *d*) dello stesso art. 15 *è sostituito il seguente:*

« *d*) i trasporti tra l'Italia e New-York, pei quali, com-
« preso il vitto ed escluso l'imbarco e lo sbarco, si pagheranno
« i prezzi seguenti:

« *classe unica* . . L. 300 pei piroscafi celeri, esclusi, per tale prezzo, i posti in camerini di lusso;
» 250 pei piroscafi commerciali;
« 3ª classe. . . . . » 90 per qualunque piroscafo.

Art. 2.

All'art. 18 della convenzione *è sostituito il seguente:*

« Il vitto di bordo per la 1ª e per la 2ª classe è costituito da due pasti, colazione e pranzo, da distribuirsi la prima alle ore 10 ed il secondo alle ore 17. Il trattamento è quello stabilito pei passeggeri ordinari.

« Il vitto di bordo per la 3ª classe consta di tre pasti, cioè:

« Colazione (ore 8) — caffè e biscotto.

« Pranzo (ore 12) minestra;
un piatto carne o magro con guarnizione;
pane o biscotto;
¼ litro di vino.

« Cena (ore 18) . { un piatto carne o magro con guarnizione;
pane o biscotto;
¼ litro di vino.

« La specie e la quantità dei generi che, nei diversi giorni della settimana, deve essere distribuita per l'intera giornata di vitto in 3ª classe risultano dal seguente specchio:

DENOMINAZIONE DEI GENERI	GIORNI DELLA SETTIMANA						
	Domenica	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato
Pane o galletta	a discrezione.						
Pasta gr.	150	»	150	»	150	150	»
Riso »	»	150	»	150	»	»	150
Legumi »	»	»	150	»	»	»	150
Stoccafisso o pesce »	»	»	»	»	»	300	»
Patate »	300	300	300	300	300	300	300
Caffè »	16	16	16	16	16	16	16
Zucchero »	50	50	50	50	50	50	50
Carne »	320	320	»	320	320	»	»
Uova N.	»	»	2	»	»	»	2
Vino	½ litro per giorno.						
Condimenti	come d'uso.						

« I pasti sono somministrati cotti, ma il peso dei generi è calcolato a crudo.

« Per circostanze eccezionali qualcuno dei generi di cui sopra « potrà essere sostituito con altro di equivalente valore nutritivo.

« Se la Società intenderà apportare variazioni sostanziali per- « manenti alla suddetta composizione del vitto di 3ª classe, dovrà « prendere prima accordi coi Ministeri della guerra e della ma- « rina.

« Pei viaggi in 3ª classe sulle linee tra l'Italia e l'America il « trattamento vitto è invece quello che dalle leggi e dai rego- « lamenti è stabilito per gli emigranti. »

Art. 3.

All'art. 19 della convenzione *è sostituito il seguente:*

« Nei viaggi di cui ai comma *b*), *c*) e *d*) dell'art. 15 i sottuffi- « ciali sono alloggiati in luogo separato dai caporali e soldati « oppure da questi divisi mediante paratie di tela o di legno. « Anche i pasti vengono loro somministrati separatamente dai « caporali e soldati. »

Art. 4.

All'art. 20 della convenzione *è sostituito il seguente*:

« Per il vitto si pagano i seguenti prezzi:

1ª classe	per ogni	colazione	L. 3,00
	»	pranzo	» 5,00
2ª »	»	colazione	» 2,00
	»	pranzo	» 4,00
3ª »	»	colazione	» 0,10
	»	pranzo	» 0,65
	»	cena	» 0,45

« Pei viaggi di cui ai comma *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 15, ed in genere per tutti i viaggi con destinazione a porto estero od in provenienza da porto estero, fermi restando i prezzi del vitto ora indicati per la prima e per la seconda classe, esso viene computato, per la terza, nella seguente misura, e nella misura stessa è perciò compreso nei prezzi di cui al citato articolo:

per ogni	colazione	L. 0,15
»	pranzo	» 0,75
»	cena	» 0,50

Art. 5.

Allo specchio dei prezzi pel vitto, contenuto nel primo periodo dell'art. 22, *è sostituito il seguente:*

1ª classe	per ogni	colazione	L. 3,50
	»	pranzo	» 5,55
2ª »	»	colazione	» 3,00
	»	pranzo	» 5,00
3ª »	»	colazione	» 0,15
	»	pranzo	» 0,80
	»	cena	» 0,55

Art. 6.

Nell'ultima riga del terzo periodo dell'art, 30, *alle parole*: « per tonnellata », *sono sostituite le parole*: « per quintale. »

Art. 7.

L'allegato n. 2 alla convenzione *è sostituito dal seguente*:

ALLEGATO N. 2
(Art. 11 della Convenz.)

ELENCO *degli impiegati di ruolo appartenenti alle amministrazioni della guerra e della marina colla parificazione ai gradi degli ufficiali del regio esercito* (1).

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Avvocato generale militare.	Tenente Generale.
Direttore generale dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato generale militare di 1ª e 2ª classe. Ispettore del Corpo delle Capitanerie di porto.	Maggiore Generale.
Direttore capo di divisione dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 1ª classe. Capitano di porto di 1ª classe.	Colonnello.
Capo sezione di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Avvocato fiscale militare di 2ª e 3ª classe. Ingegnere geografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo capo di 1ª classe. Chimico farmacista militare ispettore. Ragioniere capo d'artiglieria di 1ª classe. Ragioniere geometra capo del genio di 1ª classe. Maestro direttore di scherma. Capitano di porto di 2ª classe.	Tenente Colonnello.
Capo sezione di 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 1ª e 2ª classe. Segretario principale dei tribunali militari. Ingegnere geografo principale di 2ª classe dell'istituto geografico militare.	Maggiore.

(1) La parificazione di grado, stabilita nel presente elenco, vale ai soli effetti delle concessioni contenute nella convenzione.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Topografo capo di 2ª classe e topografo principale di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore titolare di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Chimico farmacista militare direttore. Farmacista militare capo di 1ª classe. Ragioniere capo d'artiglieria di 2ª classe. Ragioniere geometra capo del genio di 2ª classe. Specialisti laureati principali di 1ª classe. Capo tecnico principale di 1ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Capitano di porto di 3ª classe. Farmacista capo di 1ª classe della marina.	Maggiore.
Segretario di 1ª, 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Capo degli uffici d'ordine del Ministero della marina. Cassiere del Ministero della guerra. Archivista di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto avvocato fiscale militare di 3ª classe. Segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe. Topografo principale di 2ª classe. Topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Istruttore morale nella R. Accademia navale. Professore titolare di lettere e scienze di 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore titolare di disegno e maestro di 1ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma di 1ª classe. Farmacista capo militare di 2ª classe Farmacista militare di 1ª classe Ragioniere principale d'artiglieria di 1ª, 2ª e 3ª classe. Ragioniere geometra principale del genio di 1ª, 2ª e 3ª classe. Capo tecnico principale di 2ª e 3ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Ufficiale di porto di 1ª, 2ª e 3ª classe.	Capitano.

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Farmacista capo di 2ª classe della marina. Farmacista di 1ª classe della marina. Contabile di magazzino della marina.	Capitano.
Vice segretario di 1ª e 2ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Archivista di 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Ufficiale d'ordine di 1ª classe dei Ministeri della guerra e della marina. Sostituto segretario dei tribunali militari di 1ª e 2ª classe. Aiutante ingegnere geografo di 1ª e 2ª classe dell'istituto geografico militare. Topografo di 2ª classe dell'istituto geografico militare. Aiutante topografo di 1ª classe dell'istituto geografico militare. Professore aggiunto di lettere e scienze di 1ª e 2ª classe negli istituti militari e marittimi. Professore di disegno e maestro di 2ª e 3ª classe negli istituti militari e marittimi. Maestro di scherma e di ginnastica di 2ª e 3ª classe. Farmacista militare di 2ª classe. Ragioniere d'artiglieria di 1ª e 2ª classe. Ragioniere geometra del genio di 1ª e 2ª classe. Capo tecnico di 1ª e 2ª classe d'artiglieria e genio e della marina. Disegnatore capo, disegnatore di 1ª classe nell'amministrazione della guerra. Agente di 1ª e 2ª classe dei depositi d'allevamento cavalli. Applicato di porto di 1ª classe. Farmacista di 2ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio da lire 2500 e lire 3000.	Tenente
Vice segretario di 3ª classe del Ministero della guerra. Volontari dei Ministeri della guerra e marina. Ufficiale d'ordine di 2ª e 3ª classe dei Ministeri della guerra e della marina.	Sottotenente

CARICHE OD IMPIEGHI	GRADO a cui sono parificati
Sostituto segretario aggiunto dei tribunali militari. Professore aggiunto di disegno e maestro aggiunto di scherma e ginnastica negli istituti militari. Aiutante topografo di 2ª classe ed aspirante aiutante topografo dell'istituto geografico militare. Farmacista militare di 3ª classe. Aiutante ragioniere d'artiglieria. Aiutante ragioniere geometra del genio. Disegnatore d'artiglieria e genio. Capo tecnico di 3ª classe d'artiglieria e genio e della R. Marina. Disegnatore di 2ª e 3ª classe nell'amministrazione della guerra. Assistente locale del genio. Ufficiale di scrittura delle amministrazioni della guerra e della marina. Sotto-agente dei depositi di allevamento cavalli. Applicato di porto di 2ª classe. Farmacista di 3ª classe della marina. Aiutante contabile della marina con stipendio di L. 2000. Segnalatore semaforico. Commessi e disegnatori delle direzioni dei lavori e delle Direzioni del genio militare per la R. Marina. Assistenti locali.	Sottotenente.

Art. 8.

Al secondo periodo delle note dell'allegato 4 alla convenzione *è sostituito il seguente:*

« Le frazioni di lega fino a $^{5}/_{10}$ compresi sono abbandonate e quelle da $^{6}/_{10}$ in poi sono calcolate come una lega intera. »

Dopo il secondo periodo delle note stesse *è aggiunto il seguente:*

« Nel rilevare le distanze dall'Itinerario generale della Società, l'arrotondamento delle frazioni di lega deve esser fatto per ogni singolo percorso tra porto e porto, ed i risultanti numeri interi debbono poi, quando occorra, essere sommati. »

Art. 9.

Nell'allegato 5 alla convenzione *è cancellata* la colonna relativa ai prezzi pel trasporto dei sottufficiali in 3ª classe, e le intestazione della colonna che rimane per la 3ª classe stessa è *sostituita* dalla seguente: « posto di 3ª classe ».

Art. 10.

L'allegato n. 7 alla convenzione *è sostituito dal seguente:*

ALLEGATO N. 7
Art. 83 della Convenzione

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dimostrativo della spedizione per mare che viene eseguita dal* (1) . . . . . *di numerario e valori (o recipienti vuoti di ritorno) al* (2) . . . . . *, a mezzo dei piroscafi della Navigazione Generale Italiana.*

(Bollo d'ufficio) . . . . . *addì* . . . . . *189* . .

Il (3) . . . . . .

Num. d'ordine	AUTORITÀ mittente	AUTORITÀ destinataria	DATA della consegna	Specie e quantità dei recipienti cioè barili, casse ecc.	Peso lordo	RICEVIMENTO — Firma del Comandante del piroscafo o chi per esso	CONSEGNA — Firma dell'incaricato dell'autorità destinataria	*ANNOTAZIONI*

(1) Corpo od amministrazione che eseguisce la spedizione.
(2) Corpo od amministrazione cui la spedizione è diretta.
(3) Comandante, direttore, ecc. del corpo od amministrazione speditrice.

Art. 11.

Il presente atto addizionale non avrà effetto, per la parte che riguarda le amministrazioni della Guerra e della Marina, se non quando sarà stato approvato secondo le leggi ed i regolamenti vigenti, e per la Società se non dopo approvata dal suo Consiglio d'amministrazione.

Art. 12.

La registrazione del presente atto addizionale sarà fatta mediante il pagamento della tassa fissa di L. 1,20 in conseguenza delle disposizioni dell'art. 5 della convenzione per la concessione alla *Navigazione Generale Italiana*, dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo, nel Levante, nel Mar Rosso e nell'Oceano Indiano, approvata con la legge 22 aprile 1893, n. 195.

Fatto, letto e chiuso il giorno e mese di cui sopra.

Per il Ministero della Guerra
SOBRERO FERDINANDO
Maggiore generale

Per il Ministero della Marina
P. ALBINI

Per la Società di Navigazione Generale Italiana
E. PIAGGIO
CLEM. MARAINI

I Testimoni
G. CARONCINI
E. CIOTORANI

Il Segretario rogante
ARNALDO STEFANINI

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro della Guerra
C. DI S. MARTINO

Il Ministro della Marina
E. MORIN.

N. **200.** — MATRICOLA. — **Computo delle campagne dell'Estremo Oriente. — Inscrizione a matricola.** — 21 agosto.

Per l'applicazione del R. Decreto 29 novembre 1900, n. 432, il Ministero determina quanto segue:

Tutti gli ufficiali, i militari di truppa, ed il personale dipendente dall'amministrazione della guerra, destinati al corpo di operazioni in Cina, hanno diritto al computo di campagne di guerra ed alla relativa inscrizione di esse a matricola secondo le norme seguenti:

1° Il tempo utile per il computo di campagna di guerra è fissato dal giorno d'imbarco a quello di sbarco nel regno; qualora però per causa di quarantena lo sbarco venisse ritardato, il tempo utile suddetto cesserà col giorno di arrivo della nave in un porto del regno.

2° In un periodo di 12 mesi non può computarsi che una sola campagna, ma ogni frazione di anno è calcolata per anno intero, giusta il disposto dell'art. 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

3° Per coloro che venissero nuovamente destinati al corpo di operazioni in Cina dopo esserne rimpatriati, ogni partenza sarà considerata come il principio di un nuovo periodo di tempo utile pel computo di campagne quando fra una partenza e la successiva intercedano almeno 12 mesi; se l'intervallo o gl'intervalli sono minori, le successive permanenze saranno riunite come se costituissero un solo periodo, escluse ben inteso, le interruzioni e computandolo come nel precedente n. 2.

4° Non ha diritto a computo di campagna chi venga sbarcato in un porto del regno nel viaggio di andata.

5° Ogni campagna è qualificata dall'anno nel quale comincia, e dà luogo a distinta inscrizione a matricola.

6° La formula matricolare per ogni campagna è la seguente:

Campagna dell'Estremo Oriente — 19...

e per la relativa medaglia si inscriverà a matricola la variazione di:

Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita con R. Decreto 23 giugno 1901 col motto: Cina 1900-1901.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **201**. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento spettante ai militari ciclisti**. — 21 agosto.

All'*Atto* 68 del 1899, relativo al trattamento spettante ai militari ciclisti, è aggiunto il paragrafo seguente:

« 5. Nei giorni destinati alle marcie, quando i militari ciclisti possono convivere al rancio, la razione di carne sarà aumentata di 100 grammi, e sarà loro somministrata sempre una razione di vino ».

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **202**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare**. — 22 agosto.

1. A senso del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 198, la nomina ad aiutante ragioniere geometra del genio militare è conferita in seguito ad esame di concorso.

2. Potranno prendere parte al detto concorso i sottufficiali del genio in servizio attivo, i quali abbiano già compiuti, o compiano nell'anno in cui ha luogo l'esame, otto anni di servizio sotto le armi, ed individui non militari; questi ultimi dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) aver soddisfatto all'obbligo di leva, vale a dire essere assegnati alla 2ª o 3ª categoria, od essere in congedo illimitato di 1ª categoria;

c) avere buona condotta;

d) non avere oltrepassato l'età di 26 anni all'epoca della pubblicazione dell'avviso di concorso;

e) avere in modo assoluto l'idoneità fisica al servizio militare;

f) avere ottenuto la licenza liceale o d'istituto tecnico.

3. Il terzo dei posti pei quali è indetto il concorso è riservato ai sottufficiali del genio di cui sopra è cenno, e gli altri due terzi ai concorrenti borghesi.

I posti riservati ai sottufficiali potranno, in difetto di questi, essere occupati dai concorrenti non militari, e viceversa potranno essere coperti dai sottufficiali i posti riservati agli altri concorrenti, qualora questi non raggiungessero il numero occorrente, cessando nell'una o nell'altra categoria il diritto di occupare più tardi la quota di vacanze che sarebbe ad essa spettata.

4. Gli aspiranti al concorso dovranno far pervenire al Ministero, per mezzo del comandante del corpo se sottufficiali, e per mezzo dei distretti militari se borghesi, le domande di ammissione redatte su carta da bollo da lire 1. Per i borghesi dovrà essere indicato il casato, nome, figliazione e recapito domiciliare del concorrente, ed in quale delle località che verranno stabilite dal Ministero, desiderano dare gli esami scritti e grafici.

5. Le domande dei sottufficiali del genio in servizio effettivo dovranno essere corredate dalla copia del foglio matricolare e caratteristico, e dal parere del rispettivo comandante di corpo circa l'idoneità del candidato all'impiego di cui si tratta, sia per condotta e qualità militari, sia per istruzione.

Quelle degli altri concorrenti saranno corredate dai seguenti documenti:

a) Certificato di cittadinanza italiana;

b) Copia dell'atto di nascita;

c) Certificato comprovante di avere soddisfatto all'obbligo di leva, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, o foglio di congedo illimitato;

d) Certificato municipale di buona condotta, vidimato dal prefetto o sottoprefetto, e certificato di penalità del tribunale, rilasciati da non più di tre mesi;

e) Diploma originale di licenza liceale o d'istituto tecnico;

f) Certificato di un medico militare, designato dal comando del distretto, constatante che il concorrente possiede in modo assoluto l'idoneità fisica per il servizio militare;

g) Fotografia del candidato di data abbastanza recente, firmata a tergo, da servire alla constatazione della di lui identità personale.

Nella Circolare con la quale viene indetto il concorso potrà essere stabilito un termine dilatorio per la presentazione del documento di cui alla lettera *c*.

6. Esaminati i documenti prodotti dai singoli concorrenti, il Ministero farà conoscere ai medesimi, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, il giorno preciso e la località in cui dovranno presentarsi agli esami coloro che vi saranno ammessi; con lo stesso mezzo saranno restituiti i documenti a coloro le cui domande non fossero state accettate.

7. Gli esami saranno scritti, grafici ed orali in base all'indice e ai programmi che fanno parte del presente *Atto*.

Gli esami scritti e grafici precederanno quelli orali e verranno dati nel tempo e nelle località che saranno indicate dalla Circolare suddetta.

8. Agli esami orali, che verranno dati in un'unica località da determinarsi dal Ministero colla Circolare sopra citata, saranno ammessi coloro soltanto che saranno stati dichiarati idonei negli esami scritti e grafici avendo riportata una media non inferiore agli $^{11}/_{20}$ in ciascuno dei temi.

Negli esami orali, ogni candidato estrarrà a sorte un numero di ciascuna parte del programma per le matematiche e due numeri di ciascuno degli altri programmi, sui quali numeri sarà più specialmente tenuto a rispondere.

I candidati verranno in tempo avvertiti del giorno in cui avranno principio gli esami orali, per mezzo dei distretti o dei comandanti di corpo, e collo stesso mezzo verranno restituiti i documenti a coloro che non superarono le prove scritte e grafiche.

9. Il risultato definitivo del concorso verrà a suo tempo notificato ai singoli candidati per mezzo degli stessi comandi ai quali avranno presentato la loro domanda, in un colla restituzione dei documenti a quei concorrenti che non saranno nominati.

10. I primi classificati idonei tra sottufficiali e borghesi, nel numero stabilito dalla Circolare che indice il concorso, saranno chiamati a coprire i posti disponibili o che si facessero in seguito vacanti, nella proporzione indicata al n. 3 del presente *Atto;* gli altri, sebbene dichiarati idonei, non potranno assolutamente conseguire la nomina all'impiego pel quale concorsero, nè far valere alcun diritto per i concorsi ulteriori.

11. La commissione esaminatrice verrà nominata dal Ministero e sarà così composta e ripartita:

Un presidente.

Un segretario della commissione.

Due o più sottocommissioni (1 presidente e 2 membri), ciascuna delle quali dovrà esaminare tutti i concorrenti su una o più materie.

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

12. Per ciascuna materia la rispettiva sottocommisione farà due distinte votazioni: una per *sì* e per *no*, la quale determinerà, a maggioranza di voti, la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

13. Saranno dichiarati idonei i candidati che negli esami avranno riportato un punto non inferiore a 10 in ciascuna materia.

La somma di tutti i punti divisa pel numero dei votanti, costituirà il punto medio ottenuto per ciascun materia.

Per la materia « Elementi delle stime » la votazione definitiva si desumerà dal giudizio complessivo sulla prova scritta e su quella orale.

14. Il punto di classificazione si otterrà addizionando i punti ottenuti nelle singole materie, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

15. Ultimati gli esami, il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ciascuna materia dai singoli candidati e la rispettiva classificazione;

2° un elenco dei candidati borghesi idonei descritti in ordine decrescente di classificazione;

3° un elenco dei sottufficiali idonei descritti in ordine decrescente di classificazione.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni e proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

Indice degli esami, loro durata, coefficienti e programmi.

MATERIE D'ESAME	Se scritto, grafico od orale	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero del programma
Composizione italiana	scritto	4	14	1
Disegno architettonico	grafico	6	10	2
Disegno topografico	id.	4	10	3
Elementi delle stime	scritto	6	14	4
	orale	1/2		
Matematiche	orale	3/4	14	5
Topografia e levata dei piani	id.	1/2	14	6
Costruzioni	id.	1/2	14	7
Nozioni sulla contabilità generale dello Stato	id.	1/4	10	8
	Totale		100	

PROGRAMMA N. 1. — **Composizione italiana**

I candidati svolgeranno un tema determinato.

Nel voto sarà tenuto conto della ricchezza delle idee e della loro corrispondenza al concetto fondamentale, della spontaneità e della chiarezza dello stile, della ortografia e della proprietà della lingua. I candidati dovranno consegnare anche la minuta del tema svolto.

PROGRAMMA N. 2. — **Disegno architettonico.**

Il tema verserà sullo studio del prospetto e la formazione di sezioni di un determinato edificio destinato ad uso militare, di cui sono conosciute le piante dei vari piani e le altezze fondamentali.

Nello studio del prospetto il candidato dovrà dar prova di saper applicare all'edificio una conveniente decorazione architettonica.

PROGRAMMA N. 3. — **Disegno topografico.**

Segni convenzionali. Formazione delle scale. Esecuzione di disegni a penna ed a matita. Copia e riduzione di disegni.

PROGRAMMA N. 4. — **Elementi delle stime.**

A) *Prova scritta.*

Il tema volgerà sopra l'estimo di uno o più appezzamenti di terreno a colture ordinarie, dei quali saranno determinati gli elementi necessari perchè i candidati possano procedere alle occorrenti valutazioni, con quel metodo di stima razionale che verrà stabilito nel tema stesso.

I candidati non potranno consultare nè trattati nè manuali tecnici.

Dovranno consegnare anche la minuta del tema scritto.

B) *Prova orale.*

1. *Stima dei fabbricati.* — Classificazione dei fabbricati relativamente alla loro natura, scopo e collocazione.

Operazioni ed indagini preliminari da farsi prima di procedere alla stima di un fabbricato. Esposizione sommaria dei

vari metodi di stima dei fabbricati urbani; casi nei quali deve adottarsi ciascun metodo. Quando e come si stimano i fabbricati rurali. Spese per la conservazione dei fabbricati e modo di determinarle. Aggiunte e detrazioni al valor capitale dei fabbricati.

2. *Occupazione dei fondi.* — In quanti modi vi si può procedere, ed esposizione sommaria dei relativi procedimenti. Criteri fondamentali per la determinazione delle indennità per occupazioni definitive o temporanee (totali o parziali) e per la stima dei frutti pendenti.

3. *Stima dei fondi rustici.* — Nozioni generali sul valore e sul prezzo dei fondi; prezzo di affezione. Capitali impiegati nella produzione agraria in relazione ai diversi sistemi di coltura; specchio di classificazione dei capitali e delle relative spese. Della rendita fondiaria; cause che influiscono sulla rendita e sul valore del fondo indipendentemente dalla rendita. Investigazioni preliminari alla stima dei fondi rustici e norme generali per la descrizione dei medesimi. Vari sistemi di amministrazione dei fondi rustici. Determinazione dell'annua rendita netta dei fondi rustici; rendita transitoria e rendita permanente; teoria della suscettività. Determinazione dei prezzi dei prodotti agricoli. Esposizione sommaria dei vari metodi di stima; casi nei quali deve adottarsi ciascun metodo. Principali detrazioni da farsi all'annua produzione dei fondi, a seconda del sistema di amministrazione, per trovare la rendita netta. Capitalizzazione dell'annua rendita netta. Detrazioni ed aggiunte al valor capitale.

NB. — La votazione dovendo desumersi dal giudizio complessivo sulle prove scritta ed orale, si farà all'occorrenza discutere, durante l'esame orale, il tema scritto svolto dal candidato.

PROGRAMMA N. 5. — **Matematiche**.

A) *Geometria piana.*

1. Definizioni.

2. Teoremi relativi agli angoli formati da due o più rette che concorrono in un punto. Problemi relativi.

3. Triangoli; varie specie. Teoremi relativi alle loro uguaglianze. Proprietà dei triangoli isosceli ed equilateri. Disposizione reciproca degli angoli e dei lati di un triangolo scaleno, isoscele ed equilatero per rispetto alla loro grandezza.

4. Proposizioni relative agli angoli formati da due rette parallele con una secante. Somma degli angoli di un triangolo e di un poligono qualunque. Problemi relativi.

5. Quadrilateri. Varie specie. Proprietà caratteristiche di ciascuno di essi. Proprietà dei quadrilateri inscritti.

6. Misura della superficie delle figure rettilinee; regole particolari pei triangoli ed i quadrilateri. Problemi grafici e numerici relativi.

7. Linee proporzionali e figure simili. Teoremi relativi ai triangoli ed ai poligoni simili. Problemi grafici e numerici relativi.

8. Proprietà del circolo e delle linee rette in esso considerate.

9. Misura degli angoli. Problemi relativi.

10. Poligoni regolari inscritti e circoscritti al circolo. Costruzioni grafiche. Valore dei lati in funzione del raggio.

11. Rapporto della circonferenza al diametro. Lunghezza della circonferenza. Problemi relativi.

12. Della superficie del circolo. Teoremi e problemi relativi.

B) *Geometria solida.*

1. Dei piani e delle linee rette considerate nello spazio. Teoremi e problemi grafici relativi.

2. Degli angoli diedri e degli angoli solidi. Loro misura.

3. Basi d'uguaglianza degli angoli triedri.

4. Del cubo, del parallelepipedo rettangolo, del prisma e delle piramidi. Loro superficie. Loro volume. Problemi relativi.

5. Tronchi di prisma e di piramide. Loro superficie. Loro volume. Problemi relativi.

6. Del cilindro e del cono. Misura della loro superficie e del loro volume. Problemi relativi.

7. Del tronco di cono a basi parallele. Misura della sua superficie e del suo volume. Problemi relativi.

8. Della sfera. Misura della superficie e del volume della sfera. Problemi relativi.

9. Parti principali della sfera. Calotta. Segmento ad una o due basi. Superficie della calotta. Volume dei segmenti. Problemi relativi.

10. Sezioni coniche. Elementi delle sezioni coniche. Loro proprietà.

11. Costruzione dell'elisse, della parabola e dell'iperbole.

C) *Algebra.*

1. Definizione.
2. Addizione e moltiplicazione dei monomii e polinomii. Divisione dei monomii.
3. Formazione delle potenze ed estrazione delle radici dei monomii.
4. Espressione del quadrato e del cubo di un binomio.
5. Risoluzione delle equazioni numeriche di 1° grado ad una o più incognite.
6. Risoluzione delle equazioni numeriche di 2° grado ad una incognita.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Formole relative. Risoluzione dei problemi che ne dipendono.
8. Teoria dei logaritmi. Loro proprietà. Problemi relativi.
9. Uso delle tavole logaritmiche.

D) *Elementi di trigonometria piana.*

1. Definizioni e formule principali.
2. Uso delle tavole trigonometriche.
3. Risoluzione dei triangoli.
4. Area del triangolo.

PROGRAMMA N. 6. — **Topografia e levata dei piani.**

1. Tracciamenti di curve per punti sul terreno.
2. Squadro semplice e graduato. Verifiche e rettifiche. Risoluzione dei problemi relativi.
3. Tavoletta pretoriana. Alidada ordinaria. Diottra. Verifiche e rettifiche. Vari sistemi di rilevamento colla tavoletta. Problemi da sciogliersi colla tavoletta.
4. Della bussola. Verifiche e rettifiche. Uso della bussola graduata per il rilevamento dei piani e risoluzione di problemi di geometria sul terreno. Orientazione dei piani col declinatore.
5. Livellazione. Livello a sifone. Livello a bolla d'aria ed a cannocchiale. Verifiche e rettifiche. Livellazione semplice.

Registro delle osservazioni. Riduzione ad un medesimo piano di paragone.

6. Livellazione composta. Formazione dei profili del terreno. Nozioni sulla rappresentazione del terreno colle curve orizzontali.

7. Rilevamento dei fabbricati. Pianta, elevazioni e sezioni delle fabbriche.

8. Agrimensura. Valutazione della superficie dei terreni. Trasformazione e divisione della superficie, delimitazione della proprietà.

9. Soluzioni geometriche pratiche sul terreno. Paline. Canne, Catene. Tracciamento degli allineamenti. Determinazioni dirette delle distanze sotto varie condizioni.

PROGRAMMA N. 7. — **Costruzioni.**

1. Classificazione dei terreni relativamente alla loro maggiore o minore consistenza nel resistere al peso di un edificio.

2. Lavori di terra. Sterri e riporti, modo di eseguirli; precauzioni da prendersi. Scarpe naturali nei diversi terreni tanto per gli sterri che per i riporti. Tracciamento degli uni e degli altri. Rivestimenti delle scarpe dei riporti con zolle, vimini, fascine e gabbioni. Trasporti di terra. Misura dei volumi dei solidi di sterro e di riporto mediante i profili di prima e seconda pianta. Misura dei movimenti di terra mediante il profilo longitudinale e le sezioni trasversali.

3. Struttura delle strade. Profilo trasversale di una strada ordinaria. Massicciata ed inghiaiata di una strada, loro altezza nei casi ordinari e modo di eseguirle; materiale da impiegarsi. Strade selciate o lastricate; modo di eseguirle.

4. Proprietà generale del legname per essere atto ai lavori di costruzione. Qualità varie dei legnami più usati in Italia per lavori di costruzione. Usi speciali di ciascuna qualità.

5. Congiunzioni dei legnami. Connessioni semplici e composte. Denominazione e forma dei tagli e degli incastri che si fanno per assicurare le congiunzioni.

6. Usi del legname nella struttura degli edifizi. Assiti. Solai. Pavimenti. Intavolati. Armatura di tetti, nomenclatura ed uffici di ciascuna parte di essi.

7. Usi del legname nelle parti completive degli edifici. Imposte di porte e finestre, invetriate e cancellate.

8. Usi del legname nelle fondazioni dei muri. Palificazioni, specie del legname da preferirsi: modo di conficcare i pali a rifiuto di maglio, precauzioni da prendersi al riguardo.

9. Usi del legname in alcuni lavori provvisionali. Ponti ed armature di servizio; modo di costruzione e varie specie di esse. Armature e centinature delle volte. Descrizione di una centinatura per una volta a botte di leggera struttura. Descri-

zione di una centinatura per una volta a botte di struttura pesante. Puntellatura di volte e di solai.

10. Lavori in ferro ed altri metalli. Miniere più celebri di ferro. Caratteri naturali del ferro. Ferraccio e suoi caratteri. Lamiera e filo di ferro. Diverse specie di ferro fucinato. Caratteri distintivi di ogni specie. A quali usi sono più adatte le diverse specie. Usi di ferro di fucina e del ferraccio nei diversi lavori di costruzione. Mezzi più comuni per prevenire l'ossidamento. Acciaio: suoi caratteri e sue proprietà. Rame, piombo, zinco, stagno, bronzo, ottone; loro caratteri e proprietà; loro usi più comuni nelle costruzioni. Valutazione delle opere di ferro.

11. Lavori murali. Diversi generi di muratura relativamente ai materiali di cui sono formati.

12. Pietre naturali. Loro classificazione rispetto alle costruzioni; marmi, pietre dure, pietre tenere, pietre da taglio, pietre comuni. Loro usi comuni. Caratteri dai quali si riconoscono i difetti delle pietre.

13. Laterizi. Loro composizione. Diverse specie di laterizi. Loro forma e dimensioni più comuni. Fabbricazione e cottura dei laterizi; loro classificazione rispetto al grado di cottura, impiego di ciascuna classe.

14. Gesso. Come se ne conosce la bontà. Come si riduce in polvere la pietra da gesso. Modo d'impiegarlo. Suoi usi principali.

15. Calcina. Contrassegni per giudicare se la pietra è calcinata a giusto punto. Calcina viva. Sua estinzione. Metodi più comunemente usati all'uopo; avvertenze da aversi in questa operazione. Calcina spenta od in pasta; in quali casi conviene adoperarla subito, ed in quali devesi lasciarla riposare nella fossa; limite di tempo oltre il quale la calcina spenta non può essere impiegata. Calcine comuni e calcine idrauliche. Distinzione delle prime in grasse od in magre. Caratteri esterni dai quali si arguisce che le calcine sono idrauliche e modo di accertarsene; proprietà essenziali delle calcine idrauliche.

16. Arena. Distinzione delle arene relativamente ai luoghi donde sono estratte. Vantaggi ed inconvenienti delle arene fossili, fluviali e marine. Segni da cui si può conoscere la purezza delle arene. Precauzioni da prendersi prima di impiegarle quando sono più o meno mescolate colla ghiaia o con pietrisco.

17. Pozzolana. Sue proprietà ed uso. Caratteri da cui si può riconoscere la sua maggiore o minore bontà. Provenienza più

comune della pozzolana. A quale operazione bisogna sottoporla prima d'impiegarla. Pozzolane artificiali, ossia sostanze che più o meno vantaggiosamente possono supplire la mancanza della pozzolana.

18. Malte. Diverse specie, malte comuni e malte idrauliche; natura e proporzione dei componenti; loro usi; preparazione dei componenti. Modo d'impastare le malte.

19 Cementi. Loro proprietà. Modo di applicare i cementi. Modo di preparazione e di applicazione ai vari usi dell'asfalto naturale e di quello artificiale. Cave principali d'asfalto in Italia.

20. Scavi. Scavi per fondazioni. Scavi subacquei colle cucchiaie a mano. Diversi sistemi di prosciugamento.

21. Costruzioni di muri. Fondazioni a pozzi, costruzione dei medesimi e loro riempimento. Murature di pietrame. Regole per eseguirle a dovere. Murature di pietrame listato, distanza fra le fasce di laterizi; regola per eseguirle a dovere. Modo di tracciare i muri a vari piani. Tracciamento delle aperture di vario genere da lasciarsi nei muri. Muri sottili di laterizi. Unione di nuovi muri con vecchi. Rabbrecciamenti di muri.

22. Delle volte. Intradosso, estradosso, imposta, volte semplici e volte composte. Suddivisioni delle volte relativamente alla figura delle basi che debbono essere coperte ed alla loro forma. Volte cilindriche. Piattabande. Lunette. Volte a vela. Volte a crociera. Volte a padiglione. Struttura delle volte, sia con pietre irregolari (scapoli), sia con laterizi.

Epoca opportuna pel disarmamento delle volte; come debba operarsi; precauzioni da prendersi al riguardo. Misura delle volte a padiglione, a crociera ed a vela.

23. Costruzioni in pietra da taglio. Modo di mettere in opera la pietra da taglio.

24. Solai di ferro con voltini. Solai di cemento armato.

25. Soffitti. Soffitti piani e centinati; loro armatura, loro costruzione.

26. Intonachi. Diverse specie. Malte con cui vogliono essere eseguiti. Loro eseguimento.

27. Pavimenti interni degli edifizi: di laterizi, di lastre di pietra, di cemento, d'asfalto naturale e artificiale, di marmo. Modo di esecuzione.

28. Copertura degli edifizi. Varie specie di copertura: piccola armatura occorrente, sua esecuzione. Grossa armatura dei tetti.

29. Scale. Alzata e pedata dei gradini. Andate di scale. Riparto dei gradini.

30. Apparati per smuovere grandi pesi. Burbera. Argano. Paranco. Antenna. Gru. Capra.

31. Misura delle fabbriche e dei vari elementi che le compongono. Formazione dei casellari relativi.

PROGRAMMA N. 8. — **Nozioni sulla contabilità generale dello Stato.**

1. Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.
2. Dei beni patrimoniali dello Stato: loro classificazione.
3. Norme generali che regolano l'amministrazione dei beni immobili patrimoniali e dei beni mobili.
4. Dei contratti: norme generali.
5. Dei capitoli di oneri.
6. Procedimenti per gl'incanti e per le licitazioni a trattative private.
7. Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti.
8. Dell'anno finanziario. Bilancio di previsione. Assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo. Norme generali.
9. Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e del rendimento dei conti giudiziali. Norme generali.
10. Delle entrate dello Stato. Norme generali.
11. Delle spese dello Stato. Norme generali.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **203**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere geometra principale del genio militare di 3ª classe.** — 22 agosto.

Disposizioni generali.

1. A senso del R. Decreto 28 aprile 1901, n. 198, i ragionieri geometri del genio che sono proposti per l'avanzamento al grado di ragioniere principale di 3ª classe dovranno comprovare la loro idoneità a conseguirlo mediante esami.

2. Gli aspiranti saranno chiamati agli esami mediante inserzione nel *Bollettino ufficiale delle nomine*.

3. La località ove devono aver luogo gli esami sarà determinata dal Ministero.

La Commissione esaminatrice, sarà nominata dal Ministero, composta e ripartita in sottocommissioni come viene indicato al n. 13

4. Agli ufficiali ed impiegati esaminatori ed esaminandi che devono muovere dalla loro residenza, saranno corrisposte le indennità eventuali stabilite dalle disposizioni in vigore.

5. I candidati che risultino deficienti in qualche materia o che rinunzino agli esami successivi saranno tosto lasciati in libertà ed avviati alla loro ordinaria residenza.

Trasmissione delle proposte.

6. Il Ministero determina volta per volta i limiti d'anzianità entro cui debbono essere compresi i ragionieri di 1ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta, ed eventualmente quelli di 2ª classe da chiamarsi agli esami di avanzamento a scelta.

7. I capi di servizio che hanno alla dipendenza ragionieri che si trovano nelle condizioni di anzianità di cui è cenno nel numero precedente, compileranno tanti elenchi di proposta quanti sono i detti candidati.

Gli elenchi di proposta dovranno essere fatti in seguito a deliberazione delle commissioni compilatrici delle note caratteristiche e verranno corredati dai relativi verbali.

Nell'elenco di proposta dovrà essere indicato se l'impiegato si giudica meritevole o non meritevole di concorrere all'avanzamento, o se rinuncia volontariamente all'esame.

Per quelli non giudicati meritevoli, si dovranno indicare i motivi su cui si fonda tale giudizio, e per quelli che rinunciano agli esami il motivo di tale rinuncia.

8. Gli elenchi di proposta di cui sopra saranno trasmessi al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio) per il tramite delle autorità cui compete di annotare gli specchi caratteristici, le quali vi apporranno il loro esplicito parere.

9. I ragionieri che al momento dell'esame si trovassero a prestare servizio presso le truppe d'Africa, in missione all'estero per una durata non inferiore ad un anno, o comandati presso le truppe in campagna di guerra, sono dispensati dall'esame stesso ed inscritti sulla lista d'avanzamento ad anzianità, purchè ne siano dichiarati idonei dalla rispettiva commissione compilatrice delle note caratteristiche e dalle varie autorità superiori. Essi conserveranno tale idoneità, dato che continuino ad esserne meritevoli, anche rimpatriando e fino all'esame successivo, al quale dovranno presentarsi qualora non avessero ancora conseguito l'avanzamento.

Per essi dovranno essere egualmente trasmessi gli elenchi di proposta di cui al numero precedente.

10. I ragionieri che già per due volte fossero risultati deficienti in precedenti esami per l'avanzamento ad anzianità, ovvero avessero volontariamente rinunciato, non per causa di malattia, a presentarvisi, saranno esclusi dagli esami, e per essi quindi non sarà redatto alcun elenco di proposta.

Analogamente si procederà per quei ragionieri che fossero stati esclusi dal quadro d'avanzamento per l'anno in cui hanno luogo gli esami.

11. Il Ministero si riserva di determinare definitivamente sull'ammissione dei candidati proposti.

Materie d'esame.

12. Gli esami verseranno sulle seguenti materie, ordinate per la votazione e classificazione in gruppi distinti come è qui appresso indicato, e secondo i programmi che fanno parte del presente *Atto*, ai quali potranno essere apportate successive modificazioni od aggiunte.

Gruppi	MATERIE D'ESAME	Se scritti od orali	Durata dell'esame (ore)	Coefficiente d'importanza	Numero dei programmi
	Esame comune a tutti i concorrenti alla promozione (sia ad anzianità sia a scelta).				
1°	Servizio amministrativo del genio militare	scritto orale	6 0, 20'	25	1
2°	Stima dei terreni e delle fabbriche	scritto orale	8 0, 20'	30	2
3°	Servizio del materiale del genio militare	orale	0, 30'	25	3
	Nozioni di fortificazione				4
4°	Codice civile				5
	Contabilità generale dello Stato	orale	0, 40'	20	6
	Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili				7
	Esame speciale per la promozione a scelta.				
	Trattazione di affari amministrativi	scritto orale	8 0, 30'	—	8

Commissioni — votazioni e classificazioni.

13. La commissione esaminatrice sarà così composta e ripartita:

Un presidente;

Un segretario della commissione;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei gruppi 1 e 3;

Una sottocommissione (1 presidente e 2 membri) per le materie dei gruppi 2 e 4;

In ciascuna sottocommissione funzionerà da segretario il membro meno elevato in grado o meno anziano.

14. Per ciascun gruppo di materie la rispettiva sottocommissione farà due distinte votazioni, una per *sì* e per *no*, la quale determinerà a maggioranza di voti la idoneità o la non idoneità del candidato in quella data materia; l'altra per punti di merito, assegnando punti dal 10 al 20 ai candidati risultati idonei, e dal 0 al 9 a quelli risultati non idonei.

La somma di tutti i voti divisa pel numero dei votanti costituirà il punto medio ottenuto per ciascun gruppo di materie.

15. Il punto di classificazione si otterrà addizionando i punti ottenuti nei singoli gruppi, moltiplicati pel rispettivo coefficiente d'importanza, e dividendo la somma per quella dei coefficienti, vale a dire per cento.

16. Saranno dichiarati promovibili ad anzianità i candidati che avranno conseguita l'idoneità in ogni singola materia di esame ed una media generale complessiva non inferiore ad $^{11}/_{20}$.

17. Saranno ammessi all'esame speciale per l'avanzamento a scelta i candidati che, oltre all'avere riportato l'idoneità assoluta in ogni gruppo di materie, hanno poi conseguita una media di $^{16}/_{20}$ nella classificazione generale. L'idoneità e la classificazione dei candidati all'esame a scelta verrà stabilita con norme analoghe a quelle indicate al n. 14.

L'esame speciale per l'avanzamento a scelta sarà dato alla presenza di tutta la commissione riunita.

Saranno dichiarati promovibili a scelta i candidati che nell'esame speciale avranno riportato un punto complessivo, fra lo scritto e la discussione orale, non inferiore a $^{14}/_{20}$.

19. I ragionieri chiamati all'esame per anzianità, aspiranti anche all'avanzamento a scelta, i quali abbiano ottenuto il punto di media richiesto per l'ammissione all'esame a scelta, potranno, volendo, rinunziare a questo secondo esame.

Ad ogni modo l'ottenuta idoneità per l'avanzamento ad anzianità non sarà perduta anche nel caso che essi nell'esame per l'avanzamento a scelta non riportassero la media di $^{10}/_{20}$.

Invece per i ragionieri di 2ª classe aspiranti unicamente all'avanzamento a scelta, i quali non ottenessero l'idoneità nell'esame speciale, l'esame generale sostenuto sarà considerato come nullo.

20. Ultimati gli esami il presidente della commissione trasmetterà al Ministero (Direzione generale artiglieria e genio):

1° Uno specchio indicante i punti di merito ottenuti in ogni gruppo di materie dai singoli candidati, disposti per ordine di anzianità, e la media generale di classificazione per l'avanzamento ad anzianità;

2° Un elenco dei candidati giudicati idonei ad anzianità;

3° Un elenco dei candidati che si sono presentati all'esame speciale a scelta, inscritti in ordine decrescente di merito.

Lo specchio e gli elenchi dovranno essere firmati da tutti i componenti la commissione, ed accompagnati da un rapporto sull'andamento dell'esame, con quelle osservazioni e proposte che il presidente della commissione crederà di fare.

PROGRAMMI.

PROGRAMMA N. 1. — **Servizio amministrativo del genio militare.**

Prova scritta (1).

I candidati compileranno una relazione sul servizio amministrativo del genio, in base al tema che sarà loro dato.

Nella relazione si terrà conto del modo tenuto dal candidato nel disporre e svolgere la materia del tema, della proprietà e chiarezza dell'esposizione e del modo come vennero applicate le leggi ed i regolamenti.

I candidati non potranno consultare leggi, regolamenti, ecc., nè avere seco loro appunti o memorie manoscritte.

Prova orale.

Consisterà nella discussione del tema scritto.

(1) I candidati dovranno consegnare le minute delle prove scritte.

PROGRAMMA N. 2. — **Stima dei terreni e delle fabbriche.**

Prova scritta (1).

I candidati dovranno svolgere un tema d'estimo di un terreno e di un edificio con quel metodo di stima razionale che verrà indicato nel tema stesso.

Non potranno consultare nè trattati nè manuali tecnici.

Prova orale.

Consisterà nella discussione del tema scritto.

PROGRAMMA N. 3. — **Servizio del materiale del genio militare.**

Disposizioni in vigore relative al servizio dei lavori e del materiale del genio militare ed in particolar modo quelle relative alla contabilità in contanti ed in materie.

PROGRAMMA N. 4. — **Nozioni di fortificazione.**

Fortificazione campale. — Definizione e scopo — Grossezza ed altezza delle masse coprenti — Profilo ordinario — Nomenclatura delle sue varie parti — Tracciato e definizione delle opere aperte (linea retta, dente, lunetta, trinceramento con fianchi) — Opere chiuse (ridotte, fortini) — Linee trincerate continue e ad intervalli.

Ordinamento interno dei trinceramenti — Ripari contro proietti di fucileria e shrapnels — Ripari contro l'artiglieria — Traverse — Paradossi — Ricoveri — Magazzini — Blockhaus — Tamburi — Passaggi attraverso i parapetti — Passaggi attraverso i fossi — Chiusure.

Rivestimenti — Loro scopo e natura — Materiali di rivestimento — Difese accessorie attive e passive — Condizioni cui debbono soddisfare.

Fortificazione permanente. — Definizione e scopo — Tipi fondamentali — Sistema bastionato — Parti principali — Opere esterne — Opere interne — Sistema poligonale — Parti principali — Caponiere — Batterie di rovescio — Casamatte per mortai — Strade coperte — Magazzini da polvere.

(1) I candidati dovranno consegnare le minute delle prove scritte.

Casamatte metalliche — Ramparo e suo ordinamento — Locali alla prova nelle opere (alloggiamenti, magazzini, traverse-ricoveri) — Loro costruzione e dimensioni — Coperture dei locali — Piedritti — Fondazioni e pavimenti — Fosso ed attinenze — Rivestimenti — Fiancheggiamento — Locali accessori e comunicazioni nelle opere — Pozzi — Cisterne.

Illuminazione naturale ed artificiale — Porte e finestre e loro chiusure — Blindamenti — Provvedimenti per l'asciuttezza dei locali — Raccolta e scolo delle acque — Ventilazione — Rivestimenti interni dei locali — Disposizioni pel trasporto orizzontale e verticale delle munizioni nelle opere.

Specie diverse di piazze forti in ragione del loro ufficio — Caserme difensive — Forti isolati — Grandi piazze da guerra — Forti di sbarramento — Opere costiere — Teste di ponte.

Cenno sui vari modi di contabilizzazione, di condotta e di esecuzione dei lavori di fortificazione.

NB. Su questo programma il candidato dovrà essenzialmente dimostrare di possedere quelle nozioni generali sull'insieme della fortificazione e particolari sulla nomenclatura e costituzione delle diverse parti delle varie opere, che lo pongano in grado di rendersi esatto conto di quanto può essere chiamato ad adempiere nell'esercizio delle proprie mansioni.

PROGRAMMA N. 5. — **Codice civile.**

Dei beni, della proprietà e delle sue modificazioni (Libro 2°, titoli I, II, III e IV).

Della permuta — Dell'enfiteusi — Del contratto di locazione; della locazione delle cose e della locazione delle opere (Libro 3°, titoli VII, VIII e IX).

Della trascrizione — Dei privilegi e delle ipoteche (Libro 3°, titoli XXII e XXIII).

PROGRAMMA N. 6. — **Contabilità generale dello Stato.**

A) *Legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato.* — Del demanio pubblico e del patrimonio dello Stato.

Dei contratti e dei servizi ad economia.

Dell'anno finanziario: bilancio di previsione, assestamento del bilancio e rendiconto generale consuntivo.

Degli agenti dell'amministrazione che maneggiano valori dello Stato e di altri pubblici ufficiali.

Delle spese dello Stato: procedimento per l'emissione dei mandati e ruoli di pagamento; norme speciali pei mandati diretti; norme speciali pei mandati a disposizione; norme speciali pei mandati d'anticipazione; pagamento delle spese fisse; pagamento dei mandati emessi dall'amministrazione centrale; delle ritenute sulle spese; degli atti aventi per iscopo di impedire e di trattenere il pagamento di somme dovute dallo Stato.

Dei vaglia del tesoro e dei buoni del tesoro.

Dei depositi.

Del rendiconto dei conti giudiziali: norme speciali pei conti giudiziali degli agenti contabili di materie.

Disposizioni generali.

B) *Istruzione sulla stipulazione dei contratti per i servizi dell'amministrazione della guerra.* — Norme generali; appalti per i servizi a carico diretto del bilancio della guerra (tasse di registro e di bollo — atti notarili); norme speciali pei servizi d'artiglieria e genio e per gli affitti d'immobili; vendite di robe di proprietà dello Stato; norme speciali per le vendite di robe relative ai servizi d'artiglieria e genio.

C) *Condizioni generali per l'appalto dei lavori del genio militare.*

Programma N. 7. — **Leggi, regolamenti ed istruzioni militari e civili**

Leggi sull'ordinamento del R. esercito e sulla circoscrizione militare territoriale, in ispecie per la parte relativa all'arma del genio.

Testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari.

Leggi sulla disponibilità, l'aspettativa e i congedi degli impiegati civili.

Testo unico della legge sulle servitù militari e relativo regolamento.

Legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

Legge e regolamento sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Regolamento per gli operai borghesi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari.

Istruzione per la ricognizione, stima e liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a proprietà private, in occasione di campi, grandi manovre ed altre esercitazioni militari.

PROGRAMMA N. 8. — **Trattazione di affari amministrativi.**

Prova scritta (1).

Consisterà nella trattazione di un tema amministrativo relativo ad uno o più argomenti tratti dalle materie degli esami orali di cui ai programmi n. 3, 5, 6 e 7.

Nello svolgere il tema, che sarà loro dato, i candidati dovranno dare prova, oltre che di sapere esprimere le proprie idee con ordine, proprietà, chiarezza e facilità, di possedere cognizioni vaste, chiare e precise sullo spirito delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni militari riflettenti il servizio ed il materiale del genio, e di saperli bene applicare.

I candidati non potranno consultare leggi, regolamenti ecc., nè aver seco loro appunti o memorie manoscritte.

Prova orale.

Consisterà nella discussione del tema scritto.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

---

(1) I candidati dovranno consegnare le minute della prova scritta.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 35ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 31 agosto.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

AGOSTO 25. — Matrici dei registri dei documenti di viaggio, *pag.* 535.
» 28. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Suzzara-Ferrara, Fossano-Mondovì e Monteponi-Portovesme, nonchè sulla linea tramviaria Ravenna-Classe, *pag.* 535.
» 29. — Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 541.
» 29. — Aggiunte e varianti al prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi, *pag.* 541.
——— Decisioni di massima, *pag.* 542.

Atto N. **204**. — TRASPORTI. — **Matrici dei registri dei documenti di viaggio**. — 25 agosto.

D'ora innanzi le amministrazioni militari non manderanno più al Ministero le matrici dei registri dei documenti di viaggio mod. *B*, *E* ed *F*,*bis* ma le conserveranno insieme alle matrici di tutti gli altri documenti di viaggio (richieste mod. *C*, *D*, *G* ed *H* e scontrini mod. *F*), per un biennio dal giorno in cui i registri relativi siano stati completamente esauriti, data da desumersi dalla matrice dell'ultimo documento. Scaduto detto termine le matrici verranno distrutte.

I distretti custodiranno, oltre le matrici dei propri registri mod. *F bis*, quelle dei registri esauriti che ricevono dai comuni.

Sono abrogati il secondo e il terzo capoverso dell'*Atto* 608 della *Raccolta* del *Giornale militare* (Vol. II, edizione 1896) e l'ultimo capoverso dell'*Atto* 234 del 1894.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **205**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Suzzara-Ferrara, Fossano-Mondovì e Monteponi-Portovesme, nonchè sulla linea tramviaria Ravenna-Classe**. — 28 agosto.

Le sottoindicate società ferroviarie secondarie e tramvie accordano all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

3 SET. 01

Ferrovia Suzzara-Ferrara.

La Società anonima esercente la ferrovia Suzzara-Ferrara accorda pei trasporti militari, sia in servizio interno che in servizio cumulativo con le grandi reti, l'applicazione delle tariffe e delle condizioni che vigono pei trasporti militeri su queste ultime.

Ai trasporti su tale linea è quindi estesa la convenzione 28 settembre 1882 ed il regolamento per l'applicazione di essa.

Ferrovia Fossano-Mondovì.

Il concessionario della ferrovia Fossano-Mondovì trasporta tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra persone, bagagli, merci, materiali di ogni genere, cavalli, muli e veicoli, appartenenti od attinenti al R. esercito ed alla R. marina, mediante pagamento alla stazione di partenza dell'importo del trasporto calcolato in base alla tariffa allegato n. 1 al Regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

Il trasporto, oltre che agli ufficiali del R. esercito e della R. marina, si intende esteso a tutti indistintamente gli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina in viaggio tanto per motivi di servizio quanto per conto particolare in base alle tariffe, norme e condizioni stabilite colle grandi reti ferroviarie.

Le famiglie degli ufficiali e degli impiegati in attività di servizio di cui sopra fruiranno del ribasso del 50 % sui prezzi delle tariffe ordinarie per i treni omnibus delle reti ferroviarie sia nei viaggi per trasloco del loro capo, sia per quelli per conto proprio.

I loro bagagli e le loro masserizie saranno tassati coi prezzi stabiliti dalla tariffa annessa all'accennato regolamento.

Le disposizioni contenute nel regolamento stesso si intendono interamente applicabili per i trasporti sulla ferrovia Fossano-Mondovì.

I reclami e le domande inerenti devono essere dirette alla direzione di commissariato militare del II corpo d'armata.

I documenti da presentarsi alle stazioni di partenza per ottenere i trasporti alle suddette condizioni sono quelli stessi prescritti dall'accennato regolamento.

Le amministrazioni del R. esercito e della R. marina saranno completamente libere di affidare o no alla ferrovia predetta i trasporti provenienti dalla rete Mediterranea.

Quando le amministrazioni stesse reputassero invece di valersi della facoltà di affidare alla ferrovia i trasporti provenienti dalla rete Mediterranea del pane e del vitto per il consumo ordinario delle truppe, dei grani, farine, crusche, cruschelli, sacchi e recipienti vuoti stati impiegati nei trasporti stessi, essi saranno eseguiti mediante la stessa di 113 millesimi per tonnellata e per chilometro, compresa la tassa di bollo, rimanendo a carico del concessionario della ferrovia tutte le spese di trasbordo.

Per tutte le altre merci provenienti o dirette alla rete mediterranea il concessionario della ferrovia stessa accorda il ribasso del 10 % sui prezzi di trasporto portati dalla tariffa allegato 1 annessa al Regolamento 15 luglio 1890 sottostando, come sopra si è detto, alle spese di trasbordo.

La presente concessione è continuativa e durerà fino a che non ne sia data disdetta dall'esercente o dall'amministrazione militare almeno sei mesi prima del 14 attobre di ciascun anno.

Le contestazioni sull'applicazione delle presenti concessioni saranno inappellabilmente risolute da S. E. il comandante del II corpo d'armata su relazione del direttore di commissariato militare.

Le distanze da stazione a stazione della linea Fossano-Mondovì sono le seguenti:

Fossano.									
6	S. Albano.								
8	2	Trinità.							
10	4	2	S. Giovanni.						
12	6	5	2	Perucca.					
15	9	7	5	3	Magliano.				
16	10	8	6	4	1	Crava.			
20	14	12	10	8	5	4	Breolungi.		
22	16	14	12	10	7	6	2	Martinetto.	
25	19	17	15	13	10	9	5	3	Mondovì.

In base a tali distanze i prezzi pel trasporto delle persone saranno i seguenti:

PREZZI PEI VIAGGI DEI MILITARI E DEGLI IMPIEGATI.

1ª classe.

Fossano.								
0,25	S. Albano.							
0,30	0,15	Trinità.						
0,35	0,20	0,15	S. Giovanni.					
0,40	0,25	0,20	0,15	Perucca.				
0,50	0,35	0,25	0,20	0,15	Magliano.			
0,55	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10	Crava.		
0,65	0,45	0,40	0,35	0,30	0,20	0,20	Breolungi.	
0,70	0,55	0,45	0,40	0,35	0,25	0,25	0,15	Martinetto.
0,80	0,60	0,55	0,50	0,45	0,35	0,35	0,20	0,15 Mondovi.

2ª classe.

Fossano.								
0,15	S. Albano.							
0,20	0,10	Trinità.						
0,20	0,15	0,10	S. Giovanni.					
0,25	0,15	0,15	0,10	Perucca.				
0,30	0,20	0,15	0,15	0,10	Magliano.			
0,30	0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	Crava.		
0,35	0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,15	Breolungi.	
0,40	0,30	0,25	0,25	0,20	0,15	0,15	0,10	Martinetto.
0,45	0,35	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20	0,15	0,10 Mondovi.

PREZZI DEI BIGLIETTI DI 1ª E 2ª CLASSE PEI VIAGGI DELLE FAMIGLIE DEGLI UFFICIALI E DEGLI IMPIEGATI IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO.

1ª classe.

Fossano.									
0,30	S. Albano.								
0,35	0,15	Trinità.							
0,40	0,20	0,15	S. Giovanni.						
0,50	0,30	0,20	0,15	Perucca.					
0,60	0,40	0,30	0,25	0,20	Magliano.				
0,65	0,40	0,35	0,30	0,20	0,10	Crava.			
0,75	0,55	0,50	0,40	0,35	0,25	0,20	Breolungi.		
0,85	0,65	0,55	0,50	0,40	0,30	0,30	0,15	Martinetto.	
0,95	0,75	0,65	0,60	0,55	0,40	0,40	0,25	0,20	Mondovì.

2ª classe

Fossano.									
0,20	S. Albano.								
0,25	0,10	Trinità.							
0,30	0,15	0,10	S. Giovanni.						
0,35	0,20	0,15	0,10	Perucca.					
0,45	0,30	0,25	0,20	0,15	Magliano.				
0,45	0,30	0,30	0,20	0,15	0,10	Crava.			
0,55	0,40	0,35	0,30	0,30	0,20	0,15	Breolungi.		
0,60	0,45	0,40	0,35	0,30	0,25	0,20	0,10	Martinetto.	
0,70	0,55	0,50	0,45	0,40	0,30	0,30	0,20	0,15	Mondovì.

L'esercente si è impegnato a ricevere le merci dalle stazioni della rete mediterranea per farle proseguire a destinazione corredate di un'altra lettera di porto, addebitando la spesa pel trasporto sulla linea Fossano-Mondovì all'amministrazione militare speditrice.

Il pagamento alla ferrovia Fossano-Mondovì delle somme dovute pei trasporti effettuati sulla propria linea, ed il rimboso di quelle incontrate per movimento merci sulla rete mediterranea verranno fatti trimestralmente mediante presentazione di un conto ai corpi interessati pel tramite d'una delle autorità militari residenti nelle città di Fossano e Mondovì.

Per i trasporti partenti da stazioni della suddetta linea e diretti alla rete mediterranea la ferrovia Fossano-Mondovì faciliterà con ogni mezzo la esecuzione dei trasporti a richiesta dei corpi speditori.

Ferrovia Monteponi-Portovesme.

La Società anonima di Monteponi, esercente la ferrovia Monteponi-Portovesme, accorda la riduzione del 50 % sulle tariffe ordinarie per il trasparto dei militari del R. esercito e della R. marina e del loro bagaglio.

Tale riduzione s'intende concessa agli ufficiali in servizio attivo d'ogni grado, agli allievi degli istituti militari e dell'accademia navale, ai militari di truppa ed agli inscritti di leva.

I militari sopra menzionati avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza con l'applicazione della riduzione suddetta.

Per ottenere tali riduzioni si dovranno presentare i seguenti documenti.

a) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali e per gli allievi degli istituti militari superiori;

b) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) La richiesta modello *C* pei corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) Lo scontrino modello *F* per i drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa viaggianti in uniforme;

e) Lo scontrino modello F^{bis} per i militari di truppa viaggianti in abito borghese;

f) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone di accompagnamento;

g) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva.

La Società non accorda riduzioni pel trasporto dei materiali.

Il trasporto dei cavalli, quando occorra, verrà fatto col mezzo di carri merci, i quali non possono contenerne più di due.

Tramvia Ravenna-Classe.

La Società anonima dei tramways delle Romagne ha esteso le facilitazioni concesse pei trasporti militari sulle sue tramvie Forlì-Ravenna e Forlì-Meldola (*Atto* 189 del corrente anno) anche alla tramvia Ravenna-Classe per il tempo in cui essa è aperta al servizio pubblico.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **206**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 29 agosto.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	*Annotazioni*
III	68	Coperte di lana per letti da carabinieri	N.	10 00	Aggiunta
»	69	Copriletti per letti da carabinieri .	»	4 50	Id.
»	70	Fodere da capezzali per letti da carabinieri	»	0 90	Id.
»	71	Fodere da materassi per letti da carabinieri	»	5 50	Id.
»	72	Lenzuola per letti da carabinieri .	»	6 00	Id.
»	73	Lettiere di ferro a rete metallica per letti da carabinieri	»	32 00	Id.
»	74	Sottomaterassi per letti da carabinieri.	»	2 00	Id.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **207**. — TRASPORTI. — **Aggiunte e varianti al prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi.** — 29 agosto.

In seguito all'apertura all'esercizio di alcuni tronchi ferroviari e di linee tramviarie, al cambiamento di nome di alcune sta-

zioni ferroviarie ed all'apertura di nuove stazioni, nonchè della costituzione di nuovi comuni, il comando del corpo di stato maggiore ha pubblicato un fascicolo di aggiunte e varianti al Prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali marittimi e lacuali annunciato con l'*Atto* 149 del 1900.

I comandi, gli uffici e gli istituti provvisti di tale prontuario dovranno acquistare il cennato fascicolo, il costo del quale è di L. 0,15, richiedendolo direttamente al comando del corpo predetto (ufficio contabilità).

L'importo degli esemplari acquistati andrà a carico delle spese di cancelleria o della massa generale.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

18.

Uniforme degli ufficiali d'ispezione alle guardie. — A rimuovere ogni dubbio sulla portata della soppressione del paragrafo 225 del regolamento pel servizio territoriale, la quale mirava semplicemente ad eliminare la ripetizione di disposizioni che avevano già la loro sede naturale nel regolamento sull'uniforme, il Ministero dichiara che sono da considerarsi tuttora in vigore i §§ 15 e 24 di questo ultimo regolamento, i quali stabiliscono che gli ufficiali d'ispezione alle guardie debbano indossare l'uniforme prescritta per la giornata, aggiungendovi la sciarpa e, se quella è l'ordinaria, il chepi senza treccia, il cappello, il colbacco, o l'elmo. (*Div. stato maggiore*).

(61-475) Roma, Tip. E. Voghera.

DISPENSA 36ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 settembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

SETTEMBRE 2. — Passaporti per gli ufficiali che si recano in licenza all'estero, *pag.* 543.
» 3. — Guardamagazzini nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più, *pag.* 543.
» 4. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Bergamo-Ponte della Selva, Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino, nonchè sulle tramvie Milano-Gallarate, Milano-Seregno-Giussano, Milano-Monza-Carate e Bologna-Bazzano-Vignola, *pag.* 545
» 5. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 550.
» 5. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio, *pag.* 551.

Atto N. **208**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Passaporti per gli ufficiali che si recano in licenza all'estero**. — 2 settembre.

L'articolo 2° del R. Decreto 31 gennaio 1901, n. 36, relativo al rilascio dei passaporti per l'estero, stabilisce che le pratiche dei richiedenti debbano passare pel tramite dell'autorità municipale, cui è devoluta la compilazione del *nulla osta* e la trasmissione di questo alle autorità (prefetture, sottoprefetture o questure) incaricate di rilasciare i passaporti stessi.

Allo scopo però di rendere più sollecite, per gli ufficiali dell'esercito che desiderano recarsi in licenza all'estero, il disbrigo delle pratiche di cui sopra, ed in seguito ad accordi presi tra questo Ministero e quello degli affari esteri, è stato stabilito che gli ufficiali stessi siano, d'ora innanzi, autorizzati a richiedere il rilascio del passaporto direttamente all'autorità politica, previa semplice esibizione del biglietto d'autorizzazione per recarsi all'estero rilasciato in precedenza da questo Ministero.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **209**. — MILITARI DI TRUPPA. — **Guardamagazzini nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più**. — 3 settembre.

La nuova istruzione sul casermaggio militare ad economia, di cui all'*Atto* 133 del corrente anno, ha deferito ai coman-

13 SET 01

danti di corpo d'armata la nomina di sottufficiali guardamagazzino di casermaggio presidiarî nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più.

A complemento delle norme inserite negli articoli 5 e 6 della predetta istruzione, il Ministero determina quanto segue:

1° Potranno aspirare a tale nomina i sottufficiali che, trovandosi nelle condizioni stabilite dall'*Atto* 160 del 1898, ne facciano domanda con le norme dell'*Atto* stesso.

Per quest'anno potranno accettarsi fin d'ora domande di sottufficiali aspiranti al detto impiego, ma la preferenza nella nomina sarà data a coloro che, trovandosi in nota per effetto del disposto nel n. 10 dell'*Atto* 160 precitato pei posti di guardamagazzino nei magazzini principali e succursali del casermaggio, dichiarino di concorrere anche all'impiego di guardamagazzino di cui trattasi.

In caso di deficienze di domande potranno dai comandanti di corpo d'armata essere nominati sottufficiali anziani che si ritengono idonei all'impiego.

2° I sottufficiali nominati guardamagazzino nei centri di casermaggio e nei presidi con forza giornaliera di 500 uomini o più, dovranno essere presi in forza, in soprannumero all'organico, dal deposito di un reggimento del presidio, da designarsi dal comandante del corpo d'armata, ed ove non abbia sede alcun deposito nel presidio, detti sottufficiali saranno presi in forza da un deposito viciniore, pure designato dal comandante del corpo d'armata, ed aggregati ad un reparto del presidio stesso.

3° I sottufficiali nominati guardamagazzino nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più, non verranno con ciò a trovarsi in condizione di poter contrarre matrimonio a senso del n. 2, lettera *f*, dell'istruzione per i matrimoni, perchè tale disposizione riguarda soltanto i guardamagazzini del casermaggio nei magazzini principali e succursali: potranno però, come tutti i sottufficiali in soprannumero ai depositi, concorrere con gli altri in organico ad occupare la quota di sottufficiali ammogliati stabilita dal n. 2, lettera *g*, dell'istruzione stessa.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **210**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Bergamo-Ponte della Selva, Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino, nonchè sulle tramvie Milano-Gallarate, Milano-Seregno-Giussano, Milano-Monza-Carate e Bologna-Bazzano-Vignola.** — 4 settembre.

Le sottoindicate società, esercenti ferrovie secondarie e tramvie, accordano all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

Ferrovia Bergamo-Ponte della Selva.

Per effetto del disposto dell'art. 15 del capitolato per la concessione della costruzione ed esercizio della ferrovia Bergamo-Ponte della Selva, approvato con R. Decreto del 16 giugno 1881, n. 291, la Società esercente la linea stessa è obbligata ad applicare la tariffa speciale in vigore per le grandi reti pel trasporto di persone e di oggetti per conto del governo.

Ferrovie Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino.

La « Società di navigazione e ferrovie pel Lago di Lugano », fermo il disposto dell'art. 15 del capitolato per la concessione della costruzione ed esercizio delle cennate linee, approvato con R. Decreto 7 gennaio 1883, n. 1196, per effetto del quale al trasporto di persone e di cose per conto del governo devesi applicare la tariffa speciale in vigore per le strade ferrate delle grandi reti, accorda inoltre la riduzione del 50 per cento sulle sue tariffe ordinarie pel trasporto dei personali civili e militari delle amministrazioni della guerra e della marina e del rispettivo bagaglio nei viaggi per proprio conto nonchè per quello degli inscritti di leva. Tale concessione, avente vigore fino al 30 novembre 1909, è quindi applicabile nei viaggi:

a) degli ufficiali di ogni grado in attività di servizio, in posizione ausiliaria ed in pensione, e delle loro famiglie;

b) degli impiegati civili delle amministrazioni della guerra e della marina e delle loro famiglie;

c) degli allievi degli istituti militari e dell'Accademia navale;

d) dei militari di truppa e delle loro famiglie, e degli inscritti di leva.

Per ottenere l'applicazione della tariffa accordata dal citato atto di concessione pei trasporti per conto del governo e l'applicazione della riduzione del 50 per cento pei trasporti per conto particolare, dovranno presentarsi, secondo i casi, i seguenti documenti:

a) lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili, e per gli allievi degli istituti militari superiori;

b) lo scontrino mod. *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) la richiesta mod. *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) la richiesta mod. *D* pel trasporto del bagaglio, dei cavalli, ecc.;

e) la richiesta mod. *E* per le famiglie degli ufficiali, degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra e della marina e dei sottufficiali;

f) lo scontrino mod. *F* per i drappelli di truppa inferiori ai 10 uomini e per gli uomini di truppa isolati viaggianti in uniforme;

g) lo scontrino mod. *F bis* per i militari viaggianti in borghese e per le famiglie dei militari di truppa (escluse quelle dei sottufficiali);

h) la richiesta mod. *G* per gli allievi dei collegi militari e per le persone d'accompagnamento;

i) la richiesta mod. *H* pei trasporti dei generi e dei materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe;

l) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva.

Per i viaggi per conto dello Stato sarà apposta sul documento di viaggio una speciale annotazione, firmata da chi lo rilascia, da cui risulti, sotto la sua personale responsabilità, che il viaggio è a carico del governo.

Le tariffe pel trasporto dei generi e dei materiali sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si faranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Tramvia Milano-Gallarate.

La « Società anonima di Tramways e ferrovie economiche » esercente la tramvia Milano-Gallarate ha accordato all'amministrazione militare le facilitazioni seguenti fino al 31 dicembre 1906, salvo disdetta mediante un preavviso di 6 mesi:

a) Il ribasso del 30 % sui prezzi della tariffa ordinaria pei viaggi dei drappelli di truppa superiori ai 10 uomini;

b) Il ribasso del 30 % pel trasporto delle merci appartenenti all'amministrazione militare.

Per ottenere tali riduzioni si dovranno presentare:

a) La richiesta mod. *C* per il trasporto dei drappelli di truppa;

b) La richiesta mod. *H* per il trasporto delle merci.

I trasporti si faranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società senza pregiudizio pel servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge, e mediante preavviso di almeno 24 ore.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite per il pubblico.

Tramvie Milano-Seregno-Giussano e Milano-Monza-Carate.

La Società « The Lombardy road railways company limited » esercente le suddette tramvie ha accordato alle amministrazioni della guerra e della marina le seguenti tariffe, che rimarranno in vigore fino al 31 dicembre p. v. e s'intenderanno poi prorogate di anno in anno, salvo disdetta da darsi tre mesi prima della fine di ogni anno:

Pei viaggiatori.

Milano-Seregno-Carate-Giussano				Giussano-Carate-Seregno-Milano			
Tratte	Stazioni	Prezzi I cl.	Prezzi II cl.	Tratte	Stazioni	Prezzi I cl.	Prezzi II cl.
—	Milano	—	—	—	Giussano . . .	—	—
1	Niguarda . . .	0,15	0,10	1	Seregno (bivio) .	0,15	0,10
2	Cusano	0,25	0,15	—	Carate	—	—
3	Nova	0,40	0,25	1	Seregno (staz.) .	0,15	0,10
4	Desio	0,50	0,30	2	Desio	0,25	0,15
5	Seregno (staz.)	0,60	0,35	3	Nova	0,40	0,25
6	Carate.	0,70	0,40	4	Cusano	0,50	0,30
—	Seregno (bivio) .	—	—	5	Niguarda . . .	0,60	0,35
1	Giussano . . .	0,15	0,10	6	Milano	0,70	0,40

Milano-Monza-Carate				Carate-Monza-Milano			
Tratte	Stazioni	Prezzi I cl.	Prezzi II cl.	Tratte	Stazioni	Prezzi I cl.	Prezzi II cl.
—	Milano	—	—	—	Carate.	—	—
1	Niguarda . . .	0,15	0,10	1	Albiate	0,15	0,10
2	Cusano (bivio) .	0,25	0,15	2	Macherio . . .	0,25	0,15
3	Casc. Robecco	0,40	0,25	3	Vedano	0,40	0,25
4	Monza.	0,50	0,30	4	Monza.	0,50	0,30
5	Vedano	0,60	0,35	5	Casc. Robecco	0,60	0,35
6	Macherio . . .	0,70	0,40	6	Cusano (bivio). .	0,70	0,40
7	Albiate	0,80	0,45	7	Niguarda . . .	0,80	0,45
8	Carate.	0,90	0,50	8	Milano	0,90	0,50

N.B. — Le frazioni di tratta si pagano per tratta intiera.

I biglietti sono valevoli soltanto pel treno in cui il passeggiero viaggia; nel caso intendesse cambiar treno al bivio di Cusano od a quello di Seregno, il passeggiero dovrà munirsi di un nuovo biglietto sul treno di coincidenza.

Pei bagagli e per le merci.

Tratte di percorrenza	Peso tassabile per Collo Kilog. 20	40	60	80	100	Importo centesimi
	1	1	—	—	—	10
	2	2	1	1	—	15
	3	3	2	2	1	20
	4	4	3	3	2	25
	5	5	4	4	3	30
	6	6	5	5	4	35
	7	7	6	6	5	40
	8	8	7	7	6	45
	—	—	8	8	7	50
	—	—	—	—	8	60

OSSERVAZIONI

I bagagli e i colli voluminosi pagheranno la tassa doppia. Sono considerati voluminosi quando il loro peso non raggiunge i 400 chilog. per metro cubo.

Le tratte di percorrenza corrispondono alle tratte nella Tariffa passeggieri.

In caso di mancanza di posto sul treno, il Capo treno non accetterà il bagaglio, che verrà poi spedito con altro treno.

TASSA PER CARRO COMPLETO

Lire *0,20* per chilometro di percorrenza, più Lire *2* di diritto fisso per carro.

Questa Tariffa s'intenda accordata per i carri chiusi o scoperti della portata di 50 Quintali.

Le suddette tariffe s'intendono accordate:

a) Agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina, agli allievi degli istituti militari e dell'Accademia navale ed ai militari di truppa, purchè viaggianti in divisa;

b) Ai corpi e reparti di truppa superiori ai 10 uomini dietro presentazione del mod. *C* al capo treno;

c) Pei trasporti di generi e materiali dell'amministrazione militare dietro presentazione del mod. *H* alle stazioni principali o depositi della linea.

Per gli ufficiali e gli uomini di truppa viaggianti in divisa non occorre la presentazione di alcuna richiesta. Essi pagheranno l'importo dei biglietti pel trasporto personale e pel bagaglio, in base alla suddetta tariffa, al bigliettario della Società in servizio sul treno su cui viaggiano, ricevendone i relativi scontrini, i quali poi, a viaggio compiuto, saranno controllati e ritirati dal capo treno.

Pei trasporti di cui ai capoversi *b*) e *c*) il pagamento sarà fatto:

1° all'atto della consegna della richiesta al capo treno od al capo stazione ove è stata fatta la richiesta, indicando il numero degli uomini e l'importo del viaggio;

2° oppure, in caso di non avvenuto pagamento del trasporto, dietro presentazione delle richieste all'amministrazione militare da parte di un incaricato della Società.

I trasporti si faranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Pei trasporti dei reparti superiori ai 10 uomini nonchè delle merci la Società deve ricevere un preavviso 24 ore prima.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Tramvia Bologna-Bazzano-Vignola.

Le riduzioni concesse dalla « Società anonima di ferrovie e tramvie dell'Emilia », esercente la detta tramvia, di cui all'*Atto* 189 del corrente anno, s'intendono estese anche ai viaggi degli inscritti di leva.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **211**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna**. — 5 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente per ciascuna delle istruzioni sottosegnate, le serie di aggiunte e varianti di contro indicate:

a) *Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.* (Parte 1ª. Edizione 1899) — 6ª serie.

b) *Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, mod. 80/98.* (Edizione 1899) — 5ª serie.

c) *Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo.* (Edizione 1897) — 6ª serie.

d) *Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo.* (Edizione 1898) — 4ª serie.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **212**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio.** — 5 settembre.

1. Le note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio vengono compilate sopra appositi specchi e specchietti.

2. Gli specchi conformi ai modelli 106, 107. 109. 967 *A* e 110 del catalogo debbono contenere, per ciascuna casella, una annotazione caratteristica che risponda tassativamente alla intestazione della casella stessa; e ciascuna annotazione deve essere formulata con locuzione concisa, ma chiara ed esplicita, usando frasi complete, anzichè semplici vocaboli affermativi, negativi o dubitativi.

A meglio precisare il giudizio complessivo sulle qualità dell'impiegato, a questi sarà data una delle qualifiche di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, classificando inoltre l'impiegato, cui è data la qualifica di *buono*, con un coefficiente rappresentato da uno dei numeri intieri 1-2-3.

Le indicazioni richieste dalla 1ª pagina, non che quelle da inscriversi nella colonna *carriera*, *debbono essere fedelmente desunte dalla matricola dell'impiegato*, *comprendendovi*, *ove ne sia il caso*, *il servizio militare da esso prestato*. Analogamente dicasi per ciò che si riferisce alle destinazioni o traslocazioni avute durante la carriera, che devono essere esclusivamente inscritte nell'ultimo quadro dello specchio caratteristico, comprendendovi anche pei personali del genio, i trasferimenti (non temporanei) da una piazza ad un'altra di una stessa direzione e sottodirezione autonoma.

3. Gli specchietti da compilarsi secondo i modelli 111 e 967-*B* del catalogo, debbono contenere in modo esatto e preciso tutte

le varianti o modificazioni avvenute nelle qualità dell'impiegato, in rapporto alle annotazioni inscritte nell'ultimo specchio.

4. Le note caratteristiche sono compilate contemporaneamente a quelle degli ufficiali del corpo, ufficio, direzione o stabilimento a cui l'impiegato appartiene; in triplice esemplare per i ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio e capitecnici d'artiglieria e genio: e in due esemplari per i disegnatori e per gli assistenti locali del genio.

5. Gli specchi si compilano dopo la prima nomina all'impiego e dopo ogni promozione di grado; e, ad ogni modo, dopo 6 anni dalla compilazione del precedente specchio. Gli specchietti sono compilati negli anni nei quali non ha luogo la compilazione degli specchi.

6. Si farà eccezione alle prescrizioni del numero precedente:

a) per gl'impiegati che all'atto della compilazione delle note caratteristiche, si trovassero da più di 6 mesi in aspettativa, in disponibilità o sotto procedimento penale: per essi sarà sospesa la compilazione delle note stesse, continuando ad essere tenute per valide le precedenti;

b) per gli impiegati di nuova nomina o richiamati dalla aspettativa, o dalla disponibilità, ovvero che cessarono di essere sotto procedimento, pei quali non saranno compilate le note caratteristiche se non quando essi, al momento stabilito per tale compilazione, si trovino da 6 mesi o più, in servizio effettivo; quando però l'assenza per qualcuno dei motivi ora detti, abbia raggiunta la durata di 2 anni si compilerà sempre lo specchio;

c) per gl'impiegati, esclusi quelli di nuova nomina, che all'atto della compilazione delle note caratteristiche abbiano meno di 6 mesi di anzianità di grado: per essi si compilerà lo specchietto rinviando all'anno successivo la compilazione dello specchio, ancorchè corresse il 6° anno della compilazione dello specchio precedente;

d) per i ragionieri principali che all'atto della compilazione delle note caratteristiche disimpegnino da più di 6 mesi la carica di relatore dei consigli d'amministrazione; per essi si farà luogo alla compilazione dello specchio ancorchè si dovesse compilare lo specchietto.

7. Le note caratteristiche sono compilate da una commissione composta a seconda dei casi nei modi in appresso indicati:

a) *presso i reggimenti d'artiglieria e del genio*, dal comandante del corpo dal relatore e dall'ufficiale pel materiale;

b) *presso le direzioni e gli stabilimenti d'artiglieria e del*

genio e presso le sottodirezioni autonome del genio, dal direttore (o sottodirettore autonomo), dal vicedirettore e dagli altri ufficiali superiori che vi siano addetti.

I sottodirettori ed i capi sezione del genio, come pure i capi delle sezioni staccate d'artiglieria, concorreranno nella compilazione delle note caratteristiche degli impiegati addetti alle rispettive sottodirezioni o sezioni.

Il relatore del consiglio concorrerà egli pure nella compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri a lui inferiori per grado, o per classe, o per anzianità.

Per i disegnatori la commissione è nominata dal capo di servizio, il quale nel designare i membri, avrà cura di prescegliere quelli che per più frequenti relazioni di servizio con disegnatori possono essere meglio in grado di esprimere sul conto dei medesimi un esatto e ponderato giudizio. Potranno farne parte anche i ragionieri geometri del genio ed i capitecnici d'artiglieria.

Negli uffici staccati il capo servizio costituirà la commissione per i disegnatori in modo analogo a quello sopraccennato; quindi trasmetterà gli specchi o gli specchietti al capo servizio per le sue annotazioni e per la successiva trasmissione al Ministero;

c) presso il Ministero, dal direttore capo della divisione a cui gl'impiegati sono addetti e dai capi di sezione della divisione stessa;

d) presso gl'ispettorati, dagli ufficiali superiori addetti ai singoli uffici ove trovansi adibiti gl'impiegati.

Il ragioniere geometra del genio più elevato in grado o più anziano fra i ragionieri addetti all'ispettorato delle costruzioni del genio concorrerà egli pure nella compilazione delle note caratteristiche dei detti impiegati;

e) presso gli altri comandi od uffici, ove possano trovarsi eventualmente ragionieri, capitecnici, disegnatori ed assistenti locali, dagli ufficiali superiori addetti al comando od ufficio.

8. In ogni commissione l'ufficiale più elevato in grado funge da presidente.

9. Gli specchi o specchietti sono firmati da tutti coloro che hanno concorso alla loro compilazione, e muniti del bollo d'ufficio presso cui furono compilati.

10. Le votazioni saranno sempre verbali e motivate, con prevalenza della maggioranza, ed intese a determinare la qualifica da darsi all'impiegato, se. cioè: *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, ed il coefficente per quelli qualificati *buoni*.

In ciascuna votazione il primo ad esprimere il suo giudizio è l'ufficiale o l'impiegato per assimilazione meno elevato in grado o meno anziano, e così successivamente fino al presidente della commissione, che lo esprime per ultimo.

In caso di parità di voti, sarà prevalente quello del presidente, ma se ne farà menzione nella casella in cui deve essere scritta la votazione.

In caso di forte discrepanza di giudizio si compilerà apposito verbale in tanti esemplari quanti sono quelli stabiliti per gli specchi, analogo al modello n. 958*bis* del catalogo, nel quale si indicheranno sommariamente i motivi delle differenze dei giudizi. Detto verbale dovrà essere unito ad ognuno degli esemplari dello specchio o specchietto a cui si riferisce.

11. Compilate le note caratteristiche il comandante di corpo o il capo di servizio comunica a voce e separatamente a ciascuno degli impiegati presenti alla sede, e per iscritto agli altri, le note spiccatamente favorevoli ovvero le note sfavorevoli, ad eccezione di quelle che si riferiscono a difetti fisici o a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazioni.

Il medesimo fa poi constare delle date partecipazioni mediante apposita nota apposta in calce all'ultima casella dello specchio o specchietto, facendosi anche rilasciare dall'impiegato interessato, su foglio a parte, una dichiarazione delle fattegli partecipazioni che dovrà andare unita all'esemplare dello specchio o specchietto destinato al Ministero.

12. Il comandante di corpo, o il capo di servizio, inscrive poscia le sue annotazioni nella casella intestata: *Notazioni del capo servizio*, degli specchi o specchietti degli impiegati da lui dipendenti.

13. Per quegli impiegati i quali, durante l'ultimo decennio della loro carriera, avessero subito censure o fossero stati sospesi dall'impiego, a ciascun esemplare dei relativi specchi, ed anche degli specchietti per le punizioni inflitte dopo la compilazione dell'ultimo specchio, dovrà andare unita una nota firmata dal capo servizio nella quale siano inscritte le suindicate punizioni colla indicazione delle mancanze che le motivarono.

14. A corredo degli specchietti sarà trasmesso un elenco delle variazioni avvenute durante l'anno relativamente alle notizie contenute nelle pagine 1ª, 2ª, 3ª e 4ª degli specchi dei singoli impiegati.

Detto elenco dovrà essere redatto in tanti esemplari quanti sono quelli degli specchietti che si trasmettono.

15. Degli esemplari, che a senso del n. 4 debbono essere compilati per ciascuno specchio o specchietto caratteristico, uno viene conservato presso l'autorità compilatrice ed i rimanenti sono trasmessi al competente comandante di artiglieria o del genio, accompagnati con un elenco generale nominativo, analogo al modello 958 del catalogo, compilato in due copie pei ragionieri e pei capitecnici, rispettivamente indirizzate al Ministero ed all'ispettore esercitante le funzioni d'ispettore generale.

16. I comandanti d'artiglieria e del genio inscrivono le loro annotazioni nelle apposite caselle, e dispongono che siano informati gli impiegati degli uffici da loro dipendenti dai rispettivi comandanti di corpo o capi di servizio delle note della natura di quelle indicate al n. 11 che loro attribuissero; ad eccezione di quelli per i quali dovranno pronunciarsi gli ispettori, come è detto all'alinea seguente.

Di tali comunicazioni i predetti comandanti fanno cenno sugli specchi e specchietti, regolandosi riguardo alle note da comunicarsi agli impiegati addetti ai loro uffici in modo analogo a quello sopra indicato.

Trasmettono poscia:

a) direttamente al Ministero, gli specchi e specchietti degli impiegati addetti ai loro uffici, alle direzioni d'artiglieria, alle direzioni e sottodirezioni autonome del genio ed ai reggimenti d'artiglieria e del genio;

b) ai competenti ispettori, gli specchi e specchietti degli impiegati addetti agli stabilimenti d'artiglieria, ed all'officina di costruzione del genio.

Gli ispettori di cui sopra è parola appongono le loro annotazioni nelle apposite caselle, e dispongono perchè sia data comunicazione agli impiegati interessati, per mezzo dei rispettivi Comandanti di corpo o capi di servizio, delle note spiccatamente favorevoli, ovvero di quelle sfavorevoli che fossero loro concordemente attribuite dalle autorità gerarchiche superiori al presidente della commissione compilatrice

17. Per gli impiegati addetti agli uffici dei vari ispettori, gli specchi o specchietti sono trasmessi al Ministero in semplice esemplare dopo fatte le comunicazioni che, in analogia alle precedenti disposizioni, fossero ravvisate del caso.

L'altro esemplare degli specchi o specchietti dei ragionieri e capitecnici è trasmesso all'ispettore che disimpegna le funzioni d'ispettore generale.

18. Gli specchi e specchietti degli impiegati addetti al Ministero sono trasmessi dalla direzione generale a cui gli impie-

gati sono addetti a quella che amministra gli impiegati stessi, dopo fatte le comunicazioni che fossero del caso.

19. Il Ministero trasmette un esemplare dello specchio o specchietto caratteristico dei ragionieri d'artiglieria e dei capitecnici d'artiglieria e genio all'ispettore d'artiglieria che esercita le funzioni d'ispettore generale e dei ragionieri geometri del genio all'ispettore del genio, che esercita analoghe funzioni.

I prefati ispettori procedono all'esame degli specchi ricevuti e li sottopongono poi alle competenti commissioni superiori per la compilazione delle liste di proposta per l'avanzamento, giusta il disposto dell'art. 4 di ciascuno dei RR. DD. 28 aprile 1901, nn. 197, 198 e 202 (*Atti* 123, 124 e 125).

20. Allorchè un impiegato viene trasferito, o comandato per tempo indeterminato ad altro ufficio, con determinazione ministeriale inserta nel *Bollettino ufficiale delle nomine*, si riunisce presso il corpo od ufficio da cui l'impiegato deve dipartirsi, la commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Questa in apposito specchietto fa per ogni casella quelle modificazioni od aggiunte alle notazioni esistenti cui l'impiegato avesse potuto dar luogo dopo la compilazione dell'ultimo specchio o specchietto caratteristico.

21. Detto specchietto firmato dai componenti la commissione viene dal capo di corpo o di servizio direttamente trasmesso, insieme agli specchi e specchietti degli anni precedenti ed alle altre carte personali dell'impiegato, al capo di corpo o di servizio ricevente, onde, a suo tempo, la nuova commissione compilatrice delle note possa tenerne conto nella compilazione dello specchio o specchietto annuale.

Una copia di tale specchietto viene anche trasmessa al competente comandante d'artiglieria o del genio, che annotatala, la rimette al Ministero.

22. Ogni qualvolta avvengano fatti o cambiamenti tali nella condotta, nel modo di servire, o nelle condizioni fisiche od intellettuali di un impiegato, da esigere una sostanziale modificazione di taluno dei giudizi inscritti nelle di lui note caratteristiche, che possa influire sulla sua promozione o sulla sua esclusione da questa, o sul suo collocamento in qualche posizione o carica speciale, o infine rendere necessaria qualche speciale proposta a suo riguardo, se ne informerà tosto il Ministero, senza attendere l'epoca normale stabilita per la compilazione delle note suddette. Siffatte modificazioni debbono essere comprese in uno specchietto per la compilazione e trasmissione del quale si osserveranno norme analoghe a quelle prescritte per la trasmissione annuale degli specchi e specchietti.

La compilazione di un consimile specchietto potrà anche essere ordinata d'ufficio dal Ministero.

23. Nell'occasione della compilazione delle note caratteristiche gli impiegati che da almeno due anni si trovino in una determinata residenza od in uno stesso ufficio, potranno far domanda di trasferimento in altra residenza od in altro ufficio.

Tali domande saranno accompagnate dal parere delle competenti commissioni per le note caratteristiche e da quelli del capo di servizio e dei comandanti di artiglieria o del genio.

24. Prima del suaccennato termine di due anni e fuori dell'epoca come sopra indicata, non saranno ammesse tali domande; però i comandanti di corpo e i capi di servizio potranno sotto la loro intiera responsabilità inoltrare al Ministero, pel tramite dei comandanti di artiglieria e del genio, quelle proposte di trasferimento che giudicassero necessarie nell'interesse di qualche impiegato per ragioni di eccezionale gravità scrupolosamente da essi accertate.

25. Tutte le domande di trasferimento hanno valore soltanto fino alla compilazione delle successive note caratteristiche, e perciò gli impiegati che intendono mantenere domande non ancora soddisfatte debbono rinnovarle.

26. Le domande debbono essere scritte su carta da bollo da lire 1; però quelle rinnovate, a mente del precedente numero, potranno essere redatte su carta libera se mantenute integralmente.

27. Nell'occasione delle trasmissioni delle note caratteristiche saranno pure inoltrate quelle proposte per concessioni di onorificenze per benemerenze speciali, che i capi di corpo o di servizio crederanno di fare a favore degli impiegati dipendenti.

Per ogni proposta dovrà essere redatto dal capo di servizio uno speciale rapporto che verrà corredato dalle singole autorità superiori del rispettivo parere.

Tali proposte verranno poi sottoposte all'esame della commissione superiore d'avanzamento dell'arma rispettiva.

28. Le note caratteristiche essendo documenti di carattere affatto riservato, dovranno essere gelosamente custodite da chi ha l'incarico di conservarle.

È assolutamente vietato di rilasciare, per qualsiasi motivo, copie od estratti delle note caratteristiche senza un ordine espresso del Ministero della guerra.

29. Nel corrente anno, in via transitoria, sarà compilato per tutti gli impiegati contemplati nella presente istruzione lo specchio caratteristico.

È abrogato l'*Atto* 168 del 1900.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 37ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 settembre.

SETTEMBRE 9. — Corba di giunchi per viveri ordinari da truppa, *pag.* 559.
» 11. — Istruzione provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento, *pag.* 561.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **213.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Corba di giunchi per viveri ordinari da truppa** (con 1 tavola di disegno). (1) — 9 settembre.

In seguito a modificazioni recate alla corbà di giunchi per viveri ordinari da truppa dei reggimenti alpini e dell'artiglieria da montagna, la descrizione contenuta nell'*Atto* 38 del 1899 (con relativa tavola di disegno) e modificata coll'*Atto* 66 del 1900, è sostituita dalla seguente:

La corba si compone di un corpo e di un coperchio collegati da due bandelle di ferro, che servono a rinforzare la corba ed a provvederla di un congegno di chiusura.

Il corpo ha forma di un tronco di piramide a base rettangolare: le sue dimensioni misurate esternamente sono:

lunghezza del lato lungo superiore . .	cm.	90
» » » inferiore . .	»	88
larghezza del lato corto superiore . .	»	27
» » » inferiore . .	»	25
altezza dei fianchi (non compreso il bordo)	»	42

Il coperchio ha dimensioni corrispondenti a quelle del corpo, porta tutt'all'ingiro un orlo di centimetri 4 che, combaciando con quello del corpo, chiude completamente la corba; è ricoperto di tela cerata.

Sulla parte posteriore della corba sono applicate, a mezzo di apposita camera, due catenelle di otto maglie tonde ed una torta, che servono pel trasporto a basto.

(1) La tavola di disegno verrà unita ad una prossima dispensa.

ERRATA-CORRIGE.

Alla terz'ultima riga dell'*Atto* 204, pag. 535, *sostituire:* « Sono abrogati il secondo e il terzo capoverso del N. 20 dell'*Atto* 608 ».

17 SET. 01

All'esterno la corba è fornita:

a) sulla parte anteriore, di una piastra di ferro con camera, per il passaggio della correggia che tiene ferma la corba al basto;

b) sui fianchi, e per il trasporto a mano, di due maniglie di corda ricoperte di pelle di montone, tenute a sito da due tasselli di legno;

c) sulla parte posteriore, di un regolo di legno che serve di appoggio per la corba caricata sul basto;

d) sotto il fondo, di due listelli di legno che ne impediscono il contatto col suolo.

Nell'interno del corpo le bandelle sono rinforzate da altre due corrispondenti e da una orizzontale collocata a 10 centimetri dalla bocca della corba; così pure è rinforzata interamente la piastra reggi-camera.

Le cerniere posteriori del coperchio sono a rotazione completa e la loro attaccatura è rinforzata da rosette speciali.

Le camere reggi-catene sono fissate sulle bandelle esterne a mezzo di 4 chiodi ciascuna che, attraversando le bandelle interne, il giunco e le bandelle esterne, sono ribaditi sulle camere stesse.

Tutte le parti di ferro che trovansi all'esterno della corba, ad eccezione dei lucchetti, sono colorite con vernice nera.

Tutte le guarnizioni della cesta sono tenute a sito con chiodi ribaditi sui corrispondenti rinforzi o su rosette di ferro.

Alla corba sono annessi due lucchetti con chiavi di congegni speciali.

La somministrazione delle corbe di giunchi sarà fatta per cura del Ministero, al quale saranno quindi inviate le richieste di quelle occorrenti per le ordinarie rinnovazioni.

Il reggimento d'artiglieria da montagna adopererà, fino a consumazione, le corbe di vimini che ha ora in carico.

I corpi provvederanno affinchè all'atto della distribuzione delle corbe sia applicata su ciascuna testata ed a centimetri 4 sotto il tassello reggi maniglia, una targhetta di lamina di ferro di forma rettangolare dello spessore di millimetri 0,7, alta millimetri 100 e lunga millimetri 200, portante l'indicazione, in bianco ad olio, del corpo, reparto e milizia cui la corba appartiene e conteggeranno la spesa per la provvista e l'attaccatura delle targhette a carico della massa generale.

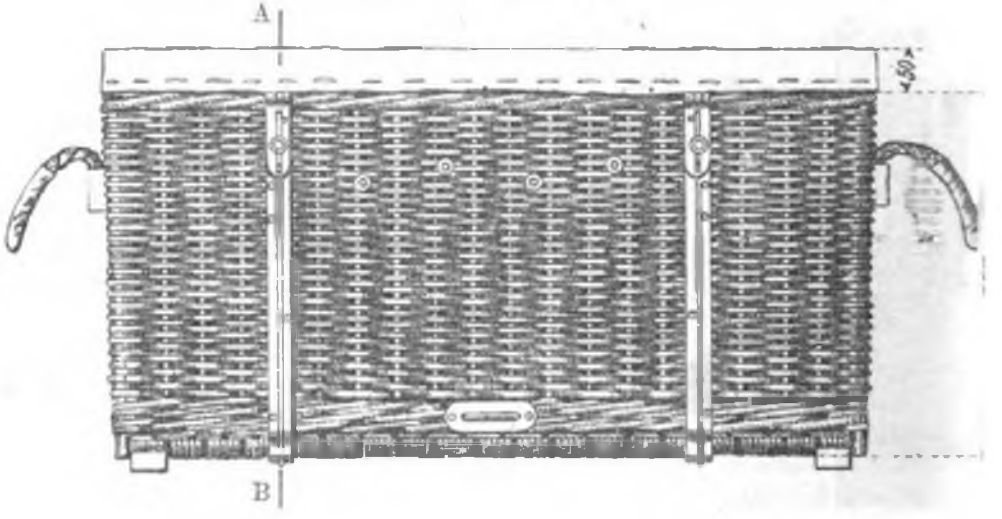
Ulteriori disposizioni saranno impartite per quanto riguarda la modificazione delle corbe in uso.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

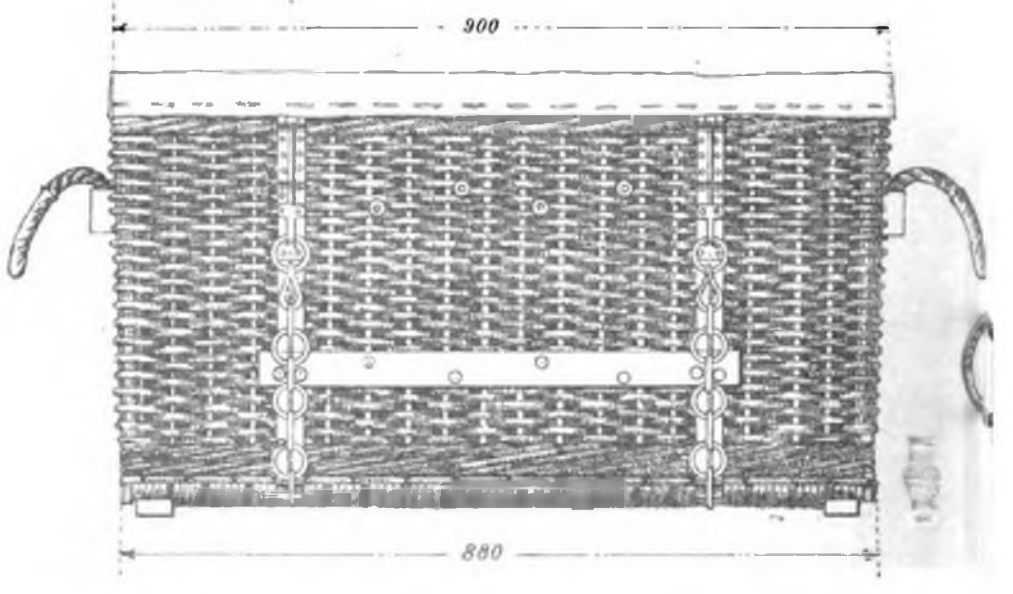

ROMA

Corba di giunchi per vi

Vista davanti



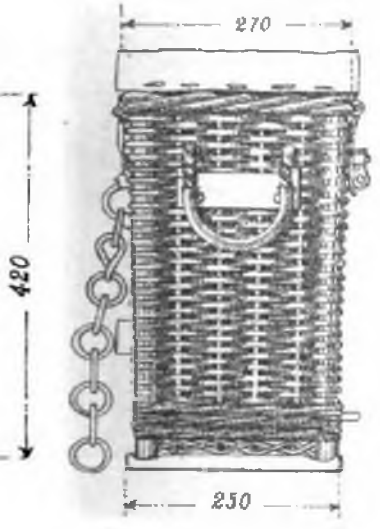
Vista di dietro



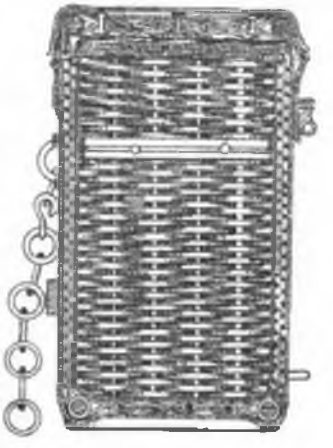
Laboratorio foto-litografi

veri ordinari da truppa.

Vista di fianco

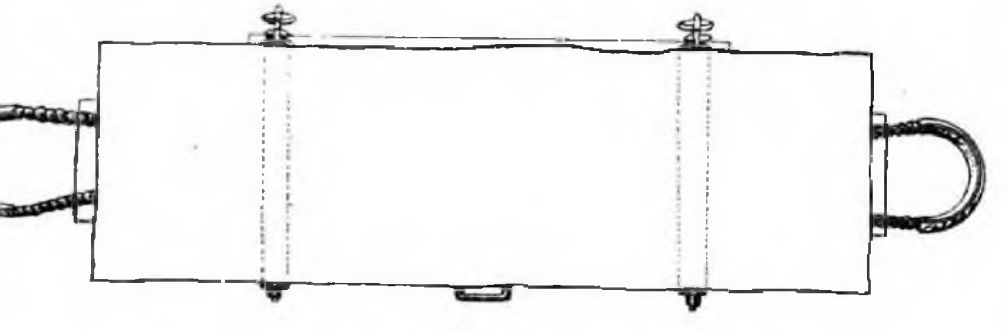


Sezione AB



Scala di 1 : 10

Vista di sopra



BIBLIOTECA NAZ.
ROMA
VITTORIO EMANUELE

N. **214.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento.** — 11 settembre.

È pubblicata l'*Istruzione provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento* la quale costituisce il volume 20° delle istruzioni pratiche del genio, e sostituisce l'*Istruzione sull'armamento normale delle ferrovie* (edizione 1881) e la *Costruzione e riparazione provvisoria delle ferrovie* (edizione 1880) (volume XVIII e XX della vecchia collezione delle istruzioni pratiche del genio), che rimangono abolite.

I comandi, i corpi e gli uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione suddetta per ciascuno sottoindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorato delle truppe e delle costruzioni del genio (ufficio dell'ispettore), comandi di corpo d'armata, di divisione e delle R. truppe d'Africa.	»	1
Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	»	1
Comandi e maggiorità dei reggimenti del genio. . .	»	2
Comandi di brigata del genio	»	1
Comando e maggiorità della brigata ferrovieri del genio	»	1
Ufficio d'amministrazione dei reggimenti del genio. .	»	1
Ufficio materiale dei reggimenti e della brigata ferrovieri del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio della specialità zappatori, minatori, pontieri, lagunari, telegrafisti e specialisti	»	1
Compagnie ferrovieri	»	5
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri	»	10
Compagnia del genio d'Africa	»	5
Deposito dei reggimenti del genio (compresi i plotoni di istruzione)	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, accademia militare e scuola centrale di tiro di fanteria.	»	5
Officina di costruzione del genio	»	1

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero farne acquisto a loro spese, saranno fatte al comando della brigata ferrovieri.

Il prezzo di ciascun esemplare legato in tela è di L. 5,20; esso verrà corrisposto mediante operazioni di conto corrente al predetto comando di brigata dai corpi ed uffici che faranno gli acquisti. *Il Sottosegretario di Stato* — B. ZANELLI.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 38ª **1901** **PARTE** 1ª

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 settembre.

AGOSTO 17. — R. Decreto n. 417, che istituisce presso la R. accademia di S. Cecilia un *Ufficio tecnico centrale* per le musiche militari, *pag.* 563.
SETTEMBRE 16. — Musiche dei reggimenti di fanteria, *pag.* 564.
» 16. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria, *pag.* 572.
» 16. — Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57, *pag.* 573.
» 17. — Computo delle campagne d'Africa, *pag.* 573.
» 19. — Aggiunta all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, *pag.* 574.
» 19. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali, *pag.* 574.
» 19. — Aggiunta all'*Atto* n. 58 del 1896 (istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace), *pag.* 579.
» 19. — Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie, *pag.* 579.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **215**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 417 che istituisce presso la R. Accademia di S. Cecilia un *Ufficio tecnico centrale* per le musiche militari.** — 17 agosto.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Viste le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. esercito, approvate con R. Decreto 22 dicembre 1898;

Considerata l'opportunità di dare un indirizzo artistico uniforme alle musiche militari;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito, presso la R. Accademia di S. Cecilia, un *Ufficio tecnico centrale* per le musiche militari.

Art. 2.

L'ufficio è composto di un presidente, tre membri, un segretario.

Art. 3.

Ha l'alta direzione dell'Ufficio, in qualità di presidente, il presidente della R. Accademia di S. Cecilia.

Sono membri:

un professore della R. Accademia di S. Cecilia, da designarsi dal Ministero dell'istruzione pubblica;

due capi musica del R. esercito, da designarsi dal Ministero della guerra.

21.OCT.01

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato dell'amministrazione centrale della guerra, da designarsi dal Ministero della guerra.

Art. 4.

Sono còmpiti dell'Ufficio tecnico centrale:

a) studiare e proporre quanto può migliorare l'organizzazione istrumentale e curare il repertorio delle musiche militari;

b) dar pareri sui contratti colle case editrici di musica pei diritti di proprietà, e su quelle altre questioni tecniche che il Ministero della guerra crederà di affidare al suo studio;

c) accertare l'idoneità tecnica dei concorrenti ai posti di capo musica o di musicante effettivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 17 agosto 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
N. Nasi.

N. **216.** — DISPOSIZIONI VARIE. — **Musiche dei reggimenti di fanteria** — 16 settembre.

Alle disposizioni dell'*Atto* 244 della *Raccolta*, in quanto riflettono l'ordinamento delle musiche dei reggimenti di fanteria, sono sostituite le seguenti:

Composizione della musica.

§ 1. La musica dei reggimenti di fanteria si compone di quarantasei suonatori, dei quali 15 musicanti effettivi (compreso un sottufficiale), 15 allievi e 16 aspiranti allievi.

§ 2. L'organizzazione strumentale della musica è la seguente:

1 Flauto in *do* (o ottavino in *do*, secondo il bisogno);
2 Clarinetti piccoli in *mi b* (il primo con obbligo del *la b*);
8 Clarinetti soprani in *si b*;
2 Clarinetti contralti in *mi b*;
1 Saxòfono contralto;
1 Saxòfono tenore (con obbligo del clarinetto basso in *si b*);
1 Saxòfono baritono;
1 Contrabasso ad ancia;
2 Corni in *mi b*;
2 Cornette in *si b*;

2 Trombe in *mi b*;
2 Trombe in *si b* basso;
2 Tromboni tenori;
1 Trombone basso in *fa*;
1 Flicorno sopranino in *mi b*;
3 Flicorni soprani in *si b*;
2 Flicorni contralti in *mi b*;
2 Flicorni tenori in *si b*;
2 Flicorni bassi in *si b*;
1 Flicorno basso-grave in *fa*;
1 Flicorno basso-grave in *mi b*;
2 Flicorni contrabassi in *si b*;
2 Tamburi (uno dei quali nei servizi a piè fermo sarà sostituito dai timpani);
1 Cassa;
1 Piatti (paio).

46 Totale.

§ 3. La ripartizione degli strumenti tra i musicanti effettivi e l'assegnazione della sovrapaga per i medesimi risultano dal seguente specchio:

N. d'ordine	STRUMENTO	Sovrapaga mensile	
1	1° Clarinetto piccolo	L.	35 00
2	1° Clarinetto soprano	»	35 00
3	Saxofono tenore	»	30 00
4	1ª Tromba in *mi b*	»	30 00
5	Flicorno sopranino	»	40 00
6	1° Flicorno soprano	»	35 00
7	1° Flicorno tenore	»	35 00
8	1° Flicorno basso	»	30 00
9	2° Clarinetto piccolo	»	25 00
10	2° Clarinetto soprano	»	25 00
11	3° Clarinetto soprano	»	20 00
12	1ª Cornetta	»	30 00
13	1° Corno	»	20 00
14	1° Flicorno contrabasso	»	20 00
15	Tamburo	»	20 00

§ 4. Il sottufficiale musicante potrà suonare qualunque dei primi otto strumenti indicati nella precedente tabella; così dicasi del caporale maggiore musicante.

§ 5 La seguente tabella indica la ripartizione degli strumenti tra i 15 allievi musicanti:

N. d'ordine	STRUMENTO	Annotazioni
1	Flauto e ottavino . . .	o 1° Clarinetto contralto
2	4° Clarinetto soprano . . .	—
3	5° » » . . .	—
4	6° » » . . .	o 2° Clarinetto contralto
5	Saxòfono contralto	o Saxòfono baritono
6	2° Corno	o 2ª Tromba in *si b* basso
7	2ª Cornetta	o 2ª Tromba in *mi b*
8	1ª Tromba in *si b* basso. .	—
9	1° Trombone tenore . .	—
10	Trombone basso.	o Contrabasso ad ancia
11	2° Flicorno soprano . . .	—
12	1° Flicorno contralto . . .	—
13	2° Flicorno tenore . . .	o 2° Flicorno basso
14	Flicorno basso-grave in *fa*.	o Flicorno basso-grave in *mi b*
15	Cassa	o Tamburo.

§ 6. La seguente tabella indica la ripartizione degli strumenti tra i 16 aspiranti allievi musicanti:

N. d'ordine	STRUMENTO	Annotazioni
1	7° Clarinetto soprano . . .	—
2	8° » » . . .	—
3	1° Clarinetto contralto . .	o Flauto e Ottavino
4	2° » » . . .	o 6° Clarinetto soprano
5	Saxòfono baritono	o Saxòfono contralto
6	Contrabasso ad ancia . . .	o Trombone basso
7	2ª Tromba in *mi b* . . .	o 2ª Cornetta
8	2ª Tromba in *si b* basso. .	o 2° Corno
9	2° Trombone tenore . . .	—
10	3° Flicorno soprano . . .	—
11	2° Flicorno contralto . .	—
12	2° Flicorno basso . . .	o 2° Flicorno tenore
13	Flicorno basso-grave in *mi b*	o Flicorno basso-grave in *fa*
14	2° Flicorno contrabasso . .	—
15	Tamburo 2° (o Timpani) . .	o Cassa
16	Piatti	—

§ 7. Saranno permanentemente dispensati dal portare lo zaino i suonatori di clarinetto contralto, saxòfono, contrabasso ad ancia, trombone basso, flicorno basso-grave, flicorno contrabasso, cassa, nonchè i musicanti che abbiano raggiunto il trentacinquesimo anno di età.

§ 8. Il posto dei musicanti nella formazione di marcia è indicato dal prospetto seguente:

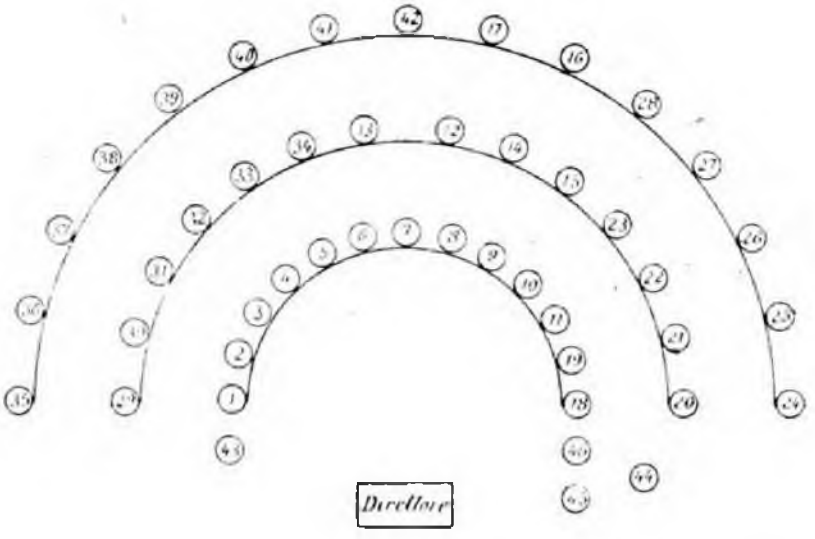
ATTO 2/6

FRONTE

TESTA

Clarinetto soprano 1°	Clarinetto piccolo *mi b*	Clarinetto piccolo *la b*	Ottavino
Clarinetto soprano 2°	Clarinetto soprano 3°	Clarinetto soprano 4°	Clarinetto soprano 5°
Clarinetto soprano 6°	Clarinetto soprano 7°	Clarinetto soprano 8°	Saxôfono tenore
Clarinetto contralto 1°	Clarinetto contralto 2°	Saxôfono contralto	Saxôfono baritono
Flicorno sopranino	Flicorno soprano 2°	Contrabasso ad ancia	Flicorno basso-grave in *fa*
Flicorno soprano 1°	Flicorno soprano 3°	Corno 2°	Corno 1°
Flicorno contralto 1°	Flicorno contralto 2°	Cornetta 2ª	Cornetta 1ª
Flicorno tenore 1°	Flicorno tenore 2°	Tromba in *mi b* 2ª	Tromba in *mi b* 1ª
Flicorno basso 1°	Flicorno basso 2°	Tromba in *si b* basso 2ª	Tromba in *si b* basso 1ª
Flicorno basso-grave *mi b*	Trombone basso	Trombone tenore 2°	Trombone tenore 1°
Flicorno contrabasso 1°		Flicorno contrabasso 2°	
Tamburo 1°	Tamburo 2°	Casse	Piatti.

§ 9. La disposizione dei musicanti nei servizi in pubblico a piè fermo è la seguente:



1. Ottavino o flauto.
2. Clarinetto piccolo 1°.
3. » » 2°.
4. Clarinetto soprano 1°.
5. » » 2°.
6. » » 3°.
7. » » 4°.
8. » » 5°.
9. » » 6°.
10. » » 7°.
11. » » 8°.
12. Clarinetto contralto 1°.
13. » » 2°.
14. Saxofono contralto.
15. » tenore.
16. » baritono.
17. Contrabasso ad ancia.
18. Corno 1°.
19. Corno 2°.
20. Cornetta 1ª.
21. Cornetta 2ª.
22. Tromba in *mi b* 1ª.
23. Tromba in *mi b* 2ª.
24. Tromba in *si b* basso 1ª.
25. Tromba in *si b* basso 2ª.
26. Trombone tenore 1°.
27. Trombone tenore 2°.
28. Trombone basso.
29. Flicorno sopranino.
30. Flicorno soprano 1°.
31. » » 2°.
32. » » 3°.
33. Flicorno contralto 1°.
34. » » 2°.
35. Flicorno tenore 1°.
36. » » 2°.
37. Flicorno basso 1°.
38. » » 2°.
39. Flicorno basso-grave in *fa*.
40. Flicorno basso-grave in *mi b*.
41. Flicorno contrabasso 1°.
42. Flicorno contrabasso 2°.
43. Timpani.
44. Tamburo.
45. Cassa.
46. Piatti.

Attribuzioni dei musicanti effettivi.

§ 10. *1° Clarinetto piccolo.* — Ha l'obbligo di avere e studiare tanto il clarinetto piccolo in *mi b*, quanto il piccolo in *la b*. È a lui affidato il buon andamento tecnico del 2° clarinetto piccolo in *mi b* e l'istruzione dell'allievo suonatore di flauto e ottavino.

§ 11. *1° Clarinetto soprano.* — Ha la diretta responsabilità degli altri sette clarinetti soprani e dei due clarinetti contralti per quanto riguarda la istruzione musicale, sia individuale, sia di classe. Assume personalmente l'istruzione individuale dei due clarinetti contralti, lasciando l'istruzione individuale degli allievi e aspiranti allievi clarinetti soprani ai musicanti suonatori di tale strumento.

§ 12. *Saxòfono tenore.* — Deve all'occasione suonare il clarinetto basso in *si b*, quando in una data composizione tale strumento sia riconosciuto più utile. Ha l'obbligo dell'istruzione individuale degli allievi suonatori di saxòfono e contrabasso ad ancia. Dovrà pure suonare il contralto o il baritono dei saxòfoni quando manchi il suonatore, o quando la parte di uno di questi strumenti in un dato pezzo di musica sia più importante e quindi possa meglio essere affidata ad un suonatore più provetto.

§ 13. *1ª Tromba* in *mi b*. — Ha la diretta responsabilità dei suonatori di corno, cornetta e tromba. Potrà affidare l'istruzione individuale del 2° corno e della 2ª cornetta ai musicanti suonatori di questi strumenti; ma riterrà per sè l'istruzione tecnica individuale della 2ª tromba in *mi b*, e delle due trombe in *si b* basso.

§ 14. *Flicorno sopranino.* — È ad esso affidata la scuola individuale dei due flicorni contralti ed ha la responsabilità di tutti i flicorni considerati come classe, salvo il caso che in questa sia compreso il sottufficiale musicante, o il caporale maggiore musicante.

§ 15. *1° Flicorno soprano.* — È ad esso affidata la scuola individuale degli altri due flicorni soprani.

§ 16. *1° Flicorno tenore.* — È ad esso affidata la scuola individuale e di classe dei tre tromboni.

§ 17. *1° Flicorno basso.* — È ad esso affidata la scuola individuale del 2° flicorno tenore e del 2° flicorno basso. Ha la diretta responsabilità dell'istruzione dei flicorni bassi-gravi e contra-

bassi, pur avendo facoltà di affidarne la scuola individuale al musicante suonatore del 1° flicorno contrabasso.

§ 18. *Tamburo.* — Ha l'obbligo di suonare all'occorrenza la cassa e d'istruire gli allievi per gli strumenti a percussione.

§ 19. *Sottufficiale musicante.* — Come è detto al § 4, può essere scelto fra i suonatori dei seguenti strumenti: 1° Clarinetto piccolo, 1° Clarinetto soprano, Saxòfono tenore, 1ª Tromba in *mi b*, 1° Flicorno sopranino, 1° Flicorno soprano, 1° Flicorno tenore, 1° Flicorno basso.

Il sottufficiale musicante sarà scelto fra i caporali musicanti (compreso il caporale maggiore) del reggimento, in seguito ad esame teorico-pratico, secondo le modalità che verranno stabilite su proposta dell'ufficio tecnico centrale (1). Qualora fra i suddetti caporali nessuno risultasse idoneo a coprire tale carica, il Ministero provvederà ricorrendo ad altri reggimenti, possibilmente dello stesso corpo d'armata.

Al sottufficiale può essere affidata dal capo musica qualsiasi scuola individuale o di classe e per qualunque categoria di strumenti.

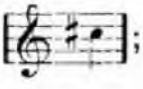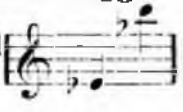
In mancanza del capo musica, dovrà sostituirlo nella totale direzione della musica, sia per le prove, sia per i servizi; perciò, oltre all'abilità come suonatore, dovranno richiedersi in lui cognizioni e attitudini tali da poter disimpegnare lodevolmente anche i detti incarichi.

Il sottufficiale musicante nei casi di assenza sarà sostituito dal caporale maggiore o dal caporale più anziano.

Prescrizioni relative agli strumenti.

§ 20. *Ottavino* in *do.* — Sistema Ziegler, di ebano o granatiglia, a 7 chiavi (alpacca).

§ 21. *Flauto* in *do.* — Sistema Ziegler, di ebano o granatiglia, a 14 chiavi (alpacca).

§ 22. *Clarinetto piccolo* in *la b.* — Di ebano o granatiglia, sistema 13 chiavi (alpacca) con due anelli e con l'aggiunta della chiave per il  ; della chiave per il  ; della leva per aprire la chiave del  .

(1) Instituito presso la R. Accademia di Santa Cecilia in Roma. (*Atto* 215 del corrente anno).

§ 23. *Clarinetto piccolo* in *mi b.* — Sistema come il precedente.

§ 24. *Clarinetto soprano* in *si b.* — Come sopra.

§ 25. *Clarinetto contralto* in *mi b.* — Come sopra; stortino e campana di alpacca. Lo stortino sarà costruito senza alcun giro.

§ 26. *Clarinetto basso* in *si b.* — Come sopra; stortino e campana di alpacca. Lo stortino sarà costruito senza alcun giro.

§ 27. *Saxòfono contralto* in *mi b.* — Di ottone, a 21 chiavi compresa quella per il trillo  .

§ 28. *Saxòfono tenore* in *si b.* — Come il precedente.

§ 29. *Saxòfono baritono* in *mi b.* — Come sopra.

§ 30. *Contrabasso ad ancia.* — Di ottone, a 17 chiavi.

§ 31. *Corno* in *fa* con ritorto in *mi b.* — A tre cilindri, campana in basso collocata a sinistra e macchina a destra.

§ 32. *Cornetta* in *si b* a tre cilindri. — Forma lunga e canneggio stretto, corrispondente alla tromba in *si b* acuto, con bocchino a tazza.

§ 33. *Tromba* in *fa* con ritorto in *mi b* a tre cilindri. — Forma lunga orizzontale. Canneggio stretto e ben spiegato. Bocchino come sopra.

§ 34. *Tromba* in *si b* basso a tre cilindri. — Forma orizzontale. Canneggio stretto e ben spiegato. Bocchino come sopra.

§ 35. *Trombone tenore* in *si b* a tre cilindri. — Forma lunga orizzontale senza alcun giro nel canneggio. Bocchino come sopra.

§ 36. *Trombone basso* in *fa* a tre cilindri. — Forma lunga con doppio giro nel canneggio della campana. Questa in alto leggermente inclinata; il corpo dell'istrumento per modo che si trovi aderente al petto del suonatore. Bocchino come sopra.

§ 37. *Flicorno sopranino* in *mi b* a tre cilindri. — Puntina di accordatura a vite, messa sulla canna d'imboccatura. L'istrumento sarà di un sol pezzo dall'orlo del padiglione alla macchina. La chiavetta di scolo nella parte inferiore dell'istrumento.

§ 38. *Flicorno soprano* in *si b* a tre cilindri. — Forma lunga senza alcun giro nel canneggio. Pompa generale, con chiavetta di scolo annessa, nella parte inferiore del canneggio.

§ 39. *Flicorno contralto* in *fa* con pompa di ricambio in *mi b*, a tre cilindri. — Forma lunga orizzontale con canneggio proporzionatamente stretto.

§ 40. *Flicorno tenore* in *si b* a tre cilindri. — Forma verticale. L'istrumento deve prestarsi a dare una voce argentina piuttosto che cupa, senza avere lo squillo del trombone.

§ 41. *Flicorno basso* in *si b* a quattro cilindri (*Eufonio*). — Forma verticale.

§ 42. *Flicorno basso grave* in *fa* a quattro cilindri. — Forma verticale.

§ 43. *Flicorno basso grave* in *mi b* a quattro cilindri. — Forma verticale.

§ 44. *Flicorno contrabasso* in *si b* a quattro cilindri. — Forma verticale. Nelle manovre di qualsiasi specie, riviste e parate sarà usato uno strumento a tre cilindri di forma circolare (*a tracolla*) per maggior comodità del suonatore.

§ 45. *Tamburo.* — Altezza del cilindro centimetri 17, diametro centimetri 32. Bandoliera di cuoio color naturale.

§ 46. *Cassa.* — Altezza del cilindro centimetri 35, diametro centimetri 74. Colliera di cuoio color naturale.

§ 47. *Piatti* (paio). Centimetri 38 di diametro.

§ 48. *Timpani* (paio).

§ 49. *Triangolo* con battente.

§ 50. *Sistro* (facoltativo).

Le disposizioni del presente *Atto* entreranno in pieno vigore a cominciare dal 1° gennaio 1902. Di esse dovranno intanto tener conto i reggimenti di fanteria di linea nella eventuale rinnovazione di strumenti e nel pattuire le condizioni per l'ammissione dei musicanti che occorressero pel corrente anno; pei musicanti attualmente in servizio debbono, naturalmente, rimanere inalterate le speciali condizioni pattuite, fino a quando non si presenti l'opportunità di modificarle per uniformarle alle disposizioni presenti.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **217**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche d'artiglieria.** — 16 settembre

Il Ministero determina che alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. (R. P.) ed alla istruzione sulle munizioni edizione 1896, siano apportate le aggiunte e varianti seguenti:

a) *Tavole di tiro dell'obice da 21 GRC Ret. (R. P.).*

Edizione 1894, pag. 4 -- edizione 1901, pag. 6: Dopo l'ul-

tima parola dell'ultimo alinea fare una chiamata (1), ponendola in calce alla pagina:

« (1) Essa è conservata in servizio soltanto fino a consumazione. »

b) *Istruzione sulle munizioni.*

Pagina 107, paragrafo 101. fare una chiamata (1), e porla in calce alla pagina:

« (1) Essa è conservata in servizio soltanto fino a consumazione. »

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **218**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57**. — 16 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto contenente le tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto predetto quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni, avvertendo che le dotazioni di pace della pubblicazione medesima per ogni singolo comando, corpo ed ufficio dovranno essere regolate in base ai quantitativi stabiliti dall'Elenco delle pubblicazioni in vigore — 1° maggio 1900 — per le tavole di tiro del cannone da 42.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di centesimi 10.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **219**. — MATRICOLA. — **Computo delle campagne d'Africa**. — 17 settembre.

Nel computo delle campagne d'Africa in dipendenza dei Regi Decreti 17 febbraio 1887 e 20 dicembre 1891 (*Atti* 36 e 236 del *Giornale militare* di quegli anni), i corpi tutti si atterranno, in ottemperanza al deliberato del Consiglio di Stato nella adunanza generale dell'11 luglio 1901, al disposto dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. Decreto 21 febbraio 1895 corrispondente all'articolo 24 della precedente legge sulle pensioni 27 giugno 1850, avvertendo che nel periodo di un anno non può computarsi che una sola campagna, e che col primo giorno successivo incomincia il diritto alla seconda campagna, per cui basta anche un solo giorno oltre i 12, 24, 36 mesi perchè si debba computare una campagna in più.

Resta quindi abrogata ogni precedente disposizione per quanto non concordi colla presente.

I corpi, le direzioni e gli uffici verificheranno a quali ufficiali o militari di truppa sia stata computata una campagna in meno in applicazione del n. 3 dell'*Atto* n. 11 del 25 gennaio 1891, e, tenuto presente il disposto dell'*Atto* n. 60 del 1897 e del paragrafo 136 della vigente Istruzione per le matricole del R. Esercito, trasmetteranno entro la prima decade di ottobre p. v. le relative proposte di rettificazione alle matricole ed, occorrendo, anche all'*Annuario militare*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **220**. — TRASPORTI. — **Aggiunta all'Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia**. — 19 settembre.

All'Istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia, stipulato il 20 agosto 1898 con le Società ferroviarie esercenti le reti Mediterranea, Adriatica e Sicula (*Atto* 47 del 1899) è aggiunto:

« § 94bis. Le spese pel trasporto di andata e per quello di ritorno delle biciclette spedite per riparazioni all'officina di costruzione del genio militare di Pavia sono sempre a carico del corpo che ordinò le riparazioni.

« Se però tali biciclette sono spedite da uffici o stabilimenti non aventi massa propria, le spese di trasporto di andata e di ritorno sono a carico del bilancio (§ 93, lettera *d*). »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **221**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali**. — 19 settembre.

1. Le note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali consistono in specchi e specchietti caratteristici.

2. Gli specchi, conformi ai modelli 112 *A* per gli ufficiali di scrittura e 113 *A* per gli assistenti locali, debbono contenere per ciascuna casella una notazione caratteristica che risponda tassativamente alla intestazione della casella stessa, e ciascuna notazione deve essere formulata con locuzione concisa, ma chiara ed esplicita usando frasi complete, anzichè semplici vocaboli affermativi, negativi o dubitativi.

A meglio precisare il giudizio complessivo sulle qualità dell'impiegato, a questi sarà data una delle qualifiche di *ottimo*, *buono*, *mediocre*, *cattivo*, per ognuna delle quali si indicherà con quanti punti (ottimo da nove a dieci punti; buono da sei a otto; mediocre da tre a cinque; cattivo da zero a due).

Le indicazioni richieste dalla prima pagina degli specchi, e quelle da inscriversi nella colonna carriera, debbono essere fedelmente desunte dalla matricola dell'impiegato, comprendendovi, ove ne sia il caso, il servizio militare da esso prestato.

Analogamente dicasi per ciò che si riferisce alle destinazioni o traslocazioni avute durante la carriera.

3. Gli specchietti da compilarsi secondo i modelli 112 *B* e 113 *B* del catalogo, debbono contenere in modo esatto e preciso tutte le varianti o modificazioni avvenute nella qualità dell'impiegato in rapporto alle notazioni descritte nell'ultimo specchio.

4. Le note caratteristiche sono compilate contemporaneamente a quelle degli ufficiali del corpo, ufficio, direzione o stabilimento a cui l'impiegato appartiene, in duplice esemplare.

5. Gli specchi si compilano dopo il primo anno di nomina o di prima ammissione in servizio e dopo il primo anno di promozione di classe.

Negli anni in cui non si deve compilare lo specchio caratteristico si deve compilare soltanto lo specchietto.

6. Si farà eccezione alle prescrizioni del numero precedente:

a) per gli impiegati che, all'epoca della compilazione delle note caratteristiche si trovassero da oltre sei mesi in aspettativa, in disponibilità o sotto procedimento penale, pei quali sarà sospesa la compilazione delle note stesse, continuando ad essere tenute per valide le precedenti;

b) per gli impiegati richiamati dalla aspettativa o dalla disponibilità, ovvero che cessarono di essere sotto procedimento, per i quali non saranno compilate le note caratteristiche se non quando essi, all'epoca stabilita per tale compilazione si trovino da sei mesi o più in effettivo servizio.

Quando però l'assenza per qualcuno dei motivi ora detti, abbia raggiunto la durata di due anni, si compilerà sempre lo specchio.

7. In ciascun corpo, comando od ufficio, la commissione per la compilazione degli specchi e specchietti caratteristici degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali è di massima presie-

duta dal capo servizio e composta di due o tre membri (ufficiali od impiegati) da lui designati tra coloro che, per più frequenti relazioni di servizio, siano maggiormente in grado di esprimere un ponderato giudizio riguardo a colui di cui devesi compilare lo specchio o specchietto.

I membri della detta commissione potranno quindi variare per ogni ufficiale di scrittura od assistente locale secondo il ramo di servizio cui è particolarmente addetto. Essi membri avranno voce deliberativa, e dovranno essere, se ufficiali, di grado non inferiore a quello di tenente, se impiegati assimilati a rango non inferiore al predetto.

Negli uffici distaccati la commissione sarà presieduta e composta analogamente al prescritto del precedente capoverso.

Il capo d'ufficio trasmetterà quindi lo specchio o lo specchietto al proprio comandante o direttore per le notazioni da farsi da lui e per la successiva trasmissione al Ministero.

In mancanza di ufficiali od impiegati, che riuniscano le suespresse condizioni, per essere membri della commissione, il capo d'ufficio compilerà da solo gli specchi o specchietti in discorso.

I generali capi di servizio delegheranno la presidenza della commissione e la nomina dei relativi membri, all'ufficiale od impiegato cui spetterebbe di fare le loro veci in caso di assenza, ovvero anche ai capi dei riparti dipendenti, che siano ufficiali superiori, od assimilati per rango ad ufficiali superiori, ciascuno per gli ufficiali di scrittura del proprio riparto. Così i comandanti di corpo d'armata ed i comandanti di divisione al capo di stato maggiore; gli ispettori, ad un ufficiale del rispettivo ispettorato; l'avvocato generale militare, al segretario principale ecc. ecc.

8. In ogni commissione, l'ufficiale o l'impiegato assimilato di rango a grado militare più elevato in grado funge da presidente.

9. Gli specchi o specchietti sono firmati da tutti coloro che hanno concorso alla loro compilazione e muniti del bollo dell'ufficio presso cui furono compilati.

10. Le votazioni saranno sempre verbali e motivate con prevalenza della maggioranza; ed intese a determinare la qualifica da darsi all'impiegato come è disposto dal n. 2 della presente istruzione.

In caso di parità di voti quello del presidente avrà la prevalenza.

In ciascuna votazione il primo ad esprimere il suo giudizio

è l'ufficiale o l'impiegato per assimilazione meno elevato in grado o meno anziano, e così successivamente fino al presidente della commissione, che lo esprime per ultimo.

11. Compilate le note caratteristiche il presidente della commissione comunica a voce separatamente a ciascuno degli impiegati presenti alla sede, e per iscritto agli altri, le note spiccatamente favorevoli ovvero le note sfavorevoli, ad eccezione di quelle che si riferiscono a difetti fisici o a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazioni.

Il presidente suddetto fa poi constare delle date partecipazioni mediante apposita nota da lui firmata apposta nell'ultima casella dello specchio o specchietto.

12. Per quegli impiegati che durante la loro carriera avessero subito censure o fossero stati sospesi dall'impiego, a ciascun esemplare dei relativi specchi, ed ove occorra, anche degli specchietti, per le punizioni inflitte dopo la compilazione dell'ultimo specchio, dovrà andare unita una nota del capo servizio nella quale sieno inscritte le suindicate punizioni con la indicazione delle mancanze che le motivarono.

13. Degli esemplari, che a senso del n. 4 debbono essere compilati per ciascun specchio o specchietto caratteristico, uno viene conservato presso il comando del corpo o capo del servizio al quale l'impiegato appartiene, e l'altro deve essere trasmesso al Ministero per via gerarchica con un elenco generale nominativo analogo al mod. 958 del catalogo.

14. Gli specchi e specchietti degli ufficiali di scrittura e assistenti locali comandati al Ministero sono trasmessi dalle Direzioni generali cui gli impiegati sono addetti, a quella che amministra gli impiegati stessi.

15. Allorchè un impiegato viene trasferito o comandato ad altro ufficio, con determinazione ministeriale inserta nel *Bollettino ufficiale delle nomine*, si riunisce, presso il corpo o l'ufficio da cui l'impiegato deve dipartirsi, la commissione compilatrice delle note caratteristiche.

Questa in apposito specchietto, di cui debbono essere compilati tanti esemplari per quante sono le autorità incaricate della conservazione delle note caratteristiche, fa per ogni casella quelle modificazioni od aggiunte alle notazioni esistenti, cui l'impiegato avesse potuto dar luogo dopo la compilazione dell'ultimo specchio o specchietto caratteristico. Tali specchietti debbono essere firmati dai componenti la commissione.

16. Un esemplare di detto specchietto viene dal capo di corpo o di servizio direttamente trasmesso insieme alle altre carte

personali dell'impiegato al capo di corpo o di servizio ricevente, onde a suo tempo la nuova commissione compilatrice delle note possa tenerne conto nella compilazione dello specchio o specchietto annuale.

L'altro esemplare deve essere inviato al Ministero per via gerarchica.

17. Ogni qualvolta avvengano fatti o cambiamenti tali nella condotta, nel modo di servire, o nelle condizioni fisiche e intellettuali di un impiegato, da esigere una sostanziale modificazione di taluno dei giudizi inscritti nelle di lui note caratteristiche, che possa influire nella sua promozione o sulla sua esclusione da questa, o sul suo collocamento in qualche posizione o carica speciale o infine rendere necessaria qualche speciale proposta a suo riguardo, se ne informerà tosto il Ministero senza attendere l'epoca normale stabilita per la compilazione delle note suddette. Siffatte modificazioni debbono essere comprese in uno specchietto per la compilazione e trasmissione del quale si osserveranno norme analoghe a quelle prescritte per la trasmissione annuale degli specchi e specchietti.

La compilazione di un consimile specchietto potrà anche essere ordinata d'ufficio dal Ministero.

18. A corredo degli specchietti sarà trasmesso per ciascun impiegato un elenco delle variazioni matricolari avvenute a suo riguardo durante l'anno. Detto elenco dovrà essere redatto in tanti esemplari quanti sono quelli degli specchietti che si trasmettono.

19. Gli ufficiali di scrittura e gli assistenti locali, dopo due anni della loro nomina, o di permanenza in una determinata sede, potranno inoltrare, per la prescritta via gerarchica, domanda di trasferimento, su carta bollata da lire una, ad altra residenza.

Le competenti autorità daranno corso a dette domande man mano che verranno loro presentate dagli interessati, apponendovi il rispettivo parere.

Potranno essere ammesse anche le domande di trasferta presentate prima del suddetto termine, nel solo caso che esse siano determinate da gravi ed impellenti motivi di salute o di famiglia, da riconoscersi giustificati dalle competenti autorità.

In tal caso gli interessati dovranno indicare nelle rispettive domande se sono disposti a sostenere del proprio le spese di viaggio od altre.

Detti impiegati potranno, anche prima del termine di due anni di nomina o permenenza in una determinata sede, inoltrare domanda per cambio d'ufficio nella stessa residenza; tali domande dovranno sempre essere munite del parere delle autorità competenti.

In occasione della compilazione delle note caratteristiche detti impiegati dovranno sempre confermare le domande fatte in precedenza per cambio di sede o di ufficio, ed in caso contrario le domande stesse s' intenderanno decadute.

20. Le note caratteristiche essendo documenti di carattere affatto riservato, dovranno essere gelosamente custodite da chi ha l'incarico di conservarle.

È assolutamente vietato di rilasciare, per qualsiasi motivo, copie od estratti delle note caratteristiche senza un ordine espresso del Ministero della guerra.

Nel corrente anno in via transitoria, sarà compilato per tutti gli impiegati contemplati nella presente istruzione lo specchio caratteristico.

Sono abrogate tutte le disposizioni preesistenti circa la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **222**. — TRASPORTI. — **Aggiunta all'*Atto* 58 del 1896 (Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace)**. — 19 settembre.

È apportata la seguente aggiunta all'*Atto* 58 del 1896 (Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace).

Art. 3, § 10, *aggiungere il seguente capoverso:*

« I treni Reali sono presenziati, all'arrivo ed alla partenza, da un ufficiale del comando militare di stazione. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **223**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie**. — 19 settembre.

Per le variazioni portate dai contratti d'appalto nel prezzo delle sostanze medicinali ed accessorie d'uso per il servizio sanitario e per l'aggiunta di altre riconosciute necessarie, è occorso ristampare *l'Elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie.*

Questo nuovo elenco, la cui pubblicazione si annuncia col presente *Atto*, comincerà ad essere in vigore il 1° ottobre p. v.

A datare da tale giorno saranno quindi abrogati l'elenco generale e tariffa presentemente in vigore e gli *Atti* relativi 183 del 1892, 155 del 1894 e 225 del 1900, ferme restando le seguenti disposizioni:

a) I medicinali soppressi, che le direzioni d'ospedale abbiano in carico, si potranno usare sino a consumazione, salvo a darsene scarico secondo le norme vigenti quando siano avariati o in nessun modo utilizzabili;

b) Considerato che nei casi di preparazioni fatte in grande, si possono ottenere prodotti superiori a quelli *minimi* notati per le preparazioni comprese nel *Manuale dei medicamenti*, 16 luglio 1893, si prescrive che le quantità effettivamente ottenute in simili casi siano prese integralmente in carico;

c) Le direzioni d'ospedale potranno acquistare sul luogo, ed anche far preparare dalla rispettiva farmacia, medicinali non compresi nell'elenco generale. Ma l'acquisto di detti medicinali dovrà limitarsi alla quantità strettamente necessaria ai bisogni del momento, e le preparazioni essere coordinate ai mezzi di cui dispone la farmacia e senza pregiudizio al regolare andamento del servizio della stessa. In ogni caso le relative ordinazioni non verranno soddisfatte, ove non siano munite del visto del direttore e del relativo bollo d'ufficio;

d) L'alcool commerciale e rettificato, l'olio di olive, lo zucchero e generi consimili ad uso della farmacia, non si potranno richiedere alla farmacia centrale militare, se non nel caso che non si trovino sul luogo della qualità prescritta e a prezzi convenienti;

e) L'esenzione a favore dei corpi dell'aumento del 25 % sul prezzo di tariffa prescritta dal § 2647 del regolamento d'amministrazione si estenderà anche alle sostanze accessorie, alla naftalina risublimata ed alla essenza di trementina commerciale prelevati ad usi diversi da quello di infermeria.

La farmacia centrale eseguirà, a datare dal 1° ottobre 1901, i movimenti di carico e scarico prescritti dal § 483 del regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898, nonchè l'aggiunta sul registro mod. 237 dei nuovi medicinali stati introdotti nell'elenco-tariffa suddetto.

Il predetto elenco generale, pubblicato in fascicolo a parte, sarà acquistato dai comandi ed uffici militari in due copie per ciascuno sulle proprie spese di cancelleria.

Le direzioni di ospedale militare ne acquisteranno il numero di copie strettamente necessario per le occorrenze del loro servizio.

Le richieste dovranno essere fatte a senso dell' *Atto* 183 del 1896.

Il prezzo di ogni esemplare è di cent. 35.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. F. Vosberg

189

DISPENSA 39ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 28 settembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

SETTEMBRE 23. — Conteggio dei vestiari speciali di proprietà del corpo, *pag.* 583.
» 27. — Rassegne dei militari in congedo illimitato od in licenza i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare, *pag.* 583.
——— Decisioni di massima. *pag.* 586.

Atto N. **224.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Conteggio dei vestiari speciali di proprietà del corpo.** — 23 settembre.

Affinchè anche gli oggetti di vestiario speciali di proprietà del corpo (§ 1692 lettera *c*) del regolamento d'amministrazione) possano pure essere conteggiati a valore secondo le norme in vigore per le altre masserizie (1), il Ministero ha determinato che, a cominciare dal trimestre in corso, siffatte robe vengano dimostrate sul Registro mod. 328, dove saranno classificate in apposita categoria, segnandone conseguentemente gli aumenti e le diminuzioni, man mano che avvengono, sui Giornali mod. 328*bis*.

Ciò stante, il registro mod. 331, sul quale i detti effetti venivano ora inscritti (§ 1721 *ivi*), servirà solamente per gli oggetti di corredo ritirati agli uomini e per le altre robe indicate nel comma *d*) del § 1692 sopra citato.

Il Ministero si riserva di modificare congruamente, alla prima ristampa, i mentovati modelli 328 e 331.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

(1) Vedasi la Circolare 173-1900.

N. **225.** — RECLUTAMENTO. — **Rassegne dei militari in congedo illimitato od in licenza i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare.** — 27 settembre.

Per effetto del disposto nell'art. 33 della legge sull'emigrazione in data 31 gennaio 1901, n. 23, e giusta le disposizioni contenute nella Istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero, stata pubblicata il 1° giugno scorso, gli inscritti di leva residenti all'estero possono regolare la loro posizione verso

la leva facendo le occorrenti pratiche avanti le regie autorità diplomatiche e consolari all'estero e quindi quelli di essi che sono inabili al servizio militare, o divenuti tali dopo al loro arruolamento seguito all'estero, possono essere riformati o mandati rivedibili alla leva successiva in base al risultato della visita passata avanti le dette autorità, senza che siano obbligati a rientrare nel regno.

Ora, per far sì che di consimile beneficio possano godere anche i militari in congedo illimitato od in licenza, i quali si trovano all'estero con regolare passaporto e sono divenuti inabili al servizio militare, ho sul proposito determinato quanto segue:

I militari in congedo illimitato e quelli in licenza, i quali si trovano all'estero regolarmente forniti di passaporto, qualora ritengano di essere divenuti inabili al servizio militare, possono, in seguito a loro domanda, essere sottoposti a visita avanti l'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo in cui dimorano ed esser poscia, in base al verbale di tale visita ed all'unitavi dichiarazione medica, sottoposti a rassegna di rimando, dalle competenti autorità militari del Regno, senza che siano per tal uopo obbligati a rimpatriare.

Le reclute della leva in corso, state dai consigli di leva visitate ed arruolate, le quali mentre erano in congedo illimitato provvisorio siansi recate all'estero con regolare passaporto e ritengano di essere divenute inabili al servizio militare, possono anch'esse venire, a loro domanda, sottoposte a visita avanti l'autorità diplomatica o consolare del luogo in cui dimorano per essere quindi sottoposte a rassegna speciale nel regno, senza che debbano per tale scopo rimpatriare.

Per quanto riguarda le domande, le spese e l'esecuzione delle predette visite si osserveranno le norme stabilite per le visite degli inscritti di leva all'estero nel § 28 e seguenti della istruzione provvisoria per il servizio della leva all'estero.

Se nella predetta visita il militare o la recluta di cui sopra è giudicato inabile al servizio militare, la regia autorità diplomatica o consolare provvede onde ne sia fatto constare mediante apposito verbale e dichiarazione medica conforme al modello N. 3 della mentovata istruzione, avvertendo che, secondo che trattasi di militari o di reclute, nel detto verbale alle parole: *inscritto nelle liste di leva* devesi sostituire la parola *militare* o quella di *recluta;* trasmette quindi il cennato verbale al comandante del distretto militare a cui appartiene per fatto di leva l'individuo stato visitato.

Il comandante del distretto, ricevuto il detto verbale di visita all'estero, verifica sollecitamente se le generalità ed i contrassegni personali nel medesimo notati corrispondano a quelli che sono indicati nel foglio matricolare del militare o della recluta cui si riferisce il verbale stesso.

Qualora non creda risulti accertata l'identità personale dell'individuo stato visitato all'estero col militare o colla recluta a cui si riferisce il verbale di visita, il comandante del distretto militare rinvia all'autorità diplomatica o consolare il verbale ricevuto, pregandola di fare le verificazioni che stimerà opportune sul proposito e di significargliene poscia il risultato, restituendogli, se del caso, il verbale di visita.

Constatata l'identità personale dell'individuo visitato all'estero, il comandante del distretto militare compila il foglio di proposta (Modello n. 12 o 41 del catalogo, a seconda dei casi) per la relativa rassegna, inscrivendo nella seconda colonna del cennato foglio che l'individuo di cui trattasi fu visitato all'estero, come risulta dal verbale fatto dal R. Agente diplomatico o consolare in esso firmato, e che in tale visita fu giudicato inabile (in modo assoluto o temporaneo) al servizio militare per la infermità od imperfezione segnata nella dichiarazione unita al menzionato verbale, a senso dell'articolo dell'elenco delle infermità citato nella dichiarazione stessa.

Il comandante del distretto militare trasmette quindi al comandante della divisione militare il foglio di proposta di rassegna in due o tre esemplari, secondo che si tratta di rassegna speciale o di rimando, unendovi la copia del foglio matricolare del rassegnando ed il verbale della visita all'estero a questi relativa.

Il comandante della divisione militare, ricevuti i detti atti, provvede onde abbia luogo la rassegna coll'intervento dell'ufficiale rassegnatore e di due ufficiali medici.

Gli ufficiali medici inscrivono nella terza colonna del foglio di rassegna e firmano il loro parere formulato in base alle indicazioni risultanti dalla dichiarazione unita al verbale di visita all'estero.

L'ufficiale rassegnatore inscrive nella quarta colonna la sua proposta ed in fine il comandante della divisione fa risultare nell'ultima colonna del foglio di rassegna la sua decisione.

Se il parere degli ufficiali medici, oppure la decisione del comandante della divisione non concordassero col giudizio espresso nella dichiarazione unita al verbale di visita all'estero il comandante della divisione trasmette tutti gli atti della ras-

segna al Ministero della guerra, il quale, sentito in proposito il parere dell'Ispettorato di sanità militare, pronuncia la sua risoluzione.

Compiuta la rassegna, il comandante della divisione fa le comunicazioni prescritte secondochè trattasi di rassegna speciale o di rassegna di rimando.

Il comandante del distretto militare provvede poi per le occorrenti variazioni matricolari e per le debite comunicazioni ai prefetti e sottoprefetti quando si tratta di rassegne speciali. In pari tempo informa il regio agente diplomatico o consolare che gli ha inviato il verbale di visita all'estero della decisione stata pronunziata nella rassegna onde ne dia notizia all'interessato, ed, ove occorra, gli trasmette, per il relativo recapito, il foglio di congedo assoluto se nella rassegna quegli fu dichiarato inabile al servizio e riformato, oppure il foglio conforme al modello 14 del catalogo se fu mandato rivedibile alla leva successiva a quella a cui ha concorso.

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

DECISIONI DI MASSIMA

19.

Alloggio agli ufficiali nelle località abitate di alta montagna. — Ad evitare le diversità di trattamento verificatesi per differenti interpretazioni del secondo comma del n. 3 dell'*Atto* 124 del 1899, il Ministero avverte che, nelle località abitate di alta montagna, agli ufficiali, cui non è somministrato l'alloggio in natura nè dai comuni nè dall'amministrazione militare, ne dev'essere pagato l'importo in contanti (*Atto* 104 del 1899) anche se il distaccamento, al quale appartengono, rimanga in alta montagna più di tre mesi.

A questa decisione dovranno dal 1° corrente settembre attenersi anche i corpi che al citato *Atto* 124 del 1899 avessero dato un'interpretazione diversa. (Div. *Casermaggio*).

Roma, 1901. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 40ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 5 ottobre.

ROMA VITTORIO EMANUELE

SETTEMBRE 30. — Aggiunte e varianti alle istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna, *pag.* 587.
» 30. — Trasporti sulle linee ferroviarie secondarie Basaluzzo-Frugarolo e Tortona-Castelnuovo Scrivia, *pag.* 588.
OTTOBRE 1°. — Pubblicazione del volume 42° delle istruzioni pratiche del genio. (Istruzione sul servizio aerostatico), *pag.* 588.
» 2. — Impianto di un'infermeria presidiaria ad Ivrea, *pag.* 589.
» 2. — Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito, *pag.* 589.
» 3. — Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901, *pag.* 590.
» 3. — Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza, *pag.* 590.
» 3. — Telegrammi di stato in franchigia, *pag.* 627.
» 3. — Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie, *pag.* 634.
» 3. — Modificazioni all'*Atto* 257 del 1898 riguardante la conservazione dei medicinali velenosi, *pag.* 688.
» 3. — Modificazioni all'*Atto* 151 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria, *pag.* 688.
» 3. — Disposizioni relative all'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna da parte degli ufficiali, *pag.* 689.

Atto N. **226.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna.** — 30 settembre.

È stato pubblicato un fascicoletto di aggiunte e varianti alle seguenti istruzioni pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna:

a) Caricamento dei carri delle batterie da campagna (edizione 1896) — 9ª serie;

b) Caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo (edizione 1897) — 6ª serie;

c) Caricamento pel carreggio pei servizi di mobilitazione (edizione 1897) — 10ª serie.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Sottosegretario di Stato — B. Zanelli.

N. **227**. — TRASPORTI. — **Trasporti sulle linee ferroviarie secondarie Basaluzzo-Frugarolo e Tortona-Castelnuovo Scrivia**. — 30 settembre.

Per norma delle autorità militari si riportano gli articoli dei capitolati relativi alla concessione della costruzione ed esercizio delle ferrovie Basaluzzo-Frugarolo e Tortona-Castelnuovo Scrivia che riguardano le tariffe da applicarsi per i trasporti per motivo di servizio.

Ferrovia Basaluzzo-Frugarolo.

(Articolo 15 del capitolato di concessione, approvato con R. Decreto 11 febbraio 1886, n. 3763).

« Al trasporto di persone e di oggetti per conto del governo si applicherà la tariffa in vigore per la rete delle strade ferrate del Mediterraneo. »

Ferrovia Tortona-Castelnuovo-Scrivia.

(Articolo 14 del capitolato di concessione, approvato con R. Decreto 7 gennaio 1894, n. 16).

« Al trasporto di persone e di oggetti per conto del governo si applicherà la tariffa speciale in vigore per la rete delle strade ferrate del Mediterraneo.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati centrali e provinciali e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla rete principale Adriatica. »

Il Sottosegretario di Stato — B. ZANELLI.

N. **228**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del volume 12° delle istruzioni pratiche del genio (Istruzione sul servizio areostatico)**. — 1° ottobre.

È stata pubblicata l'*Istruzione sul servizio areostatico* (testo e tavole) la quale costituisce il volume 12° delle istruzioni pratiche del genio.

I comandi, i corpi ed uffici si provvederanno del numero di copie dell'istruzione sopradetta per ciascuno controindicato:

Comando del corpo di stato maggiore	N.	3
Ispettorati delle truppe e delle costruzioni del genio.	»	1
Comandi di corpo d'armata, di divisione e delle R. truppe d'Africa	»	1
Comandi, direzioni, sottodirezioni e sezioni staccate del genio	»	1

Comandi di reggimenti del genio	N.	1
Comando della brigata ferrovieri del genio	»	2
Comandi di brigata del genio	»	1
Comandi di compagnia del genio delle specialità zappatori, minatori, telegrafisti, ferrovieri, pontieri e lagunari	»	1
Comandi di compagnia del genio (specialisti) . . .	»	5
Compagnia del genio d'Africa	»	5
Comandi di compagnia deposito (compresi i plotoni d'istruzione) dei reggimenti zappatori, minatori e pontieri	»	1
Comando di compagnia deposito (compreso il plotone d'istruzione) del reggimento telegrafisti.	»	5
Plotone d'istruzione della brigata ferrovieri	»	1
Officina di costruzione del genio militare	»	1
Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio e accademia militare	»	5
Scuola militare e scuola centrale di tiro per la fanteria .	»	5
Sezione fotografica della brigata specialisti	»	1

Le richieste degli esemplari della nuova istruzione, tanto per uso d'ufficio, quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte colle norme prescritte dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume rilegato in tela, colle rispettive tavole, è di L. 1,30.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **229**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Impianto di una infermeria presidiaria ad Ivrea**. — 2 ottobre.

È impiantata ad Ivrea un' infermeria presidiaria. Essa comincerà a funzionare dal 1° del prossimo novembre.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **230**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Aggiunta all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito**. — 2 ottobre.

Questo Ministero determina che all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito sia apportata la seguente aggiunta, da considerarsi come nota al n. 87 dell'istruzione stessa:

« Per gli appuntati dell'arma dei carabinieri reali e pei carabinieri, le note caratteristiche saranno compilate:

a) dai comandanti di compagnia, per quelli appartenenti alle stazioni ed alle sezioni della tenenza diretta;

b) dai comandanti di tenenza, per quelli appartenenti alle stazioni ed alle sezioni della rispettiva tenenza.

Le note compilate dai comandanti di tenenza saranno poi sempre vidimate dai comandanti di compagnia. »

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **231**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Pubblicazione della 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria*, anno 1901.** — 2 ottobre.

È stata pubblicata la 3ª dispensa delle *Disposizioni speciali per l'artiglieria* (anno 1901).

I comandi, corpi ed uffici ne acquisteranno il numero di copie indicato dall'*Atto* 110 del 1898, facendone richiesta colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo della dispensa è di centesimi 30.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **232**. — MOBILITAZIONE E FORMAZIONE DI GUERRA. — **Modificazioni alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza.** — 3 ottobre.

La tabella *C*, annessa all'*Atto* 163 del 1897, riguardante la circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza, è sostituita da quella che fa seguito al presente *Atto*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

TABELLA **C**

CIRCOSCRIZIONE

pel tempo di pace della R. guardia di finanza

AVVERTENZE.

I Circoli sono disposti in ordine alfabetico, e così le singole Tenenze in ciascun circolo e le brigate nella rispettiva Tenenza.

La specialità delle Brigate è indicata: con la lettera S per quelle stanziali, con la lettera P per quelle costiere, di porto, lago o laguna, con la lettera M per quelle di mare, con le lettere Vi per quelle volanti interne, con le lettere Vl per quelle volanti di linea. Le brigate miste vennero contraddistinte con le lettere corrispondenti alle due specialità che le compongono. L'asterisco indica che nella forza è compreso un maresciallo.

Le brigate in corrispondenza delle quali non è segnata la Tenenza, dipendono direttamente dal Comando del Circolo.

CIRCOLO		TENENZA	BRIGATA	
N. d'ordine	Sede	Sede	Sede	Specialità
1	Alessandria	Alessandria . .	Alessandria	Vi *
			Asti	Vi
			Pavia	Vi *
			Vigevano	Vi
2	Ancona	Ancona I . . .	Ancona	P *
			Arco Traiano	S *
			Carmine	S *
			Rione Archi	S *
		Ancona II. . .	Ancona	Vi *
			Falconara	S
			Numana	S
			Pietra la Croce	S
			Torrette	S
			Trave	S
			Tremiti	P
		Macerata . . .	Macerata	Vi
			Penna S. Giovanni	Vi
			Porto Civitanova	S
			Porto Potenza	S
			Porto Recanati	S
			Porto Recanati	Vi
		Senigallia . . .	Cerano	S
			Chiaravalle	Vi *
			Fornaci	S
			Iesi	Vi
			Marzocco	S
			Senigallia	S *
3	Aosta	Aosta	Aosta	Vi
			Bionaz	Vi
			Etroubles	Vi
			Saint Rhemy	Vi *
			Valpelline	Vi

	Segue Aosta	Liverogne	Liverogne	VI *
			Courmayeur	VI
			La Thuile	VI
		Verrès	Ivrea	VI
			San Giacomo di Ayos	VI
			Valtournanche	VI
			Verrès	VI *
4	Ascoli Piceno	Giulianova	Castellammare	S
			Giulianova	VI
			Martin Sicuro	S
			Mutignano	S
			Rosburgo	S
			Salina Maggiore	S
			S. Egidio	S
			S. Martino	S
			Silvi	VI
		Grottammare	Cupra Marittima	S
			Fermo	VI
			Grottammare	VI *
			Mozzano	VI
			Pedaso	S
			Porto S. Elpidio	S
			Porto S. Giorgio	S
			S. Benedetto del Tronto	S
5	Bari	Bari I	Bari	P *
			Bari	S *
			Magazzini Generali	S
			S. Cataldo	S
			S. Spirito	S
		Bari II	Altamura	VI
			Bari	VI
			Calarenola	S
			Mola	S
			S. Giorgio	S
			Torre Carnosa	S
			Torre Pelosa	S
		Barletta	Barletta	S.P *
			Barletta	VI
			Lamapaterna	S
			Trani	S.P *

	Segue Bari	Molfetta	Bisceglie	S.P *
			Calderina	S
			Gavitone	S
			Giovinazzo	S
			Molfetta	S *
			Molfetta	M
			Molfetta	P
			Molfetta	Vl
		Monopoli	Cintola	S
			Egnazia	S
			Fasano	Vi
			Forcatella	S
			Incina	S
			Monopoli	P.S *
			Monopoli	Vl
			Orta	S
			S. Vito	S
			Torre Canne	S
6	Bassano	Asiago	Asiago	Vl *
			Albaredo	Vl
			Gallio	Vl
			Ghertile	Vl
			Termine	Vl
		Bassano	Bassano	Vi
			Fontanelle	Vl
			Pove	Vl
			Larzon	Vl
		Carpanè	Campolongo	Vl
			Carpanè	Vl *
			Cismon	Vl
			Primolano	Vl *
		Enego	Enego	Vl
			Foza	Vl
			Frizzon	Vl
			Marcesina	Vl *
7	Benevento	Benevento	Avellino	Vi *
			Benevento	Vl *
			Cervinara	Vi
			Montesarchio	Vl
			Paduli	Vi
			Pietralcina	Vl

	Segue Benevento	Cerreto Sannita	Casalduni	Vi
			Cerreto	Vi
			Fragneto Monforte	Vi
		San Giorgio la Montagna	Apice	Vi
			Pastene	Vi
			Pietra di Fuse	Vi
			S. Giorgio la Montagna	Vi *
8	Bologna	Modena	Bologna	Vi *
			Modena	Vi *
			Reggio Emilia	Vi
9	Brescia	Breno	Angolo	Vi
			Breno	Vi *
			Cedegolo	Vi *
		Brescia	Brescia	Vi *
			Collio	Vi
			Iseo	Vi
			Rovato	Vi
		Edolo	Corteno	Vi
			Edolo	Vi
			Ponte di legno	Vi *
10	Brindisi	Brindisi	Brindisi	S *
			Brindisi	Vi
			Brindisi	P *
			Brindisi	M
			Torre Cavallo	S
			Torre Mattarella	S
			Torre Penne	S
			Torre Teste	S
		Lecce	Casalabate	S
			Lecce	Vi
			S. Andrea	S
			S. Cataldo	S
			S. Cesario	Vi
			Specchia Ruggero	S
			Torre Chianca	S
			Trepuzzi	Vi

	Segue Brindisi	Minervino. . .	Badisco	S
			Corigliano	Vi
			Minervino	Vi
			Otranto	S.P
			Palascia	S
			S. Cesaria	S
			S Stefano	S
			Vaste	Vi
		Ostuni	Ostuni	Vi
			S. Leonardo	S
			S. Sabina	S
			Torre Guaceto	S.P
			Villanova	S
		Tricase. . . .	Castro	S
			Corsano	Vi
			Leuca	S
			Presicce	Vi
			Tricase	Vi
			Tricase Marina	S
		Cagliari . . .	Cagliari	S *
			Cagliari	P *
			Cagliari	M
			Cagliari	Vi
			Maddalena	S
			Marginerosso	S
			Porto Budello (Teulada) . .	P
			Pula	S
11	Cagliari	Carloforte. . .	Bugerru.	S
			Calasette	S
			Carloforte	S.P
			Carloforte	M
			Iglesias	Vi
			Porto Botte	M
			Porto Scuso	S
			S. Antioco	S
		Lanusei	Arbatax	S
			Lanusei	Vi
			Porto Corallo	S
			S. Maria Novarese	S
		Oristano . . .	Bosa	S
			Marceddi	S
			Oristano.	Vi *
			S. Caterina di Pettinuri . .	S
			Torre Grande.	S

12	Campobasso	Termoli	Campobasso	Vi
			Campomarino	S
			Isernia	Vi
			Montenero di Bisaccia	S
			Termoli	S.Vi
			Torre Fantina	S
13	Caserta	Caserta	Aversa	Vl
			Caserta	Vi
			Mondragone	S
			Sessa Aurunca	Vi
		Gaeta	Caposele	P
			Elena	S
			Elena	M
			Formia	S
			Formia	Vl
			Gaeta	S.P
			Garigliano	S
			Scauri	S
			Sperlonga	S
		Marigliano	Marigliano	Vl
			Palma Campania	Vl
			S. Maria a Vico	Vl
		Pontecorvo	Aquino	Vi
			Pico	Vl
			Pontecorvo	Vl
			Roccasecca	Vi
			S. Giovanni Incarico	Vl
14	Catania	Catania I	Acicastello	P
			Acicastello	Vl
			Acitrezza	S
			Capomolini	P
			Catania	S
			Catania	P
			Ognina	P
			S. Giovanni dei Goti	P
		Catania II	Caltagirone	Vi
			Catania	Vi
			Punta Plaia	S
			Simeto	M
			Simeto	S
			Vaccarizzo	S

	Segue Catania	Riposto	Acireale	Vi
			Cottone	S
			Fondachello	S
			Giarre	Vi
			Praiola	S
			Riposto	S.P
			S. Maria la Scala	P
			S. Tecla	S
			Stazzo	P
15	Catanzaro	Caccuri	Altilia	S
			Caccuri	Vl *
			Canne	S
			Mandravecchia	Vl *
			Ogliastro	S
		Catanzaro	Badolato	S
			Capanello	S
			Castello	S
			Catanzaro	Vi
			Catanzaro Marina	S
			Roccabernardo	S
			Soverato	S
		Cotrone	Capo Colonna	S
			Capo Rizzuto	S
			Cotrone	S.P
			Cotrone	Vi
			Policastro	Vl
			Torre Melissa	S
			Torre Nuova	S
16	Chiavari	Nervi	Bagnara	S
			Boccadasse	S
			Bogliasco	S
			Capolungo	S
			Nervi	S
			Nervi	Vi
			Quinto al Mare	S
			Recco	S
			S. Giuliano	S
			S. Nazzaro	S
			Sori	S
			Sturla	S

	Segue Chiavari	S. Margherita Ligure	Camogli	S
			Paraggi	S
			Porto Fino	S
			Rapallo	S *
			Ruta	Vi
			S. Fruttuoso	P
			S. Margherita	S
			S. Michele	S
			S. Nicolò	S
		Sestri Levante	Cavi	S
			Chiavari	S *
			Chiavari	Vi
			Lavagna	S
			Moneglia	S
			Riva	S
			Sestri Levante	P
			Sestri Levante	S
			Trigoso	Vi
			Vallegrande	S
			Zoagli	S
17	Chieti	Aquila	Aquila	Vi
			Solmona	Vi
		Ortona	Casalbordino	S
			Chieti	Vi
			Fossacesia	S
			Francavilla	S
			Lanciano	Vi
			Ortona	S
			Pescara	S
			S. Vito	S
			Torino di Sangro	S
			Torre Penne	S
			Vasto	S
18	Cividale	Cividale	Canebola	Vl
			Cepletischis	Vl
			Cividale	Vl
			Clinatz (Presserie)	Vl
			Montefosca	Vl
			Pulfero	Vl
			Ronchis	Vl
			Trusgue	Vl

	Segue Cividale	Castel d'Albana	Castel d'Albana	S *
			Craoretto	S *
			Podresca	S
			Prepotischis	VI
			Spesso	VI
		Tarcento	Forame	VI
			Gemona	VI
			Monteaperto	VI
			Montemaggiore	VI
			Platischis	VI
			Prossenico	VI
			Tarcento	VI
19	Comacchio	Comacchio	Bellocchio	S
			Comacchio	VI
			Ferrara	VI
			Magnavacca	S *
			Saline	S *
		Goro	Canalbianco	S
			Gorino	P
			Goro	VI
			Pomorto	P
			Volano	S
20	Como	Cernobbio	Cernobbio	VI
			Maslianico	VI *
			Piazza S. Quarto	VI
			Rovenna	VI *
			S. Ambrogio	VI *
		Como	Borgo Vico	VI
			Camerlata	VI
			Como	VI *
			Lecco	VI
			S. Maria Vergosa	VI
			Torno	VI
		Colombirolo	Cavallasca	VI *
			Colombirolo	VI *
			Geronico	VI
			Parè	VI *
		Ponte Chiasso	Brugeda	VI *
			Chiasso	VI *
			Ponte Chiasso	VI
			Sagnino	VI *

	Segue Como	Torriggia	Brienno	VI *
			Moltrasio	VI *
			Nesso	VI
			Torriggia	VI
			Urio	VI
21	Cosenza	Cosenza	Castrovillari	VI
			Cosenza	VI
			Lungro	S *
		Paola	Amantea	VI
			Cetraro	S
			Fuscaldo	S
			Longobardi	S
			Paola	VI
			S. Lucido	S
		Rossano	Cariati	VI
			Roseto	VI
			Rossano	VI
			S. Angelo	S
			S. Tecla	S
			Schiavonea	S
			Torre Cerchiara	S
			Trebisacce	VI
		Scalea	Belvedere	VI
			Cirella	S
			Diamante	S
			Praia (S. Maria le Grotte)	S
			Scalea	VI
22	Cuneo	Cuneo	Acceglio	VI
			Cuneo	VI
			Entraque	VI *
			S. Dalmazzo	VI *
			Saretto	VI
		Saluzzo	Alba	VI
			Casteldelfino	VI *
			Chianale	VI
			Crissolo	VI
			Saluzzo	VI
		Vinadio	Argentera	VI *
			Bagni	VI
			Vinadio	VI

23	Domodossola	Baceno	Baceno	VI
			Formazza	VI
			S. Rocco	VI
		Bannio	Antronapiana	VI
			Bannio	VI
			Macugnaga	VI
			Pestarena	VI
		Domodossola	Bognanco	VI *
			Domodossola	VI *
			Montecrestese	VI
		S. Maria Magg.	Druogno	VI
			Finero	VI
			Revalvegezzo	VI *
			S. Maria Maggiore	VI *
		Varzo	Bugliaga	VI
			Iselle	VI
			Varzo	VI
24	Feltre	Agordo	Agordo	VI
			Caprile	VI
			Falcade	VI
			Gosaldo	VI
			Laste	VI
			Selva	VI *
		Feltre	Aune	VI
			Belluno	VI
			Feltre	VI
			Mis	VI
			Seren	VI
			Soranzen	VI
		Fonzaso	Arsiè	VI *
			Fastro	VI
			Fonzaso	VI
			Lamon	VI
			Ponte Moline	VI
			S. Donato	VI
			Zorzoi	VI
25	Firenze	—	Firenze	S
			Firenze	VI *
		Siena	Castelfiorentino	VI
			Empoli	VI *
			Siena	VI

26	Foggia	Manfredonia	Chiancamasiello	S
			Foggia	Vi *
			Manfredonia	S.P
			Manfredonia	Vi
			Mattinata	S
			Mattinatella	S
			Sciale	S
			Spadolito	S.P
			Torre Rivoli	S
		Margherita di Savoia	Centrale	S *
			Imperatrice	S *
			Orno	S
			Reale	S *
			Regina	S *
			Torre Pietra	S
			Torretta	S
			Trinitapoli	Vi
27	Genova	Genova I	Cristoforo Colombo	S *
			Passonuovo	S *
		Genova II	A. Doria	S *
			Ponte Guglielmo	S *
		Genova III	Darsena	S *
			S. Limbania	S *
		Genova IV	Deposito Franco	S *
			Pontecale	S *
		Genova V	Grazie	S *
			Molo	S *
			Magazzini generali	S *
		Genova VI	Genova mare	M *
			Genova porto	P *
			Genova riscontri	Vi *
		Genova VII	Foce	S
			Strega	S *
			Volante interna	Vi
			Volante calate	Vi
		Sampierdarena	Cornigliano	S
			Coscia	S
			Pontedecimo	Vi *
			Sampierdarena I	S *
			Sempierdarena II	S
			Sampierdarena	Vi
			Sestri Ponente	S

28	Livorno	Livorno I. . .	Livorno (Dogana)	S *
			Livorno (Punto franco) . .	S *
			Livorno (Tabacchi greggi) .	S
			Marzocco	S
		Livorno II . .	Gorgona.	S
			Livorno	P *
			Livorno (Centrale)	S *
			Ostellaggio.	P
			S. Rocco.	M
		Livorno III . .	Antignano	S
			Ardenza.	S
			Calafuria.	S
			Gavalleggeri	S
			Livorno	Vl *
			Querciarello	S
		Portoferraio . .	Campo	S.M
			Campo della Vite	S
			Capraia	M
			Marciana	S
			Pianosa	S
			Portoferraio	S
			Portoferraio	M
			Portoferraio	Vl
			Portolongone	S.M
			Pracchia.	S
			Rio Marina	P
29	Luino	Cannobio I . .	Cannobio Lago	P *
			Piaggio Lago	P
			Poggio	P
		Cannobio II . .	Cannobio	Vl
			Cavaglio	Vl
			Cinzago	Vl
			Intra	Vl
			Piaggio	Vl
			Spoccia	Vl
		Luino	Biviglione	Vl
			Fornasette	Vl *
			Luino	S *
			Luino	Vl *
			Montegrino.	Vl
			Torbera	Vl *

	Segue Luino	Maccagno. . .	Armio Lozzo	VI
			Colmegna	VI
			Curiglia	VI
			Dumenza.	VI *
			Maccagno	VI
			Zenna.	VI *
		Ponte Tresa. .	Cremenaga.	VI *
			Laveno	VI *
			Marchirolo	VI
			Ponte Tresa	VI *
			Sommeggio	VI *
30	Maddalena	S. Teresa di Gallura	Arzachena	M
			Isola rossa.	M
			Maddalena	S *
			Maddalena	M
			Parau.	S
			S. Teresa	M
			S. Teresa	VI
		Terranova Pausania.	Capo Figari.	S
			Cala Volpe	M
			Porta Brandinchio	M
			Tempio	VI
			Terranova	S
			Terranova	M
31	Mantova	—	Cremona	VI
			Mantova.	VI
32	Menaggio	Argegno . . .	Argegno.	VI
			Casasco	VI *
			Cerano	VI
			Schignano	VI *
		Carlazzo . . .	Carlazzo	VI
			Cavargna	VI *
			S. Nazzaro	VI *
		Dongo	Dongo.	VI
			Starzona (Gazzeno)	VI *

	Segue Menaggio	Gravedona	Dossolino	VI *
			Gera	VI
			Gravedona	VI
		Menaggio	Bellano	VI
			Dervio	VI
			Menaggio	VI *
			Porlezza di Lenno	VI
		Nobiallo	Bellaggio	P
			Lezzeno	P
			Nobiallo	P *
			S. Giovanni	P
			Varenna	P
		Porlezza I	Dasio	VI *
			Buggiolo	VI *
			Porlezza	VI
			Segliebbia	VI *
		Porlezza II	Oria (Lago)	P *
			Oria (Volante)	VI
			Osteno	P
			Porlezza (Lago)	P *
		S. Fedele	Lanzo d'Intelvi	VI *
			S. Fedele	VI *
			Telo	VI *
			Zocca dei Monti (Scaria)	VI *
33	Messina	Lipari	Lipari	S
			Lipari	M *
			Salina	S
			Salina	M
			Stromboli	S
		Messina I	Lazzaretto	S *
			Maregrosso	S
			Messina	VI *
			Recanato	S
		Messina II	Messina centrale	S *
		Messina III	Messina porto	P *
			Pace	S
			Paradiso	S
			Ringo	S

Segue Messina	Milazzo	Archi	S
		Barcellona	VI
		Bauso	S
		Calderà	S
		Casino	S
		Fondaco nuovo	VI
		Milazzo	S.P.
		Spadafora	S
		Vaccarella	P
	Patti	Brolo	S
		Capo d'Orlando	S
		Forno	Vi
		Gioiosa	S
		Oliveri	S
		Patti	S
		Patti	P
		Patti	Vi
	Peloro	Acqualadroni	S
		Ganzirri	S
		Marmora	S
		Mortelle	S
		Peloro	S
		Spartà	VI
		Torremuzza	S
	S. Stefano	Caronia	S
		S. Agata	S
		S. Stefano	S
		S. Stefano	Vi
		Torre Lauro	S
		Tusa	S
	S. Teresa	Ali	S
		Baracche	Vi
		Giardini	S
		Letoianni	S
		Nizza	S
		S. Alessio	S
		S. Teresa	S
	Tremestieri	Galati	S
		Gazzi	S
		Mili	S
		S. Paolo	S
		Scaletta	S
		Tremestieri	VI

34	Milano	Bergamo	Bergamo	Vi
			Clusone	Vi
			Piazza Brembana	Vi
		Milano	Busto Arsizio	Vi
			Lodi	Vi
			Magenta	Vi *
			Milano	S *
			Milano	Vi *
			Monza	Vi
35	Napoli esterno	Castellammare	Castellammare	S *
			Castellammare	P
			Castellammare	Vi
			Equa	S
			Porto Carello	S
			Vico Equense	S
		Ischia	Casamicciola	S
			Chiaiolelle	S
			Forio	S
			Ischia	S Vl
			Ischia	M
			Ponza	S.P
			Procida	S.M
			S. Angelo	S
			Terra Zappata	S
			Ventotene	S
		Mergellino	Bagnoli	S
			Capo Posilipo	P
			Leone	S *
			Leone	Vl
			Mergellina	P
		Napoli I	Napoli Centrale	S *
		Napoli II	Napoli	P *
			Napoli	M *
		Napoli III	Napoli Dogana	S *
			Napoli Magazzini Generali	S *
		Napoli IV	Cardito	Vl
			Napoli	Vl *
		Portici	Granatello	S.P *
			Portici	Vl
			Torre del Greco	S.P
			Vigliena	S *

	Segue Napoli esterno	Pozzuoli	Baia	S.P
			Cuma	S
			Fusaro	S
			Lucrino	S
			Miliscola	S
			Patria	S
			Pozzuoli	S.P*
			Pozzuoli	Vi
			Torre Fumo	S
		Sorrento	Cappuccini	Vi
			Capri Marina	S
			Colli	S
			Massalubrense	S
			Meta	S
			Nerano	S
			Piano di Sorrento	S
			Piroli	S
			Sorrento	S
			Sorrento	M
		Torre Annunz.*	Capo Uncino	S
			Torre Annunziata	S *
			Torre Annunziata	P
			Torre Annunziata	Vi
36	Novara	Novara	Arona	Vi *
			Novara	Vi
			Varallo	Vi
			Vercelli	Vi
37	Orbetello	Castiglione della Pescaia	Castiglione della Pescaia	S
			Castiglioni	S
			Follonica	S
			Follonica	Vi
			Grosseto	Vi
			Torre Rocchette	S
			Torre S. Rocco	S
			Torre Troia	S
		Orbetello	Cala di Forno	S
			Giglio (Isola)	S
			Graticciaia	S
			Orbetello	Vi *
			Porto Ercole	S
			Porto S. Stefano	S.P
			S. Liberata	S
			Talamone	S
			Torre Cannelle	S
			Torre Saline	S
			Torre Tagliata	S

38	Padova	—	Padova	Vi *
		Treviso	Crespano	Vi *
			Treviso	Vi *
39	Palermo	Cefalù	Aranciotto	S
			Campofelice	S
			Cefalù	S
			Cefalù	Vi
			Finale	S
			S. Ambrogio	S
		Palermo I	Calate	Vi
			Magione	S *
			S. Erasmo	S
		Palermo II	Arsenale	S *
			Palermo	Vi *
		Palermo III	Arenella	P
			Mondello	S
			Palermo	P *
			Sferracavallo	S
			Tommaso Natale	Vi
			Ustica	S
			Vergine Maria	S
		Termini	Allavilla	S
			S. Nicola	S
			Termini	S
			Termini	Vi
			Trabia	S
		Terrasini	Balestrate	S
			Capaci	Vi
			Isola delle Femmine	S
			Partinico	Vi
			S. Cataldo	S
			Scavo Carini	S
			Terrasini	S
		Villabate	Aspra	S
			Bandita	S
			Ficarazzelli	S
			Porticello	P
			Villabate	Vi

40	Parma	—	Parma.	Vi
			Piacenza.	Vi *
			Salsomaggiore	Vi
41	Perugia	Arezzo	Arezzo	Vi
			Città di Castello	Vi
			Foiano	Vi
			Perugia	Vi
			Rassina	Vi
			S. Giov. Valdarno	Vi
			S. Sepolcro.	Vi
			Terni	Vi
42	Pieve di Cadore	Pieve di Cadore	Auronzo.	Vi
			Forno di Zoldo	Vi
			Pieve di Cadore	Vi
			S. Vito di Cadore	Vi *
			Somprade	Vi
		S. Stefano Comelico	Monte Croce di Padula . .	Vi
			Ponte Padula	Vi
			Presenaio	Vi
			S. Stefano Comelico . . .	Vi
			Sappada	Vi
43	Pisa	Cecina	Bibbona	S
			Bocca Cecina	S
			Castiglioncello	S
			Cecina.	Vi
			Ponte Ginori	Vi
			Saline Volterra	S *
			Saline Volterra	Vi
			Vada	S
		Lucca	Forte dei Marmi.	S
			Lucca.	Vi
			Migliarino	S
			Ruosina	Vi
			Secco Motroni.	Vi
			Torre Motroni	S
			Viareggio	S

	Segue Pisa	Piombino	Baratti	S
			Castagneto	S
			Piombino	S.P *
			Piombino	Vi
			S. Vincenzo	S
			Torre Mozza	S
		Pisa	Bocca d'Arno	S
			Bocca Serchio	S
			Mezzapiaggia	S
			Pisa	Vi *
			Pontedera	Vi
44	Pizzo	Pizzo	Castiglione	S
			Nicastro	Vi
			Pizzo	S
			Pizzo	Vi
			S. Eufemia	S
			S. Venere	S
		Tropea	Briatico	S
			Nicotera	S
			Tropea	Vi
			Vaticano	S
45	Porto Empedocle	Licata	Licata	S.P *
			Licata	Vi
			Palma Montechiaro	S
			Piè la Guardia	S
			Punta Bianca	M
			Rocca S. Nicola	S
			Torre Gaffi	M
		Porto Empedocle	Acquedolci	M
			Bovo Marino	S
			Fiume Naro	S
			Girgenti	Vi
			Lampedusa	S.P
			Porto Empedocle	S *
			Porto Empedocle	P
			Realmonte	S
			Siciliana	S
		Sciacca	Arenella	S
			Maragani	P
			Pontaccio	S
			Porto Palo	S
			Sciacca	S.P
			Sciacca	Vi
			Seccagrande	M

46	Potenza	Maratea	Acquafredda	S
			Castrocucco	S
			Lauria	Vi
			Maratea	S
		Potenza	Ferrandina	Vi
			Metaponto	S
			Policoro	S
			Potenza	Vi
			Rionero	Vi
			Scanzano	S
47	Ravenna	Cervia	Bevano	S.P
			Cervia	S *
			Saline	Vl
			Savio	S.P
			Tagliata	S
		Porto Corsini	Fiumiuniti	S.P
			Porto Corsini	S.P *
			Punta Ravenna	S
		Ravenna	Primaro	S.P
			Ravenna	S.P *
			Ravenna	Vi
			S. Alberto	Vl
48	Reggio Calabria	Melito Porto Salvo	Amendolea	S
			Bova	S
			Brancaleone	S
			Capo Bruzzano	S
			Melito	S
			Melito	Vi
			Palizzi	S
			Riace al Capo	S
			Saline	S
			S. Elia	S
			Spartivento	S
		Palmi	Bagnara	S
			Favazzina	S
			Gioia Tauro	S
			Gioia Tauro	P
			Grugno	P
			Palmi	S
			Palmi	Vi
			Pietre Nere	S
			Ravagliosa	S
			S. Ferdinando	S

	Segue Reggio Calabria	Pellaro	Case Bruciate	S
			Fornaci	S
			Lazzaro	S
			Pellaro	S
			Pellaro	M
			Pellaro	Vi
			S. Gregorio	S
			S. Leo	S
		Reggio Calabria	Candeloro	S *
			Gallico	S
			Palmara	S
			Pintemele	S
			Reggio C.	S *
			Reggio C.	P
			Reggio C.	Vi
			Sbarre	S
		Roccella Ionica	Ardore	S
			Bovalino	S
			Bianco	Vi
			Bianco	S
			Caulonia	S
			Gerace	S
			Gioiosa	S
			Monasterace	S
			Riace Stilo	S
			Roccella	S
			Roccella	Vi
			Siderno	S
		Villa S. Giovanni	Acciarello	S
			Cannitello	S
			Catona	S
			Chianalea	P
			Passocaracciolo	S
			Pezzo	S
			Pezzo	Vi
			Porticello	S
			Scilla	S
			Villa S. Giovanni	S
			Villa S. Giovanni	M
49	Rimini	Cesenatico	Bellaria	S
			Cesena	Vi
			Cesenatico	S.P *
			Due Bocche	Vi
			Linara	Vi
			Meldola	Vi
			Torre Pedrera	S

	Sopra Rimini	Fano	Fano	S.P
			Fano	Vl
			Fosso	S
			Fossombrone	Vi
			Marotta	S
			Torrette	S
		Pesaro	Cattolica	S
			Fiorenzuola	S
			Pesaro	S.P *
			Pesaro	Vl
			Saludecio	Vi
			Urbino	Vi
		Rimini	Colonna	S
			Marecchia	S
			Montescudo	Vi
			Ponte di Verucchio	Vi
			Rimini	S *
			Rimini	Vi
			Torre Fenile	S
			Torre Trinità	S
50	Rodi	Rodi	Peschici	S
			Rodi	S
			S. Menaio	S
			Varano	S
			Vico Garganico	Vi
		S. Nicandro	Caporale	S
			Fortore	S
			Lesina	S
			S. Nicandro	Vi
			Torre Mileto	S
		Vieste	Campi	S
			Pugnochiuso	S
			S. Felice	S
			Scialmarino	S
			Vieste	S.P
			Vieste	Vi
			Vignanotica	S

51	Roma esterno	Civitavecchia	Civitavecchia	S *
			Civitavecchia	P
			Civitavecchia	Vl
			Corneto	Vi
			Marangone	S
			Montalto	Vl
			Palo	S
			Saline	S *
			S. Marinella	S
			Valdalica	S
		Roma I	Roma (interna)	Vl *
			Termini	S
			Tivoli	Vi
			Viterbo	Vi
		Roma II	Albano	Vl
			Anzio	S
			Fiumicino	S.P *
			Ripagrande	S *
			Roma (esterna)	Vi
			Torre Astura	Vl
		Velletri	Cori	Vi
			Frosinone	Vi
			Terracina	S
			Torre Badino	S
			Torre Vittoria	S
			Velletri	Vi
52	Rovigo	Porto Levante	Porta Caleri	S.P
			Porto Fossone	S.P
			Porto Levante	S.P
			Rosolina	Vl
			Rovigo	Vi
		Porto Tolle	Gnocca	P *
			Maestra	S.P
			Porto Tolle	P
			Rivà	Vl
			Scardovari	P
53	Salerno	Amalfi	Amalfi	S
			Amalfi	Vl
			Conca Marina	S
			Maiori	S
			Positano	S
			Praiano	S

	Segue Salerno	Capitello	Camerota	S
			Capitello	S
			Sapri	S
			Scario	S
			Vibonati	Vl
		Castellabate	Agnone	S
			Agropoli	S
			Castellabate	S
			Ogliastro	S
			Rutino	Vl
			S. Marco	S
		Cava dei Tirreni	Cava	Vl
			Celara	S
			S. Marzano	Vl
			Scafati	Vl
			Vietri	S
		Pisciotta	Acciarolo	S
			Ascea	S
			Palinuro	S
			Pioppi	S
			Pisciotta	S
			Vallo di Lucania	Vi
		Salerno	Angellara	S
			Eboli	Vi
			Pesto	S
			Polla	Vi
			Salerno	S *
			Salerno	P
			Salerno	Vl
54	Salò	Anfo	Anfo	P
			Bagolino	Vl *
			Hano	Vl *
			Ponte Caffaro	Vl *
		Gargnano	Bocca Paolone	Vl
			Casello	Vl
			Coste	Vl
			Gargnano	Vl
		Limone	Limone	P *
			Navene	P
			Riamoll	P
			Riva di Trento	S
			Torbole	S

	Segue Salò	Salò	Eno	VI
			Lavenone	VI
			Maderno	VI
			Salò	VI
		Vesio	Limone	VI
			Tignale	VI
			Vesio	VI
55	San Donà di Piave	Burano	Burano	P
			Cavallino	S.P
			Punta Sabbioni	S
			S. Felice	S *
			Treporti	P *
		Caorle	Baseleghe	S.P
			Caorle	S
			Caorle	P
			Cà Pineda	S
			Falconera	P
			S. Margherita	S.P
		Cava Zuccherina	Cava Zuccherina	VI
			Cortelazzo	S.P
			Piave Vecchio	S
			S. Croce	S
			S. Donà di Piave	VI
56	Sassari	Nuoro	Cala di Gonone	S
			Nuoro	VI
			Orosei	VI
			Siniscola	VI
		Sassari	Alghero	VI
			Castelsardo	VI
			Porto Conte	P
			Porto Torres	S.P *
			Sassari	VI *
			Sorso	VI
			Torre Salina	VI

57	Savona	Albenga	Alassio	S.P
			Albenga	S
			Albenga	Vi
			Andora	S
			Ceriale	S
			Finalmarina	S
			Loano	S
			Pietra Ligure	S
			Varigotti	S
		Savona	Albissola	S
			Fornaci	S
			Noli	S
			Savona	S •
			Savona	M
			Savona	Vi
			Spotorno	S
			Vado	S
		Voltri	Arenzano	S
			Celle	S
			Cogoleto	S
			Pegli	S
			Prà	S
			Varazze	S
			Voltri	S
			Voltri	Vl
58	Siracusa	Augusta	Agnone	S
			Augusta	S.P •
			Augusta	Vi
			Brucoli	S
			Brucoli	M
			Cantera	M
			Magnesi	M
			Palazzetti	S
			Priolo	S
			S. Calogero	S
			S. Croce	S
		Avola	Avola	S
			Avola	Vi
			Calabernardo	S
			Capo Negro	S
			Fontane Bianche	S
			Lognina	S

Segue Siracusa	Pachino	Capo Passero		P
		Marzamemi		S
		Pachino		VI
		Porto Paolo		S
		Punta Formiche		S
		Vendicari		M
	Pozzallo	Cerciollo		S
		Donnalucata		S
		Porto Ulisse		P
		Pozzallo		S.P
		Pozzallo		VI
		Puntacorvo		S
		Sampieri		S
		S. Maria Fugallo		S
	Siracusa	Cappuccini		S
		Maddalena		S
		Massa Olivieri		M
		S. Antioco		S
		S. Panagia		S
		Siracusa		S *
		Siracusa		P
		Siracusa		VI
		Stentino		S
		Torrenza		S
Sondrio	Bormio	Bormio		VI
		Isolaccia (Semogo)		VI *
		Stelvio		VI *
	Chiavenna	Campodolcino		VI *
		Chiavenna		VI *
		Montespluga		VI
		Villa di Chiavenna		VI *
	Grossotto	Grossotto		VI *
		Le Prese		VI
		Vervio		VI *
	Madonna di Tirano	Madonna di Tirano		VI *
		Sernio		VI *
		Stazzona		VI *
	Morbegno	Isola Masino		VI
		Morbegno		VI
		S. Martino		VI *

	Segue Sondrio	Novate Mezzolo	Colico	Vi
			Gordona	Vi *
			Novate	Vi *
		Sondrio	Chiesa	Vi *
			S. Pietro	Vi
			Sondrio	Vi *
		Tresenda	Ponte (Casacce)	Vi *
			Teglio	Vi *
			Tresenda	Vi *
60	Spezia	Levanto	Bonassola	S
			Corniglia	S
			Deiva	S
			Framura	S
			Levanto	S
			Levanto	Vi
			Manarola	S
			Monterosso	S
			Rio Maggiore	S
			Vernazza	S
		Massa	Avenza	S
			Castelnuovo	Vi
			Marinella	S
			Massa	Vi
			S. Giuseppe	S
			S. Croce	S
		Spezia	Fezzano	S
			Grazie	S
			Lerici	S
			Pertusola	S
			Porto Venere	S
			Porto Venere	P
			S. Bartolomeo	S *
			S. Terenzio	S
			S. Vito	S
			Spezia	S *
			Spezia	P
			Spezia	Vi
			Stagnoni	S
			Telaro	S

61	Taranto	Gallipoli	Casarano	Vi
			Gallipoli	S.P *
			Nardò	Vl
			Torre Alto	S
			Torre Cesaria	S
			Torre Inserraglio	S
			Torre Lapillo	S
			Torre Suda	S
			Ugento	S
		Manduria	Manduria	Vi
			Torre Columena	S
			Torre Mulini	S
			Torre Ovo	S
			Torre Sassole	S
		Taranto	Ginosa	S
			Massafra	Vi
			S. Vito	S
			Taranto	S *
			Taranto	P
			Taranto	Vi
			Torre Lato	S
			Torre S. Francesco	S
62	Terranova di Sicilia	Terranova	Caltanisseita	Vi
			Durillo	S
			Falconara	S
			Gela	S
			Licea	S
			Manfria	S
			Terranova	S.P
			Terranova	Vi
		Vittoria	Macchiatonda	S
			Mazzarelli	S
			Punta Braccetto	S
			Punta Secca	S
			Scoglitti	S.P
			Vittoria	Vi
63	Tolmezzo	Tolmezzo	Comeglians	Vl
			Forni Avoltri	Vl
			Paluzza	Vl
			Paularo	Vl
			Timau	Vl
			Tolmezzo	Vi

	Segue Tolmezzo	Pontebba	Chiusaforte	Vi
			Moggio	Vi
			Pontebba	S *
			Resia	Vi *
64	Torino	Bardonecchia	Bardonecchia	Vi *
			Bousson	Vi
			Clavières	Vi
			Melezet	Vi
			Oulx	Vi
		Lanzo	Ceres	Vi
			Lanzo	Vi
			Locana	Vi
		Susa	Bard	Vi
			Exilles	Vi
			Ferrera	Vi
			Giaglione	Vi
			Susa	Vi
		Torino	Bobbio Pellice	Vi *
			Moncalieri	S *
			Praly	Vi
			Torino	S *
			Torino	Vi *
65	Trapani	Castellammare del Golfo	Alcamo	Vi
			Canalotto	S
			Castellammare	S.P
			Castelluccio	S
			S. Vito Capo	S
			Scopello	P
		Marsala	Casa Gill.	S
			Giardinello	S
			Kamma	Vi
			Marsala	S *
			Marsala	P
			Marsala	Vi
			Pantelleria	P.Vi
			Ponticello	S
			Scauri	Vi
			Sibiliana	S
			Villa Lipari	S

	Segue Trapani	Mazzara	Capo Feto	S
			Castelvetrano	Vi
			Granitola	S
			Marinella	S
			Mazzara	S.P *
			Mazzara	Vi
			Trefontane	S
		Trapani	Bonagia	S
			Comnino	S
			Favignana	S
			Levanzo	S
			Marettimo	S
			Porto S. Giuliano	S
			Salina Iafesa	P
			S. Francesco	S
			S. Teodoro	S
			Torre Nubia	P
			Trapani	S *
			Trapani	P *
			Trapani	Vi
66	Udine	Marano	Ausocorno	P
			Canalmuro	S.P
			Marano	P
			Porto Lignano	S.P
			Porto Tagliamento	S.P
			S. Andrea	S.P
		Palmanova	Talmico	Vi *
			Palmanova	Vi
			Privano	Vi *
			S. Maria la Longa	Vi
			Trevignano	Vi *
		S. Giorgio Nogaro	Bagnaria Arsa	Vi
			Campo Lunghetto	Vi *
			Castions Mure	Vi *
			S. Giorgio Nogaro	Vi
			Tre Ponti	Vi *
		S. Giovanni Manzano	Mediuzza	Vi *
			S. Andrat	Vi *
			S. Giovanni Manzano	Vi
			Villanova	Vi *
			Visinale	Vi *
		Udine	Buttrio	Vi
			Casarza	Vi
			Udine	S *
			Udine	Vi

67	Varese	Casanova	Bizzarone	Vl *
			Casanova	Vl
			Rodero	Vl *
			Somazzo	Vl *
		Gerbo	Drezzo	Vl *
			Gerbo	Vl
			Molini	Vl *
			Ronago	Vl *
			Serafino	Vl *
		Porto Ceresio	Besano	Vl *
			Brusimpiano	Vl *
			Casa Moro	Vl *
			Montecasolo	Vl *
			Porto Ceresio	Vl.P *
		Varese	Arcisate	Vl
			Malnate	Vl
			Varese	Vl *
		Viggiù	Clivio	Vl *
			Gaggi	Vl *
			Saltrio	Vl *
			Viggiù	Vl *
68	Venezia	Chioggia	Ca Lino	P
			Ca Roman	S.P
			Chioggia	P
			Chioggia	S
			Chioggia	P.Vl
			Pellestrina	S
			Portosecco	S
			Sottomarina	S
		Malamocco	Alberoni	P *
			Alberoni	S
			Lido	S
			Lido	P *
			Malamocco	S
			S. Andrea del Lido	S.P
			Valgrande	P
		Venezia I	Giudecca	P *
		Venezia II	Ancoraggio	P
			Giudecca	S.P *
			Salute	S *

	Segue Venezia	Venezia III	Marittima 1ª	S *
			Marittima 2ª	S *
			S. Chiara	P
		Venezia IV	Mestre	Vi
			Murano	S.P
			S. Erasmo	S.P
			Venezia città	P.V *
69	Ventimiglia	Oneglia	Arma	S
			Cervo	S
			Diano Marina	S
			Oneglia	S.P
			Oneglia	Vi
			Porto Maurizio	S.P
			S. Lorenzo	S
			S. Remo	S.P *
			S. Remo	Vi
			S. Stefano	S
		Piena	Mortola Superiore	Vi
			Olivetta	Vi
			Piena	Vi *
			Pigna	Vi
			Rocchetta Nervina	Vi
			Torre S. Pancrazio	Vi
		Ventimiglia	Beniamino	S.P *
			Bordighera	S
			Grimaldi	S *
			Latte	S
			Ospedaletti	S
			Ventimiglia	S *
			Ventimiglia	Vi
70	Verona	Bellori	Bellori	Vi
			Chiesanuova	Vi
			Fosse	Vi
			S. Anna di Alfaedo	Vi
			S. Francesco	Vi
		Caprino Veronese	Caprino	Vi
			Castelletto di Brenzone	Vi
			Ferrara Montebaldo	Vi
			Malcenise	Vi *
			Spiazzi	Vi

	Segue Verona	Erbezzo	Erbezzo	Vl *
			Scandole	Vl *
			Vallene	Vl
		Giazza	Giazza	Vl *
			Mereri	Vl *
			Selva di Progno	Vl
		Peri	Ala	Vl *
			Belluno Veronese	Vl
			Coste	Vl
			Ossenigo	P.Vl
			Peri	Vl
		Verona	Pescantina	Vl
			Verona	S.Vi*
71	Vicenza	Recoaro	Campo d'Albero	Vl *
			Recoaro	Vl *
			Staro	Vl *
			Valdagno	Vl
		Schio	Pian della Fugazza	Vl *
			Piovene	Vl
			Schio	Vl
			Valle dei Signori	Vl
			Vicenza	Vl *
		Seghe di Velo	Castana	Vl
			Lestebasse	Vl
			Posina	Vl *
			S. Pietro Val d'Astico	Vl
			Seghe di Velo	Vl

N. **233**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO — **Telegrammi di Stato in franchigia**. — 3 ottobre.

I. — ACCETTAZIONE DEI TELEGRAMMI DI STATO.

(*Estratto dalle norme di servizio contenute nel Regolamento telegrafico internazionale approvate e rese esecutive nel Regno col R. Decreto 20 maggio 1897, n. 374*).

Art. 1. Nell'interno del Regno sono considerati come telegrammi di Stato (oltre a quelli che per la corrispondenza con l'estero sono indicati all'art. 5 della Convenzione internazionale) quelli spediti dai personaggi e funzionari specificati nei seguenti articoli 2, 3, 4, nonchè le risposte date loro dalle persone, officiali o private, alle quali i telegrammi erano indirizzati.

Sono espressamente indicati da ciascun Ministero e dal Governatore della Colonia Eritrea quelli dei funzionari dipendenti che sono autorizzati a spedire telegrammi di Stato entro certi limiti e con indirizzi tassativamente indicati. Agli altri, designati senza limitazione, compete il diritto di indirizzare telegrammi di Stato anche a privati, per qualunque corrispondenza o solamente per affari d'ufficio secondo la qualità dei mittenti, classificati nei seguenti articoli 2, 3, 4.

Art. 2. Nell'interno hanno franchigia, oltre i telegrammi ai quali essa è accordata dalla legge del 13 maggio 1871, n. 214 (serie 2ª) e quelli spediti da S. M. il Re e dalle persone della Reale Famiglia, quelli firmati per loro ordine, od in nome proprio, dai dignitari di Corte, e dai funzionari delle loro Case civili e militari, che saranno stati designati; nonchè quelli spediti per affari d'ufficio dal Ministro e dal direttore generale della Real Casa e dai funzionari loro dipendenti appositamente designati dal Ministro medesimo.

Art. 3. Hanno egualmente franchigia nell'interno, per qualunque corrispondenza, i telegrammi spediti dai presidenti delle due Camere e dai Ministri e Sotto segretari di Stato, o firmati per essi dai loro segretari particolari o dai direttori generali presso i Ministeri, nonchè quelli dal Governatore della Colonia Eritrea spediti alla madre patria.

Art. 4. Hanno inoltre franchigia nell'interno i telegrammi spediti, per affari d'ufficio, dai direttori generali di un'amministrazione centrale, dal ragioniere generale e dall'avvocato

generale erariale; nonchè dai funzionari delle amministrazioni provinciali e dall'amministrazione coloniale che saranno stati designati dal rispettivo Ministero e dal Governatore della Colonia Eritrea.

Art. 5. La franchigia non è estesa alle tasse estere dei telegrammi di Stato diretti all'estero o scambiati con la Colonia Eritrea. Per l'interno e per le corrispondenze scambiate con la Colonia Eritrea, si estende alle tasse accessorie eventuali di servizi speciali, meno che a quelle relative al servizio di espresso ed alla risposta affrancata dal mittente. Queste tasse e quelle estere suddette sono conteggiate a periodi fissi direttamente dal Ministero delle poste e dei telegrafi con i Ministeri dai quali dipendono i funzionari mittenti, se si tratta di telegrammi originari d'Italia. Per ciò che riguarda le tasse estere e le tasse di risposta pagata o di espresso dei telegrammi di Stato diretti dalla Colonia Eritrea alla madre patria, provvede il Governo coloniale sul proprio bilancio.

Art. 6. I telegrammi spediti dai personaggi e funzionari indicati agli articoli 2 e 3, non sono soggetti a verun controllo da parte degli uffici telegrafici. (Gli originali di questi telegrammi possono essere restituiti ai mittenti che ne facciano domanda: però non prima del quarto giorno dalla data di emissione).

Art. 7. Sono soggetti a sindacato i telegrammi spediti dai funzionari indicati all'art. 4. e debbono essere scritti, meno quelli emessi nella Colonia Eritrea, su moduli speciali: di forma, colore e dimensioni determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi e che ciascun Ministero si provvede direttamente dall'economato generale od altrimenti.

Questi telegrammi debbono soddisfare alle condizioni seguenti:

a) trattare esclusivamente di affari di *servizio* relativi alle attribuzioni *ufficiali* del funzionario mittente;

b) essere compilati in termini concisi e senza prolissità non necessaria;

c) avere carattere di importanza e di urgenza tale, che evidentemente ed assolutamente ne sia necessario l'invio per telegrafo;

d) portare la firma chiaramente leggibile dell'autorità mittente, autenticata (salvo alcuni casi speciali determinati dal Ministero delle poste e dei telegrafi) col bollo d'ufficio dell'autorità stessa;

e) portare in calce, nello spazio a ciò riservato, l'indicazione di *Stato* scritta e firmata dal mittente.

Quando il telegramma è compilato in cifre segrete, la dichiarazione di cui al comma *e*) è surrogata dalla dichiarazione *Cifra di Stato*. Questa dichiarazione potrà essere appostaan che con bollo, ma dovrà sempre essere firmata dal mittente.

Art. 8. Gli originali di tutti i telegrammi di Stato spediti in cifre segrete dai funzionari indicati all'articolo 4, saranno a cura del Ministero delle poste e dei telegrafi comunicati a quello dei Ministeri dal quale dipende il funzionario che li ha emessi, affinchè verifichi se sia giustificata la dichiarazione *Cifra di Stato* apposta ai medesimi dal mittente.

Il Ministero delle poste e dei telegrafi ha facoltà di richiamare ad un più corretto uso dei telegrammi di Stato quei funzionari che ne abusassero, dandone pure avviso al Ministero da cui essi dipendono. Qualora l'abuso continuasse, il Ministero delle poste e dei telegrafi promuoverà o prenderà i provvedimenti atti a porvi riparo.

Per i telegrammi dei quali trattasi, originari dalla Colonia Eritrea, il controllo di cui sopra è affidato al governo coloniale.

Art. 9. I telegrammi di Stato che non possono essere consegnati a causa di partenza del destinatario, sono fatti proseguire gratuitamente, nei limiti del Regno, d'iniziativa d'ufficio, quando si conosca per dove il destinatario è partito. A tale scopo l'ufficio telegrafico di arrivo ha l'obbligo di fare diligenti indagini.

È fatto d'iniziativa d'ufficio, come sopra, il proseguimento dei telegrammi privati di cui è mittente o destinatario uno dei personaggi o funzionari indicati negli articoli 2 e 3. Per il proseguimento di questi telegrammi privati, la relativa tassa è posta a carico del destinatario come nella corrispondenza privata.

Art. 10. I telegrammi di Stato in franchigia ed i telegrammi di servizio di ogni specie, sono da accettarsi e trasmettersi da qualunque ufficio telegrafico, governativo o di ferrovie e tramvie, quand'anche non sia attivato al pubblico servizio.

II. — Disposizioni esecutive complementari.

1. I telegrammi di Stato si devono usare solamente nei casi d'urgenza; quando, cioè, non vi sia tempo per provvedere con lettera senza che il servizio abbia a risentirne danno.

Possono essere diretti ad autorità di qualsiasi specie ed anche a persone private purchè trattino di affari di servizio relativi alle attribuzioni ufficiali del funzionario mittente.

2. Nella redazione dei telegrammi vogliansi usare frasi più che possibile concise, vale a dire ristrette alle sole parole necessarie per esprimere con chiarezza e precisione ciò che si vuol dire senza pericolo di equivoci od ambiguità.

Epperò i fatti vanno enunciati senza commenti e le disposizioni vanno formulate senza spiegazioni, dovendosi poi, colla corrispondenza ordinaria, completare l'esposizione dei fatti e dare ragione, ove occorra, delle disposizioni emanate.

Le espressioni convenzionali di ossequio vanno omesse.

3. Anche nell'indirizzo del telegramma e nella indicazione dell'autorità che lo sottoscrive sono sempre da usarsi le sole parole che bastino a far conoscere l'autorità che riceve e quella che spedisce, omettendo, in ogni caso, i titoli onorifici e quelle altre indicazioni di grado o di carica, non assolutamente indispensabili.

4. Tutti i telegrammi spediti dalle varie autorità militari debbono portare un numero di corrispondenza, come le altre lettere d'ufficio, il quale possa, all'occorrenza, venir citato nel decorso delle pratiche. Tale numero dovrà sempre precedere la prima parola del testo del telegramma ed essere pure notato sulle minute da conservarsi negli atti.

5. L'indicazione di *Stato* o di *cifra di Stato* deve essere sempre scritta e firmata dal mittente. Le autorità alle quali è concesso di farla apporre dagli ufficiali che immediatamente da esse dipendono limiteranno l'uso della concessione ai soli casi di assoluta necessità.

I telegrammi *di Stato* devono contenere nell'indirizzo l'indicazione di *risposta pagata* quando il testo del telegramma domandi o sottintenda una risposta per telegrafo del destinatario e questo sia un privato oppure un funzionario il quale non abbia col mittente reciprocità di franchigia.

6 Qualora l'importanza e l'urgenza eccezionale del motivo pel quale si spedisce il telegramma, ne richieda l'invio con precedenza sui telegrammi di Stato, dovrà essere aggiunta all'indicazione di *Stato* quella di *urgente*, seguita dalla firma di chi sottoscrive e spedisce il telegramma o dell'ufficiale autorizzato ad apporre la qualifica di *Stato*.

7. I telegrammi *di Stato* prendono posto, secondo l'ordine di presentazione, cogli altri telegrammi di Stato, ed hanno la precedenza su tutti i telegrammi privati anche urgenti, nonchè su quelli per il servizio telegrafico non dichiarati urgenti e su quelli per il servizio postale anche dichiarati urgenti.

I telegrammi *di Stato urgenti* hanno il diritto di prece-

denza; epperò i corpi e gli uffici militari useranno colla massima parsimonia e nei casi soltanto di assoluta necessità di detta qualifica, poichè l'apposizione di essa su telegrammi pei quali la precedenza non sia indispensabile, potrebbe cagionare ritardi nella trasmissione di altri telegrammi veramente urgenti, ed essere causa d'inconvenienti nel servizio.

8. Non sono considerati come di Stato i telegrammi emessi nell'interesse del mittente, o di terze persone, come domande di congedi, domande d'autorizzazione a trasporti di feretri, domande di documenti, certificati, atti civili, a meno che, per questi ultimi, la domanda sia fatta nell'interesse della giustizia punitiva; nè possono aver corso in franchigia i telegrammi di augurio, di felicitazione, di condoglianza e simili.

È fatto divieto di spedire telegrammi di Stato in franchigia per comunicazioni nell'interno delle città, esclusi quelli che abbiano percorso interamente elettrico tra gli uffici di origine e di destino installati presso i funzionari mittenti e destinatari.

9. Gli uffici telegrafici accettano i telegrammi di Stato senza osservazioni in ordine al loro contenuto; ma hanno l'obbligo di segnalare al Ministero delle poste e dei telegrafi quelli che ritengono non soddisfare alle condizioni *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 7 delle norme sopra riprodotte. Gli uffici stessi hanno invece il dovere di curare l'osservanza delle altre condizioni.

I funzionari mittenti dei telegrammi dichiarati abusivi per la franchigia sono tenuti a pagarne la relativa tassa, secondo la tariffa in vigore per i telegrammi privati.

Potranno inoltre, secondo le circostanze, essere prese misure disciplinari verso coloro che disposero la spedizione di telegrammi qualificati irregolarmente di *Stato*.

10. Le tasse che eventualmente debbano essere pagate per telegrammi di servizio, i quali, o per momentanea mancanza dei relativi moduli o per qualsiasi altra imprevista circostanza, non possano essere spediti in franchigia, verranno dai corpi ed uffici poste a carico delle proprie spese di cancelleria.

11. I moduli stampati per telegrammi di Stato (n. 211 del catalogo) saranno dai corpi ed uffici militari richiesti al Reclusorio militare di Savona, il quale li provvederà a fascicoli di 100, 50 e 25 fogli, affinchè ogni amministrazione possa meglio regolare le provviste secondo gli effettivi bisogni del servizio.

I fascicoli, anche non in uso, saranno conservati esclusivamente negli uffici dei comandanti di corpo o capi di ufficio e dei comandanti di distaccamento, e custoditi sotto chiave.

III. — ELENCO DEI FUNZIONARI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA AUTORIZZATI A SPEDIRE TELEGRAMMI DI STATO A SENSO DELL'ARTICOLO 4 DELLE NORME DI SERVIZIO.

* Capo di stato maggiore dell'esercito.
* Comandante di corpo d'armata e di divisione militare.
* Comandante generale dell'arma dei carabinieri reali.
* Ispettore (di qualsiasi arma o servizio).
* Direttore dell'Istituto geografico militare.
* Comandante di brigata di fanteria o di cavalleria.
* Direttore superiore delle esperienze di artiglieria.
* Comandante di artiglieria.
* Comandante del genio.
Comandante di scuola militare.
Comandante di presidio.
Comandante di legione dei carabinieri reali e di riparti organici inferiori, ed anche militari isolati dell'arma.
Comandante di reggimento.
Comandante della brigata ferrovieri.
Comandante di distaccamento,
Comandante di deposito di reggimento.
Comandante del deposito della Colonia Eritrea.
Comandante del distretto militare.
Comandante del corpo invalidi e veterani.
Comandante degli stabilimenti militari di pena.
Comandante di reclusorio militare, di compagnia di disciplina, di carcerati o reclusi.
Direttore di deposito di allevamento cavalli.
Direttore del personale dei depositi cavalli stalloni.
Direttore di artiglieria.
Capo di sezione staccata d'artiglieria.
Direttore di arsenale di costruzione, fabbrica d'armi, officina di costruzione, polverificio, laboratorio pirotecnico, laboratorio di precisione.
Direttore del genio militare.
Sotto direttore del genio militare, capo di sezione staccata del genio e capo di ufficio locale del genio militare.
Direttore territoriale di sanità.

(*) Nei telegrammi da spedirsi dalle Autorità contrassegnate con asterisco, l'indicazione « di Stato » prescritta dall'art. 7, lettera *e*) può essere firmata anche dagli ufficiali che da esse autorità immediatamente dipendono.

Direttore di ospedale principale o succursale, compresi gli stabilimenti balneari militari ed i depositi di convalescenza.
Direttore di commissariato militare.
Capo di sezione staccata e capo d'ufficio locale di commissariato militare.
Consegnatario di panificio militare, di stabilimento delle sussistenze militari, o di magazzino casermaggio.
Comandante di fortezza o di forte.
Comandante di zona militare.
Comandante militare di stazione ferroviaria.
Commissario militare per le ferrovie.
Ufficiale addetto al servizio ferroviario.
Direttore dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.
Direttore dell'ufficio d'amministrazione delle brigate di artiglieria da costa e direttore dell'ufficio d'amministrazione delle brigate d'artiglieria da fortezza e delle compagnie operai d'artiglieria.
Direttore di magazzino centrale militare.
Direttore della farmacia centrale militare.
Direttore dell'orfanotrofio militare.
Presidente ed avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina.
Presidente, avvocato fiscale e giudice istruttore di tribunale militare.
Presidente della commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.
Capo di gabinetto del Ministro.
Ufficiale ed impiegato in missione.

IV. — Persone autorizzate a spedire risposte di Stato.

a) *Risposte pagate.* — Qualsiasi persona che presenti un telegramma scritto sopra un buono rilasciato in seguito ad un telegramma di Stato ad essa diretto, con risposta pagata, da uno dei funzionari indicati negli elenchi precedenti;

b) *Risposte a pagamento.* – Qualsiasi persona la quale presenti un telegramma, che sia la risposta ad un telegramma di Stato ad essa diretto da uno dei funzionari autorizzati a spedire telegrammi di Stato, ancorchè non porti l'indicazione di risposta pagata.

In conseguenza delle presenti disposizioni restano abrogati gli *Atti* 210 del 1895 e 62 del 1896.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **234**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Carteggio ufficiale; pieghi raccomandati ed assicurati; pacchi postali; vaglia e cartoline-vaglia; corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie**. — 3 ottobre.

Per regolare gli atti del carteggio e quanto si riferisce al servizio postale secondo il regolamento generale postale approvato con R. Decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e le tabelle dimostrative delle esenzioni dalle tasse postali, si riportano qui in appresso le disposizioni, che interessano l'esercito, e le norme interpolatamente date da questo Ministero, d'accordo con quello delle poste e telegrafi, per l'eseguimento delle disposizioni medesime.

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO GENERALE POSTALE.

Art. 5. — . . . . . .

Per *lettera* s' intende, oltrechè qualsiasi comunicazione chiusa, anche qualsiasi comunicazione aperta, di uno o più fogli, munita di indirizzo, che costituisca una corrispondenza attuale fra due o più persone e non ecceda il peso di 15 grammi; salvo, quanto per il peso della corrispondenza officiale è dichiarato nel successivo articolo 141.

Per *piego* s' intende, nel senso postale, qualsiasi lettera di peso eccedente quindici grammi e qualsiasi involto di carte, che sia chiuso, o che, essendo anche aperto, contenga in tutto od in parte comunicazioni, aventi il carattere di cui nel precedente capoverso.

Art. 52. — Per sottufficiali, caporali e soldati in servizio attivo, di cui nell'articolo 21 (1) della legge postale (testo unico), s'intendono, oltrechè i loro assimilati dell'esercito o dell'armata, compresi quelli appartenenti a corpi irregolari, anche gli allievi in istituti d' istruzione militare, che provengano già dall'esercito, con grado inferiore a quello di ufficiale e i detenuti in stabilimenti militari di pena, finchè rimangano ascritti all' esercito od all'armata con grado ugualmente inferiore a quello di ufficiale.

(1) Art. 21. — In eccezione al disposto dell'articolo precedente, la tassa delle lettere semplici dirette a sottufficiali e soldati in servizio effettivo è di centesimi 10 se francate e di 20 centesimi se non francate. Le lettere non francate spedite da sottufficiali, caporali e soldati in servizio attivo alle rispettive famiglie sono sottoposte, a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Art. 54. — Per potere essere ammesse a profittare dell'agevolezza di tassa, di cui nella seconda parte dell'articolo 21 della legge postale (testo unico), le lettere non francate di sottufficiali, caporali o soldati e loro assimilati dell'esercito e dell'armata, dirette alle rispettive famiglie (moglie, ascendenti, discendenti, fratelli o sorelle) debbono recare, a tergo dell'indirizzo, l'indicazione del cognome, nome e grado dei mittenti e dei corpi cui essi appartengono ed essere rimesse agli uffizi di posta di partenza per mezzo di appositi incaricati dei comandi dei corpi stessi od altri reparti, in buste chiuse, colla soprascritta: *Lettere non francate di militari di truppa*. Le buste medesime debbono essere munite del bollo d'uffizio o, per i reparti sprovvisti di bollo, della firma dei rispettivi comandanti.

Gli uffizi postali cui le lettere sono consegnate, vi appongono, come contrassegno di riconoscimento, apposito bollo.

Per le truppe in campagna la facilitazione di cui sopra, s'intende estesa a tutte le corrispondenze consegnate agli uffizi di posta militare, se esistono, e munite dei bolli di questi.

Se mancano uffizi di posta militare, sono applicabili le norme di cui sopra.

Eguale facilitazione è accordata alle corrispondenze impostate a bordo delle R.R. navi da guerra e munite del bollo di queste.

Art. 55. — Il disposto dell'articolo 56 (1) della legge postale (testo unico), è applicabile alle corrispondenze ordinarie d'ogni specie, regolarmente contrassegnate dagli uffizi speditori, designati per Decreto Reale. È applicabile anche alle corrispondenze raccomandate comprese quelle accompagnate con *ricevuta di ritorno*.

Art. 125. — Le norme e le tariffe risultanti dalle leggi postali e dal presente Regolamento per le corrispondenze dell'interno del Regno sono applicabili eziandio a quelle cambiate coi dominî italiani in Africa . . . . . .

. . . . . .

Art. 140. — I privilegi della *franchigia* e dell'*esenzione* dalle tasse postali riguardano anche le corrispondenze da o per località fuori del Regno, ove esistono uffizi postali nazionali . .

. . . . . .

(1) Art. 56. — Le lettere indirizzate dagli uffici governativi, designati per Decreto Reale, ad altri uffici coi quali non abbiano diritto di corrispondere con esenzione di tassa, a corpi morali od a privati, sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Il carteggio delle autorità e degli uffizi governativi, ammesso egualmente, sotto forma ed in limiti determinati, a circolare, in esenzione dalle tasse postali, è quello che cambiano fra loro, o che indirizzino alle dette Presidenze, od uffizi della Real Casa, a corpi morali e ad istituti ed uffizi cui sono affidati pubblici servizi e coi quali le dette autorità ed i detti uffizi governativi si trovino in relazione necessaria per l'esercizio delle loro funzioni.

Art. 141. — L'esenzione accordata alle autorità ed agli uffizi governativi è di tre gradi:

a) *massima*, cioè estesa tanto alle lettere, quanto ai pieghi di carte manoscritte, stampe e campioni, qualunque ne sia la forma;

b) *media*, cioè limitata alle lettere chiuse ed ai pieghi sotto fascia;

c) *minima*, cioè sottoposta alla condizione, che tanto le lettere, quanto i pieghi sieno sotto fascia.

Nel carteggio ufficiale si intende per *lettera* qualunque comunicazione, che non superi il peso di trenta grammi.

Il peso dei pieghi può salire fino a cinque chilogrammi; salvo il disposto del quarto capoverso del successivo articolo 146.

Le fasce di quelli non ammessi a circolare chiusi debbono essere mobili; ma se trattasi di pieghi voluminosi, questi debbono essere assicurati con una legatura esterna, facile ad essere sciolta.

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

Art. 142. — Tutto il carteggio ammesso a circolare in esenzione, tranne quello di cui nel successivo articolo 150, deve avere il contrassegno del mittente.

Il contrassegno consiste nell'apposizione sopra i singoli oggetti di appositi bolli o dell'indicazione manoscritta della qualità dei rispettivi mittenti, seguita dalla loro firma, fatta in precedenza conoscere al locale uffizio di posta.

I bolli pel contrassegno debbono essere della forma prescritta dal Ministero delle poste e dei telegrafi ed essere affidati alla custodia di impiegati responsabili del loro uso.

La facoltà di fare il contrassegno a mano può essere delegata dai capi di servizio a loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi, informandone l'uffizio di posta.

Art. 143. — . . . . . .

Apposite tabelle, approvate pure per Decreti Reali, su proposta del Ministero delle poste e dei telegrafi, di concerto cogli

altri ministri, e che possono essere colle stesse norme modificate, designano le autorità e gli uffizi cui compete l'esenzione, determinano con quali altre autorità e con quali altri uffizi loro competa, in quali gradi e se in tutta l'estensione del Regno o solamente in determinati perimetri.

Con Decreti Reali è anche determinato quali autorità e quali uffizi sieno ammessi a fare uso del contrassegno mediante bollo. Tutte le altre autorità e tutti gli altri uffizi debbono farlo a mano.

. . . . . .

Art. 144. I presidenti delle Camere legislative, quando trovansi fuori della capitale, ed i capi degli uffici centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali, quando trovansi fuori di residenza, possono corrispondere in esenzione ed in grado massimo, rispettivamente colle presidenze delle Camere stesse e cogli uffici da essi diretti.

Art. 145. — Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione debbono essere indirizzate impersonalmente alle autorità od agli uffizi destinatari. Sono esclusi gli indirizzi nominativi; tranne:

. . . . . .

b) per quello diretto ad autorità o ad uffiziali pubblici in giro per le loro attribuzioni od in missione, ma coll'aggiunta della indicazione della rispettiva qualità;

. . . . . .

d) per quello che i capi degli uffizi centrali e degli uffizi direttivi provinciali e circondariali ricevono dagli uffizi stessi, quando trovansi fuori di residenza.

Art. 146. — La franchigia e le esenzioni riguardano soltanto il carteggio, qualunque ne sia la natura, cioè lettere e pieghi, cartoncini adoperati come cartoline, carte manoscritte, stampe e campioni.

Non sono ammessi altri oggetti, nè sono ammesse provviste di libri o di stampati in bianco, di carta bollata o comune e simili, in quantità eccedenti il peso di un chilogramma.

È fatta eccezione:

a) per rotoli o tubi di latta, contenenti disegni, tipi, carte geografiche, topografiche od altre;

b) per corpi di delitto, dei quali sia urgente l'invio per posta, nell'interesse della giustizia;

c) per chiavi di casse contenenti il denaro pubblico, per bolli d'uffizio, per punzoni e per martelli forestali;

d) per decorazioni o medaglie;

e) per piccoli gruppi o pacchi spediti dal Ministero di grazia e giustizia o da quello degli affari esteri, contenenti somme od oggetti provenienti da successioni;

f) pei registri dello stato civile e per quelli altri stampati che possano richiedere sicurezza di recapito e celerità d'invio;

g) pei bollettini e per gli annuari pubblicati dalle amministrazioni centrali, per gli atti del governo, e pei fogli periodici delle prefetture, di cui nella legge 30 giugno 1876, n. 3195 (serie 2ª), esclusa la spedizione di uno stesso oggetto in quantità notevoli, nei sensi del primo capoverso del presente articolo;

. . . . . .

Oltre il caso previsto nel precedente § *e*) è ammessa la spedizione di monete, per un peso complessivo non superiore a duecento grammi.

I rotoli, tubi o pieghi, compresi nelle eccezioni di cui sopra, debbono avere sull'indirizzo l'indicazione del contenuto, ed essere formati in modo da non poter recare guasto alle altre corrispondenze, con limiti di peso e di volume proporzionati ai mezzi di trasporto dell'amministrazione delle poste.

. . . . . .

Art. 147. — . . . . . .

Le corrispondenze, qualunque ne sia la forma, spedite dalle presidenze del Senato o della Camera dei deputati, oppure da uffizi governativi ed ammesse a circolare in franchigia o in esenzione dalle tasse, possono, a richiesta dei mittenti, aver corso del pari in raccomandazione, senza tassa, quando contengano carte di molta importanza.

L'amministrazione delle poste può esigere che le richieste sieno fatte in iscritto ed in due esemplari, uno dei quali è restituito a richiedenti, con dichiarazione di ricevuta.

. . . . . .

Art. 148. — Indipendentemente dal disposto dell'articolo 54 della legge postale (testo unico) (1), per la trasmissione dei fondi dello Stato, le corrispondenze menzionate nell'articolo precedente, che contengano valori, possono essere spedite con analoga dichiarazione, e sono sottoposte alle norme ed alle cautele delle corrispondenze assicurate, con esenzione di tassa.

È vietato di spedire in via ordinaria carte di valore. . .

. . . . . .

Art. 149. — Nel caso di smarrimento o manomissione di corrispondenze di cui nei precedenti articoli 147 e 148, spe-

---

(1) Art. 54. — La trasmissione dei fondi dello Stato potrà essere affidata alla posta, secondo accordi speciali fra i ministeri competenti.

dite senza tassa, l'amministrazione postale non accorda veruna indennità.

Art. 151. — Le corrispondenze senza francatura cambiate fra uffizi governativi, cui non competa esenzione, oppure spedite sotto forme non ammissibili, o con contrassegni irregolari, e così pure quelle che contengano oggetti esclusi, a seconda dell'articolo 146, non hanno corso.

Le corrispondenze invece, pure senza francatura, indirizzate da autorità o da uffizi governativi, designati con decreto Reale, ad uffizi non governativi, a corpi morali o a privati, coi quali non abbiano diritto di corrispondere in esenzione, hanno corso come ordinarie, ma sono sottoposte al trattamento speciale di cui nell'articolo 56 della legge postale (testo unico) (1).

Le corrispondenze, infine, della natura di cui nel paragrafo precedente, spedite da uffizi non compresi nella designazione di cui sopra, sono sottoposte alle tasse normali.

Tutte le corrispondenze che, giusta il presente articolo, non possono avere corso sono restituite ai mittenti.

Quelle che avessero avuto corso per errore sono distribuite senza tassa, compilando appositi verbali da essere rimessi al Ministero delle poste e dei telegrafi.

Le corrispondenze spedite con contrassegno di uffizi governativi all'indirizzo di RR. agenti diplomatici e consolari all'estero, se non sono regolarmente francate, non hanno corso e debbono restituirsi ai mittenti.

Art. 152. — Per profittare della riduzione delle tasse normali di francatura, nei sensi dell'articolo 57 della legge postale (testo unico) (2) il carteggio ivi indicato dei sindaci dei

(1) Vedi nota all'art. 55 del regolamento generale qui riportato in estratto.

(2). Art. 57. — Sarà sottoposto al pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private il carteggio ufficiale, regolarmente contrassegnato, diretto dai sindaci alle seguenti autorità, la cui giurisdizione o ingerenza sia esercitata nel territorio dei rispettivi comuni:

Prefetti, sotto-prefetti ed ufficiali di pubblica sicurezza;

Procuratori generali, presidenti di tribunali, procuratori del Re, giudici istruttori e pretori;

Intendenti di finanza ed agenti delle imposte erariali;

Comandanti dei distretti militari e dei carabinieri reali.

Uguale riduzione di tassa sarà applicabile alle corrispondenze sotto fascia di tutti i sindaci del Regno fra loro e coi comandanti di corpo e coll'ufficio centrale di statistica, limitatamente agli affari dello stato civile, della leva e della statistica; il che dovrà risultare da dichiarazione apposta sull'indirizzo.

La francatura delle corrispondenze, di cui nel presente articolo, sarà obbligatoria.

comuni, qualunque ne sia la forma, deve essere francato e contrassegnato. Se non è francato regolarmente, non ha corso, ed è restituito ai mittenti. Se avesse avuto corso per errore, deve respingersi dagli uffizi di transito o di destinazione agli uffizi di origine.

Il carteggio scambiato dai sindaci fra loro o diretto dai medesimi all'uffizio centrale di statistica o a comandanti di corpo, rispettivamente per affari di stato civile, di statistica e di leva, deve avere, inoltre, sull'indirizzo, analoghe indicazioni ed essere posto sotto fascia.

Sono considerati come *comandanti di Corpi* tutti i capi di servizi, stabilimenti, istituti, riparti o distaccamenti dell'esercito o dell'armata, compresi i comandanti di navi, e, per gli affari relativi alla leva marittima, anche i capi degli uffizi di porto.

. . . . . .

Tutto il carteggio di cui sopra può avere corso anche in raccomandazione; ma il relativo diritto fisso deve essere pagato per intiero.

. . . . . .

Art. 154. — Qualora gli ufficiali di posta abbiano ragione di sospettare che qualche lettera o qualche piego spediti con contrassegno ufficiale, per profittare dell'esenzione o della riduzione delle tasse postali, siano totalmente o in parte d'interesse privato, debbono invitare i rispettivi destinatari ad operarne o a farne operare l'apertura in loro presenza.

Per l'apertura di ciascuna lettera o di ciascun piego si compila apposito verbale, che deve indicarne la provenienza, la data, il mittente ed il destinatario.

Se vi si trovano corrispondenze che trattino d'interessi privati in tutto o in parte, oppure oggetti di spedizione abusiva, i destinatari debbono richiudere le lettere o i pieghi, imprimervi il proprio suggello e restituire le une o gli altri agli uffizi predetti, per l'invio al Ministero delle poste e dei telegrafi, che li riapre, li verifica e promuove l'applicazione ai mittenti delle penalità di cui nell'articolo 58 della legge postale (testo unico), (1) quando ne sia il caso.

---

(1) Art. 58. — Chiunque si sarà valso del contrassegno ufficiale per trasmissione di corrispondenze private sarà sottoposto ad una pena pecuniaria equivalente a cento volte la tassa di francatura delle lettere o dei pieghi indebitamente spediti, senza che in alcun caso tale penalità possa essere inferiore a lire 50.

Se invece non si trovano corrispondenze od oggetti di spedizione abusiva, i destinatari ritengono ogni cosa, dandone comunicazione agli uffizi postali, e questi mandano al Ministero i soli verbali.

La tassa frodata si computa sul peso degli oggetti spediti in contravvenzione.

Quando si procede a transazioni per contravvenzioni accertate, i pieghi di abusiva spedizione sono restituiti ai mittenti.

Art. 155. — Qualora il destinatario di qualche oggetto non si presti ad aprirlo, nei casi previsti dall'articolo precedente, l'uffizio di posta ritiene l'oggetto medesimo e lo rimette al Ministero, che ne riferisce a quello da cui dipende l'uffizio mittente affinchè l'apra esso, riconosca se nella spedizione esista abuso e nel caso dia o provochi gli opportuni provvedimenti.

Art. 168. — . . . . . .

I vaglia *militari* non sono tratti su verun uffizio determinato, e sono pagabili, per regola, dai comandi dei corpi, stabilimenti od istituti, cui appartengono i destinatarî, o delle navi sulle quali questi sono imbarcati e, per eccezione, da qualsiasi uffizio di posta, quando i destinatarî, trovinsi isolati, in viaggio od in licenza.

. . . . . .

Art. 176. — Le cartoline-vaglia servono, al pari del vaglia ordinario, per commettere pagamenti nell'interno del Regno, come pure da e per località fuori del Regno ove esistono uffizi italiani; ma, a differenza dei vaglia, non possono eccedere il valore di L. 20,99, debbono essere riempite dal mittente e spedite sciolte come le cartoline ordinarie e sono pagabili in qualunque uffizio di posta.

Art. 179. — I mittenti di cartoline debbono scrivervi, in modo ben chiaro, negli spazi a ciò destinati, l'indirizzo, la propria firma per disteso, con l'indicazione del recapito, e riempire la ricevuta staccata per trattenerla e produrla in caso di reclami.

Il polizzino a sinistra può essere indifferentemente riempiuto o non riempiuto, lasciato unito alle cartoline corrispondenti o staccato dalle medesime.

Le cartoline possono essere indirizzate all'abitazione dei destinatari o con altri recapiti, o ferme in posta.

Non sono ammessi indirizzi con cifre o semplici iniziali.

Le cartoline così riempiute possono essere immesse nelle cassette postali di qualunque uffizio, quando non si vogliano raccomandare.

Art. 180. — Mediante il pagamento della sopratassa stabilita

per le lettere, è ammessa la raccomandazione delle cartoline-vaglia, con diritto all'indennità prescritta nel caso di smarrimento, oltre il rimborso dell'importo.

È ammesso pure che le cartoline raccomandate sieno accompagnate con ricevuta di ritorno.

È ammesso infine il recapito per espresso delle cartoline in genere, alle condizioni prescritte per tutti gli oggetti di corrispondenza.

Art. 182. — Le cartoline in arrivo sono distribuite con le norme prescritte per le rimanenti corrispondenze e possono esser fatte proseguire, quando occorra, da una località ad un'altra.

Quelle che non possano essere distribuite sono respinte ai mittenti.

. . . . . .

Art. 183. — I destinatari di cartoline, od i loro rappresentanti, mandatari od aventi causa debbono presentarle ad un uffizio postale qualunque o ad una collettoria per la riscossione.

L'amministrazione ha facoltà di farle pagare a domicilio.

Per ottenerne il pagamento, i destinatari debbono giustificare la propria identità, nei modi prescritti per i vaglia ordinari.

Non ne è ammessa la girata.

È sospeso il pagamento delle cartoline che dieno luogo a sospetti di falsificazione o di alterazione, che sieno prive del bollo dell'uffizio di emissione o che presentino abrasioni, correzioni od altre irregolarità di qualunque specie.

Art. 184. — Le cartoline vaglia debbono essere presentate al pagamento nel corso del mese della loro alienazione, resultante dal bollo di cui nel precedente articolo 178, o nel corso dei due mesi successivi.

Nei tempi e modi prescritti per i vaglia ordinari dall'articolo 175, i *destinatari* od i *mittenti* di cartoline non pagate entro il termine fissato per la loro validità, possono ottenerne il pagamento od il rimborso, purchè i primi presentino le cartoline stesse, ed i secondi le corrispondenti ricevute.

In mancanza della ricevuta, non è ammesso verun reclamo per parte dei mittenti.

Non è ammessa la duplicazione delle cartoline vaglia.

Art. 213. — 1. I pacchi ammessi al trasporto per mezzo della posta non devono superare il peso di cinque chilogrammi.

2. Sono qualificati *non ingombranti* i pacchi che tanto in lunghezza che in larghezza ed altezza non superino sessanta centimetri, oppure non oltrepassino un metro in lunghezza e centimetri venti, sia in larghezza che altezza.

3. Sono qualificati *ingombranti* quelli che eccedano le dimensioni di cui sopra; essi, a loro volta, non possono superare tanto in lunghezza che larghezza ed altezza, un metro e cinquanta centimetri.

4. I pacchi, nelle condizioni di peso e di dimensione di cui sopra, sono qualificati *ordinari* se senza dichiarazione di valore, ed *assicurati* se i mittenti li abbiano fatti assicurare per una data somma da essi dichiarata.

5. Tanto i pacchi *ordinari* che quelli *assicurati* sono qualificati pacchi *con assegno* quando i mittenti ne abbiano subordinata la consegna al pagamento, per parte dei destinatari, di una somma determinata, la quale deve dalla posta essere trasmessa ai mittenti stessi nel modo stabilito dal successivo articolo 230.

6. L'importo tanto della dichiarazione del valore che dell'assegno non può superare il limite di L. 1000, il quale per gli uffizi di 3ª classe e per le collettorie è ridotto a L. 100 ed a L. 50 rispettivamente.

7. Tutti gli uffizi aperti al pubblico e le collettorie partecipano al servizio, nel senso che accettano pacchi in partenza e distribuiscono quelli in arrivo, salvo le limitazioni di cui al precedente paragrafo.

Gli agenti rurali delle poste possono accettare in partenza e distribuire in arrivo pacchi ordinari ed assicurati fino a L. 50, anche se gravati di assegno per eguale somma.

I pacchi in genere possono essere diretti in qualunque località del Regno ed in quelle fuori di questo, ove esistano uffizi italiani.

. . . . . .

Art. 216. — Nessun pacco può contenere nell'interno od avere sull'involucro scritti di sorta; tranne fatture, listini o prezzi correnti relativi agli oggetti acchiusivi, istruzioni generiche, stampate, litografate od autografate, intorno al modo di adoperarli, indirizzi dei mittenti e dei destinatari . . . .

. . . . . .

Art. 220. — I pacchi in genere debbono essere consegnati agli uffizi di posta, con chiaro e preciso indirizzo, involtati e suggellati per cura dei mittenti, in modo che il contenuto ne sia ben guarentito e che non possano essere manomessi, senza lasciare tracce apparenti di violazione.

Il loro imballaggio deve essere tale da preservarne il contenuto dai danni dell'attrito, dell'umidità e della pressione, avuto riguardo alla qualità degli oggetti ed alla distanza dei luoghi di destinazione.

I pacchi contenenti liquidi o materie grasse facili a liquefarsi devono essere spediti in doppio recipiente. Fra il primo (boccetta, bottiglia, vaso, scatola, ecc.) ed il secondo dev'essere lasciato un sufficiente spazio da riempirsi di segatura, di crusca o d'altra materia assorbente.

I pacchi di piccolo volume debbono essere formati in modo che sia possibile l'applicazione sui medesimi, nella parte dell'indirizzo, dei cartellini e dei bolli occorrenti.

L'amministrazione può esigere che i pacchi con dichiarazione di valore sieno involtati in tela di un solo pezzo, e chiusi con tanti suggelli in ceralacca, che ne coprano l'intera cucitura, aventi contrassegni particolari e tutti di eguale impronta.

Art. 221. — Gl'indirizzi debbono essere fatti sugl'involucri dei pacchi o su foglietti da esservi incollati sopra per intero in modo ben aderente, oppure su targhette di legno consistente o di cuoio, raccomandate ai pacchi con cordicella resistente.

Ai lati dell'indirizzo debbono essere indicati gli oggetti spediti, e trattandosi di pacchi contenenti oggetti passibili di diritti daziari, perchè diretti in comuni dichiarati *chiusi*, dev'essere inoltre specificato il peso netto per ciascuna specie degli oggetti stessi.

L'indicazione del contenuto dei pacchi dev'essere sempre ripetuta sui corrispondenti bollettini di spedizione.

Per quelli *assicurati* tanto l'indirizzo che l'indicazione del valore e del contenuto, debbono essere scritti esclusivamente sugl'involucri.

Le dichiarazioni di *assegno* debbono essere scritte sugl'indirizzi.

. . . . . .

Non sono ammessi pacchi con indirizzi scritti con matita o formati mediante cifre o sole iniziali, oppure sconci od ingiuriosi o contrari all'ordine pubblico.

Art. 223. I mittenti hanno facoltà di assumersi il pagamento dei diritti doganali, daziari ed altri che fossero applicati ai loro pacchi nei paesi di destinazione, facendoli consegnare ai destinatarî esenti da ogni spesa.

Per esercitare tale facoltà i mittenti devono rivolgersi all'ufficio d'impostazione e depositarvi, a titolo di garanzia del pagamento, quella somma che sarà determinata dall'amministrazione.

. . . . . .

Art. 229. — Nell'atto del ritiro dei pacchi debbono essere pagate dai destinatari, agli agenti delle poste, le tasse, sopratasse o pene pecuniarie di qualunque specie, applicate in via amministrativa di cui i pacchi stessi sieno gravati, salvo che i mittenti ne abbiano assunto il pagamento giusta il disposto dell'articolo 223.

I detti agenti consegnano a ciascun destinatario le bollette doganali e daziarie e copie dei verbali di contravvenzione, quando ne sia il caso.

Gli eventuali reclami per indebita tassazione possono essere fatti anche su carta semplice, osservando per quelli relativi ai diritti di dazio e di dogana, le prescrizioni delle leggi e dei Regolamenti in vigore su tali materie.

Nel caso di rifiuto di pacchi per parte dei destinatari o di irreperibilità di questi, l'amministrazione ha facoltà di procedere contro i mittenti per il pagamento delle tasse e sopratasse e per le altre pene pecuniare.

Art. 230. — I destinatari di pacchi gravati di assegni debbono pagare l'importo degli assegni stessi, oltre i diritti di cui nell'articolo precedente.

. . . . . .

Art. 231. — Qualora dopo la consegna di qualche pacco si riconosca che sia occorso errore nella riscossione delle tasse o degli assegni, i destinatari od i mittenti sono indennizzati di quanto possano avere pagato in più e sono tenuti a loro volta a sborsare quanto avessero pagato in meno.

Art. 234. I pacchi di provenienza interna, quanto di provenienza straniera, che non siano stati ritirati entro 5 giorni dalla data della consegna dei relativi avvisi ai destinatari, se è conosciuto il recapito di questi, o della spedizione degli avvisi medesimi se il recapito non è conosciuto, sono sottoposti, a carico dei destinatari stessi, alla tassa di custodia di 5 o 10 centesimi per ogni giorno successivo, secondo che siano ordinari o con valore dichiarato.

Questa tassa non potrà mai eccedere L. 1 per ogni pacco ordinario e L. 2 se assicurato.

NORME ESECUTIVE.

I. — *Carteggio ufficiale in esenzione di tassa.*

§ 1. Il carteggio ufficiale in esenzione di tassa dei comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è regolato dalla tabella che fa seguito al presente *Atto* (allegato *A*).

Nella trasmissione del carteggio si osserveranno le speciali *Avvertenze* all'uopo emanate dal Ministero delle poste e dei telegrafi per tutte le amministrazioni governative (allegato *B*).

§ 2. I bolli per contrassegnare le corrispondenze (avvertenza *b*) dell'allegato *B*) devono essere della forma seguente:



e vengono provveduti: pei corpi, a carico della massa generale; pei comandi ed uffici, a carico delle spese d'ufficio.

I bolli-contrassegno sono custoditi sotto la personale responsabilità dell'aiutante maggiore in 1° o di chi ne fa le veci.

§ 3. I pieghi della corrispondenza ufficiale saranno dai comandi, corpi ed uffici militari spediti *in assicurazione* (articolo 148 del Regolamento generale) solo ogni qualvolta occorra loro di trasmettere ad altre amministrazioni titoli od oggetti rappresentanti un valore effettivo di qualche importanza.

Siccome però, in caso di smarrimento di pieghi assicurati senza pagamento di tassa, l'amministrazione postale non è tenuta, a senso dell'articolo 149 del precitato Regolamento, a corrispondere veruna indennità, le amministrazioni militari avvertiranno di non servirsi di tale mezzo quando l'importanza della somma o degli oggetti di valore sia tale da consigliare piuttosto l'assicurazione ordinaria con pagamento della tassa.

§ 4. I pieghi da assicurare saranno chiuse in buste solide e suggellate con tanti suggelli in ceralacca (non meno di cinque) quanti ne occorrono per guarantirne il contenuto, e recheranno

sull'indirizzo anche l'indicazione del valore inclusovi colla formola: *Valore assicurato L. . . .*

Gli oggetti non cartacei dovranno essere spediti mediante scatolette od astucci involtati per intiero in tela, od in cartatela coll'indirizzo sugli involti e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta la cucitura.

§ 5. Per ottenere l'assicurazione, i pieghi saranno presentati agli uffici postali con una richiesta in doppio esemplare, uno dei quali verrà poi restituito, con dichiarazione di ricevuta, agli esibitori. Per siffatte richieste potranno anche essere adoperati moduli appositi che si forniscono, a chi ne faccia domanda, dagli stessi uffici postali.

§ 6. Le carte d'importanza, ma non rappresentanti un valore effettivo o monetario, saranno spedite in pieghi *raccomandati* secondo le norme dell'art. 147 del Regolamento succitato.

Essendo però assai difficile che carte della corrispondenza ufficiale, anche se spedite in via ordinaria, vadano perdute, si avvertirà di limitare la raccomandazione per i soli documenti che, in caso di smarrimento, non potrebbero essere rinnovati che con molta difficoltà o non lo potrebbero affatto.

§ 7. I corpi ed uffici militari si varranno della raccomandazione anche per spedire valori di poco rilievo, pei quali, a senso del precedente § 3 sia da escludersi il mezzo dell'assicurazione.

§ 8. Le corrispondenze ufficiali raccomandate e assicurate possono, a richiesta dei mittenti, essere accompagnate con *ricevute di ritorno*, senza pagamento di sopratassa.

Occorrendo però di dover spedire in notevole quantità o frequentemente corrispondenze con ricevute di ritorno, i corpi ed uffici militari dovranno presentare agli uffici postali le stesse ricevute già predisposte, richiedendo preventivamente i relativi stampati (mod. 24) agli uffici postali medesimi, dai quali verranno somministrati gratuitamente.

§ 9. In assenza od impedimento del titolare di un corpo od ufficio i pieghi *riservati* possono essere ritirati da chi ne fa le veci.

Eppertanto, quando si tratti di pieghi che abbiano ad essere aperti soltanto dal titolare del corpo od ufficio, invece che della parola *riservato*, dovranno essere contrassegnate colle parole: *riservato alla persona*. In questo caso, a chi fa le veci del titolare, incombe l'obbligo di far pervenire i pieghi alla persona cui sono diretti, rettificandone l'indirizzo, se occorra.

II. — *Carteggio delle autorità militari con uffici non aventi franchigia e con privati.*

§ 10. Il carteggio di pubblico servizio dei corpi, uffici e stabilimenti militari diretto ad altri uffici non governativi, corpi morali ed istituti coi quali non abbiano franchigia, od a privati, è ammesso alle facilitazioni di cui all'art. 55 del Regolamento generale, vale a dire che le lettere non francate sono sottoposte, a carico dei destinatari, alla sola tassa della francatura ordinaria ed i pieghi sotto fascia alla tassa di centesimi 20 sino a 50 grammi, coll'aggiunta di altri centesimi 20 per ogni 500 grammi in più.

Sono però esclusi in ogni caso le lettere e i pieghi assicurati.

Le corrispondenze dirette ad uffici non governativi, istituti e corpi morali ai quali non competa esenzione, od a privati possono pure essere spedite in *raccomandazione* colla relativa tassa, a carico dei destinatari, e per tali corrispondenze le amministrazioni mittenti possono anche richiedere, quando abbisognino della prova della fatta comunicazione, la *ricevuta di ritorno*, che sarà rilasciata dagli uffici postali senza tassa come per le corrispondenze aventi corso in franchigia (§ 8).

§ 11. In conseguenza delle preaccennate facilitazioni, i corpi, uffici e stabilimenti militari dovranno astenersi dall'affrancare le lettere ed i pieghi diretti a privati, avvertendo però di far uso in tali corrispondenze di carta adatta per non oltrepassare, senza necessità, il massimo del peso consentito in una lettera ordinaria (15 grammi) o in un piego sotto fascia (50 grammi) e di usare la forma del piego sotto fascia quando trattasi della trasmissione di carte che eccederebbero il peso della lettera ordinaria.

Nello stesso modo si regoleranno per rispondere a tutte le domande di militari in congedo od altri privati per informazioni o ricorsi nell'interesse esclusivo dei richiedenti.

Quando invece si tratti di comunicazioni di interesse diretto del servizio militare — sempre che non debbano esser fatte, a tenore delle disposizioni in vigore, per mezzo dei sindaci — si farà uso di lettere affrancate.

§ 12. Per le comunicazioni che siano da farsi ad ufficiali in congedo, i comandi, corpi e distretti spediranno le lettere o i pieghi direttamente agli ufficiali cui riguardano, secondo le norme del paragrafo precedente.

Quando si tratti di affari di speciale importanza, pei quali siano necessarie maggiori guarentigie di recapito e si richieda sollecito e sicuro riscontro, o si tratti della consegna di sunti di decreti o di altri documenti dei quali occorra la prova della fatta trasmissione, le lettere ed i pieghi dovranno essere spediti ai destinatari in raccomandazione e con richiesta di *ricevuta di ritorno*. Anche le maggiori tasse postali dovute in questi casi sono pagate dalle amministrazioni mittenti, se le comunicazioni sono d'interesse diretto del servizio militare, o vengono lasciate a carico dei destinatari se le comunicazioni non hanno tale carattere.

§ 13. Quando non si conosce con sufficiente precisione l'indirizzo dei destinatari, le corrispondenze dirette ad ufficiali in congedo saranno inviate, in pieghi chiusi o sotto fascia secondo i casi, al comando, corpo o distretto, che tiene a ruolo i detti ufficiali, con semplice elenco d'accompagnamento, sul quale sarà indicato se le comunicazioni siano, o non, d'interesse del servizio, come pure, ove occorra, se debbano essere spedite in raccomandazione e con richiesta di ricevuta di ritorno. Se le comunicazioni sono d'interesse del servizio, i pieghi saranno già muniti, per cura dei mittenti, dei relativi francobolli, avendo presente, per la tassa di francatura, la circostanza che i pieghi dovranno essere impostati alla sede del comando, corpo o distretto da cui sono trasmessi.

Completato l'indirizzo sulla soprascritta, i comandi, corpi o distretti ora accennati provvederanno per la impostazione dei pieghi, lasciando senza affrancatura quelli la cui tassa, per la natura delle comunicazioni che contengono, debba essere a carico del destinatario.

Per i pieghi affrancati diretti ad ufficiali nel luogo ove ha sede il comando, corpo o distretto, che li tiene a ruolo, e che risultino invece dimoranti altrove, lo stesso comando, corpo o distretto, vi aggiungerà, quando occorra, i francobolli necessari per riparare alla insufficiente francatura, conteggiando la spesa a proprio carico.

Le ricevute di ritorno ritirate saranno tosto trasmesse al comando, corpo o distretto mittente.

In nessun altro caso, all'infuori di quello della mancanza di indirizzo preciso, potranno essere fatte comunicazioni agli ufficiali in congedo per mezzo degli enti suaccennati.

§ 14. Per il recapito dei pieghi ad ufficiali in congedo dimoranti alle sedi dei comandi, corpi o distretti che li tengono a ruolo, questi potranno pure valersi di piantoni d'ufficio; ma

soltanto in casi eccezionali, quando cioè, si tratti di comunicazioni d'urgenza che non potessero pervenire in tempo ai destinatari se fatte per mezzo della posta.

§ 15. Per la corrispondenza con gli ufficiali in congedo residenti all'estero si osserveranno le speciali disposizioni date al riguardo dai comandanti di corpo d'armata.

§ 16. Norme analoghe a quelle indicate nei paragrafi precedenti saranno pure osservate per le comunicazioni che dai distretti e dai corpi debbano farsi a uomini di truppa in congedo.

§ 17. Anche nei rapporti colla società l'*Unione militare* i corpi ed uffici corrisponderanno senza francatura e solo per le comunicazioni prescritte dai regolamenti militari, poichè, quando occorra agli ufficiali di rivolgersi alla società per loro esclusivo interesse particolare, devono essi stessi scrivere direttamente.

§ 18. Perchè i destinatari delle lettere e dei pieghi sotto fascia loro indirizzati dagli uffici militari possano essere ammessi al pagamento della sola tassa di francatura, è necessario che le lettere e i pieghi portino all'esterno il contrassegno stabilito per la corrispondenza in franchigia (bollo di cui al § 2, o, pei riparti che ne sono sprovvisti, firma del comandante del riparto).

§ 19. Per le comunicazioni da farsi dagli ospedali militari alle famiglie degli uomini gravemente ammalati (§ 263 del Regolamento sul servizio sanitario), quando non si creda opportuno di valersi dei sindaci, si dovrà sempre far uso di lettere affrancate.

§ 20. La corrispondenza diretta ai consoli all'estero, a comandi di navi in viaggio e ad altri agenti nazionali fuori del Regno dovrà sempre essere affrancata, perchè, sebbene la relativa spesa vada a carico delle amministrazioni mittenti, sarà per altro un introito della posta italiana, e costituirà così per l'erario una semplice partita di giro; mentre se la corrispondenza non è francata, essa vien tassata all'ufficio d'arrivo, con profitto delle amministrazioni dei paesi di destinazione.

III. — *Pieghi raccomandati ed assicurati diretti a militari.*

§ 21. I sottufficiali portalettere dei corpi, uffici o distaccamenti debbono ritirare dagli uffici postali, oltre le corrispondenze ordinarie e raccomandate (art. 87 del Regolamento di

disciplina), anche le lettere o i pieghi assicurati, ma solo quando però i destinatari — siano essi ufficiali o uomini di truppa — ne diano l'incarico rimettendo loro i corrispondenti *Avvisi di* arrivo.

Le lettere e i pieghi assicurati possono altresì essere ritirati presso gli uffici postali direttamente dai destinatari, comprovando la loro identità personale con le ordinarie norme stabilite per gli altri cittadini, oppure presentandosi — se uomini di truppa — muniti di analoga dichiarazione del comandante della compagnia ed accompagnati dal sottufficiale portalettere. La dichiarazione constatante l'identità personale sarà pure avvalorata — tranne pei distaccamenti che non ne siano provvisti — dal bollo d'ufficio del corpo o distaccamento.

§ 22. Per il ritiro delle corrispondenze raccomandate ed assicurate, i sottufficiali portalettere presenteranno apposito *Registro* mod. 129, sul quale l'ufficiale di posta descriverà le singole lettere od i pieghi.

Dovendo far prova della regolarità delle consegne, il registro avrà i fogli numerati e contrassegnati dall'aiutante maggiore.

I registri esauriti saranno conservati nell'archivio del corpo per non meno di cinque anni.

§ 23. Le lettere ed i pieghi raccomandati ed assicurati ritirati dagli uffici di posta, saranno dal portalettere rimessi direttamente ai destinatari, ritirandone ricevuta sul registro mod. 129.

Se i destinatari sono uomini di truppa, la rimessione sarà fatta, nel luogo e nell'ora destinati dal comandante del corpo o distaccamento, alla presenza di un ufficiale della compagnia, il quale apporrà pure la sua firma nel registro, accanto a quella del ricevente.

§ 24. Per il ritiro dagli uffici di posta delle lettere e dei pieghi assicurati, il portalettere deve altresì presentare il corrispondente *Avviso d'arrivo* ricevuto dal destinatario, già munito della firma di questo e controfirmato, se trattasi di uomini di truppa, da un ufficiale della compagnia.

§ 25. Sarà cura degli aiutanti maggiori di verificare di frequente il *Registro* mod. 129 per assicurarsi che le lettere e i pieghi raccomandati ed assicurati vengano consegnati ai destinatari senza ritardo.

§ 26. La responsabilità del recapito dei pieghi raccomandati ed assicurati diretti a militari di truppa, dal momento che dagli uffici di posta sono regolarmente rimessi ai sottufficiali porta-

lettere, passa per intero all'amministrazione militare. Spetta perciò a questa, in caso di perdita, di dar esito ai reclami, senza alcuna ingerenza delle autorità postali, salvo, beninteso, all'amministrazione militare di rivalersi verso gli ufficiali responsabili e verso i sottufficiali porta-lettere, che, ciascuno per la parte loro, avessero mancato di osservare qualcuna delle norme stabilite per il ritiro e la consegna di tali corrispondenze.

IV. — *Pacchi postali.*

§ 27. I pacchi postali diretti a militari sono ritirati dal porta-lettere e rimessi ai destinatari colle stesse norme stabilite per i pieghi raccomandati (§ 21, 22 e 23).

§ 28. All'atto del ricevimento dei pacchi il porta-lettere pagherà all'ufficio postale i diritti di dogana, di dazio e di posta di cui fossero gravati, ritirando le correlative bollette onde rimetterle, per il rimborso, ai destinatari.

In questi casi l'ufficiale di posta, nel notare i pacchi sul registro mod. 129, vi indicherà pure i diritti riscossi.

§ 29. I pacchi diretti a militari che risultassero assenti saranno restituiti all'ufficio postale, coll'indirizzo debitamente corretto e con le bollette del dazio od altri diritti stati pagati, non più tardi del giorno successivo a quello in cui vennero consegnati, affinchè possano essere inoltrati al luogo in cui i destinatari si trovano.

Accertato che i pacchi siano nelle medesime condizioni d'imballaggio di prima, gli ufficiali di posta ne rilasceranno ricevuta al porta-lettere, rimborsandogli, quando ne sia il caso, i correlativi diritti di dazio, doganali o postali.

Nello stesso modo saranno pure dal porta lettere restituiti i pacchi, colle corrispondenti bollette, che dai destinatari venissero rifiutati.

§ 30. Per i pacchi con valore dichiarato o gravati di assegno gli uffici postali manderanno ai destinatari, per mezzo del porta-lettere, uno speciale *Avviso di arrivo*.

I destinatari, siano ufficiali o uomini di truppa, hanno facoltà di far ritirare questi pacchi per mezzo dello stesso sottufficiale portalettere, oppure di ritirarli essi personalmente. Nel primo caso dovranno consegnare al portalettere, nel modo indicato dal precedente § 24, l'*Avviso di arrivo* e l'ammontare dell'assegno di cui i pacchi sono gravati. Nel secondo

caso dovranno comprovare la loro identità personale con le norme indicate nel § 21.

Nel caso che i destinatari fossero assenti, gli speciali *Avvisi* ad essi diretti saranno dal portalettere restituiti all'ufficio di posta negli stessi termini e modi stabiliti nel paragrafo precedente per i pacchi ordinari.

§ 31. I sottufficiali portalettere, che ne facciano domanda, potranno essere provvisti di un piccolo fondo per il pagamento dei diritti di dazio, di dogana e posta sui pacchi postali e dei diritti di posta sulle lettere non affrancate o tassate per insufficiente affrancatura, salvo poi a farsene rimborsare dai destinatari o, in caso di rifiuto, a ritirarne l'importo dagli uffici postali quando riportano a questi i pacchi o pieghi rifiutati.

La somma verrà fornita dall'ufficio di maggiorità sul proprio fondo permanente.

§ 32. I comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari faranno uso di pacchi postali, in massima, per le spedizioni di tutte le robe che possono essere inviate con questo mezzo, tranne soltanto quando esigenze di servizio ed altre speciali ragioni, non esclusa quella della maggiore economia, consiglino di valersi di altro mezzo.

V. — *Vaglia e cartoline-vaglia diretti a militari di truppa.*

§ 33. Il pagamento dei *vaglia* (*militari, ordinari, telegrafici, internazionali* e *consolari*) e delle *cartoline-vaglia* diretti ad uomini di truppa è fatto secondo le norme all'uopo stabilite dal Regolamento d'amministrazione (art. 278, 279 e 280).

§ 34. I vaglia internazionali e consolari possono pure essere riscossi presso gli uffici di posta direttamente dagli stessi destinatari sotto l'osservanza delle norme stabilite per i vaglia telegrafici (§ 2162 del citato regolamento).

I corpi non dovranno perciò tenere in fondo, in nessun caso, valuta in oro per il pagamento di vaglia.

VI. — *Corrispondenze dei militari di truppa colle loro famiglie.*

§ 35. I sottufficiali, caporali e soldati che nelle corrispondenze colle loro famiglie intendano valersi delle facilitazioni di cui all'art. 54 del Regolamento generale sul servizio postale, consegneranno le lettere non francate al furiere della compagnia, il quale, accertatosi che a tergo dell'indirizzo esse ab-

biano l'indicazione del cognome, nome, grado e corpo di chi le spedisce, le rimetterà, all'ora del rapporto giornaliero, all'ufficiale incaricato di ritirarle.

Questi le riunisce e chiude nell'apposita busta, sulla quale sarà apposto il bollo d'ufficio, e consegna quindi il piego al sottufficiale portalettere per essere recapitato all'ufficio postale.

§ 36. È incaricato del ritiro delle lettere non francate:

a) nei reggimenti, l'aiutante maggiore di settimana;

b) nei battaglioni distaccati, l'aiutante maggiore del battaglione;

c) nei distaccamenti che non hanno aiutante maggiore, un ufficiale delegato dal comandante del distaccamento.

§ 37. Nei distaccamenti sprovvisti di bollo d'ufficio l'ufficiale incaricato, dopo ritirate le lettere e chiusele nell'apposita busta, dovrà presentare questa alla firma del comandante.

§ 38. Nelle stazioni carabinieri e nei distaccamenti comandati da graduati di truppa, il comandante della stazione o del distaccamento disimpegnerà egli stesso gli incarichi affidati nei precedenti paragrafi ai furieri ed agli ufficiali.

§ 39. In tutti i corpi, uffici, istituti o stabilimenti militari nei quali non siano interamente applicabili le precedenti prescrizioni, si provvederà per cura dei rispettivi capi con ordini informati alle prescrizioni stesse.

VII. — *Lettere e vaglia diretti a operai degli stabilimenti ed uffici militari.*

§ 40. Le lettere dirette agli operai *civili* addetti a stabilimenti ed uffici militari non sono ammesse alla francatura di favore stabilita per gli uomini di truppa.

Epperò nel caso che recassero il solo francobollo da 10 centesimi saranno tassate per francatura insufficiente.

§ 41. Avvenendo che per imperfetta formulazione dell'indirizzo giungano così tassate anche lettere dirette ad operai *militari*, cioè ad uomini di truppa in servizio, la tassazione sarà annullata.

Basterà a quest'uopo che i destinatari restituiscano la busta delle lettere all'ufficio postale, esibendo, per l'accertamento della loro qualità di militari, il proprio libretto personale,

oppure presentando le buste munite della dichiarazione seguente:

Militare

L'ufficiale delegato

(Bollo) firma

I direttori degli stabilimenti e capi d'ufficio potranno pertanto incaricare di queste attestazioni uno degli ufficiali od impiegati da essi dipendenti.

§ 42. I vaglia militari diretti ad operai *militari* (uomini di truppa) dovranno essere muniti, per ottenerne il rimborso dagli uffici di posta, della stessa dichiarazione indicata al paragrafo precedente.

I vaglia che per errore fossero stati emessi a favore di operai *civili* saranno dagli uffici postali egualmente rimborsati, ma sotto deduzione della maggiore tassa che il mittente avrebbe dovuto pagare per l'emissione di corrispondenti vaglia ordinari.

In conseguenza delle presenti disposizioni restano abrogati l'*Atto* 199 della *Raccolta* e gli *Atti* 104 e 196 del 1894 — 50, 106 e 141 del 1896 — 54 e 222 del 1898.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

ALLEGATO A

TABELLA DIMOSTRATIVA

DELLE

ESENZIONI DALLE TASSE POSTALI

ACCORDATE AL CARTEGGIO UFFICIALE

DEL

MINISTERO DELLA GUERRA

ED A QUELLO

DEGLI UFFIZI CHE NE DIPENDONO (1)

SPIEGAZIONE

DEI SEGNI E DELLE ABBREVIAZIONI DI CUI È FATTO USO NELLA PRESENTE TABELLA

Gli uffizi alla cui indicazione fa seguito un asterisco (*) possono contrassegnare indifferentemente il proprio carteggio col prescritto bollo od a mano, mentre gli altri debbono contrassegnarlo esclusivamente a mano.

Le iniziali L. C. - P. C. significano **Lettera chiusa** e **Piego chiuso**.
Id. L. C. - P. A. id. **Lettera chiusa** e **Piego aperto**.
Id. L. A. - P. A. id. **Lettera aperta** e **Piego aperto**.

Per *lettere* si intendono le corrispondenze non eccedenti il peso di 30 grammi.

Per *pieghi* si intendono le corrispondenze eccedenti tale peso.

---

(1) In tempo di guerra le autorità, i funzionari, gli istituti, gli stabilimenti e gli uffizi, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina, come eziandio i comandi, corpi, uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato, possono corrispondere, in esenzione massima e reciproca, con qualsiasi autorità od ufficio governativo, coi sindaci dei comuni e cogli ospedali civili. Tra gli uffici e stabilimenti dell'esercito mobilitato si intendono pure compresi la presidenza ed i comitati locali della *Croce Rossa* e gli stabilimenti sanitari organizzati dall'Associazione.

I corpi, uffici o stabilimenti dell'esercito mobilitato si servono, come contrassegno, dello stesso bollo d'ufficio oppure contrassegnano a mano il proprio carteggio.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI cui quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Ministero della guerra	Ministeri ed amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. Presidenze del Senato e della Camera dei deputati. Camere di commercio. Comizi agrari. Congregazioni di carità. Deputazioni provinciali. Istituto delle figlie di militari (*in Torino*). Ospedali civili e manicomi. Presidenze delle Società di tiro a segno nazionale. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi (1). Uffici della Real Casa.	L.C - P.C.

(1) Sotto la denominazione generica *Società di ferrovie*, di cui nella presente tabella s'intendono compresi i seguenti uffici: Consigli d'amministrazione, Direzioni generali, Uffici di rappresentanza, Direzioni dell'esercizio, Uffici di controllo, Uffici di ragioneria, Uffici del movimento e traffico, Uffici di trazione, Uffici del materiale, Direzioni di trasporti, Uffici di manutenzione, Uffici dei capo-stazione, Uffici sociali di direzione locale dei lavori di costruzione, (Direzioni, Divisioni, Sezioni).

Nelle Società di tramvie non esiste una ripartizione così minuta di servizi; e perciò la corrispondenza può essere indirizzata alle Società stesse od alle rispettive Direzioni d'esercizio.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Accademia militare (*in Torino*).	*Vedere*: Scuole militari.	
Avvocati fiscali dei Tribunali militari.	*Vedere*: Tribunali militari.	
Avvocato generale del tribunale supremo di guerra e marina.	*Vedere*: Tribunale supremo di guerra e marina.	
Biblioteca centrale militare (*in Roma*).	Ministeri ed amministrazioni centrali.	L. C. - P. C.
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	
	Biblioteche governative.	
	Istituti governativi d'istruzione ed accademie ed istituti scientifici, compresi nella prima colonna della tabella del Ministero dell'istruzione pubblica e di quelle di tutti gli altri Ministeri.	
	Prefetti, sotto-prefetti e commissari distrettuali.	
	Sindaci dei comuni.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Capo di Stato maggiore dell'esercito	Ministeri e amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e della marina compresi nella prima colonna della presente tabella. Autorità giudiziarie superiori (1). Avvocatura generare erariale Avvocature erariali distrettuali. Delegazioni del Tesoro. Direzioni degli archivi di Stato. Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi Giudici istruttori. Intendenze di finanza. Prefetti. Pretori. Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di P. S.	L.C. – P.C.
	(Segue)	

(1) Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti di Cassazioni; Primi Presidenti e Procuratori generali delle Corti d'appello; Presidenti di Sezione e Procuratori generali delle Sezioni separate di Corti d'appello; Presidenti delle Corti d'assise; Presidenti dei Tribunali e Procuratori del Re.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Capo di Stato maggiore dell'esercito.	Sotto-prefetti e commissari distrettuali. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	
Casa militare del Re (*Primo aiutante di campo di S. M.*).	*Come:* Capo di Stato maggiore dell'esercito.	
Case militari dei Principi Reali (*Primi aiutanti di campo delle LL. AA.*).	*Come:* Capo di Stato maggiore dell'esercito.	L.C. - P.C.
Collegi militari.	*Vedere:* Scuole militari.	
Comandi di artiglieria. • **Comandi di brigata di fanteria e cavalleria.**	*Come:* Comandi di corpo d'armata.	
Comandi di compagnia, tenenza o sezione dei carabinieri reali.	Ministeri ed amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, dal Ministero della marina, dal Ministero dell'interno e dal Ministero di grazia e giustizia e dei culti, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle dei detti Ministeri.	L.C. - P.C.

(*Segue*)

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando di compagnia, tenenza, e sezione dei carabinieri reali. *	Delegazioni del Tesoro. Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. Intendenze di finanza. Comandanti dei distretti delle RR. Caccie. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici governativi, non nominati sopra, compresi nella prima colonna di qualunque Ministero (*aventi giurisdizione od ingerenza nella provincia*). Sindaci dei comuni.	L.C. – P.C.
Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi. *	Ministero della guerra. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. Autorità giudiziarie superiori. Avvocatura generale erariale. Avvocature erariali distrettuali. Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto-ispettori). Delegazioni del Tesoro.	L.C. - P.C.

(*Segue*)

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI col quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi.	Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali.	L. C. - P. C.
	Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.	
	Giudici istruttori.	
	Intendenze di finanza.	
	Prefetti.	
	Pretori.	
	Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza.	
	Sotto-prefetti e commissari distrettuali.	
	Sindaci dei comuni.	
Comandi di corpo di armata.	Ministero della guerra e Ministero della marina.	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e dal Ministero della marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina.	
	Autorità giudiziarie superiori.	
	Avvocatura generale erariale.	
	Avvocature erariali distrettuali.	

(*Segue*)

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
	Delegazioni del Tesoro.	
	Direzioni provinciali delle poste e telegrafi.	
	Giudici istruttori.	
	Intendenze di finanza.	
	Prefetti.	
	Presidenze delle Società di Tiro a segno Nazionale.	
	Pretori.	
Comandi di corpo di armata.	Questori e capi di ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza.	L.C. - P.C.
»	Sotto-prefetti e commissari distrettuali.	
	Ufficio del Grande Scudiere di S. M. il Re, in Roma, e Grande Scudiere di S. M. il Re, in missione.	
	Sindaci dei comuni.	
	Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	
Comandi di depositi dei reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	*Come*: Comandi di reggimenti.	
»		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di distaccamenti delle varie armi, cioè: *a*) **battaglioni di fanteria, mezzi reggimenti di cavalleria, brigate di artiglieria o del genio,** * *b*) **compagnie, squadroni, batterie e frazioni minori di truppa lontane dalle sedi dei corpi.** *	Ministero della guerra. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra e compresi nella prima colonna della presente tabella. Autorità giudiziarie superiori. Comandanti di circolo (ispettori e sotto-ispettori) di tenenze e brigata della guardia di finanza (*solo pei distaccamenti delle truppe alpine*). Delegazioni del Tesoro. Giudici istruttori. Intendenze di finanza. Prefetti. Pretori. Questori e capi di ispezioni di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza. Sotto-prefetti e commissari distrettuali. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	L.C. - P.C.
Comandi di distretti militari. *	*Come*: Comandi di reggimenti più le Direzioni degli archivi di Stato del Regno e gli Archivi provinciali esistenti nelle provincie napoletane e nelle provincie siciliane.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di divisioni militari.	*Come*: Comandi di corpo di armata.	
*	Ministero della guerra.	
Comandi di fortezze o di forti.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	
	Ministeri ed amministrazioni centrali.	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri.	L.C. - P.C.
Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali.	Deputazioni provinciali.	
*	Ospedali civili e manicomi.	
	Sindaci dei comuni.	
	Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	
Comandi di presidio.	*Come*: Comandi di corpo di armata, più ispettori o sotto-ispettori forestali comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto-ispettori) e comandanti dei depositi d'istruzione degli allievi guardie di finanza.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di presidio in Africa.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi aventi sede nel territorio della Colonia Eritrea.	
Comandi di reclusori militari.	*Come*: Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi.	
	Ministero della guerra.	
	Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	
	Autorità giudiziarie superiori.	
Comandi di reggimenti (1).	Avvocatura generale erariale	L.C. - P.C.
	Avvocature erariali distrettuali.	
	Comandanti dei depositi d'istruzione degli allievi guardie di finanza.	
	Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori o sotto-ispettori).	
	Comandanti di tenenza e di brigata delle guardie di finanza (*solo pei reggimenti alpini*).	
	(Segue)	

(1) Reggimenti di fanteria di linea, bersaglieri e alpini, di cavalleria, d'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna e del genio.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
	Comando del personale dei depositi cavalli stalloni.	
	Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi.	
	Delegazioni del Tesoro.	
	Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali.	
	Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.	
	Giudici istruttori.	
	Intendenze di finanza.	
	Ospedali militari marittimi.	
Comandi di reggimenti.	Prefetti.	L.C. - P.C
*	Pretori.	
	Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffizi di pubblica sicurezza.	
	Sotto prefetti e commissari distrettuali.	
	Ufficio del Grande Scudiere di S. M. il Re, in Roma, e Grande Scudiere di S. M. il Re, in missione.	
	Sindaci dei comuni.	
	Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi di riparti in Africa (1).	Ministero della guerra. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. Autorità, istituti, stabilimenti ed uffizi governativi aventi sede nel territorio della Colonia Eritrea.	
Comandi di sezioni staccate di artiglieria e del genio.	*Vedere:* Sezioni staccate di commissariato, d'artiglieria e del genio.	
Comandi di stazioni dell'arma dei carabinieri reali.	*Come:* Comandi di compagnia, tenenza e sezione dei carabinieri reali.	L.C. - P.C.
Comandi di zone militari.	*Come:* Comandi di corpo di armata.	
Comandi militari permanenti di stazioni ferroviarie.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	

(1) Comandi di battaglioni, di compagnia, di squadrone e di altre unità.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comandi del genio .	*Come:* Comandi di corpo di armata.	
* *	Ministero della guerra.	
	Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti.	
	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	
	Autorità giudiziarie superiori.	
	Avvocatura erariale generale	
	Avvocature erariali distrettuali.	
Comando degli stabilimenti militari di pena (*in Roma*).	Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto-ispettori).	L.C. – P.C.
*	Consiglio d'amministrazione del corpo reale equipaggi.	
	Delegazioni del Tesoro.	
	Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali.	
	Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.	
	Giudici istruttori.	
	Intendenze di finanza.	

(*Segue*)

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando degli stabilimenti militari di pena (*in Roma*).	Ospedali militari marittimi.	L.C. - P.C.
*	Prefetti.	
	Pretori.	
	Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza.	
	Sotto-prefetti e commissari distrettuali.	
	Sindaci dei comuni.	
	Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	
Comando del corpo invalidi e veterani (*in Napoli*)		
*		
Comando del deposito della Colonia Eritrea (*in Napoli*)		
*		
Comando della brigata ferrovieri del genio.	*Come:* Comandi di reggimenti.	
*		
Comando della legione allievi carabinieri (*in Roma*).		
*		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Comando delle Regie truppe in Africa (*all'Asmara*). *	*Come:* Comandi di corpo di armata più gli istituti, stabilimenti ed uffici aventi sede nel territorio della Colonia Eritrea.	
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali. *	Ministeri ed amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. Deputazioni provinciali. Ospedali civili e manicomi. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi. Uffici della Real Casa.	L.C. - P.C.
Comando locale d'artiglieria e sezione operai in Africa. *	*Come:* Comandi di riparti in Africa.	
Comitato centrale dell'Associazione della Croce Rossa italiana (*in Roma*) (1) *	Comandi dei distretti militari. Prefetti.	L.C. - P.A.

(1) Vedere nota a pag. 23.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI col quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Commissariato militare.	*Vedere:* Direzioni di commissariato militare. *Vedere:* Sezioni staccate di commissariato ecc. *Vedere:* Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato.	
Commissione centrale per l'esame delle robe consegnate ai magazzini centrali militari.	Ministero della guerra. Direzioni dei magazzini centrali militari.	L.C. - P.C.
Commissione di sorveglianza dei puledri a fida nell'agro romano.	Ministero della guerra. Direzioni di deposito di allevamento cavalli.	
Compagnie di disciplina e compagnie carcerati e reclusi	*Vedere:* Comandi di compagnie di disciplina e compagnie carcerati.	
Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari e dei magazzini principali e succursali del casermaggio militare.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffici dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	L.C. - P.C.
Consiglio d'amministrazione dell'orfanotrofio militare (*in Napoli*).	*Vedere:* Orfanotrofio militare (*in Napoli*).	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Consiglio dell'Ordine militare di Savoia (*in Torino*).	Ministero della guerra.	L.C. - P.C.
»	Ministero della marina.	
Corpo invalidi e veterani	*Vedere*: Comando del corpo invalidi e veterani.	
Deposito speciale di Ozieri.	*Come:* Depositi di reggimento.	
Depositi d'allevamento cavalli.	*Vedere*: Direzioni dei depositi d'allevamento cavalli.	
Depositi di convalescenti.	Ospedali militari principali e succursali.	L. C. - P.C.
Depositi di reggimenti.	*Vedere*: Comandi di depositi di reggimenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.	
Deposito della Colonia Eritrea.	*Vedere:* Comando del deposito della colonia Eritrea.	
Direzione dei servizi di sanità in Africa.	*Come*: Comandi di riparti in Africa.	
»		
Direzione dei servizi di veterinaria in Africa.		
»		
Direzione della farmacia centrale militare (*in Torino*).	*Come*: Comandi di reggimenti	
»		
Direzione della officina di costruzioni del genio (*in Pavia*)	*Come*: Comandi di reggimenti	
»		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzione delle officine di costruzione d'artiglieria.	*Come*: Comandi di reggimenti	
Direzione dell'istituto geografico militare (*in Firenze*).	Ministeri ed amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti da qualunque Ministero, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	L.C. - P.C.
Direzione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari (*in Roma*)	*Come*: Comandi di reggimento	
Direzione superiore delle esperienze di artiglieria (*in Torino*).	*Come*: Comandi di corpo d'armata.	
Direzioni di arsenali di costruzioni. • **Direzioni di artiglieria.**	*Come*: Comandanti di reggimenti più gli Ispettori forestali.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzioni di depositi di allevamento cavalli.		
*		
Direzioni di fabbriche d'armi.		
*		
Direzioni di laboratorî di precisione.	*Come*: Comandanti di reggimenti.	L.C. - P.C.
*		
Direzioni di laboratorî pirotecnici		
*		
Direzioni di magazzini centrali militari.		
*		
Direzioni di ospedali militari principali e succursali e di stabilimenti balneari militari.	Ministero della guerra. Amministrazione della cassa dei depositi e prestiti Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. Autorità giudiziarie superiori Avvocatura erariale generale Avvocature erariali distrettuali.	L.C. - P.C.
*		

(*Segue*)

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzioni di ospedali militari principali e succursali e di stabilimenti balneari militari.	Comandanti dei depositi d'istruzione degli allievi guardie di finanza. Comandanti di circolo della guardia di finanza (ispettori e sotto-ispettori). Consiglio d'amministrazione del corpo reali equipaggi. Delegazioni del Tesoro. Direzione di sanità militare marittima, ovvero ospedali militari marittimi. Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. Giudici istruttori. Intendenze di finanza. Prefetti. Pretori. Questori e capi di ispezioni, delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza. Sotto-prefetti e commissari distrettuali. Ospedali civili e manicomi. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	L.C. - P.C

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Direzioni di polverifici.		
»		
Direzioni e sottodirezioni (*comprese quelle autonome*) **del genio militare.**	*Come*: Comandi di reggimenti.	
»		
Direzioni di commissariato militare.		
»		
Direzioni di sanità militare.		
»		
Distaccamenti . . .	*Vedere*: Comandi di distaccamenti delle varie armi.	L.C. - P.C.
Distretti militari . .	*Vedere*: Comandi di distretti militari.	
Farmacia centrale militare.	*Vedere:* Direzione della farmacia centrale militare.	
	Vedere: Direzioni e sottodirezione del genio militare.	
Genio militare . . .	*Vedere*: Sezioni staccate delle direzioni di commissariato militare e del genio militare.	
	Vedere: Comandi del genio.	
	Vedere: Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Impiegati in missione.	*Vedere:* Ufficiali ed impiegati in missione.	
Infermerie presidiarie.	*Vedere:* Direzioni di ospedali militari principali e succursali.	
•		
Ispettori militari (1).	*Come*: Comandi di corpo di armata.	
•		
Ispettori provinciali del Tiro a Segno nazionale.	Comandi di divisioni militari territoriali da cui dipendono. Prefetto della rispettiva provincia. Presidenze delle società di Tiro a Segno nazionale della rispettiva provincia.	
Istituto geografico militare.	*Vedere*: Direzione dell'istituto geografico militare.	L.C. - P.C.
Istituto nazionale per le figlie dei militari (*in Torino*).	*Come*: Orfanotrofio militare di Napoli.	
•		
Legione carabinieri.	*Vedere*: Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali. *Vedere*: Comando della legione allievi carabinieri.	
Magazzini centrali militari.	*Vedere*: Direzioni di magazzini centrali militari.	
Magazzini delle sussistenze militari.	*Vedere*: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	
Ordine militare di Savoia.	*Vedere*: Consiglio dell'Ordine militare di Savoia.	

(1) Ispettori degli alpini, di cavalleria, di artiglieria da campagna, di artiglieria da costa e da fortezza, delle costruzioni d'artiglieria, delle armi e dei materiali dei corpi, delle truppe del genio, delle costruzioni del genio, Ispettore capo di sanità militare.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Orfanotrofio militare (*Consiglio d'amministrazione dell'.... in Napoli*).	Ministero della guerra e Ministero della marina. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della marina, compresi nella prima colonna della presente tabella e di quella del Ministero della marina. Autorità giudiziarie superiori Avvocatura generale erariale Avvocature erariali distrettuali. Delegazioni del Tesoro. Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. Giudici istruttori. Intendenze di finanza. Prefetti. Pretori. Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza. Sottoprefetti e commissari distrettuali. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	L. C. - P.A.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Ospedali militari principali e succursali.	*Vedere*: Direzioni di Ospedali militari principali e succursali.	
Panifici militari . .	*Vedere*: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	
Presidente del tribunale supremo di guerra e marina.	*Vedere*: Tribunale supremo di guerra e marina.	
Presidenti dei tribunali militari.	*Vedere*: Tribunali militari.	
Reclusori militari .	*Vedere*: Comandi di reclusori militari.	
Reggimenti	*Vedere*: Comandi di reggimenti.	
Scuola di applicazione di artiglieria e genio (*in Torino*).	*Vedere:* Scuole militari.	
Scuola di applicazione di sanità militare (*in Firenze*).		
Scuola di cavalleria (*in Pinerolo*) **e distaccamento della scuola** (*in Roma — Tor di Quinto*).		
Scuola di guerra (*in Torino*).		
Scuola magistrale militare di scherma (*in Roma*).		

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Scuola militare (*in Modena*). **Scuole centrali di tiro di fanteria** (*in Parma*) **ed d'artiglieria** (*in Nettuno*).	*Vedere*: Scuole militari.	
Scuole militari (*Comandi di*) (1).	Ministeri ed amministrazioni centrali. Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. Avvocatura erariale generale Avvocature erariali distrettuali. Consiglio di amministrazione del corpo reale equipaggi. Delegazioni del Tesoro. Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi. Direzioni di commissariato di marina. Direzioni di sanità militare marittima, ovvero ospedali militari marittimi.	L.C. - P.C.

(1) Scuola di guerra in Torino — Scuola d'applicazione di artiglieria e genio in Torino — Accademia militare di Torino — Scuola militare in Modena — Scuola d'applicazione di sanità militare in Firenze — Collegio militare di Napoli — Collegio militare di Roma — Scuola centrale di tiro di fanteria in Parma — Scuola centrale di tiro d'artiglieria in Nettuno — Scuola di cavalleria in Pinerolo e distaccamento della scuola in Roma (Tor di Quinto) — Scuola magistrale militare di scherma in Roma — La corrispondenza per la Scuola d'applicazione di artiglieria e genio e per l'Accademia militare può essere indirizzata tanto al comandante dei due istituti riuniti, quanto al comandante in 2ª dell'uno o dell'altro.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Scuole militari (*Comandi di*).	Giudici istruttori. Intendenze di finanza. Istituti governativi d'istruzione (*civili e militari*) compresi nella prima colonna della presente tabella e di quelle di tutti gli altri Ministeri. Prefetti. Presidenti di corti d'assise e di tribunali. Pretori. Procuratori del Re. Questori e capi d'ispezioni, di delegazioni e di uffici di pubblica sicurezza. Sottoprefetti e commissari distrettuali. Ospedali civili e manicomi. Sindaci dei comuni.	L.C. - P.C.
Sezioni staccate di commissariato, di artiglieria e del genio militare.	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella. Sindaci dei comuni. Società di ferrovie, di tramvie (*escluse quelle urbane e suburbane*) e di navigazione marittima e sui laghi.	

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Stabilimenti delle sussistenze militari.	*Vedere*: Consegnatari dei panifici militari, dei magazzini e degli stabilimenti delle sussistenze militari.	
Stabilimenti militari in Africa (1).	*Come*: Comandi di presidio in Africa.	
Tribunale supremo di guerra e marina (*Presidente ed avvocato generale*).		
*		
Tribunali militari, compreso il tribunale militare in Africa (*Presidenti ed avvocati fiscali militari ed ufficiali istruttori*).	*Come*: Comandi di legioni territoriali e di divisioni dei carabinieri reali.	L. C. - P. C.
*		
Ufficiali ed impiegati del Ministero della guerra, o di uffici che ne dipendono, in missione (2).	*Come*: Comandi di corpo di armata	
Ufficiali istruttori nei Tribunali militari.	*Vedere*: Tribunali militari.	
*		

(1) Magazzini d'equipaggiamento e delle sussistenze (*Consegnatari di*). — Ospedali militari e infermerie (*Direttori di*).

(2) Tra gli *ufficiali ed impiegati in missione* sono pure compresi i *Comandanti per lavori geodetici e topografici*, i *Presidenti delle Commissioni di requisizione quadrupedi*, i *Presidenti delle Commissioni di rimonta*, i *Commissari militari per le ferrovie e gl'impiegati dell'Orfanotrofio militare di Napoli*. La corrispondenza loro diretta può essere con indirizzo nominativo.

UFFIZI MITTENTI	UFFIZI coi quali possono corrispondere	Modi di spedizione del carteggio
Uffici isolati di artiglieria, genio e commissariato (1).	Autorità, funzionari, istituti, stabilimenti ed uffizi dipendenti dal Ministero della guerra, compresi nella prima colonna della presente tabella.	L.C. - P.C.
Uffici d'amministrazione per le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza e compagnie operai di artiglieria.	*Come*: Comandi di reggimenti.	
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.	*Vedere*: Direzione dell'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.	

(1) Sotto questa denominazione sono compresi tutti gli uffici minori dipendenti dalle Direzioni d'artiglieria, del genio e commissariato, non specificatamente indicati nella tabella, siano retti da ufficiali o siano retti da impiegati civili (compresi i casermieri); come pure le opere staccate d'artiglieria e genio, anche se affidate a sottufficiali.

ALLEGATO B

AVVERTENZE

Per la trasmissione del carteggio in esenzione di tassa

a) La tabella designa gli uffizi cui compete l'esenzione per il proprio carteggio in partenza ed indica a chi il detto carteggio può essere diretto.

Importa tenere presente che le corrispondenze ufficiali possono essere spedite in esenzione di tassa sotto varie forme, a seconda delle indicazioni della terza colonna, cioè:

1° Soltanto mediante lettere aperte e pieghi aperti, se nella tabella è indicato L. A.-P. A.;

2° Mediante lettere chiuse e pieghi aperti, se nella tabella è indicato L. C.-P. A.;

3° Mediante lettere chiuse e pieghi chiusi, se nella tabella è indicato L. C. - P. C.

La denominazione di piego si dà alle corrispondenze che eccedono il peso di 30 grammi, e quella di lettera alle altre di peso inferiore.

Gli uffizi che sono ammessi a spedire il proprio carteggio chiuso, possono spedirlo anche aperto; al contrario, quelli ammessi a corrispondere soltanto in lettera aperta e piego aperto, non possono spedire neanche in minima parte il proprio carteggio chiuso, e quelli ammessi a spedire chiuse soltanto le lettere, non possono spedire chiusi pieghi di sorta.

S'intende aperto il carteggio spedito entro buste aperte, oppure collocato sotto fasce mobili. Esso non può contenere veruna carta suggellata.

Le corrispondenze in buste aperte o sotto fasce, che sieno di grande volume, devono essere assicurate con una legatura esterna, la quale possa facilmente essere sciolta, per riconoscerne il contenuto.

Sono pareggiati alle corrispondenze sotto fascia i cartoncini di qualunque dimensione, adoperati come cartoline.

b) Gli uffizi che possono fare uso di un bollo per il contrassegno del proprio carteggio in partenza sono soltanto quelli distinti con un asterisco nella prima colonna della tabella.

Tutti gli altri debbono contrassegnarlo a mano.

Il bollo è di forma ovale, ha al disopra la leggenda *R. Poste* e nel centro l'indicazione dell'uffizio autorizzato a farne uso. Esso deve essere impresso di preferenza nell'angolo inferiore sinistro della parte

anteriore delle corrispondenze spedite entro buste, e nella parte pure sinistra della fascia di quelle spedite senza buste.

La forma di esso bollo è uguale per tutti gli uffizi di qualsiasi ramo della pubblica amministrazione ammessi ad adoperarlo e non è permesso variarne sensibilmente le dimensioni, che sono stabilite in 29 millimetri di altezza e 44 di larghezza.

Non sono ammessi bolli di verun'altra forma, nè sarà del pari ammessa l'applicazione di suggelli ad umido (*bolli d'ufficio*) sulla parte anteriore delle corrispondenze. Tali suggelli potranno essere applicati soltanto a tergo delle corrispondenze spedite dagli uffizi che ne sono provveduti e non varranno a caratterizzare quelle dale corrispondenze come ufficiali, dato che vi manchino nella parte anteriore il bollo prescritto od il contrassegno a mano.

Non basta di per sè a caratterizzare una corrispondenza come ufficiale neanche l'indicazione, stampatavi sull'indirizzo, dell'uffizio speditore.

c) Tutti indistintamente gli uffizi non autorizzati al contrassegno col bollo, e non indicati quindi con asterisco nella prima colonna della tabella, debbono contrassegnare a mano la propria corrispondenza.

Il contrassegno a mano consiste nella firma, fatta di proprio pugno dal capo dell'uffizio scrivente e preceduta dall'indicazione della qualità di lui, la quale indicazione può essere però predisposta da chiunque ed essere fatta anche mediante una stampiglia qualsiasi.

Il contrassegno si appone esso pure nell'angolo inferiore sinistro del lato anteriore delle corrispondenze spedite entro buste e nella parte pure sinistra di quelle spedite senza buste e deve essere fatto, ad esempio, così:

Il comandante del distaccamento di . . .

(sua firma)

E' ammesso che gli uffizi cui è attribuito l'uso del bollo, contrassegnino invece a mano la propria corrispondenza ufficiale; non è ammesso, al contrario, che facciano uso del bollo uffizi tenuti ad apporre il contrassegno a mano.

I capi di uffizi, tenuti a contrassegnare a mano il proprio carteggio in partenza, debbono far conoscere al locale uffizio di posta la propria firma, nonchè quella dell'impiegato, che in caso di assenza o di impedimento debba temporaneamente rappresentarli.

Il contrassegno può anche essere delegato stabilmente dai capi di uffizi a loro dipendenti, sotto la responsabilità dei capi medesimi, informandone l'uffizio di posta.

d) Le corrispondenze ammesse a circolare in esenzione dalle tasse postali non debbono avere indirizzo nominativo tranne nei casi tassativamente indicati nel vigente Regolamento postale e nelle rispettive tabelle.

E' indifferente però che le dette corrispondenze sieno indirizzate collettivamente ad uffizi, commissioni, consigli, ecc., oppure ai capi o direttori di essi uffizi, oppure ai presidenti di esse commissioni, o di essi consigli, ecc., purchè sempre senza nome.

Le corrispondenze stesse debbono per regola partire dalle località di residenza ufficiale dei mittenti e debbono essere dirette nelle località di residenza ufficiale dei destinatari.

E' fatta però eccezione per talune autorità e per taluni funzionari, che possono normalmente aversi a trasferire per ragione di servizio in altre località del rispettivo distretto, donde debbono poter spedire la propria corrispondenza e dove devono poter ricevere quella loro diretta.

Per tale distinzione valgono le norme seguenti:

1) Gli uffizi indicati nella tabella in modo impersonale, per esempio: *Comandi, Direzioni e simili,* possono impostare e ricevere la propria corrispondenza soltanto nelle località di loro residenza;

2) Gli uffizi invece indicati in modo personale, per esempio, *Ufficiali ed impiegati in missione,* possono impostarla e riceverla in qualunque località del territorio nel quale esercitano la loro azione.

e) Le corrispondenze non francate, a chiunque dirette, spedite col contrassegno di uffizi governativi, (considerando come tali quelli compresi nella prima colonna della tabella) non hanno corso, quando il contrassegno stesso sia irregolare, cioè quando sia fatto con bollo da chi non sia autorizzato a farne uso, o sia fatto con bolli diversi da quelli prescritti, o se, essendo fatto a mano, la firma non sia del capo di quel dato uffizio, o del suo delegato, o l'indicazione della qualità del mittente sia incompleta od inesatta. Tali corrispondenze debbono essere restituite immediatamente ai mittenti.

Così pure debbono essere restituite ai mittenti quelle che non possano essere ammesse, sebbene regolari nel contrassegno, perchè sieno dirette ad uffizi governativi, coi quali ai detti uffizi mittenti non sia permesso di corrispondere in esenzione, o perchè siano spedite sotto forme non ammesse, cioè quando sieno chiuse, mentre dovrebbero essere aperte, o perchè abbiano indirizzi nominativi non autorizzati.

Quelle che avessero avuto corso, per errore degli uffizi di partenza, sono trattate come se fossero regolari, compilando però appositi verbali da essere rimessi al Ministero delle poste e dei telegrafi, per mezzo delle direzioni provinciali.

f) Le corrispondenze, invece, spedite da uffizi governativi con regolare contrassegno e senza francatura all'indirizzo di uffizi non governativi, di sindaci dei comuni, di corpi morali, ecc., coi quali i mittenti non abbiano facoltà di corrispondere in esenzione di tassa, oppure all'indirizzo di privati, hanno corso, ma sono sottoposte a carico dei destinatari ad una tassa pari a quella che sarebbe occorsa per la francatura delle corrispondenze stesse.

E' inteso infine che non si deve badare se emanino da uffizi governativi, da uffizi non governativi o da altri, tutte quelle che sieno regolarmente francate con francobolli, abbiano o non abbiano contrassegno.

g) L'art. 141 (secondo capoverso) del Regolamento generale pel servizio generale postale vieta che il peso dei pieghi da avere corso in esenzione delle tasse postali ecceda i cinque chilogrammi, fatta eventualmente eccezione per gli oggetti indicati nel successivo art. 146 (secondo capoverso).

Quando però gli uffici governativi abbiano bisogno di formare pieghi eccedenti il detto limite di peso per la trasmissione di libri; registri, atti giudiziali e simili, di cui non sia possibile ripartire la spedizione, dovranno presentarli agli uffizi postali, che chiederanno, di volta in volta alla rispettiva direzione provinciale delle poste l'autorizzazione di accettarli. (*Bollettino del Ministero delle poste e dei Telegrafi*, n. X, del 1899, § 228).

N. **235**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Modificazioni all'*Atto* 257 del 1898 riguardante la conservazione dei medicinali velenosi**. — 3 ottobre.

Al n. 1, *dopo le parole*: di azione eroica, *aggiungere:* (segnate sull'elenco e tariffa dei medicinali con 1 e 2 asterischi).

Al n. 6, *all'inciso tra parentesi:* (prendendo per norma nella scelta la tabella XXIII della farmacopea ufficiale del regno), *sostituire quest'altro:* (controsegnate sull'elenco generale e tariffa dei medicinali con due asterischi).

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **236**. — CAVALLI. — **Modificazioni all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria**. — 3 ottobre.

All'*Atto* 111 del 1898 sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

Il 1° capoverso del n. 1, *dev'essere sostituito* dal seguente:

1. In ciascun reggimento di cavalleria si costituisce un nu-

cleo di 34 cavalli detti *di carica* da assegnarsi agli ufficiali dei reggimenti stessi.

N. 3. — In fine del primo capoverso, *aggiungere:* e per gli ufficiali superiori.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **237**. — DISCIPLINA MILITARE. — **Disposizioni relative all'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna da parte degli ufficiali.** — 3 ottobre.

L'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna, da parte degli ufficiali, sarà, d'ora innanzi, regolato dalle seguenti prescrizioni:

a) Colla *grande uniforme* si deve indossare sempre la giubba a due petti;

b) Colla *uniforme di marcia* si deve indossare sempre la giubba da campagna;

c) Colla *uniforme ordinaria*:

In servizio, la giubba da campagna è obbligatoria in tutti i servizi sotto le armi ed in tutti gli altri servizi esterni ed interni, a meno che non siano date disposizioni in contrario; non si deve portare nelle visite di dovere, nelle presentazioni a commissioni d'esame ed in circostanze analoghe, nei quali casi è obbligatorio, per conseguenza, l'uso della giubba a due petti.

Fuori servizio, la giubba da campagna può essere indossata sempre, eccetto in quei luoghi ed in quelle circostanze nelle quali, per i non militari, è di convenienza l'abito nero.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 44ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 19 ottobre.

OTTOBRE 15. — Aggiunte e varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale, *pag.* 691.
» 15. — Cambio di denominazione di caserma in Padova, *pag.* 692.
» 15. — Portafogli da ciclisti per la corrispondenza, *pag.* 692.
» 16. — Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda, *pag.* 693.
» 16. — Corso bimestrale d'igiene presso la scuola d'applicazione di sanità militare, *pag.* 696.
» 17. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da costa e da fortezza, *pag.* 697.
——— Decisioni di massima, *pag.* 697.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **238**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Aggiunte e varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale**. — 15 ottobre.

In relazione al disposto dal testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti all'appendice al regolamento pel servizio territoriale (5 gennaio 1899).

Alla nota (1) al n. 8; *sostituire:*

« (1) Sono ufficiali di pubblica sicurezza gl'ispettori generali, i questori, i commissari, i vice commissari e i delegati (1° comma dell'art. 2 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409) ».

In fine al 1° comma del n. 11 apporre la chiamata (1) e in corrispondenza a questa mettere a piè di pagina:

« (1) Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la forza armata quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza. (Art. 32 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409) ».

Nell'attuale nota (1) al n. 11, alla chiamata: (1), *sostituire:* (2)

Alle parole: « Legge 21 dicembre 1890, n. 7321 (serie 3ª) »; *sostituire:* « Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di

pubblica sicurezza, approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409 ».

Alla enumerazione dei tre articoli « 17, 18, 44 »; *sostituire rispettivamente:* » « art. 14, art. 15, art. 36 ».

In fine al n. 12, apporre la chiamata (1), ed in corrispondenza a questa mettere a piè di pagina:

« (1) La forza armata quando interviene sul luogo di un reato è specialmente incaricata, salvo i soccorsi che siano necessari, di impedire che sino all'arrivo dell'autorità competente venga alterato lo stato delle cose. (Art. 34 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409) ».

Alla nota (1) al n. 17; *sostituire:*

« (1) Art. 33 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con R. Decreto 21 agosto 1901, n. 409 ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **239**. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Cambio di denominazione di caserma in Padova.** — 15 ottobre.

Si porta a conoscenza delle autorità militari che d'ora innanzi la caserma S. Agostino in Padova sarà denominata « Caserma Principe Amedeo ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **240**. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Portafogli da ciclisti per la corrispondenza**. (Con una tavola di disegno). — 15 ottobre.

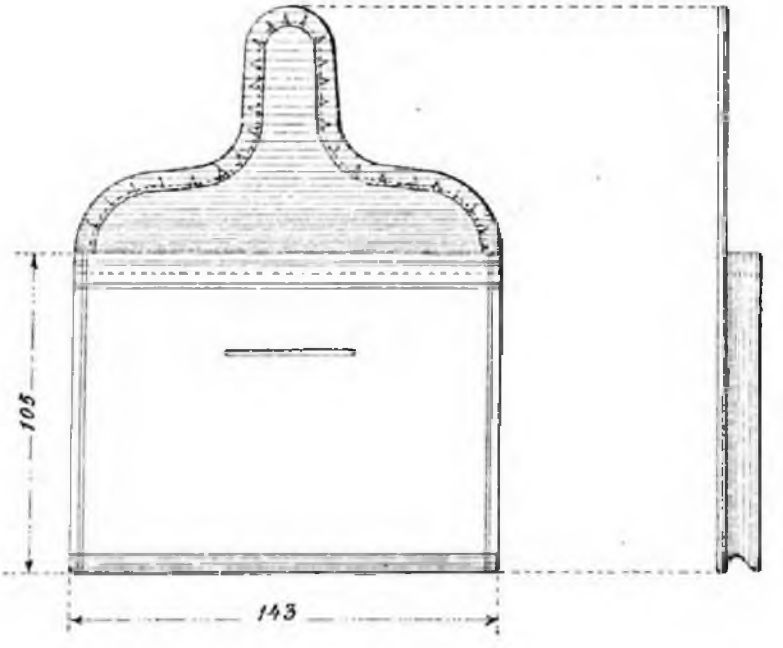
È adottato per i ciclisti assegnati ai vari comandi, riparti e servizi, un portafogli per la corrispondenza di piccolo formato.

Il portafogli è allestito con pelle di montone, ha forma rettangolare dell'altezza di circa mm. 100 per 140 di lunghezza ed è costituito di uno o di due pezzi di pelle. In quest'ultimo caso un pezzo forma la parte posteriore, il coperchio e la linguetta, e l'altro pezzo il davanti, i fianchi ed il fondo. Le parti sono unite fra loro con forte cucitura.

I margini liberi della pelle sono assottigliati, ripiegati allo interno ed incollati; inoltre su di essi è passato un punto di cucitura.

La parte anteriore porta, a circa mm. 30 dall'orlo, una spaccatura per il passaggio della linguetta.

Portafogli da ciclisti.



Scala di 1 : 3

Laboratorio foto-litografico del Ministero della Guerra

Il fondo ed i fianchi si piegano a mantice mediante piegatura naturale della pelle.

Il Ministero si riserva di far somministrare, a suo tempo, alle amministrazioni cui sono assegnati in dotazione, i predetti portafogli.

Al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi è recata la seguente aggiunta:

II-156. - Portafogli da ciclisti per la corrispondenza. N. L. 0,85.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **241**. — TRASPORTI. — **Modificazioni al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul lago di Garda.** — 16 ottobre.

L'Allegato IV*ter* al regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno e sul Lago di Garda, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO IV*ter*

—

ELENCO *dei viaggi che possono essere fatti seguendo una via diversa da quella più breve, coll'indicazione delle deviazioni ammesse.*

VIAGGI da	a	o viceversa	DEVIAZIONE AMMESSA	Chilometri di maggior percorso
			Rete Mediterranea.	
Bra	S. Pier d'Arena		Via Savona	6
Cancello	Nocera		» Napoli (1)	18
Casale Monferrato.	Torino P. N.		» Vercelli » Asti	24
Casale Monferrato.	Piacenza		» Alessandria	9
Cavallermaggiore.	Milano		» Carmagnola-Torino-Novara	5
Chivasso	Mortara		» Novara	19
Chivasso	S. Pier d'Arena		» Torino-Alessandria.	37
Gallarate	Laveno		» Sesto Calende.	8
Livorno	Colle Salvetti.		» Pisa	18
Milano Centrale.	Bra		» Novara-Torino	23
Mortara.	Asti		» Alessandria	4
Mortara.	Castagnola		» Alessandria-S. Stefano B.	3
Nizza Monferrato.	Airasca.		» Torino	2
Novara.	Asti		» Alessandria	11
Novara.	Cava Manara.		» Milano-Pavia	31
Novara.	Pavia		» Milano	22
Pavia	Alessandria		» Voghera.	1
Roma	Cecchina		» Castelgandolfo (2)	—
S. Pier d'Arena.	Asti		» Alessandria	6
Torino P. N.	Saluzzo.		» Cavallermaggiore	7
Torino P. N.	Savona		» Alessandria-S. Pier d'Arena	56

(1) I viaggiatori provenienti da stazioni al nord di Cancello e diretti a quelli a sud di Nocera e viceversa possono liberamente seguire la via più lunga di Napoli, anziché quella di Nola, senza alcun aumento di prezzo.

(2) I viaggiatori in partenza da Roma ed oltre e diretti alle stazioni di Carroceto, Anzio e Nettuno — o viceversa — possono liberamente seguire la via più lunga di Castelgandolfo senza alcun aumento di prezzo.

Torino P. N.	Valenza.	Via Alessandria	8
Castagnole Lanze.	S. Pier d'Arena.	» Alessandria	27
Novara.	Casale Monferrato.	» Mortara.	9
Santià	S. Pier d'Arena.	» Torino-Alessandria.	73
Piacenza	Novara.	» Alessandria.	47
Piacenza	Mortara	» Alessandria.	48
Alessandria	Savona.	» S. Pier d'Arena	57

Rete Adriatica (1).

Albacina	Porto Civitanova	Via Ancona	18
Attigliano	Perugia	» Chiusi-Terontola.	3
Bergamo	Milano	» Treviglio	3
Bologna	Roma	» Falconara-Orte	33
Brescia.	Como	» Milano	16
Brescia.	Modena.	» Verona-Mantova.	20
Campobasso	Foggia	» Benevento	12
Faenza	Firenze.	» Bologna.	81
Faenza	Orte	» Falconara	15
Faenza	Pistoia	» Bologna.	14
Ferrara.	Roma	» Firenze	1
Mestre	Casarsa	» Treviso	11
Modena.	Piadena.	» Mantova.	4
Monselice	Milano	» Padova	19
Monselice	Parma	» Bologna.	32
Monselice	Piacenza	» Bologna.	60
Parma	Bergamo	» Milano-Treviglio	39
Piacenza	Rovigo	» Bologna.	30
Roma	Perugia.	» Terontola	31
Rimini	Ferrara.	» Bologna.	34
Termoli.	Benevento.	» Foggia	17
Terontola	Terni	» Orte	4
Treviglio	Parma	» Milano	25
Bologna.	Foligno.	» Firenze-Terontola	22
Bari	Spinazzola.	» Gioia del Colle	17

Reti Adriatica e Mediterranea.

Genova.	Verona	Via Milano	9
Mondovì	Udine	» Torino-Milano	35
Parma	Roma	» Bologna	29
		» Milano-Novara	13
Codogno	Torino	» Piacenza-Alessandria.	7

(1) Ai viaggiatori provenienti dalla linea di Castellamare Adriatico-Foggia e da oltre e diretti verso Solmona ed oltre e viceversa, è concesso di compiere il trasbordo a Castellammare Adriatico anziché alla stazione di Pescara, senza il pagamento del doppio percorso Pescara-Castellammare Adriatico.

Piacenza . . .	Novara	Via Lodi-Milano . . .	7
Piacenza . . .	Mortara. . . .	» Lodi-Milano . . .	2
Sarzana. . . .	Milano	» Genova	29
Orvieto	Torino	» Firenze-Bologna-Piacenza-Alessandria.	95
		» Benevento-Termoli-Bologna	70
Napoli	Venezia. . . .	» Foggia-Bologna . .	86
		» Roma-Firenze-Bologna	59
Siena.	Bergamo . . .	» Pisa-Genova-Milano-Usmate . . .	49
Taranto. . . .	Roccasecca . .	» Bari-Foggia-Caserta	70
Bologna. . . .	Napoli	» Firenze-Roma . .	26

Rete Sicula.

S. Caterina Xirbi	Roccapalumba .	Via Caldare	64
Palermo . . .	Modica	» Vallelunga-Bicocca.	79
Palermo . . .	Ragusa	» Vallelunga-Bicocca.	118

Sono abrogati l'*Atto* 46 del 1898 e quelli successivi che l'hanno modificato. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **242**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Corso bimestrale d'igiene, presso la scuola d'applicazione di sanità militare**. — 16 ottobre.

Allo scopo di favorire gli studi d'igiene che hanno tanta importanza pel medico militare, questo Ministero determina:

È istituito presso la scuola d'applicazione di sanità militare un corso d'igiene che avrà luogo annualmente dal 20 ottobre al 15 dicembre, al quale saranno destinati 20 capitani medici scelti fra quelli che non hanno ancora compiuto tali studi.

Alla fine del corso, dalla direzione della scuola, dovrà essere rilasciato per ciascun capitano medico un certificato indicante il corso fatto e la classificazione riportata, di cui dovrà essere fatta menzione nel libretto personale nella casella — studi regolari compiuti — studi militari.

Il detto corso è obbligatorio per tutti i capitani medici ad eccezione di quelli che hanno già compiuto questi studi presso una regia università, presso il laboratorio scientifico di sanità pubblica in Roma, ovvero presso la scuola stessa d'applicazione e di quelli che sono stati o sono al presente insegnanti alla scuola stessa. *Il Ministro* — C. DI S. MARTINO.

N. **243**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche per l'artiglieria da costa e da fortezza**. — 17 ottobre.

In seguito all'adozione del nuovo « Quadrante a livello per artiglieria d'assedio e da costa » è stato pubblicato un fascicoletto contenente:

la 2ª serie di aggiunte e varianti all' istruzione sul tiro delle artiglieria da costa (edizione 1899);

l'8ª serie di aggiunte e varianti all' istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio (edizione 1896).

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. di S. Martino.

DECISIONI DI MASSIMA

20.

Passaggio dalla 3ª alla 2ª classe dei militari che si ammalano in viaggio. — È stato sollevato il dubbio se dopo la pubblicazione dell'*Atto* 216 del 1899 continuino ad aver vigore le prescrizioni dell'*Atto* 122 del 1897 sul passaggio dalla 3ª alla 2ª classe dei militari che s'ammalano in viaggio.

Il Ministero dichiara che tali prescrizioni continuano ad avere pieno vigore, poichè l'*Atto* 216 riguarda soltanto il trasporto con treni diretti in 2ª o 3ª classe dei militari già ammalati, che viaggiano isolatamente con documento personale, mentre l'*Atto* 122 concerne il passaggio per sopravvenuta malattia dalla 3ª alla 2ª classe dei militari viaggianti con documento collettivo nei treni accelerati, omnibus e misti.

Pertanto, nel caso che occorrano tali passaggi di classe, le autorità militari sia per le relative richieste, sia pel pagamento del prezzo di trasporto supplementare si atterranno all'*Atto* 122 del 1897. (*Div. casermaggio e trasporti*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 42ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 26 ottobre.

LUGLIO 30. — R. Decreto n. 419 che porta modificazioni all'articolo 3 (2° e 3° comma) dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea, *pag.* 699.
SETTEMBRE 23. — R. Decreto n. 446 che determina il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali di scrittura, *pag.* 700.
OTTOBRE 20. — Nuovo regolamento di esercizi per la cavalleria, *pag.* 701.
» 23. — Intervento di una rappresentanza del R. esercito alle funzioni pel conferimento di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile e di marina, alle guardie di finanza, *pag.* 702.
» 24. — Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea), Verona-Caprino-Garda, nonché sulle tramvie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola, Grazzano-Rivergaro e Cagliari-Quarto Sant'Elena, *pag.* 704.
——— Decisioni di massima, *pag.* 712.

Atto N. **244.** — COLONIA ERITREA. — **R. Decreto n. 419 che porta modificazioni all'articolo 3 (2° e 3° comma) dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea.** — 30 luglio.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Viste le leggi 24 dicembre 1899, n. 460, 23 dicembre 1900, n. 442, e 30 giugno 1901, n. 266, che prorogano fino al 30 giugno 1902 le facoltà concesse al Governo del Re con la sopracitata legge 1° luglio 1890, n. 7003;

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, d'accordo con il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

ERRATA-CORRIGE

all'elenco generale e tariffa dei medicinali in data 1° ottobre 1901.

la cui pubblicazione fu annunciata con *Atto* 223 del corrente anno:

Pag. 5. — Acido gallico, *invece di*: L. 9,20. *pongasi*: L. 9.
Pag. 15. — Eucaliptolo, *invece di*: L. 35, *pongasi*: L. 35,40.
Pag. 17. — Iodoformio, *invece di*: L. 43, *pongasi*: L. 43,20.

29.OTT.01

Allo scopo di più vantaggiosamente impiegare, ai riguardi della mobilitazione, i militari italiani in congedo residenti nella Colonia Eritrea;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al 2° e 3° comma dell'articolo 3 dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea, approvato con R. Decreto 11 febbraio 1900, n. 48, sono sostituiti i seguenti:

« Il R. corpo di truppe coloniali si compone di truppe ita-« liane e di truppe indigene, in servizio permanente e in congedo.

« Costituiscono le truppe italiane in servizio permanente, « ufficiali e militari di truppa italiana tratti dal R. esercito pre-« feribilmente tra coloro che ne facciano domanda.

« Costituiscono le truppe italiane in congedo tutti gli uffi-« ciali in congedo (in posizione ausiliaria, di complemento, di « milizia mobile, di milizia territoriale, della riserva) e tutti i « militari di truppa in congedo illimitato, a qualunque categoria « o classe appartengano, che stabiliscano la loro residenza nel « territorio della Colonia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
PRINETTI.

N. **245**. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. Decreto n. 446 che determina il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali di scrittura.** — 23 settembre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525 — modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 285;

Vista la legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito — testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380 — modificata con legge del 7 luglio 1901, n. 286;

Vista la legge 23 giugno 1901, n. 244, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1901-902;

Visto il R. Decreto 30 dicembre 1900, n 502, che determina il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero e la divisione in classi degli ufficiali di scrittura sono determinati come in appresso:

1ª classe.	n.	808
2ª »	»	592
3ª. »	»	236
Totale	n.	1636

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 23 settembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.

N. **246**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Nuovo regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°)**. — 20 ottobre.

È approvato in via di esperimento, e quindi con carattere provvisorio, un nuovo regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°) che sarà subito posto in vigore.

Della nuova pubblicazione si provvederanno soltanto i sottoindicati comandi ed uffici nella misura che stimeranno opportuna:

comando del corpo di stato maggiore;
comandi di corpo d'armata;
comando generale dell'arma dei carabinieri reali;
ispettorato di cavalleria;
comandi di divisione militare;
comandi di brigata di cavalleria;
comando della scuola di guerra;
comando della scuola militare;
comando della scuola di cavalleria.

I reggimenti di cavalleria si provvederanno di una copia del regolamento per ciascun loro ufficio, di due copie per ogni comando di mezzo reggimento, di quattro copie per ciascun squadrone.

Le richieste della nuova pubblicazione, tanto per i suddetti comandi, corpi, ecc., quanto per gli ufficiali che desiderassero acquistarla a loro spese, saranno fatte con le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Tali richieste dovranno tosto essere inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di centesimi 80.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **247**. — SERVIZIO TERRITORIALE. — **Intervento di una rappresentanza del R. esercito alle funzioni pel conferimento di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina, alle guardie di finanza**. — 23 ottobre.

Allo scopo di conferire maggiore solennità alla consegna delle medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina, che vengono concesse a guardie di finanza, e per cementare vieppiù quei vincoli di fratellanza militare che debbono esistere fra i corpi armati destinati, in caso di guerra, a combattere a fianco gli uni degli altri, questo Ministero, in seguito a richiesta e previi gli opportuni concerti con quello delle finanze, determina quanto segue:

1. Ogniqualvolta debba aver luogo il conferimento di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina al personale della R. guardia di finanza (la quale funzione verrà effettuata esclusivamente presso la scuola dei sottufficiali del corpo oradetto) e sempre quando il comandante della citata scuola ne dia partecipazione al comandante del presidio coll'in-

dicazione del giorno, dell'ora e del luogo della funzione stessa, sarà destinata ad assistervi una rappresentanza del R. esercito, formata come segue:

un maggiore delegato dal comandante del presidio;
due capitani;
due ufficiali subalterni;
una compagnia (squadrone o batteria appiedati) coi propri ufficiali.

Ufficiali e truppa vestiranno la grande uniforme;
La compagnia sarà in armi e bagaglio.

2. Il delegato del comandante del presidio e gli ufficiali al suo seguito si recheranno presso il funzionario incaricato della direzione della cerimonia, per portarsi insieme a lui sul sito dove questa dovrà essere effettuata. Tale funzionario sarà un ispettore superiore (pareggiato a colonnello o tenente colonnello) dipendente dal Ministero delle finanze.

3. Le disposizioni per il collocamento della compagnia sul luogo della funzione e pel ritorno di essa in caserma, saranno convenute fra l'ispettore superiore ed il capo della rappresentanza militare, il quale impartirà in proposito gli ordini occorrenti al comandante del detto riparto.

4. Al giungere delle rappresentanze, la compagnia presenterà le armi, ed eguale onore renderà al momento in cui ha luogo il conferimento delle decorazioni ed alla partenza delle rappresentanze suddette.

5. La compagnia sotto le armi ha sempre la precedenza sopra i drappelli della R. guardia di finanza che assistono alla funzione.

6. Al termine della funzione, i drappelli della R. guardia di finanza intervenuti sfileranno in parata davanti ai decorati. Durante lo sfilamento il delegato del comandante di presidio si collocherà a sinistra dell'ispettore superiore di finanza e la compagnia si disporrà a distanza conveniente, di fronte alle rappresentanze, restando alla posizione di *presentat'arm* fino a che lo sfilamento non sarà cessato.

7. Per quanto riguarda il diritto di precedenza fra gli altri ufficiali della rappresentanza militare ed i funzionari civili che intervengono alla funzione, dovranno osservarsi le prescrizioni sancite dal R. Decreto 19 aprile 1868, n. 4349, e relative modificazioni ed aggiunte (allegato *C* al regolamento pel servizio territoriale), tenendo conto anche del disposto dall'altro R. Decreto 11 novembre 1896 che stabilisce il pareg-

giamento fra i gradi del Regio esercito e dell'armata e quelli della R. guardia di finanza.

Il presente *Atto* sostituisce l'*Atto* 557 della *Raccolta*, che rimane pertanto abrogato.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **248**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti sulle linee ferroviarie Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea), Verona-Caprino-Garda, nonchè sulle tramvie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola, Grazzano-Rivergaro e Cagliari-Quarto Sant'Elena.** — 24 ottobre.

Le sottoindicate Società esercenti ferrovie secondarie e tramvie accordano all'Amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

Ferrovia Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea).

Per effetto dell'art. 15 del capitolato per la concessione della costruzione ed esercizio della ferrovia Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea), approvato col R. Decreto 2 giugno 1889, n. 62 69 (serie 3ª), articolo sostituito col R. Decreto 22 luglio 1901, n. 423, i trasporti di persone e di truppe per conto delle amministrazioni della guerra e della marina, nonchè per conto proprio dei militari e delle famiglie degli ufficiali e sottufficiali, ed i trasporti degl'inscritti di leva dovranno essere fatti dalla Società esercente la predetta ferrovia con la riduzione del 50 per cento sulla base generale dei prezzi della tariffa per il pubblico, tanto su treni ordinari quanto su treni speciali, tenuti fermi, per questi ultimi, i prezzi minimi stabiliti dalla tariffa stessa.

Per gli altri trasporti fatti per conto così delle amministrazioni della guerra e della marina, come di qualunque altra amministrazione dello Stato, la Società dovrà applicare la tariffa in vigore per la Rete Sicula dei capi I e II dell'appendice n. 2 dei capitolati approvati con la legge 27 aprile 1885, n. 3049 (serie 3ª), semprechè non risultino più favorevoli i prezzi delle tariffe speciali e locali pel pubblico, nel qual caso dovrà applicare, invece, questi ultimi.

Le materie esplodenti e pericolose, comprese nele categorie 12, 13 e 14 dell'allegato n. 9 alle tariffe della Rete Sicula, avranno corso in base ai prezzi stabiliti dall'allegato stesso.

Saranno pure estese al trasporto degli impiegati delle amministrazioni centrali e provinciali dello Stato e rispettive famiglie le stesse norme e riduzioni in vigore sulla Rete principale Sicula.

Ferrovia Verona-Caprino-Garda.

La Società anonima esercente la ferrovia Verona-Caprino-Garda ha ora accordato l'applicazione delle tariffe e condizioni in vigore sulle grandi Reti del Regno, di cui nell' *Atto* 172 del corrente anno, anche agli ufficiali del R. esercito e della R. marina viaggianti in borghese, purchè muniti del libretto ferroviario, da esibirsi ad ogni richiesta del suo personale.

Devesi intendere quindi annullata la frase « purchè indossino la divisa » che termina il comma *a*) a pag. 358 del cennato *Atto* 172.

Tramvie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola e Grazzano-Rivergaro.

La Società « The Piacenza Bettola-Cremona Tramway Company Limited », esercente le linee tramviarie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola e Grazzano-Rivergaro, accorda alle amministrazioni della guerra e della marina, pei trasporti tanto sulle linee stesse quanto su quelle che attiverà in seguito, e fino al 30 giugno 1910, le seguenti riduzioni sui suoi prezzi:

del 50 % per il trasporto delle persone isolate o riunite in reparti fino a 30 uomini;

del 60 % pel trasporto dei reparti maggiori di 30 uomini e fino a 100 uomini;

del 70 % pel trasporto dei corpi e dei reparti maggiori di 100 uomini;

del 50 % pel trasporto del bagaglio, dei generi e dei materiali.

Le tariffe, già ridotte dal 50 %, da applicarsi per frazioni indivisibili di centesimi dieci, sono le seguenti:

Persone.

1ª classe per viaggiatore e per km.	L. 0,04
2ª classe per viaggiatore e per km.	» 0,03

Bagaglio, generi e materiali a grande velocità.

Per tonnellata (divisibile di 10 in 10 kg.) e per km.	L. 0,12
Diritto fisso per tonnellata	» 1,10
Tassa minima per spedizione	» 0,50

Generi e materiali a piccola velocità.

Per tonnellata (divisibile di 10 in 10 kg.) e per km. L. 0,06
Diritto fisso per tonnellata . . . . . » 0,55
Tassa minima per spedizione . . . . . » 0,50

La tariffa speciale per i trasporti a carico completo (da kg. 3000 in più) sarà applicata con la detta riduzione del 50 %, soltanto per il trasporto del pane,

Le tariffe di cui sopra s'intendono rispettivamente applicabili:

a) agli ufficiali di ogni grado in attualità in servizio; agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina ed agli allievi dsgli istituti militari e dell'Accademia navale nei viaggi tanto per conto del governo quanto per loro conto particolare;

b) agli ufficiali collocati nella posizione servizio ausiliario, in aspettativa, in disponibilità, a riposo ed in riforma o che cessino in qualunque altro modo dal servizio, solo per recarsi al domicilio eletto;

c) agli impiegati che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio, per recarsi al domicilio eletto;

d) agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli delle varie milizie in congedo allorchè debbono, comunque, prestare servizio e per la durata del medesimo; però gli ufficiali in congedo dovranno indossare la divisa;

e) ai militari di truppa ed agli inscritti di leva;

f) alle famiglie degli ufficiali, degli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina e dei sottufficiali.

Tutte le persone menzionate di sopra avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza coll'applicazione della tariffa predetta.

Le amministrazioni militari hanno pure il diritto di spedire, in base alle menzionate tariffe, i generi ed i materiali di loro proprietà anche non al seguito di truppa.

Per ottenere l'applicazione delle tariffe ridotte si dovranno presentare, secondo i casi, i seguenti documenti:

a) libretto con scontrini modello *A*, per il trasporto personale e del bagaglio degli ufficiali in servizio attivo e degli allievi degli istituti militari superiori (accademia militare, accademia navale, scuola militare, scuola di applicazione di sanità militare);

b) il modello *B E* per il trasporto personale degli ufficiali non muniti di libretto, degli impiegati delle amministrazioni

della guerra e della marina, nonchè delle famiglie degli ufficiali, degli impiegati suddetti e dei sottufficiali;

c) il modello *C* per il trasporto di persone, bagaglio, materiali, ecc., costituenti corpi, reparti o drappelli superiori a dieci individui;

d) il mod. *D* per il trasporto dei materiali, genèri, ecc., appartenenti alle amministrazioni militari ed ai corpi di terra e di mare, e per quello del bagaglio appartenente alle persone munite del modello *B E*;

e) il mod. *F* per il trasporto dei militari di truppa isolati e dei drappelli inferiori a dieci individui, viaggianti in divisa.

f) il mod. F^{bis} (bleu) pei militari di truppa autorizzati a viaggiare in abito borghese;

g) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva, rilasciata dal sindaco del comune e vistata, pel viaggio di ritorno, dal commissario di leva.

I mod. *A*, *C*, *D*, *F* ed F^{bis} e la carta di riconoscimento sono identici a quelli prescritti dal regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 per i trasporti militari in ferrovia e sui laghi; il mod. *B E* è speciale per le tramvie in discorso e verrà distribuito, dietro pagamento, in fascicoli di 200 scontrini ciascuno, dalla sezione di commissariato militare di Piacenza ai corpi ed ufficiali che ne faranno domanda.

Le tariffe pel trasporto dei generi e dei materiali sopraindicati sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari, mediante la produzione dello apposito riscontro.

I trasposti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la società senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne in casi previsti dalla legge.

Per quanto non è preveduto di sopra varranno le norme stabilite pel pubblico.

Tramvia Cagliari-Quarto Sant'Elena.

Il concessionario della tramvia a vapore del Campidano di Cagliari (Cagliari-Quarto Sant'Elena) accorda all'amministrazione militare le seguenti tariffe pel trasporto del personale, del bagaglio e dei materiali di qualsiasi genere (compresi quelli da guerra), a datare dal 1° dicembre 1901 e fino a che avrà la concessione dell'esercizio della tramvia stessa:

Viaggiatori.

1ª classe.

Cagliari via Roma.							
0,05	Magazzini G.						
0,10	0,05	Via Garibaldi.					
0,1	0,10	0,05	San Mauro.				
0,15	0,15	0,10	0,10	Pirri.			
0,20	0,15	0,15	0,10	0,05	Monserrato.		
0,25	0,25	0,20	0,20	0,15	0,10	Selargius.	
0,25	0,25	0,25	0,25	0,20	0,10	0,05	Quartuccio.
0,35	0,30	0,25	0,25	0,20	0,15	0,10	0,05	Quarto S. Elena.

2ª classe.

Cagliari via Roma							
0,05	Magazzini G.						
0,05	0,05	Via Garibaldi.					
0,05	0,05	0,05	San Mauro.				
0,10	0,10	0,10	0,05	Pirri.			
0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	Monserrato.		
0,20	0,20	0,15	0,15	0,10	0,10	Selargius.	
0,20	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	0,05	Quartuccio.
0,25	0,20	0,20	0,20	0,15	0,10	0,05	0,05	Quarto S. Elena.

3ª classe.

Cagliari.							
0,05	Magazzini G.						
0,05	0,05	Via Garibaldi.					
0,05	0,05	0,05	San Mauro.				
0,10	0,10	0,05	0,05	Pirri.			
0,10	0,10	0,10	0,05	0,05	Monserrato.		
0,15	0,15	0,10	0,10	0,10	0,05	Selargius.	
0,15	0,15	0,15	0,15	0,10	0,05	0,05	Quartuccio.
0,20	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,05	0,05 Quarto S. Elena.

Bagagli.

Del peso complessivo maggiore di chilogrammi 10 in rapporto al volume di 0,50 × 0,30 × 0,15:

Da chilogrammi 11 a 20 L. 0,10 per qualsiasi percorrenza
» » 21 a 30 » 0,15 » »
» » 31 a 50 » 0,25 » »

I bagagli di peso maggiore di kg. 50 sono esclusi dal trasporto sulle vetture viaggiatori e saranno accettati invece come merci.

Materiali.

Colli del peso da kg. 1 a 25 L. 0,10 per qualsiasi percorrenza
» » » 26 a 50 » 0,15 » »
» » » 51 a 75 » 0,20 » »
» » » 76 a 100 » 0,25 » »

Colli o più colli superiori ai kg. 100: L. 0,02 per quintale e chilometro. Le frazioni di quintale si calcoleranno per quintale intero con arrotondamento dell'importo di L. 0,05.

Materiale a vagone completo di 6 tonnellate o paganti per tale peso L. 0,30 per vagone e per chilometro. Il carico e lo scarico saranno eseguiti per cura del mittente e del destinatario.

Tutti i materiali saranno trasportati su carri scoperti a rischio e pericolo del mittente.

Le distanze chilometriche da stazione a stazione, valevoli per l'applicazione della tariffa merci, risultano dalla seguente tabella:

Cagliari.							
1	Magazzini G.						
2	1	Via Garibaldi.					
2	2	1	San Mauro.				
5	4	3	2	Pirri.			
6	5	4	3	1	Monserrato.		
9	8	7	7	5	3	Solargius.	
9	9	8	8	6	3	1	Quartuccio.
11	10	9	9	7	5	2	1	Quarto S. Elena.

Le tariffe suddette s'intendono concesse agli ufficiali in servizio attivo d'ogni grado; agli allievi degli istituti militari e dell'Accademia navale; ai militari di truppa ed agli inscritti di leva.

Essi avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza ai prezzi indicati, ad eccezione dei militari di truppa, i quali non hanno diritto a trasportare altro bagaglio all'infuori del corredo e delle armi loro assegnate.

I militari di truppa non potranno viaggiare che in vetture di 3ª classe; è consentito però ai sottufficiali di viaggiare in 2ª classe pagando il relativo prezzo.

Non avendo la tramvia speciali vetture di 3ª classe, per il trasporto di truppe saranno usate le vetture aperte (giardiniere) che in estate vengono adibite a vetture di 2ª classe.

Il concessionario non assume obbligo di trasportare, con i treni ordinari, che quei viaggiatori e quei bagagli che potranno trovar posto nelle vetture che compongono i treni. Per i drappelli superiori a 20 uomini dovrà essere avvisato almeno 12 ore avanti la partenza.

Il prezzo d'ogni trasporto sarà pagato anticipatamente, cioè:

dai viaggiatori, quando avranno preso posto nelle vetture;

dagli speditori di bagagli o merci, alla consegna che ne faranno al personale dei treni o delle stazioni di Cagliari e Quarto.

Nelle fermate intermedie, i bagagli e le merci devono essere consegnati al personale dei treni al loro passaggio per le medesime.

I bagagli saranno sempre trasportati con lo stesso treno in cui viaggiano i proprietari, salvo nei casi di straordinaria affluenza di viaggiatori. In tali circostanze l'inoltro sarà effettuato con i treni successivi della giornata.

I materiali saranno accompagnati dalla richiesta mod. *D* e saranno inoltrati a destinazione entro le 12 ore dalla consegna. Quelli spediti a vagone completo devono essere caricati e scaricati per cura del mittente e del destinatario. Il materiale da guerra (quando anche per questo non sia richiesto trasporto a vagone completo), dovrà essere sempre caricato e scaricato per cura del mittente e del destinatario, non disponendo l'amministrazione della tramvia dei mezzi necessari per il carico di colli pesanti.

Sono escluse dal trasporto sulla tramvia le polveri, le cartucce cariche e qualsiasi materia infiammabile od esplodente.

Il concessionario non assume responsabilità alcuna per i danni che possono derivare alle merci viaggianti sui carri scoperti, non possedendo esso carri chiusi da adibire al loro trasporto.

Per ottenere il trasporto a tariffa ridotta occorrerà regolarsi come appresso:

gli ufficiali in divisa e gli allievi degli istituti militari superiori, pure in divisa, non dovranno presentare alcun documento;

quando sono in abito borghese invece, se ufficiali dovranno esibire al personale dei treni il proprio libretto di viaggio mod. *A* e, qualora ne sieno sprovvisti, lo scontrino mod. *B*; se militari di truppa, lo scontrino mod. *F*^{bis}.

Dovranno poi essere presentati i seguenti documenti:

a) la richiesta mod. *C* pei corpi, reparti e frazioni di corpo non minori di 10 individui;

b) lo scontrino mod. *F* pei drappelli minori di 10 uomini e per gli individui di truppa viaggianti in uniforme;

c) la richiesta mod. *G* per gli allievi dei collegi militari e per le persone d'accompagnamento;

d) la carta di riconoscimento per gli inscritti di leva.

Pei militari indrappellati basterà che il capo drappello esibisca il prescritto documento.

Non è inoltre necessario esibire alcun documento pel trasporto del bagaglio degli ufficiali, se viaggiante coi medesimi;

se invece il bagaglio stesso venisse consegnato per l'inoltro ai proprietari, occorrerà che esso sia corredato dalla richiesta mod. *D*.

Il personale dei treni non ha alcun obbligo di scritturazione, applicazione di bolli, ecc., sui documenti sopramenzionati, formalità non consentite dalle speciali condizioni in cui è fatto il servizio della tramvia.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

21.

Obbligo di chiedere ai comuni gli alloggi per gli ufficiali e casi nei quali può corrispondersi agli ufficiali l'indennità relativa. — Gli ufficiali facenti parte di un riparto di truppa in marcia in tutto il Regno, e, nelle provincie in cui sono in vigore le Regie Patenti 9 agosto 1836 e l'ordinanza austriaca 15 maggio 1851, anche gli ufficiali dei distaccamenti di durata non maggiore di tre mesi, hanno diritto ad avere l'alloggio dai comuni (§§ 19, 23, 31, 41, 48, 50 e 58 dell'*Atto* 104 del 1899).

Alcuni comandanti però non chiedono ai comuni l'alloggio per gli ufficiali, credendosi autorizzati a corrispondere a questi l'indennità che si pagherebbe alle amministrazioni comunali.

Il Ministero avverte non potersi dispensare i comuni dall'osservanza della legge; perciò i comandanti delle truppe devono sempre nei casi suddetti chiedere loro gli alloggi per gli ufficiali.

L'indennità corrispondente all'alloggio non può pagarsi se non agli ufficiali in marcia o distaccati per non più di tre mesi in comuni esentati dal dare gli alloggi, oppure agli ufficiali in distaccamento preveduto di durata maggiore di tre mesi e rilevati invece prima, poichè in questi casi non deve chiedersi ai comuni l'alloggio (§§ 42, 43 e 70 ivi).

È dovuta agli ufficiali la detta indennità anche nel caso che un comune si rifiuti di provvedere gli alloggi. I corpi però ne riferiranno subito al Ministero pei provvedimenti necessari, ed uniranno al rendiconto modello 347 copia del rapporto. (*Div. casermaggio e trasporti*).

22.

Documenti di viaggio pei militari di truppa che si recano in licenza all'estero. — I militari di truppa, che si recano in licenza all'estero, debbono, per recarsi al confine o per tornarne, seguire, di massima, la via chilometricamente più breve o quelle facoltative ammesse dall'allegato IV *ter* al regolamento 15 luglio 1890 pei trasporti militari sulle ferrovie (*Atto* 241-1901). Perciò il corpo o l'ufficio da cui dipendono deve rilasciare loro un solo scontrino modello *F bis* per l'andata ed uno per il ritorno.

Qualora però i detti militari, prima di andare all'estero, dovessero recarsi in località non compresa nel percorso da farsi per raggiungere il confine, i comandanti di divisione, accertata l'esistenza dei motivi che giustificano tale deviazione, potranno autorizzare i comandanti di corpo od i capi d'ufficio a rilasciare ai detti militari due separati scontrini, l'uno pel percorso dalla sede del corpo o riparto alla località dove il militare chiede di andare, e l'altro da questa alla stazione di confine. In tal caso è ammesso il viaggio anche in una direzione diversa dalla linea più breve; ma sul primo scontrino, dopo le parole *da consegnarsi al* ..... (grado, nome e cognome del militare), si aggiungerà: *diretto all'estero, e che proseguirà da* ..... *a* ..... (stazione di confine) *con altro scontrino.*

La stessa dizione si userà nel compilare gli scontrini da utilizzarsi pei tratti intermedî nei casi in cui il viaggio venisse suddiviso in tre o più tratti.

Se però il militare, nel viaggio dalla località preaccennata al confine, debba transitare nuovamente per la sede del corpo o dell'ufficio cui appartiene o in prossimità di questa, dovrà fare in uniforme il viaggio per attendere ai proprî interessi nel Regno e ritornare quindi al corpo per lasciarvi gli indumenti militari, giusta il n. 84 del regolamento sulle licenze (*Div. casermaggio e trasporti*).

23.

Soprassoldo di solennità. — Ad evitare possibili erronee interpretazioni del § 1241 del Regolamento d'amministrazione, si avverte che, anche quando ricorrano due solennità nello stesso giorno, va corrisposto alla truppa *un solo* soprassoldo (*Div. assegni*).

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 43ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 2 novembre.

OTTOBRE 30. — Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna, *pag.* 745.
» 31. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 716.
» 31. — Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi, *pag.* 747.
NOVEMBRE 1°. — Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni, *pag.* 747.
—— —— Decisioni di massima, *pag.* 747.

Atto N. **249**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna**. — 30 ottobre.

È stato pubblicato un volume contenente i seguenti fascicoli di caricamento provvisorio per batterie da 75 *A*:

Fascicolo 52. — Caricamento del pezzo e del carro munizioni delle batterie da 75 *A* da campagna;

Fascicolo 54. — Caricamento del carro da trasporto da batteria e da foraggio per batterie da 75 *A* da campagna.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie del volume di che si tratta quante ne sono indicate nell'elenco delle pubblicazioni in vigore per l'istruzione: *Caricamento dei carri delle batterie da campagna*, con la differenza che per ciascuna batteria il quantitativo di copie sarà limitato a 2 e parimenti a 2 sarà limitato in massima il numero delle copie da acquistarsi da ogni direzione d'artiglieria.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Tali richieste dovranno tosto essere inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di cent. 15.

Il Ministro — C. di S. Martino.

BIBLIOTECA ROMA VITTORIO EMANUELE

6 MAR. 01

N. **250.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 31 ottobre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale	Annotazioni
I	101	Cappucci a maglia di lana color marrone	N.	1 30	Aggiunta
»	214	Coperte sottosella di lana grigio marrone (I)	»	11 00	Id.
»	489	Giubbe di panno da sottufficiali alpini	»	19 70	Variante
»	615	Pantaloni di panno da alpini . .	»	8 60	Id.
»	616	Pantaloni di panno da artiglieria da montagna.	»	11 40	Id.
»	617	Pantaloni di panno da sottufficiali alpini	»	11 10	Id.
»	620	Pantaloni di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna . . .	»	13 30	Id.
II	164	Reti per stivaletti	»	8 00	Id.
VII	268	Tela di cotone bianca a spina da cravatte, alta m. 0,90	M.L.	0 60	Id.
»	269	Tela di cotone bianca casalinga (domestick) da coperture, alta m. 0,72.	»	0 50	Id.
»	272	Tela di cotone (basino) color bigio da fodere, alta m. 0,62	»	0 40	Id.
»	280	Tela di cotone greggia (basino) da mutande, alta m. 0,64	»	0 60	Id.
»	281	Tela di cotone greggia da camicie, alta m. 0,74	»	0 50	Id.
»	282	Tela di cotone greggia da pezzuole per piedi, alta m. 0,90 . . .	»	0 60	Id.
»	289	Tela di cotone traliccio a spina rigato bianco e turchino da tasche per pane, alta m. 0,72	»	0 80	Id.
»	307	Tela di lino cruda da sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,58	»	0 55	Id.
»	317	Tela di lino cruda da asciugatoi, alta m. 0,64	»	0 70	Id.

N.B. — Le operazioni contabili relative alla variante di prezzo delle giubbe e pantaloni di panno su indicati dovranno essere eseguite, nei termini stabiliti nel § 483 del regolamento d'amministrazione per tutti gli oggetti stessi esistenti nei magazzini, compresi quelli di vecchio tipo.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **251**. — TRASPORTI. — **Tassa di disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi.** 31 ottobre.

Con riferimento all'*Atto* 147 del corrente anno si rende noto che la tassa per la disinfezione dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi sulle linee delle tre grandi reti del Regno, rimane fissata, sempre in via di esperimento fino al 10 settembre 1902, in L. 1,00 per ogni vagone, se questo ha servito al trasporto di più di un quadrupede, ed in L. 0,60 se ha servito al trasporto di un quadrupede solo

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **252**. — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **Aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provviste di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni.** — 1° novembre.

È stata pubblicata in apposito fascicoletto la 5ª serie di aggiunte e varianti al prontuario sopraricordato.

I comandi, i corpi ed uffici acquisteranno tante copie del fascicoletto di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicoletto è di cent. 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

24.

Indennità spettanti agli ufficiali membri delle commissioni d'esame. — Ad evitare che si ripeta l'erroneo trattamento fatto da taluni corpi agli ufficiali che debbono allontanarsi dalla loro ordinaria residenza, per far parte di commissioni d'esame, il Ministero avverte che le disposizioni del § 41, comma *f*), del regolamento sulle indennità eventuali sono applicabili soltanto nel caso di commissioni ordinate dalle

autorità superiori (comandanti di corpo d'armata e di divisione) e composte di ufficiali appartenenti a corpi diversi.

Devono invece applicarsi le disposizioni del precedente § 40 tutte le volte che trattisi di commissioni nominate in seno ad uno stesso reggimento, come sarebbero, ad esempio, le commissioni d'esame per la nomina a caporale e sergente degli allievi sergenti ed allievi ufficiali (*Div. Assegni*).

25.

Parificazioni dei fogli matricolari mod. 59 coi ruoli mod. 57. — A soluzione di quesiti pervenuti e nell'intento di regolare in modo uniforme il servizio matricolare relativo ai militari in congedo richiamati alle armi per istruzione, questo Ministero stabilisce quanto segue.

In occasione di richiami alle armi per istruzione non deve più essere fatta la trasmissione ai distretti militari dei fogli matricolari dei richiamati, per le verificazioni e parificazioni già prescritte anteriormente al vigente ordinamento del R. esercito, ma sono sufficienti per la regolare tenuta dei ruoli mod. 57 le comunicazioni delle variazioni relative ai richiamati che debbono essere eseguite con elenco speciale mod. 62, riservando i controlli dei ruoli stessi coi fogli matricolari nei soli casi tassativamente indicati dal § 79 dell'istruzione per le matricole (*Div. Matricole*).

Roma, 1911. — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 44ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 16 novembre.

OTTOBRE 4. — R. Decreto n. 447 che nomina il presidente ed i membri dell'Ufficio tecnico centrale per le musiche militari, *pag.* 719.
» 18. — R. Decreto n. 452 per la sostituzione di un membro dell'Ufficio tecnico centrale per le musiche militari, *pag.* 720.
NOVEMBRE 9. — Soppressione delle infermerie presidiarie di Potenza e Cosenza, *pag.* 721.
» 9. — Cambiamento di nome delle stazioni di Castagneto, Serhizzi e S. Miniato. — Apertura all'esercizio della stazione di Rocchetta Tanaro e della fermata di Borgonato, e soppressione della fermata di Cerro. — Estensione dei servizi nelle stazioni di Valmozzola, Cisternino e Capannelle, e nelle fermate di S. Giano, Varedo e Legnasco e nelle case cantoniere di Bolzano Novarese e Villapiana. — Esercizio economico sulle linee Brescia-Iseo, Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia, *pag.* 721.
» 9. — Istruzione per le manovre d'assedio coi quadri, *pag.* 724.
» 14. — Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Torino-Venaria Reale, Torino-Collegno-Pianezza e Torino Druent, *pag.* 725.
» 14. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 A, *pag.* 726.

BIBLIOTECA MIL. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **253**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 447 che nomina il presidente ed i membri dell'Ufficio tecnico centrale per le musiche militari.** — 4 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 17 agosto 1901, n. 417, che istituisce presso la R. Accademia di Santa Cecilia un *Ufficio tecnico centrale per le musiche militari;*

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il presidente della R. Accademia di Santa Cecilia, di San Martino e Valperga conte Enrico, è nominato presidente dell'*Ufficio tecnico centrale per le musiche militari.*

Art. 2.

I signori:

Vessella cav. Alessandro, professore nella R. Accademia di Santa Cecilia;

Ricci Ettore, capo musica del 94° reggimento fanteria di linea;

Cajoli Luigi, capo musica della legione allievi carabinieri reali;

sono nominati membri dell'Ufficio tecnico centrale predetto.

Art. 3.

Il vice segretario del personale dell'amministrazione centrale della guerra, Divizia dott. Carlo, è nominato segretario dello stesso Ufficio tecnico centrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 4 ottobre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
N. NASI.

N. **254**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 459 per la sostituzione di un membro dell'Ufficio tecnico centrale per le musiche militari**. — 18 ottobre.

VITTORIO EMANUELE III, ECC. ECC., RE D'ITALIA.

Visto il R. Decreto 17 agosto 1901, n. 417, che istituisce presso la R. Accademia di Santa Cecilia un *Ufficio tecnico centrale per le musiche militari*;

Visto il R. Decreto 4 ottobre 1901, n. 447, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti l'Ufficio tecnico centrale predetto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del defunto Ricci Ettore, capo musica del 94° reggimento fanteria di linea, è nominato membro del-

l'*Ufficio tecnico centrale per le musiche militari* Napolitano Pasquale, capo musica del 93° reggimento fanteria di linea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 18 ottobre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO.
N. NASI.

N. **255**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Soppressione delle infermerie presidiarie di Potenza e di Cosenza**. — 9 novembre.

A datare dal 15 del prossimo dicembre le infermerie presidiarie di Potenza e di Cosenza sono soppresse.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **256**. — TRASPORTI. — **Cambiamento di nome delle stazioni di Castagneto, Sorbizzi e S. Miniato. — Apertura all'esercizio della stazione di Rocchetta Tanaro e della fermata di Borgonato, e soppressione della fermata di Cerro. — Estensione del servizi nelle stazioni di Valmazzola, Cisternino e Capannelle, e nelle fermate di S. Giano, Varedo e Legnasco e nelle case cantoniere di Bolzano Novarese e Villapiana. — Esercizio economico sulle linee Brescia-Iseo, Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia.** — 9 novembre.

1. Le stazioni ferroviarie di *Castagneto* della linea Pisa-Roma, di *Sorbizzi* della stessa linea, di *S. Miniato* della linea di Livorno-Pisa-Firenze, tutte e tre appartenenti alla Rete Mediterranea hanno assunto rispettivamente la nuova denominazione di *Castagneto Marittimo*, di *Bolgheri* e di *S. Miniato-Fucecchio*.

2. Venne aperta all'esercizio la stazione di *Rocchetta Tanaro* Rete Mediterranea, sulla linea Torino-Alessandria, fra le stazioni di Annone e Felizzano, dalle quali dista rispettivamente m. 3384 e 6991, ed è stata abilitata a tutti indistinta-

mente i servizi, ad eccezione di quello telegrafico per il pubblico.

Le distanze dalla nuova stazione a quelle della linea Torino-Alessandria-Genova, risultano dal seguente specchio:

Torino P. N. . .	Km 69	Ronco	Km. 69
Moncalieri	» 61	Mignanego. . . .	» 78
Trofarello	» 56	S. Quirico. . . .	» 85
Cambiano Santena .	» 53	Busalla	» 74
Pessione	» 47	Pontedecimo . . .	» 84
Villanova d'Asti .	» 39	Bolzaneto	» 89
Villafranca d'Asti. .	» 28	Rivarolo Ligure e Rivarolo Ligure Docks.	» 91
Baldichieri Tigliole	» 24		
S. Damiano d'Asti .	» 20	Sampierdarena 1ª e 2ª fermata . . .	» 100
Asti	» 13		
Annone.	» 4	S. Benigno, S. Limbania, Magazzini e Darsena e Genova P. C. Calate . .	» 103
Felizzano	» 7		
Solero	» 14		
Alessandria . . .	» 22		
Frugarolo	» 32		
Novi Ligure . . .	» 44	Genova P.P. e Genova Principe .	» 97
Serravalle Scrivia .	» 51		
Arquata Scrivia. .	» 56		
Isola del Cantone .	» 65	Genova P. C. Locale	» 99

Le distanze dalle altre stazioni della Rete Mediterranea alla stazione di Rocchetta Tanaro, si otterranno aggiungendo alla distanza indicata per Annone e Felizzano rispettivamente km. 3 e km. 7, e scegliendo poi quella delle due distanze che dal confronto riesce più breve.

Venne pure aperta all'esercizio la fermata di *Borgonato* — Rete Adriatica — sulla linea Brescia-Iseo, fra le stazioni di Monterotondo Bresciano e Provaglio d'Iseo (dalle quali dista rispettivamente m. 2078 e m. 1689), ed è stata abilitata al trasporto di viaggiatori e bagagli alle condizioni e prezzi di tariffa stabiliti per l'esercizio economico sulla suddetta linea.

Le distanze dalla nuova fermata alle stazioni della linea Brescia-Iseo, sono le seguenti:

Brescia	Km. 19	Passirano	Km. 5
Borgo S. Giovanni .	» 17	Monterotondo Bresciano	» 3
Mandolossa	» 14		
Castagneto.	» 10	Provaglio d'Iseo . .	» 2
Paderno Franciacorta	» 7	Iseo	» 6

La fermata di *Cerro* — Rete Mediterranea — sulla linea Torino-Alessandria è stata soppressa.

3. La stazione di *Valmozzola* — Rete Mediterranea — sulla linea Parma-Spezia, finora ammessa al trasporto delle merci a piccola velocità ordinaria a vagone completo, venne abilitata allo stesso servizio anche per le spedizioni di peso non superiore ai 100 kg.; quella di *Cisternino* — Rete Adriatica — sulla linea Foggia-Otranto, dapprima ammessa al servizio dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci a grande velocità venne ora abilitata anche ai trasporti a piccola velocità accelerata ed ordinaria, compresi i veicoli ed il bestiame, in servizio interno e cumulativo italiano; infine la stazione di *Capannelle* — Rete Mediterranea — della linea Roma-Albano-Nettuno, è stata ammessa al trasporto delle merci a piccola velocità ordinaria per le sole spedizioni a vagone completo in servizio interno e cumulativo italiano.

La fermata di *S. Giano* — Rete Mediterranea — della linea Gallarate-Laveno, attualmente ammessa al servizio dei viaggiatori e dei bagagli, è stata abilitata anche a quello della grande velocità limitatamente ai colli non eccedenti il peso di 60 kg. ciascuno; quella di *Varedo* (ferrovia Nord Milano), della linea Milano-Erba, già ammessa pel solo servizio interno, ai trasporti a grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti il peso di kg. 200 in colli non superanti i kg. 50 ciascuno, è stata abilitata a tutti i trasporti a grande velocità, a piccola velocità accelerata ed ordinaria, (esclusi però i veicoli ed il bestiame) in servizio cumulativo colle altre Reti Adriatica e Mediterranea e colle ferrovie della Società Veneta e delle altre Società ferroviarie minori, meno quelle delle Isole; infine la fermata di *Lagnasco* — Rete Mediterranea — della linea Saviglia-no-Saluzzo, già ammessa al servizio della grande velocità limitatamente alle spedizioni non eccedenti i kg. 50 ciascuna, è stata abilitata al servizio stesso per le spedizioni fino al peso di 100 kg. ciascuna.

Le case cantoniere di *Bolzano Novarese* — Rete Mediterranea — della linea Novara-Domodossola, e di *Villapiana* — Rete Mediterranea — della linea Taranto-Reggio di Calabria, vennero ammesse al servizio del trasporto dei bagagli per spedizioni di peso fino a 50 kg., in solo servizio interno della rete cui appartengono.

4. Sulle linee *Brescia-Iseo*, *Foggia-Lucera* e *Foggia-Manfredonia*, della Rete Adriatica, venne attuato, in via d'esperimento un regime di servizio economico a trazione a vapore. Dette

linee, pur continuando a far parte della rete suddetta, sono da considerarsi, per l'eseguimento dei trasporti, come linee distaccate, colle quali hanno soltanto luogo il servizio di corrispondenza *pei rispettivi tramiti delle stazioni di Brescia e Foggia*, che sono quelle di allacciamento alla rete principale.

Si avverte al riguardo che, pel trasporto dei bagagli, cani e biciclette diretti a stazioni delle linee di cui trattasi, si dovranno compilare due scontrini di viaggio, uno dalla stazione di partenza alle stazioni di Brescia o Foggia, a seconda del caso, e l'altro per la rispedizione da Brescia o Foggia, alla stazione definitiva di destinazione; invece i viaggiatori militari e loro famiglie, provvisti di scontrino o di richieste rilasciate direttamente per località delle linee Brescia-Iseo, Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia, saranno dalle stazioni di partenza provveduti di biglietto soltanto fino a Brescia o Foggia, ed avvertiti dai bigliettari, che, per aver diritto ai prezzi ridotti sulle linee di esercizio economico, dovranno presentare alle biglietterie di Brescia o Foggia il biglietto di viaggio riguardante il percorso precedente.

Tale avvertenza sarà pure fatta dalle autorità che rilasciano gli scontrini o richieste in parola ai militari interessati.

I viaggiatori poi muniti di libretto a scontrini, dovranno esibire in partenza lo scontrino valido esclusivamente per il percorso fino a Brescia o Foggia, e quindi un altro scontrino pel resto del viaggio.

In dipendenza dell'attuazione dell'esercizio economico sulla linea Brescia-Iseo, venne soppresso, pel transito d'Iseo, il servizio cumulativo coll'impresa di navigazione sul Lago d'Iseo pei trasporti di viaggiatori, bagagli, valori e merci; servizio che resta quindi limitato al transito di Paratico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **257**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione per le manovre d'assedio coi quadri**. — 9 novembre.

E' stata adottata una nuova istruzione per le manovre di assedio coi quadri, in sostituzione delle corrispondenti norme inserite nella istruzione per le esercitazioni di combattimento, come era indicato nell'*Atto* 182 del 25 agosto 1898, e che rimangono abrogate.

Detta istruzione ha carattere riservato, epperciò il Ministero provvederà direttamente a diramarla alle autorità militari interessate.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **258**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulle linee tramviarie Torino-Venaria Reale, Torino-Collegno-Pianezza e Torino-Druent.** — 14 novembre.

La Società Anonima per le tramvie occidentali della città e provincia di Torino, esercente le linee tramviarie Torino-Venaria Reale, Torino-Collegno-Pianezza, Torino-Druent, ha accordato all'amministrazione militare, a cominciare dal giorno 15 novembre 1901 e per la durata di anni nove:

a) la riduzione sulle proprie tariffe del 30 % agli ufficiali viaggianti sia per ragioni di servizio che per proprio conto ed agli uomini di truppa tanto isolati quanto in drappelli minori di 25 uomini;

b) la riduzione del 50 % sulle proprie tariffe ai drappelli di 25 uomini o più.

La riduzione di cui al comma *a*) è accordata:

1° agli ufficiali in effettività di servizio, in posizione ausiliaria come pure a quelli in congedo, non che agli uomini di truppa senza bisogno di presentare alcun documento, purchè viaggino in uniforme;

2° agli ufficiali in servizio effettivo viaggianti in abito borghese mediante la presentazione agli agenti della Società del libretto di viaggio;

3° agli inscritti di leva mediante la presentazione della carta di riconoscimento.

La riduzione di cui al comma *b*) viene concessa mediante presentazione per parte del comandante il drappello agli agenti della Società della richiesta di viaggio mod. *C* rilasciata dal comandante di corpo o dal capo di servizio.

Pel trasporto di drappelli di una forza di 100 uomini la Società dovrà essere preavvisata almeno 4 ore prima della partenza del treno col quale il drappello dovrà viaggiare; pei drappelli di una forza superiore ai 100 uomini il preavviso sarà di 6 ore.

Il trasporto dei generi e dei materiali dell'amministrazione militare e dei corpi, e del bagaglio e delle masserizie delle persone sopra indicate sarà dalla Società eseguito da stazione a stazione al prezzo di cent. 6 per ogni tonnellata e per chilometro. Detta facilitazione è però solo applicabile ai trasporti a vagone completo; pei trasporti in quantità minore si applicherà la tariffa ordinaria con la riduzione del 25 %. In ogni caso tali trasporti saranno sempre tassati per un percorso minimo di 10 chilometri.

Quando i generi, i materiali, le masserizie, ecc. da trasportare raggiungano il peso di 20 tonnellate la Società dovrà essere preavvisata 4 ore prima della partenza del treno. Per le spedizioni oltre 20 tonnellate il preavviso sarà di 6 ore per le partenze da Torino e di 8 per le partenze dalle altre stazioni.

La tariffa anzidetta sarà applicata dalla Società senza bisogno di speciale richiesta per le spedizioni di materiali e di generi al seguito delle truppe o delle persone suindicate, e mediante la richiesta mod. *H* pei trasporti dei generi e dei materiali dell'amministrazione militare non al seguito delle truppe.

Le tariffe pei trasporti dei generi e dei materiali sopraindicati sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente coi mezzi di cui dispone la Società senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **259.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 A.** — 14 novembre.

È stato pubblicato il volume: *Istruzione provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno in massima tante copie del volume di che si tratta quante ne sono indicate nell'*Elenco delle pubblicazioni in vigore* per l'*Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da campagna*, con la differenza che per ciascuna batteria il quantitativo di copie sarà limitato a 2, e parimenti a 2 sarà limitato il numero di copie da acquistarsi da ogni direzione d'artiglieria.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di cent. 40.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

189

Aff. 151

DISPENSA 45ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 23 novembre.

NOVEMBRE 14. — R. Decreto n. 466 che determina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri, *pag* 727.

» 20. — Acquisto ad economia della paglia per giacitura e dei combustibili per la cottura del rancio, ecc., *pag.* 732.

» 20. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 *A*, *pag* 732.

» 21. — Servizio dei viveri per la truppa, *pag.* 733.

» 22. — Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Honorva, *pag.* 743.

» 23. — Trasporti sulle linee Milano-Varese, Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Arona e Gallarate-Luino, *pag.* 743.

BIBLIOTECA R.E. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **260**. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. Decreto n. 466 che determina le attribuzioni del Consiglio dei Ministri** (1). — 14 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Veduto il R. Decreto 25 agosto 1876, n. 3289 (serie 2ª);
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono sottoposti al Consiglio dei Ministri i seguenti oggetti:

1. le questioni d'ordine pubblico e di alta amministrazione;

2. tutti i disegni di legge da presentarsi al Parlamento ed il ritiro dei progetti già presentati;

3. la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le « spese impreviste » e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi, quando non sieda il Parlamento;

4. la determinazione e variazione delle attribuzioni dei Ministeri e in generale tutti i progetti di decreti organici;

(1) Il presente *Atto* sostituisce l'*Atto* 363 della *Raccolta*, il quale rimane perciò abrogato.

25.NOV.01

5. le proposte di trattati, le questioni d'interpretazione dei trattati vigenti e le questioni internazionali in generale;

6. le petizioni che dal Parlamento siano inviate al Consiglio dei Ministri;

7. i decreti da emanarsi dal Governo in adempimento di mandato del potere legislativo; i regolamenti generali di pubblica amministrazione e ogni altro regolamento per l'esecuzione delle leggi; tutti gli affari per cui debba provvedersi mediante decreto Reale con precedente parere del Consiglio di Stato, quante volte il Ministro competente non intenda uniformarsi a tale parere;

8. la risoluzione dei conflitti di competenza fra i diversi Ministeri e la decisione delle questioni di competenza mista fra più Ministeri, quando i Ministri non si accordino sulla relativa determinazione;

9. la risoluzione delle questioni di precedenza fra le varie cariche pubbliche;

10. le proposte di scioglimento dei Consigli generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia;

11. le richieste motivate di registrazione con riserva alla Corte dei Conti;

12. le proposte di estradizione da farsi ai Governi esteri o fatte da essi, e l'espulsione degli stranieri nei casi indicati dal capoverso dell'articolo 90 della legge di pubblica sicurezza;

13. le proposte concernenti le sedi vescovili e arcivescovili di R. patronato, e quelle concernenti l'*exequatur* per la provvista di tutti i benefici maggiori, e così pure ogni questione attinente alle relazioni della potestà civile con le autorità ecclesiastiche;

14. tutte le altre determinazioni specificamente riserbate al Consiglio dei Ministri dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 2.

Si deliberano altresì in Consiglio dei Ministri:

1. le nomine del Presidente, dei Vice Presidenti del Senato del Regno e dei Senatori;

2. le nomine del Ministro della Real Casa e del Prefetto di Palazzo;

3. le nomine dei Sottosegretari di Stato e del governatore della Colonia Eritrea;

4. le nomine al Consiglio di Stato ed alla Corte dei Conti;

5. le nomine, destinazioni e collocamenti in aspettativa, per ragioni di servizio, dei rappresentanti di S. M. il Re all'estero in qualità di Ambasciatori o Ministri;

6. le nomine e destinazioni dei Primi Presidenti, Presidenti di sezione e Procuratori generali delle corti di cassazione e delle corti d'appello: le nomine dell'Avvocato generale presso la cassazione di Roma, dell'Avvocato generale militare e dell'Avvocato generale erariale;

7. le nomine e destinazioni dei Comandanti di corpi d'armata e di divisioni militari; le nomine del Capo di stato maggiore dell'esercito e del Primo aiutante di campo generale di S. M. il Re, del Presidente del tribunale supremo di guerra e marina, del Comandante generale dell'arma dei RR. carabinieri; le nomine dei Comandanti in capo di forze navali, e dei Comandanti di divisione all'estero; le nomine e destinazioni dei Comandanti in capo dei dipartimenti marittimi;

8. le nomine e destinazioni dei Prefetti;

9. le nomine del Commissario generale dell'emigrazione, dei Direttori generali dei Ministeri e degli altri capi delle amministrazioni generali centrali;

10. le dimissioni, le dispense dal servizio e le destituzioni dei funzionari indicati nei precedenti numeri; il collocamento dei Prefetti in aspettativa o a riposo per ragioni di servizio; il collocamento in disponibilità degli ufficiali generali e dei comandanti di corpo e capi di servizio; il collocamento a riposo, per ragioni di servizio, degli agenti e diplomatici e consolari indicati nell'articolo 6 della legge sulle pensioni, e in generale il collocamento a riposo d'ufficio di ogni altro funzionario nominato con decreto Reale, giusta l'articolo 4 della legge stessa;

11. le nomine dei membri della commissione chiamata a dar parere sulla perdita della pensione nei casi di destituzione degli impiegati civili e dei militari;

12. la designazione dei membri di nomina governativa della commissione di vigilanza sugli istituti d'emissione e sulla circolazione;

13. l'approvazione della nomina del direttore generale della Banca d'Italia, le nomine dei direttori generali dei Banchi di Napoli e di Sicilia, la sospensione, la dispensa dal servizio, il collocamento a riposo e la destituzione degli stessi funzionari e dei consiglieri di tali istituti di nomina governativa.

Art. 3.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ne convoca le adunanze, ne dirige le discussioni, e conserva il registro delle deliberazioni.

Queste sono in ciascuna adunanza firmate da lui e dal Ministro incaricato delle funzioni di segretario.

Art. 4.

Al Presidente del Consiglio sono rivolte le domande dei Ministri perchè gli affari che debbono proporre siano posti all'ordine del giorno.

Egli è in diritto di richiedere che sia portato in Consiglio qualunque affare, anche non compreso nei precedenti articoli, sul quale creda opportuno di provocare una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

I progetti di legge, di decreti organici e di regolamenti saranno dai Ministri competenti comunicati al Presidente del Consiglio ed agli altri Ministri almeno un giorno prima di quello in cui dovranno essere esaminati dal Consiglio.

Art. 6.

Il Presidente del Consiglio dei ministri rappresenta il Gabinetto, mantiene l'unità dell'indirizzo politico ed amministrativo di tutti i Ministeri e cura l'adempimento degli impegni presi dal Governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e nelle manifestazioni fatte al Paese.

Esso presenta al Parlamento i disegni di legge che riguardino l'amministrazione generale dello Stato; presenta, insieme ai ministri competenti, quelli di riforme organiche e quelli cui per circostanze speciali credesse conveniente associarsi, controfirmando coi rispettivi Ministri le leggi relative.

Art. 7.

Il Presidente del Consiglio chiede notizia dell'esecuzione delle deliberazioni prese in comune dai Consiglieri della Corona e riceve comunicazione delle circolari, dei manifesti e delle relazioni di ciascun Ministro, che impegnino l'indirizzo del Governo e dell'amministrazione generale.

Art. 8.

Ciascun Ministro comunica al Presidente del Consiglio la nota, con le analoghe specificazioni, di tutti i decreti che intende portare alla firma Reale.

Il Presidente può sospendere le proposte, richiedere schiarimenti e deferirne l'esame al Consiglio dei Ministri.

A lui dovrà, prima dell'esecuzione, essere comunicata ogni pratica, la quale importi spesa straordinaria, od accenni a renderla necessaria.

Art. 9.

Il Ministro degli affari esteri conferisce col Presidente del Consiglio su tutte le note e comunicazioni che impegnino la politica del Governo nei suoi rapporti coi Governi esteri.

Art. 10.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri controfirma i decreti di nomina dei Ministri segretari di Stato, ed insieme ai Ministri competenti quelli pei quali sia stata necessaria una deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 11.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale, a norma della legge 2 luglio 1890.

Esercita le attribuzioni di Segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata e provvede annualmente alla ripartizione del numero delle onorificenze cavalleresche proponibili al Re dai varî Ministeri negli Ordini dei Ss. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia.

Art. 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che andrà in vigore dal giorno 16 del corrente mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 14 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

ZANARDELLI.

N. **261**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Acquisto ad economia della paglia per giacitura e dei combustibili per la cottura del rancio, ecc.** — 20 novembre.

Ferme restando le disposizioni dell'articolo 15 del R. Decreto 17 marzo 1901 (*Atto* 86) quanto alla documentazione dei rendiconti mod. 402 *D* delle spese fatte per acquisto dal commercio della paglia per giacitura e dei combustibili per la cottura del rancio e pel riscaldamento degli uffici, ecc., perchè la revisione dei rendiconti stessi possa procedere con esattezza e regolarità, il Ministero determina:

1. Tutti i corpi, le direzioni, le sezioni e gli uffici di commissariato che stipulano o rinnovano convenzioni per la fornitura dei detti generi, sia esclusivamente per proprio conto sia per conto dei presidî, dovranno sempre trasmettergli (*Direzione generale revisione dei conti*) dopo approvati e resi esecutivi i contratti, uno specchio in doppio esemplare indicante la data del contratto, le località alle quali esso si estende, e il prezzo netto dei varî generi.

2. Per le truppe in movimento e pei distaccamenti che non hanno regolari convenzioni, i relatori dei consigli di amministrazione, a cominciare dal 2° trimestre dell'esercizio in corso, e continuando pei trimestri successivi, faranno risultare queste circostanze mediante apposita indicazione sui rendiconti mod. 402 *D*, da essi sottoscritta.

3. Per quanto riflette i contratti conclusi dal 1° luglio 1901 alla data del presente *Atto*, le autorità che procedettero alla stipulazione dei contratti stessi invieranno subito al Ministero lo specchio in duplice esemplare di cui al n. 1.

Il Ministro — C. di S. Martino.

N. **262**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 A.** — 20 novembre.

È stato pubblicato il volume: *Istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno in massima tante copie del volume, quante ne sono indicate nell'*Elenco delle pubblicazioni in vigore* per l'*Istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B, da 7 da campagna e da 7 per batterie a cavallo*, con la differenza che per ciascuna batteria il quantitativo di copie

sarà limitato a 2, e parimenti a 2 sarà limitato il numero di copie da acquistarsi da ogni direzione d'artiglieria.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Tali richieste saranno tosto inviate all'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Il prezzo del volume è di cent. 55.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **263**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Servizio dei viveri per la truppa**. — 21 novembre.

§ 1. Il servizio dei viveri per i caporali e soldati del R. esercito, durante l'anno 1902, sarà disciplinato nel modo seguente:

a) nei capiluoghi di divisione militare dei primi sei corpi d'armata la provvista dei viveri, ad eccezione del caffè e dello zucchero, sarà eseguita da tre imprese: una per il I ed il III corpo d'armata, una per il II ed il IV, la terza per il V ed il VI;

b) la provvista del caffè e dello zucchero in tutti i presidi permanenti dei primi sei corpi d'armata sarà eseguita del pari da tre imprese distinte dalle precedenti, ma distribuite allo stesso modo;

c) alle provviste di viveri estranee alle predette imprese provvederanno direttamente i corpi, giusta l'art. 166 del regolamento d'amministrazione, salvo le eccezioni ed avvertenze appresso indicate. Sarà perciò provveduto direttamente dai corpi alla provvista dei generi componenti la razione viveri, eccetto il caffè e lo zucchero, nei presidi non capiluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata; ed allá provvista di tutti i generi della razione, nessuno eccettuato, in tutti i presidi dei corpi d'armata rimanenti.

§ 2. Per il deliberamento delle provviste presidiarie, di cui alla lettera *c*) del paragrafo precedente, sarà seguito il sistema dell'asta pubblica, della licitazione privata o della trattativa privata, secondo l'importanza dei singoli presidi. Sono indicati in fondo a questo *Atto* (allegato n. 1) i presidi dove si dovrà tenere l'asta pubblica. Nei rimanenti si seguirà la licitazione privata, se siano sede di uno o più corpi, oppure di più distaccamenti di corpi diversi; la trattativa privata o, se si crede, la licitazione privata, se siano sede di un solo distaccamento, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma del § 13.

Le provviste sono regolate dai capitoli di condizioni (edizione novembre 1901), che faranno parte integrale dei relativi contratti.

§ 3. Come è detto in questi capitoli, i contratti di ogni presidio comprenderanno la somministrazione del genere o dei generi in ciascuno di essi contemplati a tutti i corpi o reparti di corpo stanziati in esso presidio o che durante l'anno venissero a stabilirvisi in modo definitivo o anche solo temporaneamente per riviste, per onoranze, per la tutela dell'ordine pubblico o per altre qualsiansi contingenze di servizio, o vi fossero di passaggio, compresi gli inscritti di leva presso i distretti nei presidi ove questi esistono. Il contratto sarà valido per le truppe del presidio che vadano a campi d'istruzione o eseguano tiri collettivi senza uscire dal territorio del comune e semprechè a detti campi o tiri non intervengano truppe di altri presidi.

Nel contratto dovrà essere convenuto che per le truppe riunite per campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta e manovre di cavalleria, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria sarà provveduto al servizio: nei primi sei corpi d'armata dalle imprese di cui ai comma *a*) e *b*) del § 1; nei rimanenti sei mediante apposito contratto da stipularsi dalla direzione di commissariato.

§ 4. La commissione che dovrà provvedere al deliberamento della fornitura nei presidi sedi di più corpi o distaccamenti di corpi diversi e di cui al comma *a*) del § 1318 del regolamento d'amministrazione, sarà composta dei comandanti di corpo, dei distaccamenti di battaglione o di unità equivalenti o di forza superiore, e del direttore o capo sezione o capo d'ufficio locale di commissariato militare, o, in loro assenza, di chi ne faccia le veci giusta il regolamento di disciplina.

§ 5. Nei presidi ove è da tenersi l'asta pubblica, se vi abbia sede un ufficio di commissariato, questo pubblicherà il relativo avviso d'asta, conforme al modulo che fa seguito al presente *Atto* (allegato n. 3); in caso diverso l'avviso d'asta sarà pubblicato da uno dei corpi o reparti designato dal comandante del presidio a senso del § 1319 del regolamento d'amministrazione.

Gli avvisi d'asta dovranno inoltre essere inseriti nella *Gazzetta ufficiale del Regno* e nel *Bollettino ufficiale della Provincia*, seguendo le norme dei §§ 82, 83 e 119 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti (17 maggio 1901) ed essere pubblicati soltanto nelle città più importanti del corpo d'armata.

Le inserzioni e le pubblicazioni saranno richieste all'amministrazione della *Gazzetta ufficiale* in Roma, alle amministrazioni dei bollettini delle provincie presso le singole prefetture, ed ai sindaci delle città predette, inviando loro copia dell'avvisto d'asta.

§ 6. Le aste si terranno presso gli uffici od i corpi che hanno pubblicato il relativo avviso e saranno ad offerte segrete con deliberamento definitivo nella prima seduta. I concorrenti potranno presentare le offerte personalmente all'asta oppure, farle pervenire all'autorità che la deve presiedere per mezzo della posta o di una terza persona sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta, inviando contemporaneamente la ricevuta dell'eseguito deposito. Nel giorno dell'asta, appena cominciata la lettura delle offerte, non ne sarà più accettata nessun'altra.

Sarà dichiarato deliberatario colui che avrà fatto la migliore offerta, purchè incondizionata e purchè il prezzo offerto sia inferiore od almeno pari a quello di base fissato nell'avviso di asta. Concorrendo questi estremi, si delibererà la provvista anche in presenza di un solo offerente.

§ 7. Il deliberamento della provvista della carne, del lardo, del vino, sarà fatto genere per genere, costituendo ogni singola provvista un lotto a parte. La fornitura della pasta sarà invece riunita a quella del riso in un lotto unico; così quella del caffè farà lotto unico con quella dello zucchero. In tutto si avranno dunque cinque lotti separati da deliberarsi partitamente.

§ 8. Le commissioni presidiarie indicate al § 1318 del regolamento d'amministrazione dovranno al più presto riunirsi per determinare i prezzi di base d'asta da indicarsi per i singoli generi negli avvisi d'asta. Sopra questi prezzi e tenendo presente la disposizione del § 15 dei citati capitoli di condizioni sarà calcolata l'entità del deposito da farsi per ogni singolo lotto dai concorrenti all'asta e da convertirsi per il deliberatario in cauzione definitiva: la quale entità si dovrà del pari indicare negli avvisi d'asta.

Quindi l'ufficio di commissariato, nei presidi dove questo non esiste, il corpo o reparto incaricato, provvederà sollecitamente per la pubblicazione e le inserzioni dell'avviso d'asta di sopra accennate, avvertendo di regolarsi in modo, che tra la data di pubblicazione dell'avviso e dei giornali dove esso è inserito ed il giorno scelto per l'asta, che non dovrà essere festivo, intercedà uno spazio di dieci giorni almeno.

§ 9. Delle operazioni dell'asta sarà fatto constare in un processo verbale simile al mod. n. 15 inserto nell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 10. Andando deserta l'asta per la totalità o parte dei lotti, le commissioni presidiarie potranno ricercare ed accettare offerte private anche in limiti di prezzo superiori a quelli indicati nell'avviso d'asta. Non trovando offerte convenienti, si applicherà il § 1322 del regolamento d'amministrazione.

§ 11. Nei presidi per i quali è prescritta l'asta pubblica, ma in questi soltanto, le cauzioni prestate dai deliberatari, ancorchè per deserzione d'incanto il contratto sia stipulato a trattativa privata, dovranno essere versate nella cassa dei depositi e prestiti, come è detto nei capitoli di condizioni. Saranno all'uopo osservate le norme contenute nel § 193 e seguenti dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

§ 12. Nei presidi ove il deliberamento delle provviste seguirà a licitazione privata od a trattativa privata, le commissioni presidiarie, a senso dell'ultimo comma del § 1318 del regolamento d'amministrazione, potranno appaltare le provviste genere per genere, oppure raggrupparne due o più in un solo appalto. Si appalterà però sempre separatamente la provvista del caffè e dello zucchero, che sarà materia d'un unico contratto, e quella del vino. Per il vino si inviteranno possibilmente a concorrere i produttori diretti del luogo e dei luoghi circonvicini. Per la provvista del caffè e dello zucchero, non si limiterà il concorso ai soli negozianti locali, ma si estenderà anche alle altre più note case per l'industria del caffè, soprattutto se esse abbiano sede o succursali in città circonvicine.

§ 13. I contratti stipulati ad asta pubblica saranno, in massima, conformi ai modelli che verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona nel numero di copie stabilito pei capitoli di condizioni, com'è determinato al § 17.

Quelli stipulati a licitazione od a trattativa privata saranno in massima conformi ai modelli n'. 38 e 39 dell'Istruzione sulla stipulazione dei contratti.

Presso i distaccamenti che abbiano un solo ufficiale per i quali l'importo presunto complessivo della fornitura dei viveri non superi lire quattromila, sarà stipulata una semplice scrittura privata sottoscritta dal fornitore e dal comandante del distaccamento, la quale comprenderà tutti i generi componenti la razione viveri.

§ 14. I contratti per i presidi dove il deliberamento delle provviste deve farsi dai corpi ad asta pubblica, siano essi stipulati in base all'esito dell'incanto od a trattativa privata per deserzione d'incanto, dovranno essere sottoposti all'approvazione del comandante della rispettiva divisione militare.

Per gli altri presidi i contratti saranno approvati dal comandante del presidio e per i reparti isolati dal consiglio d'amministrazione permanente, come è detto nel § 1319 del regolamento d'amministrazione.

§ 15. Tosto firmati ed approvati dalle competenti autorità i contratti, tanto gli uffici di commissariato stipulanti, quanto i comandanti di presidio non sedi di ufficio di commissariato, e conseguentemente anche i comandanti di presidio costituito di un semplice distaccamento, invieranno direttamente al Ministero (Divisione sussistenze) e senza elenco di trasmissione, uno specchietto compilato conformemente al modello che fa seguito a questo *Atto* (allegato n. 2), dal quale appaia:

1° il prezzo concordato per unità di misura delle singole derrate della razione (carne, pasta, riso, lardo, caffè, zucchero e vino);

2° il costo della razione fondamentale senza caffè o vino;

3° il costo della razione col vino;

4° il costo della razione col caffè;

5° la data del contratto;

6° il nome e cognome del fornitore o dei singoli fornitori.

Per i distaccamenti eventuali verrà indicata la durata del contratto quando non sia quella prescritta, cioè per tutto l'anno 1902.

§ 16. I corpi e reparti ed i comandi di brigata stanziati nei presidi capiluoghi di divisione dei primi sei corpi d'armata si dovranno provvedere, in quel numero di esemplari che crederanno, dei capitoli d'oneri per la fornitura dei viveri alle truppe durante l'anno 1902; ed i corpi, i reparti ed i comandi di brigata, stanziati in tutti i presidi dei detti corpi d'armata si dovranno provvedere dei capitoli d'oneri per la fornitura del caffè e dello zucchero.

Le richieste saranno rivolte all'ufficio d'amministrazione di personali militari varî, contro pagamento in conto corrente del prezzo di lire 0,60 per ciascun esemplare dei capitoli per la fornitura dei viveri, e di lire 0,40 per ogni esemplare di quelli per la fornitura del caffè e dello zucchero. Dovranno pure acquistare un esemplare dei predetti capitoli quegli altri corpi che nel corso del venturo anno parteciperanno a campi d'istru-

zione, grandi manovre, manovre di campagna, esercitazioni di avanscoperta e manovre di cavalleria, tiri collettivi di guerra e tiri d'artiglieria nel territorio dei suddetti sei corpi d'armata.

§ 17. I capitoli di condizioni, mod. 373, ristampa 1901 (per i contratti per il 1902), verranno forniti gratuitamente dal reclusorio militare di Savona, ai comandi di corpo d'armata, di divisione e di brigata, in ragione di due esemplari ciascuno; a tutti gli uffici di commissariato ed a tutti i corpi, comprese le brigate d'artiglieria da costa e da fortezza, in ragione di cinque esemplari.

Gli esemplari che occorressero in più ai comandi, uffici e corpi anzidetti per la stipulazione dei contratti o per fornirne i distaccamenti, saranno richiesti al predetto reclusorio, che li fornirà pure gratuitamente.

§ 18. Ai distaccamenti che non ricevono il *Giornale militare* debbono essere comunicati dal rispettivo consiglio d'amministrazione i capitoli di condizioni, le disposizioni del presente *Atto* che li riguardino ed il modello dello specchietto che vi fa seguito.

Il Ministro — C. di S. Martino.

PRESIDI

nei quali dovrà essere seguito il sistema dell'asta pubblica per il deliberamento della provvista dei viveri alle truppe durante l'anno 1902.

I corpo d'armata.

Pinerolo — Venaria Reale — Vercelli.

II corpo d'armata.

Asti — Casale — Novi Ligure — Pavia — Voghera — Fossano — Savigliano — Alba — Bra.

III corpo d'armata.

Bergamo.

IV corpo d'armata.

Savona — Oneglia — Parma — Cremona — Reggio Emilia.

V corpo d'armata.

Mantova — Vicenza — Udine — Treviso — Venezia — Conegliano.

VI corpo d'armata.

Ferrara — Modena — Forlì — Faenza.

VII corpo d'armata.

Ancona — Pesaro — Chieti — Aquila — Foggia — Ascoli Piceno.

VIII corpo d'armata.

Firenze — Livorno — Spezia — Pisa — Siena — Lucca.

IX corpo d'armata.

Roma — Perugia — Cagliari — Maddalena.

X corpo d'armata.

Napoli — Caserta — Capua — Gaeta — Santa Maria C. V. — Salerno — Nola.

XI corpo d'armata.

Bari — Reggio Calabria — Catanzaro — Monteleone.

XII corpo d'armata.

Palermo — Messina — Catania.

ALLEGATO N. 2

N. .... DI PROTOCOLLO

Al Ministero della guerra
(Divisione sussistenze)
ROMA

(1) . . . . . .

PROSPETTO *dei prezzi delle derrate componenti la razione viveri per il centuno anno 1902 e costo della razione stessa.*

GENERI	Prezzo dei generi	Quantità	Costo della razione fondamentale			Data del contratto	Nome e cognome del fornitore o dei fornitori
			senza caffè o vino	con vino	con caffè		
Carne . . . . al Kg.		0,200					
Pasta o riso (2) »		0,180					
Lardo . . . . . »		0,015					
Caffè. . . . . »		0,010					
Zucchero . . . »		0,015					
Vino. . . . al litro		0,25					
TOTALE . . .							

A . . . . . addì . . . . . 19 . . .

IL . . . . . .

(1) Presidio, direzione, sezione o ufficio locale di commissariato di . . . .

(2) Nel caso che i prezzi della pasta e del riso non fossero eguali, nella colonna prezzo sarà indicato quello medio dei due generi.

ALLEGATO N. 3

Modello dell'avviso d'asta.

DIREZIONE, SEZIONE OD UFFICIO DI COMMISSARIATO MILITARE DI...

oppure

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL...

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 87 a) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato per l'appalto della provvista dei seguenti generi occorrenti alle truppe del presidio di... durante l'intero anno 190...

Si fa noto che nel giorno . . . . . alle ore . . . si procederà nell'ufficio del . . . . . in . . . . . (indicare il luogo, la via, l'edifizio, il numero della porta ed il piano) avanti . . . . . (autorità che presiede l'incanto) ad un pubblico incanto ad offerte segrete per l'appalto della fornitura dei seguenti generi alle truppe del presidio di . . . . durante l'intero anno 190 . . .

LOTTI	GENERI	PREZZO per chilogramma o litro	Cauzione per ogni lotto
1° lotto . . .	Carne . . . . . L.		
2° lotto . . .	Pasta. . . . . »		
	Riso . . . . . »		
3° lotto . . .	Lardo . . . . . »		
4° lotto (1) . .	Caffè . . tostato . . »		
	crudo . . »		
	Zucchero . . . . . »		
5° lotto . . .	Vino . . . . . »		

I capitoli di condizione dell'appalto (capitoli di condizioni per la provvista di derrate occorrenti al vitto delle truppe — Ristampa 1901), i quali faranno parte integrale dei contratti, sono visibili tutti i giorni nelle ore d'ufficio presso questa amministrazione e presso tutti gli uffici di commissariato e tutti i corpi e reparti di corpo.

(1) Questo lotto sarà tralasciato negli avvisi d'asta per i presidi nel territorio dei primi sei corpi d'armata.

Possono concorrere all'appalto tanto le persone singole, quanto le società commerciali in nome collettivo, in accomandita ed anonime.

Le Società commerciali dovranno presentare: *a*) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società; *b*) certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo della Società nei modi voluti dagli art. 90 e 91 del codice di commercio. Le offerte delle Società debbono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale, o dagli amministratori delle Società anonime o da un mandatario speciale della Società.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei plichi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

(*Per i presidi non capiluoghi di provincia si aggiungerà:* I depositi potranno anche essere fatti nella cassa della amministrazione appaltante dalle ore . . . . alle ore . . . . di tutti i giorni non festivi e nel giorno dell'incanto sino a che non sia suonata l'ora per l'apertura dell'asta. Ma in tal caso, colui che rimane deliberatario sarà obbligato a fare un altro deposito in una sezione di tesoreria ed a presentarne la ricevuta all'amministrazione appaltante, per avere la restituzione del primo).

Si avverte che a tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non sono poi concorsi, verrà rilasciato un certificato attestante che seguì l'asta senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Gli accorrenti possono presentare le loro offerte all'asta, ovvero farle pervenire per mezzo della posta o di terza persona all'ufficio appaltante sino a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Nessuna offerta potrà essere ricevuta appena cominciata la lettura di quelle presentate.

Le offerte possono essere ritirate prima che l'asta venga dichiarata aperta. Dopo questo momento nessuna offerta potrà essere ritirata; ma uno stesso offerente potrà presentarne altre innanzi che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filigranata col bollo ordinario da una lira, in fogli separati per ogni lotto, e chiuse in plichi sigillati. Esse dovranno indicare il ribasso di un tanto per

cento sui prezzi sopra fissati, espresso chiaramente in tutte lettere senza aggiunta di riserve o di condizioni.

Non si terrà conto delle offerte dei concorrenti che non abbiano eseguito il deposito cauzionale, presentata la ricevuta di esso ed esibiti i documenti richiesti per l'ammissione all'incanto.

Saranno considerate nulle le offerte il cui prezzo non sia espresso in tutte lettere e quelle non chiuse in pieghi sigillati, non firmate, o contenenti riserve o condizioni. Quelle non scritte sulla carta voluta sono valide, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'applicazione delle penalità stabilite.

Le offerte sottoscritte da un mandatario non avranno valore, se non verrà presentato in originale autentico od in copia autenticata l'atto di procura speciale.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente seduta stante in questo primo ed unico incanto e seguirà lotto per lotto a favore del concorrente che avrà offerto il maggior ribasso di un tanto per cento sui prezzi indicati in questo avviso, ed anche quando sia l'unico offerente.

Le spese d'asta, di registro, di bollo, di copie ed altre simili saranno a carico dei deliberatari.

A . . . . . addì . . . . . .

IL (*firma dell'ufficiale rogante*).

N. **264**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Indirizzo della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva**. — 22 novembre.

Si fa noto che dovendosi la direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva trasferire in Sassari durante la stagione invernale, la corrispondenza da inviarsi alla stessa dovrà d'ora innanzi essere indirizzata dal 1° dicembre al 31 maggio a Sassari, e dal 1° giugno al 30 novembre a Bono.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **265**. — TRASPORTI. — **Trasporti sulle linee Milano-Varese, Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Arona e Gallarate-Luino**. — 23 novembre.

Per il trasporto dei viaggiatori sulle linee *Milano-Varese*, *Varese-Porto Ceresio*, *Gallarate-Arona* e *Gallarate-Luino* è stata attuata in via d'esperimento, dal 20 corrente, una nuova tariffa che presenta in media la riduzione del 50 % sui prezzi delle tariffe ordinarie.

Siccome i nuovi prezzi di trasporto sono inferiori a quelli delle varie concessioni speciali, delle quali ora fruiscono gli impiegati civili e le loro famiglie e le famiglie degli ufficiali e quelle dei sottufficiali (queste ultime però solo nei viaggi per conto loro particolare), non si dovranno più produrre documenti per conseguire ribassi di tariffa sulle cennate linee, nè comprendere queste nei documenti di viaggio valevoli per un percorso interessante anche altre linee.

I biglietti di corsa semplice e di andata e ritorno sulle linee di cui trattasi sono esclusivamente di 1ª e 3ª classe e vengono distribuiti in treno.

I ragazzi di statura inferiore ad un metro sono trasportati gratuitamente purchè non occupino un posto di viaggiatore e siano accompagnati da persona adulta; per tutti gli altri è dovuto il prezzo intero.

Nulla è innovato in quanto riguarda il rilascio e l'uso dei documenti di viaggio valevoli per fruire su tali linee della tariffa militare, coll'avvertenza, però, che pei percorsi esclusivi su di esse dovranno acquistarsi soltanto biglietti di 1ª e 3ª classe; mentre pei percorsi misti su queste ed altre linee varranno per la 1ª classe anche quelli di 2ª.

Pel trasporto del bagaglio sulle cennate linee, le famiglie degli ufficiali e dei sottufficiali continueranno a valersi della richiesta mod. *E*. Di essa dovrà però rilasciarsi la sola sezione bagagli, anche quando il viaggio interessi altre linee, ma sia in partenza dalle suaccennate; in questo caso sarà poi rilasciato un separato documento pel viaggio delle persone da Milano, da Rho, o da Sesto-Calende fino a destinazione.

Pei viaggi cumulativi in senso inverso, p. es. da Genova a Gallarate, basterà sia rilasciato un unico documento mod. *E* per persone e bagagli, indicando sul tagliando viaggiatori il percorso limitato ai detti transiti e l'intera percorrenza su quello dei bagagli.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 46ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 novembre.

NOVEMBRE 27. — Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo nella stazione di Torino succursale, *pag.* 745.

» 28. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da montagna da 75 A, *pag.* 748.

BIBLIOTECA MILITARE CENTRALE ROMA

Atto N. **266**. — TRASPORTI. — **Convenzione pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo nella stazione di Torino succursale**. — 27 novembre.

Per evitare il trasbordo dei militari viaggianti collettivamente, i quali da stazioni delle grandi reti ferroviarie debbono proseguire per quelle della linea Torino-Ciriè-Lanzo o viceversa, e così pure il trasbordo dei quadrupedi, dei veicoli e dei materiali al loro seguito, si è stipulata fra l'amministrazione militare, la Società delle strade ferrate del Mediterraneo e la Società anonima canavese una convenzione di cui si riproducono i soli articoli che interessano le autorità militari.

La convenzione andrà in vigore dal 1° dicembre p. v. e varrà a tutto il 30 giugno 1905.

Art. 1.

Oggetto della convenzione.

I corpi, i reparti di corpi, i drappelli superiori ai 10 uomini, il bagaglio, i quadrupedi, i veicoli, gli affusti, le merci, le vettovaglie e quanto d'altro al loro seguito, provenienti da stazioni delle grandi reti per Torino succursale, e destinati a stazioni della linea Torino-Ciriè-Lanzo, e quelli che, pervenuti da queste ultime, debbono per Torino succursale giungere a stazioni delle grandi reti, non subiranno trasbordo al punto di contatto fra la rete Mediterranea e la linea Torino-Ciriè-Lanzo, cioè nella detta stazione di Torino succursale.

In conseguenza di quanto sopra i trasporti da e per Torino succursale, in provenienza e in destinazione definitiva di stazioni della linea Torino-Ciriè-Lanzo con passaggio senza trasbordo a Torino succursale vanno esenti da ogni limitazione

3 DIC. 01

circa il numero degli uomini componenti i drappelli, il quantitativo dei quadrupedi, dei veicoli e degli affusti ed il peso dei bagagli e dei materiali al loro seguito.

Art. 2.

Limitazione dei treni speciali.

S'intendono però di massima esclusi i treni speciali nei giorni festivi di giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che si tratti di cosa di assoluta urgenza motivata da ragioni d'ordine pubblico, mobilitazione e calamità locali, nei quali i treni speciali potranno aver luogo in qualsiasi epoca e giorno.

Art. 3.

Pagamento delle tasse.

Non essendo tuttavia stabilito un vero e proprio servizio comulativo diretto, ma soltanto essendosi ammesso, in via eccezionale, la prosecuzione dei trasporti caricati sui veicoli delle Società ferroviarie esercenti le grandi reti senza trasbordo a Torino succursale, le spedizioni dovranno essere carteggiate dalle stazioni delle grandi reti per Torino succursale e viceversa, e dalle stazioni della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo per Torino succursale e viceversa col pagamento dei singoli importi all'atto della spedizione ed a quella amministrazione ferroviaria esercente la linea o le linee da percorrersi.

Qualora però i reparti viaggianti fossero sprovvisti di mezzi, il trasporto sarà pagato alla stazione Mediterranea o Adriatica di arrivo ed a quella di Torino succursale, per quanto riguarda il percorso già effettuato sulle grandi reti, ed alla stazione di arrivo della Torino-Ciriè-Lanzo, od a quella di Torino succursale, per ciò che concerne l'eseguito percorso su detta linea secondaria.

Per altro, quando il pagamento del prezzo del trasporto non potesse neppure farsi alle accennate stazioni di arrivo od al punto di scambio (Torino succursale) il comandante della truppa rilascerà al capo stazione una dichiarazione comprovante il non eseguito pagamento, da prodursi poi al Ministero della guerra (Direzione generale dei servizi amministra-

tivi) per ottenerlo, avvertendo che dovranno sempre rilasciarsi dichiarazioni separate pel percorso sulle grandi reti e per quello sulla Torino-Ciriè-Lanzo.

Art. 4.

Preavviso di trasporti e presentazione dei documenti.

Spetta all'autorità militare di preavvisare in tempo utile la Società della ferrovia Torino-Ciriè-Lanzo per la effettuazione dei trasporti in partenza da stazioni della Società stessa e di segnalare telegraficamente al capo stazione di Torino-succursale il treno col quale vengono messi in partenza trasporti da stazioni Mediterranee od Adriatiche, indicando il numero delle vetture e dei carri impiegati.

L'autorità militare dovrà inoltre provvedere che alla stazione di Torino succursale siano presentati i necessari documenti, e (salva l'eccezione di cui all'art. 3) pagate in tempo debito le tasse per i trasporti destinati a stazioni Mediterranee od Adriatiche o a stazioni della Torino-Ciriè-Lanzo.

. . . . . .

. . . . . .

Art. 10.

Trasporti in conto corrente affidati alle Società ferroviarie.

Le spedizioni affidate dalle amministrazioni militari alle Società ferroviarie esercenti le grandi reti, quali assuntrici dei trasporti militari extra ferrovia, in base al contratto 20 agosto 1898 saranno escluse dal servizio diretto senza trasbordo a Torino succursale.

Avvertesi che quando i trasporti di cui sopra si eseguiscono senza trasbordo nella stazione di Torino succursale, i prezzi pel percorso sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo, che sono quelli portati dal prontuario 1° agosto 1890, debbono essere aumentati del 50 %, quale compenso alla Società esercente pel nolo delle vetture dovuto alla Mediterranea.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **267**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 A**. — 28 novembre.

È stato pubblicato il volume: *Istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno in massima tante copie del volume predetto quante ne sono indicate nell'*Elenco delle pubblicazioni in vigore* per l'*Istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo*, con la differenza che per ciascuna batteria il quantitativo di copie sarà limitato a 2, e parimente a 2 sarà limitato il numero di copie da acquistarsi da ciascuna direzione d'artiglieria.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di cent. 80.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

189

DISPENSA 47ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 7 dicembre.

NOVEMBRE 14. — R. Decreto che aumenta l'indennità di equipaggiamento agli ufficiali delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente, *pag.* 749.
DICEMBRE 4. — Varianti ed aggiunte al libro II del regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti, *pag.* 750.
» 4. — Istruzione sull'uso e trasporto dei forni carreggiato e someggiato, mod. 1897, *pag.* 754.
» 4. — Norme da seguire nei casi di notificazione di atti di pignoramento, sequestro, opposizione, ecc., che colpiscano somme pagabili a creditori dello Stato con mandati diretti, *pag.* 752.
» 5. — Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni comune del regno, *pag.* 753.
» 5. — Varianti alle tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57, *pag.* 755.
» 5. — Aggiunte e varianti al compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale, *pag.* 755.

Atto N. **248.** — TRUPPE NELL'ESTREMO ORIENTE. — **R. Decreto che aumenta l'indennità di equipaggiamento agli ufficiali delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente.** — 14 novembre.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto l'art. 17 della legge sugli stipendi e assegni fissi pel R. esercito, testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 380;

Visto il R. Decreto 7 aprile 1892, che stabilisce le indennità eventuali;

Visto il R. Decreto 12 luglio 1900, che fissa i maggiori assegni per le truppe distaccate nell'Estremo Oriente (Cina);

Visto il R. Decreto 20 dicembre 1900, che aumenta l'indennità di equipaggiamento agli ufficiali di esse truppe;

Avendo l'esperienza dimostrato che le spese per l'equipaggiamento degli ufficiali nell'Estremo Oriente sono molto più gravi del previsto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità di equipaggiamento agli ufficiali distaccati nell'Estremo Oriente (Cina) stabilita dai Regi Decreti 12 luglio e 20 dicembre 1900 è aumentata di altre lire 400.

19 SET. 01

Art. 2.

Il presente Decreto è applicabile tanto agli ufficiali che hanno già fatto parte delle truppe distaccate nell' Estremo Oriente, quanto a quelli che vi si trovano attualmente o che vi fossero inviati in seguito.

Il Nostro Ministro della guerra è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Dato a Napoli, addì 14 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.

N.B. Agli ufficiali rimpatriati il supplemento all'indennità venne già pagato, all'atto del rimpatrio, per cura del distretto militare di Napoli.

N. **269**. — TRASPORTI. — **Varianti ed aggiunte al libro II del regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti.** — 4 dicembre.

Al libro II (*Viaggi sulle navi*) del regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti sono apportate le varianti ed aggiunte seguenti:

Ai §§ 175 e 176 *sostituire:*

§ 175. Sulle navi della R. marina il comandante di bordo esercita il comando della sua nave con piena autorità ed indipendenza, qualunque sia il grado del comandante della truppa imbarcata. Questa rimane alla dipendenza dei suoi capi, i quali hanno il dovere di mantenervi l'ordine e la disciplina, uniformandosi a tutte le prescrizioni e consegne particolari, che il comandante di bordo reputasse necessario di comunicare loro pel buon andamento del servizio della nave.

Il comandante di bordo stabilisce, d'accordo col comandante della truppa imbarcata, l'orario di servizio a bordo e le norme di massima che debbono essere osservate dalla truppa, specialmente per quanto riguarda la pulizia e l'igiene.

§ 176. Sulle navi della R. marina i militari di terra e di mare avranno fra di loro tutti quei riguardi e quella deferenza che sono dovuti ai rispettivi gradi.

Dopo il § 179, *aggiungere:*

§ 179bis. Quando a bordo di una nave del commercio prende imbarco un ufficiale della R. marina col titolo di « comandante

militare della nave », questi ha, per rispetto al comandante della truppa imbarcata, attribuzioni analoghe a quelle precedentemente accennate pel comandante di regia nave; spetta inoltre ad esso di controllare ed esigere che i patti stabiliti dal contratto di noleggio sieno rigorosamente adempiuti.

Nel § 189, secondo capoverso, *sopprimere le parole*: « od ordine ».

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **270**. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Istruzione sull'uso e trasporto dei forni carreggiato e someggiato mod. 1897.** — 4 dicembre.

Sono state approvate e verranno prossimamente pubblicate le seguenti istruzioni:

Istruzione sull'uso e trasporto del forno carreggiato modello 1897.

Istruzione sull'uso e trasporto del forno someggiato modello 1897.

Dette istruzioni sostituiranno quelle provvisorie attualmente in distribuzione.

I sottoindicati comandi, corpi, uffici e stabilimenti ne acquisteranno il numero d'esemplari per ciascuno in appresso stabilito:

	Istruzione sull'uso e trasporto del forno	
	carreggiato mod. 1897	*someggiato mod. 1897*
Comando del corpo di stato maggiore, scuola militare, direzioni di commissariato, compagnie di sussistenza . . . . copie	3	3
Battaglioni alpini . . . . . »	—	3
Scuola di guerra, scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, sezioni staccate ed uffici locali di commissariato, panifici militari corrispondenti alle sedi delle compagnie di sussistenza . . . . . »	2	2
Comandi di corpo d'armata e di divisione, panifici militari non corrispondenti alle sedi delle compagnie di sussistenza . . . »	1	1

Oltre gli esemplari suddetti dovranno acquistarsi quelli occorrenti per le dotazioni di cancelleria nella misura indicata dal tomo II dell'*Istruzione per la mobilitazione del R. esercito.*

Le richieste degli esemplari, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero acquistarli a proprie spese, saranno fatte a norma dell'*Atto* 183 del 1896.

I prezzi di ciascuna istruzione, colle rispettive tavole, sono i seguenti:

L. 0,30 per l'*istruzione sull'uso e trasporto del forno carreggiato mod. 1897.*

L. 0,50 per l'*istruzione sull uso e trasporto del forno someggiato mod. 1897.*

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **271**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme da seguire nei casi di notificazioni di atti di pignoramento, sequestro, opposizione, ecc., che colpiscano somme pagabili ai creditori dello Stato con mandati diretti.** — 4 dicembre.

Avviene non di rado che la notificazione degli atti di pignoramento, sequestro, opposizione, cessione o delegazione relativi a somme dovute dallo Stato ed al cui pagamento deve essere provveduto con mandati diretti a favore dei creditori, sia fatta ad un corpo, ufficio o stabilimento militare anzichè direttamente al direttore generale del tesoro, come prescrive l'articolo 60 della legge sulla contabilità generale dello Stato.

Una tale procedura, che dall'articolo 518 del regolamento suddetto è ammessa quando gli atti menzionati colpiscono somme pagabili altrimenti che con mandati diretti, come avviene per le spese fisse e per quelle effettuate dai funzionari delegati coi fondi loro forniti con mandati d'anticipazione, può in via eccezionale ed a rischio e pericolo degli interessati, tollerarsi venga seguita anche per le somme pagabili con mandati diretti a favore dei creditori dello Stato, considerando, la notificazione, all'autorità locale, fatta non altrimenti ad essa che in rappresentanza del direttore generale nel tesoro; ma anche in questo caso, dovendo esso provvedere alle incombenze demandategli dall'articolo 520 e seguenti del surriferito regolamento per la contabilità generale dello Stato, è d'uopo gli venga a tale effetto rimesso l'atto stato in tal modo notificato.

Avvenendo pertanto che un atto della natura di quelli in principio ricordati, che riffetta spesa che non sia pagabile coi fondi delle anticipazioni corrisposte ai funzionari delegati (pei quali dovrà sempre provvedersi a norma dell'articolo 519 dell'ora accennato regolamento) ma per cui debba emettersi mandato

diretto a favore del creditore dello Stato, sia notificato ad un corpo, ufficio o stabilimento militare, dovrà l'atto stesso, appena ricevuto, essere trasmesso a questo Ministero (Segretariato generale o direzione generale competente), il quale a sua volta ne curerà l'invio al direttore generale del tesoro per l'adempimento delle incumbenze ad esso demandate.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **272**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni comune del regno**. — 5 dicembre.

Approvato con R. Decreto del 21 settembre u. s., è stato pubblicato un regolamento per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni comune del regno.

Per norma delle autorità militari, il Ministero ritiene opportuno riportare qui di seguito gli articoli di dettò regolamento che possono interessare le autorità medesime:

Art. 1.

In ogni comune del regno deve essere tenuto un registro della popolazione stabile, in conformità dei modelli annessi a questo regolamento.

Art. 2.

Fanno parte della popolazione stabile tutti gli individui che hanno dimora abituale nel comune, cioè passano in esso tutta o la maggior parte dell'anno, salvo le eccezioni specificate nel primo e secondo comma dell'articolo 12, nell'articolo 13, nel secondo comma dell'articolo 15 e nell'articolo 17.

Si ritiene che abbiano dimora abituale nel comune, oltre coloro che ne fanno dichiarazione, anche coloro che vi abitano da un anno almeno, senza notevoli interruzioni.

. . . . . .

Art. 15 (1).

Gli ufficiali dell'esercito e dell'armata, qualunque sia il loro stato civile, ed i militari di truppa, sia di terra sia di mare, che convivono con la famiglia propria, sono inscritti nel registro

(1) Per *militari di truppa che convivono colla famiglia propria* debbono intendersi quei militari di truppa i quali, per la loro speciale posizione, ottengono di convivere colla propria famiglia *fuori della caserma*.

della popolazione stabile del comune dove ha sede il corpo o l'ufficio a cui sono addetti.

Tutti gli altri militari di truppa, sotto le armi, non devono essere inscritti nominativamente nel registro della popolazione stabile del comune dove si trovano per ragione di servizio, ma in quello del comune dove dimora la loro famiglia e, se non hanno famiglia, in quello del comune nelle cui liste di leva sono inscritti. Si tiene nota soltanto della guarnigione complessiva nel modo indicato nell'articolo 29.

. . . . . .

Art. 28.

I capi di amministrazioni pubbliche, civili e militari, notificheranno all'ufficio comunale i traslochi del rispettivo personale, cioè il cognome e nome e l'indirizzo di casa di tutti i loro dipendenti che arrivano e il luogo di destinazione di quelli che lasciano il comune, entro trenta giorni dell'avvenuto trasferimento.

Uguale notificazione dovranno fare i comandanti di corpo per le persone indicate nell'articolo 15, primo comma.

Art. 29.

Quando in un comune abbiano stanza forze militari sia di terra sia di mare, chi ne ha il comando locale notificherà ogni anno, nella prima quindicina di gennaio, all'ufficio comunale, lo stato numerico, al 31 dicembre, delle forze che sono alla sua dipendenza, distinguendo gli ufficiali dagli uomini di truppa.

Quando nel comune vi sia un riparto di guardie doganali, o carcerarie, o forestali, o di pubblica sicurezza chi ne ha il comando farà analoga notificazione per i suoi dipendenti.

. . . . . .

Art. 41.

Chi omette di fare taluna delle dichiarazioni imposte dal presente regolamento, chi invitato non si presenta all'ufficio comunale, chi rifiuta di rispondere alle domande che gli vengono fatte per le annotazioni sul registro, incorre, a tenore dell'articolo 9 della legge 20 giugno 1871, n. 297, serie 2ª, in un'ammenda da L. 2 e L. 30.

Per le persone indicate all'articolo 26 (coloro che come proprietari, o per qualsiasi altro titolo hanno l'amministrazione

di fabbricati destinati ad uso di abitazione), l'ammenda non sarà mai minore di L. 10.

Nel caso di recidiva, l'ammenda sarà sempre applicata in misura superiore ai minimi suindicati

. . . . . .

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **273**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Varianti alle tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57.** — 5 dicembre.

Alle tavole di tiro predette, annunziate con precedente *Atto* 218 del corrente anno, si apportino le varianti seguenti:

A pagina 4, riga 29ª; *cancellare* la chiamata (2) dopo la parola shrapnel e conseguentemente *annullare* la nota (2) a piè di pagina.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **274**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Aggiunte e varianti al Compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale**. — 5 dicembre.

Per la necessaria armonia con altri regolamenti testè modificati e suggerita dalla esperienza, è stata pubblicata in piccolo fascicolo una serie di aggiunte e varianti al compendio predetto, pubblicato il 15 dicembre 1900.

I comandi, corpi, uffici, direzioni d'artiglieria e del genio acquisteranno tante copie del fascicolo surriferito quante loro ne occorreranno in relazione ai propri bisogni.

Le richieste del medesimo, tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del fascicolo è di centesimi 5.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera.

DISPENSA 48ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 14 dicembre.

DICEMBRE 9. — Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabinieri mod. 1870, *pag.* 757.

» 10. — Facilitazioni per trasporti militari sulle tramvie a motore meccanico Saluzzo-Cuneo, Saluzzo-Revello Paesana, Cuneo-Dronero, Saluzzo-Pinerolo, Saluzzo-Torino, Castiglione-Venasca, Torino-Cuneo, Casale-Montemagno-Alessandria, Asti-Casale, Asti-Cortanze ed Asti-Montemagno, *pag.* 758.

» 10. — Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 *A*, *pag.* 759.

» 10. — Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio, *pag.* 759.

» 13. — Cambio dei recipienti per liquidi nei carri e carrette di sanità, *pag.* 762.

Decisioni di massima, *pag.* 763.

Atto N. 275. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabiniere mod. 1870.** — 9 dicembre.

È approvata una *Istruzione sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabiniere mod. 1870*, la quale verrà tosto pubblicata.

I sottoindicati comandi si provvederanno della suaccennata nuova istruzione nella misura seguente:

Comando di corpo d'armata	. . . . .	1 copia
» di divisione militare	. . . . .	1 »
» di legione dei carabinieri reali	.	3 copie
» di divisione » »	.	1 copia
» di compagnia » »	.	1 »
» di tenenza » »	.	1 »
» di sezione di 1ª classe dei carabinieri reali.	. . . . .	1 »
» di sezione di 2ª classe dei carabinieri reali.	. . . . .	1 »
» di stazione dei carabinieri reali	.	1 »

ERRATA- CORRIGE.

Atto 249, pag. 715. — In alcune copie della dispensa 43ª, che contiene l'*Atto* predetto, risulta di cent. 10 il prezzo del volume pel caricamento provvisorio dei carri delle batterie da 75 A da campagna, mentre il prezzo stesso dev'essere di cent. 15.

17 DIC. 01

Ciascuno dei rimanenti comandi, corpi, uffici, ecc. non stati nominati più sopra, potranno acquistare, ove lo credano opportuno, un esemplare della nuova pubblicazione, le richieste della quale, tanto per uso d'ufficio, come anche per conto degli ufficiali che desiderassero provvedersene a loro spese, saranno fatte, come al consueto, secondo le norme date dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di cent. 45.

Si avverte che l'*istruzione sulle armi per la fanteria*, pubblicata il 14 agosto 1882 e mantenuta finora in vigore, giusta il disposto dall'*Atto* 93 del 1891, rimane abrogata.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari terrà in deposito n. 100 esemplari della succitata nuova istruzione, da servire per i comandi dell'arma che possano essere impiantati per l'avvenire.

Il Ministro — C. DI S MARTINO.

N. **276**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti militari sulle tramvie a motore meccanico Saluzzo-Cuneo, Saluzzo-Revello-Paesana, Cuneo-Dronero, Saluzzo-Pinerolo, Saluzzo-Torino, Costigliole-Venasca, Torino-Cuneo, Casale-Montemagno-Alessandria, Asti-Canale, Asti-Cortanze ed Asti-Montemagno.** — 10 dicembre.

Le sottoindicate Società esercenti tramvie a motore meccanico accordano all'amministrazione militare, pei trasporti sulle loro linee, le seguenti facilitazioni:

Tramvie Saluzzo-Cuneo, Saluzzo Revello-Paesana, Cuneo-Dronero, Saluzzo-Pinerolo, Saluzzo-Torino, Costigliole-Venasca e Cuneo-Torino.

La Società anonima « Compagnia generale dei tramvia a vapore piemontesi » esercenti le anzidette linee tramviarie accorda il ribasso del 20 % tanto pei trasporti di drappelli o comitive di militari non minori di venti persone, quanto pel trasporto dei materiali o generi.

Qualora poi trattisi di considerevoli trasporti di truppa, di materiali e di generi, e per tratte importanti, si dovranno prendere di volta in volta accordi con la Società per riduzioni maggiori di quella sopra indicata, che si è riservata di accordare.

Tramvie Casale-Montemagno-Alessandria, Asti-Cortanze, Asti-Canale ed Asti-Montemagno.

La « Società anonima delle Guidovie di Monferrato » esercente la tramvia Casale-Montemagno-Alessandria nonchè la « Società anonima delle tramvie Astigiane » esercente le tramvie Asti-Canale, Asti-Cortanze ed Asti-Montemagno, accordano all'amministrazione militare la riduzione del 50 % sulle tariffe in vigore pei trasporti sulle loro linee:

a) degli ufficiali e della truppa sia del R. esercito che della R. marina;

b) degli impiegati civili dell'amministrazione della guerra e della marina, purchè viaggianti per servizio;

c) del bagaglio, dei materiali e dei generi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **277**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Istruzioni provvisorie pel nuovo materiale d'artiglieria da campagna da 75 A.** — 10 dicembre.

È stato pubblicato il volume: *Istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — Appendice provvisoria alla parte I — Nomenclatura del materiale da 75 A.*

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno in massima tante copie del volume predetto quante ne sono indicate nell'*Elenco delle pubblicazioni in vigore* per l'istruzione corrispondente relativa al materiale da campagna in servizio, avvertendo che il numero delle copie da prelevarsi per ciascuna batteria sarà limitato a 2 e parimenti a 2 sarà limitato quello da acquistarsi dalle singole direzioni d'artiglieria.

Le richieste del medesimo tanto per uso d'ufficio, quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte con le norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896.

Il prezzo del volume è di cent. 40.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **278**. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Norme per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio.** — 10 dicembre.

In conseguenza del riordinamento degli stabilimenti militari di pena (v. Circolare 165-1901), nella tabella *A* della carta intestata e dei bolli d'ufficio annessa all'*Atto* 156-1900 ai numeri 41, 42 e 43 (pag. 466-467) sono sostituiti quelli contenuti nello specchio che fa seguito al presente *Atto*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

Numero d'ordine	COMANDI ED UFFICI	INTESTATURA DELLA CARTA
41	Comando degli stabilimenti militari di pena	**Comando degli stabilimenti militari di pena**
42	Reclusori militari	Stabilimenti militari di pena — **Comando del 2° Reclusorio militare** — Ufficio . . . . . (2)
43	Carcere militare	Stabilimenti militari di pena — **Comando del Carcere militare** — Ufficio . . . . . (2)
44	Compagnie di disciplina	Stabilimenti militari di pena — **2ª Compagnia di disciplina**

LEGGENDA DEI BOLLI	Bolli a umido	Bolli a secco	*Annotazioni*
Stabilimenti militari di pena — Comando —	1	1	(2) Ufficio *del comando* o *d'amministrazione.*
2° Reclusorio militare - Gaeta — Comando —	1	1	
2° Reclusorio militare - Gaeta — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
Carcere militare — Comando —	1	1	
Carcere militare — Ufficio d'amministrazione —	1	—	
2ª Compagnia di disciplina	1	—	

N. **279**. — SERVIZIO SANITARIO. — **Cambio di recipienti per liquidi nei carri e carrette di sanità.** — 13 dicembre.

È stato constatato che nei carri e carrette di sanità alcuni recipienti di latta e stagno, contenenti medicinali liquidi, sono diventati inservibili perchè il metallo è ossidato e corroso.

Per ovviare a tale inconveniente, il Ministero determina che i sei recipienti di latta o stagno contenenti la tintura d'arnica, l'alcool, l'elisire di china, l'olio di ricino, l'olio di olive nel compartimento 15 della carretta di sanità ed i *sette* recipienti di latta o stagno contenenti la tintura d'arnica, l'elisire di china, l'olio di ricino, l'acqua distillata, l'alcool e l'olio di olive nel compartimento *G H* dei carri di sanità siano sostituiti da altrettante boccie di vetro adatte con tappo di sughero.

In esecuzione di quanto sopra si prescrive:

1. Tutte le amministrazioni, che hanno in carico carri e carrette di sanità, richiederanno alla farmacia centrale una serie di 8 boccie di vetro per ciascuna carretta ed una serie di 9 boccie per ciascun carro. Le due boccie in più di ciascuna serie saranno conservate vuote come riserva per far fronte ad eventuali rotture.

2. La farmacia centrale militare darà corso alle richieste di cui sopra, con cessione mediante semplice passaggio di carico, ed avvertendo che ogni boccia dovrà essere provvista di tappo di sughero, ed etichetta indicante pure la tara.

3. Le amministrazioni che hanno in carico i carri e le carrette di sanità, ricevute e prese in carico le nuove serie di boccie di vetro, se ne daranno scarico, passandole a far parte delle dotazioni dei carri e carrette, in sostituzione dei recipienti di latta o stagno i quali per contro saranno tolti dalle dotazioni, assunti in carico isolatamente ed utilizzati nei modi prescritti dal § 461 del regolamento d'amministrazione.

4. La quantità dei medicinali da introdursi nei nuovi recipienti sarà indicata dalla farmacia centrale, all'atto della loro distribuzione, in peso medio o in cifra tonda per ogni sostanza.

5. Le quantità dei medicinali, che risulteranno in più fra il vecchio e nuovo caricamento, saranno assunte in carico a prezzo di tariffa sui registri mod. 778 e mod. 779 ed adoperati negli ordinari servizi degli stabilimenti sanitari.

Il loro importo sarà versato in tesoreria con le norme di cui al § 1056, lettera *a*), del citato regolamento per essere reintegrato al bilancio della guerra.

6. A suo tempo saranno pubblicate, a forma di *errate corrige*, le conseguenti modificazioni da apportarsi agli *Specchi di caricamento* n. 7 e n. 8 (edizione marzo 1901) annunziati con l'*Atto* 104 del 1901.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

DECISIONI DI MASSIMA

26.

Compilazione di verbali per ferite, infermità, ecc. pei militari di truppa aggregati. — A soluzione di quesiti fatti, questo Ministero avverte che i processi verbali relativi a lesioni od infermità incontrate da militari aggregati, presso i corpi in cui si trovino in aggregazione, debbono essere compilati dai corpi stessi e trascritti sul registro degli atti d'amministrazione.

I detti verbali, coi relativi rapporti e dichiarazioni mediche, dovranno peraltro essere trasmessi al corpo a cui i militari sono effettivi, per essere allegati ai relativi fogli matricolari mod. n. 59, intestati alla sezione matricola. I corpi, a cui i militari stessi sono aggregati, avranno però cura di ricavare prima e conservare copia esatta di tutti gli indicati documenti (*Div. Matricole*).

Roma, 1901 — Tip E. Voghera

DISPENSA 49ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 21 dicembre.

NOVEMBRE 17. — R. Decreto n. 504 per la sostituzione del segretario dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari, *pag.* 765.

DICEMBRE 15. — Adozione di una busta chirurgica tascabile per ufficiali medici, *pag.* 766.

» 18. — Ristampa della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, *pag.* 769.

» 18. — Facilitazioni pei trasporti sulle tramvie Piacenza-Borgonovo-Pianello, Piacenza-Carpaneto e Cremona-Lugagnano, *pag.* 774.

» 19. — Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi, *pag.* 773.

» 19. — Cambio dei fucili mod. 1891 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale, *pag.* 775.

» 19. — Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche e regolamenti d'artiglieria, *pag.* 774.

» 19. — Cambiamento di nome delle stazioni di Cavaliere e Pizzo Maierato. — Apertura della stazione di Marcatobianco. — Ammissione delle stazioni di Siracusa P. e Castelnuovo Berardenga rispettivamente al servizio viaggiatori e bagagli pei treni diretti e al servizio della piccola velocità ordinaria. — Riduzione di servizio alla stazione di S. Donato di Lecce, *pag.* 775.

» 20. — Divisa per gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re, *pag.* 776.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Atto N. **280**. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. Decreto n. 504 per la sostituzione del segretario dell' Ufficio tecnico centrale per le musiche militari.** — 17 novembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Visto il R. Decreto 17 agosto 1901, n. 417, che istituisce presso la R. Accademia di Santa Cecilia un *Ufficio tecnico centrale per le musiche militari*;

Visto il R. Decreto 4 ottobre 1901, n. 447, col quale fu provveduto alla nomina dei componenti l' Ufficio tecnico centrale predetto;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

ERRATA-CORRIGE.

Atto 103, pag. 240. — Al 5° capoverso, nell'ultima riga, *invece di:* 247 del 1900, *pongasi:* 247, lettera *c*) del 1900.

27 DIC. 01

Articolo unico.

In sostituzione del vice segretario del personale dell'amministrazione centrale della guerra, Divizia dott. Carlo, è nominato segretario dell'*Ufficio tecnico centrale per le musiche militari* il segretario dello stesso personale dell'amministrazione centrale della guerra, Pantosti dott. Alfredo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 17 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. di S. Martino.
N. Nasi.

N. **281.** — SERVIZIO SANITARIO. — **Adozione di una busta chirurgica tascabile per ufficiali medici.** — 15 dicembre.

1. È adottata per gli ufficiali medici del R. Esercito una *Busta chirurgica tascabile* (tipo Lollini), la descrizione della quale fa seguito al presente *Atto*.

2. Hanno l'obbligo di essere provvisti della detta busta:

a) tutti gli ufficiali medici in servizio attivo permanente dal grado di sottotenente a quello di maggiore incluso;

b) i sottotenenti medici di complemento in servizio attivo;

c) tutti gli ufficiali medici (dal sottotenente al maggiore incluso) collocati in congedo dopo la promulgazione del presente *Atto*, quando sono richiamati in servizio.

3. In caso di mobilitazione tutti gli ufficiali medici in attività di servizio e richiamati dal congedo, dal grado di sottotenente a quello di maggiore incluso, dovranno essere provveduti della busta regolamentare e recarla con sè in perfetto ordine.

4. In marcia, nelle esercitazioni, ai campi, alle manovre e in guerra la busta chirurgica deve sempre essere portata o nella borsa-zaino o in una tasca della giubba.

5. Fino a nuova disposizione la somministrazione delle buste sarà fatta dall'ospedale militare di Bologna, che è incaricato di ritirarle dal fornitore, collaudarle e farne la spedizione ai corpi

per conto degli ufficiali; all'ospedale stesso potranno anche richiedersi i singoli oggetti contenuti nella busta, quando occorressero in sostituzione di altri smarriti o rotti.

6. La busta completa sarà ceduta agli ufficiali medici al prezzo di L. 65. I singoli oggetti saranno ceduti al prezzo per ognuno di essi indicato nella descrizione che fa seguito al presente *Atto*.

7. Per la prima provvista delle buste per gli ufficiali medici attualmente in servizio saranno date apposite istruzioni.

8. Anche gli ufficiali medici in attività di servizio o in congedo, pei quali l'acquisto della busta non è obbligatorio, potranno, se lo desiderano, richiederla, sino a nuova disposizione, all'ospedale militare di Bologna.

9. L'*Atto* 530 della *Raccolta* è abolito.

Descrizione della busta.

La busta chirurgica (tipo Lollini) si compone:

a) di due scatole di alluminio, ad angoli arrotondati, foggiate a bacinelle, per potervi sterilizzare, in caso di bisogno, gli strumenti mediante la bollitura con acqua semplice;

b) di due telaietti, indipendenti l'uno dall'altro ed asportabili, pure di alluminio, destinati a contenere gli strumenti chirurgici, che poggiano su appositi incastri numerati, i cui numeri corrispondono a quelli incisi su gli strumenti stessi, e che sono tenuti fermi al loro posto mediante un'asticella di alluminio, la quale da una parte è fissa ad un lato del telaio e dall'altra penetra in un incastro praticato nell'altro lato del telaietto;

c) di strumenti vari rispondenti ai principi della moderna chirurgia e cioè:

N. 1	catetere metallico da rimessa . . .	L. 3.20
» 1	tubetto di vetro con seta da sutura	» 1,65
» 1	siringa ipodermica, modello Lollini, con ago di platino iridiato .	» 8,50
» 1	cucchiaio doppio del Volkmann .	» 2,75
» 1	sonda scanalata con cucchiaio per corpi estranei dell'orecchio . . .	» 0,60
» 1	specillo bottonato e a forchetta. .	» 0,20

N. 1	astuccio di celluloide con due fialine d'etere e quattro trochisci di sublimato (g. 1/2 ciascuno) . . .	L. 1,35
» 3	bistori (retto, convesso e bottonato) ciascuno	» 2.25
» 1	termometro clinico a massimo . .	» 1,50
» 1	ago di Scarpa per corpi estranei della cornea	» 2,00
» 1	forbice curva.	» 2,25
» 1	pinza emostatica Spencer con incastro port'aghi	» 2,25
» 1	lancetta da salasso.	» 1.00
» 1	porta-caustico di vetro con pinza di argento.	» 1,25
» 2	pinze emostatiche Kocker, ciascuna	» 2,50
» 1	astuccio metallico con trequarti per idrocele e saggia tumori . .	» 4,50
» 1	pinza anatomica.	» 1,25
» 6	aghi da sutura (di cui due per intestini), ciascuno	» 0,25
» 2	aghi di ricambio per la siringa ipodermica, ciascuno	» 0,25

Le dimensioni della busta sono:

lunghezza metri 0,145
larghezza » 0,076
altezza » 0,028

} con una tolleranza di tre millimetri in più o in meno.

Il peso della busta è il seguente:

busta piena gr. 390 (con una tolleranza di gr. 20 in più o in meno).

busta vuota gr. 140 (con una tolleranza di gr. 10 in più o in meno).

La busta è protetta da un astuccio di cuoio flessibile, ed è pure provvista di una tabella (stampata) indicante la disposizione degli strumenti chirurgici con le avvertenze sul modo di adoperare alcuni degli strumenti stessi.

Il prezzo della busta vuota, compreso l'astuccio di alluminio, è di L. 17.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **282.** — RECLUTAMENTO. — **Ristampa della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.** — 18 dicembre.

Il Ministero ha provveduto alla ristampa della Istruzione complementare al Regolamento sul reclutamento, in sostituzione della precedente in data 20 agosto 1890.

La Istruzione complementare entrerà subito in vigore e debbono quindi intendersi abrogate tutte le disposizioni precedenti contrarie a quelle in essa contenute e più specialmente gli *Atti* e le *Circolari* del *Giornale militare ufficiale* e della *Raccolta* qui sotto indicati:

Giornale militare *1890* — *Atto* 204.
Id. *1891* — *Atti* 37, 84, 91, 106, 198.
Id. *1892* — *Atti* 50, 132, 204, 209, 210, 216. *Circolare* 29.
Id. *1893* — *Atti* 63, 157. *Circolare* 29.
Id. *1894* — *Atti* 13, 24, 47, 64, 87, 145, 146, 154, 166, 176, 182, 183, 200, 209, 221.
Id. *1895* — *Atti* 65, 180. *Circolare* 39.
Id. *1896* — *Atti* 159, 160, 203, 222.
Id. *1897* — *Atti* 5, 24, 117, 287. *Circolari* 71, 74, 90, 129.
Id. *1898* — *Atto* 17. 7, 127, *Circolari* 154.
Id. *1900* — *Atti* 117, 169.

Atti della *Raccolta* 60, 468, 469, 470, 471, 472, 477, 478, 480.

In occasione della ristampa della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento, vengono inserti nel Catalogo degli stampati ad uso del R. Esercito i seguenti modelli che sinora erano tracciati a mano di volta in volta, e che quind'innanzi saranno invece forniti ai corpi dal reclusorio militare di Gaeta (*a*):

TABELLA delle assegnazioni ai vari corpi delle reclute di 1ª categoria della leva sulla classe . . . in confronto delle quote preventivamente stabilite dal Ministero, mod. 25;

PROSPETTO indicante la quota percentuale delle assegnazioni che si sarebbero potute fare e di quelle che furono effettivamente fatte alle diverse armi e specialità di servizio sul contingente assegnato in numero di . . . . reclute, mod. 27;

(*a*) Provvisoriamente e fino a nuovo ordine dal distaccamento del detto reclusorio in Savona.

Elenco nominativo delle reclute dichiarate rivedibili o riformate ai corpi in seguito a rassegna speciale, mod. 12-*A*;

Elenco nominativo dei giovani arruolati volontari d'un anno od ammessi al volontariato medesimo con facoltà di ritardare il servizio a senso dell'articolo 118 della legge sul reclutamento, mod. 28-*A*;

Elenco nominativo dei giovani arruolati volontari d'un anno ammessi al volontariato medesimo, mod. 28-*B*;

Elenco nominativo dei volontari di un anno ritardatari che impresero servizio al 1° dicembre 190 . . , mod. 28-*C*;

Elenco nominativo dei volontari di un anno ammessi ad imprendere servizio nel . . . . , mod. 28-*D*;

Elenco nominativo degli allievi ufficiali ammessi nel riparto d'istruzione costituito il 1° dicembre 190 . . , mod. n. 51-*A*;

Elenco nominativo degli allievi ufficiali alla data del . . . . con l'indicazione dell'esito da ciascuno avuto negli esami a caporale, e di coloro che non fanno più parte del riparto alla data stessa, mod. 51-*B*;

Elenco nominativo dei caporali allievi ufficiali alla data del . . . . . con l'indicazione del risultato degli esami a sergente e di coloro che dopo gli esami a caporale cessarono di far parte del riparto, mod. 51-*C*;

Elenco nominativo dei sergenti allievi ufficiali (non compresi i volontari di un anno) coll'indicazione del risultato degli esami d'idoneità alla nomina ad ufficiale di complemento, mod. 51-*D*;

Elenco nominativo dei sergenti volontari d'un anno e dei sottufficiali in congedo presentatisi agli esami d'idoneità ad ufficiale di complemento, coll'indicazione del risultato ottenuto negli esami stessi, mod. 51-*E*;

Specchio statistico del risultato dei corsi allievi . . . . . iniziati al 1° , ... , mod. 51-*G*;

Elenco nominativo dei caporali o caporali maggiori allievi sergenti coll'indicazione del risultato degli esami d'idoneità a sergente, mod. 51-*F*;

Elenco nominativo dei militari ritenuti idonei e meritevoli della invocata rafferma, mod. 29;

Elenco nominativo dei militari ritenuti non meritevoli della invocata rafferma . . . . . o temporaneamente non idonei mod. 29-*A*;

Atto di opzione per il trattamento dato dalla legge sullo stato dei sottufficiali 8 luglio 1883, n. 1470 del . . . . , mod. 29-*B*;

Specchio delle somme per capitalizzazione di premi di rafferma e per indennità fissa pagata ai militari del suddetto corpo, e delle somme ritenute per tassa di ricchezza mobile, mod. 30;

PROSPETTO NUMERICO indicante il risultato della chiamata alle armi per istruzione dei militari di . , categoria dell . . class. . mod. 21-*A*;

PROSPETTO NUMERICO indicante le denunzie fatte ai tribunali militari col 31 dicembre 190 . . dei mancanti alle chiamate per istruzione avvenute nel corso dell'anno, mod. 21-*B*;

DICHIARAZIONE di proscioglimento provvisorio dal servizio dei volontari ordinari e d'un anno, mod. 7-*A*;

Alla trasmissione delle copie della nuova Istruzione ai corpi, comandi ed uffici provvederà direttamente il Ministero per mezzo dell'ufficio di amministrazione di personali militari vari, a senso dell'*Atto* 183 del 1896, modificato dall'*Atto* 99 del corrente anno, comprese anche le amministrazioni di sede in Roma.

Gli esemplari che gli ufficiali desiderassero acquistare per proprio conto potranno essere richiesti all'ufficio stesso secondo le norme dell'*Atto* sopracitato.

Ai reggimenti sono assegnate tante copie quante occorrono per darne una ad ogni comando di battaglione, una all'ufficio comando del reggimento, e due al deposito.

Con criteri analoghi furono assegnate le copie da distribuirsi alle altre amministrazioni.

Il prezzo del volume è fissato in L.1,90.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **283**. — TRASPORTI. — **Facilitazioni pei trasporti nelle tramvie Piacenza-Borgonovo-Pianello; Piacenza-Carpaneto e Cremona-Lugagnano.** — 18 dicembre.

Tramvia Piacenza-Borgonovo-Pianello; Piacenza-Carpaneto e Cremona Lugagnano.

La Società anonima « Nibbiano-Piacenza-Lugagnano-Cremona » esercente le linee suddette ha accordato alle amministrazioni della guerra e della marina, fino a tutto il 10 novembre 1909, la riduzione del 50 % sulla tariffa portata dal capitolato di concessione per il trasporto del personale, del bagaglio, dei generi e dei materiali tanto sulle cennate linee quanto su quelle che in seguito aprirà all'esercizio.

Le tariffe da applicarsi sono quindi le seguenti:

Viaggiatori. — 1ª classe, per viaggiatore e per chilometro, lire 0,04;

2ª classe, per viaggiatore e chilometro lire 0,03;

Bagaglio. — Per tonnellata (divisibile di 10 in 10 chilogrammi), e chilometro lire 0,12 oltre lire 1,10 di diritto fisso per tonnellata;

Generi e materiali. — Per tonnellata (divisibile di 10 in 10 chilogrammi), e chilometro lire 0,06 oltre a lire 0,55 di diritto fisso per tonnellata;

Tassa minima. — Per ogni spedizione lire 0,50.

Tali tariffe s'intendono concesse:

a) agli ufficiali d'ogni grado in attività di servizio in viaggio sia per servizio sia per conto particolare;

b) agli impiegati delle amministrazioni della guerra e della marina;

c) agli allievi degli istituti militari e dell'Accademia navale;

d) agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, in aspettativa, in disponibilità, a riposo od in riforma o che cessano in qualunque modo dal servizio, solo però per recarsi al domicilio eletto;

e) agli impiegati civili che cessano temporaneamente o definitivamente dal servizio e che si recano al domicilio eletto;

f) agli ufficiali in posizione ausiliaria ed a quelli delle varie milizie in congedo allorchè debbano, comunque, prestar servizio e per tutta la durata del medesimo, purchè indossino la divisa;

g) ai militari di truppa di qualunque categoria ed agli inscritti di leva;

h) alle famiglie degli ufficiali, degli impiegati dei Ministeri della guerra e della marina e dei militari di truppa.

Tutte le persone sopra menzionate avranno inoltre diritto al trasporto del bagaglio di competenza con l'applicazione della tariffa predetta.

Le amministrazioni militari hanno pure il diritto di spedire in base alla menzionata tariffa i generi ed i materiali di loro proprietà, anche non al seguito delle truppe.

Le sopraindicate tariffe pel trasporto dei generi e dei materiali sono applicabili anche alle spedizioni presentate dagli assuntori dei trasporti militari mediante la produzione dell'apposito riscontro.

I trasporti si effettueranno compatibilmente ai mezzi di cui dispone la Società, senza pregiudizio del servizio pubblico, tranne i casi previsti dalla legge.

Per quanto non è sopra preveduto varranno le norme stabilite pel pubblico.

Per ottenere le cennate riduzioni si dovranno presentare i seguenti documenti:

a) Lo scontrino del libretto di viaggio per gli ufficiali, per gli impiegati civili e per gli allievi degli istituti superiori (1);

b) Lo scontrino modello *B* per gli ufficiali sprovvisti di libretto;

c) La richiesta modello *C* per i corpi, reparti e frazioni di corpo non inferiori ai 10 individui;

d) La richiesta modello *E* per le famiglie degli ufficiali, sottufficiali e degli impiegati civili;

e) Lo scontrino modello *F* per i drappelli inferiori ai 10 uomini e per gli individui di truppa isolati viaggianti in uniforme;

f) Lo scontrino modello F^{bis} per i militari di truppa viaggianti in borghese e per le famiglie dei militari di truppa (esclusi i sottufficiali);

g) La richiesta modello *G* per gli allievi dei collegi militari e le persone di accompagnamento;

h) La carta di riconoscimento per gli inscritti di leva;

i) La richiesta modello *H* per i trasporti di generi e materiali dell'amministrazione non al seguito delle truppe;

k) Il riscontro per le strade ferrate e pei piroscafi per le spedizioni presentate dagli assuntori dei traporti militari.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

---

(1) Accademia navale, accademia militare, scuola militare e scuola d'applicazione di sanità militare.

N. **284.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Varianti al modello per gli inventari del materiale dei servizi amministrativi.** — 19 dicembre.

Categoria	Numero categorico	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di misura	Prezzo parziale L.	Prezzo parziale C.	Annotazioni
III	6	Bacini per l'acqua di rifiuto. . .	N.	3	00	Variante
»	23	Coperte di lana tipo regolamentare	»	16	00	Id.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **285**. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — **Cambio dei fucili modello 1891 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale**. — 19 dicembre.

È fatta facoltà alle presidenze delle società di tiro a segno nazionale di richiedere il cambio dei fucili modello 1891, che hanno nel loro carico e che non siano più in buone condizioni di servizio.

Sono autorizzati perciò i comandanti di corpo d'armata di assecondare le domande, che, per mezzo delle direzioni provinciali di tiro a segno, fossero loro rivolte dalle presidenze delle società di tiro, costituite nel territorio della loro giurisdizione.

Del cambio di cui trattasi, devono essere incaricate le direzioni d'artiglieria e quelle delle fabbriche d'armi.

Non potranno però essere cambiati che i fucili modello 1891 portanti le marche di una delle fabbriche d'armi governative, di che le direzioni stesse dovranno con ogni cura accertarsi, onde non abbiano in alcun modo ad introdursi in servizio armi di diversa provenienza.

Dette armi dovranno essere versate dalle società di tiro con la sciabola-baionetta, ma senza assortimenti ed accessori.

La società di tiro, cui è concesso di cambiare i fucili modello 1891, deve corrispondere all'amministrazione da cui riceve i nuovi fucili:

a) le spese di riparazione che si riconosceranno necessarie per rimettere in perfetto stato di servizio i fucili modello 1891, versati;

b) le spese di trasporto che potranno occorrere per quelle società di tiro non aventi sede comune con una delle direzioni summentovate, incaricate del cambio d'armamento.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **286**. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche e regolamenti d'artiglieria**. — 19 dicembre.

Sono stati pubblicati i seguenti fascicoletti di aggiunte e varianti ad istruzioni pratiche e regolamenti d'artiglieria;

A) Un fascicoletto contenente per ciascuna delle sotto indicate istruzioni le serie di aggiunte e varianti contro notate.

Istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna — 4ª serie.

Istruzione sul condurre — 4ª serie.

Istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo — 7ª serie.

Istruzione tattica per l'artiglieria da montagna — 4ª serie.

Istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da montagna — 3ª serie.

Istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna — 6ª serie.

B) Un fascicoletto contenente l'11ª serie di aggiunte e varianti al volume: *Caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione*.

C) Un fascicoletto contenente la 7ª serie di aggiunte e varianti al volume: *Formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna*.

D) Un fascicoletto contenente la 3ª serie di aggiunte e varianti all'*Istruzione sul servizio delle artiglierie d'assedio* e la 2ª serie di aggiunte e varianti all'*Appendice all'istruzione predetta* (Servizio delle bocche da fuoco con installazione speciale).

E) Un fascicoletto contenente la 2ª serie di aggiunte e varianti al *Regolamento sulle collaudazioni, visita e matricola delle artiglierie*.

I comandi, corpi ed uffici acquisteranno tante copie dei fascicoletti di che si tratta quante loro ne occorrono in relazione ai propri bisogni.

Le richieste dei medesimi, tanto per uso d'ufficio quanto per conto degli ufficiali che intendessero provvedersene a proprie spese, saranno fatte colle norme stabilite dall'*Atto* 183 del 1896 modificato dall'*Atto* 99 del corrente anno.

Il prezzo di ciascuno dei fascicoli di cui ai comma *A*), *B*) ed *E*) è di cent. 5, quello dei fascicoli di cui ai comma *C*) e *D*) è di cent. 10.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **287**. — TRASPORTI. — **Cambiamento di nome delle stazioni di Cavaliere e Pizzo Maierato. — Apertura della stazione di Marcatobianco. — Ammissione delle stazioni di Siracusa P. e Castelnuovo Berardenga rispettivamente al servizio viaggiatori e bagagli pri treni diretti e al servizio della piccola velocità ordinaria. — Riduzione di servizio alla stazione di S. Donato di Lecce.** — 19 dicembre.

1. Le stazioni ferroviarie di *Cavaliere* (Rete Adriatica), della linea Roma-Solmona, e di *Pizzo Maierato* (Rete Mediterranea), della linea Battipaglia-Reggio di Calabria, hanno rispettivamente assunto la nuova denominazione di *Pereto* e di *Pizzo*.

2 Venne aperta all'esercizio la stazione di *Marcatobianco* (Rete Sicula), situata al km. 82.257 fra Roccapalumba e Valledolmo ed è stata abilitata a tutti indistintamente i servizi, ad eccezione dei trasporti di bestiame ed a carro completo.

Le distanze dalla nuova stazione a quelle di Roccapalumba e di S. Caterina risultano dalla seguente tabella:

Roccapalumba.						
14	Marcatobianco.					
17	4	Valledolmo.				
26	13	10	Vallelunga.			
31	18	14	5	Villalba.		
37	24	20	11	6	Marianopoli.	
48	35	31	22	17	12	Mimiani S. Cataldo.
57	44	40	31	26	21	10	S. Caterina Xirbi.

3. La stazione di *Siracusa Porto*, finora ammessa alla vendita dei biglietti e spedizioni bagagli per i soli viaggiatori in arrivo da Malta col piroscafo in coincidenza col diretto 2, venne abilitata al completo servizio di viaggiatori e bagagli, limitatamente ai due treni diretti n. 2 e 7.

La stazione di *Castelnuovo Berardenga* (Rete Mediterranea), della linea Empoli-Chiusi, venne ammessa al trasporto delle merci a piccola velocità ordinaria.

4. La stazione di *S. Donato di Lecce* (Rete Adriatica), sulla linea Foggia-Otranto, finora ammessa al servizio dei viaggiatori, bagagli e merci a grande velocità, venne abilitata al solo trasporto dei viaggiatori in servizio interno della Rete Adriatica.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **288.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa per gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re.** — 20 dicembre.

È adottata per gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re una nuova dragona di cuoio per sciabola, in sostituzione di quella attualmente in uso pei detti ufficiali.

Tale nuova dragona, simile, nella forma, a quella stata prescritta per gli ufficiali di cavalleria con *Atto* 106 del corrente anno (figura 65ter), consta di una coreggiuola formata con due

striscie di cuoio di bulgaro larghe circa mm. 12,5, lucide all'esterno e di colore rosso, sovrapposte e cucite insieme per tutta la loro lunghezza con due cuciture laterali praticate a circa 2 mm. dai bordi, e lungo le quali è pure impressa una leggera scanalatura.

La coreggiuola, ripiegata su sè stessa, misura una lunghezza di circa 46 cm., e porta un passante formato esso pure nel modo sopraccennato, di due striscie di cuoio di bulgaro, esternamente di colore rosso e lucide, ed una nappa, nell'interno della quale le due estremità della coreggiuola sono fissate per una lunghezza di circa 2 cm.

La nappa consta di una striscia semplice di cuoio di bulgaro, lucida e di color rosso all'esterno, ravvolta su sè stessa e fermata con cucitura. Tale striscia è larga 7 cm. e intagliata con aperture a taglio netto distanti l'una dall'altra circa 5 mm., ed aventi i bordi a denti di sega. Queste aperture sono limitate a un centimetro e mezzo di distanza da ciascuno dei due lati, inferiore e superiore della striscia. La nappa, così arrotolata e cucita, misura all'estremità inferiore un diametro di circa 2 cm.; attorno e sopra all'orlo superiore porta, a mo' di cuffia, una trecciuola fatta con un conveniente numero di piccole striscie di cuoio di bulgaro di color rosso e lucide esternamente, aventi ciascuna la lunghezza di 3 o 4 mm. circa.

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

DISPENSA 50ª **1901** **PARTE 1ª**

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Pubblicata il 30 dicembre.

DICEMBRE 1°. — R. Decreto n. 508 col quale si provvede con un ufficio autonomo, alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, al servizio del genio militare nella piazza della Maddalena, *pag.* 779.
» 26. — Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici — Relative attribuzioni, *pag.* 781.
» 26. — Divisa degli ufficiali, *pag.* 793.
» 26. — Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879), *pag.* 793.
» 27. — Circoscrizione territoriale pel servizio del genio, *pag.* 845.
» 28. — Modificazioni al regolamento d'amministrazione, *pag* 845.

R. BIBLIOTECA NAZ. ROMA "VITTORIO EMANUELE"

Atto N. **289**. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **R. Decreto n. 508 col quale si provvede con un ufficio autonomo, alla dipendenza dell'amministrazione della guerra, al servizio del genio militare nella piazza della Maddalena.** — 1° dicembre.

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., Re d'Italia.

Vista la legge di ordinamento del R. esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra — Testo unico approvato con R. Decreto 14 luglio 1898, n. 525;

Visti i Regi Decreti 22 luglio e 11 agosto 1897, nn. 366 e 395 riguardanti la circoscrizione militare territoriale del Regno;

Visto il R. Decreto 28 agosto 1896, n. 406, che trasformava la sottodirezione del genio della Maddalena in ufficio del genio militare autonomo alla dipendenza del Ministero della marina, incaricandolo del servizio cumulativo del R. esercito e della R. marina;

Visto il R. Decreto 15 settembre 1897, n. 421, che separa il servizio del genio per la R. marina da quello della guerra, nelle piazze di Spezia, Taranto, Venezia e Maddalena;

Visti i Regi Decreti 15 settembre 1897, n. 489 e 2 marzo 1899, n. 97, che conferiscono autonomia tecnica ed amministrativa ad alcune sottodirezioni del genio militare;

ERRATA-CORRIGE.

Atto 282, pag. 769. — Nell'indicazione degli *Atti* e *Circolari* abrogati del Giornale militare 1898, *leggasi: Atto* 17. *Circolari* 7, 127, 154.

1 DEN. 09

Visto il R. Decreto 21 novembre 1865, col quale venne costituito un consiglio di amministrazione presso ciascuna direzione del genio;

Visti i Regi Decreti 2 dicembre 1897 e 21 dicembre 1899 che stabiliscono le norme di servizio per le direzioni autonome e gli uffici autonomi del genio per la R. marina;

Ritenuta la necessità di provvedere con un ufficio autonomo alla dipendenza dell'amministrazione della guerra al servizio del genio militare nella piazza della Maddalena affidando al medesimo anche il servizio per la R. marina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri Ministri segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ufficio autonomo del genio per la R. marina in Maddalena di cui ai precitati Regi Decreti 28 agosto 1896, n. 406 e 15 settembre 1897, n. 421 (art. 2), è soppresso.

Art. 2.

È istituita nella piazza della Maddalena una sottodirezione autonoma del genio militare alla dipendenza del comando del genio militare di Roma.

Art. 3.

La sottodirezione autonoma del genio militare in Maddalena provvederà anche al servizio per la R. marina con personale del genio militare che il Ministero della guerra terrà a disposizione di quello della marina nei limiti dei precitati Regi Decreti 28 agosto 1896, n. 406 e 15 settembre 1897, n. 421. Questo personale rimarrà in eccedenza ai quadri organici del R. esercito e le spese per le competenze ad esso dovute seguiteranno ad essere a carico del bilancio della marina.

Il predetto personale costituirà nella sottodirezione una sezione addetta esclusivamente al servizio della marina.

Per il servizio della R. marina la sottodirezione stessa sarà alla dipendenza delle competenti autorità marittime.

Art. 4.

Presso la detta sottodirezione è istituto un Consiglio d'amministrazione composto del sottodirettore, presidente, di un ufficiale addetto, membro, e di un ragioniere geometra, parimenti addetto alla sottodirezione, relatore.

Un altro ragioniere geometra della stessa sottodirezione disimpegnerà le funzioni di segretario del Consiglio.

Art. 5.

Al sopranominato Consiglio d'amministrazione sono affidate le stesse attribuzioni stabilite per gli analoghi Consigli presso le direzioni del genio, col citato R. Decreto 21 novembre 1865.

Art. 6.

Le disposizioni del presente Decreto saranno mandate ad effetto a datare dal 1° gennaio 1902.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

C. DI S. MARTINO
E. MORIN
G. ZANARDELLI.

N. **290.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Scompartimento del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni.** — 26 dicembre.

In vista di modificazioni introdotte nell'*Atto* n. 15 del 18 gennaio 1898, che stabiliva lo scompartimento del Ministero e le attribuzioni dei singoli uffici, tale *Atto* viene sostituito dal presente.

RIPARTO *dell'amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni, ed uffici.*

RAMI DI SERVIZIO	DIVISIONI OD UFFICI	Sezioni
Segretariato generale.	Divisione gabinetto	3
	» stato maggiore	3
	» pensioni, sussidi e servizio interno	2
	Ufficio tiro a segno nazionale	1
	» ispezione veterinaria	—
Direzione generale fanteria e cavalleria.	Ufficio affari generali	1
	Divisione fanteria	3
	» cavalleria	2
Direzione generale artiglieria e genio.	Ufficio affari generali	—
	Divisione personale artiglieria e genio	3
	Divisione artiglieria	3
	» genio	3
Direzione generale servizi amministrativi.	Ufficio affari generali	—
	Divisione sussistenze	3
	» vestiario	2
	» casermaggio e trasporti	2
	» assegni	3
	» conti interni dei corpi	2
	» personali amministrativi e sanitari	3
Direzione generale leve e truppa.	Ufficio affari generali	1
	Divisione 1ª leve	3
	» 2ª leve	3
	» truppa	3
	» matricole	3
Direzione generale revisione dei conti.	Ufficio affari generali	—
	Divisione ragioneria	4
	» conti degli assegni	2
	» conti del materiale	3

Riparto delle attribuzioni per divisioni, sezioni ed uffici

SEGRETARIATO GENERALE.

DIVISIONE GABINETTO.

1ª Sezione.

Personale dello stato maggiore generale del R. esercito e della casa militare di S. M. e dei Reali Principi. — Affari specialmente riservati. — Corrispondenza del Ministro e del Sottosegretario di Stato. — Udienze.

2ª Sezione.

Personale di ruolo del Ministero. — Personale degli ufficiali incaricati della direzione di un servizio o di un ufficio del Ministero, e degli ufficiali, impiegati civili e sottufficiali comandati al Ministero — Biblioteche militari di presidio. — Titoli nobiliari.

3ª Sezione.

Giustizia militare e relativo personale. — Decorazioni. — Pensioni mauriziane. — Stato civile e testamenti in campagna. — Orfanotrofio militare. — Istituto nazionale per le figlie dei militari. — Fondazioni di beneficenza in genere.

DIVISIONE STATO MAGGIORE.

1ª Sezione.

Istruzioni, disciplina, avanzamento. — Movimenti e servizio delle truppe. — Personale e servizio del corpo di stato maggiore e dell'istituto geografico militare. — Questioni relative alla sicurezza dello Stato. — Truppe coloniali. — *Giornale militare* e *Bollettino*.

2ª Sezione.

Assetto difensivo dello Stato. — Ordinamento ed equipaggiamento dell'esercito. — Mobilitazione. — Bilancio. — Servizio tecnico sanitario. — Croce rossa.

3ª Sezione.

Scuola di guerra. — Scuola d'applicazione d'artiglieria e genio, — Accademia militare. — Scuola militare. — Scuola di applicazione di sanità militare. — Collegi militari. — Scuola centrale di

tiro di fanteria. — Scuola di cavalleria. — Scuola magistrale militare di scherma. — Assegnazione degli ufficiali agli istituti, scuole e collegi. — Personale civile e militare insegnante. — Fondazioni di beneficenza relative agl'istituti militari.

DIVISIONE PENSIONI, SUSSIDI E SERVIZIO INTERNO.

1ª Sezione.

Servizio interno. — Economato e cassa. — Sussidi. — Personale di servizio.

2ª Sezione.

Collocamento a riposo e in riforma d'ufficiali, impiegati, militari di truppa ed operai. — Accertamento delle infermità provenienti da causa di servizio. — Assegni vitalizi ai veterani 1848 49. — Archivi.

UFFICIO TIRO A SEGNO NAZIONALE.

Affari inerenti al tiro a segno.

UFFICIO ISPEZIONE VETERINARIA.

DIREZIONE GENERALE FANTERIA E CAVALLERIA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Sezione.

Servizio disciplinare per gli ufficiali (in servizio attivo permanente ed in congedo) delle armi e dei corpi amministrativi dalla direzione generale. — Personale ed ordine interno. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni.

DIVISIONE FANTERIA.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei corpi mobili di fanteria.

2ª Sezione.

Personale degli ufficiali dei distretti, delle compagnie di disciplina, degli stabilimenti militari di pena e del corpo invalidi e veterani. — Provvedimenti relativi ai matrimoni ed alle licenze degli ufficiali di fanteria. — Ufficiali di fanteria in posizione di servizio ausiliario.

3ª Sezione.

Ufficiali di complemento, di milizia mobile, di milizia territoriale e di riserva dell'arma di fanteria.

DIVISIONE CAVALLERIA.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali dell'arma dei carabinieri reali, dell'arma di cavalleria e del corpo veterinario militare (in servizio attivo permanente ed in congedo).

2ª Sezione.

Rimonta cavalli. — Cavalli d'agevolezza. — Depositi di allevamento. — Matricole dei cavalli.

DIREZIONE GENERALE ARTIGLIERIA E GENIO.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale ed ordine interno. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Laboratorio foto-lito-tipografico. — Protocollo e copisteria della direzione generale.

DIVISIONE PERSONALE D'ARTIGLIERIA E GENIO.

1ª Sezione.

Personale degli ufficiali d'artiglieria e delle fortezze in servizio attivo permanente ed in congedo. — Personale degli impiegati civili (ragionieri d'artiglieria, capitecnici d'artiglieria e del genio, disegnatori).

2ª Sezione.

Regolamenti ed istruzioni di artiglieria. — Ordinamento e mobilitazione dell'artiglieria. — Requisizione, riviste e precettazione dei quadrupedi per l'esercito — Rimonta e ruoli matricolari dei quadrupedi di artiglieria,

3ª Sezione.

Personale degli ufficiali in servizio attivo permanente ed in congedo, e degli impiegati civili del genio (ragionieri geometri ed assistenti locali del genio). — Ordinamento e mobilitazione

del genio. — Regolamenti ed istruzioni pratiche del genio. — Rimonte e ruoli matricolari dei quadrupedi di truppa del genio. — Colombi viaggiatori e guarda-colombai. — Premio Henry.

DIVISIONE ARTIGLIERIA.

1ª Sezione.

Materiale d'artiglieria. — Carreggio e bardature. — Guarda-batteria nei forti.

2ª Sezione.

Armi portatili. — Bufetterie. — Materiali gruppo *C* dei corpi. — Capi armaiuoli.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contabile d'artiglieria.

DIVISIONE GENIO.

1ª Sezione.

Edifizi militari e servizio territoriale del genio.

2ª Sezione.

Fortificazioni. — Servitù militari. — Materiale dei corpi.

3ª Sezione.

Servizio amministrativo e contenzioso del genio.

DIREZIONE GENERALE SERVIZI AMMINISTRATIVI

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Servizio disciplinare per gli ufficiali medici, commissari e contabili, per i farmacisti, per gli ufficiali di scrittura e per gli assistenti locali. — Servizio postale e telegrafico nelle sue relazioni coi corpi ed uffici militari. — Cassa ufficiali. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Personale, ordine interno ed archivio della direzione generale.

DIVISIONE SUSSISTENZE.

1ª Sezione.

Funzionamento dei servizi ad economia negli stabilimenti delle sussistenze. — Compagnie di sussistenza. — Provvedimenti ed approvvigionamenti di mobilitazione. — Dotazioni di vettovaglie di riserva. — Rifornimento di derrate e materiali alle truppe fuori d'Italia.

2ª Sezione.

Servizi ad impresa. — Contratti. — Acquisti ad economia. — Composizione e modificazione delle razioni viveri e foraggio. — Contenzioso.

3ª Sezione.

Bilancio. — Conti delle provviste ad asta e ad economia per gli stabilimenti delle sussistenze. — Conti dazio dei corpi. — Conti speciali per acquisti di derrate e materiali di riserva, di combustibile e per illuminazione in seguito a contratti speciali. — Richieste di anticipazioni di fondi per gli acquisti dal commercio di pane e foraggio. — Mandati di pagamento.

DIVISIONE VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO.

1ª Sezione.

Divisa della truppa. — Dotazioni di vestiario e di materiali di servizio generale e cucina. — Magazzini centrali. — Amministrazione del vestiario e dei materiali di servizio generale e cucina nei rapporti fra corpi e Stato. — Servizio ad economia.

2ª Sezione.

Bilancio. — Appalti di robe di vestiario e di servizio generale e cucina. — Contratti. — Conti correnti coi provveditori. — Contenzioso. — Mandati di pagamento. — Rendiconti verso lo Stato.

DIVISIONE CASERMAGGIO E TRASPORTI.

1ª Sezione.

Casermaggio e combustibile per la truppa. — Mobilia per gli uffici. — Illuminazione e pulizia delle fortezze e dei corpi di guardia. — Somministrazioni dei comuni.

2ª Sezione.

Ordinamento generale dei trasporti militari. — Convenzioni ferroviarie e marittime pel trasporto di persone, quadrupedi e materiali. — Convenzioni per i trasporti extraferrovia. — Disposizioni pei pagamenti dei conti.

DIVISIONE ASSEGNI.

1ª Sezione.

Stipendi ed assegni vari. — Anticipazione degli assegni ai corpi. — Predisposizione dei fondi per la mobilitazione. — Contabilità delle spese di vettura, delle spese per trasferte ed incarichi speciali, delle spese per esami e per le conferenze agrarie. — Emolumenti a medici e veterinari civili. — Soprassoldi ai decorati. — Anticipazioni di stipendio. — Liquidazione dei conti dei cessanti dal servizio.

2ª Sezione.

Amministrazione interna dei corpi e delle scuole. — Situazioni finanziarie dei corpi. — Ispezioni amministrative. — Amministrazione del materiale sanitario e del materiale veterinario e servizio della farmacia centrale. — Premi e medaglie per gare d'istruzioni. — Quadrupedi dei corpi di fanteria. — Risarcimento di danni personali per infortuni. — Musiche militari.

3ª Sezione.

Compilazione e revisione dei regolamenti amministrativi. — Pubblicazione delle decisioni di massima. — Responsabilità degli agenti verso l'amministrazione dipendenti da prevaricazioni. — Dotazioni di cancelleria per la mobilitazione. — Modellario degli stampati. — Servizio della tipografia del reclusorio militare. — Amministrazione delle truppe all'estero. — Somministrazioni straordinarie di fondi. — Conto corrente col tesoro. — Concorso dei sindaci nell'invio dei militari sotto le armi.

DIVISIONE CONTI INTERNI DEI CORPI.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne dei reggimenti di fanteria, artiglieria e cavalleria. — Dati statistici delle spese relative alle varie masse.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità interne di tutte le altre amministrazioni. — Massa vestiario. — Capi sarti e capi calzolai.

DIVISIONE PERSONALI AMMINISTRATIVI E SANITARI.

1ª Sezione.

Corpo di commissariato militare. — Ufficiali di scrittura. — Assistenti locali. — Impieghi ai sottufficiali ed agli ufficiali di scrittura.

2ª Sezione.

Corpo contabile militare.

3ª Sezione.

Personale sanitario e farmaceutico.

DIREZIONE GENERALE LEVE E TRUPPA.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Sezione.

Personale ed ordine interno. — Affari specialmente riservati o comuni a più divisioni. — Protocollo e copisteria della direzione generale. — Situazione della forza.

DIVISIONE 1ª LEVE.

1ª Sezione.

Operazioni di leva. — Contravvenzioni alla legge, abusi e frodi. — Questioni di inscrizioni sulle liste di leva, di cittadinanza ed esclusioni. — Visite all'estero. — Uffici e commissari di leva.

2ª Sezione.

Ricorsi contro le decisioni dei consigli di leva. — Istanze e questioni per assegnazione alla 3ª categoria.

3ª Sezione.

Passaggi alla 3ª categoria, prosciogliimenti dal servizio e congedi anticipati per ragioni di famiglia.

DIVISIONE 2ª LEVE.

1ª Sezione.

Statistica militare. — Conti di leva. — Relazione sulla leva. — Chiamata delle classi. — Tabelle di reclutamento.

2ª Sezione.

Surrogazioni. — Passaporti. — Arruolamenti volontari ordinari e di un anno. — Ritardo del servizio. — Passaggi di categoria.

3ª Sezione.

Visita per delegazione. — Riforme e rivedibilità. — Rassegne speciali e di rimando. — Renitenti. — Amnistie.

DIVISIONE TRUPPA.

1ª Sezione.

Promozioni, licenze e matrimoni. — Riammissioni in servizio. — Espulsioni. — Questioni di disciplina. — Retrocessioni. — Movimenti di sottufficiali e di altri militari di truppa. — Affari diversi.

2ª Sezione.

Licenziamento di classi. — Sistemazione della forza in congedo. — Allievi ufficiali di complemento. — Allievi sergenti. — Chiamata delle classi per istruzione. — Impieghi civili ai sottufficiali. — Rafferme con soprassoldo.

3ª Sezione.

Rafferme con premio. — Bilanci. — Capitalizzazione ed indennità. — Atti di pignoramento. — Cessioni e procure. — Ex surrogati ordinari ed ex-cambi.

DIVISIONE MATRICOLE.

1ª Sezione.

Matricola degli ufficiali ed impiegati. — Matricola dei militari cessati dal servizio. — Medaglie commemorative. — Croce per anzianità di servizio.

2ª Sezione.

Matricola della truppa. — Informazioni sugli uomini di truppa. — Passaggi di classi alle milizie e congedi assoluti. — Questioni di ferma. — Disertori.

3ª Sezione.

Matricola degli operai. — Ruoli matricolari dei comuni. — Annuario militare. — Campagne di guerra.

DIREZIONE GENERALE REVISIONE DEI CONTI.

UFFICIO AFFARI GENERALI.

Personale e ordine interno della direzione generale. — Affari dei quali il direttore generale riserva a sè la trattazione. — Statistica.

DIVISIONE RAGIONERIA.

1ª Sezione.

Affari generali e di massima riguardanti la contabilità generale. — Bilanci. — Situazioni. — Conti consuntivi. — Conto delle pensioni. — Versamenti casuali. — Reintegri.

2ª Sezione.

Contabilità delle spese pei capitoli riguardanti i servizi di artiglieria del genio e del tiro a segno. — Emissione di mandati di pagamento relativi ai detti servizi e di quelli per spese casuali, per sussidi, per le spese d'ufficio, di stampe, di cancelleria, di posta e di telegrammi, delle trasferte ed incarichi speciali, nonchè delle indennità per una volta tanto da corrispondersi in luogo di pensione. — Contabilità delle spese di giustizia e delle spese fisse pagabili con ruolo o con mandati diretti.

3ª Sezione.

Contabilità degli assegni ordinari ai corpi e personali del R. esercito. — Contabilità delle spese pei capitoli che provvedono alle competenze in natura, alle indennità di viaggio e spese di vettura, ai servizi della rimonta, del materiale sanitario, dell'istituto geografico e delle biblioteche militari. — Emissione di mandati di pagamento relativi a tali servizi.

4ª Sezione.

Scritture complesse in relazione ai capitoli del bilancio ed alle variazioni nella consistenza del patrimonio dello Stato. — Conti dei contabili consegnatari del materiale. — Parificazione dei conti giudiziali dei consegnatari. — Situazioni patrimoniali. — Riscontro effettivo dei magazzini.

DIVISIONE CONTI DEGLI ASSEGNI.

1ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti generali degli assegni ordinari.

2ª Sezione.

Revisione e saldo dei rendiconti delle spese di viaggio. — Conti giudiziali delle scuole militari. — Rendiconti spese a carico di altri Ministeri e atti pel relativo rimborso.

DIVISIONE CONTI DEL MATERIALE.

1ª Sezione.

Revisione delle contabilità dei materiali dei servizi amministrativi — dei rendiconti speciali per le spese del materiale ora detto — dei rendiconti delle spese pel servizio del corredo — delle contabilità delle biblioteche militari, e dell'istituto geografico militare.

2ª Sezione.

Revisione delle contabilità degli stabilimenti delle sussistenze — dei conti dei dazi degli stabilimenti stessi — dei conti delle derrate che i corpi acquistano dal commercio — delle spese di illuminazione e combustibile ad impresa e ad economia pei comandi ed uffici ed altre — delle contabilità delle spese ad economia pel casermaggio, per magazzini centrali, pei depositi di allevamento cavalli, per la farmacia centrale e pei mobili d'ufficio.

3ª Sezione.

Liquidazione delle contabilità dei trasporti dei materiali dei servizi amministrativi, dell'artiglieria, del genio e dei corpi.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **291.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Divisa degli ufficiali.** — 26 dicembre.

Questo Ministero determina che, d'ora innanzi, gli ufficiali istruttori di equitazione addetti alla scuola di cavalleria portino uno speciale distintivo alle maniche della giubba (a due petti e da campagna), consistente in quattro stellette in ricamo d'argento (d'uguale forma e dimensione delle stellette di divisa), collocate due per manica sul centro di ciascuno degli ovali laterali dell'intreccio sovrapposto al distintivo di grado.

Della presente disposizione sarà preso nota al capo 24 dell'*Atto* 672 della *Raccolta*.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **292.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Aggiunte e varianti al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879).** — 26 dicembre.

Il Ministero è venuto nella determinazione di riordinare le categorie I e II nonchè la VII nelle voci: *tessuti*, *cordoni*, *galloni*, *nastri e trecciuole*, del modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi (edizione 1879) e di modificare i prezzi di tariffa di alcuni oggetti di servizio generale e cucina; per conseguenza le categorie I e II e la parte su descritta della VII vengono abrogate e sostituite con quelle di cui negli allegati *A*, *B*, *C* del presente *Atto*.

Rimane inteso che i nuovi prezzi, le nuove nomenclature ed i nuovi numeri categorici dovranno andare in vigore dal 1° gennaio p. v.; epperciò i relativi movimenti contabili saranno effettuati sotto la data del 31 corrente mese con le norme dei §§ 482, 483 e 484 del Regolamento d'amministrazione.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

CATEGORIA I°

Vestiario e piccolo arredo

SPIEGAZIONE DEI NUMERI APPOSTI A TALUNI OGGETTI

(1) Oggetti speciali per carabinieri.
(2) Senza cordoncino, bottoni, soggolo e fregio.
(3) Senza fregio.
(4) Indicare la materia e l'uso.
(5) Indicare il colore.
(6) Compresi: soggolo, coccarda, trecciuola, fregio, penna e nappina.
(7) Compresi: soggolo, coccarda, fregio e pennacchietto.
(8) Compresi: la trecciuola e la coccarda.
(9) Compresa la coccarda.
(10) Compresi: bordo, soggolo, coccarda, cappietto e fregio.
(11) Senza gli ornamenti indicati al n. 8.
(12) Senza gli ornamenti indicati al n. 9.
(13) Compresi: bordo e soggolo.
(14) Senza gli ornamenti indicati al n. 15 e servono per tutti i corpi.
(15) Compresi: coccarda, cordoncino, trecciuola e bottoni.
(16) Indicare l'arma.
(17) Compresi la coccarda e gli scudetti.
(18) Senza gli ornamenti indicati al n. 17.
(19) Indicare le specialità.
(20) Contabilizzarle distinte.

AVVERTENZA.

I vecchi numeri categorici sono stati riportati per agevolare il lavoro dei corpi.

Numero categorico vecchio	Numero categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
1	1	Abiti di grande uniforme (1) (*) . . .	N.	26 50	
2	2	Abiti di piccola uniforme (1) (*). . .	»	25 70	
3	3	Alamari in argento da granatieri . .	P.	1 40	
4	4	Alamari in filo da granatieri . . .	»	0 25	
6	5	Alamari per colletto da abiti di grande uniforme per musicanti (1) . . .	»	10 00	
5	6	Alamari per colletto da abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi) (1) . .	N.	2 60	
7	7	Alamari per colletto da abiti di piccola uniforme (1)	P.	2 20	
8	8	Alamari per colletto da abiti di piccola uniforme per musicanti (1)	»	6 00	
9	9	Alamari per colletto da carabinieri aggiunti	»	1 05	
11	10	Alamari per manopole da abiti di grande uniforme per musicanti (1).	»	10 80	
10	11	Alamari per manopole da abiti di grande uniforme (serie di 4 pezzi (1)	N.	2 10	
15	12	Anellini per zaini	»	0 02	
12	13	Anelli quadri con tubicino per zaini da milizia territoriale.	»	0 03	
13	14	Anelli rettangolari con gancio per zaini	»	0 03	
14	15	Anelli schiacciati con ardiglione per zaini.	»	0 03	
21	16	Arcioni ferrati per selle da carabinieri (mod. 97)	»	12 30	
17	17	Asciugatoi	»	0 60	
18	18	Assicelle di pioppo per zaini da milizia territoriale.	»	0 05	
19	19	Astucci per pennacchi per cappelli da carabinieri	»	0 45	
20	20	Astucci porta-bandernola con inchiappatura e strisce (1)	»	1 00	
	21				
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				

(*) Senza la guarnitura e non compresa la mano d'opera per l'attaccatura della medesima.

	30				
31	31	Bandoliere complete per giberne da brigadieri e carabinieri	N	3	40
32	32	Bandoliere complete per giberne da marescialli d'alloggio.	»	12	80
33	33	Berretti completi da casermieri del genio (*)	»	2	50
34	34	Berretti comuni (2)	»	1	60
35	35	Berretti comuni da sottufficiali. . .	»	1	80
36	36	Berretti (feltz) con fiocco da bersaglieri.	»	1	90
37	37	Berretti (feltz) senza fiocco da bersaglieri.	»	1	60
38	38	Berretti guarniti con soggolo (3) . .	»	1	80
39	39	Berretti guarniti da carabinieri (3) .	»	2	60
40	40	Berretti guarniti da marescialli d'alloggio (3)	»	3	90
41	41	Berretti guarniti da sottufficiali d'artiglieria e del genio (3)	»	2	30
42	42	Berretti guarniti da sottufficiali di cavalleria (3)	»	2	10
43	43	Berretti guarniti da sottufficiali di fanteria (3).	»	1	90
44	44	Berretti guarniti senza soggolo (3) .	»	1	70
46	45	Berrettini per scuderia.	»	0	90
45	46	Berretti vari (4).	»	»	»
88	47	Bisaccie di tela olona coperte di pelo di vitello (mod. 1897) (1)	P.	18	00
48	48	Bordi di seta nera per cappelli (1). .	N	2	00
49	49	Borracce con coreggia	»	1	30
50	50	Borracce senza coreggia.	»	»	60
51	51	Borse a doppio attacco per sciabola (1)	»	1	50
52	52	Borse complete per pulizia comuni (**)	»	1	60
89	53	Borse complete per pulizia da alpini e da artiglieria da montagna (***) .	»	1	20
53	54	Borse porta-dispacci (1)	»	4	30
54	55	Borse vuote per pulizia	»	0	30
	56				
55	57	Bottoni di frutto grandi.	%	1	00
56	58	Bottoni di frutto piccoli	»	0	70
57	59	Bottoni di metallo bianco a vite con dado	P.	0	30
58	60	Bottoni di metallo traforati	%	0	30
59	61	Bottoni d'osso bianco, a due fori, per camicie	»	0	25
60	62	Bottoni d'osso e di frutto per borse da pulizia (serie di n. 28 assortiti) . .	N	0	16
61	63	Bottoni gemelli di pakfond per briglia (1)	»	0	20

(*) Compreso il fregio.

(**) Contengono: un pettine, un ditale, una forbice, un rocchetto con tre qualità di filo, aghi, spilli e punteruolo, un assortimento di bottoni (4 grandi e 6 piccoli di frutto, 4 mezzani e 2 piccoli d'osso bianco, 4 d'osso bianco per camicie, 4 mezzani e 4 piccoli d'osso annerito).

(***) Oltre gli oggetti indicati alla nota (**) contengono: un paio di lacciuoli per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna e 40 chiodi da ghiaccio.

62	64	Bottoni gemelli d'ottone per pantaloni.	%	4	00
63	65	Bottoni gemelli d'ottone per uose. .	»	2	50
64	66	Bottoni grandi d'artiglieria	»	1	20
65	67	Bottoni grandi da bersaglieri . . .	»	1	20
66	68	Bottoni grandi da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	1	80
67	69	Bottoni grandi da genio	»	1	20
70	70	Bottoni grandi da sottufficiali bersaglieri.	»	10	00
69	71	Bottoni grandi da sottufficiali d'artiglieria	»	10	00
68	72	Bottoni grandi da sottufficiali del genio	»	10	00
72	73	Bottoni grandi d'osso (5)	»	0	30
73	74	Bottoni mezzani d'osso a due fori (5) .	»	0	55
74	75	Bottoni piccoli d'artiglieria	»	0	75
75	76	Bottoni piccoli da bersaglieri. . . .	»	0	75
76	77	Bottoni piccoli da carabinieri, fanteria e cavalleria	»	1	20
77	78	Bottoni piccoli da genio	»	0	75
80	79	Bottoni piccoli da sottufficiali bersaglieri	»	6	50
79	80	Bottoni piccoli da sottufficiali d'artiglieria	»	6	50
78	81	Bottoni piccoli da sottufficiali del genio	»	6	50
82	82	Bottoni piccoli d'osso a due fori (5) .	»	0	40
83	83	Bottoni vari ed assortiti (4)	N.	»	»
84	84	Bretelle (straccali) per pantaloni (1) .	P.	1	40
85	85	Briglie a cavezza con redini, filetto e morso (1) (*)	N.	20	00
86	86	Brusche d'erica pel governo dei cavalli (1)	»	0	70
87	87	Brusche di setole pel governo dei cavalli (1)	»	1	90
	88				
	89				
	90				
	91				
	92				
	93				
	94				
	95				
	96				
	97				
	98				
	99				
	100				
98	101	Camicie di cotone	N.	2	10
99	102	Camicie di flanella da carabinieri. .	»	7	00
100	103	Camicie varie (4)	»	»	»
102	104	Campanelle mezzotonde reggi-cinghie per cartuccere	»	0	02

(*) Non vi è compreso il frontale di grande bardatura nè la coreggia da cavezza.

103	105	Campanelle per soggoli da chepi e colbacchi	N.	0	01
104	106	Campanelle per zaini	»	0	03
105	107	Cappelletti per gualdrappe da brigadieri e carabinieri	P.	6	50
106	108	Cappelletti per gualdrappe da marescialli d'alloggio	»	13	00
107	109	Cappelli completi da alpini, esercito permanente e milizia mobile (6)	N.	4	60
108	110	Cappelli completi da alpini, milizia territoriale (6)	»	4	20
109	111	Cappelli completi da bersaglieri (7)	»	7	50
110	112	Cappelli completi da milizia territoriale	»	1	80
200	113	Cappelli guarniti da alpini, esercito permanente, milizia mobile e milizia territoriale (8)	»	3	20
210	114	Cappelli guarniti da bersaglieri (9)	»	3	80
112	115	Cappelli guarniti da carabinieri (10)	»	13	50
113	116	Cappelli sguarniti da alpini (11)	»	3	00
114	117	Cappelli sguarniti da bersaglieri (12)	»	3	60
115	118	Cappelli sguarniti da carabinieri (13)	»	8	80
111	119	Cappelli sguarniti da milizia territoriale	»	1	50
116	120	Cappelli vari (4)	»	»	»
117	121	Cappietti per cappelli da carabinieri	»	3	00
118	122	Cappietti per elmetti da carabinieri in Africa	»	2	20
119	123	Cappotti da artiglieria	»	23	70
120	124	Cappotti da carabinieri (senza fermaglio)	»	52	30
121	125	Cappotti da fanteria	»	22	20
122	126	Cappotti da genio	»	22	90
123	127	Cappotti da granatieri	»	24	40
125	128	Cappotti da sottufficiali dei granatieri	»	27	00
126	129	Cappotti da sottufficiali del genio	»	26	40
127	130	Cappotti da sottufficiali di fanteria	»	25	00
124	131	Cappotti vari (4)	»	»	»
101	132	Cappucci a maglia di lana color marrone	»	1	30
128	133	Cappucci di lana	»	2	40
129	134	Cassette per equipaggio da carabinieri	»	16	00
»	135	Catene di cavezza o collari (1)	»	1	50
130	136	Cavezze da stalla (1)	»	5	50
131	137	Chepi comuni (14)	»	2	00
132	138	Chepi comuni da sottufficiali	»	3	00
133	139	Chepi guarniti (15)	»	2	30
134	140	Chepi guarniti da sottufficiali d'artiglieria e genio	»	3	40
135	141	Chepi guarniti da sottufficiali di fanteria e dei granatieri	»	3	30
136	142	Chepi vari (4)	»	»	»
212	143	Chiodi da ghiaccio	»	0	01

137	144	Cinghie di corda con quattro fibbie (1)	N.	4	00
138	145	Cinghie per moschetto con bottoni gemelli (1)	»	1	20
208	146	Cinghie per moschetti (mod. 1891) con bottone gemello mezzano (1)	»	1	50
203	147	Cinturini completi da brigadieri e carabinieri a cavallo	»	4	70
202	148	Cinturini completi da brigadieri e carabinieri a piedi	»	4	70
204	149	Cinturini completi da marescialli d'alloggio	»	6	30
141	150	Coccarde con fregio per elmetti da truppe d'Africa (16)	»	0	30
142	151	Coccarde per cappelli da bersaglieri	»	0	18
143	152	Coccarde per cappelli da carabinieri	»	0	30
144	153	Coccarde per chepi, colbacchi e cappelli alpini	»	0	10
146	154	Coccarde per elmetti da carabinieri in Africa	»	0	22
145	155	Coccarde per elmi	»	0	12
147	156	Coccarde senza fregi per elmetti da truppe d'Africa	»	0	10
148	157	Coccarde varie (4)	»	»	»
149	158	Colbacchi guarniti (17)	»	6	90
150	159	Colbacchi sguarniti (18)	»	6	50
151	160	Colbacchi vari (4)	»	»	»
153	161	Controspalline in cordone d'argento o seta da marescialli d'alloggio	P.	0	65
155	162	Controspallini di panno colorato da sottufficiali dei plotoni di requisizione quadrupedi e di artiglieria e genio di milizia territoriale (5)	»	1	20
156	163	Controspallini di panno colorato da sottufficiali di fanteria, di sanità e di sussistenza della milizia territoriale (5)	»	1	00
152	164	Controspallini di panno colorato per giubbe di tela da milizia territoriale (5)	»	0	47
154	165	Controspallini di tela color bronzo chiaro	»	0	23
205	166	Controspallini di tela spinata (modello 1896)	»	0	25
214	167	Coperte sottosella di lana grigio marrone (1)	N.	11	00
157	168	Copertine sottosella (1)	»	10	00
158	169	Coperture con coprinuca per berretto (1)	»	0	48
163	170	Coperture di tela cerata per cappelli da carabinieri	»	0	80
159	171	Coperture di tela impermeabile per cappelli da bersaglieri	»	0	70
160	172	Coperture di tela impermeabile per elmetti	»	0	70

161	173	Coperture per cappelli alpini. . . .	N	0	40
162	174	Coperture per cappelli da bersaglieri	»	0	46
164	175	Coperture per chepi.	»	0	26
165	176	Coperture per colbacchi	»	0	34
166	177	Coperture varie per berretti, cappelli e chepi (4).	»	»	» »
167	178	Coprinuca per colbacchi	»	0	35
171	179	Cordelline (senza puntali) da brigadieri e vice-brigadieri	»	24	20
172	180	Cordelline (senza puntali) da carabinieri	»	1	40
170	181	Cordelline (senza puntali) da marescialli d'alloggio	»	26	20
173	182	Cordelline (senza puntali) da musicanti carabinieri	»	20	00
169	183	Corde per foraggio con anello (1) .	»	0	50
175	184	Cordoncini per spalline da brigadieri	P.	5	30
174	185	Cordoncini per spalline da marescialli d'alloggio	»	7	00
176	186	Cordoni da bersaglieri	N.	1	90
179	187	Coregge di cuoio nero per mantello (1)	»	0	26
180	188	Coregge per borracce	»	0	70
181	189	Coregge per cavezza di briglia (1) .	»	1	70
182	190	Coregge per mantello (1).	»	0	40
183	191	Coregge per pantaloni	»	0	45
184	192	Coregge per pastrani	»	0	35
185	193	Coregge per pastrani da cavalleria .	»	0	35
186	194	Coregge per tasche da pane . . .	»	0	50
187	195	Coregge porta gavetta e valigia . .	»	0	80
188	196	Coregge porta valigia d'artiglieria e treno.	»	1	90
189	197	Coregge reggi-gavetta (1).	»	0	40
211	198	Coregge reggi-sciabola (1)	»	0	40
192	199	Coreggiuole per arrotolare la mantellina da truppe d'Africa	»	0	18
213	200	Coreggiuole per pistola (1)	»	0	75
193	201	Coreggiuole per speroni	P.	0	20
194	202	Coreggiuole per zaini da alpini . .	N.	0	25
206	203	Corpi di sella (mod. 1897) (1). . . .	»	49	80
196	204	Cravatte per collo	»	0	19
198	205	Cucchiai di composizione (1) . . .	»	0	50
199	206	Cucchiai di ferro	»	0	05
200	207	Curasnette per il governo dei quadrupedi (1).	»	0	50
207	208	Cuscinetti sotto banda (mod. 1897) (1)	»	9	00
	209				
	210				
	211				
	212				
	213				
	214				
	215				
	216				
	217				

	218				
	219				
	220				
	221				
	222				
	223				
	224				
	225				
	226				
	227				
	228				
	229				
	230				
236	231	Distintivi da aiutanti telemetristi . .	N.	0	10
227	232	Distintivi da allievi della scuola magistrale militare di scherma. . . .	»	1	00
218	233	Distintivi da allievi musicanti . . .	»	0	25
222	234	Distintivi da allievi operai (19). . .	»	0	07
219	235	Distintivi da capi operai (19) . . .	»	0	10
239	236	Distintivi da carabinieri addetti alle sezioni incaricate del servizio di guida in campagna	»	0	50
217	237	Distintivi da musicanti	»	1	10
220	238	Distintivi da operai (19).	»	0	10
232	239	Distintivi da osservatori scelti d'artiglieria da costa e da fortezza . .	»	0	40
223	240	Distintivi da puntatori scelti	»	0	20
221	241	Distintivi da sellai	»	0	07
246	242	Distintivi da sottuffic. puntatori scelti	»	1	00
	243				
	244				
235	245	Distintivi da telemetristi	»	0	60
224	246	Distintivi da tiratori scelti	»	0	30
225	247	Distintivi da trombettieri	»	0	15
226	248	Distintivi da zappatori	»	0	35
228	249	Distintivi in argento da istruttori di scherma.	»	1	80
233	250	Distintivi in argento da sottufficiali cavalieri scelti	»	2	00
297	251	Distintivi in argento da sottufficiali ciclisti	»	1	10
240	252	Distintivi in argento da sottufficiali trombettieri	»	0	80
241	253	Distintivi in argento da sottufficiali zappatori	»	1	20
244	254	Distintivi in argento da tiratori scelti	»	1	00
300	255	Distintivi in lana gialla da caporali e soldati goniometristi	»	0	15
294	256	Distintivi in lana rossa con stella in argento da stimatori scelti. . . .	»	1	00
295	257	Distintivi in lana rossa con stella in lana rossa da stimatori scelti . .	»	0	40
293	258	Distintivi in lana rossa con stella in oro da stimatori scelti	»	1	20

291	259	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori	N.	0	20
234	260	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati cavalieri scelti	»	0	60
298	261	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati ciclisti	»	0	50
290	262	Distintivi in lana rossa da caporali e soldati telegrafisti trasmettitori . .	»	0	30
230	263	Distintiviin oro da istruttori di scherma	»	2	40
292	264	Distintivi in oro da sottufficiali allievi telegrafisti trasmettitori (*) . . .	»	0	70
237	265	Distintivi in oro da sottufficiali barcaiuoli scelti	»	1	00
296	266	Distintivi in oro da sottufficiali ciclisti	»	1	10
299	267	Distintivi in oro da sottufficiali osservatori goniometristi	»	0	70
289	268	Distintivi in oro da sottufficiali telegrafisti trasmettitori	»	1	00
242	269	Distintivi in oro da sottufficiali trombettieri	»	1	00
243	270	Distintivi in oro da sottufficiali zappatori	»	1	50
245	271	Distintivi in oro da tiratori scelti .	»	1	00
238	272	Distintivi in panno da barcaiuoli scelti	»	0	35
	273				
	274				
	275				
	276				
	277				
	278				
	279				
	280				
	281				
		Distintivi di grado per richiamati dal congedo.			
267	282	Distintivi in argento per abito di piccola uniforme da brigadiere dei carabinieri e per pastrano da furiere.	P.	2	30
268	283	Distintivi in argento per abito di piccola uniforme da vice-brigadiere dei carabinieri e per pastrano da sergente	»	1	80
260	284	Distintivi in argento per cappotto da furiere maggiore	»	2	70
261	285	Distintivi in argento per cappotto da furiere	»	2	20
262	286	Distintivi in argento per cappotto da sergente	»	1	70

(*) Questo distintivo è uguale a quello dei caporali e soldati allievi telegrafisti trasmettitori, ma ricamato in oro anziché in lana.

263	287	Distintivi in argento per giubba di panno da furiere maggiore . . .	P.	2	50
264	288	Distintivi in argento per giubba di panno da furiere	»	2	10
265	289	Distintivi in argento per giubba di panno da sergente	»	1	60
269	290	Distintivi in argento per giubba di tela da furiere maggiore	»	2	90
270	291	Distintivi in argento per giubba di tela da brigadiere dei carabinieri e da furiere	»	2	40
271	292	Distintivi in argento per giubba di tela da vice brigadiere dei carabinieri e da sergente	»	1	90
266	293	Distintivi in argento per pastrano da furiere maggiore	»	2	80
281	294	Distintivi in filo per giubba di tela da appuntato dei carabinieri e da caporale maggiore	»	0	25
282	295	Distintivi in filo per giubba di tela da caporale	»	0	15
283	296	Distintivi in filo per giubba di tela da appuntato	»	0	10
278	297	Distintivi in lana per abito di piccola uniforme da appuntato dei carabinieri e per cappotto o pastrano da caporale maggiore	»	0	30
272	298	Distintivi in lana per cappotto da caporale maggiore	»	0	20
273	299	Distintivi in lana per cappotto da caporale	»	0	19
274	300	Distintivi in lana per cappotto da appuntato	»	0	14
279	301	Distintivi in lana per cappotto o pastrano da caporale	»	0	19
280	302	Distintivi in lana per cappotto o pastrano da appuntato	»	0	15
265	303	Distintivi in lana per giubba di panno da caporale maggiore	»	0	28
276	304	Distintivi in lana per giubba di panno da caporale	»	0	18
277	305	Distintivi in lana per giubba di panno da appuntato.	»	0	14
248	306	Distintivi in oro per cappotto da furiere maggiore	»	3	30
249	307	Distintivi in oro per cappotto da furiere	»	2	70
250	308	Distintivi in oro per cappotto da sergente.	»	2	10
254	309	Distintivi in oro per cappotto o pastrano da furiere maggiore . . .	»	3	50
255	310	Distintivi in oro per cappotto o pastrano da furiere	»	2	80
256	311	Distintivi in oro per cappotto o pastrano da sergente	»	2	20

251	312	Distintivi in oro per giubba di panno da furiere maggiore	P.	3	20
252	313	Distintivi in oro per giubba di panno da furiere	»	2	60
253	314	Distintivi in oro per giubba di panno da sergente	»	2	00
257	315	Distintivi in oro per giubba di tela da furiere maggiore	»	3	50
258	316	Distintivo in oro per giubba di tela da furiere	»	2	90
259	317	Distintivo in oro per giubba di tela da sergente	»	2	30
247	318	Distintivi vari ed assortiti (4). . . .	»	»	»»
284	319	Ditali	N.	0	04
286	320	Dragone da brigadieri e vice brigadieri	»	4	40
287	321	Dragone da carabinieri.	»	1	70
285	322	Dragone da marescialli d'alloggio . .	»	7	10
288	323	Dragone da musicanti dei carabinieri	»	4	30
	324				
	325				
	326				
	327				
	328				
	329				
	330				
	331				
	332				
	333				
	334				
	335				
	336				
	337				
	338				
311	339	Elmetti guarniti da truppe d'Africa .	»	2	00
312	340	Elmi.	»	16	00
	341				
	342				
320	343	Farsetti a maglia.	»	3	50
321	344	Farsetti a maglia da carabinieri. . .	»	6	30
322	345	Farsetti a maglia di cotone alla marinara	»	1	20
323	346	Farsetti a maglia di cotone da carabinieri in Africa	»	1	80
319	347	Farsetti a maglia di lana moretta naturale	»	3	50
324	348	Farsetti vari (4)	»	»	»»
325	349	Fasce di alluda per berretti	»	0	15
326	350	Fasce di alluda per chepì	»	0	20
327	351	Fasce di alluda per colbacchi. . . .	»	0	20
329	352	Fasce di lana	»	1	20
330	353	Fasce di panno per chepì	»	0	35

452	354	Fasce per cinturini con fermaglio, fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a cavallo	N	3	50
451	355	Fasce per cinturini con fermaglio, fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi	»	3	20
453	356	Fasce per cinturini con fermaglio, fibbia e passante da marescialli di alloggio.	»	3	30
454	357	Fasce per cinturini con fibbia e passante da brigadieri e carabinieri a piedi.	»	2	20
331	358	Fazzoletti.	»	0	30
456	359	Fermagli in metallo bianco per mantelli, mantelline e cappotti (1) . .	»	1	10
455	360	Fermagli per cinturini da carabinieri	»	1	00
338	361	Fibbie con tubicino per zaini da milizia territoriale.	»	0	05
337	362	Fibbie per coregge da borracce . .	»	0	03
336	363	Fibbie per coregge da pantaloni . .	»	0	03
335	364	Fibbie per zaini	»	0	03
340	365	Filetti abbeveratoi completi (1). . .	»	6	40
341	366	Filetti di ferro per briglia (1) . . .	»	2	50
342	367	Fiocchi per berretti (fetz) da bersaglieri	»	0	30
345	368	Fondine per pistola (mod. 1874) (1) .	»	3	00
344	369	Fondine per pistola (mod. 1889) (1) .	»	1	50
346	370	Forbici d'acciaio	»	»	18
347	371	Forbici pel governo dei cavalli (1) .	»	»	90
348	372	Forchette di composizione (1) . . .	»	»	50
350	373	Frange per spalline da brigadieri .	P.	8	80
349	374	Frange per spalline da marescialli di alloggio.	»	12	60
352	375	Frange per spalline da musicanti dei carabinieri	»	14	80
351	376	Frange per spalline da vice-brigadieri e carabinieri.	»	1	00
354	377	Fregi d'àncore per berretti	N.	0	30
355	378	Fregi d'àncore per berretti da sottufficiali	»	1	80
353	379	Fregi d'àncore per chepi.	»	0	45
357	380	Fregi d'àncore per controspalline da giubbe del genio	»	0	25
356	381	Fregi d'àncore per coperture da chepi	»	0	08
359	382	Fregi d'appie per berretti	»	0	30
360	333	Fregi d'appie per berretti da sottufficiali	»	1	70
440	384	Fregi d'appie per berretti per la brigata ferrovieri del genio	»	0	30
441	485	Fregi d'appie per berretti per sottufficiali della brigata ferrovieri del genio	»	1	70
358	386	Fregi d'appie per chepi	»	0	45
439	387	Fregi d'appie per chepi per la brigata ferrovieri del genio	»	0	45
361	388	Fregi d'appie per coperture da chepi	»	0	08

442	389	Fregi d'appie per coperture da chepi per la brigata ferrovieri del genio.	N.	0	08
362	390	Fregi d'arnesi da zappatori per controspalline da giubbe del genio. .	»	0	25
444	391	Fregi di cannoni e bandiere per berretti	»	0	30
445	392	Fregi di cannoni e bandiere per berretti da sottufficiali	»	2	30
443	393	Fregi di cannoni e bandiere per chepi	»	0	45
446	394	Fregi di cannoni e bandiere per coderture da chepi	»	0	08
369	395	Fregi di cannoni e cornetta per berretti	»	0	30
370	396	Fregi di cannoni e cornetta per berretti da sottufficiali	»	2	30
368	397	Fregi di cannoni e cornetta per chepi	»	0	45
371	398	Fregi di cannoni e cornetta per coperture da chepi	»	0	08
448	399	Fregi di cannoni e moschetti per berretti	»	0	30
449	400	Fregi di cannoni e moschetti per berretti da sottufficiali	»	2	30
447	401	Fregi di cannoni e moschetti per chepi	»	0	45
450	402	Fregi di cannoni e moschetti per coperture da chepi.	»	0	08
373	403	Fregi di cannoni e sciabole per berretti	»	0	30
374	404	Fregi di cannoni e sciabole per berretti da sottufficiali	»	2	30
372	405	Fregi di cannoni e sciabole per chepi	»	0	45
335	406	Fregi di cannoni e sciabole per coperture da chepi	»	0	08
364	407	Fregi di cannoni per berretti . . .	»	0	30
365	408	Fregi di cannoni per berretti da sottufficiali	»	1	70
363	409	Fregi di cannoni per chepi	»	0	45
366	410	Fregi di cannoni per coperture da chepi.	»	0	08
367	411	Fregi di cannoni per controspalline di giubbe d'artiglieria	»	0	25
376	412	Fregi di cetra grande (fioroni) per abiti di grande uniforme da musicanti dei carabinieri	»	4	60
377	413	Fregi di cetra per abiti da musicanti dei carabinieri	»	1	20
378	414	Fregi di cornetta con disco per cappelli da bersaglieri	»	0	40
382	415	Fregi di cornetta per berretti . . .	»	0	40
383	416	Fregi di cornetta per berretti da sottufficiali	»	1	30
380	417	Fregi di cornetta per colbacchi . .	»	0	45
381	418	Fregi di cornetta per controspallini per giubba	»	0	20

384	419	Fregi di cornetta per copertura da colbacchi	N.	0	08
379	420	Fregi di cornetta senza disco per cappelli da bersaglieri	»	0	30
385	421	Fregi di croce nera per coperture da chepi e colbacchi	»	0	05
386	422	Fregi di croce rossa per copertura da chepi	»	0	05
390	423	Fregi di dischi di metallo bianco e giallo per cappelli alpini	»	0	10
387	424	Fregi di dischi per cornette per cappelli da bersaglieri	»	0	10
389	425	Fregi di dischi per stelle da berretti (16)	»	0	10
388	426	Fregi di dischi per stelle da chepi e colbacchi	»	0	10
434	427	Fregi di granata in argento per berretti da sottufficiali dei granatieri	»	1	10
434 bis	428	Fregi di granata in oro per berretti da sottufficiali dei granatieri	»	1	30
399	429	Fregi di granata per abiti (serie di 4 pezzi) (1)	»	2	00
397	430	Fregi di granata per berretti	»	0	40
435	431	Fregi di granata per berretti da caporali e soldati dei granatieri (5)	»	0	30
457	432	Fregi di granata per berretti da carabinieri	»	0	60
398	433	Fregi di granata per berretti da sottufficiali	»	1	20
392	434	Fregi di granata per cappelli da carabinieri	»	1	40
438	435	Fregi di granata per chepi da granatieri (5)	»	0	45
395	436	Fregi di granata per controspalline di giubbe	»	0	25
400	437	Fregi di granata per coperture da chepi	»	0	08
401	438	Fregi di granata per elmetti da carabinieri in Africa	»	1	40
396	439	Fregi di granata per giberne da carabinieri	»	0	25
394	440	Fregi di granata per gualdrappe da brigadieri e carabinieri	»	0	60
393	441	Fregi di granata per gualdrappe da marescialli d'alloggio	»	4	00
404	442	Fregi di lance per berretti	»	0	40
405	443	Fregi di lance per berretti da sottufficiali	»	1	30
402	444	Fregi di lance per colbacchi	»	0	45
403	445	Fregi di lance per controspalline da giubbe	»	0	20
406	446	Fregi di lance per coperture da colbacchi	»	0	08

408	447	Fregi di metallo bianco o giallo con disco per cappelli da alpini . . .	N.	0	70
407	448	Fregi di metallo bianco o giallo senza disco per cappelli da alpini . . .	»	0	60
409	449	Fregi di metallo per cappelli da milizia territoriale.	»	0	22
410	450	Fregi di numero per coperture da chepi e cappelli.	»	0	05
421	451	Fregi di stella con croce di Savoia per coperture da chepi delle compagnie di sussistenza e sottufficiali guardaforti	»	0	08
417	452	Fregi di stella con disco per berretti (16)	»	0	20
413	453	Fregi di stella con disco per chepi e colbacchi	»	0	30
414	454	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali (16)	»	1	00
429	455	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia comunale .	»	1	30
458	456	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia mobile dei ferrovieri del genio . .	»	1	00
425	457	Fregi di stella in argento per berretti da sottufficiali della milizia territoriale alpina	»	1	00
416	458	Fregi di stella in oro ed argento per berretti da sottufficiali (16) . . .	»	1	20
415	459	Fregi di stella in oro per berretti da sottufficiali (16)	»	1	30
424	460	Fregi di stella in oro per berretti da sottufficiali del treno di artiglieria a cavallo	»	0	80
426	461	Fregi di stella in panno verde per berretti da caporali e soldati della milizia territoriale alpina	»	0	15
459	462	Fregi di stella per berretti da caporali e soldati della milizia mobile dei ferrovieri del genio.	»	0	20
423	463	Fregi di stella per berretti da treno d'artiglieria a cavallo	»	0	15
422	464	Fregi di stella per cappelli da milizia territoriale alpina	»	0	30
427	465	Fregi di stella per coperture da chepi della milizia mobile d'artiglieria da montagna	»	0	10
459 *bis*	466	Fregi di stella per coperture da chepi per il treno d'artiglieria a cavallo e per la milizia mobile dei ferrovieri del genio	»	0	08
418	467	Fregi di stella senza disco per berretti (5).	»	0	19
412	468	Fregi di stella senza disco per chepi e colbacchi	»	0	20

428	469	Fregi di stemma reale per berretti da casermieri del genio	N.	0	60
431	470	Fregi per berretti da caporali e soldati alpini.	»	0	90
430	471	Fregi per berretti da sottufficiali alpini	»	2	00
432	472	Fregi per elmetti da truppe d'Africa (16)	»	0	20
433	473	Fregi per spallini (5) (*)	P.	0	04
436	474	Frontali di briglia con bottoni gemelli (1)	N.	1	00
437	475	Frontali di briglia di grande bardatura (1).	»	0	70
	476				
	477				
	478				
	479				
	480				
	481				
	482				
	483				
	484				
	485				
	486				
	487				
	488				
	489				
	490				
	491				
	492				
	493				
	494				
	495				
	496				
	497				
	498				
	499				
	500				
	501				
460	502	Gambali di cuoio (mod. Ardito). . .	P.	10	60
462	503	Gambali di tela completi da carabinieri a cavallo in Africa	»	2	50
461	504	Gambali di tela da cavalleria e treno delle truppe d'Africa.	»	1	90
463	505	Gangherelli assortiti di ferro . . .	kg.	3	90
464	506	Gangherelli assortiti di ottone . . .	»	7	90
465	507	Gavette grandi.	N.	1	00
466	508	Gavette piccole.	»	0	80
467	509	Gavette varie (4)	»	»	»
469	510	Giberne con fregio da carabinieri.	»	3	00
542	511	Giberne con fregio da carabinieri per pacchetti e per caricatori mod. 1891	»	3	50

(*) Numeri, granate, ecc.

468	512	Giberne con fregio da marescialli d'alloggio	N.	4	60
470	513	Ginocchielli	»	0	20
488	514 515 516	Giubbe comuni di panno da cavalleria.	»	12	50
471	517	Giubbe di panno da alpini	»	16	30
472	518	Giubbe di panno da artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio	»	14	70
473	519	Giubbe di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	15	40
543	520	Giubbe di panno d'artiglieria da montagna	»	16	30
474	521	Giubbe di panno da bersaglieri . .	»	16	00
475	522	Giubbe di panno da fanteria. . . .	»	15	60
476	523	Giubbe di panno da genio.	»	15	70
477	524	Giubbe di panno da granatieri . . .	»	17	40
478	525	Giubbe di panno pel 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20)	»	14	70
479	526	Giubbe di panno pel 3° reggimento cavalleria	»	17	00
480	527	Giubbe di panno pel 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	16	00
481	528	Giubbe di panno per l'11° reggimento cavalleria	»	15	40
482	529	Giubbe di panno pel 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20) . .	»	17	20
483	530	Giubbe di panno pel 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20). . . .	»	16	70
544	531	Giubbe di panno pel 17° reggimento cavalleria	»	15	80
484	532	Giubbe di panno pel 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	15	00
489	533	Giubbe di panno da sottufficiali alpini.	»	19	70
490	534	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da campagna, a cavallo, treno e treno del genio.	»	19	80
491	535	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	20	70
545	536	Giubbe di panno da sottufficiali d'artiglieria da montagna	»	21	20
492	537	Giubbe di panno da sottufficiali dei bersaglieri.	»	20	80
495	538	Giubbe di panno da sottufficiali dei granatieri	»	21	30
494	539	Giubbe di panno da sottufficiali del genio	»	20	60
496	540	Giubbe di panno da sottufficiali del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20)	»	18	90

497	541	Giubbe di panno da sottufficiali del 3° reggimento cavalleria	N.	21	10
498	542	Giubbe di panno da sottufficiali del 5°, 6°, 7°, 8°, 9° e 10° reggimento cavalleria (20)	»	20	10
499	543	Giubbe di panno da sottufficiali dell'11° reggimento cavalleria. . . .	»	19	50
500	544	Giubbe di panno da sottufficiali del 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	21	30
501	545	Giubbe di panno da sottufficiali del 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20)	»	20	80
546	546	Giubbe di panno da sottufficiali del 17° reggimento cavalleria	»	19	90
502	547	Giubbe di panno da sottufficiali del 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20)	»	19	10
493	548	Giubbe di panno da sottufficiali di fanteria	»	19	80
	549	Giubbe di panno speciali per ferrovieri del genio	»	15	00
506	550	Giubbe di panno varie (4)	»	»	»
510	551	Giubbe di tela color bronzo chiaro con sparati.	»	3	70
507	552	Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri	»	3	00
508	553	Giubbe di tela color bronzo chiaro da carabinieri in Africa	»	3	60
509	554	Giubbe di tela color bronzo chiaro da truppe d'Africa	»	3	30
511	555	Giubbe di tela color bronzo chiaro senza sparati.	»	3	40
539	556	Giubbe di tela spinata con sparati laterali (mod. 1896)	»	4	40
540	557	Giubbe di tela spinata con sparati laterali e controspallini fissi (mod. 1896)	»	4	40
537	558	Giubbe di tela spinata da carabinieri (mod. 1896)	»	3	70
538	559	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali (mod. 1896)	»	4	00
544	560	Giubbe di tela spinata senza sparati laterali e con controspallini fissi .	»	4	20
516	561	Giubboni da carabinieri	»	14	50
517	562	Giunchi per chepi	»	0	02
520	563	Gualdrappe da brigadieri e carabinieri.	»	13	30
519	564	Gualdrappe da marescialli d'alloggio.	»	34	00
521	565	Guanti di cotone a maglia da carabinieri in Africa	P.	0	65
522	566	Guanti di cotone bianco	»	0	30
523	567	Guanti di flanella (*alpheltik*)	»	0	90
	568				

524	569	Guanti di pelle scamosciata bianca .	P.	1	10
525	570	Guanti di pelle scamosciata nera . .	»	1	20
527	571	Guarnizioni per giubbe del 1°, 2°, 4° reggimento cavalleria, scuola di cavalleria e depositi di allevamento cavalli (20)	N.	2	80
528	572	Guarnizioni per giubbe del 3° reggimento cavalleria	»	5	10
529	573	Guarnizioni per giubbe del 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° reggimento cavalleria (20)	»	4	10
530	574	Guarnizioni per giubbe dell'11° reggimento cavalleria.	»	3	50
531	575	Guarnizioni per giubbe del 12°, 13°, 14°, 18° e 20° reggimento cavalleria (20)	»	5	30
532	576	Guarnizioni per giubbe del 15°, 16°, 21° e 22° reggimento cavalleria (20).	»	4	80
547	577	Guarnizioni per giubbe del 17° reggimento cavalleria	»	3	90
533	578	Guarnizioni per giubbe del 19°, 23° e 24° reggimento cavalleria (20) . .	»	3	10
	579				
	580				
	581				
	582				
	583				
	584				
	585				
	586				
	587				
	588				
	589				
	590				
564	591	Lacciuoli per stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna	P.	0	10
565	592	Lustrini (1)	N.	0	04
	593				
	594				
	595				
	596				
575	597	Mantelli senza fermaglio da carabinieri	»	61	60
576	598	Mantelline da alpini	»	20	00
577	599	Mantelline da bersaglieri	»	19	60
580	600	Mantelline senza fermaglio da carabinieri	»	41	90
581	601	Morsi con barbazzale (1)	»	5	20
	602				
	603				
	604				
	605				
	606				
	607				
582	608	Mutande a maglia di cotone	»	1	70
583	609	Mutande di tela	»	1	80
	610				

	611				
	612				
	613				
	614				
	615				
591	616	Nappine per cappelli da alpini (5). .	N.	0	25
592	617	Nappine di lana per chepi e colbacchi (*)	»	0	24
593	618	Nappine di lana per elmetti da truppe d'Africa (16)	»	0	15
	619				
	620				
	621				
600	622	Occhielli di metallo per chepì e colbacchi	»	0	01
	623				
	624				
	625				
605	626	Paletti per teli da tenda	»	0	05
606	627	Panciotti	»	2	10
626	628	Pantaloni di panno bigio con bande da carabinieri a cavallo	»	12	50
627	629	Pantaloni di panno bigio con pistagne da carabinieri a cavallo.	»	11	00
615	630	Pantaloni di panno da alpini. . . .	»	8	60
	631				
608	632	Pantaloni di panno da artiglieria (batterie e treno).	»	13	20
609	633	Pantaloni di panno da artiglieria da costa, da fortezza ed operai . .	»	12	10
616	634	Pantaloni di panno da artiglieria da montagna	»	11	40
610	635	Pantaloni di panno da bersaglieri e genio	»	11	50
614	636	Pantaloni di panno da cavalleria (modello Ardito)	»	9	80
611	637	Pantaloni di panno da fanteria . . .	»	8	50
612	638	Pantaloni di panno da granatieri . .	»	9	60
613	639	Pantaloni di panno da treno del genio	»	13	00
617	640	Pantaloni di panno da sottufficiali alpini	»	11	10
	641				
618	642	Pantaloni di panno da sottufficiali di artiglieria (batterie e treno) . . .	»	15	00
619	643	Pantaloni di panno da sottufficiali di artiglieria da costa, da fortezza ed operai	»	13	90
620	644	Pantaloni di panno da sottufficiali di artiglieria da montagna.	»	13	30
621	645	Pantaloni di panno da sottufficiali dei bersaglieri e del genio	»	13	20

(*) Indicare il colore della nappina, del numero o del fondo, o se sono interamente ellissoidali.

624	646	Pantaloni di panno da sottufficiali dei granatieri	N.	12	20
625	647	Pantaloni di panno da sottufficiali del treno del genio	»	14	80
622	648	Pantaloni di panno da sottufficiali di cavalleria (mod. Ardito)	»	13	00
623	649	Pantaloni di panno da sottufficiali di fanteria	»	10	90
	650	Pantaloni di panno speciali per ferrovieri del genio	»	10	50
628	651	Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo	»	17	80
630	652	Pantaloni di panno turchino con bande da carabinieri a piedi	»	15	80
629	653	Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a cavallo	»	15	70
631	654	Pantaloni di panno turchino con pistagne da carabinieri a piedi	»	14	50
633	655	Pantaloni di tela color bronzo chiaro	»	2	80
671	656	Pantaloni di tela spinata (mod. 1896)	»	3	40
632 636	657	Pantaloni vari (4)	»	»	»
637	658	Parti di bastone per teli da tenda	»	0	20
638	659	Parti di colbacco di pelle di foca	»	4	00
639	660	Pastrani con cintolo da artiglieria	»	27	50
640	661	Pastrani con cintolo da treno del genio	»	27	50
641	662	Pastrani da cavalleria	»	30	30
642	663	Pastrani da sottufficiali d'artiglieria	»	35	80
644	664	Pastrani da sottufficiali del treno del genio	»	35	80
645	665	Pastrani vari di panno (4)	»	»	»
646	666	Pendagli corti con ganci e bottone per cinturini da musicanti (1)	»	0	70
669	667	Pendagli di cuoio bufalo per cinturini da brigadieri e carabinieri a cavallo	»	1	20
670	668	Pendagli di cuoio nero lucido per cinturini da marescialli d'alloggio	»	3	00
647	669	Pendagli lunghi con bottone per cinturini da musicanti (1)	»	0	60
648	670	Pennacchi per cappelli da carabinieri	»	5	90
649	671	Pennacchi per cappelli da musicanti dei carabinieri	»	6	00
650	672	Pennacchi per chepi d'artiglieria a cavallo	»	1	30
651	673	Pennacchi per elmetti da carabinieri in Africa	»	5	00
652	674	Pennacchietti per cappelli da bersaglieri	»	2	50
673	675	Pennacchietti per cappelli da bersaglieri (mod. 1900)	»	3	10
653	676	Pennacchietti per chepi d'artiglieria e genio	»	0	80
654	677	Pennacchietti per elmetti da bersaglieri	»	2	50

655	678	Pennacchietti per elmetti da cacciatori in Africa.	N.	2	50
657	679	Penne per cappelli da alpini. . . .	»	0	25
658	680	Penne per cappelli da milizia territoriale	»	0	08
659	681	Penne per colbacchi	»	0	05
661	682	Pettini a doppia dentiera	»	0	12
663	683	Pettini di ferro pel governo dei cavalli (t).	»	0	70
665	684	Pezzuole per piedi	P.	0	28
666	685	Piastrini di riconoscimento	N.	0	01
672	686	Porta moschetti (mod. 1891) (t) . .	»	7	00
668	687	Puntali per cordelline	P.	4	60
	688				
	689				
	690				
	691				
	692				
	693				
	694				
	695				
	696				
	697				
	698				
	699				
	700				
	701				
	702				
	703				
	704				
	705				
	706				
691	707	Redini di filetto (t)	P.	2	40
692	708	Redini di morso (t)	»	2	40
693	709	Rocchetti completi	N.	0	20
	710				
	711				
	712				
	713				
	714				
	715				
701	716	Sacchetti per arnesi di vestiario fuori uso	N.	0	53
704	717	Sacchetti per cartucce da zaini d'artiglieria e genio	»	0	08
703	718	Sacchetti per cartucce da zaini da fanteria e carabinieri.	»	0	15
702	719	Sacchetti per cartucce per truppe di Africa	»	0	70
705	720	Sacchetti per galletta	»	0	10
706	721	Sacchetti per le razioni di sale. . .	»	0	03
708	722	Sacchi da vestiario per truppe d'Africa	»	4	30
709	723	Sacchi per vestiario e per biada . .	»	1	90

767	724	Sacchi per vestiario e per biada (modello 1900)	N.	2	20
711	725	Scarpe	P.	5	50
770	726	Scarpe rinforzate con chiodatura leggera	»	8	30
769	727	Scarpe rinforzate con chiodatura pesante	»	8	50
768	728	Scarpe rinforzate senza chiodatura	»	8	00
713	729	Scatolette pel nero da scarpe	N.	0	08
714	730	Scheletri per zaini d'artiglieria e genio senza rinvestimento di tela	»	0	20
715	731	Scheletri per zaini da carabinieri senza rinvestimento di tela	»	0	42
716	732	Scheletri per zaini da fanteria senza rinvestimento di tela	»	0	28
717	733	Sciabole da marescialli d'alloggio a cavallo	»	25	00
718	734	Sciabole da marescialli d'alloggio a piedi	»	21	50
719	735	Scudetti di pakfond con gancio per colbacchi	»	0	10
720	736	Soggoli per berretti	»	0	10
722	737	Soggoli per cappelli (1)	»	0	15
721	738	Soggoli per cappelli da alpini e da bersaglieri	»	0	20
723	739	Soggoli per chepì	»	0	16
724	740	Soggoli per colbacchi	»	0	16
725	741	Soggoli per elmetti	»	0	25
726	742	Soggoli vari (4)	»	»	»
728	743	Sopraffasce di tessuto con fibbie per sella (1)	»	3	10
727	744	Sopraffasce per chepì	»	0	15
729	745	Sottogola di briglia (1)	»	0	80
730	746	Sottopiedi a pelle di vacchetta naturale per gambali di tela da carabinieri a cavallo in Africa	P.	0	08
731	747	Sottopiedi per pantaloni	»	0	20
732	748	Sottopiedi per uose	»	0	10
733	749	Sottopiedi vari (4)	»	»	»
734	750	Spallini in argento senza frange (1)	»	12	40
739	751	Spazzole per dare il nero alle scarpe (1)	N.	0	27
736	752	Spazzole per fango	»	0	20
741	753	Spazzole per lucidare le scarpe (1)	»	1	00
740	754	Spazzole per ottone (1)	»	0	22
737	755	Spazzole per scarpe	»	0	25
738	756	Spazzole per vestimenta	»	0	20
743	757	Spazzole per vestimenta (1)	»	1	00
747	758	Speroni con coreggiuole d'artiglieria, treno e carabinieri	P.	0	80
746	759	Speroni da cavalleria (mod. Ardito)	»	0	60
748	760	Speroni senza coreggiuole d'artiglieria, treno e carabinieri	»	0	60
749	761	Spugne per il governo dei cavalli (1)	N.	0	40
750	762	Staffe in ferro (1)	P.	2	50

751	763	Staffili per sella (1)	P.	3	40
754	764	Stellette di divisa in panno da truppe d'Africa.	»	0	08
755	765	Stellette di divisa in seta da truppe d'Africa	»	0	40
756	766	Stellette metalliche di divisa. . . .	N.	0	05
757	767	Stellette metalliche di divisa con avvitamento (1)	»	0	20
758	768	Stivali (1).	P.	12	50
759	769	Stivali vari (4)	»	»	»
761	770	Stivaletti da alpini e da artiglieria da montagna.	»	11	50
760	771	Stivaletti da truppa del genio (pontieri, lagunari, treno e ferrovieri) . . .	»	11	00
762	772	Stivalini da artiglieria e carabinieri .	»	8	70
763	773	Stivalini da cavalleria (mod. Ardito).	»	7	50
764	774	Stivalini da sottufficiali e da musicanti	»	12	00
765	775	Stivalini vari (4)	»	»	»
766	776	Striglie (1)	N.	1	00
	777				
	778				
	779				
	780				
	781				
	782				
	783				
	784				
	785				
	786				
794	787	Tasche complete pel governo dei cavalli (1).	N.	7	20
790	788	Tasche di cuoio per sella (1) . . .	P.	10	00
791	789	Tasche per pane con coreggia. . .	N.	1	40
792	790	Tasche per pane senza coreggia . .	»	0	90
795	791	Tasche vuote pel governo dei cavalli (1).	»	1	60
797	792	Taschette per biada (1).	»	1	20
799	793	Tazze di latta	»	0	12
800	794	Teli per tenda	»	4	50
802	795	Testiere di cavezza con museruola e ciappa (1)	»	4	70
803	796	Testiere di morso (1)	»	1	00
804	797	Tondini per berretti (1)	»	0	10
805	798	Tondini per chepi	»	0	14
806	799	Tondini per colbacchi	»	0	14
807	800	Tondini vari di tela o pelle (4) . . .	»	»	»
808	801	Trecce per chepi da caporali e soldati (16)	»	0	20
809	802	Trecce per chepi da sottufficiali (16) .	»	1	80
810	803	Trecce per colbacchi (5)	»	0	60
812	804	Tubi di feltro (scheletri) per chepi . .	»	0	60
813	805	Tubi di feltro (scheletri) per colbacchi	»	1	00
814	806	Tubi (scheletri vari) (4)	»	»	»

	807				
	808				
	809				
	810				
	811				
	812				
	813				
	814				
	815				
826	816	Uose di tela color bronzo chiaro complete	P.	1	70
825	817	Uose di tela color bronzo chiaro complete da carabinieri in Africa . . .	»	1	80
827	818	Uose di tela color bronzo chiaro complete da truppe d'Africa	»	1	80
828	819	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli .	»	1	40
829	820	Uose di tela color bronzo chiaro senza sottopiedi e senza bottoni gemelli da truppe d'Africa	»	1	50
833	821	Uose di tela spinata complete (mod. 1896)	»	1	80
834	822	Uose di tela spinata senza sottopiedi e senza bottoni gemelli (mod. 1896).	»	1	50
	823				
	824				
	825				
	826				
	827				
	828				
	829				
841	830	Valigie d'artiglieria e treno	N.	6	90
842	831	Valigie varie (4)	»	»	»
843	832	Visiere per berretti	»	0	20
844	833	Visiere per berretti da marescialli d'alloggio	»	0	35
845	834	Visiere per chepi e colbacchi . . .	»	0	25
846	835	Visiere varie (4)	»	»	»
	836				
	837				
	838				
	839				
	840				
851	841	Zaini da artiglieria	N.	10	10
852	842	Zaini da bersaglieri	»	13	50
853	843	Zaini da carabinieri	»	12	80
854	844	Zaini da fanteria di linea ed alpini .	»	9	80
855	845	Zaini da genio	»	9	50
	846	Zaini di tela cerata	»	6	00
856	847	Zaini di tela olona impermeabile da milizia territoriale	»	4	30
857	848	Zaini vari (4)	»	»	»
858	849	Zoccoli per scuderia	P.	1	10
	850				

851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868

CATEGORIA II^

Grande arredo, Attendamento e Cucine

Grande arredo e Attendamento — Utensili per cucine da caserme e da campo. Modello vario.

AVVERTENZA

I vecchi numeri categorici sono stati riportati per agevolare il lavoro dei corpi.

NB. — La bandiera da fanteria e lo stendardo da cavalleria, affidati in deposito ai corpi, non devono figurare tra i materiali in carico.

Numero categorico vecchio	Numero categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale		Annotazioni
		Grande arredo e attendamento				
		(Servizio generale)				
1	1	Antropometri per la vestizione (1) .	N.	»	»	
2	2	Armature per tende da comandante di corpo (2)	»	6	80	
3	3	Armature per tende da ufficiali (2) .	»	2	80	
4	4	Armature per tende someggiabili da ufficiali (2)	»	3	30	
5	5	Aste per bandiere da fanteria con fascia e cordoni	»	40	00	
7	6	Aste per standardi da cavalleria con fascia e cordoni	»	30	00	
6	7	Astucci per carte.	»	4	50	
	8					
	9					
	10					
	11					
	12					
	13					
24	14	Bacchette per tamburo	P.	2	80	
15	15	Bandiere da fanteria (senza la freccia e la fodera)	N.	107	00	
16	16	Bandiere nazionali di 1ª categoria .	»	158	50	
17	17	Bandiere nazionali di 2ª categoria . .	»	77	30	
25	18	Bandoliere di cuoio naturale per tamburo	»	7	15	
18	19	Bolli a fuoco per carri del treno borghese.	»	4	70	
19	20	Bolli a fuoco per quadrupedi del treno borghese	»	11	25	
23	21	Borse da ciclisti per la corrispondenza	»	4	30	
20	22	Borse per danaro.	»	10	00	
21	23	Buste per cacciaviti	»	1	00	
	24					
	25					
	26					
	27					
	28					
	29					

(1) Il prezzo varia secondo il modello.
(2) Nelle armature s'intendono compresi anche i paletti, il prezzo dei quali è fissato dal relativo conto di costruzione.

30	30	Cacciaviti imbruniti	N.	1	23
79	31	Calzari di tela foderati di pelle di montone col pelo	P.	28	00
36	32	Canne da caporale tamburino . . .	N.	17	30
35	33	Canne da tamburino maggiore . .	»	25	30
80	34	Cappotti di lana foderati di pelle di montone col pelo	»	54	00
31	35	Casse di legno cerchiate in ferro diverse, da parco vestiario	»	33	00
34	36	Casse forti a due chiavi.	»	80	00
37	37	Casse per cancelleria da comando di reggimento	»	21	00
38	38	Casse per vestiario	»	15	00
39	39	Casse scrittoio da quartieri generali .	»	30	00
85	40	Cassette armatura con accessori per tende coniche	»	14	60
40	41	Cassette per bagaglio da ufficiali alpini	»	12	00
41	42	Cassette per cancelleria (1)	»	12	50
42	43	Cassette per danaro	»	50	00
43	44	Cassette per viveri di riserva degli ufficiali	»	3	00
44	45	Cassette scrittoio da quartieri generali	»	15	00
45	46	Catenelle per punizione in campagna	»	2	95
46	47	Cavalletti di sostegno per casse da cancelleria	»	5	00
47	48	Cavalletti di sostegno per casse scrittoio da quartieri generali	»	5	50
84	49	Cofanetti per dotazioni cartografiche	»	20	00
48	50	Cofani per cancelleria da comando di reggimento o di battaglione . .	»	15	00
49	51	Cofani per cancelleria da compagnia	»	12	00
83	52	Cofani per dotazioni cartografiche. .	»	25	00
50	53	Cofani per sigari e tabacco da alpini	»	12	25
51	54	Cofani per viveri di riserva da alpini	»	12	00
		Colli per riparazioni da calzolaio			
52	55	per colonna munizioni della batteria d'artiglieria da montagna (E. P., M. M.)	»	86	00
53	56	per batteria d'artiglieria da campagna ed a cavallo, sezione di parco d'artiglieria d'armata o di corpo d'armata, parco d'artiglieria di divisione, sezione di colonna viveri e parco viveri di riserva di corpo d'armata (E. P., M. M.)	»	55	00

(1) Le cassette per commissione di requisizione quadrupedi che in seguito alla pubblicazione del 4° fascicolo delle aggiunte, varianti e correzioni al modello per gli inventari del materiale d'artiglieria e genio (1° semestre 1896), passarono a far parte del gruppo *B*, pur continuando ad essere adibite allo stesso uso, saranno inventariate insieme a quelle per cancelleria (11-42) quantunque presentino qualche lieve differenza nelle dimensioni.

54	57	per compagnie alpine (E. P., M. M., M. T.)	N.	60	00
56	58	per compagnie e squadroni dei carabinieri reali (E. P.)	»	70	00
57	59	per compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza (E. P, M. M., M. T.)	»	78	00
58	60	per compagnie di fanteria di linea, granatieri e bersaglieri, sezione di sanità da fanteria o da montagna (E. P., R. P., M. M., M. T.) . .	»	103	00
59	61	per compagnia o sezione del genio (M. T.)	»	69	00
60	62	per compagnia o mezza compagnia telegrafisti, compagnia zappatori e minatori e parco aereostatico del genio (E. P., M. M.).	»	80	00
	62 *bis*	per compagnie ferrovieri, lagunari e compagnie pontieri — non compreso l'equipaggio da ponte — (E. P., M. M.).	»	63	00
	62 *ter*	per sezione treno dell'equipaggio da ponte, parco del genio d'armata o di corpo d'armata (E. P., M. M.) .	»	63	00
61	63	per squadroni di cavalleria (E. P., M. M.)	»	61	00
	64				
		Colli per riparazioni da sarto.			
62	65	per batteria d'artiglieria da campagna od a cavallo, sezione di parco d'artiglieria d'armata o di corpo di armata, parco d'artiglieria di divisione, sezione di colonna viveri e parco viveri di riserva di corpo di armata (E. P., M. M.)	»	64	00
	65 *bis*	per colonna munizioni della batteria d'artiglieria da montagna e compagnie d'artiglieria da costa e da fortezza (E. P., M. M.)	»	74	00
63	66	per compagnie alpine (E. P., M. M., M. T.)	»	94	00
64	67	per compagnie bersaglieri (E. P., R. P., M. M.)	»	40	00
65	68	per compagnia o squadrone di carabinieri reali (E. P.)	»	98	00
66	69	per compagnia di fanteria di linea e sezione di sanità da fanteria o da montagna (E. P., R. P., M. M.) .	»	50	00

67	70	per compagnia zappatori, lagunari e minatori, compagnie pontieri — non compreso l'equipaggio da ponte — compagnia o mezza compagnia telegrafisti, compagnia ferrovieri del genio, parco aereostatico, sezione treno dell'equipaggio da ponte, parco del genio d'armata o di corpo d'armata (E. P., M. M.)	N.	68	00
68	71	per compagnia granatieri (E. P., R. P)	»	79	00
69	72	per squadrone dei reggimenti di cavalleria 1°, 2°, 4° (E. P., M. M.). .	»	43	00
	72 *bis*	per squadrone dei reggimenti di cavalleria 3°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 18°, 20°, 21°, 22° (E. P., M. M.) . . .	»	46	00
	72 *ter*	per squadrone dei reggimenti di cavalleria 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11°, 17°, 19°, 23°, 24° (E. P., M. M.) . .	»	44	00
70	73	Coperte da campo	»	5	50
82	74	Cordoni per canne da caporale tamburino	»	2	00
81	75	Cordoni per canne da tamburino maggiore.	»	7	50
71	76	Cordoni per tromba da bersaglieri ed alpini	»	3	00
72	77	Cordoni per tromba da cavalleria, artiglieria e genio	»	3	30
73	78	Cordoni per tromba da fanteria . .	»	3	10
74	79	Coreggiuole per tromba con bottoni gemelli, da armi a cavallo. . . .	»	0	55
75	80	Coreggiuole per tromba con bottoni gemelli, da armi a piedi.	»	0	35
76	81	Coreggiuole reggi-lanterna da campo di cuoio bufalo	»	0	40
77	82	Coreggiuole reggi-lanterna da campo di cuoio naturale	»	0	25
78	83	Coreggiuole reggi-lanterna da campo di cuoio nero.	»	0	25
	84				
	85				
	86				
87	87	Dotazioni di cancelleria per quartieri generali	»	»	»
88	88	Dotazioni di cancelleria per comandi di brigata	»	»	»
89	89	Dotazioni di cancelleria per stati maggiori di reggimento.	»	»	»
90	90	Dotazioni di cancelleria per stati maggiori di battaglione.	»	»	»
91	91	Dotazioni di cancelleria per compagnia	»	»	»
92	92	Dotazioni di cancelleria per servizi d'artiglieria	»	»	»

93	93	Dotazioni di cancelleria per servizi del genio	N	»	»
94	94	Dotazioni di cancelleria per servizio di sanità.	»	»	»
95	95	Dotazioni di cancelleria per servizio di vettovagliamento	»	»	»
96	96	Dotazioni di cancelleria per servizi vari di campagna	»	»	»
97	97	Dotazioni di cancelleria per il primo impianto dei servizi d'intendenza .	»	»	»
98	98	Dotazioni di cancelleria per commissione di requisizione quadrupedi .	»	»	»
99	99	Dotazioni cartografiche.	»	»	»
100	100	Drappi per bandiere da fanteria . .	»	67	00
101	101	Drappi per stendardi da cavalleria .	»	57	00
	102				
	103				
	104				
	105				
	106				
	107				
	108				
109	109	Ferri per purizione in campagna. .	»	10	00
111	110	Fodere per bandiere da fanteria . .	»	8	00
113	111	Fodere per stendardi da cavalleria .	»	6	00
114	112	Fodere di tela traliccio rigata bianco e turchina per canne da tamburini.	»	0	70
112	113	Freccie per bandiere da fanteria e per stendardi da cavalleria . . .	»	50	00
	114				
	115				
	116				
	117				
	118				
	119				
	120				
121	121	Gabbie di legno cerchiate in ferro diverse, da parco vestiario	»	26	00
122	122	Grembiali di cuoio per tamburini . .	»	3	00
	123				
	124				
	125				
	126				
	127				
	128				
129	129	Insegne per comando di brigata, di reggimento e di legione	»	21	70
130	130	Insegne per comandi e servizi di armata.	»	26	60
131	131	Insegne per comandi e servizi di corpo d'armata	»	24	50
132	132	Insegne per comandi e servizi di divisione	»	22	50
133	133	Insegne per il gran quartiere generale	»	62	00

134	134	Insegne per l'intendenza generale e per la direzione generale dei trasporti	N.	37	30
	135				
	136				
	137				
	138				
	139				
	140				
	141				
142	142	Lanterne da campo	»	3	40
143	143	Lanterne per insegna	»	7	00
	144				
	145				
	146				
	147				
	148				
	149				
	150				
	151				
	152				
153	153	Placche da capo squadra del treno borghese	»	1	80
154	154	Placche da capo squadriglia del treno borghese	»	0	95
155	155	Placche da carrettiere del treno borghese	»	0	85
156	156	Portafogli da ciclisti per la corrispondenza.	»	0	85
	157				
	158				
	159				
	160				
	161				
	162				
	163				
164	164	Reti per stivaletti.	»	7	50
	165				
	166				
	167				
	168				
	169				
	170				
	171				
172	172	Sacchi custodia per tende da comandante di corpo	»	1	40
173	173	Sacchi custodia per tende da ufficiali.	»	1	55
174	174	Sacchi custodia per tende someggiabili da ufficiali	»	1	25
175	175	Sedili da campo	»	2	25
22	176	Stendardi da cavalleria (senza la freccia e la fodera).	»	87	00
	177				
	178				

	179				
	180				
	181				
198	182	Tamburi	N.	28	00
183	183	Targhe con cinque viti.	»	0	95
184	184	Tasche per lettere.	»	10	00
185	185	Tende con armatura e sacco custodia da comandante di corpo.	»	47	70
186	186	Tende con armatura e sacco custodia da ufficiali.	»	29	65
201	187	Tende coniche con cassetta armatura	»	84	90
202	188	Tende coniche senza cassetta armatura	»	68	90
188	189	Tende senz'armatura e senza sacco custodia da comandante di corpo .	»	39	50
189	190	Tende senza armatura e senza sacco custodia da ufficiali	»	25	30
187	191	Tende someggiabili con armatura e sacco custodia da ufficiali	»	29	85
190	192	Trombe ad un pistone (mod. 1884) senza canneggio da basso per fanteria.	»	14	00
191	193	Trombe ad un pistone (mod. 1889) senza canneggio da basso per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e per genio	»	15	00
192	194	Trombe ad un pistone (mod. 1893) con canneggio e bocchino da basso per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e per genio	»	21	25
193	195	Trombe ad un pistone (mod. 1893) con canneggio e bocchino da flicorno basso per fanteria.	»	19	50
194	196	Trombe a tre pistoni (mod. 1889) per artiglieria da costa, da fortezza e da montagna e per genio	»	29	00
195	197	Trombe a tre pistoni (mod. 1889) senza canneggio da basso per fanteria. .	»	27	00
196	198	Trombe a tre pistoni (mod 1893) con canneggio e bocchino da basso per fanteria.	»	35	00
197	199	Trombe (mod. 1884) per cavalleria, artiglieria da campagna ed a cavallo	»	10	00
	200				
	201				
	202				
	203				
	204				
	205				

NB. — Le trombe ad un pistone, mod. 1884 e 1889 con ritorta vanno tenute distinte in carico senza numero categorico sul Registro 237-B, per essere adoperate fino a consumazione, mentre quelle senza ritorta di modelli anteriori al 1884 e ridotte al diapason normale devono tenersi in evidenza promiscuamente con le altre ad un pistone senza canneggio da basso al n. 192 d'ordine categorico.

206	206	Veli lutto per bandiere da fanteria .	N.	10	00
	207				
	208				
	209				
	210				
	211				
	212				
	213				
	214				
	215				
	216				
	217				
	218				
	219				
	220				
	221				
	222				
	223				
	224				
	225				
	226				
	227				
	228				
	229				
	230				
	231				
	232				
	233				
	234				
	235				
	236				
		Utensili per cucine da caserma e da campo.			
238	237	Barilotti da ufficiali (litri 10 a 15) . .	N.	3	00
237	238	Barilotti someggiabili da ufficiali . .	»	3	60
239	239	Bicchieri di pakfond per cucine da ufficiali	»	3	50
240	240	Bidoni modello 1882	»	2	30
241	241	Bottiglie (da olio e da aceto) per cucine da tre.	»	1	50
242	242	Bottiglie di vetro impagliate per cucine da sei	»	2	00
	243				
	244				
	245				
	246				
	247				
	248				
	249				
	250				
	251				

252	252	Caffettiere per cucine da sei . . .	N.	1	50
253	253	Caffettiere per cucine da tre . . .	»	1	00
254	254	Casseruole per cucine da sei. . . .	»	4	20
255	255	Casseruole per cucine da tre. . . .	»	3	00
256	256	Cavaturaccioli per cucine da ufficiali	»	0	40
57	257	Ceste grandi per carne con tagliere	»	20	00
277	258	Ceste piccole per carne con tagliere.	»	13	00
275	259	Cofani per viveri ordinari degli ufficiali alpini.	»	16	00
258	260	Cofani porta utensili per cucina da tre	»	15	00
259	261	Coltelli a leva per scatole di conserve.	»	0	60
260	262	Coltelli da tavola per cucine da ufficiali	»	1	00
261	263	Coltelli per cucina.	»	1	80
262	264	Coltelli per cucine da ufficiali . . .	»	0	80
265	265	Coperchi di marmitte mod. 1855 . .	»	0	60
263	266	Coperchi di marmitte per cucine da sei	»	1	65
264	267	Coperchi di marmitte per cucine da tre	»	1	00
276	268	Corbe di giunchi per viveri ordinari da truppa	»	32	00
266	269	Coregge reggi-bidone da cavalleria .	»	0	70
267	270	Coregge reggi-bidone di cuoio bufalo.	»	0	50
268	271	Coregge reggi-bidone di cuoio naturale	»	0	22
269	272	Coregge reggi-bidone di cuoio nero .	»	0	22
270	273	Cucchiai di alpakà per cucine da ufficiali	»	0	80
271	274	Cucchiaini di alpakà per cucine da ufficiali	»	0	40
272	275	Cucine da sei complete da ufficiali .	»	88	00
273	276	Cucine da tre complete da ufficiali. .	»	59	00
274	277	Custodie di legno con crociera di ferro per macinelli da caffè	»	5	00
	278				
	279				
	280				
	281				
282	282	Forchette di alpakà per cucine da ufficiali	»	0	80
283	283	Forchettoni con manico di legno . .	»	0	85
284	284	Forchettoni per cucine da sei . . .	»	0	40
285	285	Forchettoni per cucine da tre . . .	»	0	40
	286				
	287				
	288				
	289				
	290				
	291				
	292				
	293				
294	294	Gratelle per cucine da sei.	»	2	00
295	295	Gratelle per cucine da tre	»	2	10
296	296	Grattugie per cucine da sei	»	1	00
297	297	Grattugie per cucine da tre	»	0	90
298	298	Guaine per mammaresi da carne. . .	»	1	80

	299				
	300				
	301				
	302				
	303				
	304				
	305				
	306				
307	307	Macinelli per caffè con manubrio . .	N.	18	00
308	308	Manici di ramaiuoli e schiumatoi per cucine da ufficiali	»	0	10
309	309	Mannaresi per carne senza guaina .	»	4	00
310	310	Marmitte (mod. 1855) senza coperchio	»	3	40
311	311	Marmitte senza coperchio per cucine da sei	»	5	00
312	312	Marmitte senza coperchio per cucine da tre	»	3	00
	313				
	314				
	315				
	316				
	317				
	18				
	319				
	320				
321	321	Padelle con manico di legno . . .	»	2	30
322	322	Padelle per cucine da sei.	»	2	00
323	323	Padelle per cucine da tre.	»	1	60
324	324	Pepaiuole per cucine da ufficiali .	»	0	40
325	325	Porta marmitte grandi.	»	5	00
327	326	Porta marmitte piccoli.	»	3	00
326	327	Porta utensili per cucine da sei . .	»	16	00
	328				
	329				
	330				
	331				
	332				
	333				
	334				
335	335	Ramaiuoli di lamiera con manico di legno.	»	0	60
336	336	Ramaiuoli per cucine da ufficiali . .	»	0	50
337	337	Reti per carne.	»	7	50
338	338	Reti per pane	»	2	30
	339				
	340				
	341				
	342				
	343				
	344				
	345				
	346				
347	347	Sacchetti per sale, zucchero e caffè .	»	0	50

348	348	Sacchi per viveri.	N.	2 00
349	349	Saliere per cucine da ufficiali . . .	»	0 50
350	350	Scatole di zinco da posate per cucine da sei	»	1 50
351	351	Scatole di zinco da posate per cucine da tre	»	1 20
352	352	Schiumatoi di lamiera	»	0 60
353	353	Schiumatoi per cucine da ufficiali. .	»	0 50
354	354	Sporte a mano per viveri ordinari degli ufficiali.	»	1 00
	355			
	356			
	357			
	358			
	359			
	360			
	361			
	362			
363	363	Tagliere di legno per cucine da sei.	»	1 80
364	364	Tegami per cucine da tre.	»	0 80
365	365	Tondi di lamiera concavi per cucine da ufficiali.	»	0 60
366	366	Tondi di lamiera piani per cucine da ufficiali.	»	0 50
	367			
	368			
	369			
	370			
	371			
	372			
	373			
	374			
	375			
	376			
	377			
	378			
	379			
	380			
	381			
	382			
	383			
	384			
	385			
	386			
	387			
	388			
	389			
	390			
	391			
	392			
	393			
	394			
	395			
	396			

Modello vario.

397	397	Armature per tende varie	N.	»	»
	398				
	399				
	400				
	401				
	402				
	403				
	404				
	405				
406	406	Barili da litri 40 a 60	»	8	00
407	407	Barili di legno di rovere, foderati internamente di zinco, da litri 40 a 50 con tappo di legno e cannello di ottone con chiavetta, pel trasporto dell'acqua	»	16	00
	408				
	409				
	410				
	411				
	412				
	413				
	414				
	415				
	416				
417	417	Casse di legno varie ed assortite . .	»	»	»
418	418	Casseruole di lamiera per cucine da otto	»	3	50
419	419	Casseruole di lamiera per cucine da quattro	»	2	50
	420				
421	421	Cassette di lamiera per viveri di riserva	»	11	50
	422				
423	423	Coperchi di marmitte per cucine da otto	»	1	70
424	424	Coperchi di marmitte per cucine da quattro	»	1	15
425	425	Cucine da otto	»	38	00
426	426	Cucine da quattro.	»	27	00
427	427	Cuscini vari per tende	»	»	»
	428				
	429				
	430				
	431				
	432				
	433				
	434				
	435				
436	436	Doroni vari per tende	»	»	»
	437				
	438				
	439				

	440				
	441				
	442				
	443				
	444				
	445				
	446				
	447				
448	448	Fodere varie da imballo per materassi da tende	N.	»	»
449	449	Fodere varie per tende	»	»	»
450	450	Forzieri vari	»	»	»
	451				
	452				
	453				
	454				
	455				
	456				
	457				
	458				
459	459	Gratelle per cucine da otto	»	2	00
460	460	Gratelle per cucine da quattro . . .	»	1	80
	461				
	462				
	463				
	464				
	465				
	466				
	467				
	468				
469	469	Letti da campo diversi	»	»	»
470	470	Lettiere a sofà pieghevoli varie per tende	»	»	»
	471				
	472				
	473				
	474				
	475				
	476				
	477				
478	478	Macinelli per caffè con borsa di cuoio	»	15	00
479	479	Marmitte senza coperchio per cucine da otto	»	5	00
480	480	Marmitte senza coperchio per cucine da quattro.	»	4	25
481	481	Materassi vari per tende.	»	»	»
482	482	Mazzuoli vari per tende	»	»	»
	483				
	484				
	485				
	486				
	487				
	488				
	489				

	490				
491	491	Padelle per cucine da otto	N.	2	00
492	492	Padelle per cucine da quattro . . .	»	1	75
493	493	Paletti vari per tende	»	»	»
	494				
	495				
	496				
	497				
	498				
	499				
	500				
	501				
502	502	Seggiole varie per tende	»	»	»
503	503	Seggioloni vari per tende.	»	»	»
	504				
	505				
	506				
	507				
	508				
	509				
	510				
	511				
512	512	Tappeti per tende vari ed assortiti .	»	»	»
513	513	Tavole varie ed assortite per tende.	»	»	»
514	514	Telai vari ed assortiti per tavoli e tavolini da tenda	»	»	»
	515				
	516				
517	517	Tende varie a padiglione	»	»	»
519	518	Tende varie da campo	»	»	»
520	519	Tende varie da cappella	»	»	»
518	520	Tende varie ottangolari	»	»	»
521	521	Tende varie per servizi diversi . .	»	»	»
522	522	Tende varie quadrangolari	»	»	»
	523				
	524				
	525				
	526				
	527				
	528				
	529				
	530				
	531				
	532				
	533				
	534				
	535				
	536				
	537				
	538				
	539				
	540				
	541				
	542				

CATEGORIA VII'

Materiali e generi diversi

Tessuti, cordoni, galloni, nastri e trecciuole.

AVVERTENZA.

I vecchi numeri categorici sono stati riportati per agevolare il lavoro dei corpi.

Numero categorico vecchio	Numero categorico nuovo	NOMENCLATURA DEI MATERIALI	Unità di confronto	Prezzo parziale	Annotazioni
183	183	Cinghie di tessuto assortite	m. l.	» »	
184	184	Cordoncino color fulvo per tende . .	»	0 03	
191	185	Cordoncino d'argento e seta nera, del diametro di mm. 3	»	1 00	
185	186	Cordoncino di cotone bianco per coperture	»	0 01	
188	187	Cordoncino di lana a colori diversi, del diametro di mm. 3	»	0 07	
187	188	Cordoncino di lana bianca e rossa, del diametro di mm. 3	»	0 07	
186	189	Cordoncino di lino bianco, del diametro di mm. 3	»	0 05	
189	190	Cordoncino di seta rossa ed argento, del diametro di mm. 3	»	0 75	
	191				
	192				
193	193	Cordone di cotone bianco per cappotti e pastrani d'artiglieria . . .	»	0 05	
	194				
	195				
197	196	Flanella bianca, alta m. 0,62. . . .	»	2 00	
200	197	Flanella bianca per cuscinetti sottosella, alta m. 0,62 a 0,64	»	2 60	
199	198	Flanella bianca per fasce da istituti militari, alta m. 1,32	»	6 75	
201	199	Flanella bigia, alta m. 1,34	»	3 50	
	200				
	201				
204	202	Galloncino d'argento, alto mm. 6. .	»	1 00	
205	203	Galloncino d'argento e seta nera per maresciallo d'alloggio, alto mm. 6 .	»	1 30	
207	204	Galloncino d'oro, alto mm. 6. . . .	»	1 25	
208	205	Galloncino d'oro per maresciallo d'alloggio maggiore, alto mm. 5.	»	1 50	
	206				
	207				
211	208	Gallone d'argento, alto mm. 16 . . .	»	2 50	
213	209	Gallone d'argento e lana turchina per gualdrappe da marescialli d'alloggio, alto mm. 43 a 45	»	2 50	
220	210	Gallone di lana nera, alto mm. 18 a 20	»	0 30	
219	211	Gallone di lana rossa, alto mm. 16 .	»	0 24	
216	212	Gallone di lino bianco per gualdrappe da carabinieri alto mm. 43 a 45 .	»	0 34	

217	213	Gallone di lino di marca rossa, alto mm. 16.	m. l.	»	16
222	214	Gallone di oro, alto mm. 16	»	3	20
	215				
	216				
	217				
	218				
225	219	Nastro di cotone bianco, alto mm. 10 a 15	»	»	03
226	220	Nastro di cotone bianco, alto mm. 20 a 30	»	»	08
227	221	Nastro di cotone bianco alto mm. 40 a 50	»	»	14
229	222	Nastro di lino bianco, alto mm. 10 a 15	»	»	04
330	223	Nastro di lino bianco, alto mm. 20 a 30	»	»	10
331	224	Nastro di lino bianco, alto mm. 40 a 50	»	»	16
232	225	Nastro di lino bianco, alto mm. 60 a 70	»	»	35
233	226	Nastro di lino bianco alto mm. 100 a a 120.	»	»	70
234	227	Nastro di lino color fulvo, alto mm. 15 a 20	»	»	04
235	228	Nastro di lino greggio, alto mm. 10 a 15	»	»	03
236	229	Nastro di lino greggio, alto mm. 20 a 30	»	»	08
237	230	Nastro di lino greggio alto mm. 40 a 50	»	»	14
238	231	Nastro di lino greggio, alto mm. 60 a 70	»	»	30
228	232	Nastro diverso.	»	»	»
	233				
	234				
	235				
241	236	Panno arancio per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
243	237	Panno azzurrato per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	8	50
242	238	Panno azzurrato per vestiario da truppa, alto m. 1.30	»	8	50
244	239	Panno bianco per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
245	240	Panno bigio (gros-grain) per istituti militari, alto m. 1,34	»	16	00
247	241	Panno bigio per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	8	00
246	242	Panno bigio per vestiario da truppa, alto m. 1,30	»	6	70
248	243	Panno celeste per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
249	244	Panno cremisi carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50

250	245	Panno cremisi per istituti militari, alto m. 1,34	m l	17	50
	246				
251	247	Panno giallo carico per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
260	248	Panno nero per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
253	249	Panno scarlatto (mezzo panno) per fodere, alto m. 1,40	»	10	30
254	250	Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,48	»	14	00
252	251	Panno scarlatto per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
255	252	Panno turchino per istituti militari, alto m. 1,34	»	16	50
258	253	Panno turchino per vestiario da carabinieri, alto m. 1,40	»	10	70
257	254	Panno turchino per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,30	»	9	70
256	255	Panno turchino per vestiario da truppa, alto m. 1,30	»	9	00
259	256	Panno verde chiaro per mostreggiature, alto m. 1,30	»	8	50
	257				
	258				
	259				
	260				
	261				
	262				
266	263	Satino nero per istituti militari, alto m. 1,36	»	5	00
»	264				
	265				
329	266	Tela da imballaggio, alta m. 1,20	»	»	55
267	267	Tela di canapa a mezza imbiancatura per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,63 a 0,65	»	»	80
272	268	Tela di cotone basino color bigio per fodere, alta m. 0,62	»	»	40
268	269	Tela di cotone bianca a spina per cravatte, alta m. 0,90	»	»	60
269	270	Tela di cotone bianca (domestick) per coperture, alta m. 0,72	»	»	50
270	271	Tela di cotone bianca per scheletri di zaini, alta m. 0,60	»	»	30
274	272	Tela di cotone color bronzo chiaro, alta m. 0,68 a 0,69	»	»	70
275	273	Tela di cotone color cenerino per fodere, da istituti militari, alta m. 0,85	»	1	11
277	274	Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 1,75	»	2	00
276	275	Tela di cotone color fulvo per tende, alta m. 0,88	»	1	00

278	276	Tela di cotone color turchino per tende, alta m. 0,72 a 0,74	m.	1	00
280	277	Tela di cotone greggia basino per mutande, alta m. 0,64	»	0	60
281	278	Tela di cotone greggia per camicie, alta m. 0,74	»	0	50
282	279	Tela di cotone greggia per pezzuole da piedi, alta m. 0,90	»	0	60
284	280	Tela di cotone greggia per tende coniche, alta m. 0,75	»	0	70
285	281	Tela di cotone imbiancata, detta mussola inglese, per istituti militari, alta m. 0,81	»	0	75
286	282	Tela di cotone mussola alta m. 0,79 a 0,80	»	0	32
288	283	Tela di cotone nera lucida, alta m. 0,87	»	1	00
352	284	Tela di cotone rasato bleu, alta m. 0,66 a 0,67	»	0	75
289	285	Tela di cotone (traliccio) a righe bianche e turchine per tasche da pane, alta m. 0, 72	»	0	80
291	286	Tela di crine diversa	»	»	»
294	287	Tela di lino a mezza imbiancatura (operata) per tovaglie, alta m. 1,20	»	2	50
293	288	Tela di lino a mezza imbiancatura (operata) per tovaglioli, alta m. 0,60	»	1	20
292	289	Tela di lino a mezza imbiancatura per bende o fasce, alta m. 0,73 . .	»	1	15
316	290	Tela di lino a tutta imbiancatura per lenzuola e per federe da ufficiali, alta m. 0,90	»	1	00
309	291	Tela di lino cruda da stamigne, alta m. 0,60 a 0,65	»	3	25
305	292	Tela di lino cruda (olona) per bisaccie da carabinieri, alta m. 0,71	»	1	60
347	293	Tela di lino cruda (olona) per gambali da carabinieri a cavallo in Africa, alta m. 0,68 a 0,70.	»	1	30
306	294	Tela di lino cruda (olona) per sacchi da biada, alta m. 0,65 a 0,66 . . .	»	1	15
317	295	Tela di lino cruda per asciugatoi, alta m. 0,64	»	0	70
311	296	Tela di lino cruda per fodere di zaini, alta m. 0,66 a 0,68.	»	0	50
307	297	Tela di lino cruda per sacchetti da arnesi di vestiario fuori uso, alta m. 0,58	»	0	55
308	298	Tela di lino cruda per sacchi da biada e viveri, alta da m. 0,62 a 0,64 . .	»	0	60
310	299	Tela di lino cruda spinata per vestiario, alta m. 0,71	»	1	00
295	300	Tela di lino o canapa a mezza imbiancatura per lenzuola da truppa, alta m. 0,64	»	0	75

350	301	Tela di lino o canapa cruda spinata per falsi coperchi di zaini e per sacchi custodia da tende, alta m. 0,74	m. l.	0 80
351	302	Tela di lino o canapa da sacchi per viveri e da sacchi per vestiario e per biada (mod. 1900) alta m. 0,66 a 0,68	»	0 80
319	303	Tela di lino o canapa greggia per materassi, sottomaterassi, guanciali e capezzali, alta m. 0,66	»	0 70
318	304	Tela di lino o canapa greggia per pagliericci, alta m. 0,66	»	0 65
320	305	Tela di lino o canapa greggia per porta materassi da brande, alta metri 0,67	»	1 20
301	306	Tela impermeabile diversa	»	» »
299	307	Tela incerata per gualdrappe da carabinieri, alta m. 0,85	»	1 10
303	308	Tela olona color fulvo scuro impermeabile alta m. 0,81 a 0,82 . . .	»	2 80
304	309	Tela olonetta da sacchi per vestiario e sacchetti per cartucce, alta m. 1,00	»	1 80
348	310	Tela stamina per bandiere, alta m. 1,27	»	3 50
349	311	Tela stamina per bandiere, alta m. 0,77	»	2 50
	312			
	313			
	314			
	315			
	316			
	317			
	318			
	319			
	320			
	321			
	322			
	323			
	324			
	325			
	326			
331	327	Trecciuola d'argento, alta mm. 3 . .	»	0 56
332	328	Trecciuola d'argento e seta nera per berretti da marescialli d'alloggio, alta mm. 6	»	1 20
338	329	Trecciuola di lana a colori diversi per chepì e cappelli alpini, alta mm. 5.	»	0 07
339	330	Trecciuola di lana rossa per distintivi, alta mm. 5	»	0 07
336	331	Trecciuola di lino di marca rossa, alta mm. 5	»	0 07
341	332	Trecciuola di oro, alta mm. 3 . . .	»	0 80
	333			
	334			
	335			
	336			
	337			

	338				
344	339	Velluto di seta nero, alto m. 0,49 . .	m. l.	1400	
	340				
	341				
	342				
	343				
	344				
	345				

N. **292**. — CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE. — **Circoscrizione territoriale pel servizio del genio**. — 27 dicembre.

In esecuzione del R. Decreto 1° dicembre 1901, n. 508 (*Atto* 289), alla tabella della circoscrizione territoriale pel servizio del genio pubblicata con l'*Atto* 102 del 1899 e modificata con gli *Atti* 114 e 142 del 1900 e 130 del 1901, sono apportate le seguenti aggiunte e varianti:

a) Comando del genio di Roma:

Nella colonna delle sottodirezioni, *aggiungere*: Maddalena * (1).

b) In calce alla suddetta tabella, *cancellare* l'ufficio autonomo del genio per la R. marina di Maddalena.

c) *Cancellare l'annotazione*: Il servizio del genio nell'arcipelago della Maddalena ecc., *ed apporre invece la seguente nota*:

(1) La sottodirezione autonoma del genio militare di Maddalena provvede anche al servizio per la R. marina.

Il Ministro — C. DI S. MARTINO.

N. **293**. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'. — **Modificazioni al regolamento d'amministrazione**. — 28 dicembre.

Al regolamento d'amministrazione e contabilità dei corpi 10 giugno 1898 sono fatte, in conseguenza di varie disposizioni già state emanate, le seguenti varianti ed aggiunte:

1.

§ 241. Nel primo comma, *dopo*: « *Tabelle dimostrative delle indennità di tramutamento* », *aggiungere*: « lo *Specchio dimostrativo dei soprassoldi dovuti agli uomini di truppa*, mod. 226 ».

2.

§ 1049. Nel primo comma, come conseguenza delle disposizioni date coll'*Atto* 66 del 1901, *togliere l'inciso*: « ..... che debbano essere conteggiate su rendiconti speciali ».

3.

§ 1898. *Alle parole*: « in caso contrario si presenterà, per lo stesso scopo al sindaco del comune », *sostituire*: « in caso contrario, farà il viaggio pagando la tariffa ordinaria. In quest'ultimo caso qualora il militare non abbia il danaro occorrente, si presenterà al sindaco per ricevere una corrispondente anticipazione ».

4.

§ 1916. *Aggiungere, come secondo comma, la disposizione che segue*:

« Qualora poi le robe consegnate da qualche ufficiale superassero la quantità del bagaglio individuale che può essere trasportato a tariffa militare a senso delle vigenti convenzioni (1) o fossero stati compresi nel bagaglio effetti che non possono considerarsi d'uso personale, le somme pagate in più nell'uno e nell'altro caso a norma delle convenzioni stesse (pel percorso ferroviario, tariffa vigente pel pubblico — pel servizio di presa e resa, tariffa del contratto pei trasporti militari extraferrovia) saranno addebitate all'ufficiale cui appartenevano le robe in eccedenza o non ammesse come bagaglio personale ».

Nell'ultimo comma dello stesso § 1916 *è aggiunto*: « copia della quale sarà annessa alla richiesta di trasporto ».

5.

§ 1948. *Al primo comma è sostituito il seguente*:

« Gli oggetti di corredo che abbisognano sia per rifornimento di magazzino sia per bisogni occasionali, saranno dal

---

(1) Vedasi Allegato III al Regolamento per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882.

reggimento richiesti al rispettivo deposito. Laddove però per l'urgenza e la esiguità della provvista non convenisse fare la spedizione delle robe, il comandante del reggimento potrà determinare che ne sia fatto il prelevamento da uno dei depositi più vicini o siano acquistati sul luogo ».

6.

§ 2207. Nell'ultimo comma, *in luogo di*: « Ministero (*Segretariato generale*) » *mettere*: « Comandante del corpo d'armata. »

7.

§ 2481. È abolito il secondo comma.

8.

§ 2715. Nel primo comma *togliere l'ultima parte*: « anche se durante la permanenza... ecc. », *e mettere invece*: « Nel caso però che, durante la permanenza negli ospedali, le guardie fossero state trasferite altrove, la trasmissione del rendiconto sarà fatta al nuovo comando al quale sono state destinate. »

9.

Allegato *H*. *Dopo*: « Parti di bastone ecc. », *intercalare*: « Piastrini di riconoscimento per la truppa. »

10.

Allegato *M*. Alla tabella costituente questo allegato sono fatte le varianti che seguono:

a) *Dopo*: « Coperture di tela », *intercalare*: « Coperture di tela impermeabili per cappello da bersaglieri » e, in corrispondenza, nella colonna « Bersaglieri », *mettere*: « 1. »

b) Nella colonna relativa ai *caporali maggiori d'artiglieria da costa e da fortezza*, in corrispondenza alla indicazione: « Coregge per pastrani », *mettere*: « 2. »

c) Nella colonna *Alpini*, in corrispondenza alla indicazione: « Piastrini di riconoscimento », alla cifra « 1 », *sostituire*: « 2 » e nelle due colonne relative all'*artiglieria da montagna* fare la medesima variante colla seguente postilla da mettere a piè di pagina: « (*) Eccettuati i militari di tale specia-

lità del 22° reggimento artiglieria, che avranno un piastrino solo. »

d) Al primo periodo del n. 7, *aggiungere*: « tranne i sergenti provenienti dagli allievi ufficiali che prestano servizio presso i corpi — sia per compiere il tempo prescritto per conseguire la promozione a sottotenente di complemento, sia per ultimare i loro obblighi di leva quando abbiano cessato dalla qualità di allievi ufficiali — i quali continuano, invece, a far uso della tenuta di panno comune. »

e) Nel successivo n. 9, *dopo le parole*: « che prestano servizio presso ufficiali montati », *intercalare*: « od anche presso ufficiali aventi diritto a più di un attendente che non abbiano cavalli. »

Il Ministro — C. di S. Martino.

Roma, 1901 — Tip. E. Voghera

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DEL

GIORNALE MILITARE 1901

PARTE PRIMA

A

ACCORDI da prendersi coi funzionari superiori ferroviari pel trasporto di battaglioni, squadroni o riparti maggiori . . *Pag.* 197

ACQUISTO delle pubblicazioni regolamentari . . . . . » 237

Idem ad economia della paglia per giacitura e dei combustibili per la cottura del rancio, ecc. . . . . » 732

ADOZIONE per la cavalleria di una coperta sottosella di lana grigio marrone. . . . . » 217

Idem della vettura per malati . . . . . » 234

Idem del pioppo in luogo della quercia per le suole d'attrito. . » 325

Idem della scatola di legno per miece con cassula da cavalleria . » 463

Idem del portafogli da ciclisti per la corrispondenza . . . . » 692

Idem di una busta chirurgica tascabile per ufficiali medici . . » 766

AGGIUNTA al regolamento sull'uniforme . . . . . » 36

Idem ai regolamenti d'istruzione e di servizio interno per le varie armi . . . . . » 39

Idem all'*Atto* 106 del 1898 riflettente la dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio » 234

Idem alle tavole di tiro del mortaio da 21 ARC ret. . . . . » 351

Idem alla istruzione circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari . . . . . » 488

Idem all'istruzione per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extra-ferrovia. . . . . » 574

AGGIUNTA all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . *Pag.* 379

Idem all'istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito . . . . . » 589

AGGIUNTE all'elenco generale e tariffa dei medicinali, in vigore dal 1° gennaio 1901 . . . . . 5, 164, 374

Idem da introdursi nell'elenco delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta . . . . . » 165

AGGIUNTE E VARIANTI ad istruzioni e regolamenti vari. — Vedi: *Istruzioni — Regolamenti — Pubblicazioni.*

Idem ai fascicoli di caricamento dei materiali d'artiglieria. . 10, 587

Idem al modello per gl'inventari del materiale d'artiglieria e genio ed al suo estratto 20, 349

Idem al modello per gl'inventari del materiale dei servizi amministrativi . 5, 21, 257, 264, 316, 469, 541, 716, 773, 793

Idem all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace . . . . . » 205

Idem al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. . » 205

Idem alle norme di servizio pel comando del corpo di stato maggiore » 299

Idem alla circoscrizione territoriale pel servizio del genio . . 303, 845

Idem al prontuario delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi » 541

Idem alle tavole di tiro dell'obice da 21 GRC ret. (R. P.) . . » 572

Idem al compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale . . . . . » 755

ALLEGATO C al regolamento pel servizio territoriale. — Modificazioni. 6, 114

ALLIEVI FUOCHISTI. — Istruzione per l'ammissione alle scuole operai, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare . . . . . » 463

Idem. — Corso d'istruzione per militari aspiranti fuochisti conduttori di locomotive ferroviarie . . . . . » 464

AMNISTIA ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero, per l'andata in vigore degli articoli 33 e 34 della legge sull'emigraziane. — Relazione a S. M. il Re e Regi Decreti relativi. 219, 227

APERTURA ALL'ESERCIZIO della linea Mandela-Subiaco . *Pag.* 190
Idem delle stazioni di Sala al Barro Galbiate e di Incoronata e delle fermate ferroviarie di Castel Vetere e di Marcantone. » 327
Idem della stazione di Rocchetta-Tanaro e della fermata di Borgonato . . . . . » 721
Idem della stazione di Marcatobianco. . . . . » 775
APPALTO dei lavori del genio militare. — R. Decreto n. 494 che approva le condizioni generali. . . . . » 23
APPENDICE all'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Sua pubblicazione . . . . . » 177
Idem al regolamento pel servizio territoriale. — Aggiunte e varianti . . . . . » 691
ARMI E BUFETTERIE dei sottufficiali trasferti effettivi al distretto militare di Roma . . . . . » 265
ARROTONDAMENTO di 5 in 5 centesimi dei prezzi di trasporto sulle ferrovie . . . . . » 120
ARRUOLAMENTO volontario di un anno pel 1901. — R. Decreto n. 488 che stabilisce la somma da pagarsi . . . . » 7
ASSEGNI stabiliti pei sottufficiali ed i carabinieri reali in Cina. — R. Decreto che li aumenta . . . . . » 489
ASSISTENTI LOCALI. — Vedi: *Impiegati civili.*
ASSISTENTI LOCALI DEL GENIO. — Vedi: *Impiegati civili.*
ATTESTATO di lodevole servizio pei militari dei plotoni guide alpine » 325
ATTI DI PIGNORAMENTO, sequestro, opposizione, ecc., che colpiscano somme pagabili ai creditori dello Stato con mandati diretti. — Norme da seguirsi in tali casi . . . » 752
ATTO ADDIZIONALE alla convenzione 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare e per l'imbarco e lo sbarco dei militari e degli impiegati dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, delle loro famiglie, dei bagagli, dei veicoli, dei cavalli e di tutte le robe dell'esercito e dell'armata » 502
ATTRIBUZIONI del Consiglio dei Ministri. — R. Decreto n. 466 che le determina . . . . . » 727
AVANZAMENTO A SCELTA dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio. — Varianti alle norme per gli esami speciali relativi . . . . . » 234

B

BANDIERA dell'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo alla sua consegna all' ispettore generale d'artiglieria . . . . *Pag.* 8
Idem all'arma del genio. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo alla sua concessione . . . . . » 9
Idem del genio. — Medaglia di bronzo che le spetta . . . . » 10
BICICLETTA pneumatica militare mod. 901 completa. — Suo prezzo » 159
BIGLIETTERIA MILITARE nel presidio di Roma. — Sua istituzione in via di esperimento. . . . . » 375
BREVETTI di medaglie. — Rilascio di duplicati . . . . . » 181
BUSTA CHIRURGICA TASCABILE per ufficiali medici. — Sua adozione. . . . . » 766

C

CAMBIAMENTO nelle sedi e dipendenze dei riparti del corpo invalidi e veterani. . . . . *Pag.* 469
CAMBIAMENTO DI NOME della stazione di S. Valentino . . » 165
Idem della stazione di Porto Vecchio Toscano. . . . . » 327
Idem della fermata di Lazzarone . . . . . » 327
Idem delle stazioni di Castagneto, Sorbizzi e S. Miniato . . » 721
Idem delle stazioni di Cavaliere e Pizzo Maierato . . . . » 775
CAMBIO dei recipienti per liquidi nei carri e carrette di sanità. . » 762
Idem dei fucili modello 1891 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale . . . . . » 774
CAMBIO DI DENOMINAZIONE di edifizi militari in Milano, Lodi e Varese . . . . . » 40
Idem di caserme. — Vedi: *Caserme*.
CAMPAGNE dell'estremo Oriente. — Loro computo. — Inscrizione a matricola . . . . . » 514
Idem d'Africa. — Loro computo . . . . . » 573
CAPITECNICI D'ARTIGLIERIA E GENIO. — Vedi: *Impiegati civili*.

CARABINIERI REALI in Cina. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni per essi stabiliti . *Pag.* 489
CARICAMENTO dei carri delle batterie da campagna. — Aggiunte e varianti 10, 587
Idem del carreggio per servizi di mobilitazione. — Id. » 10, 587, 774
Idem delle fucine da campagna mod. 1844 per batterie di riserva. — Id. . . . . » 10
Idem dei carri delle batterie da 7, a cavallo 10, 587
CARNE DI BUE IN CONSERVA. — Nuovo sistema di chiusura delle scatolette . . . . . » 53
CARTEGGIO UFFICIALE, pieghi raccomandati ed assicurati, pacchi postali, vaglia e cartoline-vaglia, corrispondenze degli uomini di truppa colle famiglie . . . . . » 634
CASE CANTONIERE. — Servizio in quella di Caldè . . . . » 165
Idem di Bolzano Novarese e di Villapiana. — Estensione dei servizi . . . . . » 721
CASERME. — Cambio di denominazione di una in Milano, in Lodi e in Varese . . . . . » 40
Idem. — Id. id. in Vicenza . . . . . » 40
Idem. — Id. id. in Biletto . . . . . » 194
Idem. — Id. id. in Asti . . . . . » 265
Idem. — Id. id. in Pavia . . . . . » 331
Idem. — Id. id. in Orbetello . . . . . » 344
Idem. — Id. id. in Ventimiglia . . . . . » 463
Idem. — Id. id. in Perugia . . . . . » 491
Idem. — Id. id. in Padova . . . . . » 692
CAVALLI DI AGEVOLEZZA. — Modificazione all'istruzione per la loro concessione . . . . . » 376
CAVALLI DI CARICA agli ufficiali dell'arma di cavalleria. — Modificazioni all'*Atto* 111 del 1898 relativo alla loro assegnazione . . . . . » 688
CAVALLI DI SERVIZIO per gli ufficiali . . . . . » 375
CINTA MAGISTRALE della piazza di Alessandria. — R. Decreto che la radia dal novero delle fortificazioni dello Stato. . » 501
COLLAUDAZIONE delle robe consegnate ai magazzini centrali militari. — R. Decreto relativo . . . . . » 340
COMMISSIONE militare di linea a Napoli. — Sua istituzione . . » 19
Idem esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. — R. Decreto n. 96 per sostituzione di un membro. . . . . » 195

COMMISSIONE centrale del tiro a segno nazionale. — R. Decreto n. 247 che modifica la sua costituzione . . . . *Pag.* 319
Idem predetta. — R Decreto n. 248 di nomina dei membri . » 321
Idem predetta. — R. Decreto n. 281 per la sostituzione di un membro. . . . . » 339
Idem per lo studio di una legge sullo stato degli ufficiali. — R. Decreto che la istituisce . . . . . » 341
COMPENDIO d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale. — Pubblicazione di aggiunte e varianti. . . » 755
COMPUTO dei prezzi di trasporto sulle ferrovie . . . . . » 239
Idem delle campagne dell'Estremo Oriente. — Inserizione a matricola . . . . . » 514
Idem delle campagne d'Africa . . . . . » 573
CONCESSIONE della bandiera all'arma del genio. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo. . . . . » 9
CONDIZIONI GENERALI per l'appalto dei lavori del genio militare. — R. Decreto n. 494 che le approva. . . . . » 23
CONSEGNA della bandiera all'antico Corpo Reale d'artiglieria piemontese all'ispettore generale d'artiglieria. — Relazione a S. M. il Re e R. Decreto relativo . . . . . » 8
CONSERVAZIONE dei medicinali velenosi. — Modificazioni all'*Atto* 257 del 1898 . . . . . » 688
CONSIGLIO DEI MINISTRI. — R. Decreto n. 466 che determina le sue attribuzioni . . . . . » 727
CONTEGGIO dei vestiari di proprietà del corpo . . . . . » 583
CONTI DELLE MASSERIZIE di proprietà del corpo presso i distretti di 2ª classe . . . . . » 297
CONTI DI COSTRUZIONE delle giubbe e pantaloni di tela spinata (mod. 1896) 305, 351
CONVENZIONE 6 dicembre 1899 per il trasporto sul mare, ecc. — Atto addizionale . . . . . » 502
Idem pei trasporti militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo nella stazione di Torino succursale . . . » 745
COPERTA SOTTOSELLA di lana grigio marrone. — Sua adozione per la cavalleria . . . . . » 217
CORBA DI GIUNCHI per viveri ordinari da truppa. — Sue modificazioni. . . . . » 559
CORPO INVALIDI E VETERANI. — Cambiamento nelle sedi e dipendenze dei suoi riparti . . . . . » 469

CORRISPONDENZA colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . *Pag.* 743
CORSO BIMESTRALE D'IGIENE presso la scuola d'applicazione di sanità militare — Sua istituzione . . . . . » 696
COSTITUZIONE in ente morale della fondazione « Rossi » e approvazione dello statuto organico. . . . . » 43

D

DESTINAZIONI degli ufficiali contabili ai vari servizi amministrativi . . . . . *Pag.* 160
DISEGNATORI. — Vedi: *Impiegati civili.*
DISPOSIZIONI SPECIALI PER L'ARTIGLIERIA. — Pubblicazione della 4ª dispensa del 1900 coll'indice dell'annata . » 11
Idem. — Pubblicazione della 1ª dispensa, anno 1901 . . . » 193
Idem. — Pubblicazione della 2ª dispensa, id. . . . . » 343
Idem. — Pubblicazione della 3ª dispensa, id. . . . . » 590
DIVISA di ufficiali del genio addetti alla specialità minatori . » 115
Idem degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa. — Modificazioni » 343
Idem. — Disposizioni relative all'uso della giubba a due petti e della giubba da campagna da parte degli ufficiali. . » 689
Idem per gli ufficiali dello squadrone carabinieri guardie del Re » 776
Idem degli ufficiali istruttori di equitazione addetti alla scuola di cavalleria . . . . . » 793
DOCUMENTI di viaggio relativi agli ufficiali ed impiegati. — Modo di quietanzarli . . . . . » 182
DOMANDE per trasferimento degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali. . . . . » 189
DUPLICATI di brevetti di medaglie. — Loro rilascio. . . . . » 181

E

ELENCO delle fermate ferroviarie non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta. — Aggiunte da introdurvisi . . . . . *Pag.* 165
Idem delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 205

ELENCO dei regolamenti e delle istruzioni militari. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 316
ELENCO GENERALE e tariffa dei medicinali in vigore dal 1° gennaio 1901. — Aggiunte apportatevi . . . 5, 164, 374
Idem e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie. — Sua pubblicazione . . . . . » 579
EMIGRAZIONE. — Legge n. 23 che dà le relative disposizioni » 55
Idem. — Relazione a S. M. il Re e Regi Decreti per l'andata in vigore degli articoli 33 e 34 della legge sulla emigrazione e per l'amnistia ai renitenti, omessi, disertori e mancanti residenti all'estero . . . . . » 219
ERRATA-CORRIGE al regolamento di esercizi per il genio . 181, 265
ESAME preliminare pei sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare . . . . . » 226
ESAMI speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta. — Variante alle norme relative . . . . » 234
Idem di concorso ai posti di aiutante ragioniere d'artiglieria. — Norme e programmi relativi . . . . . » 381
Idem per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe — Id. . . . . » 388
Idem di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe. — Id. . . . . » 409
Idem per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe. — Id. . . . . » 444
Idem di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra del genio militare. — Id. . . . . » 515
Idem di avanzamento a ragioniere geometra principale di 3ª classe. — Id. . . . . » 526
ESERCIZIO ECONOMICO sulla linea Bologna-San Felice sul Panaro . . . . . » 327
Idem sulle linee Brescia-Iseo, Foggia-Lucera e Foggia-Manfredonia . . . . . » 721
ESPLODENTI in destinazione a Roma. — Loro trasporto. . 165, 327
ESTENSIONE dei servizi nella fermata ferroviaria di Frontone, stata trasformata in stazione. . . . . » 165
Idem del servizio cumulativo nelle stazioni di Palazzolo Veneto e di Risano . . . . . » 165
Idem dei servizi nella stazione di Galatone . . . . . » 327

ESTENSIONE dei servizi nelle stazioni di Valmazzola, Cisternino e Capannelle e nelle fermate di San Giano, Varedo e Legnasco e nelle case cantoniere di Bolzano Novarese e Villapiana . . . . . *Pag.* 721

F

FACILITAZIONI di viaggio per gli inscritti residenti nel regno ed all'estero, che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento . . *Pag.* 272

FACILITAZIONI PEI TRASPORTI sulla linea ferroviaria Poggibonsi-Colle Val d'Elsa e sulle linee tramviarie Ponte a Moriano-Lucca, Camaiore-Viareggio, Pisa-Marina e Navacchio-Calci . . . . . » 351

Idem sulla linea ferroviaria Verona-Caprino-Garda, su quelle della società Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane nonchè su quelle tramviare Verona-Lonigo-Cologna, Caldiero-Tregnago, Vicenza-Valdagno, S. Vitale-Arzignano, Padova S. Sofia-Fusina-Venezia, Padova S. Sofia-Bagnoli, Padova S. Sofia-Piove, Bologna Porta Mazzini-Imola ed Udine-S. Daniele . . . . » 357

Idem sulle linee ferroviarie Sassuolo Modena, Modena-Cavezzo-Mirandola e Cavezzo-Finale nonchè su quelle tramviarie Modena-Maranello, Bologna-Pieve di Cento, Bologna-Malalbergo, Bologna-Bazzano-Vignola, Forlì-Ravenna, Forlì-Meldola e Ferrara-Codigoro. . . . . » 470

Idem sulle ferrovie secondarie Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana), Napoli-Ottaiano-S. Giuseppe, Montevecchio-S. Gavino, nonchè sulla tramvia Bari-Barletta . . . . » 484

Idem sulle linee ferroviarie Sassuolo-Guastalla e Reggio Emilia-Carpi, nonchè sulle linee tramviarie Cremona-Casalmaggiore, Cremona-Ostiano, Casalmaggiore-Pontemaiocche, Cremona-Cà de' Soresini-San Giovanni in Croce, Parma-Soragna-Busseto, Borgo San Donnino-Soragna, Parma-Traversetolo, Parma-Langhirano, Parma-Ragazzola-Busseto, Borgo-San Donnino-Salsomaggiore, Mantova-Brescia, Mantova-Ostiglia, Verona-Albaredo, Verona-S. Giacomo di Tomba . . . . . » 492

FACILITAZIONI PEI TRASPORTI sulle linee ferroviarie Suzzara-Ferrara, Fossano-Mondovì e Monteponi-Portovesme, nonchè sulla linea tramviaria Ravenna-Classe. . *Pag.* 535

Idem sulle linee ferroviarie Bergamo-Ponte della Selva, Menaggio-Porlezza e Ponte Tresa-Luino, nonchè sulle tramvie Milano-Gallarate, Milano-Seregno-Giussano, Milano-Monza-Carate e Bologna Bazzano-Vignola . . . . . » 545

Idem sulle linee ferroviarie Catania-Randazzo-Giarre-Riposto (Circumetnea), Verona-Caprino-Garda, nonchè sulle tramvie Piacenza-Cremona, Piacenza-Bettola, Grazzano-Rivergaro e Cagliari-Quarto Sant'Elena . . . . . » 704

Idem sulle linee tramviarie Torino-Venaria Reale, Torino-Collegno-Pianezza e Torino-Druent. . . . . » 725

Idem sulle tramvie a motore meccanico Saluzzo-Cuneo, Saluzzo-Revello-Paesana, Cuneo-Dronero, Saluzzo-Pinerolo, Saluzzo-Torino, Costigliole-Venasca, Torino-Cuneo, Casale-Montemagno-Alessandria, Asti-Casale, Asti-Cortanze ed Asti-Montemagno. . . . . » 758

Idem sulle tramvie Piacenza-Borgonovo-Pianello, Piacenza-Carpaneto e Cremona-Lugagnano . . . . . » 771

FERMATE FERROVIARIE. — Trasformazione in stazione di quella di Frontone e conseguente estensione di servizio nella medesima . . . . . » 165

Idem non ammesse a distribuire biglietti a tariffa militare, nè a tariffa ridotta. — Aggiunte da introdursi nell'elenco di esse » 165

Idem. — Cambiamento di nome di quella di Lazzarone . . . » 327

Idem. — Apertura all'esercizio di quelle di Castel Vetere e di Marcantone . . . . . » 327

Idem. — Apertura all'esercizio di quella di Borgonato. . . . » 721

Idem. — Soppressione di quella di Cerro . . . . . » 721

Idem di S. Giano, Varedo e Legnasco. — Estensione dei servizi » 721

FERROVIE che hanno accordato facilitazioni pei trasporti. — Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*

FONDAZIONE « ROSSI ». — R. Decreto che la costituisce in ente morale e ne approva lo statuto organico. . . . . » 43

FONDI ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione. — Loro somministrazione . . . . . » 15

FORMAZIONE E TENUTA del registro di popolazione in ogni comune del regno. — Regolamento relativo . . . . » 753

FORMAZIONI E CARICAMENTI delle batterie da 7 da montagna. Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . *Pag.* 775
FUCILI modello 1891 in distribuzione alle società di tiro a segno nazionale. — Loro cambio . . . . . » 774
FUNZIONI pel conferimento di medaglie d'oro o d'argento al valor militare, civile o di marina, alle guardie di finanza. — Rappresentanza del R. esercito che deve intervenirvi. » 702

G

GESTIONE AD ECONOMIA delle spese d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari. — R. Decreto che approva il relativo regolamento . . . . . *Pag.* 183
GIUBBA A DUE PETTI. — Disposizioni relative al suo uso da parte degli ufficiali . . . . . » 689
GIUBBA DA CAMPAGNA. — Modificazione alle disposizioni relative . . . . . » 115
Idem — Disposizioni relative al suo uso da parte degli ufficiali. » 689
GIUBBE di tela spinata (mod. 1896) 305, 351
GUARDAMAGAZZINI nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più . . » 543

I

IMPIEGATI CIVILI. — Regi Decreti n. 502 e 446 che determinano il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali di scrittura. . . . . *Pag.* 46, 700
Idem. — R. Decreto n. 503 che determina il numero e la ripartizione in classi degli assistenti locali del genio . . . » 47
Idem. — R. Decreto n. 485, col quale si stabiliscono le norme per la revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina » 117
Idem. — Domande per trasferimento degli ufficiali di scrittura ed assistenti locali . . . . . » 189

IMPIEGATI CIVILI. — R. Decreto n. 20 che stabilisce un nuovo ruolo organico del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra . . . . . *Pag* 191

Idem. — R. Decreto n. 102 per l'attuazione del nuovo ruolo organico predetto . . . . . » 192

Idem. — R. Decreto n. 126 che stabilisce le norme per la rivocazione dall'impiego degli assistenti locali del genio militare e per la formazione delle relative commissioni di disciplina . . . . . » 216

Idem. — R. Decreto n. 197, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri d'artiglieria; norme che regolano gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere, ed esami d'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe. 279, 381, 388

Idem. — R. Decreto n. 198, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei ragionieri geometri del genio militare; norme e programmi per gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere geometra ed esami per l'avanzamento a ragioniere geometra principale di 3ª classe 285, 516, 526

Idem. — R. Decreto n. 202, che regola l'ammissione e l'avanzamento del personale dei capitecnici d'artiglieria e genio; norme che regolano gli esami di concorso a capotecnico di 3ª classe ed esami per l'avanzamento a capotecnico principale di 3ª classe. 291, 409, 444

Idem. — Indennità di tramutamento per i collocati a riposo. » 377

Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio . . . . . » 551

Idem. — Istruzione per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali . . » 574

IMPIEGO del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli. — Legge n. 287 relativa . . . . » 337

INDENNITÀ DI EQUIPAGGIAMENTO agli ufficiali delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente. — R. Decreto che la aumenta . . . . . » 749

INDENNITÀ DI TRAMUTAMENTO agli impiegati collocati a riposo . . . . . » 377

INDENNITÀ EVENTUALI. — Modificazioni al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento . . . . . *Pag.* 156
INDIRIZZO della corrispondenza colla direzione del deposito allevamento cavalli di Bonorva . . . . . » 743
INFERMERIA PRESIDIARIA ad Ivrea. — Suo impianto . . » 589
Idem di Potenza e di Cosenza. — Loro soppressione . . . . » 721
INFERMERIE DA CAMPO alle manovre di campagna. — Norme amministrative . . . . . » 350
INSCRITTI DI LEVA residenti nel regno od all'estero che si recano al proprio capoluogo di circondario per l'esame definitivo e l'arruolamento. — Facilitazioni di viaggio loro concesse. . . . . » 272
INSCRIZIONE a matricola delle campagne dell'Estremo Oriente . » 514
INTESTATURA DELLA CARTA e bolli d'ufficio. — Norme relative . . . . . » 759
ISPETTORI PROVINCIALI del tiro a segno nazionale. — Loro servizio . . . . . » 11
ISTITUZIONE della commissione militare di linea di Napoli . . » 19
Idem del libretto di riconoscimento per gli ufficiali in congedo. — Suo rilascio. — Sua validità per le riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento . » 224, 298, 332
Idem di una commissione per lo studio di una nuova legge sullo stato degli ufficiali . . . . . » 341
Idem di una medaglia commemorativa della campagna nell'Estremo Oriente (Cina). . . . . » 347
Idem in via di esperimento di una biglietteria militare nel presidio di Roma . . . . . » 375
Idem di un ufficio tecnico centrale per le musiche militari presso la R. accademia di S. Cecilia. . . . . » 563
Idem di un corso bimestrale d'igiene presso la scuola d'applicazione di sanità militare . . . . . » 696
Idem di una sottodirezione autonoma del genio militare nella piazza della Maddalena . . . . . » 779
ISTRUZIONE sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace. — Varianti . . » 20
Idem sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo. — Varianti . . . . . » 20
Idem sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucili mod. 70/87. — Sua pubblicazione . . . » 37

ISTRUZIONE sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Relativa appendice. — Loro pubblicazione . . . . . *Pag.* 41, 177

Idem per la nomina a sottotenente di complemento . . . . . » 48

Idem sulla conservazione del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti . . . . . » 52

Idem per le riviste e parate. — Pubblicazione di aggiunte e varianti. — Modificazioni. — Varianti. » 53, 177, 369, 481

Idem sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria. — Sua pubblicazione . . . . . » 115

Idem per le esercitazioni di combattimento. — Varianti . . 163, 481

Idem a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti e modificazioni. 177, 369, 774

Idem a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza. — Pubblicazione di aggiunte e varianti. — Modificazioni . . 177, 369

Idem sul servizio delle artiglierie d'assedio e relativa appendice. — Pubblicazione di aggiunte e varianti. 178, 774

Idem sulle munizioni. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . » 178, 239, 343, 572

Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti 178, 238, 550

Idem sui lavori da zappatore per la cavalleria. — Aggiunte e varianti . . . . . » 235

Idem sul servizio dei cannoni da 9 B. mod. 80/98. — Pubblicazione di aggiunte e varianti 238, 550

Idem sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 238

Idem sul tiro per l'artiglieria da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti 238, 774

Idem sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°). — Varianti 243, 272

Idem sul tiro delle artiglierie da costa. — Pubblicazione di aggiunte e varianti 266, 697

Idem provvisoria pel servizio della leva all'estero. — Sua pubblicazione . . . . . » 272

Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei militari del R. esercito. — Aggiunte e varianti 299, 589

ISTRUZIONE sul servizio del casermaggio militare ad economia. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 304
Idem sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 324
Idem sulle colombaie militari. — Varianti . . . . . » 344
Idem tattica per le batterie da campagna ed a cavallo. — Modificazioni. — Pubblicazioni di aggiunte e varianti 369, 550, 774
Idem per la concessione dei cavalli d'agevolezza. — Modificazioni » 376
Idem per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare. — Sua pubblicazione . » 463
Idem circa il servizio e la contabilità delle biblioteche militari. — Aggiunta . . . . . » 488
Idem sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 550
Idem per la compilazione delle note caratteristiche dei ragionieri di artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici di artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio . . . . . » 551
Idem provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento. — Sua pubblicazione. . . . » 561
Idem per l'applicazione del contratto pei trasporti militari extraferrovia. — Aggiunta . . . . . » 574
Idem per la compilazione delle note caratteristiche degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali. . . . . » 574
Idem sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace. — Aggiunta. . . . . » 579
Idem sul servizio areostatico. — Sua pubblicazione . . . . » 588
Idem per le manovre d'assedio coi quadri. — Sua pubblicazione » 724
Idem provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A. — Sua pubblicazione . . . . . » 726
Idem provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A. — Sua pubblicazione . . . . . » 732
Idem provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A. . . . . » 748
Idem sull'uso e trasporto dei fornimenti carreggiato e someggiato modello 1897. — Sua pubblicazione . . . . . » 751

ISTRUZIONE sulle armi e sul tiro per i carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabiniere mod. 1870. — Sua pubblicazione . . . . . *Pag.* 757

Idem sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice provvisoria alla parte 1ª. — Nomenclatura del materiale da 75 A. — Sua pubblicazione . . . . . » 759

Idem complementare al regolamento sul reclutamento. — Sua ristampa . . . . . » 769

Idem sul condurre. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . » 774

Idem tattica per l'artiglieria da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 774

Idem sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da montagna. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 774

ISTRUZIONI amministrative per le truppe in Cina. — Loro pubblicazione. — Modificazioni 5, 242

Idem relative al rilascio dei passaporti per l'estero. . . . . » 76

Idem pratiche per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Pubblicazioni di aggiunte e varianti . . . » 238

Idem provvisorie pel nuovo materiale di artiglieria da campagna da 75 A. — Loro pubblicazione . . . 726, 732, 748, 759

L

LAVORI del genio militare. — R. Decreto n. 494 che approva le condizioni generali per il loro appalto. . . . *Pag.* 23

LEGGE n. 23 concernente le disposizioni sull'emigrazione . . . » 55

Idem n. 151 per autorizzazione di spese straordinarie militari per il sessennio finanziario dal 1900-901 al 1905-906 . . » 230

Idem n. 181 portante disposizioni per la leva sui nati nel 1881. » 256

Idem n. 285 che modifica il testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. . . . . » 335

Idem n. 286 che modifica il testo unico della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito . . . . . » 336

Idem n. 287 che stabilisce l'impiego del ricavato dalla vendita dei prodotti dei depositi di allevamento cavalli. . . . » 337

LEGGE n. 288 che autorizza la spesa di L. 350,000 per l'invio di truppe in Oriente (Candia) . . . . . *Pag.* 338
LEVA sui nati nel 1884. — Legge relativa . . . . . » 256
LIBRETTO DI RICONOSCIMENTO per gli ufficiali in congedo — Sua istituzione — Suo rilascio — Sua validità per la riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento 224, 298, 332
LINEA FERROVIARIA Mandela-Subiaco — Sua apertura all'esercizio . . . . . » 190
Idem Bologna-S. Felice sul Panaro — Attuazione dell'esercizio economico . . . . . » 327
Idem Brescia-Iseo, Foggia-Lucera, Foggia-Manfredonia — Attuazione dell'esercizio economico. . . . . » 721
Idem Milano-Varese, Varese-Porto Ceresio, Gallarate-Arona e Gallarate-Luino — Attuazione di una nuova tariffa . . » 743
LINEE FERROVIARIE che hanno accordato facilitazioni nei trasporti — Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*
LINEE FERROVIARIE SECONDARIE Basaluzzo-Frugarolo e Tortona-Castelnuovo Scrivia — Tariffe da applicarsi per i trasporti per motivo di servizio . . . . . » 588
LINEE TRAMVIARIE che hanno accordato facilitazioni nei trasporti Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*

M

MANOVRE D'ASSEDIO coi quadri — Pubblicazione della relativa istruzione . . . . . *Pag.* 724
MASSERIZIE di proprietà del corpo presso i distretti di 2ª classe — Tenuta dei relativi conti . . . . . » 297
MATERIE ESPLODENTI in destinazione a Roma — Loro trasporto 165, 327
MATRICI dei registri dei documenti di viaggio da conservarsi presso le amministrazioni militari. . . . . » 535
MEDAGLIA di bronzo alla bandiera dell'arma del genio . . . . » 10
Idem commemorativa della campagna dell'Estremo Oriente (Cina) — R. Decreto che la istituisce. . . . . » 347
MEDICINALI a pagamento agli ufficiali ed altri personali — Norme per la loro somministrazione . . . . . » 323

MEDICINALI VELENOSI — Modificazioni alle norme per la loro conservazione . . . . . *Pag.* 688
MILITARI dei plotoni guide alpine — Attestati di lodevole servizio » 325
Idem di truppa nei viaggi per mare — Trattamento vitto ad alcuni di essi . . . . . » 354
Idem alle scuole operai allievi fuochisti — Istruzione relativa, ecc » 463
Idem aspiranti fuochisti di locomotive ferroviarie — Corso d'istruzione. . . . . » 464
Idem ciclisti — Trattamento loro spettante . . . . . » 515
Idem in congedo illimitato od in licenza i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare possono far domanda di essere sottoposti a rassegna . . . . . » 583
MODELLO PER GLI INVENTARI del materiale d'artiglieria e genio e suo estratto. — Aggiunte e varianti . . 20, 349
Idem del materiale dei servizi amministrativi. — Aggiunte e varianti . . 5, 21, 257, 264, 316, 469, 541, 716, 773, 793
MODIFICAZIONI all'allegato *C* del regolamento pel servizio territoriale 6, 114
Idem al R. Decreto 4 dicembre 1898, n. 557 col quale vennero determinati i requisiti dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa 18, 253
Idem al regolamento d'amministrazione . . . . . » 24
Idem alle norme per la statistica sanitaria . . . . . » 31
Idem all'ordine delle precedenze tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni. — R. Decreto relativo » 113
Idem alle disposizioni relative alla giubba da campagna per gli ufficiali . . . . . » 115
Idem al R. Decreto 7 aprile 1892 ed al relativo regolamento sulle indennità eventuali . . . . . » 156
Idem al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe. — R. Decreto n. 114 che le approva . » 196
Idem al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . . . . » 240
Idem al regolamento pel servizio territoriale . . . . . » 240
Idem alle istruzioni amministrative per le truppe in Cina. . . . » 242
Idem al telo per tenda . . . . . » 257
Idem al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali. . . . » 298

MODIFICAZIONI alla costituzione della commissione centrale del tiro a segno nazionale. — R. Decreto relativo . . . *Pag.* 319
Idem del testo unico delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. — Legge relativa . . . . . » 335
Idem del testo unico degli assegni sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. — Legge relativa . . . . . » 336
Idem alla divisa degli ufficiali delle Regie truppe d'Africa . . » 343
Idem all'istruzione per le riviste e parate . . . . . » 369
Idem all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza » 369
Idem all'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . . . . . » 369
Idem all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo » 369
Idem al regolamento di esercizi per il genio . . . . . » 369
Idem all'istruzione per la concessione dei cavalli d'agevolezza . » 376
Idem alla corba di giunchi per viveri ordinari da truppa. . » 559
Idem alla circoscrizione pel tempo di pace della R. guardia di finanza . . . . . » 590
Idem all'*Atto* 257 del 1898 riguardante la conservazione dei medicinali velenosi . . . . . » 688
Idem all'*Atto* 111 del 1898 relativo all'assegnazione di cavalli di carica agli ufficiali dell'arma di cavalleria . . . . » 688
Idem al regolamento 15 luglio 1890 per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda . . . . . » 693
Idem all' articolo 3 (2° e 3° comma) dell'ordinamento organico della Colonia Eritrea . . . . . » 699
Idem al regolamento d'amministrazione . . . . . » 845
MUSICHE MILITARI. — R. Decreto che istituisce per esse un ufficio tecnico centrale presso la R. Accademia di Santa Cecilia . . . . . » 563
Idem. — Musiche dei reggimenti di fanteria . . . . . » 564
Idem. — R. Decreto che nomina il presidente ed i membri dall'ufficio tecnico centrale . . . . . » 719
Idem. — R. Decreto per la sostituzione di un membro dell'ufficio predetto . . . . . » 720
Idem. — R. Decreto per la sostituzione del segretario dell'ufficio predetto . . . . . » 765

N

NOMINA a sottotenente di complemento. — Istruzione relativa. *Pag.* 48
Idem ed obblighi di servizio dei sottotenenti di complemento provenienti dagli allievi degli istituti militari . . . . . » 275
Idem dei membri della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 321
Idem del presidente e dei membri dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari . . . . . » 719
NORME per il servizio balneo-termale, idropinico e marino . . . » 31
Idem per la statistica sanitaria. — Modificazioni . . . . . » 31
Idem per la revocazione del personale di servizio dell'amministrazione centrale della guerra, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina. — R. Decreto n. 485, che le stabilisce . . . . . » 117
Idem relative alle pubblicazioni militari periodiche (*Giornale militare*, *Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*) . » 167
Idem per la rivocazione dall'impiego degli assistenti locali del genio militare e per la formazione delle relative commissioni di disciplina. — R. Decreto n. 126 che le stabilisce . » 216
Idem per gli esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta. — Varianti apportatevi . . . . . » 234
Idem di servizio pel comando del corpo di stato maggiore. — Aggiunte e varianti . . . . . » 299
Idem amministrative per le infermerie da campo alle manovre di campagna . . . . . » 350
Idem che regolano gli esami di concorso ai posti di aiutante ragioniere di artiglieria . . . . . » 381
Idem che regolano gli esami per l'avanzamento a ragioniere principale d'artiglieria di 3ª classe . . . . . » 388
Idem che regolano gli esami di concorso ai posti di capotecnico d'artiglieria e genio di 3ª classe . . . . . » 409
Idem che regolano gli esami per l'avanzamento a capotecnico principale d'artiglieria e genio di 3ª classe . . . . . » 444
Idem e programmi per gli esami di concorso ai posti d'aiutante ragioniere geometra del genio militare. . . . . » 515

NORME e programmi per gli esami di avanzamento a ragioniere geometra di 3ª classe . . . . . *Pag.* 526
Idem da seguire nei casi di notificazioni di atti di pignoramento, sequestro, opposizione ecc., che colpiscano somme pagabili ai creditori dello Stato con mandati diretti . . » 752
Idem per la intestatura della carta e pei bolli d'ufficio . . . » 759
NOTE CARATTERISTICHE dei ragionieri d'artiglieria, ragionieri geometri del genio, capitecnici d'artiglieria e genio, disegnatori ed assistenti locali del genio. — Istruzione per la loro compilazione. . . . . » 551
Idem degli ufficiali di scrittura e degli assistenti locali. — Istruzione per la loro compilazione . . . . . » 574
NOZIONI di topografia per i carabinieri reali. — Loro pubblicazione » 36

O

ORDINAMENTO ORGANICO della Colonia Eritrea. — R. Decreto che porta modificazioni all'articolo 3 (2° e 3° comma) *Pag.* 699
ORDINE DELLE PRECEDENZE tra le varie cariche e dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni. — R. Decreto n. 33 che vi apporta modificazioni . . . . . » 113

P

PAGAMENTO DEL SALE per il condimento del rancio. . *Pag.* 303
PANTALONI di tela spinata (mod. 1896). 305, 351
PASSAPORTI per gli ufficiali che si recano in licenza all'estero. » 543
PARTE STRAORDINARIA del bilancio. — Somme complessive da assegnarsi ai vari capitoli nel sessennio finanziario 1900-1906. — R. Decreto n. 185 relativo . . . . . » 254
PASSAPORTI per l'estero. — R. Decreto n. 36 per il loro rilascio e relative istruzioni . . . . . » 76
PERSONALE di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto n. 485, col quale si stabiliscono le norme per la revocazione, nonchè la costituzione ed il procedimento della relativa commissione di disciplina . . » 117

PERSONALE di servizio dell'amministrazione centrale della guerra. — R. Decreto n. 20, che stabilisce un nuovo ruolo organico e R. Decreto n. 102 per l'attuazione del ruolo stesso . . . . . *Pag.* 191,192
PORTAFOGLI DA CICLISTI per la corrispondenza. — Sua adozione » 692
POSTI DI LETTO. — Differenze nel loro conteggio . . . . . » 332
PREZZI DI TRASPORTO SULLE FERROVIE. — Loro arrotondamento di 5 in 5 centesimi. . . . . » 120
Idem. — Pubblicazione del relativo prontuario. . . . . » 174
Idem. — Loro computo per alcune linee . . . . . » 239
PREZZO della bicicletta pneumatica militare mod. 901 completa. » 159
PRONTUARIO dei prezzi di trasporto sulle ferrovie. — Sua pubblicazione . . . . . » 174
Idem per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni. — Pubblicazione di aggiunte e varianti 205, 717
Idem delle distanze dai comuni del regno alle corrispondenti stazioni ferroviarie e scali lacuali e marittimi. — Aggiunte e varianti. . . . . » 541
PUBBLICAZIONE delle istruzioni amministrative per le truppe in Cina. . . . . » 5
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento dei carri delle batterie da campagna 10, 587
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento del carreggio per servizi di mobilitazione 10, 587, 774
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento delle fucine da campagna mod. 1884 per batterie di riserva » 10
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul caricamento dei carri delle batterie da 7 a cavallo 10, 587
Idem della 4ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria del 1900, coll'indice dell'annata. . . . . » 11
Idem delle nozioni di topografia per i carabinieri reali. . . » 36
Idem di aggiunte e varianti al regolamento sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie 36, 774
Idem dell'istruzione sulle armi e sul tiro pei riparti di milizia territoriale armati di fucile mod. 70/87 . . . . » 37
Idem dell'istruzione sulle comunicazioni telefoniche, ottiche ed acustiche per l'artiglieria da costa e da fortezza e della relativa appendice 41, 177

PUBBLICAZIONE di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per le varie armi . . . . . *Pag.* 53
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione per le riviste e parate 53, 177
Idem dell'istruzione sul caricamento del carreggio di mobilitazione per i carabinieri reali, la fanteria di linea, i bersaglieri e la cavalleria . . . . . » 115
Idem di una nuova edizione del regolamento di guerra per le piazze marittime . . . . . » 119
Idem delle tavole di tiro dei cannoni da 9 A R C ret e B R ret muniti di alzo mod. 1887. . . . . » 166
Idem di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2° e 3°) . . . . . » 174
Idem del prontuario dei prezzi di trasporto sulle ferrovie . . » 174
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna . 177, 369, 774
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione a piedi per l'artiglieria da costa e da fortezza . . . . . » 177
Idem di aggiunte e varianti al regolamento di esercizi per il genio » 177
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio delle artiglierie e alla relativa appendice 178, 774
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sulle munizioni . 178, 239, 343
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna 178, 238, 550
Idem delle tavole di tiro dell'obice da 21 C R C ret R E . . » 188
Idem del regolamento sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi). — Parte 1ª. — Trasporti per ferrovia in tempo di pace. . . . . » 193
Idem della 1ª dispensa delle Disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1901. . . . . » 193
Idem di aggiunte e varianti all'elenco delle pubblicazioni in vigore costituenti le dotazioni per l'artiglieria in tempo di pace. 205, 717
Idem di aggiunte e varianti al prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni . . . . . » 205
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul servizio dei cannoni da 9 B mod. 80/98 . . . . . 238, 550

PUBBLICAZIONE di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . *Pag.* 238
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro per l'artiglieria da montagna 238, 774
Idem di modificazioni al regolamento per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena . . » 240
Idem di modificazioni al regolamento pel servizio territoriale . » 240
Idem di specchi di caricamento della tasca di sanità e delle sezioni di sanità . . . . . » 240
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie da costa 266, 697
Idem dell'istruzione provvisoria pel servizio della leva all'estero » 272
Idem dell'istruzione sul servizio del casermaggio militare ad economia . . . . . » 304
Idem dell'elenco dei regolamenti e delle istruzioni militari . . » 316
Idem delle tavole di tiro dell'obice da 21 G R C ret (R. P.) ed aggiunte e varianti arrecatevi 323, 572
Idem dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 324
Idem della 2ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria, anno 1901 . . . . . » 343
Idem del regolamento di esercizi per i carabinieri reali . . » 349
Idem dell'istruzione per l'ammissione dei militari alle scuole operai allievi fuochisti, per l'attuazione dei relativi corsi e per la loro dichiarazione di idoneità alla condotta di locomotive sulle ferrovie in servizio militare . . . . . » 463
Idem del regolamento per il servizio postale in tempo di guerra » 492
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione tattica per le batterie da campagna ed a cavallo 550, 774
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da campagna ed a cavallo . . . . . » 550
Idem dell'istruzione provvisoria sull'armamento normale delle ferrovie e sui ripieghi d'armamento . . . . . » 561
Idem delle tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57 e varianti apportatevi 573, 755
Idem dell'elenco generale e tariffa dei medicinali e delle sostanze accessorie . . . . . » 579
Idem dell'istruzione sul servizio areostatico. . . . . » 588

PUBBLICAZIONE della 3ª dispensa delle disposizioni speciali per l'artiglieria anno 1901 . . . . . *Pag.* 590
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul tiro delle artiglierie d'assedio . . . . . » 697
Idem del regolamento di esercizi per la cavalleria (tomo 1°) . » 701
Idem di un volume contenente i fascicoli di caricamento provvisorio per batterie da 75 A. . . . . » 715
Idem dell'istruzione per le manovre d'assedio coi quadri . . » 724
Idem dell'istruzione provvisoria sull'affardellamento per le batterie da 75 A. . . . . » 726
Idem dell'istruzione provvisoria sul servizio dei cannoni da 75 A » 732
Idem dell'istruzione provvisoria sul tiro per l'artiglieria da campagna ed a cavallo per batterie da 75 A . . . . . » 748
Idem dell'istruzione sull'uso e trasporto dei forni carreggiato e someggiato, mod. 1897. . . . . » 751
Idem di aggiunte e varianti al compendio d'istruzioni militari per le società di tiro a segno nazionale . . . . . » 755
Idem dell'istruzione sulle armi e sul tiro pei carabinieri reali richiamati dal congedo ed armati di moschetto da carabiniere mod. 1870 . . . . . » 757
Idem dell'istruzione sul materiale e sulle munizioni per l'artiglieria da campagna, a cavallo e da montagna. — Appendice provvisoria alla parte 1ª — Nomenclatura del materiale da 75 A . . . . . » 759
Idem dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 769
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sul condurre . . . » 774
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione tattica per l'artiglieria da montagna . . . . . » 774
Idem di aggiunte e varianti all'istruzione sull'affardellamento, attendamento ed accampamento per l'artiglieria da montagna . . . . . » 774
Idem di aggiunte e varianti alle formazioni e caricamenti delle batterie da 7 da montagna . . . . . » 774
PUBBLICAZIONI MILITARI PERIODICHE. — (*Giornale militare, Bollettino delle nomine* ed *Annuario militare*) . . . » 167
PUBBLICAZIONI REGOLAMENTARI. — Varianti alle norme per il loro acquisto . . . . . » 237

Q

QUIETANZA sui documenti di viaggio relativi agli ufficiali ed impiegati . . . . . *Pag.* 182

R

RACCOLTA delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali. — Varianti e modificazioni. . . . . *Pag.* 243, 316, 481
RAGIONIERI D'ARTIGLIERIA. — Vedi: *Impiegati civili.*
RAGIONIERI GEOMETRI DEL GENIO. — Vedi: *Impiegati civili.*
RAPPRESENTANZA del R. Esercito. — Suo intervento alle funzioni pel conferimento di medaglie d'oro e d'argento al valor militare, civile o di marina, alle guardie di finanza . » 702
RASSEGNE dei militari in congedo illimitato od in licenza, i quali dimorano regolarmente all'estero e sono divenuti inabili al servizio militare . . . . . » 583
RECIPIENTI per liquidi nei carri e carrette di sanità. — Loro cambio . . . . . » 762
REGISTRI dei documenti di viaggio. — Conservazione delle loro matrici presso le amministrazioni militari . . . . . » 535
REGOLAMENTI d'istruzione e di servizio interno per le varie armi. — Aggiunta . . . . . » 39
Idem di esercizi per le varie armi. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 53
REGOLAMENTO pel servizio territoriale. — Modificazioni all'allegato *C* 6, 114
Idem d'amministrazione. — Modificazioni . . . . . » 24
Idem sulle collaudazioni, visite e matricola delle artiglierie. — Pubblicazione di aggiunte e varianti 36, 774
Idem sull'uniforme. — Aggiunta. — Varianti 36, 243
Idem di esercizi per le varie armi. — Pubblicazione di aggiunte e varianti . . . . . » 53
Idem di guerra per le piazze marittime. — R. Decreto col quale è approvata una nuova edizione . . . . . » 119

REGOLAMENTO per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle servitù militari. — R. Decreto n. 32 che lo approva *Pag.* 123
Idem sulle indennità eventuali. — Modificazioni . . . . . » 156
Idem di esercizi per la cavalleria (tomo 1°, 2° e 3°). — Pubblicazione di aggiunte e varianti. . . . . » 174
Idem di esercizi per il genio. — Pubblicazione di aggiunte e varianti. — Errata-corrige. — Modificazioni. 177, 181, 265, 369
Idem per la gestione ad economia delle spese d'illuminazione e di pulizia per alcuni fabbricati militari. — R. Decreto che lo approva . . . . . » 183
Idem sul servizio dei trasporti (per ferrovia e sulle navi). — Parte 1ª. — Trasporti per ferrovia in tempo di pace. — Sua pubblicazione . . . . . » 193
Idem di servizio in guerra. — Parte 1ª. — Servizio delle truppe. — R. Decreto n. 114 che approva modificazioni e conseguente ristampa della pag. 135. — Varianti . . 196, 481
Idem per l'esecuzione del servizio della paglia e dei combustibili ad economia. — R. Decreto che lo approva . . . . » 207
Idem per le compagnie di disciplina e per gli stabilimenti militari di pena. — Pubblicazione di modificazioni. . . . » 240
Idem pel servizio territoriale. — Pubblicazione di modificazioni. — Aggiunte e varianti all'appendice. 240, 691
Idem per il servizio del materiale d'artiglieria. — Aggiunte e varianti. . . . . » 304
Idem per la prova delle polveri da fuoco. — Variante . . . » 332
Idem di esercizi per i carabinieri reali. — Sua pubblicazione . » 349
Idem di esercizi per la fanteria. — Varianti . . . . . » 481
Idem per il servizio postale in tempo di guerra. — Sua pubblicazione . . . . . » 492
Idem per l'applicazione della convenzione 28 settembre 1882 pei trasporti militari sulle ferrovie del regno e sul lago di Garda. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 693
Idem di esercizi per la cavalleria (tomo 1°). — Sua pubblicazione. . . . . » 701
Idem sul servizio dei trasporti 11 novembre 1876. — Varianti ed aggiunte al libro II. . . . . » 750
Idem per la formazione e tenuta del registro di popolazione in ogni comune del regno. . . . . » 753
Idem d'amministrazione. — Modificazioni . . . . . » 845

REQUISITI dei militari di truppa ascritti alla milizia territoriale aspiranti alla nomina a sottotenente nella milizia stessa. — R. Decreto che modifica l'altro R. Decreto 4 dicembre, 1898 n. 507, che li determinava. . . *Pag.* 18, 253
RICHIESTE di stampati. . . . . » 491
RIDUZIONE di servizio alla stazione di S. Donato di Lecce. . » 775
RIPARTO TERRITORIALE dell'arma dei carabinieri reali. — Modificazioni apportatevi . . . . . » 298
RISTAMPA delle tavole di tiro dell'obice da 21 G R C rel R E. » 188
Idem delle tavole di tiro dell'obice da 21 G R C ret R P. . » 323
Idem dell'istruzione sulla stipulazione dei contratti pei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . . » 324
Idem dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento . . . . . » 769
ROBE consegnate ai magazzini centrali militari. — R. Decreto relativo alla loro collaudazione . . . . . » 340

S

SACCHETTO per sale, zucchero e caffè . . . . . *Pag.* 257
SALE per il condimento del rancio. — Modo di pagamento. . » 303
SCATOLA di legno per micce con cassula di cavalleria — Sua adozione. . . . . » 463
SCATOLETTE di carne di bue in conserva dello stabilimento militare di Casaralta (Bologna). — Nuovo sistema di chiusura » 53
SCOMPARTIMENTO del Ministero in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici. — Relative attribuzioni . . . . . » 781
SERVITÙ MILITARI. — R. Decreto che ne determina le zone intorno alla nuova polveriera della piazza di Acqui . » 118
Idem. — R. Decreto n. 32 che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi relative . . . » 123
Idem. — R. Decreto che ne determina le zone intorno alla polveriera del baluardo di S. Paterniano in Fano . . » 186
Idem. — R. Decreto che ne determina le zone intorno alla nuova polveriera di Cesana Torinese. . . . . » 187
Idem. — R. Decreto che ne determina le zone intorno al magazzino per munizioni da guerra di Nocera Inferiore . . . » 188

SERVIZIO degli ispettori provinciali del tiro a segno nazionale *Pag.* 11
Idem balneo-termale, idropinico e marino. — Norme relative . » 31
Idem nella stazione ferroviaria di Frontone . . . . . » 165
Idem cumulativo nelle stazioni ferroviarie di Palazzolo Veneto e di Risano . . . . . » 165
Idem alla casa cantoniera di Caldè . . . . . » 165
Idem della paglia e dei combustibili ad economia. — R. Decreto che approva il relativo regolamento . . . . . » 207
Idem di leva all'estero. — Pubblicazione dell'istruzione relativa » 272
Idem del genio. — Aggiunte e varianti alla circoscrizione territoriale 303, 845
Idem nelle stazioni di Valmazzola, Cisternino e Capannelle e nelle fermate di San Giano, Varedo e Legnasco e nelle case cantoniere di Bolzano Novarese e Villapiana. . . . » 721
Idem viveri per la truppa . . . . . » 733
Idem alla stazione di San Donato di Lecce . . . . . » 765
Idem del genio nella piazza della Maddalena. — Soppressione dell'ufficio autonomo per la R. marina ed istituzione di una sottodirezione autonoma . . . . . » 779
SOMMA da pagarsi per l'arruolamento volontario di un anno pel 1901. — R. Decreto n. 488 che la stabilisce . . . . . » 7
SOMME complessive da assegnarsi ai vari capitoli della parte straordinaria del bilancio nel sessennio finanziario 1900-1906 » 254
SOMMINISTRAZIONE dei fondi ai corpi e distaccamenti in caso di mobilitazione . . . . . » 15
Idem di medicinali a pagamento agli ufficiali ed altri personali. » 323
SOPPRESSIONE delle infermerie presidiarie di Potenza e di Cosenza » 721
Idem della fermata ferroviaria di Cerro . . . . . » 721
Idem dell'ufficio autonomo del genio per la R. marina in Maddalena . . . . . » 779
SOSTITUZIONE di un membro della commissione esecutiva delle leggi sui veterani del 1848-49. . . . . » 195
Idem del sacchetto pel sale, zucchero o caffè . . . . . » 257
Idem dei conti di costruzione della tenda da comandante di corpo e della tenda someggiabile da ufficiali . . . . » 259
Idem di un membro della commissione centrale del tiro a segno nazionale . . . . . » 339
Idem di un membro dell'ufficio tecnico centrale per le musiche militari . . . . . » 720

SOSTITUZIONE del segretario dell'ufficio predetto . . . . *Pag.* 765
SOTTODIREZIONE AUTONOMA del genio militare nella piazza della Maddalena. — Sua istituzione . . . . . » 779
SOTTOTENENTI DI COMPLEMENTO. — Istruzione per la loro nomina . . . . . » 48
Idem provenienti dagli allievi degli istituti militari. — Nomina ed obblighi di servizio . . . . . » 275
SOTTUFFICIALI aspiranti all'impiego di assistente locale del genio militare. — Esame preliminare . . . . . » 226
Idem trasferti effettivi al distretto militare di Roma — Loro armi e bufetterie . . . . . » 265
Idem in Cina. — R. Decreto che apporta un aumento ai maggiori assegni per essi stabiliti . . . . . » 489
Idem guardamagazzini nei centri di casermaggio e nei presidi minori con forza media giornaliera di 500 uomini o più » 543
SPECCHI DI CARICAMENTO della tassa di sanità e delle sezioni di sanità. — Loro pubblicazione . . . . . » 240
SPEDIZIONI dei veicoli per ferrovia. — Prescrizioni relative . . » 226
SPESA di lire 350,000 per l'invio di truppe in Oriente (Candia). — Legge n. 288 che la autorizza . . . . . » 338
SPESE d'illuminazione e di pulizia di alcuni fabbricati militari. — R. Decreto che approva il regolamento per la loro gestione ad economia . . . . . » 183
Idem straordinarie militari per il sessennio finanziario dal 1900-1901 al 1905-1906. — Legge n. 151 che le autorizza » 230
STAMPATI. — Richieste relative . . . . . » 491
STATISTICA SANITARIA. — Modificazioni alle norme per la sua compilazione . . . . . » 31
STAZIONE FERROVIARIA di Palazzolo Veneto e di Risano. — Estensione in esse del servizio cumulativo . . . . . » 165
Idem di San Valentino. — Suo cambiamento di nome . . . » 165
Idem di Porto Vecchio Toscano. — Suo cambiamento di nome . » 327
Idem di Sala al Barro Galbiate e di Incoronata. — Loro apertura all'esercizio . . . . . » 327
Idem di Galatone. — Estensione dei servizi . . . . . » 327
Idem di Castagneto, di Sorbizzi e di S. Miniato. — Loro cambiamento di nome . . . . . » 721
Idem di Rocchetta Tanaro. — Sua apertura all'esercizio . . . » 721
Idem di Valmazzola, di Cisternino e di Capannelle. — Estensione dei servizi . . . . . » 721

STAZIONE FERROVIARIA di Cavaliere e di Pizzo Maierato. — Loro cambiamento di nome . . . . . *Pag.* 775
Idem di Marcatobianco. — Sua apertura all'esercizio . . . . » 775
Idem di Siracusa P. — Sua ammissione al servizio viaggiatori e bagagli pei treni diretti . . . . . » 775
Idem di Castelnuovo Berardenga. — Sua ammissione al servizio della piccola velocità ordinaria. . . . . » 775
Idem di S. Donato di Lecce. — Riduzione del servizio . . . » 775
SUOLE D'ATTRITO. — Adozione per esse del pioppo in luogo della quercia . . . . . » 325

T

TASSA DI DISINFEZIONE dei vagoni che hanno servito al trasporto dei quadrupedi . . . . . *Pag.* 331, 717
TAVOLE DI TIRO dei cannoni da 9 ARC ret. e BR ret. muniti di alzo mod 1887. — Loro pubblicazione . . . . . » 166
Idem dell'obice da 21 GRC ret. RE. — Loro ristampa. . . . » 188
Idem del cannone da 9 BR ret. incavalcato su affusto da campagna in lamiera, edizione 1892. — Varianti apportatevi . » 197
Idem dell'obice da 21 GRC ret. (RP). — Loro ristampa. — Aggiunte e varianti 323, 572
Idem del mortaio da 21 ARC ret. — Aggiunta . . . . . » 351
Idem del cannone a caricamento rapido da 57. — Loro pubblicazione. — Varianti. 573, 755
TELEGRAMMI DI STATO in franchigia . . . . . » 627
TELO per tenda. — Modificazioni . . . . . » 257
TENDA conica con cassetta armatura . . . . . » 1
Idem da comandante di corpo, e tenda someggiabile da ufficiali. » 259
TESTO UNICO delle leggi sulle servitù militari. — R. Decreto n. 32 che approva il regolamento relativo . . . . . » 123
Idem delle leggi sull'ordinamento del R. esercito. — Legge n. 285 che lo modifica. . . . . » 335
Idem della legge sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito. — Legge n. 286 che lo modifica . . . . . » 336
TIRO COLLA PISTOLA per gli ufficiali 267, 323
TRAMVIE che hanno accordato facilitazioni nei trasporti. — Vedi: *Facilitazioni pei trasporti.*

TRASPORTI di materie esplodenti in destinazione a Roma . *Pag.* 165, 327
Idem sulla linea Mandela-Subiaco e su quella Bari-Putignano . » 190
Idem in treno diretto sulla linea Udine-Portogruaro . . . . . » 194
Idem sulle linee ferroviarie secondarie Basaluzzo-Frugarolo e Tortona Castelnuovo Scrivia . . . . . » 588
Idem sulle linee ferroviarie Milano-Varese, Varese-Porto Ceresio, Gallarate Arona e Gallarate-Luino . . . . . » 743
Idem militari senza trasbordo sulla linea Torino-Ciriè-Lanzo nella stazione di Torino. — Convenzione relativa . . . » 745
TRASPORTO di battaglioni, squadroni o riparti maggiori. — Accordi da prendersi coi funzionari superiori ferroviari . . » 197
Idem sul mare. — Atto addizionale alla convenzione 6 dicembre 1899 . . . . . » 502
TRATTAMENTO vitto ad alcuni militari di truppa nei viaggi per mare. . . . . » 354
Idem spettante ai militari ciclisti . . . . . » 515
TRUPPE IN CINA. — Pubblicazione delle istruzioni amministrative » 5

U

UFFICIALI del genio addetti alla specialità minatori. — Loro divisa . . . . . *Pag.* 115
Idem contabili. — Loro destinazione ai vari servizi amministrativi . . . . . » 160
Idem in congedo. — Istituzione del libretto di riconoscimento. — Suo rilascio. — Sua validità per la riscossione di mandati, vaglia del tesoro ed ordini di pagamento, 224, 298, 332
Idem. — Varianti alle norme per gli esami speciali dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio per l'avanzamento a scelta . . . » 234
Idem. — Aggiunta all'*Atto* 106 del 1898 riflettente la dipendenza e residenza degli ufficiali in congedo ed altri ufficiali non in servizio . . . . . » 234
Idem. — Esercizi di tiro colla pistola 267, 323
Idem delle Regie truppe d'Africa. — Modificazioni alla loro divisa » 343
Idem. — Cavalli di servizio . . . . . » 375
Idem che si recano in licenza all'estero. — Rilascio dei passaporti » 543

UFFICIALI delle truppe distaccate nell'Estremo Oriente. — R. Decreto che aumenta l'indennità di equipaggiamento *Pag.* 749
Idem dello squadrone carabinieri guardie del Re. — Loro divisa » 776
Idem istruttori di equitazione addetti alla scuola di cavalleria. — Loro divisa . . . . . » 793
UFFICIALI DI SCRITTURA. — Vedi: *Impiegati civili.*
UFFICIO AUTONOMO del genio militare per la R. marina in Maddalena. — Sua soppressione . . . . . » 779
UFFICIO TECNICO CENTRALE PER LE MUSICHE MILITARI. — R. Decreto n. 417 che lo istituisce presso la R. Accademia di S. Cecilia . . . . . » 563
Idem. — R. Decreto n. 447 che nomina il presidente ed i membri » 719
Idem. — R. Decreto n. 452 per la sostituzione di un membro . » 720
Idem. — R. Decreto n. 501 per la sostituzione del segretario . » 765

V

VAGONI che hanno servito al trasporto dei quadrupedi. — Tassa di disinfezione . . . . . *Pag.* 331, 717
VARIANTI all'istruzione sulla costituzione e sul funzionamento dei comandi militari di stazione in tempo di pace . . . » 20
Idem all'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego di militari in congedo . . . . . » 20
Idem all'istruzione per le esercitazioni di combattimento . 163, 481
Idem alle tavole di tiro del cannone da 9 BR ret incavalcato su affusto da campagna in lamiera, edizione 1892 . . . » 197
Idem alle norme per gli esami speciali per l'avanzamento a scelta dei tenenti dei carabinieri reali, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio . . . . . » 234
Idem alla Raccolta delle disposizioni sulla divisa degli ufficiali e modificazioni relative 243, 316, 481
Idem al regolamento sull'uniforme. . . . . » 243
Idem all'istruzione sulle armi e sul tiro per la cavalleria (volume 2°) 243, 272
Idem al regolamento per la prova delle polveri da fuoco . . . » 332
Idem all'istruzione sulle colombaie militari . . . . . » 344
Idem al regolamento di esercizi per la fanteria . . . . . » 481

VARIANTI all'istruzione per le riviste e parate . . . . . *Pag.* 481
Idem al regolamento di servizio in guerra. — Parte 1ª . . . » 481
Idem ed aggiunte al libro II del regolamento 11 novembre 1876 sul servizio dei trasporti . . . . . » 750
Idem alle tavole di tiro del cannone a caricamento rapido da 57. » 755
VEICOLI da spedirsi per ferrovia. — Prescrizioni relative . . . » 226
VENDITA di prodotti dei depositi di allevamento cavalli. — Legge n. 287 che stabilisce l'impiego da essa ricavato . . » 337
VESTIARI SPECIALI di proprietà del corpo. — Loro conteggio . » 583
VETTURA PER MALATI. — Sua adozione . . . . . » 234
VIVERI PER LA TRUPPA. — Servizio relativo . . . . . » 733
VOLONTARI DI UN ANNO. — R. Decreto n. 488 che stabilisce la somma da pagarsi pel 1901 per il loro arruolamento. » 7

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE